STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO VII. - 1886

ROMA
TIPOGRAFIA VATICANA
1886

NOTIZIE OFFICIALI SULLA BATTAGLIA DI MARINO DELL'ANNO 1379

È nota la battaglia di Marino, che gli storici registrano come un gran fatto compiuto fra il 28 e il 30 aprile 1379, a prò di papa Urbano VI, pontefice legittimo, contro Roberto di Ginevra (antipapa Clemente VII). Quella vittoria segna il nascimento di una nuova arte di guerra e di una nuova milizia; la milizia italiana, che si può vantare del battesimo e della decorazione datagli da quel Papa, il quale la fregiò della croce rossa col motto: ITALIA LIBERATA DAI BARBARI.

Eroe di quell'avvenimento fu Alberico da Barbiano. A preghiera di Urbano VI armò a difesa della Chiesa e dell'Italia la compagnia di San Giorgio, tutta di Italiani contro a Bretoni stipendiati dai cardinali scismatici. La guerra si combatteva nella Campania. Gli stranieri, come ebbero manomessa Bolsena e rotti i Romani in battaglia, portarono colà tutto il loro sforzo; e assediarono Roma da diversi punti, fattisi forti coll'unico possesso che vi avevano dentro, il castel Sant'Angelo. In Campania parteggiavano per Urbano Alatri e Ferentino: Veroli e Anagni per l'antipapa Clemente, il quale ad ogni modo si teneva sicuro di arrivare prossimamente in trionfo sulla cattedra di San Pietro, mercè la bravura dei feroci Bretoni, comandati dal conte di Montjoie suo nipote, e del capitano Bernardo della Sala, favoriti dalla regina di Napoli.

Era quella la prima volta che gli Italiani si provavano contro gli stranieri. Santa Caterina da Siena, che aveva già confortato ad altre imprese il capitano Acuto, animava ora con lettere Alberico e i suoi capitani: « *Faremo come Moisè* (gli scriveva), *che*

il popolo combatteva e Moisè orava, e mentre che egli orava il popolo vinceva. Così faremo noi ». Urbano gli porgeva con le sue mani il vessillo e gli dava la benedizione papale. Ed egli uscì il 28 di aprile a ingaggiare la battaglia. Lo accompagnavano fuori, a buon tratto dalla città, i Romani: incerti e silenziosi erano tra speranza e timore.

« Giunto a Marino, dodici miglia da Roma, a vista dei nemici, « Alberico, veggendo il sole presso al tramonto e le genti affa- « ticate dal cammino, le accampò in ordine di battaglia a cielo « scoperto. Al primo spuntare dell' aurora le distribuì in due « schiere, l'una sotto di sè, l'altra sotto di Galeazzo de' Pepoli, « e fatto dare fiato alle trombe, con bellissima disposizione le « avviò al combattimento. Dalla loro parte già s'erano mossi ad « incontrarlo i Bretoni, guidati in tre squadroni da Piero di « Sagra, Bernardo della Sala e monsignor Mongioia: sicchè in « breve lo spazio tra i due eserciti scomparì. Pugnavano per gli « stranieri numero, esperienza, fama, disciplina e qualità delle « armi: pugnavano per gli Italiani giusta causa, buon volere e « risoluzione di vincere non per sè stessi, ma per una patria. Nè « la fortuna negò corona di vittoria al generoso proposito. Il « primo ad assalire fu Piero di Sagra. Questi investì con tale im- « peto la squadra del Pepoli, che essa dopo avere alquanto ba- « lenato si disordinò: ma tosto alle riscosse sopraggiungeva il « Barbiano, che riurtando ferocemente il Sagra, lo sgominava e « faceva prigione, e, rotto quindi e trapassato anche il secondo « squadrone, rovesciavasi per ultimo su quello comandato dal « Mongioia. Aspra tenzone fu quivi combattuta; avvegnachè tutto « il resultato della zuffa, anzi pare le sorti dell'italica civiltà, anzi, « per così dire, quelle del Cristianesimo vi fossero raccolte. Alla « fine, il senno di Alberico, la costanza e il coraggio della com- « pagnia di S. Giorgio restarono superiori alla brutale bravura « de' Bretoni. Dopo cinque ore di ostinata battaglia, Alberico si « rivolse a Roma trionfante e lieto, quantunque pur nell'ebbrezza

« della vittoria non egli certo s'avvedesse d'avere a Marino posto « radice a una nuova e nazionale milizia [1] ». Il Gregorovius così dice: « Questa battaglia, che i due Papi combatterono davanti a « Roma, segna un'epoca nella storia d'Italia: per la prima volta « le armi nazionali vinsero sulle compagnie di ladroni stranieri: « Italia si destò alla fine dal suo letargo, onde da quella gior- « nata di Marino può dirsi che incomincia l'êra di una nuova « milizia italiana e di una nuova arte di guerra [2] ». I feriti dell'esercito italiano per pubblico decreto della città di Roma vennero, giusta il suggerimento di Santa Caterina, distribuiti fra le più ricche famiglie, e con gran diligenza curati [3]. Già nello stesso giorno in cui s'era combattuta la battaglia (soggiunge il Gregorovius) anche il castel Sant' Angelo capitolava mercè uffiĉi di mediazione fatti dal cancelliere Giovanni Cenci. Il papa rendè solenni grazie al cielo (dice il Ricotti) della fausta giornata, processionando a piè nudi. In quell'intervallo la reina Giovanna (come parla il Rainaldo) temendo di essere privata dal Papa del reame, promise ai Napoletani di tornare all'obbedienza sua, e mandògli anche una solenne ambasceria [4].

Questo dicono gli storici, i quali hanno attinto alle migliori fonti del tempo.

Alcuni documenti orvietani e senesi ora si adducono non solo a curiosità di aneddoto, ma in aggiunta alle notizie conosciute intorno a questo importante momento della storia di Roma non solo, ma dell'Italia e del Papato stesso.

Per prima cosa una lettera data da Roma da Rinaldo Orsini Rettore del Patrimonio e fratello al Cardinale, del 7 febbraio (di sicuro del 1379) ha un *postscriptum* autografo di lui, dove conta che il dì cinque di quel mese, in Campania, le genti della Chiesa ebbero una bella vittoria con la occupazione di Carpineto.

[1] Ricotti, Storia delle Compagnie di ventura in Italia, vol. II, pag. 175.
[2] Gregorovius, Storia di Roma nel medioevo, Venezia 1875, vol. VI, pag. 592.
[3] Santa Caterina, Lettere al num. 196: Ricotti, op. cit. pag. 177.
[4] Raynald. II, num. 31 e 32.

Nessuno scrittore ne parla; ma il fatto non è privo di interesse, perchè, avvenuto circa tre mesi innanzi alla battaglia di Marino, dovette essere il più felice auspicio di quella giornata finale; e pare che se ne facessero feste da per tutto. I Guasconi, dunque, e i conti di Fundi sotto la condotta di Nicola da Ceccano erano entrati in Carpineto, dove questi abitava la terza parte, e già vi avevano introdotti trecento cavalli e molti fanti. Le milizie della Chiesa, accampate nei dintorni, si affrettarono a soccorrere la zona del castello; e dato dentro nella terra, ingaggiata una durissima tenzone, riescono a dare la caccia ai Guasconi, ne uccidono oltre a cento, ne fanno prigioni più di centosessanta, oltre a centoventi cavalli, e restano padroni del luogo. Questo fatto annunziato a gaudio dall'Orsini, con ordine di darne avviso a Montefiascone e fare segni di letizia nei luoghi consueti, era ritenuto in quei giorni per cosa di molta importanza. Oggi può bene meritare un ricordo nella storia di Carpineto, patria del sommo Gerarca della Chiesa; e noi siamo lieti dell'umile contributo che poveramente intendiamo offrire.

La seconda lettera è dello scrittore del Papa, diretta il 30 aprile a Montefiascone. Dice che Castel Sant'Angelo fu restituito ai 27 aprile al popolo Romano e non al Papa, il quale lo voleva per sè e guardarlo: ma il popolo Romano non volle cederlo, perchè lo si voleva demolito. In consiglio s'era deliberato così, e si doveva distruggerlo. Si stette in trattative fino all'ultimo d'aprile. Finalmente quel giorno, che era di sabato, in sul mattino i Romani entrarono in Castello coi gonfaloni e si misero a sbatterlo.

Con la lettera del primo maggio gli Anteposti sopra le guerre del popolo Romano notificano qualmente il castel Sant'Angelo, da lungo tempo infesto a Roma, con l'ultimo di aprile venne nelle mani loro. Il popolo Romano si era dato a demolirlo, perchè non accadesse mai più gli si avesse a ribellare. Dicono ancora che nel giorno stesso l'esercito degli scellerati Bretoni e Guasconi era stato sconfitto a Marino con sanguinosa ecatombe e con trecento

e più capitani prigioni, fra cui Silvestro Buda, Ludovico da Montegaudio, Bernardo della Sala, Vidale Bianco, Baccio Bertone e altri. La nostra Compagnia italiana di San Giorgio aver ottenuta questa splendida vittoria, della quale invitano ad esultare.

Questi avvisi pubblici sono importantissimi: perchè oltre a dare la notizia di un fatto così strepitoso, quale fu la battaglia di Marino, la resa di Castel Sant'Angelo e la demolizione di quella superba mole, fin allora ben conservata, ci fanno conoscere in modo non più dubbio in qual giorno, dagli storici non bene determinato, avvenissero questi fatti. La Cronaca di Bologna (XVIII, 520) pubblicata dal Muratori dice che la resa del castello avvenisse ai 29 aprile. Urbano VI (Rayn. num. 31) scrive che essa accadde nella stessa giornata di Marino, che sembra essere riferita ai 29 anche dal Gregorovius (vol. VI, pag. 592). Così anche la *Istoria Padovana* in Muratori (XVII, 277). Il *Chronicon Sanese* (Murat. XV, 263), Teodorico da Niem (*Historiae de Schismate inter Urbanum VI papam et Clementem VII antipapam excitato etc.* Basileae, 1566) e il Walsingham (*Hist. de Rebus Anglicis*, Francofurti, 1602) non determinano il giorno. Ma confrontando il *Chronicon Estense* (Murat. V, 503, 504) col Collenuccio (*Hist. Neap.* lib. V) sembra risultare che i fatti avvenissero il 30 d'aprile. I nostri documenti tolgono l'incertezza e stabiliscono in modo sicuro questa storica data.

Ai documenti orvietani si aggiungono due altri, cavati dal R. Archivio di Stato di Siena, che si riferiscono utilmente alla materia. Agnolo Ghini, ambasciatore senese in Roma, scriveva ai quattro di giugno le novità della città eterna. Dà il giorno della resa di Marino e di Rocca di Papa, che fu a dì 2 giugno, essendo prima occupata per forza Cisterna, fortezza di Giordano Orsini. Dice del popolo che era tutto ritornato dentro di Roma con grande allegrezza, e che la Compagnia degli Italiani era a campo in Tivoli. La regina Giovanna, *più per volontà dei nobili e popolani di Napoli, che per la sua,* essere disposta a sottomettersi

al Papa e mandare una solenne ambasciata; e dà i nomi degli ambasciatori. Tutte le comunicazioni con Roma essere riaperte, e praticare molta gente per terra e per mare da Napoli a Roma.

Il giorno appresso il medico del Papa, Francesco Bruni fiorentino, confermava le stesse cose.

Ecco senz'altro il testo dei brevi documenti.

I.

[1379] febbraio 7. *Rinaldo Orsini Rettore del Patrimonio notifica agli Orvietani la vittoria di Carpineto.*

Amici carissimi. Lictere quas pridie domino nostro Pape etc.

Data Rome die vij februarii.

Fratres et amici carissimi. Plus est mihi cordi etc.

Additum manu propria R.

Nova, que post clausam licteram supervenerunt, vobis ad gaudium significo, quod die V instantis mentis, dum gentes Vasconum et Comites Fundorum sub ductu Cole de Cechano intrassent castrum Carpinete, in quo idem Cola habitat tertiam partem et iam intraverant ccc[ti] equites et multi pedites, gentes Ecclesie, que in circumstantiis erant, festinarunt Rocche ipsius loci prebere succursum. Deo igitur permictente, cuius causa agitur, gentes domini nostri Urbani intraverunt terram, et durissimo prelio inito, Vascones terga fuge dare satagunt et dant; et breviter in prelio ultra centum ex ipsis gladio perierunt, et capti fuerunt ultra clx et centum viginti equites, et terra remansit sub obedientia domini nostri cum maximo dampno et ignominia Antipape et hereticorum sequacium suorum. Quare velitis in locis consuetis letitie singna fieri facere, et hec officialibus Montiflasconi intimare, ut similiter faciant.

Data ut supra.

(a tergo) Nobilibus et potentibus viris Septem Urbevetano populo presidentibus amicis nostris carissimis.

R. de Ursinis Rector
Patrimonii etc.

II.

[1379] aprile 30. *Lo scrittore del Papa avvisa il Comune di Montefiascone della resa di Castel S. Angelo.*

Reverendissimi patres et domini mei. Noveritis quod per gratiam Yesu Xpi Castrum sancti Angeli de Urbe restitutus fuit die xxvij mensis aprilis populo Romano, et non domino nostro; ita quod dominus noster volebat eum et ut per eum custodiretur. Populus vero Romanus noluit sibi dare; quoniam in totum volebant eum deponere. Et de hoc factum fuit consilium per eos, in quo octentum fuit, quod dominus noster non haberet, immo totaliter deponeretur. Et in hoc tractatu steterunt usque ad diem ultimum predicti mensis. Die vero ultimo dicti mensis, scilicet die sabati in mane intraverunt in dicto Castro cum vesillis eorum et inceperunt eum totaliter deponere. Alia nova ad presens non sunt rescribenda. Prontus sum vobis in omnibus que vobis sapiunt statum et honorem. Ille vos custodiat qui sine fine vivit et regnat.

Ibi die ultima aprilis

Vester minimus servus
Petrus Jutii Tutii Angeli de Monteflascone
Scriptor domini nostri Pape se totus

(a tergo) Prudentibus viris offitialibus Regimini et Communi Presidentibus in Civitate Montisflasconi dominis singularissimis.

III.

[1379] maggio 1. *Gli Anteposti sopra le guerre del Popolo Romano annunziano agli Orvietani la resa di Castel S. Angelo e la vittoria di Marino.*

Amici carissimi. Quia vestre nitor conscientie postulat et affectus integre fidei representat de prosperis successibus nostris possitis relatione viridica novellari, ecce qualiter castrum Sancti Angeli, diutius Urbi noxium et infestum, ultimo die aprilis in manibus nostris habuimus, quod in ruynam dare precipitem populus Romanus incepit, ut amplius contra eum rebellare non posset. Qualiter etiam Brittonum et Guasconum sceleratum agmen [di]e predicto, sub felici victoria nostre Societatis Ytalice sancti Georgii, universum est in campo

Marini devictum et in conflictu positum, flagello sanguineo diri martis, captis quampluribus de maioribus dicte Societatis Bretonum tricentorum numero et satis ultra, de aliis etiam interfectis infinitis, prout ex licteris Capitanei dicte Societatis Ytalice Sancti Georgii nobis directis ingnotuit amicitie vestre, quam scimus de nostra felicitate, honore et exaltatione gaudere, ad munera letitie nuntiamus.

Ceterum inter alios captivos sunt isti, videlicet:

Sylvester Buda
Lodovicus de Montegaudio
Bernardus de la Sala
Vitalis Blancus
Batius Bertonus et alii infiniti.

Rome primo madii.

(a tergo) Nobilibus viris Officialibus Consilio et Comuni Civitatis Urbisveteris carissimis nostris.

Antepositi } Romani populi.
Super guerris }

(Arch. Storico Comunale Orvietano, *lettere sciolte, senza data*).

IV.

[1379] giugno 4. *Agnolo Ghini Ambasciatore Senese in Roma partecipa ai Senesi le notizie di Marino e le altre novità.*

Magnifici etc.........

Giuvidì 9 del mese presente a patti onorevoli molto el santo padre e'l popolo di Roma ànno avuto Marino, dove sono stati a oste circha a uno mese, e ancho la Rocha del papa, e prima per forza avevano tolto Cisterna, una forteza di misser Giordano di Marino. È ritornato tutto il popolo di Roma in Roma con grande allegrezza e la chompagnia d'Italiani è rimasa a champo presso a Tiboli a viij miglia o a Roma viij miglia. Avisase che detta chompagnia s'avvicinava a terreni vostri, pure è in servizio del santo Padre e del popolo di Roma.

Le novelle che per altra vi scrisse de la reina di Napoli sono vere, che essa, in tutto, più per la volontà de' nobili e popolani di Napoli, che per la sua, in tutto farà la volontà del Santo Padre, e già per tutto Napoli si fa: qui

viene imbasciata de la detta reina e per lo popolo di Napoli a rimettarsi liberamente ne le mani del santo Padre. I nomi de l'ambasciadori, come s'aferma, sono el chonte di Nola, el chonte di Pulichastro, misser Ugho da San Severino, l'amiraglio, el priore di San Martino. La via da Napoli a qui per mare tutto dì core: sonci venuti molti legni e molte da Napoli persone: ancho la strada per terra da Napoli a Roma si comincia forte a usare.

Ecc. ecc.

Angnolo Ghini in Roma si racomanda. Data a dì iiij di giugno a mezo dì.

(a tergo) Dominis Conservatoribus populi Civitatis Sen.

(R. Arch. di Stato Senese, *Concistoro*, *Lettere sciolte, senza data)*.

V.

[1379] *Francesco Bruni medico del Papa scrive ai Senesi intorno alle medesime cose.*

Magnifici et singularissimi signori etc.........

Di qua va ogni cosa prospera. Marino è avuto e Nepi con esso. Madama è per noi. Stasera s'aspecta qui per ambasciata di Madama el conte di Nola, el conte di Belcastro, l'amiraglio, misser Ugo di Sanseverino, el priore di Certosa di Napoli. El porto di Roma è aperto et vienci victuaglia et mercantia assai. Credo avrete la compagnia di San Giorgio tosto su quel di Viterbo per aprire la nostra strada. Di me non pensate ch'io per comune nè per cittadini mi possa interponere, tenendo questi modi: anzi durante i modi detti vorrei ch'el papa credesse ch'io fussi di Scozia.

Franciscus medicus Pape. Rome 5 Iunii.

(a tergo) Dominis Conservatoribus populi Civitatis Sen.

(R. Arch. di Stato Senese, *Lettere sciolte, senza data*).

LUIGI FUMI.

OSSERVAZIONI LETTERARIE E FILOLOGICHE SUGLI EPIGRAMMI DAMASIANI

Per il cresciuto rispetto e studio dei monumenti antichi, e per una forma speciale di caratteri, bella come mai più se n'è vista da Augusto a noi, si sono oggi resi quasi famigliari agli eruditi gli epigrammi metrici del Pontefice e verseggiatore S. Damaso; sicchè basta nominarlo che la mente ricorre spontanea alle sue epigrafi, tanto splendidamente incise nel marmo dal suo devoto calligrafo, il celebre Furio Dionisio Filocalo. Queste epigrafi conosciute sotto il più comune nome di Carmi Damasiani non hanno formato per molti secoli sia per volontà del compositore sia per cura dei letterati un libro di poesie a parte. Ma dagli antichi visitatori e trascrittori delle epigrafi, che si trovavano nelle catacombe e basiliche romane, erano state registrate nelle loro raccolte. Al rinascere degli studi classici non sfuggirono alle cure dei letterati, dei quali chi prese a migliorarne la lezione, e chi anche ad arricchirle di commenti storici e filologici. Prima il Rivino poi il Fabricio le pubblicarono. Tra noi il Sarazani ed il Merenda ne vennero aumentando il numero ed arricchendo il testo di note. Molte volte furono inserite nell'edizioni del Corpo dei poeti cristiani cominciando da quello dell'Aldo. Nella Patrologia edita dal Migne furono per ultimo ripubblicate con giunte e correzioni. Ciò non ostante, la collezione è tuttora incompleta, ed il testo lascia molto a desiderare, perchè non peranco una mano maestra vi si è adoperata a ripurgarlo da tutti gli errori che da trascrizione a trascrizione si sono su di esso venute accumulando. La scoperta di molti marmi originali oggi ha reso il compito men difficile, e speriamo perciò che possa il de Rossi presto dare alla luce quella parte delle sue *Inscriptiones Christianae,* che

abbraccerà le damasiane. In essa molti carmi finora attribuiti a Damaso saranno tolti di mezzo, mentre sarà aumentato il numero dei veri epigrammi damasiani, e la vera lezione verrà fuori dal confronto dei testi epigrafici coi marmi originali. Allora soltanto avranno luogo le minute osservazioni e la critica particolare di ciascuno di cotesti epigrammi. Per ora volendole esaminare ci dobbiamo contentare di osservazioni generiche sul valore e sulla specie di poesia coltivata dal pontefice S. Damaso. Intanto non voglio tacere che un tal lavoro è stato già sfiorato. Il Couret tra quelli a me noti prese non ha molto a trattare in una tesi di laurea *(De Damasi Carminibus* Grenoble 1869) del valore di S. Damaso come poeta, mettendolo in confronto cogli altri poeti cristiani dei primi secoli. Però non ostante la giustezza delle osservazioni è un lavoro che si tiene troppo sulle generali, e perciò non ci poteva descrivere i veri tratti e la particolare indole della poesia damasiana. Laonde una trattazione intorno alla poesia damasiana rimane direi quasi un lavoro fresco e molto vi si può aggiungere, molte idee ancora rimangono a correggere e modificare. Perciò il de Rossi nel *Bullettino di Archeologia cristiana* 1884-1885 è stato costretto a ritornare sulle osservazioni letterarie ed a stabilirne i punti fondamentali. Si badi che in fatto di epigrammi damasiani non è vano sfoggio di parole il trattare della loro indole e firmarne il carattere, perchè ciò serve indirettamente anche a meglio fissarne il testo, ed a far scegliere spesse volte tra le varianti la lezione migliore.

Ogni fatto molto illustre suole trarsi dietro la divina arte del canto. Perchè se esso viene per poco contemplato da un animo puro e nobile nè spoglio di ogni idealità, da una fantasia vivace e pronta a rinvenire parole, di cui rivestire i concetti, non può fare a meno di sollevarlo a nobilissimi pensieri, a confronti nuovi e vivaci, a forme enfatiche e sentite. Il Cristianesimo fu senza dubbio tale avvenimento da destare non in uno ma in mille e mille lo stupore e la maraviglia. Se anche oggi dopo

tanti secoli fa inarcare le ciglia ad un criticismo scettico e miscredente, s'immagini quale impressione profonda dovea produrre su di un cuore fervido e credente, subito dopo il trionfo riportato sul tiranneggiante paganesimo, all'uscire da una lotta crudele, lunga e sanguinosa! Damaso avea sortito dalla natura nobile indole, cui aveva aggiunta una cultura classica; aveva l'entusiasmo pel bene e fantasia pronta sebbene non soprabbondante. S. Girolamo dice di lui che *elegans in versibus componendis ingenium habuit*, e ricorda un suo poema *de Virginitate*. Il Delisle ci ha additato un'altra prova dell'ingegno di S. Damaso ed è il *liber Damasi Papae de Vitiis*. I monumenti che vengono alla luce ci rivelano che la sua vena poetica fu più feconda di quello che per avventura finora si credette. Con tutto ciò Damaso non ha posto tra i poeti maggiori del Cristianesimo. Quali furono le cagioni di questo risultato, e fino a qual punto è vero l'elogio di S. Girolamo? Ecco quello che fa d'uopo partitamente esaminare. Gli epigrammi che oggi abbiamo di S. Damaso non superano di molto la quarantina, computate anche le giunte che vi si faranno. Il poema del quale parla S. Girolamo non è da credere avesse oltrepassati quei limiti, che esigono vasta tela, lunghi episodi, e molti canti. Era, secondo che oggi possiamo intravedere, un poemetto morale di poca estensione e senza macchinismo epico. Non è quindi da pensare grandi cose dei poemetti perduti: e fa d'uopo secondo me procedere per altro modo per spiegarci interamente l'elogio gerolimiano.

Senza dubbio bisogna in primo luogo farsi un concetto chiaro delle condizioni, in cui si trovava la poesia ed il poeta per poter poi giudicare con precisione. Al tempo di Damaso mancava un soggetto atto ad essere tradotto in un'epopea cristiana. Perchè il Cristianesimo per essere opera più divina che umana offriva soggetti più da entusiasmo religioso, che da epopea. Un pensiero del tutto nuovo qual era il Cristianesimo difficilmente poteva essere rivestito colle forme classiche per quanto fossero belle.

Le linee classiche erano troppo rigide e corrette per poter disegnare un pensiero novissimo, vario ed universale.

L'uomo-Dio trascende ogni fantasia di poeta, ogni affetto di uomo. Nè era lecito ad un poeta credente rimpicciolirlo alle proporzioni solo di uomo per renderlo poetico. Ciò ripugnava alla coscienza del poeta credente, nè gli era permesso, come ad Omero, per formare un tutto armonico e poetico, d'abbassare l'elemento divino ed innalzare l'umano. Il dommatismo delle idee cristiane, e la certezza dei fatti accaduti nel pieno splendore della storia tarpavano le ali all'immaginativa. Arrivano poi momenti nella vita del Cristo, in cui più delle magnifiche parole fa d'uopo del muto silenzio e della religiosa venerazione. Il poco felice riuscimento di tentativi fatti su di questo tema da poeti anteriori o posteriori a Damaso confermano che non havvi ingegno poetico sia anche straordinario, il quale non rimanga sopraffatto dalla troppo divina natura del Cristo. Sedulio e Giovenco non riuscirono ad altro che ad una versificazione delle storie evangeliche. Anche nel rifiorire del classicismo il Sannazzaro ed il Vida tentarono un poema sul Cristo, ma spinti dalle forme classiche ne falsarono la natura, e ci diedero l'uno meno e l'altro più, un Cristo rivestito colle spoglie del pio Enea, ed una copia dell'Eneide virgiliana. E neppure nelle letterature moderne, parlo dei più noti, vi è stato chi abbia raggiunto l'ideale di un poema sul Cristo, non ostante la maggior libertà delle odierne forme nazionali e romantiche.

Il Milton sperava forse, ma non arrivò a darci nel suo *Paradiso riguadagnato* un poema sul Cristo; altro non è che un episodio della grandiosa opera della redenzione, perchè ci rappresenta soltanto la tentazione del demonio e la vittoria del Salvatore. Ora questo poco non corrisponde certamente all'idea, che noi ci facciamo di un poema. Il Klopstok nella sua *Messiade* si è accostato più degli altri a questo grande ideale di un'epopea sulla Redenzione. Pur tuttavia quanto ancora non vi manca? La sua

Messiade sembra piuttosto una visione che un poema, vi è soprabbondante il fantastico ed il sentimentale, mentre l'epopea nella massima parte deve avere un fondo storico: e se negli episodi lo ammiriamo e ne restiamo commossi, pure nel personaggio principale rimaniamo freddi ed impassibili; perchè non è valso l'ingegno del poeta da soprannaturale che fu l'opera della redenzione a renderla umana e commovente, e neppure poi vi si trova in tutto rispettato il domma. Resta perciò vero dopo tanti secoli che un poema sul Cristo è pressochè impossibile.

Dopo il Cristo non si presentava soggetto più degno di poema che i Martiri. Eppure questi per quanto degni del sublime canto epico, pertanto non si prestavano facili al canto epico. I martiri erano in vero argomento più umanamente poetico, giacchè uomini consolari come alcuni di essi furono, matrone venerande, donzelle di nobile nascita e di grazioso aspetto si sarebbero potute cantare con varietà di concetti e di forme. Ma trovare l'unità fra tanti personaggi di paesi e tempi diversi non era facile e forse neppur possibile. Come d'altra parte far campeggiare la fantasia quando appena da poco era cessata la realtà dei fatti? Non poteva ancora la mente di Damaso o di qualunque altro assorgere a contemplarli come in tempo antico e sublime, condizione indispensabile pei liberi voli dell'epopea. Non esistendo adunque un soggetto atto all'epopea nella grandiosa opera del Cristianesimo, come alcuno non a fondo guardando potrebbe darsi a credere, non è da dedurne da ciò il poco valore poetico del Pontefice S. Damaso. Io certo non voglio conchiudere che S. Damaso avesse avuto ingegno ad un poema sufficiente, mentre io non potrei sostenerlo con nessun argomento serio. L'ho voluto soltanto far notare perchè se ne tenga conto nel giudicare della giustezza dell'elogio di S. Girolamo.

Trovato anche un soggetto per un vasto poema rimanevano sempre le difficoltà della forma. Nelle lettere il pensiero suole precorrere ad ogni manifestazione artistica, appunto come negli

eventi umani suole andare avanti al fatto ed all'esecuzione. È con pena se dopo molti anni e reiterati esperimenti si riesce nella manifestazione artistica di un concetto, che per lo innanzi è stato lungamente nella mente di molti. Ci vollero dei secoli perchè il pensiero romano trovasse la sua gentile forma poetica con Virgilio ed Orazio. La storia non si abbigliò alla romana se non dopo molte prove, ed il pensiero filosofico moriva in Roma senza neppure avere avuto il tempo di adattarsi un abito del tutto a sè corrispondente. Eppure la letteratura romana a base imitativa e non originale non era nella massima parte diversa dalla greca, che le somministrò tipi e forme artistiche sovranamente belle. Nè il pensiero pagano di Roma in religione ed in civiltà era del tutto diverso da quello che dominava in Atene, Alessandria o Pergamo. Per contrario il pensiero cristiano era del tutto nuovo ed era troppo divino e sublime perchè si contentasse di tipi e forme già logore ed invecchiate. Doveva adunque prima essere distrutto il paganesimo dalle fondamenta, dovea stabilire il suo regno il pensiero cristiano, aspettare poi un lungo periodo di anni perchè finalmente il Cristianesimo trovasse con Dante una veste degna dell'alto suo concetto. Ecco perchè non è pure da far colpa agl'ingegni, e molto meno a quello di S. Damaso, se al secolo IV non si cimentavano più a grandi cose; se prevalevano a quei tempi criteri falsi in letteratura senza che alcuno mostrasse di accorgersene, od accortosene sapesse o potesse mettervi rimedio. E nonostante che per mezzo di Costantino fosse già stata offerta quella pacifica monarchia dopo lunghe lotte, momento che è riconosciuto come il più favorevole ai letterari ardimenti, pure a poverissimi risultati si giunse. Difatti assopiti per poco gli odii ed i pregiudizi religiosi si tornò alla cultura della bella forma classica, che si sentì ancora una volta restaurata, per cadere poscia definitivamente nel sonno di morte. E si noti che non moriva poi per opera soltanto degli scrittori cristiani, giacchè gli stessi autori pagani erano quelli, che anche non volendo presta-

vano il più valido appoggio. Di fatti la mancata coscienza pubblica e fede nel paganesimo non faceva trovare neppure in esso un argomento degno di poetico canto, ed invano si tentò il panegirico di qualche uomo grande colle relative esagerazioni rettoriche. Insomma inutilmente allora il paganesimo si abbigliava di fronzoli mentre era morto, ed il pensiero cristiano tuttora bambino in mancanza di veste propria si adattava ai cenci del paganesimo. Il tempo di Damaso perciò non era il più proprio per le grandi opere poetiche, e pei prodotti dell'arte. Laonde anche ad essere stato un genio in poesia, non avrebbe neppure allora potuto offrirci un monumento eguale al suo ingegno. Vediamo difatti che cosa produssero in epica i suoi contemporanei poeti cristiani. In epopea generalmente parlando si era giunti al misero centone, mentre nelle poesie minori di genere epico si andava appresso alle varie e capricciose forme di *Acrostici*. Costantino se n'era già lagnato col poeta Porfirio (Patr. lat. vol. XIX, pag. 394) scrivendogli: *Gratum mihi est studiorum tuorum facilitatem in illud exisse, ut in pangendis versibus dum antiqua servaret etiam nova lyra sibi conderet. Vix hoc custoditum pluribus fuit, qui modis quibusdam arctis innexi litterarum distinctionibus verborum (qui ita medium corpus propositi occulte intermeant, ut oculorum sensu interstincta colorum pigmenta delectent) hoc tenuere propositum ut haesitantiam carminis multiplex legis observantia non repararet.* Dominava cioè fin dai tempi di Costantino, nei quali Damaso faceva la sua educazione letteraria, una specie di poesia povera di pensiero e più povera di forme originali, che cercava compensare cotesta povertà colla felice riuscita nel districarsi da molteplici e bizzarre difficoltà acrostiche, che ciascun poeta a suo capriccio si proponeva nel comporre. Ora se traccia di centone vi è negli epigrammi damasiani essa è molto meno frequente che negli altri poeti cristiani contemporanei: e si badi che preferisce il centone virgiliano perchè quegli dovette essere poeta su cui si educò al classicismo, come meglio dirò in seguito. Di forme

acrostiche poi neppure la più leggera orma si trova nella poesia Damasiana. Ora non è proprio di un ingegno comune e mediocre il non farsi trascinare dalla corrente, e il non acconciarsi al predominio dell'uso. D'altra parte comprendere le proprie forze ed il bisogno vero dei tempi, dippiù intuire se e fino a qual punto, messe le circostanze in cui avviene di vivere, si può riuscire utile ed importante se non originale è indizio di qualche cosa dippiù che l'*elegans ingenium*. Ciò apparrà quasi evidente a chi si mette anche a studiare il carattere di S. Damaso. Egli confessa di sè in una lettera come non leggesse volentieri le epistole di Lattanzio, perchè troppo lunghe e non trattavano di cose cristiane *(Epist. IX)*. Ognuno vi scorge l'uomo pratico ed il fervido credente. Ebbe poi parte attiva alle lotte non più cruente, è vero, ma non meno animose impegnate tra il mondo, che colle sue passioni ed ideali tramontava, e lo spirito di annegamento di sè stesso, portato del cristianesimo, che sorgeva. Guardava d'altro canto i guasti e danni immensi che il lungo periodo delle persecuzioni aveva menato nel campo cristiano. E come accade nei periodi storici, in cui la parte trionfante esce dalla oppressione, essa si affrettava a fare il novero dei suoi eroi, a ridestare le loro memorie, a rinfocolare l'ammirazione pei martiri dell'idea vittoriosa. Questo è un periodo più atto al lirismo che all'epopea; è il tempo opportuno a Prudenzio.

Ora S. Damaso non ebbe ingegno lirico, di poeta epico ebbe forse l'ingegno, ma si avvenne in un tempo non favorevole per mancanza di un soggetto epico cristiano, e non volendo d'altra parte per la sua fede ardente piegarsi ad un soggetto pagano, che neppure sarebbe stato facile trovare, pontefice della nuova Religione ed uomo erudito si volge alla composizione modesta ed utile dell'epigramma storico, dopo tentativi di poemetti morali. Era il meglio che allora poteva farsi da un pontefice romano, penetrato dei doveri del suo ministero; era il meglio, per lo stato della poesia, e più confacente al suo carattere. Erano gli epigrammi metrici e storici opera necessaria utilissima ed in quella

estensione anche nuova. Damaso Pontefice uomo colto ed animo gentile ci dà in essi solenni definizioni di culto come incombe ad un Pontefice, notizie storiche come è dovere dell'erudito, e ce le dà in poesia come è proprio di un animo tenero e passionato. E così diviene benemerito non come poeta principalmente, ma come epigrafista storico, e come conservatore e restauratore delle memorie cristiane di Roma, molte delle quali senza di lui sarebbero perite irremissibilmente, e come scopritore di alcune tombe di martiri e definitore del culto e della venerazione dei più celebri.

Quos monstrante Deo Damasus sibi Papa probatos
Affixo monuit carmine iure coli,

afferma di lui il Papa Vigilio.

Questo disegno, prodotto di un ingegno non comune e conscio delle proprie forze e del bisogno dei tempi, era vasto, grandioso e nuovo. Vediamone l'esecuzione.

L'epigramma metrico da scolpirsi sui monumenti se non fu un' invenzione originale di S. Damaso, perchè già usato dai pagani per simili scopi, e qualche esempio anteriore a Damaso si trova anche nei cimiteri cristiani, pure era nuovo adoperato a scopo di sanzione canonica ed in quella vastità. Ora era tanto adatta allo scopo di Damaso cotesta forma poetica, che torna a gran lode della serietà del suo ingegno l'averla preferita alle tante. Non sarebbe stato certamente così opportuno un'ode lirica od un elogio lungo e di forma panegirica. Le formole concise e rapide, il ridestare le memorie più che narrarle o descriverle, il parlare per accenni più che per giri di frasi, qualità particolari degli epigrammi presentatesi alla mente di Damaso, che aveva pure un cuore tanto sensibile e devoto, gli fecero scegliere l'epigramma, e questo in forma metrica. Ad un animo più severo e meno affettuoso, ad un freddo erudito sarebbe forse piaciuta più, e sembrata anche più opportuna la prosa, come quella che libera di sè si sarebbe prestata a meno indecisioni e formole vaghe, e più fa-

cile ad esprimere date e notizie storiche. Intanto Damaso preferisce la forma poetica, perchè nel pensare ad un martire il suo cuore era molto commosso. E perciò secondo me hanno torto coloro che rimproverano a S. Damaso di offrirci nei suoi epitafi più erudizione che affetto. L'erudizione ci è, non si può negare, ma avrebbe fatto meglio l'utile della storia, ed avrebbe appagato dippiù la curiosità degli eruditi se li avesse dettati in prosa. La forma stessa poetica adunque ne dimostra in Damaso un affetto tenero, ed un cuore molto sensibile. Che se questi epigrammi all'aspetto e nelle parole non dimostrano nessun calore di affetto, l'è perchè scopi più alti, doveri più seri verso i martiri lo preoccupavano. Era la definizione solenne e canonica, era il supremo Pontefice, il vindice delle memorie cristiane, che dovea primeggiare. Per tacere anche che in qualunque epitafio od epigramma l'affetto non è di assoluta necessità, come in un'ode lirica. Questa critica sarebbe vera se gli epigrammi di S. Damaso fossero carmi come da molti si crede, che non li hanno mai letti. Ed è perciò che per parlare più precisamente io li appellai epigrammi damasiani. La parola carme è troppo generica e dà perciò luogo ad equivoci ed a critiche non giustificate.

Ma è poi vero che da questi epigrammi nessun pensiero affettuoso traspiri? Quel nome di Damaso ripetuto per più che trenta volte nei suoi epigrammi, che il Teuffel nella sua *Storia della letteratura romana* nota quasi come fosse un difetto, è invece per chi ben considera, di un valore grande. Egli certamente non lo ripete a sfoggio di puerile boria di poeta o di benemerenza, sibbene a suggello della pontificia canonizzazione del culto, ad espressione di suo particolare affetto. Basta leggere senza preoccupazione gli epigrammi per convincersi di ciò che affermo. In essi soventi volte Damaso si dice spinto da *affetto*, da *pietà*, da *voto* a far scolpire quell'epigramma al martire. Il metro che Damaso scelse non esigeva espressioni di commovimenti o di affetti fortemente sentiti. Nella più gran parte è adoperato il solo esametro,

ch'è riconosciuto come il ritmo più adatto pei pensieri calmi, solenni e maestosi, ed era stato adoperato già dai classici non solo nel racconto continuato o rapsodico delle avventure e memorie eroiche, ma acconciamente impiegato altresì dagli antichi nei responsi della pitia, nelle sentenze dei poeti gnomici, insomma ovunque fosse stato bisogno di forme scultorie ed incisive.

Ma tra i diversi ritmi degli esametri egli preferisce la forma più perfetta e più recente, quello che suonò più armonioso nel più perfetto classicismo per opera di Virgilio. L'Hertz nei suoi *Analecta ad Horatium* dice che Damaso fu di Virgilio *non incuriosus*. Io aggiungo che fu questi anzi l'unico autore su cui Damaso plasmò la sua lingua classica ed il suo esametro. Dirò in seguito delle ragioni di questa preferenza. Ora dico che quelle imitazioni che si riscontrano nei pochi epigrammi superstiti non presentano che imitazioni virgiliane, Orazio non comparisce mai.

Il primo verso dell'epitafio *de Fontibus Vaticanis* è tolto di peso da Virgilio *Aen.* XII:

non haec humanis opibus non arte magistra.

cf. *Aen.* VIII, v. 442:

nunc manibus rapidis, omni nunc arte magistra.

Quel verso dell'epigrafe per S. Eusebio

scinditur in partes populus gliscente furore

ricorda il virgiliano *Aen.* II:

scinditur incertum studia in contraria vulgus.

Il verso dell'epigrafe per la basilica di S. Lorenzo in Damaso

quae Damasi teneant proprium per saecula nomen

accenna all'imitazione del virgiliano Aen. VI:

aeternumque tenet per saecula nomen.

Virgilio nel I dell'Eneide:

eloquar an sileam?

Damaso nell' epitafio su Proiecta si è servito, sebbene non opportunamente, di questa enfatica espressione dicendo con poca varietà:

quid loquar an sileam?

Il *noctemque diemque* dell'epigrafe per l'epistole di S. Paolo ha un confronto col

lucemque diemque
eripiunt ex oculis... Aen. I.

Nell'epigrafe per S. Lorenzo fuori le mura

haec Damasus cumulat supplex altaria donis

egli ci presenta una ben chiara imitazione del virgiliano *Aen.* XI, 50

.. vota facit cumulatque altaria donis.

Vi si trovano anche tracce del centone virgiliano di Proba Faltonia.

Il *solvuntur foedera pacis* ricorda il centone (Patr. lat. vol. 19 p. 805 seq.)

.... pia foedera pacis.

Come pure si trova nel centone il *Penetralia cordis* dell'epigrafe di S. Paolo.

Tulerat quae ex hoste trophea

mostra l'appropriazione del centone di Faltonia:

.... tulerat quos fama triumphos.

Nel carme per Irene sorella dice:

bis denas hiemes necdum compleverat aetas

e nel carme per S. Eutichio

bisseni transiere dies.

Ebbene Virgilio nell'Egloga I:

Bissenos cum nostra dies altaria fumant.

Ma quello ch'è capitale per simile argomento è il *carmen ad quemdam fratrem corripiendum,* che ancora non si trova nella edizione degli epigrammi damasiani. In esso vi è felicemente imitato il pensiero malinconico ed antitetico della prima ecloga virgiliana, nonchè molti emistichii; esso dice (De Rossi, Bull. crist. 1885 p. 9):

Tityre tu fido recubans sub tegmine Christi
divinos apices sacro modularis in ore,
non falsas fabulas studio meditaris inani
illis nam capitur felicis gloria vitae

istis succedent poenae sine fine perennes,
unde cave frater vanis te subdere curis
inferni rapiant miserum ne tartara tetri,
quin potius sacras animo spirare memento
scripturas, dapibus satiant quae pectora castis.
Te Domini salvum conservet gratia semper.

Più che dal pensiero ed emistichii ci accorgiamo della dipendenza di Damaso dalla poesia virgiliana per la struttura dell'esametro. Predomina nell'esametro damasiano la struttura bimembre del periodo, è quasi costantemente la cesura dopo il secondo piede, rarissimamente il pensiero non ha compimento col verso. Ciò imprime all'epigrafi damasiane un carattere speciale, un'andatura eguale ed anche monotona. Conseguenza l'una e l'altra del modello dell'esametro, che egli si era proposto, che certo era il più artisticamente ed armoniosamente foggiato. Nè si vuole dar colpa a Damaso della noiosa monotonia, conseguenza di un'armonia sempre eguale. Perchè egli non era chiamato nè dalle circostanze di tempo e di luogo, nè dal suo scopo ed ingegno a dare varietà ai suoi versi, che oggi letti tutti assieme ed in uno raccolti mostrano maggior monotonia, di quella che potessero dare a divedere allora negli sparsi monumenti, cui erano destinati. Basta per noi che egli si sia attenuto al modello migliore per conchiudere del suo *elegans in versibus componendis ingenium.*

S. Damaso educato in Roma non ci dà che la tendenza dei migliori poeti contemporanei della scuola romana, ed epigrafista cristiano segue nella parte buona i suoi contemporanei senza seguirli o nell'infelice centone o nelle stranezze acrostiche. Ora per questa ragione diventa degnissimo di studio, perchè ci rappresenta, dirò così, il prodotto e la forza della scuola del clero romano di quei tempi, più corretta cioè nelle forme classiche miste però alle cristiane, più purgata in latinità di tante altre di diversi paesi. Mostra S. Damaso colle sue epigrafi metriche, che erano finite, sebbene non ancora interamente, anche nel clero

romano di allora le preoccupazioni contro il classicismo e le sue eleganze. Molti fino allora avevano temùto che i giovani insieme collo studio della bella forma letteraria classica apprendessero altre cose nè belle nè buone, infervorandosi dei sentimenti e dei pensieri pagani. L'autore, che meno degli altri si prestava a corrompere le menti ed il cuore della gioventù, era senza dubbio Virgilio. E perciò in un periodo di transizione quale fu quello, in cui viveva Damaso, era Virgilio il classico autore più a moda; anche perchè certe allusioni sue alquanto oscure intorno al futuro Messia lo rendevano più accetto alle cristiane scuole. S. Agostino (*De Civ. Dei 1, 3*) attesta dei suoi tempi: *Virgilium parvuli legunt ut videlicet poeta magnus omniumque praeclarissimus atque optimus teneris ebibitus annis non facile oblivione possit aboleri.* Anzi anche un poco prima di Damaso avea l'affetto verso questo poeta cominciato a rivestire le forme di quasi un culto, ed in tempi di miserie letterarie non si credette di potere far meglio che di comporre poemi interi senza uscir dalle parole e pensieri virgiliani. Ricordo Ausonio che compone cogli esametri virgiliani il *Cento nuptialis,* Mavorzio il *Iudicium Paridis.* Oltre poi della tanto nota Faltonia Proba vi è da aggiungere un Pomponio di cui parla Isidoro *Orig. I, 38,* Sedulio nel *de Verbi Incarnatione* ed altri che tralascio. Ora si noti che anche Damaso ammira bensì Virgilio e lo imita, ma non si può dire che cadesse come gli altri nel servile plagio. Eppure egli più di tutti avrebbe avuto opportunità di servirsi più largamente di Virgilio, perchè gli epitafi si prestavano più facilmente degli altri componimenti all'impiego di frasi fatte, schivi come sono di ogni pretensione poetica e di ogni novità di lingua. Anche oggi la maggior parte degli epigrafisti in latino ricorrono volentieri a Virgilio ed Orazio.

Laonde messo in sodo lo scopo principale, cui mirava con questi epitafi metrici, quale fu quello di rimettere in onore ed al culto i martiri romani, e di mostrare il suo affetto personale

verso i più celebri, sanzionando la pietà sua e la devozione di altrui coll'autorità di Pontefice, dobbiamo essere indulgenti verso i difetti, che anche come semplici epitafi ci possono presentare. Il principale ed il più grave se non unico difetto di questi epigrammi storici è la continuata ripetizione di solite frasi ed emistichi, così che mentre altri facevano il centone virgiliano, egli si può dire facesse il centone di sè stesso. Il che dimostra che assai poco badava alla lode ed alla fama di poeta. Non gli prestano perciò un servigio quelli che per pochi epigrammi storici, dettati da lui senza pretensione poetica, lo mettono in paragone con altri poeti di professione, egli non può che scapitarne, e perciò ingiustamente adoperano costoro. Molto meno poi è ragionevole mettere lui compositore di epigrammi, da servire non ad altro che quasi a spiegazione del monumento, in paragone o con Prudenzio lirico, o con un Giovenco e Sedulio verseggiatori epici. Damaso pei suoi epitafi storici resta solo, non ha paragone, i posteriori a lui non si sono curati di riprodurre tanto largamente come ei fece l'epigramma storico, sebbene imitazioni posteriori di lui si possano additare. Ultimamente da un codice della Biblioteca Sessoriana abbiamo appresa l'imitazione fattane da S. Agostino. Non ostante perciò le sue ripetizioni, la sua monotonia, la poco felice riuscita di molte frasi ed altri difetti, che vi si possono trovare, la poesia epigrammatica cristiana e monumentale non ha altro maggior cultore di lui. Ecco intanto un saggio dei più comuni emistichi, che si trovano nei suoi epigrammi; servirà esso a maggiormente lumeggiare l'aspetto della poesia damasiana. Le citazioni sono secondo l'edizione del Migne.

Carme I: . . . *phaleras ac tela gerentem.*
XXV: *proiciunt clypeos phaleras ac tela cruenta.*

Carme VII: *cum lacerat sanctae matris pia foedera caecus.*
XX: *tempore quo gladius secuit pia viscera matris.*
Append. II: *tempore quo gladius secuit pia viscera matris.*
XX: *cum lacerat pia membra.*

Carme VII: . . . . *procerum praecepta secutus.*
» . . . *Christi praecepta secutus.*

Carme VII: . . . . *possit quid gloria Christi.*
» . . . *possent quid praemia vitae.*
XXVII: *vincere quod potuit monstravit gloria Christi.*
XXV: . . . . *possit quid gloria Christi.*
XIV: *vincere Laurenti sola fides potuit.*

Carme VII: *mira fides rerum subito trans aethera coeli.*
XX: *mira fides rerum docuit post exitus ingens.*
XXV: *mira fides rerum subito posuere furorem.*

Carme VII: *Paule tuos Damasus volui monstrare triumphos.*
XXV: *confessi gaudent Christi portare triumphos.*
XXXIII: . . . . *portant qui ex hoste trophea.*
I: . . *tulerat quae ex hoste trophea.*
XVIII: . . *tulerat qui ex hoste tropaeum.*

Carme VII: *aetherios petiere sinus et regna piorum.*
Append. II: *aetheriam petiere domum regnumque piorum.*

Carme X: *militibus missis populi tunc colla dedere*
Append. II: *extemplo ducibus missis sua colla dedere.*

Carme X: *quis Damasus Rector titulos post praemia reddit.*
» . . . . *reddit qui praemia vitae.*

Carme XI: *hinc furor hinc odium sequitur discordia lites.*
seditio caedes, solvuntur foedera pacis.
XII: *seditio caedes bellum discordia lites.*
integra cum Rector servaret foedera pacis.

Carme XII: *exemplo pariter pulsi feritate tyranni.*
XVII: . . . . *crudelia iussa tyranni.*
XXV: . . . . *spectantes iussa tyranni.*

Carme XIV: *haec Damasus cumulat supplex altaria donis.*
XV: *versibus his Damasus supplex tibi vota rependo.*
XX: *solvere vota licet castasque effundere preces.*

Carme XIX: . . . . *servat qui altaria Christi.*
XXII: . . . . *servas qui altaria Christi.*
XXVI: . . . . *servat quod membra piorum.*

Carme XX: *sanguine mutavit patriam vitamque genusque.*
XXII: *sanguine mutasti patriam civemque fratremque.*

Carme XXI: *martyris hic Mauri tumulus pia membra retentat.*
XIX: *martyris hic tumulus magno sub vertice montis.*
XXVI: *extremo tumulus latuit sub aggere montis.*

Carme XXII: *iamdudum quod fama refert te Graecia misit.*
XXIX: *fama refert sanctos dudum retulisse parentes.*

Carme XXII: *ut Damasi precibus faveas precor inclyte martyr.*
XXIX: *ut Damasi precibus faveas precor inclyta virgo.*

Carme XXII: *hic placuisse magis sanctissima condere membra.*
Cripta dei Papi: *Hic fateor Damasus volui mea condere membra.*

Carme XXIV: *o semel atque iterum vero de nomine Felix.*
XX: *corpore mente animo pariter de nomine Felix.*

Carme XXIV: . . . *contempto principe mundi.*
Append. 2: *superato principe mundi.*

Carme XXV: *confessi gaudent Christi portare triumphos.*
XX: . . . . *meruit confessus abire.*
Append. 2: *confessi Christum.* . . . .
Append. 3: *confessa Christum.* . . . .

Carme XXVI: *hunc Damasus monstrat servat quod membra piorum.*
Cripta dei Papi: *sed cineres timui sanctos vexare piorum.*

Carme XXVI: *te Protum retinet melior sibi regia coeli.*
XXIX: *quam sibi cum raperet melior tunc regia coeli.*
Append. IV: . . . . *rapuit sibi regia coeli.*

Lo stile poi degli epigrammi è quale poteva formarselo un uomo colto nel secolo quarto, e provvisto di sufficiente buon gusto. S. Girolamo scrivendo a Damaso (epist. CL) si scusa con lui se

lo stile non gli sembrerà corretto. Ciò prova che S. Damaso aveva fama di scrittore purgato se non elegante. Certamente ove nei suoi epigrammi non accenna a notizie e fatti a noi oggi ignoti egli scrive in modo chiaro ed esatto, ma quel suo dover parlare per accenni cela piuttosto, che rivela il pensiero, e fa rimanere in forse il lettore. Egli obbedendo ad un senso intimo pei martiri più antichi rimane maggiormente nell'indeterminato e nel vacuo: ma pei più recenti sente il bisogno di particolareggiare, di maggiormente precisare. Laonde i martiri antichi sono come nello sfondo di un quadro, i recenti in maggior luce e precisione di figure e di contorni. Qualche volta è impacciato, secco, qualche volta è prolisso e rettorico e descrive fuor di proposito, sebbene non arrivi ad infastidire.

Le minute osservazioni di lingua servirebbero a precisare meglio il carattere del suo stile, ma esse trovano luogo più opportuno nelle note di un'edizione fatta a scopo filologico e critico. Qui basti dire in generale, che l'impressione che lascia la lettura dei suoi epigrammi è di una lingua purgata, ove non ci sono accenni ad idee e pensieri cristiani, che già avevano acquistato un carattere sacro e dommatico, e non ammettevano mutazione di sorta. Si noti per esempio qualche cosa qui e là. *Princeps mundi* per il comune *Diabolus; Scripturae* per indicare la Bibbia; *sanctae matris* per indicare la Chiesa; le parole *stygmata, martyr, tentatus, penetralia cordis* portate a senso cristiano. Si noti la prep. *de* sopprabbondante, *mutato postquam de nomine Paulus; plebs* per *populus; abnueret* per *nollet* come nella lingua arcaica; *quisque* per *quicumque:* e solo qualche rara volta non accetta l'espressione cristiana già in uso, e procura di renderla più latina, *praedicere vera* usa per il più comune *praedicare, credentes* per il cristiano e comune *fideles.* Ma oltre a ciò si osserva qualche particolarità della sua lingua, che pure ce ne ha. Quel relativo quasi costantemente messo dopo il verbo o dopo altre parole, quell'infinito, cui tanto spesso fa adempiere l'ufficio di comple-

mento oggetto, e *Rector* per *Pontifex*, sono proprie della lingua damasiana. È vero che quasi tutte queste specialità sue si trovano anche negli altri poeti contemporanei od anteriori, ma così unite assieme come in Damaso è difficile rinvenirle e servono a dare un'impronta particolare alla sua lingua.

Molto si è incolpato Damaso di aver trascurato le leggi della prosodia; ma la maggior parte degli errori a lui attribuiti specialmente dal Teuffel, nella *Storia della letteratura romana*, si trovano in epigrafi o carmi che oggi si conosce dover essere tolti da' genuini. Altri errori poi provengono dalle imperfette copie dei suoi epitafi, che si sono venute moltiplicando col tempo. Laonde finchè non si avrà un testo compiuto ed esatto dei suoi genuini epigrammi, specialmente nei principii e nella fine dei versi, ove i marmi erano mutili, sarà impossibile vedere se e fino a qual punto di tali errori dobbiamo incolpare la trascuratezza del compositore. Io son sicuro che dall'edizione accurata dei suoi epigrammi resterà giustificato anche in ciò l'elogio gerolimiano, e se licenze poetiche ci resteranno, saranno sempre in minor numero che negli altri poeti contemporanei e spiegabili per le regole di prosodia allora in uso.

In conchiusione adunque Damaso comprese lo stato della poesia del suo tempo e le forze del suo ingegno, cosa nè facile nè comune: e dopo alcuni poemetti morali, che io direi tentativi di versificazione classica di soggetti cristiani, spinto dal bisogno dei tempi, dalla serietà del suo ingegno e dalla qualità sua di pontefice, fu quasi condotto a comporre epigrammi storici e monumentali senza pretensione alcuna, forse neppure sospettando l'importanza che un giorno essi avrebbero acquistato, come suole accadere a molti autori. In tanta miseria di pensiero e di forma dominante ai suoi tempi egli riuscì ad interessare i posteri per l'indirizzo serio dato alla sua vena. Originale non fu, perchè originalità non vi può essere dove il pensiero è cozzante colla forma, ma dell'epigramma storico fu cultore appassionato, poeta mediocre se lo

esaminiamo secondo le ragioni supreme dell'arte, ma buono pei suoi tempi, che volgevano favorevoli alla restaurazione delle memorie cristiane nelle persecuzioni e specialmente in quella di Diocleziano barbaramente distrutte. Damaso fece opera benefica, onorevole e nuova ordinando di scolpire nella più bella forma che allora si potesse e con versi solenni, titoli di martiri, di cui molti per non essere stati registrati negli annali della Chiesa correvano rischio di sparire insieme cogli isolati monumenti, ai quali erano raccomandati. Questo spiega il cresciuto favore ai nostri tempi verso i così detti Carmi damasiani, ora che gli studi positivi di critica storica hanno il disopra su quelli di mera forma. Se Damaso si fosse fatto vincere dalla gloria vana di passare per poeta starebbe oggi messo in un canto, nè studiato come purtroppo accade a tanti più egregi di lui. Perchè per lo studio della sola forma poetica si ricorrerà sempre a Virgilio ed Orazio: mentre anche un solo verso di Damaso è ricercato pel pensiero cristiano e per gli accenni storici che contiene. Certo ch'egli non rappresenta quell'inconcludente classicismo, musaico di mere parole, raccattate da questo o da quello autore antico. Vogliasi o no la vera poesia latina moriva col pensiero pagano, e le più o meno felici imitazioni postume della forma classica non le possono dare che la vita di un giorno, scopo molto modesto in verità, trattandosi di opere d'arte, ma di cui in ogni tempo si contentarono soltanto i mediocri.

Cosimo Stornajolo.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
NEL DIRITTO ROMANO

III.[1]

Metodo di riscossione della vicesima.

I proventi della imposta sulle successioni vennero da Augusto assegnati all'erario militare. Dione (LV, 28) racconta che primieramente l'amministrazione della cassa fu affidata a tre personaggi pretorii, quindi a tre consolari e finalmente ai prefetti dell'erario. Tacito (*Ann.* V, 48) narra che P. Vitellio fu prefetto dell'erario militare; e questo Vitellio, come si ha da Svetonio (*in Vitell.* 20), fu anche pretore. Sotto Traiano, Plinio fu prefetto della cassa militare, poi dell'erario del popolo romano o di Saturno, siccome è ricordato nella celebre iscrizione di lui, esistente a Como (*Corp. inscr. Lat.* V, 5262): cf. Plinio, *Epist.* X, 20.

Questi personaggi preposti dall'imperatore a tale istituzione furono in principio chiamati *procuratores*, ovvero *procuratores Augusti* od *Augustorum, XX hereditatium* (diversi dai *procuratores hereditatium*, che avevano l'ufficio di percepire le eredità lasciate agli imperatori, e di far rientrare nel patrimonio dello Stato le eredità e legati rimaste caduche vuoi per mancanza di eredi, vuoi per le sanzioni delle leggi Giulia e Papia Poppea). Si può ritenere che i *procuratores XX hereditatium*, siccome quelli che troviamo spesso nominati nelle leggi, fossero gli ufficiali preposti alla percezione della tassa; ed erano coadiuvati da molteplici funzionari subalterni, i cui nomi speciali sono più volte ricordati nelle antiche iscrizioni, cioè: i *sub procuratores*, *pro-magistri*, i *tabularii*, gli *arcarii*, i *dispensatores*, *a commentariis*, i *vilici* ecc., e genericamente dai *servi* addetti all'amministrazione medesima[2].

[1] V. Studi e Documenti di Storia e Diritto, anno VI 1885 pag. 273 e seg.

[2] V. gli indici speciali dell'Orelli-Henzen, del Wilmanns e del *Corpus inscr. Lat.* sotto il titolo *vectigalia:* ed il capitolo *die Erbschaftssteuer* nel primo tomo dell'Hirschfeld, *Untersuchungen auf dem Gebiete der röm. Verwaltungsgeschichte* (Berlin 1877) pag. 62 e segg.

La *statio XX hereditatium*, da confrontarsi con la *statio XXXX Galliarum*, la *statio hereditatium*, la *statio annonae*, ed in genere con le *stationes fiscales*, era il luogo ove risiedeva l'ufficio di percezione della tassa, tanto in Roma quanto nelle provincie, ed era presieduta dal procuratore imperiale. Così abbiamo il *procurator Augusti XX her. per Hispaniam citeriorem* (*C. I. L.* V, 8659; VI, 1233), e un officiale della *XX her. Hispaniae citerioris* (II, 4184); il *procurator provinciae Asiae ibi vice XX* (Wilm. 1293), e l'*officium Asiae* (X, 6977); il *proc. XX per Syriam* (VI, 1633); il *proc. XX her. provinciae Achaiae* (VI, 8443); il *tabularius XX her. prov. Lusitaniae* (II, 4184). Talvolta poi troviamo ricordato un solo procuratore per più province: come per la Betica e la Lusitania (*C. I. L.* II, 2029), per la Gallia Narbonese e l'Aquitania (III, 6054, 6055; VI, 1523), per la Lugdunense, la Belgica e le due Germanie (II, 4114), per le due Pannonie (III, 4065) per l'Asia, la Licia, la Frigia, la Galazia e le isole Cicladi (X, 7853, 7854), per l'Asia, la Licia e la Pamfilia (VI, 1633), pel Ponto, la Bitinia, il Ponto mediterraneo e la Paflagonia (X, 7853, 7854). Nello stesso modo una o più regioni dell'Italia si trovano sottoposte all'amministrazione di un procuratore; e le iscrizioni ci ricordano gli ufficii della *XX hereditatium* tanto per la sola Campania (VI, 1633), come per la Campania, l'Apulia e la Calabria (Wilm. 2114); per l'Umbria, la Tuscia, il Piceno e la Campania (Wilm. 1273); per l'Umbria e la Tuscia (V, 1203); per l'Emilia, la Liguria e la Transpadana (Wilm. 1386): mentre poi un solo procuratore della vicesima era in Roma (Henz. 6929: cf. Marquardt, *rom. Staatsverw.* II, 258 seqq.).

Gli stessi funzionari sopra nominati troviamo particolarmente applicati a questi ufficii fiscali o *stationes:* e così abbiamo il *praepositus tabellariorum stationis XX hereditatium (C. I. L.* VI, 8445, 8446), il *princeps tabulariorum in statione XX hereditatium* (ibid. 8447). Io credo che anche per questi uffici del fisco sia stato applicato quel senatusconsulto pubblicato poi da Antonino Pio (l. 1 Cod. *de compens.*), che vietava la compensazione tra le diverse stazioni fiscali.

Si procedeva alla riscossione per mezzo della società dei pubblicani che da lungo tempo avevano l'appalto delle imposte: ciò

si trova ricordato molte volte nelle lettere e nel panegirico di Plinio (cap. 37 e 39).

Non è da seguirsi l'opinione del Manzano, secondo il quale in Italia la vigesima sarebbe stata esatta da quel personale imperiale di cui sopra, e nelle provincie sarebbe stata data in appalto ai *pubblicani;* le iscrizioni che abbiamo superiormente indicate mostrano come anche nelle provincie si trovassero i *procuratores XX,* come si trovavano in Italia e perfino in Roma.

Maggiore verisimiglianza ha a mio avviso l'ipotesi del Cagnat, secondo il quale fino ad un certo tempo l'imposta sarebbe stata esatta dai soli pubblicani e in seguito dai soli *procuratores XX.* Questa ipotesi si accetta facilmente, poichè il diverso sistema di esazione della tassa sulle eredità non è che una conseguenza di quella grande riforma che Settimio Severo introdusse nell'organismo finanziario di Roma. Aboliti gli appalti e sostituiti ai pubblicani ufficiali dello Stato, non si può dubitare che anche la tassa di successione abbia subìta la sorte delle altre imposte.

Determinato il valore complessivo dell'*hereditas* dovevasi valutare il *quantum* della tassa: in questo processo alcuni valori non dovevano venir computati. Erano queste le spese mortuarie poichè si consideravano come un debito del defunto, come una diminuzione dell'eredità lasciata: « *Qui propter funus aliquid impendit cum defuncto contrahere creditur non cum herede* » Leg. 1 D. *de relig. et sumpt.* — « *Impensa funeris semper ex hereditate deducitur quae etiam omnem creditum solet praecedere cum bona solvendo non sint* » Leg. 45 eod.

La legge 37ª del Dig. *h. t.* tratta dal 1.° Commentario di Macero alla legge XX enumera le molteplici spese compendiate dalla legge nelle parole *funeris sumptus:* primieramente tutte quelle fatte sul cadavere prima del sepellimento, così per gli unguenti, custodia e trasporto del cadavere, poi quelle per le cerimonie funerali, corone, abiti, aromi, e finalmente quelle per costruire, comperare e ornare il sepolcro.

La somma totale delle spese doveva stare in equo rapporto colla condizione patrimoniale e sociale del defunto, e le stesse disposizioni del testatore potevano venir trascurate nel computo della tassa qualora avessero importato spese eccezionali. « *Monumentum autem sepulcri id esse D. Hadrianus rescripsit, quod*

monumento id est causa muniendi eius loci factum sit in quo corpus impositum est. Itaque si amplum quid aedificari testator iusserit, veluti in circuitu porticationes eos sumptus funeris causa non esse » (leg. 37 D. *de rel. et sumpt.*)

« *Haec actio quae funeraria dicitur ex bono et aequo oritur, continet autem funeris causa tantum impensam non etiam ceterorum sumptuum, aequum autem accipitur ex dignitate eius qui funeratus est, ex causa ex tempore ex bona fide ut neque plus imputetur sumptus nomine quam factum est si immodice factum est, deberet enim haberi ratio facultatum eius inquem factum est, et ipsius rei quae ultra modum sine causa consumitur. Quid ergo si ex voluntate testatoris impensum est? Sciendum est nec voluntatem sequendam si res egrediatur iustam sumptus rationem* » (leg. 14 § 6 D. eod.).

Ad eccezione di queste somme non se ne trovano altre immuni dalla XX. Gli eredi reputavano grande onore di adempiere agli obblighi imposti dal testatore a spese proprie, senza nulla detrarre, per ragione della tassa. Le formole *heres XX non deduxit, XX non deducta* e simili sono frequenti nelle antiche iscrizioni [1], siccome talora è fatta menzione espressa che l'erede *vicesimam fisco intulit* [2].

A causa di ciò avveniva che i pubblicani usavano una grandissima vigilanza nei casi di sepoltura. Plinio parlando delle riforme che anche in questa parte Traiano introdusse, racconta (*Pan.* c. 40) che *nemo observator nemo castigator adsistet* alle spese funebri.

Pel pagamento della tassa si dovevano esattamente computare le singole porzioni ereditarie e i legati.

Nel framm. 68 D. *ad leg. Falcid.* tratto dai Commentarii di Macero alla legge di Augusto, il giureconsulto pone una tabella per stabilire la durata probabile della vita nel caso del legato di alimenti. Questa può riassumersi nel modo seguente:

[1] *Heres XX non deduxit* (*C. I. L.* II, 1425. 1949. 1951. 2244); *XX populi Romani non deducta* (II, 964); *sine deductione XX* (II, 3424; IX, 449, cf. 2352); *sine ulla deductione XX* (II, 1473. 1474); *XX ab herede deducta non est* (II, 1637); *non deducta XX* (II, 1441).

[2] *C. I. L.* III, 1717; *suppleta vicesima* (IX, 1169).

Età del legatario	*Vita probabile*
1 — 20	30
20 — 25	28
25 — 30	25
30 — 35	22
35 — 40	20
40 — 50	60 — (39.....49) — 1
50 — 55	9
55 — 60	7
60 —	5

Sembra strano che solo nel periodo dai 40 ai 50 anni la durata probabile della vita futura non viene indicata da un numero solo come per gli altri periodi, ma invece deve essere computata per ciascun anno intermedio: e ciò si fa colla seguente regola: dal numero 60 si detrae il numero degli anni che ha già il legatario vissuto in quello nel quale acquista il legato, e da questa differenza si sottrae un altro anno: il risultato mostra la probabile vita futura: la detrazione di un altro anno che si fa secondariamente ha la sua ragione in ciò che non è necessario che il 60° anno sia compiuto ma basta che sia soltanto incominciato, il che si osservaan che in altri casi. Leg. 74 § 1 D. *ad Sen. Treb.*

In pratica però si adottava un metodo più semplice: da un anno fino a 30 vengono calcolati 20 anni, da 30 fino a 60 vengono computati tanti anni quanti ne mancano al legatario per giungere al 60°. « *Solitum tamen est a prima aetate usque ad annum trigesimum computationem annorum triginti fieri: ab annis vero triginta tot annorum computationem inire quot ad annum trigesimum deesse videntur* » (leg. 68 eod.).

Se l'usufrutto veniva lasciato ad un municipio, alla Respublica si calcolavano 30 anni: « *numquam ergo amplius quam triginta annorum computatio initur: sic denique et si reipublicae usus fructus legetur sive simpliciter, sive ad ludos, triginta annorum computatio fit.* »

Manzano ritiene che questa legge sia stata da Triboniano applicata alla Falcidia, mentre da principio doveva essere stata introdotta per calcolare i legati solamente in rapporto alla tassa ereditaria; e i più validi argomenti che sostengono quest'assèrzione

sono il grave danno che risentirebbe l'erede adottando la tabella di Ulpiano per la detrazione della Falcidia, mentre questa riusciva assai vantaggiosa ai legatari, e l'esservi inoltre altri criteri per calcolare il valore dello stesso legato. Leg. 1 § 16; leg. 3 § ult.; leg. 47; leg. 55 D. *ad leg. Falc.*

Ma a parte ciò noi vedremo quanto favorisse gli interessi del fisco la legge di Macero: l'altezza del tributo si otteneva moltiplicando l'annua rendita alimentare per il numero degli anni di vita probabile secondo i risultati della tavola.

Primieramente non veniva preso in considerazione lo stato di sanità del legatario che riceveva gli alimenti, ma invece in qualunque circostanza si calcolava una vita di 60 anni. Inoltre non si computavano gli interessi intermedii, e ciò in doppio riguardo, prima nel calcolo dell'altezza dell'imposta, poichè il legato di alimenti veniva considerato come un *praesens legatum* mentre si riscuoteva a termini, e poi nel fissare il tempo del pagamento per l'importo della tassa, dacchè questa secondo la legge di Macero sembra che dovesse essere pagata tutta in una volta e non già nei singoli termini fissati per riscuotere la rendita alimentaria. Perciò un legato assai ricco diveniva pericoloso e la *repudiatio* dovea accadere assai frequentemente: il manifesto favore verso il fisco ci induce a ritenere che anche su questa materia Caracalla che tanto si adoprò per elevare il provento delle tasse ereditarie abbia spiegata la sua attività nel campo della legislazione: i rapporti numerici della tabella di Ulpiano sono espressi in modo sì assoluto che potrebbero derivare piuttosto dall'autorità di un legislatore che da quella di un giureconsulto.

Nella stima dei beni immobili non si avea riguardo al così detto prezzo formale che si trovava nel censo, determinato dalla dichiarazione giurata del denunciante (Cicerone *pro Flacco*, 32; Livio XXXIX, 44; Aulo Gellio ap. Sigonium *de Antiquo iure Populi Romani* L. I, c. 14; Dionigi d'Alicarnasso IV, 221), ma invece al loro valore reale: a ciò mi induce l'esempio delle leggi Papia e Falcidia (leg. 42 D. *ad leg. Falc.*) e la testimonianza di Plinio il quale considera come valore di alcuni fondi il prezzo di riscatto convenuto coi pubblicani (*Epist.* VII, 14), (leg. 62 § 1° D. *eod.*).

Nell'apprezzamento dei legati e delle quote ereditarie a causa delle infinite difficoltà che tale operazione e per se stessa, e per la vigilanza dei pubblicani dovea presentare, si determinava un *quantum per aversionem* come si praticava anche per altre imposte (Cicerone *ad fam.* XII, 65, *ad Atticum* V, 10, VI, 1, 14; *ad Q. Fratr.* I, 12). Ciò si desume da un passo del testamento di Dasumio (*C. I. L.* VI, 10229 l. 117 segg.): « [*Aut reddant quod solutum erit vicensimae*] *nomine aut vicensimae n*[*omine cum eo ad quem ea res pertinebit pacis*]*cantur aut decidant, aut in* [*arbitrum compromittant*] ».

I pubblicani per l'esazione dell'imposta avevano un'azione personale (Test. di Dasum. lin. 115, 118). Ma quale fosse propriamente quest'azione non si può specificare: taluno l'ha voluta assimilare alle *stipulationes praetoriae,* ma tale ipotesi è del tutto arbitraria non sapendosi in qual modo i singoli obbligati venissero compulsi al pagamento.

Maggiore verisimiglianza ha l'opinione che in tal caso fosse praticata una *condictio ex lege:* « *Si obligatio ex nova lege introducta sit nec cautum eadem lege quo genere actionis experiamur ex lege agendum est* » Leg. unic. D. *de cond. ex leg.*

Bachofen accenna che in questo caso si applicasse la formola conservataci da Gaio: « *in ea forma quae publicano proponitur talis fictio est, ut quanta pecunia olim, si pignus captum esset, id pignus is a quo captum erat, luere deberet, tantam pecuniam condemnetur* » (IV, 32).

Questa è a mio vedere l'opinione vera per le esplicite testimonianze di scrittori e di leggi. Al tempo di Gaio la tassa sulle eredità era il più importante *vectigal* dei cittadini, quindi può supporsi che anche per questo fosse in uso quella formola unica e universale: nè si opponga che la *legis actio per pignoris capionem* era stata assai probabilmente abolita prima dell'anno 759 (Gaio IV, 30) perché da ciò non deriverebbe che anche le *fictiones* di simil genere fossero a quel tempo impossibili. Al tempo di Cicerone queste *fictiones* venivano abitualmente praticate dai pubblicani — *Publicanus petitor ac pignerator* — e nel Digesto si trovano due leggi che dimostrano tali *fictiones* essere state abitualmente praticate dai pubblicani. Leg. 29 § 7 D. *ad leg. Aq.;*

leg. 2 § 20 D. *de vi bon. rapt.* (Puchta *Vol.* 3, pag. 73: Gneist *Syntag.* pag. 256 nota.)

In seguito sorse il diritto di pegno tacito del fisco contro tutti gli obbligati al pagamento della tassa: « *Universa bona eorum qui censentur vice pignorum tributis obbligata sunt* » (Leg. 1 Cod. *in quib. caus.*); « *Venditionem ob tributorum cessationem factam revocari non oportet, neque priore domino pretium offerente neque creditore eius iuro hypothecae sive pignoris praetendente. Potior est enim causa tributorum quibus priore loco omnia bona cessantis obbligata sunt* » (Leg. 1 Cod. *Si propt. pub. pensit.*).

Tale diritto di pegno tacito passò anche ai pubblicani siccome cessionari del fisco, e da questo tempo all'azione personale si unì anche una reale che avea il suo effetto in una immediata occupazione dei beni, leg. 68, § 1 D. *de fid. et mand.*

I diritti dello stato in rapporto ai pubblicani erano tutelati per mezzo di due disposizioni; con l'introduzione di un diritto di pegno legale sopra i beni presenti e futuri degli appaltatori delle imposte, e coll'ordine dell'apertura dei testamenti innanzi ai magistrati.

Secondo Bachofen (*diritto di pegno* t. X n. 1 § 16) l'origine dell'ipoteca generale a favore dello stato sino ad ora sconosciuta si rannoderebbe alla legge Giulia XX e quest'opinione sarebbe confermata dal fr. 5° *de Iure Fisci* così restituito da Böching: « *Bona eorum qui cum fisco contrahunt lege vicesimaria velut pignoris iure fisco obligantur, non solum ea quae habent sed ea quoque quae postea habituri sunt* ».

Non mi pare che quest'ipotesi possa accettarsi. Le garanzie reali e personali, la *obligatio bonorum*, i *praedia*, la *subsignatio*, i *praedes* di chi contrattava con lo stato erano già conosciuti e praticati sin dal tempo della Repubblica e formavano un privilegio dell'*Aerarium Populi Romani* (Mommsen, *Monum. Malacit. et Salpens.;* Bachofen *dir. di pegno* I, 9).

Per me il frammento restituito da Böching non indica altro che l'antico privilegio dell'erario dello stato venne esteso anche all'erario militare.

Veniamo ora a trattare della solenne apertura dei testamenti ordinata innanzi ai magistrati. Tutte le disposizioni relative si

trovano raccolte nel Tit. VI, libro IV *R. S.* che tratta appunto della vicesima.

I Romani da antico tempo avevano la consuetudine di trasmettere i propri testamenti ad una terza persona perchè li custodisse: si solevano anche affidare agli archivi dei tempii: « *Olim testamenta ex deorum munitissimis aedibus proferebantur aut tabulariis aut lucis, aut archiis aut opisthodomis* » (Front. *de test. transmarinis* II, 281).

« *Si tabulae testamenti apud aliquem depositae sunt a Titio ..... proinde et si custodiam tabularum aedituus vel tabularius suscepit* » ..... Leg. 3 § 2 e 3 D. *de tab. exhib.*

Seguita la morte del testatore, il testamento doveva venir immediatamente aperto: « *Testamentum lex statim post mortem testatoris aperiri voluit* » (Paolo *R. S.* IV, 6, § 3). Si trasmetteva il documento alla persona indicata dal testatore: « *Instrumentum voluntatis meae post mortem meam filio meo tradi volo* » (Leg. 77 § 26 *de leg. 2*) oppure al presunto erede. La sottrazione dolosa del documento veniva punita secondo la *lex Cornelia de falsis* (Paolo *R. S.* IV, 7; Leg. 2 D. *de leg. Corn.;* Leg. 3 § 6 *de tab. exhib.;* Leg. 14 Cod. *ad leg. Corn.*). L'erede poi poteva procedere da sè all'apertura e portarlo così aperto al pretore, oppure poteva portarlo al pretore suggellato e lasciare a questo l'apertura. Questo secondo procedimento viene ricordato da Cicerone come il regolare per la *bonorum possessio secundum tabulas:* « *si hereditate ambigatur et tabulae testamenti obsignatae non minus multis signis quam e lege oportet ad me proferantur secundum tabulas testamenti potissimum hereditatem dabo* » (*In Verrem* I, 45).

Benchè l'apertura accompagnasse ordinariamente la *prolatio*, pur tuttavia dalla lettura della leg. 1 § 2 D. *de Bon. poss. secun. tab.* sembra che necessaria avanti il magistrato non fosse l'apertura, ma solamente la *prolatio* e che anche questa poteva venir trasandata qualora si fosse potuto dimostrare altrimenti l'esistenza delle tavole.

Il modo di procedere veniva così ordinato: il magistrato cui era stato consegnato il documento interpella i testimoni di cui vede i sigilli sull'atto perchè essi riconoscano i medesimi: poi vengono rotti i fili che chiudono l'atto, si apre e si legge pub-

blicamente, si riconsegna agli interessati perchè ne prendano copia e si ripone nell'archivio del giudice (Paolo *R. S.* IV, 6, § 1). « *Tabulae testamenti aperiuntur hoc modo, ut testes vel maxima pars eorum adhibeatur, qui signaverint testamentum: ita ut agnitis signis rupto lino aperiatur et recitetur atque ita describendi exempli fiat potestas, ac deinde signo publico obsignatum in archivum redigatur, ut, si quando exemplum eius interciderit, sit unde peti possit* ».

Se tutti i testimoni non si possono ritrovare, basta il numero maggiore *(vel maxima pars);* agli assenti viene mandato il testamento per la ricognizione. Nei casi che non possono ammettere ritardo si adottava il seguente processo: il testamento è aperto in presenza di uomini probi, ne viene presa una copia autentica, l'originale è nuovamente suggellato dalle persone sunnominate e poi il testamento è spedito per la successiva ricognizione ai testimoni. Leg. 7 D *test. quemad. aper.;* leg. 3 Cod. *test. quemad. aper.;* Paolo *R. S.* IV, 6 § 2.

I testimoni sono obbligati a rispondere all' interpellanza sulla ricognizione dei sigilli: nel caso di rifiuto possono esservi costretti dall'autorità del pretore. « *Praetoris id officium est ut cogat signatores convenire et sigilla sua recognoscere* » (leg. 4 D. *test. quemad. aper.*). « *Exhibere autem apud Praetorem oportet ut ex auctoritate eius signatores admoniti venirent ad recognoscenda signa: et si forte non obtemperent testes Labeo scribit, coerceri eos a Praetore debere* » leg. 3 § 9 D. *de tab. exhib.*

Se alcuno dei testimoni non riconosceva il proprio sigillo ciò poteva generare sospetto contro l' autenticità, ma non impediva l'apertura del documento: « *Si quis neget signum suum adgnoscere non ideo quidem minus aperiuntur tabulae sed alias suspectae fiant* » leg. 1, § 2 D. *test. quemad. aper.*

Il Krueger dal Cod. Epor. aggiurge a questo titolo delle sentenze di Paolo: « *qui aliter aut alibi quam ubi lege praecipitur testamentum aperuerit, recitaveritque poena sestertiorum quinque millium tenetur* ».

Dopo l'apertura il testamento doveva venire pubblicamente letto « *rupto lino aperiatur et recitetur* » (Paolo eod.). La *recitatio* viene descritta nelle *gesta aperiendi testamenti* della Raccolta del Bruns e nel Salmo XXI di S. Agostino : « *Tandiu conten-*

ditur de hereditate mortuorum quandiu testamentum proferatur in publicum, et quum testamentum prolatum fuerit in publicum tacent omnes ut tabulae aperiantur et recitentur. Iudex intus audit, advocati silent, praecones silentium faciunt, universus populus suspensus est ut legantur verba mortui non sentientis in monumento. Ille sine sensu iacet in monumento et valent verba ipsius, sedet Christus in coelo et contradicitur testamento eius ».

La *recitatio* viene anche ricordata da Svetonio nella vita di Cesare (c. 83) e in quella di Tiberio (c. 23), e da Tertulliano che descrive ironicamente l'apertura del testamento del defunto Giove.

La legge prescriveva che il procedimento dell'apertura dovesse avvenire il più celeremente che fosse possibile: « *statim post mortem testatoris . . . . . nec enim oportet testamentum heredibus aut legataris aut libertatibus quam necessario vectigali moram fieri* » (Paolo eod.).

Solo in casi eccezionali veniva accordato un tempo più lungo: così pel Scto Silaniano si dovea aspettare l' esito del processo contro gli schiavi che avevano ucciso il padrone. Leg. 3 § 18 D. *ad SC. Silan.*

Rescritti imperiali accordavano una dilazione di 3 o 5 giorni: a questo proposito occorre esaminare la legge 154 D. *de verb. sig.* tratta dal I libro di Macero sulla vicesima: « *Mille passus non a miliario urbis sed a continentibus aedificiis numerandi sunt* ». Questa legge era stata dettata per stabilire il termine nel quale gli assenti dovevano trovarsi in Roma per l'apertura del testamento: si calcolava una giornata per ogni venti miglia: « *Vicena millia passuum in singulos dies dinumerari praetor iubet* ». La legge di Macero prescrive che le venti miglia non si debbono calcolare dal centro della città, ma dagli ultimi edifici fuori le mura: e questa idea troviamo spesso ripetuta nelle fonti. Leg. 87 D. *de verb. signif.;* leg. 1 D. *si quis caut.*

Anche la legge Papia rannodava conseguenze giuridiche assai importanti all'apertura dei testamenti, ma tutti i commentatori a questa legge affermano che l'apertura solenne non avea niente di più che quella privata e priva di formalità, e che anzi erano rannodate ad ambedue le medesime conseguenze: solo per mezzo dell' editto di Adriano, e che Giustinano abolì, l'apertura legale

assicurò in caso di contestazione un reale vantaggio all'erede istituito; l'immissione al possesso dell'erede istituito dipendeva da quell'atto.

Adriano avea stabilito che anche impugnata l'autenticità del documento l'erede istituito dovea essere immesso nel possesso dei beni, e quindi obbligato a pagare la tassa, salvo poi a rivalersene se l'eredità fosse stata da altri rivendicata.

Ma neppur questo cambiò l'antico rapporto; se il testamento non veniva impugnato da alcuno, se nessuno contrastava all'erede il possesso delle cose ereditarie, era egli libero di scegliere una via piuttosto che l'altra.

Dell'editto di Adriano, malgrado la diligenza di Triboniano, rimasero non poche tracce nella legislazione di Giustiniano, e per non dire che delle più importanti basterà ricordare la legge 7ª D. *de appell. rec.* e la leg. ult. Cod. *de codicillis* tratta dalla legge 7ª Cod. Theod. *de testam.*

Si è domandato: in quanto tempo si prescriveva l'azione dello stato pel pagamento della tassa?

Io non credo che il diritto romano contenga alcuna disposizione di questo genere, anzi in materia d'imposte le fonti contengono disposizioni assai rigorose contro i contribuenti, tanto che neppure era ammessa la compensazione *causa tributoria,* leg. 46 § 5 D. *de iure fisci.*

Di più, generalmente, se si eccettui la prescrizione di quattro anni per le occupazioni dei beni vacanti, non si ritrova nessun altro caso di prescrizione contro il fisco.

Inoltre le condonazioni delle imposte arretrate che tanto frequentemente accadevano, e che furono disciplinate da disposizioni legislative, sono una nuova prova che il credito del fisco non si estingueva pel decorso del tempo. Ausonio nella *gratiarum actione pro consulatu* per descrivere l'incendio dei registri della tassa di successione racconta che *ardebant stirpes fraudum veterum,* non erano debiti dunque recenti.

Da queste orazioni di ringraziamento e da mille altri documenti si rileva anche un'altra notizia, cioè che l'organismo fiscale benchè ci sia sconosciuto nelle sue particolarità dovea funzionare in modo perfetto, quindi le ingiunzioni trasmettersi regolarmente, e quindi meno facile la possibilità di prescrivere.

Concludendo, o in questa materia non si applicò mai la prescrizione, o tutto al più dopo la costituzione di Teodosio II (leg. unic. Cod. Theod. *de act. cert. temp. fin.)* quella ordinaria di trenta anni.

Non ho trovato in nessuno dei numerosi Commentatori alla legge di Augusto alcuna notizia sulla esazione della imposta nei casi di successione intestata. Questo silenzio universale non deve destar meraviglia: molti scrittori ritengono che sulle successioni intestate non fosse dovuta la vigesima, affermando che gli eredi immuni erano tutti i successori legittimi; che quest'opinione sia priva di qualsiasi fondamento lo abbiamo superiormente dimostrato nè ora è il caso di tornare su quegli argomenti.

Un'altra ragione per cui tutti gli scrittori su questa materia hanno taciuto si è la mancanza assoluta di notizie, mancanza però che non deve far supporre che sulle successioni legittime la tassa non fosse dovuta. Se dopo tante ricerche si è giunti a trovare un assai limitato numero di notizie per ciò che riguarda la successione testamentaria che era pur la forma predominante, non ci dobbiamo meravigliare se manchino del tutto frammenti che ricordino il procedimento fiscale nei casi di successione legittima.

Malgrado però questo silenzio non credo che in questa parte sia impossibile formulare qualche congettura. Il punto forse più difficile si è il poter stabilire in qual modo venissero assicurati i diritti dello stato non essendovi in questo caso un dato fisso per le indagini dei pubblicani quale era il testamento e l'apertura avanti ai magistrati: però per le notizie che abbiamo intorno al censo, ai pubblicani, alla *bonorum possessio* possiamo ritenere che anche nei casi di successione intestata la percezione della imposta potesse avvenire con quella celerità desiderata da Augusto e senza grandi difficoltà.

E primieramente mi par necessario tener separato il caso in cui i successori legittimi andavano al possesso delle cose ereditarie senza alcuna contestazione, liberamente, dal caso di nullità del testamento oppure che il possesso dei beni fosse già occupato da altri successori legittimi: perchè nel primo caso assai di rado interviene il magistrato, mentre nel secondo il possesso delle cose ereditarie era conseguenza di una sentenza o di un decreto.

E primieramente, quando cioè gli eredi legittimi liberamente e pacificamente acquistavano l'eredità, appena il pubblicano veniva a conoscere il passaggio della proprietà applicava la formola. Non è a credersi che tale procedimento presentasse difficoltà a causa sopratutto della vastità dell'impero: le società dei pubblicani erano saldamente costituite; il *magister* risiedeva in Roma ed avea rappresentanti in tutte le provincie: ogni *sub magister* disponeva di infiniti dipendenti, *exactores, arcarii, vilici, etc.*

Celebre è rimasta nella storia l'oculatezza degli esattori di quei tempi: alcune tasse furono abolite perchè davano origine a continue vessazioni per parte dei pubblicani, quali furono i dazi d'importazione ed esportazione e quello sul sale (Dione XXXVII). Pel conseguimento dei diritti dell'erario grandissimo aiuto veniva anche fornito dalle denunzie fatte dai privati: *nunciationes ad fiscum.* Ad esempio delle leggi Papia e Poppea era in premio promesso ai delatori una parte del valore (Svetonio *in Neron.* 10) Quei che denunziava se stesso avea secondo un editto di Traiano la metà. Leg. 13, 15 § 3, 16, D. *de iure fisci;* Fragm. *de iure fisci* § 1 e 2; leg. unic. Cod. *de his qui se defer.*

A rendere più facili e sicure le indagini dei pubblicani giovavano grandemente le infinite relazioni da cui erano legati all'ufficio censuale nel quale era descritto tutto il patrimonio dei cittadini; la *censoria locatio* era conclusa coi pubblicani dai preposti del censo che aveano a propria disposizione tutti gli elementi per indicare ai *procuratores XX* le somme che gli esattori dovevano corrispondere all'erario.

Le revisioni quinquennali, e le severe sanzioni rendevano ancor più difficili le frodi. I diritti dello stato erano in tal modo assicurati.

In caso poi di contestazione il possesso dei beni non poteva essere che conseguenza di un decreto del giudice. Sino ai successori di Costantino (leg. 2 Cod. *de bon. poss. sec. tab.*) la *bonorum possessio* dovea essere chiesta formalmente al Pretore. I figli di quell'Imperatore concessero che si potesse domandare a qualunque giudice.

Non si acquistò mai *ipso iure;* questi provvedimenti nei casi di successione legittima aveano lo stesso risultato che l'apertura delle tavole nella successione testamentaria.

Oltre l'imposta stabilita nella legge di Augusto, il diritto romano non conobbe altra tassa sull'eredità: poichè alla prestazione di quattro silique a favore della curia manca assolutamente il carattere di imposta, non essendo proporzionale al valore tassato, e di più non veniva percepita solo sugli acquisti *mortis causa*, ma anche su quegli *inter vivos:* e le pene comminate dalle leggi Giulia e Papia Poppea s'hanno da considerare piuttosto come una successione dello stato che come tassa sulle successioni.

CARLO CATINELLI.

CENNI BIBLIOGRAFICI

Tomassetti G. — *La via Latina nel medio evo. Analisi storica.* Roma, tip. del Senato: ed. E. Loescher e C., 1886.

Il volume testè pubblicato dall'egregio prof. Tomassetti, contenente l'illustrazione storica dei luoghi che s'incontrano in tutto il corso della via Latina, da Roma al monte Algido, fa parte della grandiosa opera da lui intrapresa sulla *Campagna romana del medio evo:* ma nello stesso tempo può essere considerato come una speciale monografia, importantissima per chiunque voglia studiare le vicende storiche di questa notevole parte del classico territorio Laziale. Per agevolare l'analisi storica coll'ordine topografico, il ch. A. divide la via Latina in tre successivi tratti: il primo dalle porte Metronia, Latina, Asinaria, Lateranense fino a Roma vecchia; il secondo da questo punto a Ciampino; il terzo da Ciampino alla valle dell'Algido. Ed in questo terzo tronco, che è il più ricco di memorie storiche, per i molti centri abitati che si trovavano e si trovano tuttora lungo il corso dell'antica via Latina, sono illustrati tutti i luoghi adiacenti a Marino, Grottaferrata, Frascati, Monteporzio, Rocca di Papa, Rocca Priora, Molara e Monte Lariano.

Scopo precipuo dell'A. è l'analisi della storia medioevale di tutto il territorio che percorre nelle sue ricerche; perciò le notizie storiche sono sempre precedute da una silloge dei documenti di ogni età, che vi si riferiscono, e vengono dichiarate con ampio corredo di commentarii, di osservazioni, di confronti, ed anche di disegni, dovunque questi sono utili alla migliore intelligenza della topografia. Ma inoltre ai documenti dei secoli di mezzo sono da pertutto soggiunti i fasti archeologici dei singoli luoghi; ed in copiosissime note a piè di pagina si trovano condensate, come in un quadro sinottico, tutte le notizie di monumenti antichi d'ogni genere, che spettano ai diversi punti presi ad esame. Di grande pregio, in questo volume, è la serie delle memorie che illustrano il gruppo Tusculano non solamente nel medio evo, ma ancora nell'età romana. Ben 43 antiche ville vi sono indicate; e quasi di tutte è studiato il sito e dichiarata la storia. Che anzi dall'analisi dei monumenti epigrafici del suolo Tusculano il ch. A. ha tratto eccellente partito nel *saggio onomastico epigrafico;* imperocchè cotesto elenco dei nomi che s'incontrano nelle antiche iscrizioni è utilissimo non solo per chiarire questioni di ricerche locali, ma eziandio per le ricerche del medio evo; essendo a tutti nota la continuazione degli antichi nomi nelle fonti diplomatiche di quell'età.

Il diligente ed erudito lavoro del prof. Tomassetti non è una semplice compilazione su libri, che possono essere alle mani di tutti gli studiosi: è una ricca analisi storica fatta su fonti edite ed inedite, dopo aver raccolto un materiale più che doppio di quello adunato dal celebre Nibby, il quale teneva finora il primato fra gli scrittori della campagna romana. Nè il pregio dell'opera consiste soltanto nella straordinaria copia delle notizie; ma sopra tutto nella critica delle fonti, nel metodo e nell'ordine della esposizione, nel vasto apparato di studii in ogni ramo dell'archeologia, che tanto abilmente ed utilmente sono applicati alle storiche investigazioni.

G.

Desdouits Théophile — *La légende tragique de Jordano Bruno: comment elle a été formée, son origine suspecte, son invraisemblance.* Paris, Thorin, 1885.

Di Giordano Bruno hanno trattato con maggiore o minor diffusione tutti gli storiografi della filosofia, che lungo ed inutile sarebbe qui l'annoverare. Autori di monografie speciali su quest'uomo bizzarro e straordinario furono il Jordan, il Laukhard nel secolo scorso; in questo secolo il Murr, il Rixner, il Siber, il Debs, il Bartholmèss, il Clemens; e più recentemente il Saisset, e gl'italiani Spaventa, Fiorentino e Berti Domenico. Trattandosi di un frate domenicano dotto ribellatosi alla Chiesa, si è destato in alcuni il desiderio di fargli onore fino ad innalzargli un monumento in Roma. Mentre si è per tale scopo aperta una sottoscrizione in Roma, è venuta ad eccitarsi ancora la curiosità dei dotti su tale soggetto; e la critica severa si è spinta ad indagare la origine della notizia sulla morte di lui, generalmente ammessa, siccome avvenuta sul rògo in Campo de' Fiori il 17 febraio del 1600. Questa tragica fine formava una certa aureola politica moderna di Giordano Bruno ed ora la critica sopraggiunge ad offuscarla.

Già il Bayle, non sospetto di parzialità verso Roma, avea fin dal 1702 messo in dubbio questo fatto, non ostante la lettera di Gaspare Schopp, diretta al Rittershausen ai 17 febraio 1600 da Roma, nella quale si afferma il supplizio del filosofo Nolano. Tutti gli autori hanno trascritto quella notizia, senza curarsi di esaminarne con cautela il testo, e senza far caso della affermazione dell'Haym, che Giordano Bruno fosse bruciato in effigie. La monografia del ch. prof. Desdouits sottopone ad un'imparziale analisi quel documento, e seriamente dimostra, che se appartenesse allo Schopp, non avrebbe valore, siccome quello di un noto falsario; ma che non è in alcun modo provato come gli appartenga; che non ha quindi alcun pregio sincronico, e che è comparso più tardi nell'opera pseudonima intitolata: *Machiavellizatio qua unitorum animos dissociare nitentibus respondetur* etc. *Petri Pazman* etc. con data e con luogo falsi. La diffusione di quella lettera è dovuta ad un Nicodemus circa il 1680. L'esame di questo documento, istituito dal Desdouits, giunge al risultato di rifiutarne ogni sincerità, in causa di alcuni passi, che ripugnano all'epoca, alla persona, insomma a più circostanze. L'essere stato il Bruno arrestato in Venezia per ordine della Curia Romana, non basta per ammettere ch'egli sia stato arso vivo. Conclude l'autore coll'impugnare questo supplizio, come impossibile ad esser taciuto dai contemporanei, che tanto si occupavano di simili fatti. Ed a questo argomento aggiungeremo noi il silenzio dei *diaristi romani* dell'epoca, e specialmente di Marco Antonio Valena, che registrò con diligenza i supplizî eseguiti in quel tempo nella piazza di Campo de' Fiori. Aggiungeremo, col Cantù, il silenzio degli ambasciatori di Venezia, soliti a riferir tutto, e specialmente cose le quali, come questa, si collegavano colle Venete, posto che da Venezia era stato il Bruno condotto a Roma.

Da ultimo il Desdouits fa un' addizione intorno ad un passo del Marsène, che scriveva nel 1624 del Bruno, come di un eretico arso vivo in Italia. Egli lo giudica come un'eco della lettera attribuita allo Schopp; dimostra acutamente che il Marsène ignorava questo fatto prima del 1624; e non poteva questi averlo saputo dalla fama soltanto in quell'anno. Invece in questo passo si vede l' effetto di una communicazione improvvisa, ch' è forse la stessa fonte, la quale poi comparve col nome di Schopp. Del resto, le *rationes dubitandi*, su questo supplizio, sono tali e tante che, per lo meno, si dovrebbe aspettare qualche seria testimonianza atta a rimuoverne la gravità. T.

B. Haussoullier — *La vie municipale en Attique. Essai sur l'organisation des dèmes au quatrième siècle.* Paris, Thorin, 1884.

Mentre i lavori del Leake, del Sauppe e dell'Hanriot hanno per scopo di studiare i demi (δῆμος = *curia, pagus*) essenzialmente sotto l'aspetto topografico, quello che annunziamo vuol farci conoscere che cosa fosse un demo sotto l'aspetto politico e in qual modo esso era costituito. È un tema questo che nessuno fin qui aveva trattato a fondo. Il lavoro dell'Haussoullier è diviso in due parti. Nella prima *(costituzione civile del demo)* l'A. studia il modo nel quale era composta l'assemblea del demo; le cose che vi si trattavano; ricerca quali magistrati la rappresentassero e si ferma a lungo sul più importante di essi, il demarca, di cui esamina le funzioni e i rapporti coi magistrati della repubblica.

Come la famiglia, come ogni singola associazione ellenica, il demo aveva le sue divinità, i suoi templi, le sue feste e i suoi ministri del culto. Questi punti sono esaminati dall'A. in capitoli speciali della seconda parte *(costituzione religiosa del demo)*. Da ultimo l'H. studia i costumi politici del demo, le abitudini dei demoti, i caratteri distintivi dei singoli demi e le analogie che essi presentano con alcune associazioni dei tempi antichi e moderni.

Lo studio dell'H., frutto di ricerche coscienziose sulle fonti letterarie ed epigrafiche, sarà molto utile a coloro che vorranno avere una idea esatta della vita municipale nell'Attica e vorranno conoscere come nelle assemblee demotiche si venissero educando e formando alla vita politica quei cittadini che, più tardi, dovevano partecipare alle difficili lotte dell'assemblea popolare di Atene. L. C.

Othon Riemann — *Études sur la Langue et la Grammaire de Tite Live:* deuxième édition. Paris, Thorin, 1884.

Sulla grammatica di Tito Livio abbiamo ormai una ricca letteratura, ed è noto ai cultori di questi studî il libro del Kühnast, *Die Hauptpunkte der livianischen Syntax*, Berlin, 1872; ma è un'opera questa che, per quanto eccellente, riesce poco utile pel modo confuso con cui è scritta. Ad ogni modo il Kühnast, raccogliendo tutti i materiali, ha spianato la via a chi voglia, un giorno, scrivere la grammatica di Tito Livio. Il Riemann non si propose questo ampio lavoro; ma classificando con metodo logico i materiali raccolti dal K., ha voluto solo darci alcuni studî sulle varie parti della grammatica liviana e sulle differenze principali che esistono tra la sintassi dello storico padovano e quella di Cicerone e di Cesare.

Questo del R. è un lavoro coscienzioso e diligente, esposto in una forma lucida, come per solito sanno fare i francesi; è, in una parola, un buon contributo alla storia della lingua latina che non potrà esser scritta se prima non sarà preceduta da studî sulla lingua usata dai differenti scrittori. L. C.

Dumont A. — *Terres cuites orientales et gréco-orientales.* Paris, imprim. Nationale, 1884.

Lo studio dell'antica arte plastica in terracotta, le cui produzioni risalgono a circa venti secoli innanzi l'era volgare e cessano coll'impero romano, si è testè arricchito di un

nuovo e copioso materiale scientifico, mercè il dotto libro del sig. Heuzey: « *Catalogue des figurines antiques en terre cuite du musée du Louvre* ». L'illustre sig. Alberto Dumont, presa occasione da cotesto libro, ha pubblicato una importante memoria sulle opere figuline orientali e greco-orientali, esaminando principalmente: 1° la classificazione delle varie fabbriche secondo i diversi paesi; 2° l'epoca e i progressi di ciascuna fabbrica; 3° l'influenza vicendevole delle diverse fabbriche tra loro; 4° il posto che la ceramoplastica ha nella storia delle varie industrie e della storia e dell'arte; 5° le relazioni dei soggetti rappresentati con le credenze ed i costumi locali.

La Caldea e la Babilonia forniscono i più antichi oggetti in terracotta: e il ch. sig. Dumont nella ricca collezione del Louvre, che ne possiede circa sessanta, riconosce quattro distinti periodi dell'arte ceramoplastica presso i Caldei. Nel periodo più antico le figurine presentano un'arte assai rudimentale, e sono modellate a mano: poi la plastica e la tecnica progrediscono, ma in modo molto sobrio: acquistano in seguito un maggiore sviluppo, e l'arte apparisce più raffinata con lo studio della natura: decade in fine in un realismo esagerato e copioso di ornati, allontanandosi sempre più dal naturale e dal vero. Nell'Assiria le figurine in terracotta sono più rare; e per arte sono in tutto conformi alle note sculture in bassorilievo di quella regione. Le produzioni fenicie poi rivelano principalmente un'arte d'imitazione: non solamente vi si scorge l'influenza delle fabbriche egiziane ed assire, di cui è riprodotto ed alterato lo stile, ma vi trasparisce ancora l'influenza dell'arte greca arcaica. A Cipro, l'industria dei *coroplasti* si riconosce dipendente dalle fabbriche della Fenicia, rappresentandone le varietà; ma vi si nota un gusto assai diverso e più proprio di popoli affini dei Greci. Finalmente l'influenza orientale, nelle sue forme svariate, si avverte meno nelle fabbriche di Rodi, dove domina il gusto artistico dei Greci, il quale imprime nelle opere e negli artisti quei caratteri, che divennero poi communi a tutte le ceramiche primitive delle città di pura razza ellenica.

Tali sono le conclusioni che, nello stato attuale della scienza, l'A. deduce dall'esame analitico e razionale delle figurine in terracotta, di tipo orientale e greco-orientale: ed i suoi dotti studii valgono certamente a stabilire alcuni canoni fondamentali, che le ulteriori scoperte non potranno che confermare e rischiarare di nuova luce. G.

Acta S. Maris, Assyriae Babyloniae ac Persidis saeculo I Apostoli; Syriace sive aramaice, versione latina et annotationibus illustrata, edidit nunc primum I. B. Abbeloos S. T. D. - Bruxelles, Société Belge de librairie, et Leipzig F. A. Brockhaus, 1885.

Dalla tradizione della chiesa siro-orientale già conoscevasi che il primo a portar la luce evangelica in Mesopotamia fu Adeo, socio nelle apostoliche fatiche dell'Apostolo S. Tommaso, da cui ebbe la missione di predicare il Vangelo in Odessa, ove, dopo aver fondato una chiesa assai numerosa, morì. Come poi dalla Mesopotamia la dottrina evangelica si espandesse per le attigue regioni, non si sapeva altrimenti se non per il poco che ne lasciò scritto il dottissimo G. S. Assemani nella sua Biblioteca orientale. Viene pertanto opportunissimo il libro che col titolo da noi accennato pubblicava Mgr. Abbeloos, esimio orientalista, Vicario Generale dell'Arcivescovo di Malines ed autore di altre pregevolissime pubblicazioni orientali. In esso si hanno gli atti di S. Mâri il quale, avutane la missione da Adeo, ne continuò l'apostolato e colla potenza della parola e dei prodigî convertì al

cristianesimo i popoli di Assiria, Babilonia e Persia, fondando ovunque chiese che addivennero poi celeberrime nell' ecclesiastica storia. Da ciò rilevasi la grand' importanza di questo documento che il dotto siriologo fa risalire ad epoca posteriore al secolo quarto, ma anteriore allo scisma di Nestorio, per la ragione che in esso non si fa punto menzione di questa eresia, ed al tempo stesso si nomina un tal Papa che occupava la sede di Seleucida sul principio del quarto secolo. Il D. Abbeloos è molto riservato sull'autenticità dell' intero documento, di cui ignorasi l' autore. Ciò però nulla toglie alla verità o fondo storico del medesimo, dopo le testimonianze degli scrittori siri Bar-ebreo, Amro e Mâri di Salomone sulle gesta dell'Apostolo Mâri, e dopo la costante tradizione della chiesa sira orientale, la quale riconosce da lui la sua fondazione e la sua liturgia.

Il manoscritto pubblicato dal Vicario Generale di Malines è una copia fatta nel 1881 sopra un codice conservato in Alqosc, villaggio circa 10 ore distante da Mossul, e donato all'Autore dall' Illmo Mons. Khayyath Vescovo Caldeo di Diarbekir ed antico alunno di Propaganda. Il testo siriaco è dato con grand'accuratezza in caratteri così detti *estrangheli*, generalmente usati negli antichi manoscritti siriaci, e vi è apposta la traduzione latina, la quale, sebbene letterale, è chiara ed elegante.

Ciò che poi aumenta il pregio di questo lavoro sono le notizie geografiche che l'egregio Autore, giovandosi delle relazioni dei più recenti viaggiatori, ci somministra nelle dotte note. A. C.

MÜNTZ E., *Les Précurseurs de la Renaissance*. Ouvrage accompagné de 66 gravures dans le texte et de 14 planches tirées à part. — Paris, librairie de l'Art, 1882.

A tutti i cultori e studiosi della storia dell'arte e delle antichità assai noto e familiare è il nome dell'illustre prof. sig. Eugenio Müntz; fra le cui opere merita un posto principalissimo quella che annunziamo, e che dovrebbe trovar posto in tutte le pubbliche e private biblioteche, italiane e straniere. Cotesto lavoro è della più grande importanza, per riconoscere il merito singolare ch' ebbero i padri del progresso artistico in Italia, e per tributare l' onore dovuto ai maestri e sommi amatori dell'arte, dall' A. giustamente chiamati *Precursori del Rinascimento*. Con siffatta appellazione egli designa principalmente quegli artisti, archeologi ed amatori del bello, i quali nel nostro paese, e più che altrove in Toscana, prepararono lo sviluppo delle nuove idee, col tentar di scuotere il giogo del barbarismo per tornare al gusto e agli studii dell'epoca classica. Fu questa la causa efficiente della nuova civiltà in Italia; chè senza i costanti propositi ed i tenaci sforzi di quei grandi, non si sarebbe toccato forse l'apice della gloria nelle belle arti.

L' A. dichiara di non tessere già la storia delle origini del Risorgimento, ma di ritrarre alcuni episodî caratteristici del ritorno al classicismo dal secolo XIII al XV. In fronte al suo lavoro ha riprodotto da un medaglione l'effigie di Giovanni Pico della Mirandola, a fine di destare in chiunque un interesse particolare all' esame della sua trattazione. Nel testo, che è svolto in otto distinti capitoli, si trovano intercalati acconciamente 66 eccellenti disegni, ed altre 14 riproduzioni in eliotipia formano altrettante tavole; gli uni e le altre metton sott' occhio lavori o ritratti dei Precursori del Rinascimento.

È stata poi mente dell' A. di trattare dell'arte, esponendo insieme con gli artisti anche i promotori ed i mecenati, come nell'iniziativa della Rinascenza, così nel suo stabilimento.

Questa serie incomincia da Lorenzo il Magnifico e va fino a Leone X; e vi si trovano indicati i preziosi oggetti che costoro venivano acquistando per incoraggiare il ritorno degli artisti all'amore del classicismo. Conchiude poi il ch. Müntz con dire, che in questo esame sulla genesi del Risorgimento egli ha preferito la *scuola Toscana;* perchè sotto il duplice punto di vista, dello studio cioè dell'antichità e di quello della natura, essa diè il primo impulso e fu prima guida all'Europa intera: e lo prova enumerando gli artisti, le opere loro ed i luoghi ove hanno lavorato. G. G.

Lyall Alfred C. — *Études sur les mœurs religieuses et sociales de l'extrème Orient.* Trad. de l'anglais. Paris, Thorin 1885.

Il libro del Lyall se non ha identico scopo con quello di Enrico Maine sul diritto antico e sulle consuetudini primitive [1], ha però col medesimo molti punti di contatto e gli si rassomiglia anche nei difetti. Il Kerallain che avea tradotto il libro del Maine, ha tradotto anche questo del Lyall, sul quale dobbiamo far subito la osservazione medesima che facemmo a proposito del volume del Maine, che cioè si raccomanda principalmente per la ricchezza delle osservazioni fatte sui luoghi e per la esattezza e semplicità colle quali le espone, che non per le conseguenze che ne deriva, e per i principî che stabilisce. E la sua eminente posizione di luogotenente governatore delle provincie al nord-ovest dell'India dovea anche porlo in condizione di poter attingere alle fonti più genuine e riposte specialmente della storia delle Indie. Nel che abbiamo una conferma di quella rassomiglianza che passa fra il governo politico degli anglo-sassoni, e dei romani, nello scrutare per mezzo dei personaggi medesimi preposti al governo delle lontane provincie conquistate, l'organismo, i costumi, le tendenze, lo spirito, per rendere più facile l'opera di assoggettamento.

L'obbietto proprio del libro del Lyall è lo studio delle condizioni religiose, morali e politiche dell'India, ma l'A. ha consacrato anche un capitolo sulla influenza che in Cina esercita la religione sul governo politico.

Il Lyall avea distinto la sua opera in undici capitoli, ma il traduttore ha creduto bene di sopprimerne due, cioè il IX sull'*Islam nell'India,* ed il X *sulla legislazione religiosa da adottare in India,* perchè scritti quasi nell'interesse esclusivo della pratica di governo. Ma forse questo punto di vista è dominante ed in molti luoghi non rimane che il pubblico funzionario il quale parla e consiglia nell'interesse esclusivo del governo che rappresenta. R.

[1] V. Studi e docum. An. VI pag. 140.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

(dal 1 Gennaio al 15 Marzo 1886)

Italiane

Annali di Statistica — Vol. 11-14.

Archivio della Società romana di storia patria.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche. — Serie terza, vol. 13.

— Rendiconti. Serie quarta, vol. I (1885) fasc. 28; vol. II (1886) fasc. 1-5.

Bullettino di archeologia cristiana.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XIII (1885) fasc. 4.

Corte (la) suprema di Roma — Anno X (1885) fasc. 10, 11.

Cultura (la), rivista di scienze, lettere ed arti.

Digesto (il) italiano — disp. 57.

Enciclopedia giuridica italiana — fasc. 43.

Foro (il) italiano — Vol. X (1885) fasc. 17-20; vol. XI (1886) fasc. 1.

Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia — Gennaio-Marzo 1886.

Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia — Anno XXVI (1886) vol. I n. 1-10.

Mélanges d'archéologie et d'histoire — Cinquième année (1885) fasc. 5.

Notizie degli scavi di antichità — Ottobre, Novembre 1886.

Rassegna (la) italiana — Gennaio-Marzo 1886.

Rivista critica delle scienze giuridiche e sociali — Anno III (1885) n. 12.

Rivista italiana per le scienze giuridiche — Vol. I fasc. 1.

Temi (la) romana — Anno V (1885) fasc. 8-10.

Archivio giuridico. Pisa — Vol. XXXV (1885) fasc. 5, 6.

Archivio storico italiano. Firenze — Serie quarta, tom. XVII fasc. 1.

Archivio storico lombardo. Milano — Nuova serie vol. II (1885) fasc. 8.

Archivio storico per le Marche e per l'Umbria. Foligno. — Vol. II (1885) fasc. 3-4.

Archivio storico per le province napolitane. Napoli — Anno X (1885) fasc. 4.

Archivio storico siciliano. Palermo.

Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Firenze.

Archivio veneto. Venezia. — Anno XV fasc. 60.

Atti della R. Accademia Lucchese. Lucca — Vol. I, V-XXIII.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia. — Serie VI tomo 4° disp. 1.

Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino.

Atti della Società Ligure di storia patria. Genova. — Vol. XVI appendice; vol. XVII, fasc. 1.

Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le province Modenesi e Parmensi. Modena.

Circolo (Il) giuridico. Palermo — Seconda serie, vol. VI (1885) n. 12; vol. VII (1886) n. 1-2.
Civiltà (la) Cattolica. Firenze — Gennaio-Marzo 1886, quaderni n. 853-858.
Filangieri (il), rivista di giurisprudenza. Napoli — Anno XI (1886) parte II fasc. 2-7.
Memorie e Documenti per servire alla storia di Lucca. Lucca — Vol. II-V, X-XII.
Miscellanea di storia italiana. Torino.
Rivista critica della letteratura italiana. Firenze. — Anno III (1886) n. 1.
Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino Anno XIV fasc. 5-7.
Rivista storica italiana. Torino. — Anno II (1885) fasc. 4.
Studi Senesi. Siena.

Straniere

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris.
Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato. — Anno IX (1886) n. 1, 2.
Bulletin critique d'histoire, de littérature et de théologie. Paris — VII^e année (1886) n. 1-6.
Bulletin de correspondance africaine. Alger.
Bulletin du Cercle Saint-Simon (Société historique). Paris — IV^e année (1886) n. 3, 5.
Bulletin trimestriel des antiquités africaines. Oran.
Ciencia (la) Cristiana. Madrid — Serie 2^a, n. 72-76.
Controverse (la) et le Contemporain. Paris — Nouvelle série, tom. VI livraisons 1-3.
Historisches Jahrbuch. München — Vol. VII (1886) fasc. 1.
Journal du droit canon et de la jurisprudence canonique. Paris — VI^e année (1886) n. 1, 2.
Journal du Palais. Paris — Année 1885, livr. 11.
Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung. Innsbruck — Vol. VII (1886) fasc. 1.
Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — X^e année (1886) n. 1.
Philologische Wochenschrift. Berlin — Vol. VI (1886) 1-11.
Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1886, livraisons 1, 2.
— Partie technique. Année 1886, livraisons 1, 2.
Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble — XIV^e année (1886) n. 1-3.
Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles.
Revue générale du droit. Paris — X^e année (1886) livr. 1.
Revue historique. Paris — XI^e année (1886), tom. XXX n. 2.
Revue des questions historiques. Paris.
Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. VII (1886) fasc. 1.
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar.

UN NUOVO AVVISO DELLA BATTAGLIA DI MARINO[1]

Da poche settimane il documento che qui si pubblica è entrato nuovamente negli atti dell'archivio Orvietano. Fu da me trovato a caso, framezzo ad alcune carte rifiutate come inservibili e condannate a perire. Se la sorte mi avesse favorito di qualche mese innanzi, avrei potuto inserirlo alle *Notizie* che pubblicai nel fascicolo precedente. Servirà da appendice a quell'articolo.

Perciò richiamata l'attenzione dell'erudito lettore a quello che già dicemmo, subito facciamo notare come il documento sia apparentemente un poscritto di lettera forse perduta, diretta al Comune di Orvieto. I caratteri sono della Curia di Rinaldo Orsini rettore del Patrimonio. L'impronta del sigillo a secco reca lo stemma Orsino, sebbene appena discernibile. Le piegature della carta, i fori del filo di pergamena che ne trapassano la carta mostrano essere stata racchiusa dentro un'altra lettera. Ha dunque i caratteri di originalità, sebbene sia senza firma e senza indirizzo, ed esclude che possa essere copia di cancelleria del Comune di Orvieto. Questi i caratteri estrinseci. Il suo contenuto poi è conforme a quello che la storia narra. È interessantissimo però questo avviso, sopra tutti gli altri, perchè aggiunge nuovi particolari di quella strepitosa battaglia. La mossa dell'esercito italiano dal ponte Lucano, la disposizione e il numero delle schiere e la qualità loro, oltre ai noti incidenti della giornata, il numero de' prigioni e dei morti e la ricchezza del bottino sono tante notizie che non

[1] V. fascicolo precedente, pag. 3 segg.

dovrà trascurare chi imprendesse a rifare la narrazione di quell'avvenimento famoso nella nostra storia. Finalmente si ha per questo avviso una nuova e più chiara conferma del giorno della espugnazione di Castel Sant'Angelo, cioè a dì 30 d'Aprile, precisando anche l'ora della resa, sul mattino, quasi in sull'aurora.

[1379]

Post scriptam licteram, hodie quasi prope auroram, Dei favente clementia, castrum Sancti Angeli pervenit ad manum domini nostri pape et Romanorum; et derobatum est per Romanos et positum in ruyna. Deindeque nova sunt, prout Altissimus ministravit, et certa et certissima, quod Societas sancti Georgii dedit confrictus Vasconibus et Brectonibus prope castrum Marini, et fuit in hac forma, videlicet: Quod hoc mane dicta Societas dirigens gressus suos a ponte Lucano versus dictum castrum, fecit tres acies; videlicet, unam primam de lxxx lanceis, et duas alias coequales, et inter primam et secundam ibant omnes pedites et salmas; demum domini Sylvester Buda, Bernardus de Mongiogia et plures alii Capitanei Brictonum et Basconum cum una acie numero vj^{c} lancearum erant ibi preparati: videntes primam aciem curritorum, irruerunt in eos et ipsos fecit retrocedere: et dicta prima acies nostra maximum dampnum recepit et similiter nostri pedites, et sicut Deo placuit ita factum est. Nostra secunda acies irruit contra illos, et omnes posuerunt in confrictu, Dei favente clementia, nostris victoria remanente; in quo confrictu capti sunt dominus Sylvester, dominus de Mongiogia, dominus Bernardus, quidam alius dominus Bernardus cum l. caporalibus et ultra, et cum ccl aliis: et interfecti sunt hinc inde numero iij^{c}, et sunt ad bottinum v^{c} equi, et omnes nostre gentes sunt divites. Campus vero est circum circa Castrum Marini etc.

Datum fuit ultimo aprilis die debellationis prefate.

(Arch. Storico Comunale Orvietano, *Lettere sciolte senza data*)

LUIGI FUMI

ALCUNI ATTI CAMERALI
ROGATI DAL NOTARO GASPARE BLONDO

Nelle carte sciolte del Galletti, recentemente ordinate dal comm. de Rossi nella biblioteca Vaticana (cod. Vat. lat. 8066 *F*), si trovano inseriti due quadernetti cartacei della seconda metà del secolo XV. Uno si compone di sette carte, l'altro di otto, di cent. 15 × 11, senza numerazione di fogli. Contengono appunti e scritture originali del notaro della Camera apostolica Gaspare Blondo, e facevano parte de' protocolli di lui. Gli atti che vi sono registrati vanno dal 26 Luglio al 10 Settembre 1470; e sono tutti relativi ad affari di competenza e giurisdizione della Camera pontificia, eccettuati due soli che riguardano opere commesse dall'amministrazione del Palazzo apostolico. Possono essere classificati in queste sei categorie:

1 assoldamenti di armigeri;
2 investiture di castellanie;
3 appalti di gabelle;
4 procedimenti giudiziali;
5 obbligazioni e quietanze di pagamenti;
6 contratti di lavori.

Trattandosi di semplici note per uso del protocollo, si trovano generalmente omesse ovvero accennate con una sola parola tutte le frasi di formolario notarile, che erano proprie dei singoli atti e che dovevano poi essere inserite nei pubblici istromenti relativi. Spesso vi si trovano anche correzioni, aggiunte, lacune; delle quali ho tenuto nota a pie' di pagina, indicandole esattamente in ciascun luogo ove occorrono.

Il nome del notaro, cui appartenevano queste autografe scritture, è esplicitamente indicato nel documento n. XIV, che con-

tiene una obbligazione di pagamento. Essa fu fatta dal presidente della Camera in presenza di Luigi de Campania notaro, forse sostituto: nel rogito redatto posteriormente dal notaro titolare si trova scritto, che il predetto Luigi « *haec retulit mihi Gaspari Blondo* ». Similmente in una accettazione di sentenza il notaio scrisse essere stata fatta « *mihi Gaspari* » (docum. n. XXI); come pure una confessione di debito per parte del suddetto presidente è sottoscritta « *Gaspar* » (docum. n. XXIII). È già conosciuto che Gaspare Blondo, ó di Biondo, fu notaro della Camera apostolica[1]; e la formola della intiera sottoscrizione di lui si ha in altri rogiti camerali; come per es. nella vendita delle gabelle di Città di Castello e nella concessione del dazio del vino in Bologna, di pochi giorni anteriori ai nostri documenti, ove si legge: « *Et ego Gaspar, quondam clarissimi viri domini Blondi Foroliviensis secretarii apostolici, ssm̃i dñi ñri papae secretarius, et apostolicae Camerae ac publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius* »[2]. Ma i protocolli di lui sono forse del tutto perduti, ed invano ne ho fatta ricerca nei nostri archivii. Quindi anche per questo riguardo hanno una qualche importanza gli atti originali, che pubblichiamo, venuti non sappiamo come nelle mani del Galletti, dopo che aveva ordinato le sue miscellanee.

I due principali officiali della Camera apostolica, a nome dei quali furono rogati gli atti che diamo qui appresso, sono: il Vicecamerlengo del papa Paolo II, nominato semplicemente *R^dus d. Vicecamerarius* nei documenti n. XVI, XVIII, XIX, XXII, XXV; e il *R^dus d. Feltrensis*, cioè il vescovo di Feltre, menzionato nei documenti n. I, II, III, XV, XXIV, XXIX, ed alquanto più pienamente nominato *R^dus d. An. episcopus Fel-*

[1] Il suo nome è registrato fra i notari camerali che avevano il titolo di segretari apostolici, nella *Raccolta esattissima di tutti i notari dell'alma città di Roma*, stampata dal Perego-Salvioni nel 1785, pag. 9. Due atti del medesimo notaro sono stati testè pubblicati dal conte Malatesta negli *Statuti delle Gabelle di Roma* p. 155, doc. n. XXXVII.

[2] I due contratti, uno del 25 Giugno, l'altro del 4 Luglio 1470, sono stati pubblicati dal Theiner, *Cod. diplom.* tom. III n. 399 e 400 (pag. 467, 469): cf. n. 420 (pag. 500).

trensis nei documenti n. XIV e XXIII. Il Vicecamerlengo, dal quale troviamo stipolate soltanto le concessioni di gabelle, era, siccome consta da consimili atti contemporanei [1], il prelato Vianesio degli Albergati; passato pochi anni dopo all'officio di Governatore di Roma [2]. Il vescovo poi di Feltre era uno dei presidenti della Camera [3], ed aveva la gestione di tutti gli affari ordinari, ne' quali interveniva come rappresentante della stessa Camera apostolica. È facile riconoscere il lui il prelato Angelo Fagiuolo *(Faseolus)* nativo di Chioggia, secretario e referendario del pontefice Paolo II. Egli resse la diocesi di Feltre dal 1465 al 1488, anno in cui morì [4], ed ebbe sepoltura in Roma nella basilica di s. Marco, ove se ne legge tuttora l'epitafio, che ricorda anche il predetto officio da lui esercitato di *fisci apostolici praefectus* [5].

È finalmente da notare che gli atti registrati dal notaro camerale Gaspare Blondo in questi fogli del suo protocollo, sono tutti indicati come compiuti *in Camera,* ovvero *in Camera apostolica.* Talvolta vi è notato: *in Camera dñi Feltrensis,* e sono principalmente quelle stipolazioni, nelle quali interveniva di persona lo stesso presidente della Camera; altre volte vi si legge: *in plena Camera,* e ciò si verifica nelle concessioni degli appalti di gabelle, fatte dal Vicecamerlengo, e nelle decisioni in materia contenziosa, le quali erano di competenza del pieno collegio dei Chierici di Camera. Una stipolazione, del 20 Agosto, porta sem-

[1] Theiner, *Cod. diplom.* III n. 399 e 400 (pag. 467, 469).

[2] Op. cit. III n. 406 (pag. 478).

[3] Op. cit. III n. 398, 399, 400 (pag. 463, 467, 469). In cotesti istromenti sono indicati come « *praesidentes in ipsa Camera Angelus episcopus Feltrensis et Nicolaus episcopus Farensis* ». Quest' ultimo è ricordato anche nei nostri documenti, in qualità di Commissario, insieme col Vicecamerlengo, nella causa del collegio degli Speziali (docum. n. XXII), e come semplice testimonio nel documento n. XXVII.

[4] Gams, *Series episcoporum* (Ratisbonae, 1873) p. 777; Ughelli, *Italia sacra*, ed. Coleti tom. V col. 376 n. 35.

[5] La pietra sepolcrale, per metà guasta e consunta dall' attrito, trovasi nel pavimento del coro, presso la balaustra ove si apre il passaggio all' altare del Sacramento. V' è incisa la figura del defunto in abiti episcopali: e vicino alla testa sono da ambedue i lati gli stemmi di famiglia. L' epitafio intiero fu dato dal Galletti, *Inscr. Venetae* p. 37 (cl. III n. 4); donde l' ha pubblicato il Forcella, *Iscriz. delle chiese di Roma,* tom. IV p. 346 n. 820.

plicemente l'indicazione « *in sala palatii apostolici* » (docum. n. XXI); ed un'altra, del 9 Settembre, si dice compiuta « *in camera papagalli* » (docum. n. XXVII). Era questa una sala particolare del pontificio palazzo Vaticano, alla quale si accedeva dal cortile detto anche oggi *de' pappagalli* [1]. Singolare poi è l'indicazione di luogo, che leggiamo in fine del medesimo documento n. XXI « *in platea Columnae* »; denotando che il notaro prese atto di una fideiussione fatta a viva voce, probabilmente in un semplice incontro avuto col fideiussore su quella pubblica piazza.

Assoldamenti di armigeri.

I documenti che pubblichiamo sotto i n. I, II e III riguardano assoldamenti d'uomini d'arme, fatti in servigio della Sede apostolica. Il 26 Luglio 1470 furono assoldati Giovanni Marco di Lande con sette lance, e Nicola Bartolomeo di s. Angelo in Vado con tre lance. La durata del servizio fu convenuta per un anno, da incominciare il giorno in cui i militi si mostrassero in completo assettamento, e da prorogarsi poi per un altro anno, a beneplacito del papa. In seguito a cotesti contratti il primo condottiere, con la fideiussione di Condulmario de' Condulmari, di Recanati, dichiarò di aver avuto anticipatamente a conto di stipendio due cavalli pel prezzo di 75 ducati; e il secondo fece eguale dichiarazione per un cavallo valutato 35 ducati. Nel predetto giorno 26 di Luglio fu pure rinnovata pel secondo anno la ferma di Guidone *de Castro Uterij* [2] con 17 cavalli, convenendo con lui che non avrebbe preso le armi contro i Senesi, dai quali era stato raccomandato.

[1] V. Chattard, *Nuova descriz. del Vaticano* (1766) tom. II p. 322, 462; e Müntz, *Les arts à la cour des Papes*, tom. I p. 272 segg., ove sono riportati molti documenti concernenti le spese fatte nell'anno 1460 per ristaurare la sala del pappagallo ed altre sale contigue, ch'erano state gravemente danneggiate da un incendio.

[2] Così si legge chiaramente nel ms.: forse dovrà emendarsi *de Castro Ueteri.*

Castellanie.

Gli atti contenuti nei documenti n. IV, XI, XXVII e XXVIII concernono le castellanie di Nepi, Corneto, Gualdo e Cerveteri. Colangelo de'Pacifici, di Terni, cui era stata concessa la castellania della Rocca di Nepi, promise il 31 Luglio 1470 di custodia e difenderla a forma del giuramento prestato, e sotto pena di una multa di 5000 ducati. Agli obblighi da lui assunti accedettero come fideiussori, nello stesso giorno, Giorgio Petrini, Alessio de' Pierleoni, Giacomo de' Maglioni; e poco dopo (docum. n. V) Clemente Toscanella: i primi due del rione Ripa, il terzo di Trastevere, l'ultimo del rione Colonna.

Angelo di Priore, d' Acquapendente, fece eguale promessa il 10 Agosto per la torre del porto di Corneto, sotto pena di 2000 ducati e con la garanzia di Antonio de lo Damaro, del rione Monti, e di Ardito di Domenico de'Michelotti *de Orto*.

Per la rocca di Gualdo assunse le stesse obbligazioni, ai 9 di Settembre, il castellano Benedetto Michele del fu Giovanni, nobile Veneziano; ed oltre la multa di 12000 ducati convenuta in caso d'inadempimento dei patti, furono per lui garanti i tre Conservatori di Roma, cioè Ciriaco Capodiferro, Giovanni Antonio de' Fabii, Lodovico di Giacomo Mattei, ed inoltre Giovanni Salomoni.

Finalmente il 10 Settembre Taddeolo di Ambrogio degli Astori, Bergamasco, promise pari custodia della rocca di Cerveteri: la pena fu pattuita in 6000 ducati; e diedero fideiussione Pietro Piccinino di Andrea di Merlo, Marcello de' Rustici, Giovanni Salomoni, Alto de lo Nero e Giorgio Petrini.

Appalti di gabelle.

Alcuni appalti di rendite camerali sono menzionati nei documenti n. XVI, XVIII, XIX e XXV: cioè la salaria di Cisterna concessa a ser Pierangelo, nativo di quella città; la

gabella degli ancoraggi di Civitavecchia data a Riseo de' Monaldeschi, di Bagnorea, per 200 ducati d'oro all'anno; una *piscaria* nel Tevere affittata a Girolamo de' Giganti; e la ricevitoria generale delle gabelle di Foligno concessa ai fratelli Mariotto, Emiliano ed Antonio degli Orsini, della medesima città, per un canone che di 200 ducati annui eccedeva quello pagato da Bartolomeo de' Mazzanti, il cui appalto andava allora a scadere. Per l'appalto delle suddette gabelle di Civitavecchia e di Foligno la concessione fu stabilita per un quinquennio.

La gabella di porta s. Giovanni è soltanto ricordata nel documento n. XXIX: col quale atto Pietro de Persona, che avea prestato garanzia per l'appaltatore Battista Ricci, del rione Pigna, si obbligò di pagare entro 50 giorni il debito che era risultato a carico dell'appaltatore medesimo.

Atti giudiziarii.

I documenti n. VII, IX, X, XXI, XXII concernono controversie sottoposte alla giurisdizione contenziosa della Camera apostolica, e sono le seguenti:

a) Una contestazione di lite fatta il 4 di Agosto da taluni mercanti di lana fiorentini nel giudizio di sequestro contro essi intentato dai gabellieri d'Orvieto. Accede come sicurtà per i mercanti Giovanni Bonaparte, institore della celebre ditta fiorentina de' Pazzi (docum. n. VIII).

b) Due sentenze pronunziate il giorno 8 di Agosto dal tribunale della Camera in controversie vertenti fra Matteo Lorenzo de'Lorenzi e gli eredi di Pietro Gentile de' Tucci, di Castello, relativamente a crediti che il primo affacciava come socio del Gentile nella ricevitoria delle gabelle di Foligno per l'anno 1465. Uno degli eredi, anche a nome dei suoi consorti di lite, nove giorni dopo le sentenze camerali, emise una obbligazione, che leggesi nel documento n. XVII.

e) Un'accettazione di sentenza, per parte di Nicola de' Malagricci, di Viterbo; il quale, in seguito al sindacato fattogli nell'uscir dall'ufficio di giudice delle gabelle nella città di Ascoli, fu condannato al pagamento di una indennità. Fideiussori del Malagricci furono Paolo de'Mazzatosta e Gozzo de'Signoretti, cittadini romani. Il Malagricci, dopo alquanti giorni, dichiarò esplicitamente che con la predetta accettazione di sentenza intendeva obbligarsi anche al pagamento delle spese giudiziali occasionate dal sindacato (docum. n. XX).

d) Una proroga di termine data al collegio degli Speziali di Roma, per emettere una dichiarazione che avrebbero dovuta porre in atti prima del 31 Agosto 1470.

Il documento n. XII contiene un atto di procedura in materia penale, che merita particolare considerazione. Angelo del Bufalo era detenuto in castel s. Angelo; e supplicò il pontefice Paolo II perchè gli concedesse per alcuni giorni la libertà provvisoria, ad effetto di trattenersi in seno della propria famiglia. La grazia non poteva essere accordata, se non fossero prima adempiute le formalità giuridiche, che qui vengono registrate nell'atto rogato *in Camera apostolica* il giorno 11 di Agosto 1470. Mediante quest'atto, 12 cittadini romani, delle più ragguardevoli famiglie, si fecero mallevadori pel Del Bufalo, e promisero in solido, sotto pena di 20,000 ducati, che egli durante il tempo della scarcerazione non uscirebbe dalla propria casa; che dopo otto giorni tornerebbe in Castello, e frattanto si terrebbe sempre pronto a presentarsi a qualunque chiamata. I detti fideiussori guarentirono pure, che niuno scandalo sarebbe avvenuto, e che il Del Bufalo avrebbe ratificato le promesse da loro giurate a nome di lui. E di fatti, tre giorni dopo, concessa la libertà temporaneamente implorata, e trovandosi già il Del Bufalo in casa di Francesco, forse suo fratello, confermò pienamente le dichiarazioni e gli obblighi assunti dai suoi mallevadori; promettendo in pari tempo di rilevare i medesimi dagli effetti della fideiussione prestata.

Obbligazioni e quietanze di pagamenti.

Nei documenti n. XIV e XV si hanno obbligazioni di pagamento, o piuttosto accettazioni di debito, fatte dal presidente della Camera a favore di taluni creditori di Mariano de' Savelli, Filippo di Conca e Nicolella di Vetralla, militi agli stipendi del papa. Le somme rispettivamente dovute da costoro rappresentano il prezzo di alcune corazzine e di cavalli acquistati pel loro armamento.

Coll'atto riferito al n. XXIII lo stesso presidente, in data dei 4 Settembre 1470, assume l'obbligazione di pagare a Paolo de' Massimi la somma di 720 ducati d'oro dovuti al medesimo da Giovanni Francesco Gonzaga; dichiarando di rivalersi di tale somma sullo stipendio che spettava al detto Gonzaga per il prossimo mese di Ottobre.

Un istromento di mutuo si ha nel documento n. XXIV: ed è stipolato il 4 Settembre dal vescovo di Feltre a nome della Camera apostolica col banchiere romano Ceccolo dei Pichi. La somma mutuata è di 300 ducati d'oro, da restituirsi ad ogni richiesta del sovventore.

Da ultimo quietanze di pagamenti diversi fatti dalla Camera in data degli 11 e 16 Agosto si hanno ai n. XIII e XV in fine; e si riferiscono tutte a somme dovute per acquisti di cavalli.

Contratti per lavori.

Un pregio storico di qualche rilievo hanno i documenti che riportiamo sotto i n. XXVI e XXX. Questi non si riferiscono, come tutti gli altri fin qui ricordati, ad atti di ordinaria giurisdizione - tanto amministrativa che contenziosa - della Camera pontificia, nè sono stipolazioni fatte dal Vicecamerlengo o dal prelato presidente della Camera; ma sono contratti conchiusi a nome stesso del Papa dai due soprastanti alle fabbriche dei

palazzi apostolici, cioè Antonello di Albano canonico di s. Pietro, e fra Nicola Jacobelli officiale del piombo. Il primo esercitava già tali funzioni sotto il pontificato di Niccola V[1]: di ambedue poi è fatto ricordo in documenti contemporanei ai nostri, risguardanti i lavori di Paolo II nel palazzo di s. Marco[2]. Il Müntz dubita che il « frate Cola bollatore » nominato nei predetti documenti, possa essere quel Niccola di Lorenzo, da Fabriano, che aveva lo stesso ufficio di soprastante alle fabbriche pontificie a' tempi di Niccola V[3]. Ma i nostri documenti, che non solo lo menzionano come *frater* e *plumbator* - qualifiche non mai aggiunte al nome di Niccola da Fabriano -, ma inoltre lo chiamano *Cola Jacobelli* e non *Laurentii*, sembrano escludere del tutto l'identità delle due persone.

Col primo contratto, del 5 Settembre 1470, i predetti Antonello di Albano e fra Niccola bollatore diedero in appalto: la decorazione del soffitto di una sala nel pontificio palazzo di s. Marco - cioè di quella prossima alla sala detta del paramento -; e la dipintura degli stemmi papali nella loggia del giardino annesso al palazzo medesimo. La costruzione in legno del soffitto sembra essere stata poco innanzi compiuta da maestro Giovannino di Firenze, e quella degli stemmi da maestro Antonio di Borgo. Il Müntz ha pubblicato i documenti relativi alle somme ad essi rispettivamente pagate « *per lo solaro della sala grande de san Marco, el qual ha quadri cento dodexi* » e « *pro quibusdam insigniis seu armis ligneis ssm̃i dñi ñri papae, et rosis ponendis in quodam solario jardini dicti palatii* »[4]. Della decorazione di ambedue queste opere fu assuntore Giuliano degli Amedei, pittore e miniatore fiorentino, che negli anni precedenti aveva decorato altre parti di quel pontificio palazzo e della chiesa di

[1] V. Müntz, *Les arts à la cour des papes*, tom. I p. 86.
[2] Op. cit. tom. II p. 20, 21, 73 segg., 328.
[3] Op. cit. tom. I p. 85 nota 3; tom. II p. 21.
[4] Op. cit. tom. II pag. 42, 63: cf. pag. 17, 65, 71, 72.

s. Marco[1]; e nel 1470 era abbate di s.ª Maria di Agnano in diocesi d'Arezzo. Egli promise di compiere, per mezzo di abili artisti e secondo il campione già presentato, tutti i lavori di pittura e di doratura del soffitto nello spazio di tre mesi: per gli stemmi non fu prefisso un termine di tempo al compimento del lavoro. Il prezzo convenuto fu di due ducati per ciascun quadro o cassettone del laqueare; di undici ducati per ogni stemma della loggia[2]. Degne di nota sono le parole del contratto, che si riferiscono al campione designato per la decorazione del predetto soffitto. La scrittura diceva da principio, che la doratura e la coloritura dei cassettoni doveva essere eguale a quella, che si aveva nel laqueare della contigua chiesa di s. Marco: « *ad eum modum, quo pictum est laquear ecclesiae s. Marci* », opera poco innanzi compiuta dallo stesso pontefice Paolo II[3]. Poscia queste parole furono sostituite dalle altre: « *ad eum modum quo pictum est unum quadrum iam in ea* (sala) *factum* »: il che dimostra, che prima di conchiudere il contratto l'abbate intraprenditore dei lavori ebbe cura di presentarne un saggio, il quale venne approvato.

Coll'altra convenzione, che è del 10 Settembre 1470 (docum. n. XXX), « *magister Iulianus Francisci de Florentia, murator* » accettò di compiere la loggia delle benedizioni nella fronte della basilica Vaticana. Si era creduto finora, sulla indicazione del Vasari, che questo architetto fosse Giuliano da Majano: ed a lui sono attribuiti la maggior parte dei lavori compiuti nel palazzo

[1] V. Müntz, *Les arts à la cour des papes*, tom. II pag. 31, 78 segg.

[2] Il Müntz, op. cit. tom. II pag. 43 ed 81, ha pubblicato due documenti relativi a questi lavori di pittura intrapresi dall'abbate di s.ª Maria d'Agnano. Il primo, del 28 novembre 1471, è l'approvazione del credito ch'egli aveva pel prezzo dei lavori, e dice: « Veduto et diligentemente examinato quanto dimanda miser Juliano abbate de s. Maria de Agnano Aretin. dioc. depinctore, trovamo esso esser creditore et devere havere per refacitura del sopracielo del giardino de sancto Marco per una parte guasta dall'acque et per arme de papa Paulo facte in dicto giardino, et per opera facta in la sala del pallazo de san Marco non fornita.... como de ciò ne fanno rellatione frate Cola bollatore et m^ro^ Johanino soprastanti » ecc. L'altro concerne il saldo finale pagatogli ai 12 di Maggio 1472.

[3] V. Müntz, op. cit. tom. II pag. 74 segg.

e nella basilica di s. Marco, e nel palazzo Vaticano, per ordine di Paolo II. Il Müntz però ha dimostrato che tutte queste opere debbono invece essere rivendicate al San Gallo; ed ha prodotto una serie di documenti, nei quali il *magister Julianus Francisci, de Florentia, murator* - al quale si debbono la costruzione del gran cortile interno del palazzo Vaticano, il compimento della loggia delle benedizioni, ed i restauri della tribuna di s. Pietro, compiuti dal 1467 sino alla morte di Paolo II - non è altri che il celebre Giuliano di Francesco Giamberti, denominato da San Gallo [1]. Nel 1470 quattro arcate della loggia erano già in via di costruzione; ed oltre al compimento di quelle, fu convenuto di sopraelevarne altre quattro. I marmi già lavorati, le colonne e le loro basi, il piombo ed il ferro necessarii alla costruzione, sarebbero stati forniti dal Palazzo apostolico: il prezzo della lavorazione, compresa la mercede dell'architetto, fu stabilito in 400 ducati. Notevole è questo contratto per l'indicazione particolareggiata dei lavori murarii da farsi, tanto per i due predetti loggiati, superiore e inferiore, quanto pel rinforzo del muro interno della facciata verso il campanile.

Si ha finalmente nel documento n. VI un compromesso di contratto per l'esecuzione di un fossato al ponte di Quinto. Fu il lavoro convenuto nell'interesse camerale tra Girolamo de' Giganti, chierico della Camera apostolica, e l'intrapreditore Francesco di Parma soprannominato Grasso; intervenendo come fideiussore per l'osservanza dei patti ser Baldassare de' Leonardelli, Orvietano.

Ed ora ecco il testo dei singoli atti, dei quali ho dato qui sopra una semplice indicazione sommaria.

[1] Op. cit. tom. II pag. 16, 17, 51, 52: v. i documenti relativi, pag. 34-47, 70-72.

DOCUMENTI

I.

f. 1 Die xxvj[a]. Julij 1470. In Camera d. Feltrensis.

R[dus] d. Feltrensis conduxit Johannem Marcum de Lande cum lanceis septem, *computatis duobus armigeris quos habet* [1], pro uno anno etc. et uno alio etc. incipiendo facta eius monstra etc. et cum capitulis in forma etc. Juraverunt etc. presentibus Andrea Sassi Regino et Andrea Herici Maguntine diocesis clericis testibus [2].

Item conduxit Nicolaum Bartolomeum de s. Angelo in Vado, armigerum cum tribus lanceis, computato uno armigero quem habet secum, pro uno anno incipiendo cum primum fecerit mostram, et pro uno alio ad beneplacitum etc. cum capitulis in forma. Jurarunt etc. presentibus quibus supra testibus.

II.

f. 1' Die xxvj[a] Julii predicta. In Camera d. Feltren.

R. d. Feltren. reconduxit Guidonem de castro Uterij cum xvij equis etc. pro uno alio anno et ad beneplacitum s. d. n. cum capitulis, in forma, continuando priorem conductam, et ipse preter generalem obligationem expresse obligauit etiam statum suum ad obediendum etc. s. d. n. reseruato quod non teneatur facere contra senenses quorum est commendatus. cum iuramento etc. presentibus Paulo de Mazzatostis et Johanne de Noxeto testibus.

III.

f. 2 1470. Die xxviij[a] [3] Julii. In Camera d. Feltren.

Johannes Marcus de Lande armiger etc. confessus fuit se debitorem d. Progne pro pretio duorum equorum in ducatis principalibus lxxv. quos commisit R[dus] d. Feltren. etc. ut daret sibi de eius stipendio ex tribus primis pagis post primam etc. et ex nunc quietauit Cameram in forma, cum iuramento etc.

[1] Le parole stampate in corsivo furono posteriormente interpolate.

[2] La primitiva scrittura, che fu cancellata, diceva: *presentibus Io. Gerones et d. Francisco de Triesto testibus.*

[3] Il notaio aveva incominciato a scrivere *Mar...*, poi cancellato.

Item similiter Nicolaus Bartolomeus de s. Angelo in uado de pretio unius equi de ducatis 35 similibus similiter ei soluendis, et quietauit ut supra. cum iuramento etc. presentibus d. Clerigino et Gerardo Engrandi clerico Virdunensis diocesis testibus.

Et Condolmarius de Condolmariis de Recaneto fideiussit pro dicto Johanne Marco etc. obligans se etc. in forma Camere cum iuramento etc. presentibus d. Clerigino et Hieronimo Treiosano ciue Romano testibus.

IV.

Arx Nepis. 1470 die ultima Julii. In Camera. [1] f. 2'

Colangelus de Pacificis de Interamne futurus castellanus Arcis Nepe promisit mihi etc. eam fideliter etc. custodire, et seruare contenta in iuramento etc. obligans se etc. si secus ageret ad penam V^m [2] ducatorum etc. in plenissima forma. cum iuramento etc.

Et pro eo ac ad eius preces, fideiussit Georgius Petrini de Regione Ripe, obligans se etc. pro eadem summa in eadem forma cum Juramento etc. In solidum. Presentibus Bonifatio Johannis de Monte Asule Sabinorum et Filippo Angelini clerico Visuntine diocesis testibus.

Ex post eadem die suprascripte Fideiussionis accessit obligans se etc. pro eadem summa in eadem forma etc. cum Juramento etc. et in solidum

Alexius de Perleonibus de regione Ripe. presentibus Egidio foubette [3] et Bonifatio ac Filippo suprascriptis testibus.

Item accessit ut supra eadem die cum Juramento etc. in solidum Jacobus de Maglionibus de regione transtiberis. presentibus filippo predicto et d. Nicolao de Albizis testibus.

V.

die ij^a Augusti 1470 In camera f. 3

Fideiussioni facte pro colangelo de Interamne futuro castellano Arcis Nepe accessit Clemens Tuscanella de regione Colunne. obligando se etc. pro dicta summa V^m. ducatorum cum Juramento etc. in solidum. presentibus d. Andrea de Viterbio et Egidio Foubette testibus.

[1] Il titolo di quest'istromento si trova scritto in calce al f. 5' (v. pag. 72).

[2] Intendasi *quinque millia.*

[3] Il nome di costui come testimonio ricorre molte volte, e nei documenti VI e XXVI è qualificato come *clericus Lingonensis.*

Et dictus Colangelus semper promisit de releuando etc. obligando se etc. cum Juramento etc.

VI.

1470. die iij^{a} Augusti [1] In camera

Franciscus de Parma alias et Grasso conuenit cum d. hieronimo de gigantibus de faciendo unum fossatum ad pontem quinti iuxta conuentiones inter eos faciendas. et promisit debite seruire pro omnibus pecuniis que dabuntur ei ad quamcumque summam ascendant obligando propterea se etc. in forma etc. cum Juramento etc.

Et ad eius preces ser Baldasar de leonardellis de Urbeuetere fideiussit pro eo, obbligans se etc. in eadem forma cum Juramento etc. pro summa xxv. ducatorum totiens quotiens contigerit ei solui etc. presentibus Egidio Foubette et magistro Egidio muratore.

VII.

f. 3′ lanarum. 1470 die iiij^{a}. Augusti In camera.

Franciscus Johannis Baldocci merchator Florentinus suo et sotiorum nominibus etc. promisit mihi etc. stare iuri in camera et coram quocumque alio iudice deputando etc. cum Gabelleriis Urbeuetanis etc. super negotio lanarum ei apud Castilionam etc. sub pretextu fraudis etc. ablatarum etc. et soluere quidquid iudicabitur eum debere soluere etc. obligando propterea se etc. in plenissima forma etc. cum Juramento etc. presentibus d. B. Regas et d. Baldassare de Blandrate testibus etc.

VIII.

1470. die vj^{a}. Augusti. In camera

Johannes Bonaparte institor sotietatis de pazzis etc. [2] dicto nomine fideiussit pro suprascripto Francisco constituens dictum banchum principalem etc. et libere promittens soluere omnia ad que fuerit declaratum dictos [3] Franciscum et sotios teneri ut supra. cum Juramento etc. et dictus Franciscus promisit de releuando etc. obligans etc. in forma, cum Juramento etc. presentibus d. Jo. Suriano Ariminensi et Egidio Foubette clerico Lingonensi testibus.

[1] Incominciato a scrivere *Iul...*, poi cancellato.
[2] Qui v'è la parola *fideiussit* cancellata.
[3] *sotios*, cancellata.

IX.

1470 die viij^{a} Augusti. In plena Camera. f. 4

In causa pretense sotietatis in conducta gabelle recollecture fulginij anni 1465. inter Mateum Laurentium de Laurentiis, et quondam Petrum Gentilem de castello seu eius heredes ex diuersis partibus. Cum dictus M. Laurentius peteret a Paulo herede prefato medietatem pretii dicte gabelle ratione Sotietatis inter ipsum et dictum Pauli patrem habite ut asserebat, domini de Camera statuerunt dicto Mateo Laurentio terminum *trium* [1] mensium ad probandum de dicta sotietate et aliis sibi circa illam incumbentibus. Nec non ad probandum de summa lxxxiij ducatorum et baioc. L^{ta} in quibus dicebat idem M. Laurentius dictum Pauli patrem ex legitima causa sibi obligari.

Ac etiam Condemnarunt paulum heredem predictum ad soluendum dicto M. Laurentio sex florenos in quibus per sententiam sindicorum dictus eius pater sibi fuerat condemnatus, nisi intra dictum mensem [2] probauerit fuisse de eis satisfactum.

X.

1470. die viij^{a}. Augusti antedicta f. 4'

Predicti omnes dñi de Camera, Audita relatione dñi Andree de Viterbio etc. super controuersia uertente inter Mateum Laurentium de laurentiis de Fulginio, petentem a paulo filio et herede quondam petri gentilis de castello olim exequtoris gabellarum fulginii etc. florenos xlij^{os}. pro vicibus gabelle cintiorum anni 1465. quam idem Mateus Laurentius auxit ad incantum et ideo pretendebat eosdem xlij. florenos sibi deberi a dicto petro gentili etc., et dictum paulum se defendentem, ex diuersis partibus, facta per eundem d. Andream, partibus diligenter auditis et eorum iuribus visis ac examinatis, tandem communi voto et sententia

Absoluerunt dictum paulum heredem dicto nomine, et eius siue dicti eius patris fideiussores, ab impetitione eiusdem Matei Laurentii supradicta et decreuerunt ac declararunt illos quibus tunc remansit [3] dicta gabella cintiorum pro predicto anno, obligatos [4] fuisse et esse ad soluendum eidem M. Laurentio

[1] Prima era stato scritto *unius mensis.*

[2] Così nel codice, riferendosi alla redazione primitiva, di cui nella nota precedente.

[3] Prima fu scritto *mansit.*

[4] *esse,* cancellata.

dictos xlij. florenos causa dicte gabelle debitos, et ita eosdem emptores compellendos esse || ad faciendum ad soluendum eos per R^{dum} d. Gubernatorem dicte Ciuitatis. Comittentes etiam ut scribatur eidem dño Gubernatori, quod eos cogat ut prefertur, et (si) forte contingeret, eos docere de solutione alteri facta, compellat illos qui receperunt indebite ad restituendum dictis gabellariis, non obstante quocumque mandato ipsis gabellariis alias per quemcumque desuper facto.

f. 5

XI.

f. 5′

1470. die x^{ma}. Augusti. In camera

Angelus prioris de Aquapendenti futurus Castellanus Turris portus Corneti promisit fideliter etc. custodire et seruare etc. in Juramento [1] etc. obligans se propterea ad penam ij^{m}. ducatorum. In forma etc. cum iuramento etc. presentibus Baptista Zuchetta et Egidio foubet [2] etc. testibus.

Et pro eo fideiussit predictam summam etc. obligans se etc. in solidum in eadem forma cum iuramento etc. Antonius de lo damaro de regione Montium, presentibus quibus supra.

Eadem die, quibus supra presentibus accessit ut supra cum Juramento etc. Arditus dominici de Michelotti de orto, et ipse promisit de releuando etc.

Instrumentum Castellani Nepesini Coleangeli de Nepe presentibus d. Jo. lilio et d. Cesare [3].

XII.

f. 6

1470 die xj^{a}. Augusti. in Camera apostolica

Cum speretur, quod s. d. n. contentabitur, quod spectabilis d. Angelus de Buffalo, qui ad presens est in Castro s. Angeli detentus etc. possit ad aliquot dies ire ad suam domum et in ea morari. hinc est quod pro eo fideiusserunt, quod stabit in dicta domo et eam non exibit, et [4] representabit se totiens quotiens etc. coram dicto s. d. n. aut quocumque alio etc. *et quod neque per ipsum neque per eius filios aut alium quemuis de suis fiet ullus excessus aut ullum scandalum etc.* [5] ac quandocumque mandabitur ei *etc.* [6]

[1] S'intenda: *servare contenta in iuramento.*

[2] Così nel cod.

[3] Questa intitolazione si riferisce all'istromento riportato al f. 2′ (v. pag. 69 nota 1).

[4] Fu prima incominciato a scrivere: *et quandocumque manda...*, poi cancellato.

[5] Le parole in corsivo furono poi aggiunte in margine.

[6] *etc.* interpolato fra le linee.

post octo dies reintrabit predictum Castrum s. Angeli [1], et omnia facient quecumque mandabuntur eis *et quod ratificabit presentem contractum* [2] etc., obligantes se etc., si secus fieret, ad penam xx^m^. ducatorum etc. in plenissima forma camere, cum iuramento etc. et in solidum. Spectabiles viri

D. Marcellus de Rusticis
Jo. de Cancellariis
Petrus de Lenis
Paulus de fuschis — f. 6
Paulus Julii de maximis
Petrus Maximi
Cechus de pichis
Marianus de Boccaccis
Pe. Paulus Antonii Alexij
Euangelista de Varis
Paulus Capodeferro
Jeronimus Treiosanus

} omnes ciues Romani

presentibus spectabili dño progna etc. et Loysio de Campania testibus [3].

Ex post die xiij^a^ Augusti in domo Francisci de lo Buffalo, d. Angelus ad requisitionem mei notarii etc. ratificauit omnia premissa promittens *tam de seruando quam de releuando* [4] etc. obligans se etc. in simili forma Camere cum iuramento etc. Presentibus Cola de Buccapadulibus de regione colunne, et Jacobo de forliuio barisello etc. ac ser Mateo Petri Peroni de regione Campimartis testibus.

XIII.

1470. die xj^a^ Augusti. In camera d. Feltrensis — f. 7

Vœllinus de carrecto confessus fuit se recepisse a Camera etc. florenos xx principales qui solui debent d. B. poggio de mense octobris pro uno equo albo

Item florenos xlvij auri in auro qui soluendi sunt d. Laurentio [5] Senatori pro tribus equis

[1] Qui prima vi era scritto: *tam ipse quam sui filii qui sunt in Urbe reintrabunt.*

[2] Aggiunta marginale.

[3] Nel cod. è scritto così: *et* Bap.^ta^ *Loysio de Campania* ac Bap^ta^ de Zuchetta *testibus.* Le parole sottolineate si trovano cancellate.

[4] Parole aggiunte in margine.

[5] Lorenzo de'Giustini, di Città di Castello, senatore di Roma nell'anno 1470.

Item florenos xvj auri in auro pro uno equo Raymundi de Braccifortibus.

Item florenos lxxx pro uno equo Lianori de interamne, qui omnes solui debent pro dicto tempore octobris.

Presentibus Jo. Baptista de montesicco et Jo. petro [1] de Nouaria testibus.

XIV.

f. 7'

1470 die xvj^{a} Augusti

R^{dus} pater d. An. epūs Feltrensis etc. promisit soluere Miliaduci cigala [2] etc. florenos lxxv. principales pro d. Mariano de Sabellis infra spatium duorum mensium ex stipendio dicti d. Mariani Mnesteo eius cancellario ibi presente et consentiente quos dixit esse pro pretio certarum corazzinarum ei datarum. presentibus Jo. Petro de Nouaria et [3] testibus et Loysio de Campania notario qui hec retulit mihi Gaspari Blondo.

XV.

f. 8

die xvj^{a}. Augusti 1470 in Camera d. Feltrensis

R^{dus} d. Feltrensis etc. promisit Jacobo Cozzono de papia pro infrascriptis personis recipiente, soluere infrascriptas pecuniarum summas per totum mensem nouembrem proximum. videlicet primo [4]

Magistro Laurentio Barbitonsori de regione pontis pro uno equo saginato dato filippo de concha florenos auri de camera in auro xxix.

Item filippo Paloscio de regione triuii pro uno equo saginato dato Colelle de Vetralla Armigero etc. florenos auri in auro xxx [5].

Et quilibet dictorum armigerorum quietauit Cameram pro dicta summa cum iuramento etc. presentibus Johanne de Fabriano, et Johanne petro de Nouaria testibus. Habent cedulam mea manu omnes.

[1] La lacuna si trova così nel cod.

[2] Questo personaggio è qualificato come « *depositarius ssmi dni nri Papae* » in un documento del 3 Marzo 1479, edito dal Theiner, *Cod. diplom.* tom. III n. 419 (pag. 498).

[3] Così nel codice.

[4] *pro filippo*, cancellato.

[5] Segue questo paragrafo, intieramente cancellato prima che fosse compiuto:

« Item dño Nicolao Triuisano de padua florenos xv principales pro uno equo morello « dato dominico Piccinino de Vetralla armigero, ... »

XVI.

die xvij^{a}. Augusti 1470 In camera plena f. 8'

R^{dus} d. Vicecamerarius etc. locauit ser pierangelo de Cisterna absenti, seu Johanni quondam Simonis de Ripatransonis Marchie etc. eius asserto procuratori, qui promisit de rato etc. infra spatium duorum mensium etc. Salariam Cisterne etc. cum pactis et conditionibus ac pretio currentis conducte in omnibus et per omnia. Jurarunt etc. presentibus polidoro de tibertis de Cesena et Johanne Balistarii cursore testibus.

XVII.

1470 die xvij^{a} Augusti. In camera f. 9

Paulus quondam petri gentilis de tuccis de Castello in causa quam habet cum Mateo Laurentio de fulginio etc. promisit de rato pro petro francisco et innocentio fratribus ac sororibus et conheredibus suis, obligando se etc. in plenissima forma camere cum iuramento etc. presentibus egidio foubet et filippo Angelini etc. testibus.

XVIII.

1470 die xxiiij^{a}. Augusti. in plena camera

R^{dus} d. Vicecamerarius etc. locauit Riseo de Monaldeschis de Balneoregio absenti seu Andree Nicolai de Montecasulis de Viterbio etc. [1] pro eo recipienti etc. Gabellam Anchoragiorum Ciuiteuetule etc. cum iurisdictione etc. prout habuit Gabriel ser mini et cum eisdem capitulis etc. pro pretio cc. ducatorum auri principalium soluendorum singulis sex mensibus pro rata [2]. usque ad annum iubilei exclusiue incipiendo Kalendis septembris proximi, et obligauerunt etc. cum iuramento etc. presentibus d. hieronimo de gigantibus et B. zuchetta testibus.

XIX.

1470 die xxiiij^{a} Augusti. in plena camera f. 9'

R^{dus} d. Vicecamerarius etc. locauit etc. dño hieronimo de Gigantibus etc. *unam piscariam positam in flumine tiberis* [3].

[1] Nota in margine: *publicatum*.

[2] *pro a...*, cancellato.

[3] Le parole in corsivo furono aggiunte posteriormente. L'atto restò incompiuto, e fu lasciata in bianco tutta la pagina. Più tardi poi fu in parte riempita coll'atto che segue

XX.

1470. die prima Septembris in camera apostolica

D. Nicolaus de Malagritiis contrascriptus confessus fuit in contrascripta eius obligatione uenire etiam expensas etc. occasione dicti sindicatus et inde sequtorum factas, et se ita intendisse quando eam fecit, et debitum esse quod ego sic extendam eam etc. presentibus Loysio et B. zuchetta testibus.

XXI.

f. 10

1470 die xx^{ma}. Augusti. in sala palatii apostolici

Venerabilis d. Nicolaus de Malagritiis de Viterbio olim Judex Gabellarum ciuitatis Asculi, Cum fuerit condemnatus etc. promisit mihi Gaspari etc. stare iuri super dicta condemnatione etc. coram dñis de Camera et soluere etc. quidquid per ipsos aut quemuis alium etc. eorum ordinatum etc. declaratum aut iudicatum fuerit ipsum soluere debere, ad quamcumque quantitatem et summam ascendat etc. et pro eo et ad eius preces quod premissa obseruabit etc. fideiussit et expromisit constituendo se principalem solutorem etc. in solidum, obligando se etc. in plenissima forma camere etc. cum iuramento etc. Paulus de Mazzatostis ciuis Romanus. presentibus Ven. d. hieronimo de Gigantibus et dño Marco Micaelis can^{co} Curgulensi [1] testibus.

Ex post die xxix^{na} Augusti. in platea colunne

Suprascripte fideiussioni etc. accessit Gotius de Signorettis ciuis Romanus constituens se ut supra, et obligans se etc. in eadem forma cum iuramento etc. in solidum. presentibus d. Alex^{o}. de gratis de Bononia et Petro [2] alias dicto Pechia ciue Romano de regione colunne testibus.

XXII.

f. 10'

1470 die ultima Augusti. In plena camera.

R^{di} dñi Vicecamerarius et dñus Farensis, Commissarii etc. In causa Aromatariorum Urbis etc. [3] post declarationem per eorum partes factam [4] cum

del 1 Settembre, e che è un'appendice alla obbligazione del Malagricci, ch'era stata registrata nella pag. seguente il giorno 20 di Agosto.

[1] Cod. *Curgulen.*

[2] Così nel cod.

[3] *decla...*, cancellata.

[4] *in qu...*, cancellata.

reseruatione ad declarandum etc. per totum mensem Augusti. communi consilio etc. prorogauerunt dictum terminum faciende declarationis ad alios xv. dies sequentes etc. presentibus d. depositario et d. Jo. Fontin. testibus.

XXIII.

1470 die iiij^{a}. Septembris In camera dñi Feltren.

R^{dus} d. An. episcopus Feltren. etc. Confessus fuit se esse debitorem pauli de maximis in et de summa vij^{c}. et xx^{ti}. ducatorum auri [1] pro totidem in quibus ill. d. Jo. Franciscus Gonzaga etc. eodem [2] paulo obligabatur, et promisit eos soluere in deductionem stipendii dicti d. Jo. Francisci per totum mensem octobrem proximum, obligans propterea tam sua quam apostolice camere bona etc. cum iuramento etc. presentibus Magnifico d. Mariano de Sabellis et Francisco Blondo testibus. Gaspar.

XXIV.

1470 die iiij^{a}. Septembris in camera d. Feltren. f. 11

R. d. Feltrensis etc. confessus fuit se pro Camera etc. habuisse mutuo, pro ut habuit me presente, a Cecholo de pichis merchatore romano ducatus auri principales ccc^{os}. qui positi sunt ad introitum Camere ab ipso libro xij^{o} tomo [3] et quos promisit restituere ad omnem eius petitionem. obligans propterea omnia bona Camere etc. presentibus d. dominico petri de Venetiis scriptore apostolico et Johanne petro [3] clerico Nouariensi testibus.

XXV.

1470. die v^{ta}. Septembris in plena camera f. 11′

R^{dus} d. Vicecamerarius etc. locauit Mariotto de orsinis de fulginio suo et Emiliani ac Antonii fratrum suorum nominibus conducenti etc. omnes Gabellas ciuitatis Fulginii prout eas habet nunc B. de Mazzantibus, pro annis *quinque* [4] incipiendis post finem currentis conducte pro pretio ducentorum [5] ducatorum plurium quam soluat dictus Bartolomeus presens conductor, so-

[1] Così nel cod.
[2] *obligabatur*, cancellata.
[3] Queste lacune si trovano così nel cod.
[4] La primitiva scrittura diceva: *tribus*.
[5] Prima era stato scritto *V^{m}*, cioè *quingentorum*.

luendorum in terminis quibus soluit dictus bartolomeus, et dictus Mariottus promisit dare *in ciuitate Fulginei*[1] ydoneam promissionem banchi *in duos menses*[2] etc. et ultra dictum pretium singulis dictorum trium[3] annorum soluere ducatos cc camere in deductionem sui debiti quod habet cum camera, et ad presens soluere in dictam deductionem ducatos cccc *similes*[4]. Obligauerunt etc. cum Juramento etc. presentibus d. hieronymo de Gigantibus et Simonino de bellauilla cursore testibus.

XXVI.

f. 12 1470. die v^ta^. Septembris in Camera apostolica

Venerabiles Viri d. Antonellus de Albano canonicus s. petri et frater nicola plumbator pro s. d. n. etc. et donnus Julianus abbas s. Marie de Agnano Aretine diocesis. Conuenerunt super pictura superceli seu laquearis prime sale palatii s. Marci, que est iuxta cameram paramenti in hunc modum. uidelicet. Quod dictus d. Abbas promittit deaurare *et brunire*[5] rosas dicti laquearis et pingere quadra etc. ad eum modum quo pictum est *unum quadrum iam in ea factum*[6] et secundum quod placebit ipsis d. An. et fratri Nicole, omnibus ipsius abbatis sumptibus et expensis, vj. colorum auri et aliorum ex arte picture, et promittit ponere colores finos omnes, et facere opus ad arbitrium bonorum magistrorum, ac ipsum perficere intra spatium trium mensium postquam incipiet, alias teneatur ad damna etc. Et dicti d. Antonellus et frater Nicola promiserunt eidem d. abbati dare etc. ei pro quolibet dictorum quadrorum sic ut premittitur perfecto, duos ducatos principales, soluendos in quatuor terminis pro rata, inter dictos tres menses incipiendo a dicto principio operis.

f. 12' Item conuenerunt super pictura Armorum logie Viridarii predicti palatii, quod idem d. abbas debeat similiter suis expensis pingere *et deaurare ac brunire*[7] dicta Arma ad modum quo est una iam ibidem facta et posita, pro pretio undecim[8] ducatorum de camera pro earum qualibet, soluendorum[9] prout laborabit etc. obligantes etc. cum iuramento etc. presentibus Francisco Blondo et Egidio foubete clerico lingonensis diocesis testibus.

[1] Prima era stato scritto: *in Urbe.*
[2] Aggiunte in margine.
[3] Così nel codice: v. la nota 4 nella pag. precedente.
[4] *similes*, interpolato posteriormente.
[5] *et brunire*, aggiunto in margine.
[6] La prima redazione era: *ad eum modum quo pictum est laquear ecclesie s. Marci.*
[7] Aggiunte in margine.
[8] *similium*, cancellato.
[9] *similiter*, cancellato.

XXVII.

1470 die nona Septembris In camera papagalli

Spectabilis dñus Benedictus Michael *quondam d. Johannis* [1] nobilis Venetus futurus castellanus arcis Gualdi, promisit mihi etc. custodire dictam arcem fideliter etc. et seruare contenta in iuramento etc. obligans se etc. si secus ageret ad penam xij^{m}. ducatorum in forma camere cum iuramento etc. et prò eo fideiusserunt. Magnifici viri

Cyriacus de Capodeferro
Iohannes Antonius de fabiis } Conseruatores urbis etc.
Ludouicus Jacobi Matei

D. Jo. Salomonius ciuis romanus obligantes se etc. pro eadem summa xij^{m}. ducatorum in eadem forma camere || cum iuramento etc. et in solidum omnes. Et ipse promisit de releuando etc. obligans se etc. ut supra cum iuramento presentibus R^{mo} dño Johanne cardinali s. Lucie et R^{do} d. petro prothonotario de foscaris ac d. N. episcopo farensi testibus. f. 13

XXVIII.

1470 die x^{ma}. Septembris in Camera apostolica f. 13′

Tadiolus Ambrosii de Astoribus de pergamo futurus castellanus Arcis Cerueteris etc. promisit mihi etc. custodire dictam arcem fideliter etc. et seruare contenta in iuramento etc. obligans se etc. si secus ageret ad penam vj^{m}. ducatorum etc. in forma camere cum iuramento etc. et pro eo fideiussit obligans se etc. pro eadem summa in eadem forma cum iuramento etc. in solidum

Petrus picininus Andree de merlo habitator Urbis in regione pontis. presentibus Egidio foubette et Filippo Angelini testibus.

Ex post die xj^{a} dicti mensis accessit supradicte fideiussioni obligans se etc. pro eadem summa cum iuramento etc. *d. Marcellus de rusticis secretarius* [2]. et ipse promisit de releuando etc. presentibus d. Jo. Rosa et Egidio foubette testibus.

Item eadem die et loco accesserunt [3] ut supra pro eadem summa cum juramento et in solidum etc.

d. Jo. Salomonius
Altus de Lonero } omnes ciues romani et fuit promissum de releuando etc. presentibus Francisco Blondo et Egidio predicto. testibus.
Georgius Petrini

[1] Prima era stato scritto: *Michaeli nobilis Venetus.*
[2] Aggiunte in margine.
[3] Corretto da *accessit.*

XXIX.

f. 14 1470 die x^{ma}. Septembris in Camera apostolica.

Petrus de persona ciuis Romanus promisit mihi etc. soluere rationem porte s. Johannis pro Baptista riccio de regione pinee [1], pro quo fideiussit etc. soluere camere florenos monete romane 80 *per totum mensem octobris proximi* [2], et residuum eius ad quod tenetur illâ causâ quandocumque placebit R. d. Feltrensi. obligans se etc. in forma etc. cum Juramento. et pro eo fideiussit Cola de paloscis constituens se principalem debitorem etc. obligans se etc. similiter cum iuramento etc. [3] et fuit promissum de releuando etc. presentibus Francisco Blondo et Egidio foubette ac Filippo Angelini testibus.

XXX.

f. 14′ 1470. die x^{ma}. Septembris in Camera apostolica

Venerabiles viri d. Antonellus de Albano etc. et frater Cola Jacobelli plumbator etc. pro s. d. n. etc. Conuenerunt super edifitio Benedictionis super gradus s. Petri in hunc qui sequitur modum [4] cum magistro Juliano Francisci de Florentia muratore. videlicet.

Primo dictus magister Julianus promittit perficere quatuor Arcus dicte Benedictionis nunc extantes, videlicet [5] super edificare alios quatuor arcus ad altitudinem designatam scarpellinis, et ponere columnas [6] de marmora necessaria in eorum frontispitio, et ab interiore parte versus campanile reboccare murum de pianellis lateritiis secundum quod est in parte inferiore, cum coxis marmoreis in suis locis [et incollare voltas dictorum arcuum [7] in parte inferiore ac complanare eas in superiore parte, sicut nunc sunt volte inferiores predicte,] [8] omnibus ipsius magistri Juliani sumptibus et expensis, et dicti dñus Antonellus et frater Cola, promiserunt dare ei omnia marmora laborata posita super plano f. 15 scalarum et omnes columnas et bases necessarias, et || plumbum ac ferrum quan-

[1] *et A...*, cancellato.

[2] Il primitivo dettato era: *ante terminum vindemiarum proximarum.*

[3] *presentibus*, cancellato.

[4] *videlicet: Primo*, cancellate.

[5] Si hanno qui le seguenti parole cancellate: *ponere omnia marmora necessaria ad perfectionem eius appogii secundum quod...*

[6] *necessarias*, cancellato.

[7] *ac complanare*, cancellate.

[8] Le parole chiuse fra parentesi furono aggiunte in fine dell'istromento, con un segno di richiamo a questo luogo.

tum erit opus, et pro pretio ac solutione et mercede dicti magistri Juliani et dicti laborerii ducatus cccc. de camera, de tempore in tempus secundum quod procedet dictum opus, et ipse promisit laborare cum omni diligentia *et facere bonum opus ad arbitrium boni viri* [1]. obligantes propterea etc. cum iuramento etc. presentibus Francisco Blondo et egidio foubette ac petro blaxii bosii de forliuio.

die xxx^{ma} augusti 1470. In camera — f. 15′

D. Franciscus de Justinis de Fulginio Constituit suos procuratores ad iurandum quodcumque offitium etc. in manibus etc. presentibus d. Jo. Suriano et Egidio foubette testibus [2].

G. Gatti

[1] Le parole corsive si trovano aggiunte in margine.
[2] Queste poche righe scritte nell' ultima pagina sono cancellate.

ISCRIZIONE DI MAENZA

BASE DI UN *THESAVRVS*

Lit. G. Cleman. L. Ronci dis.

DI UNA ISCRIZIONE ANTICA
INCISA NELLA BASE DI UN *THESAURUS*

La base quadrata con epigrafe nella fronte, e con incavo pur quadrato nel piano superiore, che diamo riprodotta nella tavola annessa al presente scritto, è un monumento che merita per più riguardi la nostra attenzione.

Fu venduta nell'anno 1884 ad un negoziante di antichità da un oste dimorante fuori la Porta Maggiore, che la disse trovata entro una vigna, circa un mezzo miglio fuori della Porta Tiburtina, o di S. Lorenzo. Queste sono le sole notizie che mi è venuto fatto di procacciarmi circa la sua provegnenza. Dal negoziante suddetto la ricomperò il mio amico, Sig. Filippo Turchi, studioso di raccogliere cose antiche, quel medesimo che ebbe la ventura di salvare, acquistandolo, l'insigne ed unico simulacro del dio Fidio, sostenuto dalla propria base, e dichiarato dalla iscrizione, il quale, per munificenza di N. S. papa Leone XIII, è passato ad essere uno dei più singolari ornamenti della rinnovata Galleria dei Candelabri nel museo vaticano [1].

La detta base, di marmo lunense, sagomata di gole e di listelli, misura, in altezza m. 0,34, in larghezza m. 0,54. La iscrizione incisavi dice:

HERCVLI . INVICTO . SACR
HERMEROS . AVG . LIB . TAB
THENSAVROR

La forma assai buona dei caratteri sembra assegnarla ai tempi dei primi Antonini, e forse all'età di Commodo. Nel piano

[1] C. L. Visconti *Di un Simulacro* del dio *Semo Sancus acquistato da S. S. papa Leone XIII pel museo vaticano.* — Memoria pubblicata in questo medesimo periodico, Anno II (Luglio-Dicembre 1881) pag. 105. Cf. Garrucci *Civiltà Cattolica* 19 Nov. 1881 p. 471-75; Iordan *La statua Vaticana di Semo Sancus* negli *Ann. dell' Ist. di C. A.* 1884.

superiore è praticata, come vedesi, una cavità quadriforme, destinata evidentemente a ricevere un corpo della istessa figura.

Questa circostanza, combinata col fatto, che il monumento fu posto da un liberto imperiale, che si professa *tabularius thesaurorum,* rende agevole il riconoscere, che qui si tratta della base appunto di un *thesaurus;* cioè a dire, della base di una di quelle cassette, sicuramente di metallo, che negli antichi templi, o nelle loro dipendenze, servivano a ricevere e contenere la *stipe sacra* offerta dai divoti: nel modo istesso come dipoi, nei secoli moderni, alcuni ricettacoli della stessa natura, e per lo più di marmo, con entro una cassetta di ferro, sotto il nome di *cippi, tronchi,* o *pili* delle elemosine, incominciarono ad essere collocati nelle chiese cristiane, ad effetto di raccogliere le minute oblazioni pecuniarie dei fedeli.

Sull'uso della parola *thesaurus* in questo senso, non cade dubbio veruno, per due chiarissime testimonianze di Varrone e di Seneca, già dal sommo Marini allegate a questo proposito [1]. Dai quali due passi con tutta sicurezza si deduce qual fosse la natura e l'uso di cotesti *thesauri;* ma più espressamente dalle parole di Seneca, perchè in quelle si ricordano tutte cose da farsi nei templi, o nelle loro attenenze; quali sono, la uccisione delle vittime, l'affissione delle tabelle votive, e l'offerta della sacra stipe. E che la nostra base abbia realmente servito all'uso indicato, è cosa oggidì messa in chiaro da più di un monumento epigrafico, ma da niuno meglio che da una base consimile, la quale si conserva nell'abbazia di S. Pietro in Ferentillo, fra Terni e Spoleto, e fu divulgata, sono già parecchi anni, dal ch. commend. G. B. de Rossi, nel Bullettino dell'Imperiale Istituto Germanico di Corrispondenza archeologica [2].

[1] Marini *Atti dei fratelli Arvali* pag. 589. Ecco i relativi testi: *Stips* στοιβή *fortasse, graeco verbo. id apparet quod, ut tum institutum, etiam nunc diis, cum thesauris asses dant, stipem dicunt.* Varro de L. L. 4, 182. — *Colitur autem non taurorum opimis corporibus contrucidatis, nec auro argentoque suspenso, nec in thesauros stipe infusa, sed pia et recta voluntate.* Seneca ep. 115, 5.

[2] Anno 1876, pag. 26, sg.

La detta base, o cippo che dir si voglia, ha la forma di un cono troncato: nella parte superiore, spianata, non solo vi esiste l'incavo per una cassetta quadriforme, ma si osservano ancora le tracce delle grappe *a coda di rondine*, che prima la fermavano sulla pietra. Vi è poi scolpita la iscrizione seguente:

P. CRASTINVS. P. F. PAVLVS
C. TITIENVS. Q. F. MACER
TESAVRVM. F. C. [1]

la quale iscrizione, secondo avverte il De Rossi, portando alla distesa la voce *thesaurus*, risolve onninamente la quistione, circa il significato da prestarsi alla parola suddetta; perchè in questo caso, come vede ognuno, tal parola non può essere applicata se non alla cassetta allogatavi sopra in origine, e poi, coll'andar del tempo, scomparsa. Ricorda in quello scritto l'illustre editore, sulle orme del Marini [2], come il *thesaurus* fosse proprio dei templi; come in età più remote cotesti ricettacoli — che si dissero anche *donaria* [3] — si facessero in forma di pozzi, o *favissae:* e come poi, col tempo, si trasformassero in cassette, certo a cagione del digradare precipitoso che avea fatto il volume della

[1] Cioè: *thesaurum faciundum curaverunt.* Avverte il ch. editore, che le forme paleografiche delle lettere, segnatamente della P col riccio aperto; e la voce *thesaurum* senza l'aspirata, sono indizii della età del monumento non posteriore al principio del secolo VIII (loc. cit. pag. 36.)

[2] *Atti dei frat. Arv.* l. c.

[3] Cf. De Vit *Lexic. forcellin.* s. v. — Si vegga anche la memoria del ch. P. Leopoldo De Feis, barnabita: *La Bocca della Verità in Roma, e gli antichi donarii, ec.*, nella *Cronachetta mensuale* di M. Armellini, 1885 pag. 1-14. Dove peraltro non è punto ammissibile la opinione dell'autore, che l'antica maschera colossale, esistente nel pronao della basilica di S. Maria in Cosmedin, e notissima sotto il nome popolare di *Bocca della Verità*, abbia potuto in origine servire di orifizio ad uno di tali ricettacoli per le sacre offerte. Che detta maschera, esprimente la faccia di un Tritone, sia stata una imboccatura di chiavica, lo hanno riconosciuto il Winckelmann (*Mon. Ined.* vol. II, pag. 25), ed Ennio Quirino Visconti (*Museo Pioclem.* ed. mil. vol. 6, pag. 52, sg.); il quale ultimo, con un vero lampo di ingegno, spiegò per via di quel monumento un passo di Properzio, rimasto fino a quel punto incomprensibile. Il giudizio di que' due sommi resterà inconcusso presso gli archeologi (Cf. *Bull. dell'Ist. di C. A.* 1885 p. 49): mentre le cose dette dal De Feis in contrario nulla valgono contro la parlante evidenza di quella appropriazione.

moneta. Adduce inoltre una lapide amerina del Grutero [1], già ricordata dal Marini, in cui si legge:

P. ROSCIVS . T . F . AVTVMA
IIII . VIR . ITER.
DE . SVA . PECVNIA . DAT
THESAVR
P . LXXV

accennando, che il trovarsi notato nel marmo il peso del *thesaurus* potrebbe essere indizio della preziosità del metallo, con cui era formata la cassetta. — È cosa alquanto strana che in questa iscrizione non sia stata espressa, secondo il costume, la specie del metallo, insieme col peso: ma ciò può scusarsi con la circostanza, che l'oggetto sovrapposto alla base era visibile a tutti. Quanto a me, crederei che fosse di rame; e mi pare che un dono di 75 libbre di rame lavorato fosse oggetto di qualche momento, e non immeritevole che il donatore ne lasciasse ricordo. Una cassetta di quel peso in argento, massime se collocata piuttosto all'esterno che nell'interno del sacrario, come sembra che stessero siffatti recipienti di offerte, avrebbe forse troppo fortemente adescato la cupidigia dei cultori di Laverna; per industria dei quali a Marte Ultore fu rubato una volta anche l'elmo, nel suo tempio romano del foro di Augusto [2].

Arreca inoltre il De Rossi la iscrizione di una piccola base prenestina dedicata alla Fortuna [3], in cui si legge, da un lato:

PRO SALVTE
C . CAESARIS AVG
GERM
ET REDITV

e dall'altro:

F . P . PR
THESIS
Q . COSIDIVS TERTIVS
D . D .

[1] Pag. 1083 n. 11.
[2] *Iuvenal.* Sat. XIV v. 259 sg.
[3] Morcelli *Styl.* II pag. 322; E. Q. Visconti *Museo Pioclem.* 2, pag. 87 sg.; Orell. 1759.

dove le note THESIS D . D . furono sagacemente spiegate dal Marini THES*aurum* I*mpensa* S*ua* D*e*D*it*[1]; spiegazione che viene espressamente confermata dal già esposto marmo di Ferentillo, il quale offre senza compendio il vocabolo *thesaurum*.

Toccò finalmente il prelodato editore anche del noto passo degli atti arvalici, in cui si dice, che quei confratelli, nel secondo giorno delle ferie della loro dea, dopo varie altre ceremonie, *ad aram reversi thesauros dederunt;* ricordando che il Marini vi sospettò un errore, e propose di leggervi, per far meglio correre il senso, *thesauris dederunt*, cioè, gittarono la sacra stipe nei *tesori;* in conformità della frase di Varrone *asses dare thesauris*, e di quella di Seneca, *infundere stipem in thesauros*[2].

Dopo il pregevole monumento di Ferentillo, e quegli altri poco innanzi accennati, un altro marmo ricordante un *thesaurus* è stato rivendicato alla epigrafia dalla sagacia del ch. signor Dott. Dessau; ed è un frammento di decreto del senato tiburtino, da lui dottamente supplito, con cui si permette ad un Sestilio Efebo di fare a sue spese una base di marmo, da porsi a sostegno del *tesoro* di Ercole e dei divi Augusti, presso la porta Esquilina di quella città: *uti permitteretur ei basim marmoream sua impensa omni sub thesauro Herculis et Augustorum porta Esquilina ponere*[3]. — E qui giova di richiamare alla mente, che il *thesaurus* degli Arvali era presso l'ara della dea Dia, la quale stava, probabilmente, in mezzo al *luco sacro*, e ad ogni modo fuori del tempio della stessa dea, in luogo aperto[4]; che quello tiburtino di Ercole e degli Augusti, era situato presso una porta della città, ed anche questo certamente fuori del tempio: imperciocchè da

[1] Loc. cit. p. 589.

[2] Marini *Atti* p. 589. Il ch. prof. Henzen sembra aderire alla lezione del marmo (*Acta fratr. Arval.* p. 31): ma riesce alquanto duro il prendere la parola *thesaurus* non per la somma depositata, ma per la moneta nell'atto che si deposita.

[3] *Ann. dell'Ist. di C. A.* 1882, p. 116-119.

[4] De Rossi *Bullett. di Archeol. Crist.* 1868 pag. 27; Henzen *Acta fratr. Arval.* pag. XXI, 22.

tali circostanze viene avvalorata quella congettura, che poco sopra accennava di passaggio, che, cioè, cotesti ricettacoli si ponessero, non già dentro il tempio, od il sacello, cui appartenevano, ma piuttosto al di fuori, in qualche luogo attenente: e ciò forse, affinchè in qualunque tempo ne fosse libero l'accesso a chi volesse deporvi la sacra offerta.

Il medesimo sig. Dott. Dessau cita un altro *tesoro* trovato a Morrovalle, presso Macerata nell'anno 1878 [1]; ma quello, secondo la descrizione che se ne ha nelle *Notizie degli scavi,* è di forma al tutto speciale; consistendo in un cilindro di pietra tufacea, con una cavità nell'interno, che si apre nel piano superiore, e discende allargandosi, in forma di imbuto rovesciato: nel piano è incisa in giro la iscrizione arcaica:

MAXIMA . NASIA . CN . F .
APOLINE . DAT

ed è cosa notabile, che nel medesimo luogo, ove fu trovato questo monumento, erano state disotterrate, circa tant' anni prima, una quantità grandissima di monete consolari di argento, che si crede sommassero a cinquemila [2].

Io poi rammento di aver veduto una base del tutto simile alla nostra, e di forma e di grandezza, ma senza iscrizione, nella vigna detta dello Spedaletto, situata circa il terzo miglio della odierna via tusculana.

Questi riscontri sono più che sufficienti per dimostrare, che il monumento da noi divulgato è la base di un *thesaurus.* Ma potrebbe, se io non erro, rimaner dubbio ad alcuno, se questo fosse sacro ad Ercole e proprio di lui; o veramente, se il liberto Ermerote, con la formola *Herculi invicto sacrum,* avesse inteso soltanto di porre il *tesoro* stesso, ed il suo contenuto, sotto la guardia e tutela del medesimo nume. Perchè niuno ignora, che l'Ercole romano contava tra le sue invocazioni quelle di Custode

[1] Loc. cit. p. p. 125.
[2] Fiorelli *Notizie degli scavi ec.* 1880 p. 221.

e di Tutore: che egli era considerato come un genio della verità e della buona fede [1]; a tal segno, che a lui si attribuiva la custodia dei pesi in genere [2], ed in ispecie di quelli dell'oro e dell'argento [3]. La idea di esso nume, come custode delle ricchezze, e segnatamente delle nascoste [4], si era propagata anche nel medio evo e nella rinascente letteratura; e ne fa testimonianza il glossema apposto alla indicazione *Herculem cubantem* del catalogo *Curiosum* nella Regione XIV, che venne trasformata in Herculem *sub terram medium* cubantem, *sub quem plurimum auri positum est* [5]. Potrebbe dunque Ermerote aver posto quella cassetta sotto il patrocinio di Ercole, nel medesimo senso, come un altro liberto imperiale, forse di Caligola, addetto probabilmente al medesimo ufficio dei tesori, dedica un'ara a Giove, col titolo di Custode, ed al Genio dei *Tesori* stessi: ara che proviene, come sembra, dai giardini antichi del *Collis Hortorum* [6]:

IOVI . CVSTODI
ET . GENIO
THESAVRORVM
ARAM
C . IVLIVS . AVG . LIB
SATYRVS
D . D .

E, d'altra parte, io veggo che nelle iscrizioni allegate più sopra, si dice espressamente: quel tal tesoro esser dato ad Apolline *(Apoline dat)*; o veramente alla Fortuna Primigenia *(Fortunae Primigeniae Praenestinae thesaurum impensa sua dedit)*; oppure che quella tal base dovea sostenere il tesoro di Ercole e degli Augusti *(basim marmoream sub thesauro Herculis et Augustorum*

1 Preller *Röm. Mythol.* 3 Aufl., II p. 282, pag. 296 n. 3.
2 Fabrett. 537, 375.
3 Orell. 1530.
4 Pers. *Sat.* 2. 11.
5 Preller *Die Reg.* p. 54: Cf. Jordan *Topogr.* II p. 13, 563.
6 Fabrett. 77, 88; E. Q. Visconti Op. Var. I, 73; Orell. 1682; Froehner *Notice* p. 39

ponere): o, per lo meno, si accenna, quel *tesoro* essere stato fatto a cura dei dedicanti *(thesaurum facciendum curaverunt)*, tacendosi in quest'ultima il nome della divinità, perchè era abbastanza dichiarato dal luogo. Nel nostro marmo invece la frase alquanto più vaga: *Herculi invicto sacrum* potrebbe far nascere quel dubbio che ho voluto semplicemente accennare, senza insistervi sopra più del dovere. Giacchè nulla, in sostanza, ripugna perchè il nostro ricettacolo di stipe sacra si creda proprio di Ercole e devoluto al suo culto. Che anzi, contando Ercole fra le sue attribuzioni quella di proteggere i viandanti, tantochè a lui, com'è noto, si facea sacrifizio innanzi di mettersi in viaggio *(propter viam)*[1], si troverà molto verisimile, che lungo le vie consolari, di tratto in tratto, presso luoghi abitati, sorgesse qualche tempio o sacello a lui consacrato; e che quivi questi si costumasse di collocare i pili di cui trattiamo, per invitare i viaggiatori a procacciarsi con qualche piccola offerta l'assistenza del nume. Io rinvengo, infatti, che della esistenza di templi di Ercole lungo le vie esterne abbiamo qualche notizia presso gli scrittori antichi. Da Tito Livio, per esempio, apprendiamo, che uno ve n'era fuori della porta Collina, fino al quale si spinse Annibale con duemila cavalli, speculando le mura e il sito della città [2]. E Marziale in due diversi epigrammi [3] encomia un tempio di Ercole sull'Appia, riedificato, come sembra, in magnifica forma da Domiziano, nel quale il simulacro del nume ritraea le non dissimili fattezze del medesimo imperatore: del qual tempio il Canina ha riconosciuto gli avanzi, circa l'ottavo miglio di detta via, dove appunto il poeta lo accennava esistente [4].

Ora io debbo avvertire, che questo medesimo liberto Ermerote fece una simile dedicazione anche in un'altra base di *thesaurus*, la quale finora è sfuggita, come tale, alla osservazione

[1] Preller loc. cit.
[2] T. Liv. *Hist.* 24, 10.
[3] *Epigr.* III, 47; IX, 64, 65.
[4] *Via Appia* pag. 175.

degli eruditi. Trattasi di un' ara, trovata già nel tenimento di Salone, l'anno 1775, ed ora conservata nel chiostro attenente alla basilica di S. Paolo. Eccone la iscrizione, già nota e divulgata [1]:

HERCVLI . IN
VICTO . SACRVM
HERMEROS . AVG
LIB. TABVLARIVS
THENSAVROR

il dettato è identico in tutto, ad eccezione che in questo esemplare alcune parole non sono abbreviate, come nell'altro. L'ara, ornata di cornici, è alta m. 0,60; ha nei lati l'orciuolo e la patera. Nella parte superiore, è molto danneggiata; ma vi si scorgono ancora benissimo, in mezzo al fastigio infranto, le tracce della consueta incassatura, che dovea contenere la custodia metallica della stipe. È dunque un altro monumento del medesimo genere di quello da noi divulgato, e solo diverso per la forma, che in questo marmo è quella dell'ara. Da siffatta particolarità io sono indotto a sospettare, che anche l'ara, la quale vedemmo dedicata a Giove Custode e al Genio dei Tesori, potesse essere, al pari di queste due, un sostegno di *thesaurus;* il quale sarebbe stato denominato *ara* nella iscrizione, con ovvio traslato, a causa dell'analogia della forma. — È facile allegare la cagione, perchè quel secondo monumento del liberto Ermerote sia passato dal luogo della scoperta nel chiostro di S. Paolo. Il tenimento di Salone, notissimo per le sorgenti dell'acqua Vergine, che fanno in lui riconoscere l'*ager lucullanus* di Frontino, facea parte anticamente dei beni della basilica di S. Paolo; e nel 1074 apparteneva ai monaci benedettini di quella basilica, secondo attesta una bolla del Pontefice S. Gregorio VII, edita dal Margarini [2]. Trovata dunque nel tenimento di Salone, fu l'ara trasportata presso i monaci signori del luogo. È cosa nota che l'*ager lucullanus*

[1] Guasco *Inscr. Mus. Cap.* I pag. 55, n. 26; Orell. 3247; *Corp. Inscr. Lat.* VI n. 325.
[2] Nibby *Analisi* III p. 56.

ai tempi di Frontino passò in potere di Ceionio Commodo [1], più conosciuto sotto il nome di Elio Cesare, ed in tal modo si fuse nel demanio imperiale. Quindi è che noi vi troviamo in carica un famiglio imperiale.

Questo ragioniere dei *tesori* consacrò adunque due basi; una nell'*agro lucullano*, circa l'ottavo miglio della via collatina; l'altra, se veritiera è la notizia circa il luogo della scoperta, in sito molto più prossimo a Roma, ma in direzione poco diversa: forse lungo la medesima via collatina, la quale, secondo il Fabretti avea principio da Roma [2]; o veramente, nelle adiacenze del primo miglio della via tiburtina, dove può darsi che fosse un altro possedimento imperiale. È ben verisimile il supporre, che dall'una villa egli passasse ad esercitare il suo ufficio nell'altra: seppure non vogliasi credere — e questo io tengo in conto di più probabile — che un certo numero di tali cassette per le sacre oblazioni, situate in luoghi del demanio imperiale, dentro un tratto di suolo compreso fra le medesime vie, fossero affidate alla cura di un ragioniere medesimo. Il quale di tempo in tempo avrà dovuto fare il suo giro per visitarle, e raccogliere e registrare il valore contenutovi; e per darne conto, forse, ad un *Procurator thesaurorum*, ufficio pur di liberti cesarei, ma non inteso finora in questo senso, che troviamo esercitato ai tempi di Settimio Severo e di Caracalla da un Marco Aurelio Proseneto, il quale ebbe la ventura di morire cristiano [3]. Del resto, che a ciascun liberto fosse affidata la cura di un certo numero delle cassette in discorso, lo manifesta anche la formola del suo titolo, che pone *i tesori* nel numero del più *(proc. thesaurorum)*. Le somme raccolte è da credere che fossero erogate in riparazioni e in ador-

[1] *De Aquaed.* art. X e LXX.

[2] *De Aquis et Aquaed.* pag. 159.

[3] Orell. Henz. 6344; Wilm. 128; De Rossi *Inscr. Christ.* I pag. 9, n. 5, il quale ha dichiarato la iscrizione aggiunta da un lato, di difficile lettura, da cui risulta che il defunto morì cristiano. Cf. Friedlaender *Sittengesch.* I p. 179, che intende diversamente da noi questo ufficio; crede, cioè, che quella *procuratio thesaurorum* fosse *der Verwaltung der Kaiserlichen Schatz-Kammern.* Matz und von Duhn *Ant. Bildw. in Rom* II pag. 120 n. 2453.

namento dei sacri edifizi ai quali spettavano; o, in qualunque modo, nelle spese del culto.

Passerò ad accennare, che cotesti liberti imperiali, che prendono il titolo di *tabularii*, o di *procuratores thesaurorum*, e dei quali abbiamo veduto quali, a un dipresso, dovessero essere le incombenze, non sono punto da confondere coi *praepositi thesauris dominicis*, ufficio fiscale di cui abbiamo contezza da una iscrizione affricana, trovata nel passato secolo in Tukabra e trasportata nel museo di Firenze [1]; ed il quale trova riscontro nella *Notitia Dignitatum* dell'uno e dell'altro impero, dov'è spiegato dai suoi commentatori. La detta iscrizione, che sembra del secolo terzo, ci presenta un personaggio militare, di rango equestre, C. Sulgio Ceciliano, il quale ebbe, tra gli altri uffici, quello di *praepositus thensauris dominicis*. Di un tale ufficio aveasi gia qualche lume in Trebellio Pollione, laddove, nella biografia de'due Gallieni, scrive: *Promissis itaque per Marcianum aureis vicenis et acceptis (nam praesto erat thesaurorum copia) Gallienum tyrannum militari iudicio in fastos publicos retulerunt* [2]. Mentre più indietro avea detto, favellando di Balista prefetto di Macriano, ma suo traditore in appresso: *idem Balista multos Emissenos ad quos confugerant Macriani milites cum Quieto et thesaurorum custode interfecit; ita ut civitas pene deleretur* [3]. Ma con piena chiarezza ci viene quell'ufficio additato dalla *Notitia dignitatum Occidentis*, la quale, nel capo X, sotto la dipendenza del *Comes Sacrarum Largitionum* annovera dodici *Praepositi Thesaurorum* di varie città e provincie; dove il Pancirolo spiega, consentendovi il Boecking: che il denaro riscosso dalle gabelle delle città, si trasportava in luogo ben guardato della provincia, per essere di colà spedito alla contea delle Sacre Largizioni: il detto luogo si denominava *thesaurus*, e *thesaurienses*

[1] *Corp. Inscr. Lat.* VIII n. 1322.
[2] Trebell. Poll. *Gallieni duo* p. 269 B ed. Casaub.
[3] Ibid. p. 261, C.

i custodi che lo guardavano: quelli poi che ne aveano la soprintendenza prendeano il titolo di *praepositi thesaurorum* [1].

Ora mi resta soltanto ad accennare, che abbiamo in questo marmo un quarto esempio, per quanto io mi sappia, della forma *thensaurus* in luogo di *thesaurus;* forma abbastanza frequente nei manoscritti; e che dai lessicografi viene spiegata, in questa ed in altre parole analoghe, col fatto, che sulle vocali lunghe si costumava di porre un accento circonflesso, il quale dagli imperiti trascrittori sarebbe stato preso pel segno dell'abbreviatura, che essi avrebbero, a senso loro, disciolta. Checchè ne sia, il Marini prende alquanto le difese di quella forma, allegando il marmo del chiostro di S. Paolo, e quello affricano del museo di Firenze indicato da noi [2]; ai quali sono poi da aggiugnere, il noto decreto del senato tiburtino, e la base che abbiamo brevemente dichiarato. Si osservi peraltro, che nella iscrizione, molto più antica, di Ferentillo, è conservata la vera forma di quella parola, corrispondente al greco vocabolo da cui proviene.

Mi valgo della opportunità di questo scritto, per far noto il destino di una bella iscrizione antica di Maenza, della quale il sig. Conte Lodovico Pecci, studioso delle patrie antichità, si è compiaciuto, a mia richiesta, inviarmi, qualche tempo fa, una impronta in gesso, donde è cavato il *fac-simile,* che ne diamo alla medesima tavola superiormente citata.

La iscrizione, incisa in marmo, con caratteri di bella forma quadrata, che possono convenire, tanto agli ultimi tempi della repubblica, quanto all'età augustèa, dice così:

L . ASINIO . L . F .
OVF . CVDIA
VIVOS . AEDIFIC
IPSE . SIBEI . ET
SVESTIDIAE . M . F .

[1] Böcking *Notit. Dignit.* pag. 345*
[2] *Atti* p. 590.

È già cognita, per esser data dal Muratori *(Nov. Thes.* p. 1437 n. 10) e riportata nel *Corpus Inscr. Lat.* dell'Accademia di Berlino (vol. X n. 6447), dove si citano altre copie manoscritte di questo marmo, che si pone concordemente *Maenzae, in ecclesia S. Eleutherii, iuter rudera nobilissimi aedificii:* aggiugnendosi da alcuno dei descrittori, che fu trovata mentre cercavasi il corpo di S. Eleuterio.

Egli può forse rimanere in dubbio, se questa iscrizione, risolute le abbreviature, e deposti gli arcaismi, si debba leggere:

Lucius Asinius Lucii filius
oufentina (tribu) *Cudia*
vivus aedificavit
ipse sibi et
Suestidiae Marci filiae

o veramente

Lucio Asinio Lucii filio
oufentina Cudia
cet.

Per la prima lezione sta il cognome *Cudia* nel caso retto, che richiede il nome *Asinius* nel medesimo caso: la seconda è favorita dal riguardo, che l'arcaismo *Asinio(s)* per *Asinius* sembrerebbe accennare a tempo più antico di quello che possa competere alla nostra iscrizione; la quale, secondo accennammo, sia per la forma delle lettere, sia per essere incisa in marmo, difficilmente si vorrà tenere per anteriore ai tempi di Cesare, e potrebbe anche spettare ai tempi di Augusto. Vero è, che aderendo alla seconda lezione occorre la difficoltà, che invece di *Cudia* si dovrebbe aver *Cudiae;* mentre la forma dativa in *a,* della prima declinazione, è parimente un carattere di età piuttosto remota (Cf. C. I. L. vol. I *Ind. Gramm.* p. 603 col. 2); ma qui la difficoltà di leggeri si scioglierebbe, coll'ammettere mancata la E per una svista dell'incisore. Comunque si fosse, mi pare che questa iscrizione avrebbe potuto essere accolta nel primo volume del *Corpus,* e nella *Sylloge* del P. Garrucci.

Questo marmo, dunque, dagli antichi suoi descrittori si pone concordemente presso Maenza, nella chiesetta di S. Eleuterio. Ed eravi, di fatti, anche un secolo, incirca, più tardi del tempo in cui fu copiata; siccome ricavo da una lettera, che il mio avo Alessandro Visconti scrisse al mio zio Pietro Ercole, in data del 7 Luglio 1832, in cui è questo brano che io trascrivo:

« Uno di questi giorni fui condotto circa due miglia distante da Maenza in una certa chiesetta rustica molto antica, avanti la quale era una iscrizione messa in piano tra due colonne, per uso di tavolino. Si credeva una iscrizione gotica non intelligibile; e dicevano che da centinaia di anni era sempre stata osservata e mai letta; benchè chiarissima, di grandi caratteri. Diligentissimamente ve la trascrivo *(Qui la copia)*. L'iscrizione è in marmo bianco, molto antica; alta palmi 2 romani, once 5, larga palmi 2 once 9, grossa once undici. Questa chiesetta si vede chiaramente essere fatta, per la maggior parte, coi ruderi del sepolcro, essendovi nelle mura dei pezzi di colonne ben fusate, consimili alle due. Un secolo indietro si credeva che vi fosse il sepolcro di S. Eleutero, cui è dedicata; ma a mio parere ci doveva essere quello di Asinio ».

Era dunque di qualche interesse, per le antiche memorie del paese, che questo marmo rimanesse al suo posto; perchè quivi, siccome saviamente congettura Alessandro Visconti, indicava il sito del monumento di questo Lucio Asinio Cudia, che dovette essere persona di qualche conto, s'egli ebbe un sepolcro di assai sontuosa struttura. Ora invece ho saputo, da persona dimorante in Maenza, che quella lapide è stata da non lungo tempo divelta dal luogo suo naturale, e trasportata a Maenza presso la famiglia Gori, dove si trova in una loro vigna, murata nella scala esterna del casino. Ed ho saputo altresì, che parte dei materiali del sepolcro esistono tuttora presso quella chiesetta; ma che due pezzi di colonne (forse le due sulle quali era stata accommodata la lapide) hanno avuto la medesima sorte della iscrizione, e sono state

trasportate in città, e messe in opera in una scala del nuovo Camposanto.

Mi parrebbe opportuno e dicevole, che il Comune di Maenza rivendicasse quella lapide che gli appartiene; e la facesse, o rimurare presso la chiesetta di S. Eleutero, o veramente, per maggior sicurezza, trasportare ed affigere nella sua residenza: trattandosi di una memoria antica, la quale può essere di qualche lume per chi prenda a ricercare la istoria dell'istesso Comune.

Nella lettera succitata il mio nonno propone, dubitando, una sua congettura, che, cioè, il cognome *Cudia* sia derivato *a cudendo;* e che perciò forse questo Asinio possa appartenere alla nota famiglia dei monetieri di quella gente: benchè, soggiunge, egli creda la iscrizione più antica dei tempi di Augusto.

Checchè ne sia della origine del cognome *Cudia*, simile a quelli pur maschili di *Apria* (C. I. L. I, 1716) di *Bagia* (Garrucci *Syll.* 1830) di *Lusia* (Ibid. 1352) di *Gorgia* (Ibid. 1600) di *Papia* (C. I. L. I, 1237) di *Tinia* (Henz. Or. 7031) ed altri diversi; mi par certo, che l'Asinio di Maenza nulla abbia che fare coi suoi celebri omonimi dei tempi di Cesare e di Augusto: i quali, com'è noto, erano originarii di Teate (Chieti) nei Marrucini; e non usarono mai nè il prenome di Lucio, nè il cognome di Cudia, secondo può vedersi nello stemma di questo casato, esposto dal ch. De Vit nel suo Onomastico della Latinità (p. 514).[1] Un Lucio Asinio, che vivea nel mantovano circa il 695 di Roma, ci è noto per un suo servo (C. I. L. I, n. 602).

Del raro gentilizio proprio della consorte, come sembra, di Cudia, io rammento una *Suestidia Q. f. Firmina* (Fabrett. 649, 418), ed un *M. Suestidius L. f.*, duumviro di Spello, circa i primi tempi dell'impero (Henz. Orell. 6155).

C. L. Visconti.

[1] In detto onomastico non è registrato il nome di Lucio Asinio Cudia.

DOCUMENTI
PER LA STORIA ECCLESIASTICA E CIVILE DI ROMA

L'illustre signor dott. T. von Sickel, direttore dell'Istituto Austriaco di studii storici in Roma, ha voluto cortesemente communicarci parecchi pregevoli documenti, tratti dall'archivio Vaticano e da altri archivi romani, riferibili alla storia ecclesiastica e civile di Roma nel medio evo. La graziosa offerta di pubblicarli nel periodico della nostra Accademia storico-giuridica è stata dal medesimo accompagnata con la nota seguente:

« I soci dell'Istituto Austriaco di studii storici, che qui in Roma godono della più cordiale ospitalità, ed hanno trovato sempre la più amichevole accoglienza nei ricchissimi archivi della città, sono lieti di poter manifestare pubblicamente la loro gratitudine per tanto favore, dandone, il meglio che possono, una testimonianza coi fatti.

« Quantunque il còmpito delle loro ricerche fosse d'investigare i documenti atti ad illustrare la storia del proprio paese, pure di quando in quando si sono imbattuti in antiche carte, le quali si riferivano o alla storia della Chiesa romana, o a quella civile del Comune di Roma. Siffatti documenti, alcuni dei quali sono del tutto sconosciuti, altri appena incidentalmente accennati da qualche scrittore, furono raccolti e trascritti senza un piano determinato, ma secondo che per caso erano ritrovati dai soci dell'Istituto nelle loro storiche ricerche.

« Dei documenti medesimi vollero essi fare offerta ai loro amici e colleghi dell'Accademia storico-giuridica di Roma, perchè se ne giovassero per le loro pubblicazioni; e, più competenti nel trattare di cose romane, vi aggiungessero qualche commento illustrativo per tutto ciò che può interessare gli studii storici, topografici e giuridici.

« Roma, aprile 1886 ».

Rendiamo, alla nostra volta, pubbliche grazie all'egregio prof. von Sickel ed ai benemeriti soci dell'Istituto Austriaco per la generosa offerta dei documenti da loro trovati; ed in modo particolare esprimiamo i nostri grati sentimenti al ch. sig. dott. E. von Ottenthal, il quale ne ha curato l'edizione, ed insieme co' suoi colleghi sigg. Skodlar, Faber, Falke e Voltelini, ne ha fatto l'esatta revisione sulle carte originali.

Alla pubblicazione poi dei documenti faremo seguire qualche breve nota illustrativa dei medesimi.

La Direzione

I.

1037 Mai. — Benedictus papa IX concedit monasterio s. Mariae in Cryptaferrata quasdam terras iuxta civitatem Albanensem.

(*Orig. in Arch. principum Barberini, Romae*).

(XP) ⁑ Benedictus episcopus servus servorum dei dilectissimis ⁑ (+) in Christo filiis Bartholomeo spirituali ac venerando patri nec non Cyrillo egumeno venerabilis monasterii sanctae dei genitricis virginis Mariae dominae nostrae, quod situm est territorio Tusculanense in loco qui appellatur Criptaferraria, et per vos in eodem monasterio in perpetuum. Cum magna nobis sollicitudine insistit cura pro universis dei ecclesiis ac piis locis vigilandum, ne aliqua necessitatis iactura sustineant, sed magis proprie utilitatis stipendia consequantur; ideo convenit nos [1] pastorali tota mentis integritate eorundem venerabilium locorum maxime stabilitatis integritate [2] procurare et sedule eorum utilitatum subsidia illic conferre, ut deo nostro omnipotenti id quod pro eius sancti nominis honore etiam et laude atque gloria eius divinae maiestatis eius venerabilibus nos certum est contulisse locis, sitque acceptabile nobis quae [3] ad eius locupletissimam misericordiam dignum huiusmodi pii operis in sidereis conferatur arcibus remuneratione. Igitur quia petistis a nobis, quatinus terram quanta infra subscriptos fines continetur et habitatores qui ibidem ad presens habitant et habitaturi sunt, quicquid sacro nostro palatio exhibere debuerant, vobis exolverent [2] vel cum omnibus eidem terrae pertinentibus positae [4] iuxta civitatem [5] Albanensem in loco qui vocatur supra Cucurutti, incipientes fines eius a primo latere vinea Iohannis Torti et vinea Bertae cognatae eius, a secundo latere vinea ecclesiae sancti Felicis et Pentoma et exeunte recte in limite qui est in maceria et terra Iohannis iudicis et Hadriani consortium, quae est ante arenarium et pergente per eundem limitem usque in aliam terram praedictorum consortium et ascendente modicum per limitem in horto de nominato iudice et abinde in terra sancti Bonifatii et a tertio latere ipsa terra sancti Bonifatii [6] et usque in domum Theophylacti qui vocatur de Boni de principe nec non et recte per limitem in via et per eandem viam descendente in alia via maiore et inde in cava de Ces[a]rio, iuris san-

[1] *n* mutato da altra lettera — [2] Così nell'originale — [3] Così nell'originale invece di *nobisque* — [4] Nell'orig. *pos.* — [5] *iuxta civ.* sopra altre parole abrase — [6] *et a tertio* fino a *Bonifatii* aggiunto dallo scrittore sopra la riga.

ctae Romanae, cui deo auctore deservimus, ecclesiae, vobis ad tenendum emissa preceptione concedere deberemus - inclinati precibus vestris suprascriptam terram, sicuti infra suprascriptos [1] affines continetur, cu[m ecclesia s]ancti Michahelis infra se vel cum omnibus sibi pertinentibus a presenti quinta indictione vobis vestrisque successoribus in perpetuum concedimus et confirmamus detinendum, ita sane ut homines qui ibidem habitant et habitaturi sunt, securi maneant et nullus ex officiis nostris maioribus vel minoribus habeat licentiam eos ad placitum provocare aut sub aliqua districtione illos constringere vel constituere sive in aliquod nostrum obsequium illos dirigere vel angariare, sed quicquid sacro nostro palatio exhibere debuerant, ut ceteri Albanorum vobis specialiter exolvant [2]. Quapropter statuentes atque promulgantes coram deo et terribili eius futuro examine per huius nostri apostolici privilegii atque constituti paginam sancimus et beati Petri apostolorum [principis] auctoritate decernimus atque obtestamur, ut nulli umquam nostrorum successorum pontificum vel aliae cuilibet magnae parvaeque personae liceat ipsam terram aut de sua pertinentia quoquo m[odo a]uferre a vestro monasterio aliquid. Si quis autem temerario ausu contra huius nostrae apostolice preceptionis seriem pie a nobis promulgatam venire [3] vel agere temptaverit, sciat se domini nostri et apostolorum principis Petri auctoritate anathematis vinculo innodatum et cum diabolo et eius atrocissimis pompis atque cum Iuda traditore domini dei et salvatoris nostri Iesu Christi in aeterno igne concremandum simulque in voraginem tartareumque chaos demersum cum impiis deficiendum. Qui vero pio intuitu custodes et oboedientes atque observatores huius nostrae salutifere preceptionis extiterit [2], ben[ediction]is gratiam et misericordiam a iusto iudice domino deo nostro consequi mereatur [2]. Scriptum per manus Sergii scriniarii et notarii sanctae Romanae ecclesiae mense maio, indictione suprascripta quinta.

(+) BENE VALETE. [4]

[1] *ra* aggiunto sopra la riga — [2] Così nell'originale — [3] *v* mutato da altra lettera — [4] La bolla è appesa ad una corda tricolore: rossa, verde (o azzurra) e bianca.

II.

1115 Nov. - 1116 Apr. — Paschalis papa II suscipit monasterium s. Mariae in Cryptaferrata sub protectione apostolicae sedis, et confirmat ei omnes possessiones.

(Orig. in Arch. principum Barberini, Romae).

⁑ Pascalis episcopus servus servorum dei dilecto filio Nicolao abbati monasterii sancte Marie de Criptaferrata eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. ⁑ Piae postulatio voluntatis effectu debet prosequente compleri, quatenus et devotionis sinceritas laudabiliter enitescat et utilitas postulata indubitanter assumat[1]. Quia igitur dilectio tua ad sedis apostolice portum confugiens eius tuitionem devotione debita requisierit, nos supplicationi tuae clementer annuimus et beatae gloriose dei genitricis semperque virginis Marie monasterium, cui auctore domino presidere cognosceris, cum omnibus rebus et possessionibus suis in beati Petri et sancte atque apostolice Romanae ecclesie tutelam protectionemque suscipimus specialiter confovendum. Universas itaque possessiones et bona omnia que idem cenobium presentialiter possidet et quecumque deinceps concessione pontificum liberalitate principum vel oblatione fidelium largiente domino acquisierit, firma tibi tuisque successoribus et illibata decernimus permanere, in quibus hec propriis duximus vocabulis nominanda: omnes videlicet vineas ortos et terras sementaricias que in circuitu eiusdem monasterii reiacere videntur, pedicam terre que dicitur de Mentio Canario, sitam supra vallem Marcianam, item totum fundum ipsius vallis Marcianae et terram sementariciam iuxta Monumentum ferr[a]tum, vineas in fundo sancti Refudii et piscarolas infra eas ad utilitatem ortorum; omnia etiam aquimola[2], aquimolum scilicet quod dicitur de Pentoma cum oliveto orto terra iuxta se et cum omnibus suis pertinentiis, castennetum quod est in plagia ultra rivum, aquimolum cum orto arboribus tota plagia et omnibus pertinentiis suis, situm sub eodem monasterio usque ad rivum, aquimolum quod est positum sub predicto secundo aquimolo, tertiam partem alterius aquimoli positum[3] sub eodem aquimolo, medietatem aquimoli positi in Pentoma quae est in capite vallis Marciane, et tertiam partem aquimoli de

[1] Così nell'originale, manca la parola *vires*. — [2] Così nell'originale — [3] Così nell'orig. invece di *positi*.

Lucère, duas petias vinearum a Benedicto papa eidem monasterio collatas iuxta vineas eiusdem monasterii positas, illas partes ceterorum aquimolorum quae sunt infra supradicta aquimola, quas vestro monasterio donavit Romanus germanus prescrìpti Benedicti papae; item quattuor petias vinearum in fundo sancti Refudii et omnes vineas quas in territorio Tusculano possidetis, curtem et fundum Coloni cum pertinentiis suis, fundum qui dicitur Agustuli, casale ad quattuor paria boum la[b]orandum omni tempore in loco qui dicitur Bibe[r]atorium, curtem et fundum . . . [1] cum ecclesia sancte Marine, ecclesiam sancte Marie que po[sita est] in loco qui dicitur Pauli cum casis ortis vineis terris silvis et omnibus ad eam pertinentibus, cellam sancti Laurentii de Caluini cum omnibus ortis vineis terris silvis et omnibus ad eam pertinentibus, cellam sancti Benedicti sitam sub ripa Tusculani castelli cum pertinentiis suis, omnes domos que sunt in colle iuxta civitatem Tusculanam cum pertinentiis suis, omnes etiam domos quas possidetis intra vel extra eandem civitatem, ecclesiam Iohannis cum villa et cum omnibus pertinentiis suis, positam ante portam civitatis Tusculane, ecclesiam sanctorum Zotici et Amantii cum domibus ortis vineis terris sementariciis et omnibus ad eam pertinentibus in territorio Columne sistis [2], ecclesiam sancti Blasii cum pertinentiis suis, partem ecclesie sancti Primi et omnium suarum pertinentiarum, partem ecclesie sancte Digne cum medietate pertinentiarum suarum, item sancti Andree pontis de Nona, partem ecclesie sancte Marie de Vineas cum medietate pertinentiarum suarum et ecclesie sancte Auree cum pertinentiis suis in Algido, ecclesias sancti Nicolai et sancti Blasii cum omnibus ad eas pertinentibus et omnes domos vineas et terras quas intra vel extra Algidense castellum possidetis; in territorio Albanensi in fundo Nobul[a] cellam sancte Agathe cum pertinentiis suis, cellam Salvatoris iuxta lacum Albanensem cum piscatione maceria olivetis et omnibus pertinentiis suis ceterasque vineas terras oliveta silvas castanneta que possidetis in plagia iuxta eundem lacum, cellam sancti Michaelis archiangeli [2] cum terra iuxta se cum districtionibus placitis redditibus ac dationibus suis, positam in loco qui dicitur Cucuruzzi, cellam sancte Martine extra Albanensem civitatem in loco qui dicitur Appretiatum cum terra iuxta se et omnibus ad eam pertinentibus, domos terras que fuerunt Petri de Scilutta, vineas que fuerunt de rocca in fundo Mar[cii] secus rivum, medietatem aquimoli in Siluoli cum pertinentiis suis, portiones casalis Poliniani cum pertinentiis suis, portiones ca[s]alis quod dicitur Casareula cum silvis pratis et vineis infra se, casale quod dicitur Ansaranus cum pratis et

[1] La pergamena è guastata in molti punti, qui per 12 millim. — [2] Così nell'originale.

omnibus pertinentiis suis et quicquid intra vel extra civitatem Albanensem in eius territorio possidetis; vineas et ortum in valle de Ariccia iuxta pantanum, vineas in loco qui dicitur Prata subtus silicem maiorem et quicquid vobis pertinet [per t]otum Ariciensem [1] territorium, item in fundo Caluini sub roccam [1] Montis Gaudii ecclesiam sancti Blasii cum pertinentiis suis, in territorio sancti Petri in Forma monasterium sancti Cesarii cum vineis ortis terris silvis et omnibus pertinentiis suis, cellam sancte Marie de Sorresco cum cellis [2] vineis terris lacu piscatione et omnibus ad eas pertinentibus, in Uellitri ecclesia [1] sancti Antonini et sancti Pauli cum pertinentiis earum, castrum quod dicitur Ascianum cum pertinentiis suis, in castro quod dicitur Conke [1] ecclesia [1] sancti Iohannis et sancti Gregorii cum pertinentiis suis, in eius territorio sub sancto Petro in Turre qua . . . . [3] Grecorum cum pertinentiis suis, in territorio Nimfe ecclesias sancti Martini et sancte Parasc . . . . . [4] no, in loco qui dicitur Paonar[am] [5], cellam sancti Cesarii cum domibus vineis ortis terris et omnibus ad eas perti[nentibus . . . . loco] [6] qui dicitur Patrica iuxta mare partem ecclesie sancti Laurentii cum pertine[ntiis suis, ecclesiam sancti] [7] Nicolai cum pertinentiis suis, ecclesiam sancte Marie de Pareti cum pertinentiis suis . . . . [8] arium unum de puteo et quicquid vobis pertinet in Vell[itrensi . . . .] [9] in sancto Petro de Forma in . . . . [10] ecclesiam sancte Cecilie cum villa et omnibus ad eam pertinentibus . . . . . [11] ecclesiis et omnibus pertinentiis . . . . . [12] sandala ad piscandum [i]uxta civitatem Terracine . . . . . [13] [to]tum cum medietate laci qui . . . . [14] et omnibus pertinentiis suis [. . . . monasteria sancti] [15] Adriani et sancti Angeli que in [B]isianensi et Roscianensi [16] parrocchia sita sunt . . . . [17] monasteria pertinentia . . . . . [18] in futurum habuerint, firma semper et illibata persistant, in que [1] his propriis vocabulis visa sunt exprimenda: videlicet ecclesia sancti Angeli, ecclesia sancte Marie, ecclesia sancti Zacharie, item ecclesia . . . . . [19] Iohannis penes in [1] villam sancti Mauri, sancti Iohannis [20], sancti Petri penes [r]occa Nikefori; et confirmando precipimus ut in predictis monasteriis sancti Adriani et sancti Angeli nullus episcopus vel archiepiscopus potestatem abbatem ordinandi habeat, et si quis hoc fecerit, careat sui honoris [21], abbas autem sancte Marie

[1] Così nell'originale — [2] Nell'orig. *cell.* — [3] Guastato per 50 millim. — [4] Guastato per 55 millim. — [5] o *Paonar[um]* — [6] Guastato per 70 millim. — [7] Guastato per 75 millim. — [8] Guastato per 85 millim. — [9] Guastato per 93 millim. — [10] Guastato per 200 millim. — [11] Guastato per 100 millim. — [12] Guastato per 180 millim. — [13] Guastato per 440 millim. — [14] Guastato per 215 millim. — [15] Guastato per 70 millim. — [16] *Roscianensi* dallo scrittore aggiunto sopra la riga — [17] Guastato per 70 millim. — [18] Guastato per 80 millim. — [19] Guastato per 60 millim. — [20] *s. Iohannis* aggiunto sopra la riga — [21] Così nell'orig.: manca la parola *dignitate*.

Cripteferrate abbatem in predictis locis ordinandi vel eiciendi potestatem habeat; in urbe Roma ecclesiam sancti Laurentii de . . . . . [1] que est iuxta Arcum stillantem cum omnibus pertinentiis suis et omnes curtes quas habetis in regione scole Grece. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat [i]dem monasterium sancte Marie Cripteferrate temere perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere minuere vel temerariis vexationibus fatigare, set omnia integra conserventur eorum pro quorum sustentatione et gubernatione concessa sunt, [2] omnimodis profutura. Sepulturas [3] [preterea] eiusdem loci omnino liberam esse decernimus, ut eorum qui illic sepeliri [4] deliberaverint, devotioni et extremae voluntati, nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat. Porro ut [prefatum] monasterium sub tutela et iurisdictione sancte nostre [5] Romane, cui deo auctore deservimus, aecclesie ditionibus conservetur, presentis decreti stabilitate censemus, ut nullus episcopus . . . . . [6] Romani pontificis licentiam in ipsum excommunicationis seu interdictionis sententiam inferre presumat. Si quis igitur in crastinum episcopus aut archiepiscopus imperator aut rex dux comes vicecomes iudex castaldio aut quelibet ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temtaverit, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat reasque [3] se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore hac [3] sanguine dei et domini nostri redemtoris Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni subiaceat et cum Iuda traditore et Erode et cum omnibus iniquis in ignem eternum permaneat. Cunctis autem eidem monasterio iusta servantibus sit pax domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bone actionis percipiant et aput districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. AMEN AMEN AMEN.

Scriptum per manum Geruasii scriniarii regionarii et notarii sacri palatii.

(*Rota*) [7] Ego Pascalis catholice ecclesie episcopus ss. [8].

B(ene) Val(ete).

┼ Ego Crescentius Sabinensis episcopus ss.

┼ Ego Leo Ostiensis episcopus ss.

┼ Ego Vitalis Albanensis episcopus ss.

[1] Guastato per 20 millim. — [2] Così nell'orig., manca la parola *usibus* — [3] Cosi nell'originale — [4] *sepeli* mutato da *sepell* — [5] *nostre* aggiunto sopra la riga — [6] Guastato per 12 millim. — [7] La leggenda, come pare, scritta dalla stessa mano: *Sanctus Petrus, Sanctus Paulus: Pascalis papa II.*, ed in giro: ┼ *Firmamentum est dominus timentibus eum* — [8] La sottoscrizione del papa è d'altra mano, come lo sono anche le singole sottoscrizioni dei cardinali, che sono poste tutte regolarmente una sotto l'altra, eccetto quelle del Vitalis e del Girardus, che stanno alla destra fuor dell'ordine.

† Ego Diuizzo Tusculanus episcopus ss.
† Girardus presbyter cardinalis tituli sancte [1] Prisce ss.
† Ego Deusdedit presbyter cardinalis tituli sancti Damasi ss.
† Ego Teubaldus [presbyter cardi]nalis tituli sancte Anastasie ss.

Data Laterani [per manum . . . . . cance]llarii VIII. kal. . . . . indictione [. . . . domini] [2] Pascalis secundi pape anno XVII [3].

III.

1138 Nov. 3 — Petrus cardinalis tit. S. Marcelli pacto facto renuntiat Rainaldo et filiis et nepotibus eius omnem litem de pensione quadam solvenda.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. III n. 22*).

In nomine domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo tricesimo VIII. et anno VIIII. pontificatus domini Hinnocentii secundi pape, indictione secunda, mense novembris die tertia. Ego quidem Petrus gratia dei cardinalis tituli sancti Marcelli unacum consensu et voluntate Iohannis de Azzo archipresbyteri predicte ecclesie et Romani subdiaconi et presbyteri gratia dei eiusdem ecclesie et presbyteri Enrici et Donadei diaconi et Iohannis subdiaconi adque Guerrerii exsorciste et Iohannis exsorciste et Bibiani clerici et Angeli clerici, consensu quoque aliorum predicte ecclesie clericorum hac die propria bona nostra voluntate coram subscriptis testibus nomine trans[actionis] refutamus adque dimittimus vobis, scilicet domino Rainaldo filio ....cis [4] Landi bone memorie et in filiis tuis nec non et in nepotibus tuis, filiis vero de Pandalfo fratri [5] tuo bone recordationis et vestris eheredibus [5], id est omnem litem et petitionem et querimonium [5] quam vobis fecimus usque nunc vel facere potuimus, de illa videlicet pensione quam vos annualiter nobis et nostre ecclesie in medietate mensis madii dare et persolvere debuistis, sicuti in cartula locationis quam vobis de ecclesia sancti Antimi cum suis pertinentiis fecimus, legitur: id est de uno sandalo iusto de lignis focariciis cum omni vestro exspendio et labore annualiter usque ad pusterulam de Iohanne de Rainerio recare [5] et ducere debuistis nomine pensionis, quod minime fecistis. Et ideo ipsam offensionem dicte pensionis prenominati sandali ligne [5] vobis refutamus

[1] Nell'orig. *se* senza segno di abbreviazione — [2] Guastato per 94, 25 e 120 millim. — [3] Manca la bolla colla corda — [4] Lacuna di 10 millim. — [5] Così nell'originale.

et dimittimus, ut amodo inantea non teneatis a nobis de iam dicta offensione, quam nobis ut prefatum est dare et persolvere debuistis usque nunc, et securi quieti et pacifici persistatis pro eo, quia vero per domnum Rainaldum comitem et qui vocatur Fortisbrachia, procuratorem vestrum, pacto placabile nobis et vobis et causa decisionis litium dedistis nobis tres libras denariorum papalium, que nos erogavimus pro utilitate nostre ecclesie et insuper ipsam pensionem dicti sandali cum lignis et cum omni vestro exspendio annualiter in medietate maigi [1] usque ad dictam posterulam perducatis. Et nos unacum nostris successoribus vobis hec omnia que predicta sunt, sicut in ac cartula refutationis legitur, observare promittimus; quod si facere noluerimus vel contra ec que dicta sunt venire tentaverimus, componamus vobis pro pena unam libram boni auri ec soluta pena ec cartula refutationis [2] in sua manead firmitate, quam scribendam rogavimus Affonem scriniarium sancte Romane ecclesie in mense et indictione suprascripta secunda.

Signum ✝ manus predicti cardinalis et suprascriptorum clericorum rogatorum uius cartule.

Rainerius Nicolai Grasi testis.
Nicolaus filius eius testis.
Iohannis [3] Tiniosus testis.
Girardus Falconis testis.
Gratianus [3] nepus eius testis.

✝ Ego Affo infimus scriniarius sancte Romane ecclesie complevi et absolvi.

[1] Così nell'originale — [2] *refutationis* scritto sopra altra parola abrasa — [3] *Iohannis* e *Gratianus* scritti sopra altra parola abrasa.

IV.

1140 Febr. 23 - Dec. 24 — Libellus querulus monachorum monasterii s. Mariae in Cryptaferrata adversus dominum Ptolomeum, directus ad Innocentium papam II.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. XIII caps. VI n. 22*).

(*Soffredini, Storia di Anzio Satrico Astura e Nettuno p. 191 ex copia.*)

[In nomine domini]. Anno domini millesimo centesimo quadrigesimo, anno undecimo pontificatus dompni [1] Innocentii secundi papae, indictione tertia, mense. [2] Quoniam vigor iudiciorum iurisque publici tutela ideo in medio est constituta, ne quisquam sibi ipsi permittere valeat ultionem et quoniam iura Romana sanciunt, ut si [. . . . . actionibus] [3] experiamur, actiones etenim sunt invente divino nutu; et quia dei gratia iustitie culturem [1] in omnibus mundo deus revelavit honestum clementissimum nostrum papam Innocentium, cuius imperium perpetuo vi . . . . [4] abundet, pax tralquilla [5] servetur, cui cuncta subiaceant, quem ipse Petrus voluit sibi habere vicarium, ideo sanctissime [6] pater et universalis papa Innocenti, cum nobis litis iniusta oriatur malitia, nostras querimonias ad vos extorquemus et preces. Nos namque, licet indigni in cenobio venerabilis eclesie sancte Marie de Criptaferrata constituti monachi, scilicet Gerolimus prepositus, presbyter Lucas decanus, presbyter Nycolaus Santese, presbyter Iohannes de Foresta, presbyter Christoforus, presbyter Pancratius, presbyter Nilo, Chosmas monachus, Larius diaconus, Alexius monachus, Basile monachus et camerarius, Scisus [7] monachus et cellararius, Theodorus refectoralis monachus, Gerasimus monachus de infirmario, Antonius monachus, Nichodomus [8] monachus superista, Innocentius prepositus et monachus de Rofranu [9], Pancratius monachus et prepositus de Pauli, Geremia prepositus de Calbini, Iacobus prepositus de Prescano et generaliter omnes maiores et minores servitores dei et eclesie sancte Marie in Criptaferrata, conquerimur deo et vobis de iniustitia et malitia quam dominus Phtolomeus [1] cotidie in nos exercet, nostra sibi violenter possidet, monasterium quantis

[1] Così nell'originale — [2] Segue uno spazio vuoto di 130 millim. in fine di questa riga, e di 140 millim. sul principio della seconda — [3] Guastato per 75 millim. — [4] Guastato per 35 millim. — [5] Così nell'originale invece di *tranquilla* — [6] Nell'orig. *scētissime* — [7] La seconda *s* mutata da altra lettera — [8] Precede *A*, che fu subito cancellata con due punti sotto la riga — [9] La seconda *r* aggiunta sopra la riga.

potest dolosis artibus inquietat, Larianum cum turre et arce servis et ancillis et omnibus suis pertinentiis intus et foris locatum usque in tertiam generationem parentibus suis, cum sit expleta locatio, violenter sibi detinet, iuris eclesie sancte Marie Neptunum castrum et castrum de sancto Martino in Uallicella similiter, de quibus agimus. Set quia edita actio speciem future litis demonstrat, edimus super hoc actionem per condictionem ex lege. Testus legis talis est: non ab re est [1] et cetera, in qua legitur: Si quis [2] rem locatam aut precario concessam sine iusta causa usque ad diffinitivam sententiam detinuerint, rem ipsam et eius estimationem [reddere compellantur [3]. Terras] ad sanctum Proculum . . . . [4] positas et vallem de Puzzarico et planum de Palazzo omnia ista violenter ingressus, violente possessionis invasor ut predo tenetur, de quibus ad instar interdicto unde vi vel condictione ex le[ge, si quis in tantum furoris pervenerit] [5] audaciam et cetera, per quam non solum restituitur ipsa possessio, set etiam possessionis estimatio. Agimus similiter et eisdem actionibus experimur de una clusa vinearum de quattuor petiis [6] et duodecim vinealibus et decem [. . . . . . his omnibus] [7] positis ad sanctum Petrum in Furma, que sibi violenter abstulit. Conquerimur de [2] pro hominibus quos in dicto castro habemus et male inquietat in nostri contumeliam, quibus nuper octo solidos abstulit, unde iniuriarum agimus et in fac . . . . [8] Conquerimur deo et vobis similiter sanctissime pater universalis pontifes [2] Innocenti de terra ad Prescano ad centum modia et plus quam nobis violenter abstulit, ut restituere facietis per actiones quibus violenta possessio repetitur, scilicet feudum de Petro Collefecato et terram de curia de Prisciano quam dedit militibus suis, et terram octo hominum ibi abitantium [2] quam abstuli [9] et dedit militibus suis, dum eclesiam [10] nostram vos fieri promitteretis inlesam. Similiter conquerimur de duodecim mascis constructas [2] domos et destructas positas in Monte Fortino, quas abstulit in vestro tempore et quasi invasorem convenimus. Conquerimur quoque gloriosissime archimandrita de his que Tusculani habuimus [11] sine ulla condicione, quod cuncta nobis abstulit et sub sua ditione constituit, scilicet duodecim petias vinee nobis abstulit, de quibus poena invasoris aliene possessionis ut predo conveniendus est, duas pedicas de terra positas ad sanctum [12] Iudicum precario sibi a nobis concessas detinet nec vult restituere [13], de quibus conveniendus est condictione

[1] Queste sono le prime parole della l. 10 C. *Unde vi* (VIII, 4). — [2] Così nell'originale — [3] Cf. la detta l. 10 C. *Unde vi* e la l. 34 C. *de locato* (IV, 65). — [4] Guastato per 10 millim., sembra vedere le lettere *de. . nso* — [5] Guastato per 55 millim.: la lacuna si supplisce facilmente colle prime parole della l. 7 C. *Unde vi* (VIII, 4). — [6] Nell'orig. *pet.* — [7] Guastato per 60 millim. — [8] Guastato per 15 millim. — [9] Così nell'originale invece di *abstulit* — [10] *m* aggiunta sopra la riga — [11] *habuimus* corretto dalla stessa mano da *habemus* — [12] Nell'orig. *scum* senza segno di abbreviazione — [13] *rest* mutato da *ret.*

ex lege: non ab re est, per quam restituere debet ipsas et arum [1] estimationem, duas pedicas terre ad Agustuli, unam quarum precario concessimus domine Dulzize matri eius, nec vult restituere. Ó quam male precarie possessiones, que nullam restitutionem desiderent in personam [2] domini Ptholomei [1] confecte, ó efectus [3] constitutionis illius, scilicet male agitur dominus prediorum, si tanta precario possidentibus et cetera, quomodo in nos obdormitur. Adtendite igitur gloriosissime domine, quid coniunx [1] fecerit: alteram pedicam cuidam homini de supradicto monasterio abstulit, in quam postea ex vestro precepto signum imposuimus et illa vestro signo deiecto violenter ingressa est, nec vult restituere; de quo, qualiter sit faciendum, vobis, cum contra vestra precepta fecerit, in vestro sit velle. Similiter conquerimur de sex aquimolis in rivo nostro positis, que vi detinet nec vult restitueret [1], duo quorum illi precario concessimus, de quibus quod iure sit experiendum [4], satis superius enodavimus; quattuor sibi vi abstulit, que qualiter repetimus, ex superioribus liquet. In burgo de Tusculana [1] tabernam unam iuris nostri monasterii violenter detinet. Preterea quod deterius est adtendite: fundum qui nominatur Colle de episcopo dominus Ptholomeus [1] sine iusta causa detinebat, conventio facta est inter nos et illum, ut decem libris datis nobis redderet; dedimus illi decem libras et reddidit nobis fundum, set postea nobis abstulit et sic utrumque habet nec vult restituere; et aliut [1] quidem malum nobis facit omni die Ueneris: totum caseum de nostris armentis, quod veneraticum appellant, [5] nec mori [1] umquam fuit. Insuper conquerimur de tam scelesti facto venerande domine et deo volente perpetuo pontifex Innocenti: in morte abbatis Nicolai bone memorie venit ad eclesiam sancte Marie, quem quasi visitatorem expectavimus, expoliatorem domus vidimus, aurum et argentum mobilia si qua invenit, exportavit, unum flasconem argenteum cum turiaca et mulam emtam quattuor libris adduxit [6].

[1] Così nell'originale — [2] *personam* corretto da *persone* — [3] Emendato da *fectus*, aggiungendo *e* sopra la riga — [4] Sopra *r* è aggiunto *t* — [5] Qui manca probabilmente una parola, forse *aufert* — [6] Così nell'originale invece di *abduxit*.

V.

1158 Dec. 7 — Boso diaconus cardinalis tit. SS. Cosmae et Damiani, camerarius papae, locat vineam extra portam Lateranensem.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. VII n. 21*).

(+) In nomine domini. Anno V. pontificatus domini Adrian [1] quarti pape, indictione VII., mensis decembris die VII. Ego quidem Boso dei gratia diaconus cardinalis sanctorum Cosme et Damiani domini pape camerarius hac die propria mea voluntate ex voluntate ipsius domini pape loco et concedo vobis Controtta et Romano de Petro Albanensi vestrisque heredibus ac successoribus in perpetuum, id est duas petias vinee medietate allevatas et medietate allevandas cum vascis et vascariis comunibus et arboribus infra se et omnibus suis [perti]nentiis, positas extra portam Lateranensem in loco qui dicitur Clusa domini pape, fines ad unam petiam quam tenet Controtta, a I. latere tenet Iohannes Reatinus, a II. latere [tenet] Nicolaus Iohannis Gualterii, a tertio latere est via publica, a quarto latere sunt vinealia domini pape; ad vinea [1] Romani de Petro Albanense a duobus lateribus sunt horti et vinealia domini pape, a III. latere tenet Bonafides, a quarto latere tenent heredes Nicolai de Beneincasa, omnia iuris domini pape, ad tenendas [2] utendas meliorandas, allevandas semper bene laborandas et sicut dictum est in perpetuum possidendas. Et ex hinc ad duos annos reddetis domino pape suisque catholicis successoribus de allevata tertiam partem vini mundi et aquati et de allevanda ex hinc ad tres annos nil eis reddetis, deinde omni anno reddetis eis de tota vinea quartam partem vini mundi et aquati et duos denarios papales [3] pro vascatico per petiam et unum iustum canistrum de uvis per petiam, quod sit in circuitu quinque palmorum, in fundo duorum et in altitudine unius, et medietatem de fructibus arborum ibi stantium et earum quas allevaveritis quartam. Si ibi inveneritis aurum argentum [fe]rrum plumbum maiores lapides vel aliquod metallum quod plus valeat XII denariis papalibus [3], medietatem eis dabitis. Si vinea ipsa per hostem vel irritum aut celi plagam retroierit et per trium annorum spatium vestra neglegentia non fuerit relevata, fructibus plena ad curiam revertatur. Nulli alii pio loco eam

[1] Così nell'originale — [2] Nell'orig. *tenenda utenda* colla abbreviatura adoperata in altri casi per *m; uten.* ripetuto e subito cancellato — [3] Nell'orig. *pp.*

detis nec alicui persone vendatis prius quam domino pape suisque catholicis successoribus, minus iusto videlicet pretio XXX denariis papalibus [1] per petiam, quod si emere noluerint, dabitis eis predictum comminus et vendetis tali persone que eis placeat sine malitia. Ego itaque unacum ipso domino papa pro successoribus suis defendere promittimus [2] ab omni homine si necesse fuerit. Si qua vero pars contra fidem huius locationis venire temptaverit et cuncta que dicta sunt nos conductores aut nostri heredes non persolverimus et observaverimus, tunc det pars infidelis parti fidem servanti pro poena XL solidos denariorum papalium [1] et soluta pena hee locationum chartule uno tenore conscripte per manum Andraeae [2] scriniarii in mense et indictione suprascripta VII. secundum earum tenorem firme permaneant.

Signa ✝ ✝ manuum suprascriptorum Controtte et Romani Petri Albanensis conductorum huius a papa rogatorum. [3]

Petrus de Siginetta, Vagina testes.
Gregorius de Nigro, Bonafides testes.
Fosco de Banio, Grisoctus Leonis testes.
Nicolaus Iohannis Gualterii testis.

(S. T.) Ego Andreas scriniarius sancte Romane ecclesie et sacri Lateranensis palatii complevi et absolvi.

VI.

1158 Dec. 7 — Boso diaconus cardinalis SS. Cosmae et Damiani, camerarius papae, locat vineam extra portam Lateranensem.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. VII n. 23*).

(✝) In nomine domini. Anno V. pontificatus domini Adrian [2] quarti pape, indictione VII., mensis decembris die VII. Ego quidem Boso diaconus cardinalis sanctorum [4] Cosme et Damiani, domini pape camerarius hac die propria mea voluntate ex voluntate ipsius domini nostri pape loco et concedo tibi Fosco de Banio tuisque heredibus ac successoribus in perpetuum, id est unam petiam vinee cum vasca et vascario comuni et arboribus infra se et omnibus suis pertinentiis, positam extra portam Lateranensem in loco qui dicitur

[1] Nell' originale *pp.* — [2] Così nell' originale — [3] Nell' orig. *a pp. rog.* — [4] Precede la sillaba *vel,* che fu subito cancellata.

Clusa domini pape, sub his affinibus: a primo latere tenet Grisoctus, a secundo latere [te]net Vagina, a tertio latere tenet Bonafides, a quarto latere sunt horti domini pape, omnia iuris domini pape, ad tenendam utendam meliorandam semper bene laborandam al[lev]andam et sicut dictum est in perpetuum possidendam. Et ex hinc ad duos annos reddetis domino pape suisque catholicis succesoribus tertiam partem totius vini mundi et aquati, [dein]de omni anno reddetis quartam partem vini mundi et aquati et medietatem de fructibus arborum ibi stantium, et de his quas allevaveritis quartam, et duos denarios papales [1] pro vascatico et unum iustum canistrum de uvis, quod sit in circuitu quinque palmorum et in fundo duorum et in altitudine unius. Si ibi inveneritis aurum argentum ferrum plumbum maiores lapides vel aliquod metallum quod valeat plus XII denariis papalibus [1], medietatem domino pape qui pro tempore fuerit, dabitis. Si vinea ipsa per hostem vel irritum aut celi plagam retroierit et per trium annorum spatium vestra neglegentia non fuerit relevata, fructibus plena ad curiam revertatur. Nulli alii pio loco eam detis nec alicui persone vendatis prius quam domino pape suisque catholicis successoribus, iusto videlicet pretio minus XXX denariis papalibus [1], quod si emere noluerint, dabitis eis XXX denarios papales [1] et vendetis tali persone que eis placeat sine malitia. Ego itaque unacum ipso domino papa et pro successoribus suis defendere promittimus [2] ab omni homine si necesse fuerit. Si qua vero pars contra fidem huius locationis venire temptaverit et si ego conductor aut mei heredes que dicta sunt non persolverimus et observaverimus, tunc det pars infidelis parti fidem servanti pro pena XX solidos denariorum papalium [1] et soluta pena hee due locationis chartule uno tenore conscripte per manum Andraeae [2] scriniarii in mense et indictione suprascripta VII. secundum earum tenorem firme permaneant.

Signum ✝ manus suprascripti Fosci de Banio conductoris huius a papa rogati [3].

Petrus de Siginetta, Bonafides testes.

Vagina, Gregorius de Nigro testes.

Romanus Petri Albanensis, Controtta testes.

Grisoctus Leonis, Nicolaus Iohannis Gualterii testes.

(S. T.) Ego Andreas scriniarius sancte Romane ecclesie et sacri Lateranensis palatii complevi et absolvi.

[1] Nell' originale *pp.* — [2] Così nell' originale — [3] Nell' orig. *a pp. rog.*

VII.

1158 Dec. 7 — Boso diaconus cardinalis tit. SS. Cosmae et Damiani, camerarius papae, locat vineam ante portam Lateranensem.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. VII n. 22*).

(✝) In nomine domini. Anno V. pontificatus domini Adrian[1] quarti pape, indictione VII., mensis decembris die VII. Ego quidem Boso dei gratia diaconus cardinalis sanctorum Cosme et Damiani domini pape camerarius hac die propria mea voluntate ex voluntate ipsius domini nostri pape loco et concedo tibi Vagina tuisque heredibus ac successoribus in perpetuum, id est unam petiam plus vel minus vinearum cum arboribus infra se et vasca et vascario comuni et omnibus suis pertinentiis, positam extra portam Lateranensem in loco qui dicitur Clusa domini pape, sub his affinibus: a primo latere tenes tu Vagina, a secundo latere est carbonarium, a tertio latere sunt vasce, a quarto latere tenet Grisoctus, omnia iuris domini pape, ad tenendam utendam meliorandam semper bene laborandam allevandam et sicut dictum est in perpetuum possidendam. Et omni anno tempore vindemiarum reddetis domino pape et suis catholicis successoribus quartam partem totius vini mundi et aquati et medietatem de fructibus arborum ibi stantium et de his quas allevaveritis quartam, et duos denarios papales[2] pro vascatico et unum iustum canistrum de uvis, quod sit in circuitu quinque palmorum et in fundo duorum et in altitudine unius. Si ibi inveneritis aurum argentum ferrum plumbum maiores lapides vel aliquod metallum quod plus valeat XII denariis papalibus[2], medietatem domino pape qui pro tempore fuerit, dabitis. Si vinea ipsa per hostem vel irritum aut celi plagam retroierit et per trium annorum spatium vestra neglegentia non fuerit relevata, fructibus plena ad curiam revertatur. Nulli alii pio loco eam detis nec alicui persone vendetis prius quam domino pape suisque catholicis successoribus, iusto videlicet pretio minus XXX denariis papalibus[2], quod si emere noluerint, dabitis eis XXX denarios papales[3], tali persone que eis placeat sine malitia. Ego itaque unacum ipso domino papa et pro successoribus suis defendere promittimus[1] ab omni homine si necesse fuerit. Si qua vero pars contra fidem huius locationis

[1] Così nell'originale — [2] Nell' orig. *pp.* — [3] Nell' orig. *pp.*, poi mancano qui le parole *et vendetis*.

venire temptaverit et cuncta que dicta sunt non observaverit, vel si ego conductor aut mei heredes que dicta sunt non persolverimus et observaverimus, tunc det pars infidelis parti fidem servanti pro pena XX solidos denariorum papalium [1] et soluta pena hee due locationis chartule uno tenore conscrpte [2] per manum Andraeae [3] scriniarii in mense et indictione supracripta VII. secundum eorum [3] [tenorem] firme permaneant.

Signum ┼ manus suprascripti Vagine conductoris huius a papa rogati [4].

[Petrus de] Siginetta, Bonafides testes.

[Gregorius] de Nigro, Romanus Petri Albanensis testes.

Contr[otta], Fosco de Banio testes.

Grisoctus Leonis, Nicolaus Iohannis Gualterii testes.

(S. T.) Ego Andreas scriniarius sancte Romane ecclesie et sacri Lateranensis palatii complevi et absolvi.

VIII.

1175 Nov. 26 — Malabranca Romanus renuntiat Alexandro papae VIII quandam summam ei creditam.

(Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. III n. 25).

(┼) In nomine domini nostri Iesu Christi. Anno incarnationis eius M° C° LXX° V°, pontificatus domini Alexandri tertii pape anno septimo decimo, indictione nona, mensis novembris die XXVI^a^. Malabranca Romanus credidit predicto domino pape Alexandro sexcentas triginta libras provenensium [5] cum O. Benedicti de Bona et Bouo de Petri et A. de Balduino sub usuris et sub obligatione pignoris oblationum confessionis sancti Petri; et Benedictus de Zena fecit instrumentum eidem Malebrance concessionis centum quinquaginta librarum super eadem confessione; quarum sexcentarum triginta librarum et usurarum pro heisdem competentium quartam partem et totum ius quod ex instrumento, quod Benedictus de Zena sibi fecerat, habuit, idem Malabranca domino pape renuntiavit, quod neque ipse neque heredes sui isti domino pape Alexandro aut successoribus suis de cetero de predicta pecunia questionem faciat aut calumniam. Et obligavit se suosque heredes iam dictus

[1] Nell'originale *pp.* — [2] Così nell'orig. invece di *conscripte* — [3] Così nell'originale — [4] Nell'orig. *a pp. rog.* — [5] Nell'orig. *proūn.*

Malabranca in penam dupli camerario fratri F(ranconi) [1] stipulanti, si umquam ipse aut sui heredes contra huiusmodi renuntiationem facerent. Testes rogati sunt: dominus Iampolus, Vbertinus, Petrus de [St]efano, Gregorius de Sancto Apostolo, Petrus acolitus, Iohannes de Porciano.

Et ego Ildicius iudex et scriniarius rogatus hoc instrumentum manu propria scripsi.

IX.

1176 Mai. 29 — Iohannes Guidonis de Leculo satisfactione plenaria accepta renunciat cardinalibus ad id per papam deputatis omnem litem de pecunia praedae.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. III n. 6*).

(✝) In nomine domini. Anno dominice incarnationis M° C° LXX° VI° pontificatus vero domini pape Alexandri tertii anno XVII. [2], indictione VIIII., mense madio, die XXVIIII. Ego quidem Iohannes Guidonis de Leculo hac die propria mea voluntate renuntio et refuto vobis dominis cardinalibus, videlicet Petro de Bono presbytero cardinali tituli sancte Susanne et Rainerio diacono cardinali sancti Georgii ad Velum aureum, domini pape Alexandri procuratoribus ad hanc refutationem et securitatem recipiendam ab eo constitutis, omnem litem et petitionem et actionem quam nunc usque [3] adversus dictum dominum papam habui de pecunia prede, quam in securitate predicti domini pape amisi, generaliter undecumque et specialiter quomodocumque mihi ad[ver]sus eum actio competit vel competiit pro eo, quia ipse dominus papa de predicte prede ammissione [4] sua pecunia mihi plenarie persolvendo emendavit et satisfacit. [4] Et propterea promitto vobis dominis cardinalibus supramemoratis tam pro me quam meis fratribus et heredibus hanc refutationem semper firmam tenere et contra eam non venire imperpetuum. Si autem contra predictam refutationem ego vel heredes mei aut fratres mei vel heredibus [4] eorum aut aliqua a nobis summissa persona aliquo tempore venerimus et predictum dominum papam aut catholicos eius successores turbaverimus vel de rebus eorum occasione ista aliquid auferre presumpse-

[1] Nell'orig. *fratri F.* — [2] *anno XVII.* aggiunto sopra la riga — [3] *usque* aggiunto sopra la riga — [4] Così nell'originale.

rimus, componam [1] predicto domino pape [2] et eius catholicis successoribus nomine pene unam libram auri et soluta pena cartula hec firma permaneat, quam scribere rogavi Achillem scriniarium in mense et indictione suprascripta. Signum manus supradicti Iohannis Guidonis de Leculo huius carte rogatoris. Petrus Butticularius domini pape hostiarius testis, Fortunatus domini pape hostiarius testis, Bellushomo testis, Paulus testis, Riccardus testis, Guiscardus testis.

(+) Ego Achilles sancte Romane ecclesie scriniarius complevi et absolvi.

X.

1179 Iul. 26 — Petrus de Cencio Petri de Nicolao satisfactione recepta renuntiat procuratori Alexandri papae III omnem litem de quadam summa.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. III n. 5*).

(+) In nomine domini. Anno XX. pontificatus domini Alexandri tertii pape, indictione XII., mensis iulii die XXVI. Ego quidem Petrus de Cencio Petri de Nicolao hac die propria spontaneaque mea voluntate in presentia Iohannis de Parentio advocati renuntio et refuto [3] tibi domino nostro Alexandro a deo decreto summo pontifici et universali pape tertio tuisque catholicis successoribus et sancte Romane ecclesie et omni persone in perpetuum, interveniente pro [te] Petro Gallocia subdiacono et procuratore tuo, id est omnem litem et petitionem quam adversus te exercui vel quolibet modo exercere potui tacite vel expressim de XLI libris et septem solidis minus IIII provenensium [2] et usuris suis, sicut in chartula tu[a] plumbo bullata continetur, comuni michi cum aliis creditoribus tuis, Alcheruzzo et alio Alcheruzzo Romani de Rustico, [qu]e integra [re]ma[n]et [a]put Alcheruzzum, pro parte mea XLI librarum et VII solidorum minus quatuor provenensium [4] cum us[uris] suis contra te nich[il] [va]lente, pro eo quod in presentia predicti Iohannis de Parentio et subscriptorum testium et utriusque suprascriptorum [Al]cher[u]zzi, cognoscentium [pa]rtem meam tantam esse, ipse Petrus G[alloci]a procurator tuus pro te [mi]chi solvit XLI libras et septem solidos [minus II]II provenensium [4] pro so[r]te, [et] pro usuris IIII libras et XXXII [5] provenensium [4]. Unde r[e]nun[tio] ex[ce]-

[1] Così nell'originale — [2] *pape* aggiunto sopra la riga. — [3] Così furono dallo scrittore corrette le parole *renuntiamus et refutamus* — [4] Nell'orig. *prouen.* — [5] Qui manca nell'originale *solidos.*

ptioni non numerate pecunie, et si unquam aliqua chartul[a de] hoc de[bito] co[n]tra te ap[pa]ruerit, inanis existat et vacua, u[t] nunquam a me meisque heredibus aliquam aliquando habeatis litem vel re[qu]isitionem, set semper securi quieti pacifici ac tranquilli et ab omni lite et petitione remoti permaneatis amodo et usque in sempiternum tam de sorte quam de usuris fructibus et pensionibus [1]. Ego itaque pro me et heredibus meis defendere promitto ab omni homin[e] si necesse fuerit. Quod si contra hec que dicta sunt quolib[et modo] venire temptavero, tam ego quam mei heredes componamus tibi tuisque successoribus pro pena [suprascript]am pec[un]iam duplam et soluta pena he[c refu]tationis chartula firma permaneat, quam scribendam rogavi Andream scriniarium in mense et indictione suprascripta X[II]. Signum ✝ manus suprascripti Petri de Cencio huius chartule rogatoris.

Oddo de Insula, Alcheruzzo de Alcheruzzo, Alcheruzzo Roman[i] de Rustico, testes.

Bartolomeus Romani de Paulo, Gerardus Petri de Gerardo, Iacobus de Six[st]o, testes.

Ardinus de [5] [B]artholomeo, Iohannes Petri Nicolai de Gerardo, Tomasius de Ins[u]la, testes.

Romanus Iohannis de Anastasio, Iaquintus de Rustico, Petrus Obicionis, te[stes].

(S. T.) Ego Andreas scriniarius sancte Romane ecclesie et sacri Lateranensis palatii complevi et absolvi.

XI.

1179 Iul. 26 — Romanus Iohannis de Anastasio, Iaquintus de Rusticis et Petrus Obicionis renuntiant Alexandro papae III omnem litem de quadam summa, quam eis reddiderat.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. III n. 7*).

(✝) In nomine domini. Anno XX. pontificatus domini Alexandri tertii pape, indictione XII., mensis Iulii die XXVI. Nos quidem Romanus Iohannis de Anastasio, Iaquintus de Rustico negotiator et Petrus Obicionis hac die propria spontaneaque nostra voluntate in presentia Iohannis de Parentio advocati renuntiamus et refutamus tibi domino nostro Alexandro a deo de-

[1] Nell' orig. *pen.* — [2] Precede uno spazio vuoto.

creto summo pontifici et universali pape tertio tuisque catholicis successoribus et sancte Romane ecclesie et omni persone in perpetuum, [1] interveniente pro te Petro Gallocia subdiacono et procuratore tuo, id est omnem litem et petitionem quam adversus te exercuimus vel quolibet modo exercere potuimus tacite vel expressim de centum XL libris provenensium [2] cum usuris suis, sicut continetur in chartula tua plumbo bullata, comuni nobis cum aliis creditoribus tuis Alcheruzzo et alio Alcheruzzo atque Petro de Cencio, [que integ]ra remanet aput Alcheruzzum, pro parte [nostra cent]um XL librarum cum usuris suis contra te nichil valente, pro eo quod ipse Pe[trus Gallocia pro t]e nobis in presentia iam dicti Iohannis de Parentio et subscriptorum testium et suprascriptorum utriusque Alcheruzzi et Petri de Cencio, [cog]noscentium partem nostram tantam esse, solvit cen[t]um quadraginta libras provenensium [2] et pro usuris quatuordecim libras provenensium [2]. Unde renuntiamus [3] exceptioni non numerate et no[n solute pecunie], et si unquam aliqua chartula de hoc debito contra te [a]pp[a]ruerit, inanis existat et vacua, ut nunquam [a nobis nostrisque] heredibus vel ab aliqua persona a nobis summissa vel summittenda aliquam aliquando habeatis litem vel requisitionem, set semper [securi quieti paci]fici ac tranquilli ab omni lite et petiti[one re]moti permaneatis tu et successores tui de sorte usuris fructi[bus et pensionibus] amodo et usque in sempiternum. Nos aut[em] pro nobis et heredibus nostris defendere promittimus ab omn[i] ho[mine si necesse fuerit]. Quod si contra hec que dicta sunt quolibet modo venire temptaverimus et cuncta que dicta sunt n[on] obse[rva]veri[mus], tam nos quam nostri heredes componamus vobis vestrisque successoribus pro pena suprascriptam pecuniam duplam et soluta pena hec refutationi[s] chartula firma permaneat, quam scribendam rogavimus Andream scriniarium in mense et indictione suprascripta X[II]. Signa ✝ ✝ ✝ manuum suprascriptorum Romani Iohannis de Anastasio, Iaquinti et Petri Obicionis mercatorum, huius chartule rogatorum.

Oddo de Insula, Alcheruzzo de Alcheruzzo, [testes].

Alcheruzzo R[omani] de Rustico, Petrus Cencii Petri de [4] Nicolao [testes].

Bartolome[us Romani] de Paulo, Gerardus Petri de [4] Ge[rardo] [testes].

Iacobus de [4] Sixsto, Ardinus de Bartolomeo, [testes].

Iohannes Petri Nicolai de Gerardo, Tomasius de Insula, [testes].

(S. T.) Ego Andreas scriniarius sancte Romane ecclesie et sacri Lateranensis palatii complevi et absolvi.

(continua)

[1] Nell'originale segue *id est*, ma fu subito cancellato — [2] Nell'orig. *proven.* — [3] *a* mutato da *o*; *mus* aggiunto sopra la riga — [4] precede uno spazio vuoto.

CENNI BIBLIOGRAFICI

De Job Charles — *De l'influence du Concile de Trente sur la littérature et les beaux arts chez les peuples catholiques — Essai d'introduction à l'histoire littéraire du siècle de Louis XIV.* Paris, Thorin, 1884 in 8°.

L'autore di questo elaborato volume è già noto per altri lavori importanti nella storia letteraria, fra i quali ricorderemo il *Marc-Antoine Muret.* Scopo del libro, che abbiamo ora sott'occhio, si è il dimostrare che se nel decimosettimo secolo la Francia ha dato una generazione di scrittori degni per lo zelo e pel genio d'esser paragonati ai padri della Chiesa, già un secolo prima si era incominciato questo risveglio nella letteratura e nell'arte, in forza delle riforme Tridentine, segnatamente in Italia. L'autore raggiunge il suo scopo con profondità di analisi e con sicurezza di sguardo sintetico. In sostanza questo libro è un serio contributo alla storia letteraria italiana. Per esempio, basta scorrere l'*appendice* B, intitotata *sur quelques savants du temps*, per avvisarvi una ricca fonte di notizie biografiche, in gran parte sconosciute, di personaggi d'ogni paese. In questa occasione l'autore rettifica e completa pure qualche passo del suo antecedente lavoro sul Mureto (pag. 377). Del resto quest'appendice è un bel prontuario di fonti storiche, tratte dalle biblioteche romane, intorno a dotti del secolo decimosesto. Per altro esempio ricorderemo i paragrafi relativi alla riforma della pittura religiosa, alla esclusione delle nudità, ed alla letteratura relativa a questa riforma stessa (pag. 240-267). Singolare parimenti è il paragrafo che riguarda la musica, nel quale l'autore ha modificato il giudizio generale sulla musica sacra italiana quasi poco conveniente alla gravità della religione, e ch'egli dimostra errato in gran parte.

T.

Loiseau A. — *Histoire de la littérature portugaise depuis ses origines jusqu'à nos jours.* Paris, E. Thorin, 1886 in 16°.

L'autore di questo volume è professore al liceo di Vanves, ed ha già dato saggio di profonde cognizioni storiche-filologiche in parecchie pubblicazioni, delle quali la *histoire de la langue française* fu coronata colla prima medaglia d'oro dalla Società degli studi storici, nel 1880. La storia della letteratura portoghese è stata più volte esposta e da scrittori nazionali, quali il Pereira Da Silva, il Braga ed altri, e da stranieri, quali il Faure, il Baret ed altri storici del Portogallo, quasi tutti francesi. Ma nessuno di codesti scrittori ha dato un quadro completo della letteratura portoghese: i più incominciano da Camoës ovvero si mostrano predominati talmente dall'ammirazione di esso da sacrificargli l'età precedente; molti poi si limitano ad alcuni scrittori, ad alcune ricerche speciali. Laonde l'opera del ch. Loiseau può dirsi nuova, in ispecie quanto all'utilità. Dopo un cenno storico sul nobile reame portoghese, l'autore passa in rivista il primo punto di partenza della

letteratura di quella nazione, il *canção*, parola esprimente non già la *cansô* dei Provenzali, ma un genere di poesia più vasta di soggetto, e tutto speciale dei *trovadores* portoghesi. Segue coll'indicare le diverse influenze, gli effetti dell'incoraggiamento di re Diniz, la trasformazione della lingua portoghese, la poesia pastorale, e la prosa. Importante sotto l'aspetto filologico è il riassunto generale sulla lingua portoghese e sugli elementi che vi hanno contribuito (pag. 86-118). Brevi ma vivaci sono le pagine consecrate al Camoës, la figura del quale nulla perde della sua bellezza in questo libro, quantunque in esso venga giustamente rivendicata la fama di un Sà de Miranda, di un Ferreira, insomma di chi ha preceduto il Virgilio portoghese. Ci sembra che il pregio principale di questo libro sia in una giusta restituzione dell'ambiente, come suol dirsi, ossia delle condizioni letterarie, del progresso e delle trasformazioni del Portogallo nella letteratura dalle origini ai giorni nostri.

T.

Vigoureux E. — *Législation et jurisprudence des chemins de fer et des tramways.* Paris, Thorin, 1885.

Quest'opera contiene tutti i testi attinenti al tema, di maggior uso nella pratica: e vi si veggono riprodotti con ordine metodico, e commentati colla giurisprudenza dell'autorità amministrativa e giudiziaria.

Come avverte l'istesso Autore, esistono di già pubblicazioni eccellenti in materia ferroviaria: ed egli aspira non a dire cose nuove, ma di preferenza a dare una disposizione nuova al soggetto per facilitarne la cognizione, ed a porre meglio in rilievo l'armonia tra la dottrina più ricevuta, e le norme regolamentarie e legislative.

Sotto questo punto di vista non manca il lavoro di utilità: imperocchè dal 1840 si emanarono in Francia varie leggi ferroviarie, ed a centinaia si contano i regolamenti, i decreti, le circolari, e decisioni ministeriali: da ultimo, gran novero di questioni dette luogo ad una moltitudine di giudicati di corti di Appello e di cassazione anche maggiore di quello delle disposizioni amministrative.

Un riassunto ordinato di queste leggi, regolamenti e giurisprudenza esposto con termini chiari e precisi, giova quindi, ed in particolar maniera, agli uomini di affari.

Il trattato è diviso in quattro parti. Nella prima si ragiona delle ferrovie in genere, nella seconda della costruzione, nella terza dell'esercizio, nella quarta delle diverse specie delle vie ferrate, tra le quali delle moderne tramvie.

Col sussidio di frequenti note e citazioni a piè di pagine, il lettore può supplire alla brevità dell'esposizione, seguire con un colpo d'occhio l'insieme dei documenti, ed essere ad un tempo al corrente di quanto nei casi dubbj e più rilevanti siasi in Francia deciso. Tre tavole analitiche, cronologiche, ed alfabetiche agevolano le ricerche.

Sebbene questo libro sia diretto agli uomini che vanno in cerca di pratiche soluzioni, nondimeno in una novella edizione vedremmo con piacere, svolto, almeno in discrete proporzioni, l'argomento anche dal lato storico ed economico, e particolarmente da quello dei rapporti internazionali, imperocchè al presente è impossibile di prescindere dai medesimi, sia nelle costruzioni delle grandi linee, sia nell'esercizio, sia nelle tariffe e contratti di trasporto.

F. C.

P. Rives — *Etude sur les innovations introduites dans la législation romaine par Antonin le Pieux.* Paris, Thorin, 1885, p. 72 in 8°.

Il titolo, scritto più sopra, dice abbastanza da sè quale sia il contenuto di questo studio che qui si annuncia, senza che noi insistiamo a riassumerlo. Ci contenteremo soltanto di aggiungere che le innovazioni introdotte nella legislazione romana da Antonino il Pio e studiate nello scritto presente, si riferiscono alla schiavitù e alla potestà dominicale; al diritto di famiglia; al diritto di successione e al diritto criminale. Nell' ultimo capitolo, l'Autore tratta delle istituzioni amministrative e dei giureconsulti collaboratori di Antonino il Pio. Il lavoro è diligente e scritto con chiarezza; si può soltanto lamentare che il Rives non sia al corrente di tutte le pubblicazioni più recenti, relative alle antichità romane, e specialmente tedesche.

Nell' elenco bibliografico delle opere consultate dall' A. invano si cercano il *Manuale* del Marquardt e le *Ricerche per la storia dell' amministrazione romana* dell' Hirschfeld. Come repertorio numismatico, che l' A. cita a proposito della istituzione alimentaria che, organizzata da Nerva pel primo e non da Traiano (come il Rives sostiene), fu poi ampliata da Antonino, viene ricordato il Caylus, *Numismata aurea!* Saranno, se vogliamo, un po' pedanti queste osservazioni, ma l' A. stesso dice di *sapere quali sono le esigenze della scienza.*

L. C.

Gilles L. — *Les voies Romaines et Massiliennes dans le departement des Bouches-du-Rhône.* Paris, Thorin, 1884: un vol. in 8° di pag. 270, con due tavole litografiche.

Le strade Romane, tanto dell' epoca anteriore ad Augusto, quanto dei primi tre secoli imperiali, e del periodo costantiniano, sono ricercate e studiate dall' A. nel primo libro dell' opera, sulla scorta degli itinerarii terrestre e marittimo, e sull' autorità dei geografi, degli storici, dei monumenti. Delle vie Marsigliesi, quelle cioè che fanno capo a cotesta città, tratta il secondo libro; e le strade secondarie, destinate specialmente al trasporto del sale, formano l'argomento del libro terzo. Precede una introduzione generale, in cui sono ampiamente dichiarate le fonti di questi studii geografici, e sopratutto sono indicati i mezzi per poter riconoscere l' andamento delle antiche strade.

Molta copia d' erudizione si trova in questo volume; ma talvolta viene adoperata senza critica, tal' altra con insufficienti cognizioni. Eccone qualche saggio spigolato nella parte epigrafica, che veramente ci sembra assai difettosa.

Alcune iscrizioni sono pubblicate come genuine, mentre hanno tutta l' aria di esser false (p. es. quella data a pag. 115: AVGVSTO CAESARI / ROMAE ET AVGVSTO); altre sono lette od interpretate erroneamente. Nessuno infatti potrà persuadersi che sia stata giustamente trascritta l' epigrafe, che l' A. dà alla p. 261 IOVI . O . M / SEX MIS REM / LIB BMCCHYVS; come nessuno accetterà, che la sigla VOL congiunta ai nomi di *Sex. Julius Severinus* (pag. cit.) denoti un secondo cognome *Volcius,* siccome dichiara l' A.; mentre chiunque conosce i primi elementi dell' epigrafia sa che deve intendersi per la tribù *Voltinia.* Così a pag. 186 troviamo i nomi L . DONNIVS C . F . FLAVOS spie-

gati per « *Lucius Donnius Flavus, fils de Claudius* » invece di *Caius*; a p. 101 le note sigle M. P. I. di una colonna milliaria, che significano *millia passuum I*, si dice che potrebbero anche interpretarsi « *milliare primum incipit* ».

Forse queste mende non si trovano egualmente nell'uso delle altre fonti: ad ogni modo però il libro, che ha pure i suoi pregi, ne resta non lievemente maculato.

G.

Am. Hauvette-Besnault — *Les Stratèges Athéniens*. Paris, Thorin, 1885, p. 186 in 8°.

Il valore dei suoi opliti e dei suoi marinai, dice giustamente l'A., e l'abilità dei suoi strateghi furono i fattori principali della egemonia di Atene nel quinto secolo, mediante la quale essa potè svolgere liberamente i germi della sua grandezza e spargere su tutta la Grecia la luce brillante della sua civiltà. Studiare quindi l'organizzazione militare di Atene e, in particolar modo, le attribuzioni dei suoi strateghi, equivale ad esaminare una delle cause principali della sua potenza. Ma uno studio intorno ai strateghi non sarebbe completo se venisse limitato all'esame della loro azione sui campi di battaglia; essi furono anche magistrati, ebbero parte importante nella vita politica di Atene, quindi, per conoscerli bene bisogna determinare le loro funzioni, la parte che presero nella direzione della cosa publica, nelle deliberazioni del consiglio dei cinquecento, dell'assemblea del popolo e nell'amministrazione della finanza e della giustizia.

Tale è, per sommi capi, il contenuto dello studio interessante dell'Hauvette-Besnault che è diviso in tre parti: la prima tratta dell'origine degli strateghi; la seconda li studia nel quinto e nel quarto secolo; la terza infine li considera dopo i tempi della conquista macedonica fino allo stabilirsi dell'impero romano. A noi pare che l'A. avrebbe fatto cosa utilissima aggiungendo al suo studio, del resto così completo e così coscienzioso, un'appendice che presentasse la lista cronologica di tutti gli strateghi che si conoscono.

L. C.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

(dal 15 Marzo al 30 Giugno 1886)

Italiane

Annali di Statistica — Vol. 15.
Archivio della Società romana di storia patria.
Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche.
— Rendiconti. Serie quarta, vol. II (1886) parte prima fasc. 6-13; parte seconda fasc. 1-3.
Bullettino di archeologia cristiana — Serie quarta, anno III (1884-85) fasc. 4.
Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XIV (1886) fasc. 1-6.
Bulletin de l'Institut international de statistique — Tome I (1886) livraisons 1, 2.
Corte (la) suprema di Roma — Anno X (1885) fasc. 12; anno XI (1886) fasc. 1-4.
Cultura (la), rivista di scienze, lettere ed arti.
Digesto (il) italiano — disp. 58-62.
Enciclopedia giuridica italiana — fasc. 44.
Foro (il) italiano — Vol. XI (1886) fasc. 2-6.
Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia — Aprile-Giugno 1886.
Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia — Anno XXVI (1886) vol. I n. 11-24.
Mélanges d'archéologie et d'histoire — Sixième année (1886) fasc. 1-4.
Notizie degli scavi di antichità — Dicembre 1885; Gennaio, Febbraio 1886.
Rassegna (la) italiana — Aprile-Giugno 1886.
Rivista italiana per le scienze giuridiche — Vol. I (1886) fasc. 2.
Temi (la) romana — Anno V (1885) fasc. 11, 12; anno VI (1886) fasc. 1.

Archivio giuridico. Pisa — Vol. XXXVI (1886) fasc. 1-4.
Archivio storico italiano. Firenze — Serie quarta, tom. XVII fasc. 2-3.
Archivio storico lombardo. Milano — Serie seconda, fasc. 9.
Archivio storico per le Marche e per l'Umbria. Foligno.
Archivio storico per le province napolitane. Napoli — Anno XI (1886) fasc. 1.
Archivio storico siciliano. Palermo — Anno X fasc. 1-2.
Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Firenze.
Archivio veneto. Venezia — Anno XV fasc. 61.
Atti della R. Accademia Lucchese. Lucca — Vol. XXIV.
Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XXI (1885-86) disp. 1-3.
Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia — Serie VI tomo 4° disp. 2-5.
Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino.
Atti della Società Ligure di storia patria. Genova.
Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le province Modenesi e Parmensi. Modena — Serie terza, vol. III parte 2ª.

Circolo (il) giuridico. Palermo — Seconda serie, vol. VII (1886) n. 3-4.

Civiltà (la) Cattolica. Firenze — Aprile-Giugno 1886, quaderni n. 859-864.

Filangieri (il), rivista di giurisprudenza. Napoli — Anno XI (1886) parte I fasc. 1-5; parte II fasc. 9-25.

Memorie e Documenti per servire alla storia di Lucca. Lucca — Vol. XIII parte 1ª.

Miscellanea di storia italiana. Torino.

Rivista critica della letteratura italiana. Firenze — Anno III (1886) n. 2-4.

Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino — Anno XIV fasc. 8, 9.

Rivista storica italiana. Torino — Anno III (1886) fasc. 1.

Studi Senesi. Siena — Vol. III (1886) fasc. 1.

Straniere

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris — Fasc. 33, 37, 39, 41, 42, 43.

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno IX (1886) n. 3-5.

Bulletin critique d'histoire, de littérature et de théologie. Paris — VIIᵉ année (1886) n. 7-12.

Bulletin de correspondance africaine. Alger — Année 1885 fasc. 1-4.

Bulletin du Cercle Saint-Simon (Société historique). Paris — IVᵉ année (1886) n. 7-13.

Bulletin trimestriel des antiquités africaines. Oran — Fascicules 15, 16.

Ciencia (la) Cristiana. Madrid — Serie 2ª, n. 77-83.

Controverse (la) et le Contemporain. Paris — Nouvelle série, tom. VI livraison 4.

Historisches Jahrbuch. München — Vol. VII (1886) fasc. 2.

Journal du droit canon et de la jurisprudence canonique. Paris — VIᵉ année (1886) n. 3-5.

Journal du Palais. Paris — Année 1886, livraisons 1-4.

Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung. Innsbruck — Vol. VII (1886) fasc. 2.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — Xᵉ année (1886) n. 2, 3.

Philologische Wochenschrift. Berlin — Vol. VI (1886) 12-26.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1886, livraisons 3-6.

— Partie technique. Année 1886, livraisons 3-6.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble — XIVᵉ année (1886) n. 4-6.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles. — Tom. XVIII (1886) n. 1, 2.

Revue générale du droit. Paris — Xᵉ année (1886) livr. 2.

Revue historique. Paris — XIᵉ année (1886), tom. XXXI n. 1.

Revue des questions historiques. Paris — Fascicule 78.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. VII (1886) fasc. 2.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar — Vol. VII (1886) fasc. 1.

D'UN CODICE FIORENTINO DELLE NOTE POMPONIANE DI TOPOGRAFIA ROMANA

Nel 1882 pubblicai in questo periodico le *Note di Topografia Romana*, che dalla viva voce di Pomponio Leto raccolse un anonimo della scuola di lui; e sono premesse nel codice Veneto Marciano Lat. X, 195 alla raccolta di iscrizioni compilata da Pietro Sabino, insieme ad altri documenti degli studii topografici ed epigrafici Pomponiani. Un secondo esemplare manoscritto di quelle medesime note topografiche si legge in un codice del museo di Firenze contenente anch'esso parte della raccolta di iscrizioni di Pietro Sabino. Avendo potuto esaminarlo, non solo in Firenze, ma eziandio nel mio studio domestico, ove mercè la cortesia del ch. sig. commend. Fiorelli ora lo ho dinanzi agli occhi, non voglio trascurare l'opportunità di dettare una brevissima notizia critica di cotesto secondo esemplare delle predette note Pomponiane in appendice del mio scritto intorno a siffatto argomento.

Il codice è segnato V. 2. 7^{b} cartaceo in ottavo, miscellanea di tre o quattro mani diverse della fine del secolo XV e degli inizii del XVI. Fu già della biblioteca degli Strozzi, ove lo esaminò il Gori, che indi fece alquanti estratti di epigrafi inedite e di emendazioni alle edite dal Grutero e dal Reinesio. Li pubblicò il Walchius nelle *Acta societatis Latinae* di Jena tomo IV a. 1755 col titolo « *Xenia epigraphica* ». Degli studii del Gori su questo codice fanno testimonianza le postille segnate al margine di ciascuna iscrizione: *G. h., R. h., D. h.;* ovvero *G. n., R. n.*, *D. n.* [1], che interpreto *Gruterus habet*, *Reinesius habet*, *Donius habet; Gruterus non*, *Reinesius non*, *Donius non.* Talora le

[1] Questa maiuscola è scritta in guisa, che per lo più sembra O; ma dai confronti e dalla certa interpretazione raccolgo senza dubbio essere D.

postille sono alquanto meno laconiche, sempre relative ai confronti con i predetti tesori di iscrizioni; una volta è citato il Fabretti. Di cotesto codice hanno dato un cenno i miei colleghi Henzen nel *C. I. L.* VI p. XLV (c. XVI, 3) e Mommsen nell'*index auctorum* dei tomi IX e X del medesimo *Corpus* all'articolo *Petrus Sabinus;* riconoscendolo, quale veramente è, in gran parte simile all'esemplare Chigiano J. VI. 168 della raccolta di iscrizioni di Pietro Sabino. Le note topografiche Pomponiane però mancano nel Chigiano; e si leggono soltanto nello Strozziano Fiorentino e nel Veneto Marciano, il quale servì di base alla mia edizione. Lasciando da parte quanto concerne la materia epigrafica, che non ha attinenza collo scopo oggi propostomi, dirò delle note topografiche Pomponiane; per chiarire in quale relazione il loro testo Fiorentino stia con quello edito da me secondo la lezione Veneto-Marciana.

La medesima mano della fine del secolo XV o degli inizii in circa del XVI, della quale è la massima parte della raccolta epigrafica di Pietro Sabino con le aggiunte proprie di questo solo codice (v. Mommsen, l. c.), a carte 106-112 senza titolo veruno nè spazio vuoto per segnarlo trascrisse le note topografiche Romane, che cominciano dall'anfiteatro Flavio colle parole: *In media urbe Amphitheatrum inchoatum a Vespasiano, perfectum a Domitiano;* e terminano nel Campidoglio segnando le misure del *templum Iovis magni Capitolini.* Le quali essere state raccolte dalla bocca di Pomponio Leto *dum inter ambulandum ruinas Urbis ostenderet,* è certificato dalle collettanee Pomponiane premesse nel codice Marciano alla raccolta epigrafica di Pietro Sabino. Coteste note adunque due volte ci tornano innanzi premesse o soggiunte alla raccolta di Sabino: al quale amicissimo di Pomponio Leto sembra che noi dobbiamo il loro testo e la genuina notizia della sua origine ed indole nel mio precedente scritto dichiarata. Il testo Fiorentino però non è della recensione medesima del Veneto Marciano: confrontata l'una coll'altra, ho trovato parecchie minute varianti nel

dettato, delle quali renderò conto, affinchè si sappia con precisione, quale è il valore dell'edizione da me prodotta sulla fede del solo codice Marciano.

In genere le varianti sono od ortografiche, o meri errori ed inavvertenze del copista, di che è assai maculato il testo Fiorentino, o lieve mutazione e miglioramento verbale della frase senza alterarne il senso. A cagione d'esempio: *ibi fiebant ludi*, in luogo di *ibi edebantur ludi* — *remanserunt* (in luogo di *extant*) *tres tantum modo columnae* — *Romulus ante lucem apparuit Proculo cum ascenderet in caelum*, in luogo di *aperuit Proculo eum ascendere* etc. — *lavacrum Agrippinae.... Hadrianus Caesar restituit* in luogo di *adornavit* — *Hercules in eo monte colebatur hospicio exceptus* etc. in luogo di *in eo monte fuit hospicio exceptus*. Una sola volta ho trovato un'addizione di niun valore: all'articolo sull'arco di Costantino è soggiunto: *Is Costantinus fuit Britannicus*. In somma la lezione Fiorentina in quanto al senso sostanziale ed eziandio al dettato generale concorda col testo Marciano: e ne è una redazione lievemente ritoccata. Laonde l'edizione fatta sulla fede del codice Veneto mantiene intera la sua autorità e rappresenta il primo dettato delle note Pomponiane.

Debbo però fare le seguenti avvertenze. La divisione dei paragrafi nel codice Fiorentino, non raramente diversa da quella del Marciano, talvolta è migliore. — Nell'articolo *In campo Martio* la sigla *ephm̄*, che nel codice Marciano è segnata al margine e nel testo è male svolta in *epitaphium*, nel Fiorentino sta al luogo suo nel contesto senza interpretazione. Confermo ciò che dissi, dover essere letto *ephebeum*. Alla fine del medesimo paragrafo nel codice Fiorentino mancano le lettere BOREAS SPIRAT, perchè il margine inferiore della carta fu troppo rifilato. I venti nel codice predetto sono segnati *VII (septem)*, non *quatuor*: le lettere designanti i venti sono dette *ex opere musico*, errore ridicolo in luogo di *musivo*. — Nell'articolo del *Collis hortulorum* manca la frase relativa al nome *Pincius*, ed

è trasferita all'articolo del *mons supra flumen eundo ad populum,* soppressa la menzione del *sepulcrum Augustorum,* corruttele evidenti. Nell'articolo del *Collis hortulorum* è anche ommessa la frase relativa ai *candidati.* — Sul Quirinale è posto il *mons Clatrae* (non *Clatiae*), secondo la lezione, che già dimostrai essere la genuina Pomponiana. — I così detti trofei di Mario sono additati: *post ecclesiam s. Eusebii;* non *Iosepi,* lezione del Marciano, che già avvertii essere erronea. — Nell'articolo del Celio la chiesa *S. Petri et Marcellini* nel Marciano segnata al margine, nel Fiorentino è nel contesto ma fuori del debito luogo. — Dopo le parole: *in radicibus Celii* la lacuna del Marciano è empita nel Fiorentino coll' avverbio *supra.* Finalmente le ultime parole, che segnano le misure del tempio Capitolino, nel codice Strozziano sono ommesse, perchè trasferite erroneamente a luogo indebito.

G. B. de Rossi

SUL PRIMITIVO SIGNIFICATO
DELLA FORMULA PROVERBIALE GRECA
ΑΠΟ ΔΡΥΟΣ - ΑΠΟ ΠΕΤΡΗΣ

Nell'Odissea XIX 123 sgg. Penelope, dopo aver narrato ad Ulisse, da lei non riconosciuto per tale, qual vita sia costretta a condurre dacchè i Proci impazienti ambivano ogni dì più alla sua mano, conclude rivolgendosi a lui (v. 162. 163):

> ἀλλὰ καὶ ὥς μοι εἰπὲ τεὸν γένος ὁππόθεν ἐσσί·
> οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου, οὐδ' ἀπὸ πέτρης. [1]

Il significato generale di questo passo è messo abbastanza in luce dal contrapposto che spicca tra il primo e il secondo dei due versi citati. « Ad ogni modo » dice Penelope « dimmi da quale stirpe discendi; poichè tu non sei nato nè dalla quercia di cui ragionano le antiche istorie, nè *dalla* (?) rupe. » Nasce dubbio quando si voglia determinare con precisione il valore delle parole ἀπὸ δρυός - ἀπὸ πέτρης. Che queste non debbano intendersi come espressione generica, per affermare che Ulisse pur doveva avere antenati, non essendo nato nè *da un* albero nè *da una* pietra, parmi poter rilevare sicuramente da due indizi, che sono, in primo luogo il παλαιφάτου assegnato alla parola δρυός, onde questa non indica *una* quercia, ma quella data quercia di cui suona antica fama (rimane a prima giunta dubbio, se οὐδ' ἀπὸ πέτρης debba intendersi *nè da una pietra*, oppure *nè dalla pietra*, riferendo così a πέτρης, com'è del resto ammissibile, il παλαιφάτου collegato più strettamente con δρυός); in secondo luogo, l'esser

[1] Questa conclusione del discorso è in corrispondenza con quanto Penelope aveva detto in principio, ai vv. 104-105:

> ξεῖνε, τὸ μέν σε πρῶτον ἐγὼν εἰρήσομαι αὐτή·
> τίς, πόθεν εἶς ἀνδρῶν; πόθι τοι πόλις ἠδὲ τοκῆες;

questa espressione adoperata proverbialmente in altri passi, dove non può avere un significato generico, ma un valore affatto speciale, cioè allusivo a una determinata tradizione. A questi due indizi potrebbe aggiungersi un terzo, che di per sè ha poco valore, ma che pure acquista un certo peso dal riscontro col primo: ed è lo alludere determinatamente a una quercia, anzichè ad un albero in generale, per quanto non sia escluso il caso che la quercia, l'albero per eccellenza, stia qui a rappresentarci più ampiamente il genere tutto degli alberi. Non dovendosi adunque prender come generica l'espressione ἀπὸ δρυός - ἀπὸ πέτρης, resta a vedere quale sia il fatto tradizionale, a cui con quella precisamente si allude. Gli antichi interpreti vi hanno veduto (secondo me, ragionevolmente) un accenno all'antica tradizione che derivava il genere umano dalle quercie e dalle rupi [1]: οἱ γὰρ παλαιοί, dice lo schol. ambr., ὑπελάμβανον τοὺς πρὸ αὐτῶν ἐκ δρυῶν καὶ πετρῶν γεγενῆσθαι: ed hanno anche tentato (ma, come vedremo più oltre, puerilmente) di spiegare perchè siffatta tradizione corresse intorno alle prime origini dell'uomo. Se poi δρῦες καὶ πέτραι furono i primi padri del genere umano, esser nato ἀπὸ δρυὸς ἢ ἀπὸ πέτρης val quanto dire *essere il primo uomo,* quello perciò che non può contare, non che antenati, ma neppure il padre e la madre: così il passo dell'Odissea interpretato con maggior precisione verrebbe ad acquistare il valore seguente: « Ad ogni modo, dimmi da qual progenie discendi, poichè tu devi avere padre, madre, antenati, non essendo tu il primo uomo o uno dei primi uomini, quali furono quelli che nacquero dalla quercia o dalla rupe di cui narrano le antiche storie. » Questa interpretazione, alla quale han fatto buon viso non pochi filologi [2], è di per sè pienamente soddisfacente, adat-

[1] Per le varie tradizioni sulle origini del genere umano, vedi (oltre i trattati di mitolog. del Welcker, del Preller, del Gerhard ecc.) specialmente Völcker *Japet.* 325 ff, e Preller *Die Vorstellungen der Alten vom Ursprung des menschlichen Geschlechts* in *Philologus* VII 4 ff.

[2] Cfr. Preller *Griech. Myth.* I³ 63-64 e *Philolog.* l. c. — « Quam vetusta autem » scrive lo Schoemann *Op. acad.* II p. 137 « haec interpretatio fuerit [cioè che il proverbio

tandosi con tanta esattezza al presente passo dell'Odissea; ma perchè acquisti grado, se non di certezza, almeno di probabilità, occorre senz'alcun dubbio vedere: 1°, se essa si adatti ugualmente bene negli altri casi nei quali il proverbio è adoperato; 2°, se presso gli antichi fu diffusa una tradizione mitologica, secondo la quale gli uomini sarebbero nati dalle quercie e dalle rupi, od anche in generale dagli alberi e dalle pietre. La prima delle due questioni sarà da noi via via discussa, mentre esamineremo altri luoghi ove il proverbio ricorre; anche della seconda discuteremo particolarmente più oltre; ma riguardo a questa, mi sia lecito ora notar qualche cosa su quanto il Göttling scrive in proposito al v. 35 della teogonia esiodea. Il Göttling non accetta la interpretazione data dagli scolii omerici, affermando non conoscere l'esistenza di una tradizione mitologica, secondo la quale uomini sarebbero nati da alberi. « Proverbialis haec est formula, cuius vim ac potestatem non satis perspexisse mihi videntur interpretes, quum de antiqua fabula sermonem esse dicunt, quae homines ex arboribus et lapidibus procreatos esse moneat. *De lapidibus Deucalionis audivi, de arboribus non item.* » Osservo innanzi tutto, che se anche mancassero esplicite testimonianze degli antichi, dalle quali risultasse l'esistenza di una tradizione sulla nascita degli uomini dagli alberi, ciò non proverebbe affatto che tale tradizione non avesse realmente esistito. Difatti, oltre al potersi supporre che essa abbia esistito nel vero periodo ellenico, ma non ci sia tramandata testimonianza in proposito, può eziandio sospettarsi che, essendo stata in vigore in un periodo preellenico, fosse scomparsa posteriormente e rimasto soltanto in corso il proverbio derivatone; nel qual caso sarebbe interessante il ve-

si riferisca alla tradizione della nascita degli uomini dagli alberi e dalle pietre], apparet e Platonis verbis, Apolog. p. 34 D: καὶ γάρ, τοῦτο τὸ τοῦ 'Ομήρου, οὐδ' ἐγὼ ἀπὸ δρυὸς οὐδ' ἀπὸ πέτρας πέφυκα ἀλλ' ἐξ ἀνθρώπων. » A me non pare che tanto possa ricavarsi da questo passo, dove l'espressione, presa di per sè, potrebbe esser generica, e quando, pel riscontro con Omero, si ammetta che Platone non l'abbia usata in questo senso generico, resta a determinar sempre il valore speciale in cui Platone la intese.

dere se di essa si trovino traccie presso altre popolazioni arie. Ora presso alcune di queste (per es. presso gli Indiani del periodo vedico, presso gli Italici, i Germani ecc. [1]) se ne hanno, non che traccie, ma esplicite testimonianze; sulle quali per altro non è mio intendimento trattenermi per non deviare troppo dallo scopo. Ma il Göttling (nota anche lo Schoemann Op. Acad. II p. 413) si è dimenticato affatto, e non si sa come, di una quantità relativamente abbondante di passi degli antichi, specialmente greci, dove questa tradizione viene in modo esplicito attestata. Ne riporto qui alcuni. In Esiodo OD v. 143 sqq. si parla della origine nel terzo genere umano, il χάλκειον, dai *frassini:*

> Ζεὺς δὲ πατὴρ τρίτον ἄλλο γένος μερόπων ἀνθρώπων
> χάλκειον ποίησ᾽ οὐκ ἀργυρῷ οὐδὲν ὁμοῖον,
> ἐκ μελιᾶν, κτέ.

Sebbene qui non si parli di tutto quanto il genere umano, ma di coloro che vissero alla terza epoca detta del bronzo, tuttavia è da credere (cfr. Schoemann Op. Acad. II 136 e le testimonianze che ora son per citare) che il poeta abbia attinto « illam creationem ex vetustioribus quibusdam fabulis, — nam haec de hominum generibus non admodum vetusta est —, quae non quidem aeneum genus, quale nullum tunc norant, sed omne genus humanum ex arboribus enatum esse tradebant. » Fu mosso il dubbio se le μελίαι qui nominate debbano intendersi per *frassini,* oppure per le ninfe Μελίαι citate nella teogonia esiodea al v. 187. L'una e l'altra interpretazione trovansi già presso gli antichi: ἐκ μελιᾶν] Νυμφῶν ἢ Δωρικῶς Μελιᾶν εἶπεν. ὅτι (οὐκ) ἐκ τῶν ἐξ γόνων τοῦ οὐρανοῦ. Gaisford p. 109. Schoemann Op. Acad. II 135 corresse il luogo corrotto, in questa maniera: ὃ Δωρικῶς Μελιᾶν εἶπεν· αὗται δ᾽ (opp. αἵτινες) ἐκ τῶν σταγόνων τοῦ Οὐρανοῦ. Cfr. Th. hes. v. 183 sqq. Proclo intende piuttosto gli alberi: ἐκ τῶν μελιῶν, τῶν δένδρων,

[1] Cfr. Preller *Griech. Myth.* I³ 64 n. e *Philolog.* l. c.

οὐχὶ ἐκ τῶν Μελιῶν νυμφῶν. (καὶ γὰρ Μελίας νύμφας εἶναί φασιν.) ἄτοπον γὰρ τοὺς ἐκ τοῦ θείου γένους θηριώδεις φῦναι· ἀλλ' ὡς ἐκ δένδρων στερεῶν καὶ δυσσήπτων γεγονότας, τά τε σώματα γενέσθαι ἰσχύοντας καὶ τὰ ἤθη ἀτεράμονας καὶ βιαίους· τοῦτο γὰρ αἰνίττεται ἡ ἐκ τῶν μελιῶν αὐτοῖς γένεσις. Schoem. l. c. In qualunque modo per altro s'intendano le parole ἐκ μελιᾶν del passo esiodeo, esse stanno sempre a confermare l'esistenza di una tradizione sulla origine degli uomini del γένος χάλκειον dai frassini; poichè ognuno può rilevare agevolmenle l'identità mitica di queste ninfe Μελίαι (altre volte scambiate colle Hamadryades, cfr. Schoem. op. cit. II 414) colle μελίαι veri e propri alberi, dal solo fatto che per l'une e e per l'altre corre la medesima tradizione. Se difatti nel lessico esichiano (e in una glossa probabilmente tolta da antico poeta) troviamo μελίας καρπός· τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος; se gli scolii all'Il. XXII 127 p. 592 *b* affermano μελιηγενέες οἱ πρώην ἄνθρωποι; e Palefato c. 36, τὸ πρῶτον γένος τῶν ἀνθρώπων ἐκ μελιῶν γενέσθαι φασίν (dei quali passi il primo toglie ogni dubbio, che qui non si tratti di frassini, per la parola καρπός): troviamo dall'altra parte che *Melia,* nelle tradizioni argive, è la madre di Foroneo, che Acusilao diceva πρῶτον ἀνθρώπων γενέσθαι e un altro poeta chiamava πατέρα θνητῶν ἀνθρώπων [1]; e inoltre che dalle ninfe Melie, nate dalle stille del sangue di Urano evirato, derivò la stirpe dei mortali; ἐκ τούτων, dice lo sch. ad Hes. Th. v. 187, ἦν τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων; i quali perciò furono appellati μελέοι (ὅτι ἐκ Μελιῶν ἐγένοντο νυμφῶν) al v. 563, dove i codd. danno per lo più la lezione μελίοισι o μελίῃσι (Cfr. Göttling e Flach-Kinkel ad v.). — In maggior corrispondenza colla espressione adoperata da Omero sta la tradizione che gli uomini sieno nati dalle quercie. Leggasi il seguente epigramma di Zona Sardiano nella Antholog. IX 312:

> Ὦνερ, τῶν βαλάνων τὰν ματέρα φείδεο κόπτειν,
> φείδεο· γηραλέαν δ' ἐκκεράϊζε πίτυν,

[1] Clem. Alex. *Strom.* I p. 320; Euseb. *Praep. Ev.* X 12, 4. Su Foroneo cfr. Kuhn *Herabkunft des Feuers* s. 25 ff. e Von Lasaulx *Prometheus, Die Sage und ihr sinn,* Würzburg 1843 s. 27.

ἢ πεύκαν, ἢ τάνδε πολυστέλεχον παλίουρον,
ἢ πρῖνον, ἢ τὰν αὐαλέαν κόμαρον.
τηλόθι δ' ἴσχε δρυὸς πέλεκυν· κοκύαι γὰρ ἔλεξαν
ἁμῖν ὡς πρότεραι ματέρες ἐντὶ δρύες.

Più in particolare si dicevano originati dalle quercie gli Arcadi che secondo antica tradizione eran detti anche figli di Hamadryas (cfr. Schoem. Op. Acad. II 414); e Licofrone Alex. 480 adopera a designarli l'espressione ἐγγόνων δὲ δρυός, che gli antichi scolii commentano nel seguente modo: ἐπεὶ Ἀρκὰς κυνηγῶν ἐνέτυχέ τινι τῶν Ἁμαδρυάδων νυμφῶν κινδυνευούσῃ καὶ μελλούσῃ φθαρῆναι, τῆς δρυὸς ἐν ᾗ ἦν γεγονυῖα ἡ νύμφη ὑπὸ χειμάρρου ποταμοῦ διαφθαρείσης. ὁ δὲ Ἀρκὰς τὸν ποταμὸν ἀνέτρεψε καὶ τὴν γῆν χώματι ὠχύρωσεν. ἡ δὲ νύμφη συνελθοῦσα αὐτῷ ἔτεκεν Ἔλατον καὶ Ἀμφιδάμαντα, ἐξ ὧν εἰσιν οἱ Ἀρκάδες. ἢ ἐπειδὴ Ἀγαπήνωρ ἀπὸ Δρύοπος εἶχε τὸ γένος· ὁ δὲ Δρύοψ Ἀπόλλωνος καὶ Δίας τῆς Λυκάονος υἱός· ταύτῃ συνελθὼν Ἀπόλλων ἔγκυον ἐποίησεν, ἥτις τεκοῦσα τὸ βρέφος ἔτρεφε δρυὸς στελέχει, διὸ προσηγορεύθη Δρύοψ. Ma i progenitori della stirpe umana non sono stati cercati soltanto nei frassini e nelle quercie: altri alberi godevano ugualmente lo stesso privilegio, cosicchè agli uomini potè bene applicarsi l'espressione δενδροφυεῖς ἀναβλαστάνοντες, che si trova nel framm. pindarico presso Schneidewin *Philol.* I p. 437. Il pino ricorre nei seguenti versi di Nonno *Dionys.* XII 56:

Πῶς βροτέην ὤδινε γονὴν πίτυς, ἢ πόθεν ἄφνω
Δενδρείην γονόεσσαν ἀναπτύξασα λεχείην
Ἄσπορον, αὐτοτέλεστον ἀνήρυγεν υἱέα πεύκη.

E, se dalle testimonianze degli scrittori greci vogliamo passare per un momento a quelle tramandateci dai latini, troveremo (accanto ai *trunci* e al *robur* citati da Virg. *Aen.* VIII 314 come progenitori degli antichi popoli del Lazio: *gensque virum truncis et duro robore nata;* e al *robur* - e *lutum* - di Giovenale, il quale

degli uomini primitivi canta VI 12: *Quippe aliter tunc orbe novo coeloque recenti | vivebant homines, qui rupto robore nati | compositive luto nullos habuere parentes*) troveremo, dico, quercie, lauri, frassini ed orni, celebrati per la stessa maravigliosa proprietà, da Stazio *Theb.* IV 279:

> Nemorum vos stirpe rigenti
> Fama satos, quum prima pedum vestigia tellus
> Admirata tulit. — Quercus laurique ferebant
> Cruda puerperia, ac populos umbrosa creavit
> Fraxinus, et feta viridis puer excidit orno. [1]

Poichè δρύες καὶ πέτραι venivano nelle antiche tradizioni considerate come il primo stipite onde uscì il genere umano, e a tanto accennava in origine l'espressione ἀπὸ δρυός - ἀπὸ πέτρης, nulla di più facile che passare da questo a un secondo significato alquanto più largo e generale, corrispondente a quello che fu assegnato al latino *ab ovo:* così, procedere, in qualunque cosa, ἀπὸ δρυὸς ἢ ἀπὸ πέτρης val quanto rifarsi dalle origini più remote. E siccome generalmente chi muove troppo da lontano, mentre vuol discutere di una determinata questione, si allontana dal proposito, fu agevole il passaggio a un terzo, ma più speciale significato della medesima espressione, vale a dire quello di trattenersi su cose poco adatte all'argomento perchè lontane e riguardanti la prima origine della questione o del fatto. È in quest'ultimo significato che più specialmente credo debba essere intesa l'espressione proverbiale che è nel v. 35 della teogonia esiodea; espressione che io giudico affine nella sostanza alla precedente, sebbene apparisca alquanto diversa nella forma. Il v. 35 della teog. esiod. è l'ultimo di un brano del proemio (1-35), il cui concetto fondamentale è la comparsa delle Muse Eliconie al poeta per eccitarlo a cantare μακάρων γένος αἰὲν ἐόντων (v. 33). Ciò è fuor di dubbio, malgrado che svariate sieno le opinioni dei critici così a propo-

[1] Sulle ragioni della preferenza accordata a certi alberi e piante in queste tradizioni v. Kuhn *Herabkunft* etc. *passim.*

sito della forma più genuina di questo brano, come intorno alla questione più generale sulla composizione di tutto quanto il proemio. Ora il poeta, dopo essersi trattenuto alquanto a parlare di siffatta comparsa e dei suoi particolari, conclude bruscamente col v. 35:

ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα περὶ δρῦν ἢ περὶ πέτρην;

Che è quanto dire: « Ma perchè io mi trattengo su cose tanto remote e poco confacenti al proposito (qual'è il narrare, come mi sieno apparse le Muse stesse e mi abbiano ingiunto in tale e tal'altra maniera di cantare un carme teogonico)? » [1] È ben vero che nel proemio si continua dopo il v. 35 a parlare, e anche diffusamente, delle Muse; onde si può obiettare, che se il poeta nel v. 35 accennasse a volerla finire colla introduzione e ad entrare in argomento, si dovrebbe avere subito dopo questo verso il principio vero e proprio della teogonia (v. 116 sgg.). Ma due considerazioni possono renderci ragione del lungo brano intorno alle Muse, che va dal v. 36 fino press'a poco al v. 115. In primo luogo infatti, dato che il brano 36-115 sia dello stesso poeta che ha scritto il brano 1-35, è da osservare come in esso si parli, è vero, delle Muse, ma non della loro comparsa al poeta, bensì sotto la forma di un inno inserito tra il vero e proprio proemio (1-35) e il principio del carme teogonico; inno che potrebbe anche esser giustificato dal v. 34 del proemio stesso, dov'è detto che le Muse ingiunsero al poeta, oltre che di cantare la genealogia degli dei, anche

σφᾶς δ' αὐτὰς πρῶτόν τε καὶ ὕστερον αἰὲν ἀείδειν.

In secondo luogo, è egli ormai possibile sostener seriamente, che tutto quanto il proemio della teogonia esiodea debba ascriversi ad uno stesso poeta, e che non sia piuttosto o un centone di

[1] Così a un dipresso gli σχόλια παλαιὰ raccolti dal Trincavell. Hesiod. Op. etc. Venetiis 1857 p. CXX a (per errore è stampato CXVIII): ἀλλὰ τίη κτέ. παροιμία ὅταν τις καιροῦ τινος αὐτὸν κατεπείγοντος περὶ ἄλλον λέγειν, ὁ δὲ ταῦτα ἀφεὶς, ἄλλοις χρῆται. καὶ οὗτος οὖν ἀφεὶς περὶ τῶν προκειμένων αὐτῷ λέγειν, ἤτοι τῆς τῶν θεῶν γενέσεως, ὅπως αὐτῷ αἱ μοῦσαι δάφνης ἔδωκαν κλάδον λέγει.

varie recensioni ibridamente accoppiate tra loro, o almeno un accozzo di numerose e non piccole interpolazioni dentro un proemio che solo meriti questo nome? Specialmente in quest'ultima supposizione il proemio vero e proprio si va generalmente a cercare nei vv. 1-35, e tutto il resto 36-115 è dichiarato tale da aver ben poco legame col brano antecedente. Ho studiato anch'io, dopo molti, la questione, e ho potuto formarmi dei convincimenti, dei quali per altro darò a giudicare il valore, quando potrò metterli in luce. Qui, come anticipazione di resultati che cercherò di appoggiare altrove con prove, credo opportuno metter sott'occhio del lettore la forma nella quale avrei ricostruito quanto del proemio alla teogonia esiodea è racchiuso nei vv. 1-35.

1 Μουσάων Ἑλικωνιάδων ἀρχώμεθ' ἀείδειν,
2 αἵ θ' Ἑλικῶνος ἔχουσιν ὄρος μέγα τε ζάθεόν τε,
3 καί τε περὶ κρήνην ἰοειδέα πόσσ' ἁπαλοῖσιν
4 ὀρχεῦνται καὶ βωμὸν ἐρισθενέος Κρονίωνος.
5 [καί τε λοεσσάμεναι τέρενα χρόα Περμησσοῖο
6 ἢ Ἵππου κρήνης ἢ Ὀλμειοῦ ζαθέοιο
7 ἀκροτάτῳ Ἑλικῶνι χοροὺς ἐνεποιήσαντο
8 καλοὺς ἱμερόεντας, ἐπερρώσαντο δὲ ποσσίν.]
9 ἔνθεν ἀπορνύμεναι, κεκαλυμμέναι ἠέρι πολλῇ,
10 ἐννύχιαι στεῖχον περικαλλέα ὄσσαν ἱεῖσαι·
24 τόνδε δέ με πρώτιστα θεαὶ πρὸς μῦθον ἔειπον,
23 ἄρνας ποιμαίνονθ' Ἑλικῶνος ὑπὸ ζαθέοιο.
26 « ποιμένες ἄγραυλοι, κάκ' ἐλέγχεα, γαστέρες οἶον,
27 ἴδμεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύμοισιν ὁμοῖα,
28 ἴδμεν δ', εὖτ' ἐθέλωμεν, ἀληθέα μυθήσασθαι. »
29 ὣς ἔφασαν κοῦραι μεγάλου Διὸς ἀρτιέπειαι.
30 καί μοι σκῆπτρον ἔδον δάφνης ἐριθηλέος ὄζον,
33 καί με κέλονθ' ὑμνεῖν μακάρων γένος αἰὲν ἐόντων,
34 σφᾶς δ' αὐτὰς πρῶτόν τε καὶ ὕστερον αἰὲν ἀείδειν.
35 ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα περὶ δρῦν ἢ περὶ πέτρην;

Che poi dentro al lungo brano 36-115 non vi sia affatto alcun verso, il quale appartenga all'autore del soprascritto proemio, non oserei affermare. Una breve invocazione alle Muse, prima di cominciare il carme teogonico, parmi che non solo non contrasti con quanto, secondo me, vuolsi intendere col v. 35, ma anche sia quasi richiesta dal precedente v. 34 σφᾶς δ' αὐτὰς κτέ., a meno che il canto iniziale alle Muse non si consideri già compiuto dal poeta coi vv. 1 e sgg. Questa breve invocazione potrebbe riconoscersi forse nei seguenti quattro versi, che si trovano quasi alla fine del brano 36-115:

104 Χαίρετε, τέκνα Διός, δότε δ' ἱμερόεσσαν ἀοιδήν·
108 εἴπατε δ', ὡς τὰ πρῶτα Χάος [1] καὶ Γαῖα γένοντο·
111 οἵ τ' (ὥς τ?) ἐκ τῶν ἐγένοντο θεοὶ δωτῆρες ἐάων,
112 ὥς τ' ἄφενος δάσσαντο καὶ ὡς τιμὰς διέλοντο. [2]

E si potrebbe credere perciò, che la maggior parte delle interpolazioni sia stata inserita tra il proemio e questa breve invocazione; nel qual caso sarebbe del tutto eliminato il dubbio, che potrebbe muoversi sul significato da me e da altri assegnato alla espressione περὶ δρῦν ἢ περὶ πέτρην in questo luogo.

[1] La lezione dei codd. è, com'è noto, θεοί. Χάος fu sospettato dal Göttling *ad v.* Io aggiungerò che espungendo come interpolati i vv. 109-110, appare anche donde sia tratto il θεοί, cioè dal v. 111. Cambiato poi il Χάος in θεοί, Γαῖα perdè il suo significato teogonico, e, divenuta γαῖα *terra*, occasionò l'interpolazione dei due versi sgg., ov'è fatta menzione dei fiumi, del ponto, degli astri e del cielo.

[2] Ammessa la divisione in strofe quaternarie, resta fuori il v. 113, che potrebbe esser benissimo considerato com'aggiunta posteriore, se si confronti col precedente. Taluno potrà, dei due preferire il 113 al 112, e forse perchè nella teog. esiod. brevissima è la menzione che vi si fa della τιμαί (cfr. quanto dice Schoemann in fine alla sua ediz. della teog.). Ma faccio osservare, che tenuto conto del carattere di composizione e di raffazzonamento sotto cui ci si offre la teogonia esiodea, un esatto riscontro tra quanto è detto nel proemio e quanto troviamo nel testo, non è affatto necessario; e che del resto i vv. 881-885 non sono forse l'unico luogo, ove si parli di τιμαί; veggasi infatti quanto risulta dalla lettura dei seguenti brani uniti insieme:

881-885
395-401
* * *
414-452
* * *
402-403

Il valore che ho attribuito al proverbio nel passo della teogonia si raccomanda sotto duplice aspetto: difatti, e si adatta pienamente al luogo in questione, e deriva direttamente dal valore più antico che ha il medesimo proverbio nel passo dell'Odissea poco sopra esaminato. L'espressione ἀπὸ δρυός - ἀπὸ πέτρης, o simigliante, è passata dunque successivamente dall'uno all'altro di tre diversi significati, secondo che fu adoperata per alludere o all'origine della stirpe umana, o alle prime origini, a cose remote, o finalmente a cose lontane dal proposito. Il terzo di questi significati non racchiude in sè veruna idea di dispregio, come può raccogliersi dal v. esiodeo, dove naturalmente deve supporsi che il poeta trovi cosa inopportuna, non però vana ed insulsa, parlare in quel determinato luogo della comparsa delle muse. Ma un nuovo significato dispregiativo della espressione proverbiale poteva benissimo rilevarsi dal secondo dei valori sopra assegnati; perchè una espressione adoperata a significare un discorrer di cose lontane e remote molto facilmente poteva assumere il prossimo valore di *ciarlare inutilmente, far vane ciancie* e simili; nel qual senso troviamo giustificabile la interpretazione del proverbio data da Macar. press. Arsen. Waltz p. 185: δρυὸς καὶ πέτραι λόγοι ἐπὶ τῶν ἀδολεσχούντων καὶ μυθολογούντων παράδοξα, che può con buon resultato applicarsi anche al passo dell'Il. XXII 126. In questo, Ettore si consiglia di non andare disarmato ad Achille per abboccarsi con lui, ma di rimettere affatto la decisione della contesa nella sorte delle armi. V. 123 sgg.:

μή μιν ἐγὼ μὲν ἵκωμαι ἰών, ὁ δέ μ' οὐκ ἐλεήσει
οὐδέ τί μ' αἰδέσεται, κτενέει δέ με γυμνὸν ἐόντα
αὔτως ὥστε γυναῖκα, ἐπεί κ' ἀπὸ τεύχεα δύω.
οὐ μέν πως νῦν ἔστιν ἀπὸ δρυὸς οὐδ' ἀπὸ πέτρης
τῷ ὀαριζέμεν, ἅτε παρθένος ἠΐθεός τε,
παρθένος ἠΐθεός τ' ὀαρίζετον ἀλλήλοιιν.
βέλτερον αὖτ' ἔριδι ξυνελαυνέμεν· ὅττι τάχιστα
εἴδομεν ὁπποτέρῳ κεν Ὀλύμπιος εὖχος ὀρέξῃ.

L'interpretazione che assegno a questo brano, lasciata da parte la similitudine racchiusa nei vv. 127-128, è la seguente: « Inutile presentarsi così disarmato ad Achille; ciò sarebbe un volersi fare uccidere come una donna: poichè con lui non possiamo ἀπὸ δρυὸς οὐδ' ἀπὸ πέτρης ὀαριζέμεν, *non possiamo far vane ciancie.* Meglio invece venire alla prova delle armi; e così sarà presto deciso a quale dei due sia riserbato il vanto della vittoria dall'Olimpio. » A prima giunta parrebbe risultare dall'accozzo del verbo ὀαριζέμεν colla espressione ἀπὸ δρυός - ἀπὸ πέτρης, che tutta quanta la frase accennasse piuttosto a un contendere *movendo dalla quercia e dalla rupe,* che è quanto dire rifacendosi da cose lontane, dalle prime origini. Ma siffatta interpretazione poco si adatta al presente passo dell'Iliade, dove naturalmente la disputa a parole tra Ettore ed Achille non si sarebbe aggirata, movendo dalle origini della questione, su cose fuor di proposito, sibbene vanamente e sul punto attuale della questione stessa. Non potendosi intendere dunque l'ἀπὸ nel suo vero e proprio significato che accenna a un punto di partenza, resta da attribuire alla espressione ἀπὸ δρυός - ἀπὸ πέτρης un valore ben diverso da quello che grammaticalmente sembra risultare dal suo accozzo col verbo ὀαριζέμεν. L'espressione ἀπὸ δρυός - ἀπὸ πέτρης, in questo luogo, io la ritengo, per così dire, una espressione stereotipa, accattata in prestito da altra frase, quale per es. quella dell'Odissea, dove ricorre un ἐσσί, e dove essa figura nel suo significato originale. Posto ciò, la formula proverbiale può qui intendersi in una duplice maniera: difatti, o può prendersi nel valore di avverbio, cosicchè ἀπὸ δρυός - ἀπὸ πέτρης è quanto dire *vanamente, insulsamente,* e in questo caso al verbo ὀαριζέμεν va sottinteso un oggetto retto da περί (nel nostro passo, la questione su cui Ettore avrebbe voluto intrattenersi con Achille): oppure, essa stessa nel suo complesso può fornire l'oggetto al verbo ὀαριζέμεν, e in questo secondo caso essa dovrebbe intendersi come il περὶ δρῦν ἢ περὶ πέτρην, quale troviamo difatto nel v. 35 della teogonia esiodea.

In ambedue i casi il significato fondamentale della frase viene ad essere il medesimo; alquanto diverso poi da quello della formula esiodea pel significato dispregiativo che contiene [1] e che parmi sia messo abbastanza in rilievo anche dalla comparazione che segue:

ἅτε παρθένος ἠΐθεός τε
παρθένος ἠΐθεός τ᾽ ὀαρίζετον ἀλλήλοιιν.

« Con Achille (esclama Ettore) non posso perdermi in vane o semplici discussioni, come vanamente o di cose semplici disputano tra di loro (l'ἀπὸ δρυός - ἀπὸ πέτρης deve naturalmente riferirsi anche all'ὀαρίζετον) un giovanetto e una fanciulla. » [2] Sulla differenza del significato, nel quale viene adoperata la espressione proverbiale in questo passo dell'Iliade e nell'altro superiormente trattato, dell'Odissea, differenza abbastanza significante, onde il Gruppe [3] ha scritto: « vielleicht könnte dieser Punkt mitzählen bei Erörterung der Differenz, welche zwischen Ilias und Odyssee stattfindet »; non è qui luogo di discutere, riguardando ciò più specialmente le questioni di carattere generale che si agitano sui poemi Omerici.

Ho detto che il valore primitivo da me, con altri, assegnato al proverbio non può pienamente accettarsi se non dopo soddisfatto a due condizioni necessarie, che cioè tal valore si adatti con precisione nei luoghi ove il proverbio ricorre, e che, in secondo luogo, sia provata almeno la probabile esistenza di una tradizione mitologica, nella quale così il concetto dell'albero come quello della pietra fossero intimamente accoppiati insieme a spiegare l'origine prima del genere umano. Alla prima di queste due

[1] Pei rapporti tra l'espressione dell'Il. e quella della teog. confr. il principio del verso in questa seconda, ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα κτέ. col v. prec. dell'Il. che comincia nella stessa maniera.

[2] La comparazione sembra molto probabilmente tratta da una storiella popolare (d'amore?) dove entravano a far parte un ἠΐθεος e una παρθένος: tanto forse può ricavarsi dalla curiosa ripetizione παρθένος ἠΐθεος - παρθένος ἠΐθεος nei vv. 127-128.

[3] O. F. Gruppe, *Ueber die Theog. des Hesiod* etc. Berlin 1841, p. 39.

condizioni credo avere abbastanza soddisfatto colla trattazione dei tre più importanti luoghi ove il proverbio ricorre, i due dei poemi omerici e l'altro della teogonia esiodea. Quanto alla seconda è da notare come i passi degli antichi, salvo pochissimi, non ci parlino della duplice provenienza degli uomini o dagli alberi o dalle pietre, ma, senza accozzarli insieme, accennino per lo più separatamente a questi due diversi elementi. Degli alberi ho detto assai diffusamente poco sopra contro il Göttling. Delle pietre ci citano il più delle volte quelle che Deucalione si gettò dietro, dopo il diluvio, per ripopolare il mondo [1]; quando non si alluda talora in genere alla terra, come nel passo di Giovenale VI 12, notevole anche per l'accozzo, da noi richiesto, di ambedue i concetti, della terra (pietra) e del legno: *homines qui rupto robore nati | compositive luto nullos habuere parentes.* Ma l'unione di queste due tradizioni, quale necessariamente esige la forma del proverbio, se non può con sicurezza affermarsi colla prova diretta delle testimonianze degli antichi, può per altro ritenersi come probabile e quasi certa, se teniamo conto di due considerazioni da fare in proposito. In primo luogo nulla di più facile, che questi due concetti mitologici si unissero in uno stesso parlare, e pietra e albero (divenuti poi sinonimi di *origine prima*) si accoppiassero insieme, se identico era ritenuto il loro valore, in quanto così dall'una come dall'altro si otteneva lo stesso prodotto. In secondo luogo, il concetto stesso mitologico o religioso pel quale abbiamo avuto uomini dalle pietre, non potrebbe essere anche identico a quello per cui abbiamo ugualmente ottenuto uomini dalle piante? Se queste due tradizioni mettessero capo ad una identica e più antica tradizione che le spiegasse ambedue, tra pietra e albero avremmo un legame ben più stretto e più intrinseco che non nel caso precedente; e

[1] Welcker *Griech. Götterl.* I 22, 772-774; Preller *Griech. Myth.* I³ 65, 73. 1, 99. 4; Gerhard *Griech. Myth.* § 636 e altrove. Cfr. anche Max Müller *Essais sur la myth. comparée* etc., trad. franç. par G. Perrot, Paris 1873, p. 16.

quindi il loro accozzo in uno stesso modo di dire, che degenerando dal suo significato avrebbe a poco a poco dato luogo al proverbio, sarebbe reso più probabile. Gli antichi, specialmente gli schol. omerici, assegnano una ragione molto puerile a spiegare le origini di siffatta tradizione: διὰ τὸ τὰς τικτούσας εἰς τὰ στελέχη ἐκτιθέναι τὰ παιδία. — οἱ γὰρ παλαιοὶ τὰ ἐκτιθέμενα βρέφη περὶ δρυσὶν ἢ πέτραις εὑρίσκοντες κτέ. — αἱ οὖν γυναῖκες τίκτουσιν ἐν τοῖς ὄρεσιν ὑπὸ τὰ κοιλώματα τῶν πετρῶν καὶ δρυῶν. Neppure assento alla interpretazione del Preller *Griech. Myth.* I[3] 63-64: « Eine eigenthümlicher Ausdruck des Autochthonenglaubens ist die Entstehung des ersten Menschen oder der Menschen überhaupt aus Felsen und Bäumen, *d. h. aus der rohen, von aller Cultur noch unberührten Naturkraft der Erde in Wäldern und Bergen* »: interpretazione, che potrebbe apparentemente trovare appoggio nella pittura del rozzo γένος χάλκειον di Esiodo OD v. 143 sqq., e che del resto, nella sua sostanza e per quel che riguarda le piante, risale a Proclo (cfr. Schoem. Op. Acad. II 135), la cui opinione a proposito delle origini del γένος χάλκειον dalle μελίαι (frassini, non ninfe) è stata da me alquanto sopra citata. Il vero concetto che serve a spiegare nello stesso tempo ambedue queste tradizioni sulla provenienza dell'uomo e dalle pietre e dalle piante, è stato, credo, messo in luce da Corr. Schwenck in un breve ma sugoso articolo sul proverbio ἀπὸ δρυός - ἀπὸ πέτρης nel *Philologus* XIV (1859) p. 391-395. « Ich glaube » egli dice p. 391 « dass der Sinn der Erschaffung des Menschen aus dem Baum oder dem Stein seine Begründung in einer Wahrnehmung der Beschaffenheit beider gegenstände habe. » Poichè « der Baum und der Stein haben bei mehreren alten Völkern eine besondere Bedeutung gehabt. » Quale sia questo speciale significato che hanno la pietra e il legno presso gli antichi popoli, lo Schwenck dichiara facendo conoscere, come presso gli antichi il fuoco fosse considerato « als Lebensprincip », e come appunto questo principio igneo e vitale si considerasse nelle stesso tempo racchiuso

così nella pietra come nel legno, da ambedue i quali gli antichi lo estraevano e colla percussione o collo sfregamento. Poi continua spiegando il suo concetto nella seguente maniera (p. 394): « Den Stoff, woraus der Mensch erschaffen und diese Erschaffung selbst besprach der Mensch gewiss schon in zeiten, welche sehr weit über die geschichtlichen hinausreichen. Die mosaische Schöpfungsgeschichte giebt an, Gott habe den Mann als das letzte der Tagewerke erschaffen und zwar aus Erde, zur Belebung aber habe er ihm einen lebendigen odem in die Nase geblasen, das Weib jedoch sei aus einer Rippe des Mannes gebildet worden. Die griechische Mythe lässt den Prometheus, den Weisen, den Menschen aus Erde bilden, und Athena, die Göttin der Weisheit, denselbe beseelen. Diese Ansicht erforderte ganz natürlich eine doppelte Thätigkeit, denn die Erde ist ein träges, dumpfes, zu welchem ein zweites kommen muss, um ein belebtes daraus darzustellen. Der Grund, wesshalb man als Urstoff des Menschen die Erde ansah, liegt in den biblischen Worten: du bist von Erde und sollst wieder zu Erde werden, deutlich vor. Man hat jedoch den Geist nicht allein als Luft angesehen, sondern das den Menschen belebende als eine Warme feuerige, lichte Substanz, und schwerlich erst in der spätern Zeit, denn Lebenswärme führt zu leicht auf eine solche Ansicht [1]. *Wollte man nun einen Stoff haben, welcher wie die Grundlage des Leibes so auch die der Beseelung zu gleich enthielt, so bot sich der Baum und in gleicher Weise der Stein dar, beide Feuer enthaltend, wie man meinte, da man solches aus ihnen gewann.* Auf eine solche Ansicht vom Baum und vom Stein beziehe ich daher die in den homerischen Worten bezeichnete Abstammung des Menschen, welche Ansicht den Griechen gewiss mit andern Wölkern gemein war, und in ein hohes Alterthum reichen dürfte. Die Ansicht von Erschaffung

[1] Notevole è il seguente passo di Eusebio *Praep. Evang.* XI 6, 10: Πάλιν Ἑβραῖοι τὸν ἄνδρα Ἶς καλοῦσι. Παρῆκται δὲ αὐτοῖς τοὔνομα ἀπὸ τοῦ Ἔς, δι᾽ οὗ σημαίνουσι τὸ πῦρ, ἵνα ᾖ παρὰ τὸ θερμὸν καὶ διάπυρον τῆς τοῦ ἀνδρὸς φύσεως ὁ ἀνὴρ ὠνομασμένος.

des Menschen aus Erde und der hinzu getretenen Belebung scheint sogar die jüngere, da sie der inner Einheit jener entbehrt. » La teorica proposta da Schwenck esige naturalmente che si provino due fatti fondamentali: 1°, che in realtà presso gli antichi il fuoco venne considerato come principio vitale per eccellenza, onde la creazione del primo o dei primi uomini non avrebbe potuto farsi senza di esso; 2°, che questo principio vitale o creativo gli antichi considerarono principalmente racchiuso così nel legno come nella pietra tra gli oggetti che troviamo sulla terra. Di tutto questo lo Schwenck ha forse somministrato prove abbondanti e soddisfacenti? Per ciò che riguarda il primo dei fatti suaccennati e l'altro che il legno contenga dentro di sè il principio vitale del fuoco, lo Schwenck adduce soltanto pochi argomenti, facendo vedere che il legno, in special modo l'ulivo (der Oelbaum giebt die Nahrung des leuchtenden Feuers, das Oel, era impiegato negli ἀγάλματα di divinità che presiedevano alla generazione (come Damia ed Auxesia, Erod. V 82) o che simboleggiavano il calore e la luce; citando inoltre la *virgula oleagina* che si trovava sull' *albogalerus* del *flamen dialis* a Roma (su cui v. Servio e Festo citati da Schw. p. 392); non senza avere anche accennato brevissimamente al costume indiano dell'Arani, da cui veniva estratto il fuoco, « welches als in demselben versteckt und ruhend angeredet wird », e all'altro fatto che « auch die Römer zündeten, wenn das Feuer der Vesta erloschen war, neues an durch auffangen der Sonnenstrahlen, wie Plutarch (quaest. rom.) bemerkt, oder auch durch reiben des Holzes (Festus). » Ma per questa parte non abbiamo a lamentarci di una lacuna nell' articolo del dotto mitologo, poichè a supplirla usciva in quell'anno stesso 1859 a Berlino il ben noto libro di Ad. Kuhn *Die Herabkunft des Feuers* etc., e del resto così il valore simbolico del fuoco qual principio vitale nelle antiche religioni, come la diretta derivazione del culto del legno dal culto del fuoco, in quanto questo è considerato come rac-

chiuso in germe da quello, son cose omai tanto note, che nessuno, trattando un argomento specialissimo qual'è il presente, vorrebbe entrare nell'infinito labirinto delle tradizioni e delle testimonianze, per gran parte raccolte, dalle quali questi due fatti importanti sono incontestabilmente provati [1]. Però, che il culto della pietra sia direttamente derivato da quello del fuoco, e che le sue origini muovano dal supposto che in essa pietra è racchiusa questa particula ignea principio e fonte di vita per tutti gli esseri, non vedo che sia stato sufficientemente provato da Schwenck, come, per quel che so, da alcun altro, quando almeno si esiga un numero così abbondante di prove da ingenerare persuasione in chi legge. Gli argomenti di qualche peso citati da Schwenck a dimostrare il suo assunto sono in realtà due soli. Uno di questi è desunto dal fatto che le pietre sacre dell'antichità venivano unte con olio « mit Oel, der Nahrung des Feuers und Lichts » e denominate *Beth-el* « casa del Signore (= il fuoco racchiusovi) », fatto che si verifica così presso le popolazioni semitiche (cfr. l'episodio di Giacobbe in Genes. XXVIII 12 sgg.), come presso i Greci, a proposito dei quali l'autore si limita a citare il passo di Pausan. X 24, 5 sul Betilo di Delfi: λίθος ἐστὶν οὐ μέγας· τούτου καὶ ἔλαιον ὁσημέραι καταχέουσι, καὶ κατὰ ἑορτὴν ἑκάστην ἔρια ἐπιτιθέασι τὰ ἀργά. Il secondo concerne il *Jupiter lapis (per Jovem lapidem jurare)* dei Romani, intorno a cui, dopo aver parlato di altra interpretazione, conclude (p. 394): « Entweder hatten die Römer einen Stein, welcher für Jupiter

[1] Oltre il libro sopr. cit. del Kuhn, v. Bunsen *Das Symbol des Kreuzes bei allen Nationen*, Burnouf *Science des Religions*. Per la leggenda e il culto di Agni v. più specialmente M. Müller *Indien* Lpz. 1884 (die vedische Gottheiten - Agnis). Pei Semiti: Movers *Die Phoenizier* I cap. IX 322 ff., Münter *Religion der Karthager* Copenh. 1821. — Poichè i concetti relativi alla discesa del fuoco, come divinità, si trovano, com'è noto, in intima connessione col dogma della incarnazione divina, lo studio comparativo di questo culto presso gli Arii e presso i Semiti porta necessariamente alla più grave controversia sulle differenze fondamentali nel modo di concepire delle due stirpi; controversia agitata oggi più che in altro tempo, perchè considerata da taluni come base della moderna questione semitica. Per noi basti rimandare al libro di I. Röntsch *Ueber Indogermanen-und Semitenthum. Eine völkerpsychologische Studie*, etc. Lpz. 1872.

galt; oder sie wussten von einem solchen, wie der in Delphi war, *und bezogen ihn auf den Blitz.* » E altrove (p. 395): « Zu dem Schwur bei dem Jupiter Lapis kann man die nordische Mythologie vergleichen, welche dem *Dagr* bei Blitzwasser und einem genetzten Stein schwören lässt, also das gewitter in Feuer und Wasser zusammengefasst [1]. » Due argomenti di tal genere sembrano a me troppo poco a provare una cosa tanto incerta e d'altra parte tanto interessante al proposito; poichè il determinare precisamente donde abbia originato il culto della pietra, e il vedere se veramente derivi da quello del fuoco, per cui pietra e legno verrebbero ad acquistare il medesimo significato simbolico, è cosa non solo qui opportuna, per capire più profondamente il valore del proverbio greco che tentiamo di dichiarare, ma anche necessaria a comprovare almeno la probabile esistenza di quella tradizione, da cui il proverbio sarebbe nato; senza di che potrebbe, com'ho accennato di sopra, revocarsi in dubbio la interpretazione assegnatagli.

Sulle origini del culto delle pietre sacre sono state emesse svariatissime opinioni, la maggior parte delle quali per altro hanno solo un valore determinato per alcuni particolari del culto stesso; nessuna, io credo, è di per sè sufficiente a spiegarci tutto quanto il complesso dei fatti che vi si riferiscono. Alcune meritano appena di essere discusse, o per la loro omai provata assurdità, come quella che ricorre alla frode sacerdotale e al famoso: *mundus vult decipi, ergo decipiatur* [2]; o per il loro limitatissimo valore, quale quella che ricorre piuttosto alla inesperienza artistica degli uomini primitivi, che non sapendo ancora foggiare forme umane nella pietra o nel legno, si valevano di tronchi e di pietre greggie, per farne oggetto di adora-

[1] Pel giuramento sulle pietre presso Germani, Galli e Celti v. Grimm *D. M.* p. 370 e Anhang XXX. XXXIII. XXXIV. XXXV. Questo stesso costume trovasi presso i Somali dell'Africa; v. Burton *First Footsteps in East Afr.* London 1856 p. 113, Fr. Schultze *Der Fetischismus, Ein Beitrag zur Anthropologie* etc. Lpz. 1871 p. 178.

[2] Cfr. L. Boesigk *de baetyliis* Berol. MDCCCLIV p. 64-65.

zione[1]. Altre invece, sebbene, com'ho detto, non riescano a dar ragione di tutto quanto il culto nel suo complesso, hanno tuttavia un qualche peso a mettere in luce alcuni particolari di esso: quali, per es., quelle che adducono, o il sabeismo connesso coi concetti religiosi sviluppatisi intorno alla caduta degli aeroliti[2], o il culto del phallus[3], o le pietre di ricordanze storiche[4], pietre confederali, termini ecc.[5]; infine quella, molto più probabile e generale, che ha ricorso al Feticismo[6]. Io ritengo che l'ipotesi semplicemente accennata da Schwenck e, a mia notizia, non ancora svolta con qualche ampiezza da nessuno, spieghi il maggior numero dei fatti; per quanto convenga col Boesigk *op. cit.*, che a chiarire le prime origini del culto delle pietre non debbasi ricorrere ad un unico concetto generatore, ma piuttosto a molti e svariati, i quali sviluppatisi da prima indipendentemente l'uno dall'altro, si sono poi fusi insieme in uno solo, quello cioè che vediamo dominare nel periodo per così dire storico del culto stesso. Malgrado dunque questa riserva, son convinto che, dopo studiate le denominazioni, le proprietà generali e maravigliose, il culto, la forma esterna, i simboli di queste pietre sacre dell'antichità, nonchè il valore delle divinità speciali da esse rappresentato e le antiche tradizioni che ad esse pure si riferiscono, sia certamente possibile di appoggiare con argomenti di qualche peso la opinione emessa da Schwenck; ed ecco qui esposti in forma molto concisa i principali risultati a cui son giunto nella mia ricerca.

[1] V. i luoghi di Dione Crisostomo, di Clemente Alessandrino e di altri citati da Boesigk *op. cit.* p. 48.

[2] F. Lenormant *Baetylia* in Daremberg et Saglio *Dictionnaire des antiq.* s. v., Boesigk *op. cit.* p. 43 sgg.

[3] F. Lenormant *La légende de Sémiramis* etc. p. 45 sqq., Boesigk *op. cit.* p. 54.

[4] Boesigk *op. cit.* p. 49.

[5] Dulaure *Des cultes qui ont précédé et amené l'idolatrie* p. 160, Boesigk *op. cit.* p. 50.

[6] Des Brosses *Du culte des dieux fétiches* (Berlin) 1763; Zoega *De origine atque usu obeliscorum* Sect. IV p. 193 sqq; Meiners *De falsar. religion. origine et causis* in *comment. Gotting.* VII p. 70 sqq.; Boettiger *Ideen zur Kunstmyth.*; Schultze *Der Fetischismus*, specialm. a p. 178 sqq.; Alfr. C. Lyall *Etudes sur les moeurs religieuses et sociales de l'extrême-orient*, trad. franç. Paris 1885 p. 14 sgg.

Dalle varie denominazioni, che hanno avuto le pietre sacre presso gli antichi, nulla possiamo concludere che richiami direttamente al culto del fuoco. Partendo per altro dal concetto che la pietra fosse originariamente adorata non già come divinità, ma perchè riconosciuta come dimora del principio vitale del fuoco [1], non troveremo strano che una delle più comuni denominazioni ad essa assegnate sia quella di *Baetylos*, Βαίτυλος [2], parola generalmente riportata al semitico בית-אל, che è quanto dire: *casa del Signore* [3]. In processo di tempo la venerazione dapprima rivolta quasi esclusivamente al dio contenuto nella pietra, si andò estendendo anche alla pietra stessa (caso punto strano e del quale potremmo citare analoghi esempi [4]); e il Baetylos assunse tutte le qualità proprie dell'*Abaddir* [5], altro nome, forse da interpretarsi per *padre venerabile* [6], e col quale si mirava più direttamente al culto della pietra come divinità, che non a quello della divinità contenutavi.

Qualche cosa che più da vicino richiami al concetto del fuoco possiamo riconoscere in alcune proprietà meravigliose comune-

[1] Ch. Lenormant in Nouv. Annal. de l'Inst. arch. I p. 233; F. Lenormant *Baetylia* in D. et S. *Dictionnaire* etc. p. 643.

[2] Cfr. Sanchoniath. presso Euseb. *Praep. evang.* I 10, Hesych., Etym. Magn. *s. v.* — Boesigk *op. cit.* p. 1 sqq. — Sulla distinzione tra Βαίτυλος e Βαιτύλιον v. Fr. Muenter *über die vom himmel gefallenen Steine baetylien genannt* (dal danese) Copenh. u. Lpz. 1805, e *Schriften d. Kön. Dän. Gesellsch. d. Wiss.* 1804; Fr. von Dalberg *über den Metheorcultus der Alten* Heidelberg 1811; Boesigk *op. cit.* p. 27 sgg.

[3] Hesych. Βαιτήλ· οἶκος θεοῦ. — Bochart *Phaleg et Canaan* II cap. 2. *op. omn.* II 707; Falconnet *Dissert. sur les Baetyles* AIBL VI p. 522-523. — Sulla derivazione da βαίτη in allusione al *Baitylos* divorato da Kronos v. Baesigk *op. cit.* p. 2 sgg. — Altri da בתול «jeune homme»; v. *Journal Asiatique* 7e serie XVIII n.° 2. Da *Batuele* padre di Labano, stranamente il Fourmont *Reflexions critiques sur les histoires des anciens peuples* I liv. II sect. III c. 2 p. 65 e 162 sgg. — Sul nome dato alla Kâabah v. F. Lenormant *sur le culte payen de la k.* etc. in *Lettres assyriologiques* 2 p. 117 sgg.

[4] V. E. Schiaparelli *Il significato simbol. delle piramidi egiziane* in R. Accad. dei Lincei *Mem.* etc. Serie 3a XII, 1883-4.

[5] Priscian. *Inst. gramm.* in Gramm. lat. Hertz rec. Keil II 6, V 18, VI 45. VII 32; S. Augustin. *Ep. XVII ad Maxim. Madaurens.* Altra denominaz. *Agdir* o *Agadir*: cfr. Boesigk *op. cit.* p. 5.

[6] Vedi le varie congetture emesse in proposito presso Hoelling *de baetyliis veterum* etc. Groning. 1712; Bochart l. c.; Münter *Religion der Karthager* Kopenh. 1821 p. 87 n. 5; Boesigk *op. cit.* p. 5.

mente attribuite ai betili. — È noto come il fuoco terrestre fosse, nei concetti tra religiosi e filosofici degli antichi, considerato come una derivazione od una emanazione di un supposto fuoco celeste, il quale poteva scendere in terra, o pei raggi luminosi del sole e degli astri, o per mezzo del fulmine e della caduta degli aeroliti, o in quanto da se stesso e misteriosamente si incorpora nel legno e nella pietra, o in altre svariate maniere [1]. Questo concetto sulla origine e sulla discesa del fuoco potrebbe indurci a vedere con qualche ragione un rapporto tra i due culti, quello del fuoco e quello della pietra, nelle tradizioni leggendarie assai divulgate sulla origine di alcune di queste pietre dal cielo. So bene che taluno [2] è inclinato piuttosto a riconoscere in esse le traccie di un fatto reale trasfigurato dalla leggenda, quello cioè della caduta, per gli antichi maravigliosa, di qualche pietra aerolitica. Ma chi osservi bene l'indole di queste medesime tradizioni, non potrà, credo, non riconoscere in esse un particolare carattere, che le dimostra indipendenti dal culto speciale degli aeroliti e dei pretesi fulgoroliti; come pure (senza negare il parziale sviluppo di questo culto, occasionato forse in certe regioni dalla caduta di qualche pietra aerolitica) dovrà ammettere come precedente in tempo o almeno più diffusa la tradizione puramente mitologica che fa i betili derivati dal cielo; e trovare appunto nella diffusione di questa più antica idea sulla origine celeste dei betili la ragione precipua del notevole sviluppo che il culto degli aeroliti andò mano a mano assumendo. Βαίτυλος è figlio di Uranos e di Gaia, secondo Sanconiatone (presso Euseb. *Praep. Evang.* I 10), il quale altrove dice che Uranos fu il primo ad inventare i betili: ἐπενόησε θεὸς Οὐρανὸς βαιτύλια λίθους ἐμψύχους μηχανησάμενος. Nella vita di Isidoro scritta da Damascio (presso Fozio *Bibl.* 1048), a proposito di una mirabile pietra rotonda, di colore

[1] V. Kuhn *Herabkunft* etc. *passim;* e per alcuni particolari Schwartz *Der Ursprung der Stamm-und Gründungs-sage Roms* Jena 1878.

[2] Per es. il Lenorm. nel cit. art. in DS *Dictionn.* etc.

bianchiccio e con sopra segni caratteristici, posseduta da un medico Eusebio, che di essa si valeva come di oracolo, introdotto più generalmente il discorso sopra i betili, è scritto: εἶδον τὸν βαίτυλον διὰ τοῦ ἀέρος κινούμενον: ora queste parole non accennano, mi pare, ad una caduta (come sarebbe nel caso degli aeroliti), ma piuttosto ad un meraviglioso star sospeso ed agitato per aria, come anche rilevasi dalla congettura che il filosofo Isidoro ne fece, pensando che un qualche demone fosse la causa di quel moto: εἶναί τινα δαίμονα κινοῦντα αὐτόν. Riguardo al celebre e grosso smeraldo adorato nel tempio di Melqarth in Tiro, correva la leggenda che fosse una stella caduta dal cielo, raccolta da Astarte e da lei portata e consacrata in quella città [1]. Anche alla *pietra nera* adorata nella Kâabah della Mecca è stata attribuita dalla leggenda un'origine del tutto celeste. I teologi musulmani raccontano infatti che la Kâabah terrestre fu costruita da Adamo, in quel luogo ove attualmente si trova, sul tipo di una Kâabah celeste, che a lui preesisteva e intorno alla quale gli angeli, venerandola, già praticavano it *tawâf*. Venuto il diluvio, fu portata in cielo, meno le fondamenta, che rimasero sepolte, finchè non venne Abramo, che andò a scoprirle nuovamente alla luce insieme col figliuolo Ismaele. Il quale, mentre andava cercando una pietra con cui segnare nella nuova Kâabah il punto di partenza pei giri del *tawâf*, vide l'angelo Gabriele con in mano una pietra della Kâabah celeste: che, presa e collocata entro la Kâabah terrestre, vi è rimasta in onore sotto il nome di *pietra nera* [2]. Origine celeste si attribuiva ugualmente alla pietra conoidica di Emesa consacrata al Dio Sole Egabalo, intorno alla quale Erodiano V 4 ci fa sapere che διοπετῆ... αὐτὸν (τὸν λίθον) εἶναι σεμνολογοῦσιν [3];

[1] Cfr. Euseb. *Praep. Evang.* I 10. F. Lenormant *Sur le culte payen de la Kâabah* etc. *l. c.* p. 141 sgg. Per le rappresentanze sulle monete v. D. de Luynes *Numismatique et inscript. cypriotes* pl. VI n.i 3 e 4; Waddington *Mélanges de numismat.* I pl. 4 n.i 7 e 8.

[2] F. Lenormant *Sur le culte* etc. *l. c.* p. 140 sgg.

[3] Per le monete ov'è coniato il betilo v. Vaillant *Numism. imp. rom. praestant.* II p. 269 sgg., Eckhel DNV VII p. 249 sgg., Beger *Thesaur. Brandenburg.* II 712.

non che alla pietra di Pessinunte (*mater deûm*) trasportata da questa città a Roma a tempo di Attalo, consultati i libri sibillini, e della quale Appiano *de bell. Hannib.* cap. 56 e Dione Cassio XVI 33 (Reimer) narrano esser caduta dal cielo, notizia convalidataci da Erodiano I 2 che scrive: αὐτὸ τὸ ἄγαλμα διοπετὲς, ὡς λέγουσιν... τοῦτο δὲ πάλαι μὲν ἐξ οὐρανοῦ κατενεχθῆναι λόγος εἴς τινα τῆς Φρυγίας χώραν· Πεσσινοῦς δὲ ὄνομα αὐτῷ: e che quest'ultima pietra non fosse proprio un aerolito, ha con soddisfacenti ragioni cercato di dimostrare il Falconnet [1]. Questa discesa delle pietre sacre dal cielo è del resto molto frequente; e anche a proposito delle pietre sacre nel tempio delle Grazie presso gli Orcomenii, Pausania IX 38, 1 tramanda: τὰς μὲν δὴ πέτρας σέβουσι τὰ μάλιστα· καὶ τῷ Ἐτεόκλει φασὶν αὐτὰς πεσεῖν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. Quanto al culto degli aeroliti, esso era molto esteso nell'antichità, sebbene, com'è naturale, resti ora molto difficile il giudicare quali delle pietre adorate appartenessero più specialmente a questa categoria. Il Lenormant [2] ne dà un buon catalogo; ma io credo che questo debba esser molto ridotto, o che almeno per alcune pietre non vi sieno dati sufficienti per determinarne la natura. Il fatto della loro caduta dal cielo non può, come abbiamo notato, costituire un criterio per decidere, perchè potrebbe non esser più che una semplice tradizione estesa a qualunque betilo. Il più delle volte sono leggieri indizi quelli che hanno deciso il Lenormant, cioè o il colore nero, o la forma o altro. Certamente, dopo quanto è stato osservato da diligenti viaggiatori, trattasi di un aerolito nella *pietra nera* della Mecca [3]. In Grecia poi correva la tradizione, che Pindaro consacrò alla Madre degli Dei una pietra caduta dal cielo in mezzo alle

[1] Falconnet *Dissert. sur la pierre de la mère des dieux* AIBL XXIII p. 213-241.

[2] *Art. cit.* in DS *Dictionnaire* etc. p. 643.

[3] F. Lenormant *Sur le culte* etc. *l. c.* p. 123. — La pietra non ha nessuna forma geometrica. Intorno alla tradizione che sia discesa dal cielo v. Burckhard *Voyages en Arabie* I 218 (trad. franç.) e Caussin de Perceval *Histoire des Arabes* I 171. Sull'aspetto esterno che presenta v. Burton *Personal narrative of a pilgrinage to El-Medinah and Meccah* III p. 158.

fiamme [1]. Sembra anche molto probabile che spesse volte siffatte pietre aerolitiche fossero lavorate dalla mano dell'uomo e foggiate in forme geometriche, per lo più in quella del cono [2]. Riguardo ai fulgoroliti, una tradizione afferma che Pitagora si purificò in Creta colla *pietra del fulmine* [3]; e d'altra parte noi sappiamo ora positivamente che questi *lapides fulminis* o *ceraunìae* [4] (fatta qualche eccezione, specie pei denti di squalo che il nostro popolo guarda ancora con occhio superstizioso e chiama *spicchi di saetta*) non erano altro che armi preistoriche dell'età della pietra, ascie, freccie, punte di lancia ecc. È ben noto inoltre, per le accurate ricerche di M. de Rossi [5], che di questi *lapides fulminis* annoveravano gli antichi tre specie: 1° le *ceraunìae* propriamente dette (coltelli e punte di lancia), 2° i *betuli* (ascie), 3° le *glossopetrae* (freccie triangolari in selce e denti di squalo). Tutte queste specie di fulgoroliti godendo di proprietà meravigliose, erano adoperate come amuleti; e noi troviamo difatti le *ceraunìae* incastonate quasi pietre preziose nei diademi di Iside [6] e di Giunone [7], impiegate come amuleti nei caschi Germanici, che si dicevano *fulvis radiare ceraunìis* [8], e infine molto apprezzate da Eliogabalo [9]: troviamo, a proposito dei *betuli* (di cui un esemplare fornito di segni cabalistici del 3° o 4° secolo dell'era cristiana è conservato nel Museo Britannico [10]) che la scoperta di sette di questi nel paese dei Cantabri fu per Galba il presagio della sua elevazione all'impero [11];

[1] Aristodem. ap. *Schol. Pindar.* Pyth. III v. 137; Beulé *Monnaies d'Athènes* p. 317.

[2] Fr. Lenormant *art. cit.* in DS. *Dictionnaire* etc.

[3] Cfr. Falconnet *Diss. sur les Baetyles* AIBL VI p. 531.

[4] Plin. *HN.* XXXVII, 9, 51; Porphyr. *Vit. Pythag.* 17; Isid. *Orig.* XVI 14; Claudian. *Laud. Seren.* v. 77; Mythogr. Vatic. III 8, 8; Philopon. *Adv. Procl.* X 3; Marbod. *de lapid.* 28 v. 410-17; Falconnet *Diss. sur les baetyles l. c.*, F. Lenormant *art. cit.*

[5] Annal. dell'Ist. Archeol. XXXIX, 1. Cfr. F. Lenormant *Prem. civil.* I 171, e *art. cit.*

[6] Orelli *Inscript. lat.* n. 2510.

[7] Martianus Capella I 67. 75.

[8] Prudent. *Psychom.* 470.

[9] Lamprid. *Heliog.* 21.

[10] *Archeol. Journal* XXV p. 103; *Photogr. from the B. Museum, Prehistoric ser.* XXVI; F. Lenormant *art. cit.*, cfr. *Histoire ancienne de l'Orient* etc. I[9] p. 183.

[11] Sveton. *Galb.* 8.

troviamo per ultimo, che di *glossopetrae* gli etruschi facevano elegantissime collane, alcune delle quali sono tuttora esistenti [1]. — Ammettendo poi che la tradizione relativa alla discesa delle pietre sacre dal cielo sia in istretto rapporto coll'altra sulla derivazione del fuoco terrestre dal fuoco celeste, ci potremmo forse rendere anche una ragione più piena di quei *lapides effigiati* in caratteri sacri e misteriosi, ultima fonte tradizionale, da cui secondo il mito, avrebbero attinto gli ierografi di alcune popolazioni semitiche [2]. La leggenda del fuoco che scende in terra quasi ad incarnarsi, non è presso gli antichi una leggenda di significato puramente materiale. L'Agni celeste quando scende in terra porta con sè, non solo i suoi caratteri fisici e primordiali, cioè la forza ignea e vitale animatrice del cosmo, ma anche gli attributi morali con lui intimamente connessi; e sotto quest'ultimo aspetto Agni è tal divinità, che penetrando in forma di scintilla nel corpo inerte dell'uomo, ne costituisce, oltre che l'anima sensitiva, l'intelletto e quindi la scienza [3]. Ond'è che le leggende sulla discesa del fuoco e quelle relative alla trasmissione del λόγος divino tra gli uomini debbono avere (come hanno difatti) strettissimi rapporti tra loro [4]. Ora senza estendermi troppo sopra un fatto assai noto e ampiamente discusso dal Movers *l. c.*, ricordo soltanto

[1] Braun *Annali dell'Ist. arch.* XXVII p. 53; *Catalog. des bijoux du musée Napol.* III nº 186; *Photogr. from the B. Museum, prehistoric ser.* XXV.; F. Lenormant *art. cit.* e *Hist. anc. de l'Or.* I⁹ 182. — Nella *Grotta dell'orso* una delle stazioni dell'età neolitica del comune di Breonio provincia di Verona fu trovato un notevole oggetto in selce piromaca rassomigliante a una cuspide di lancia o freccia, del peso per altro di Kilogr. 1, 710 e di tali proporzioni da escludere che potesse essere adoperato per arme. Il Pigorini che ne riferì all'Accad. dei Lincei (Rendiconti 15 Febb. 1885 vol. I fasc. 6) opina, « che nell'età in cui le armi stesse si fabbricavano e si usavano, oltre essere adoperate negli atti ordinarî della vita, servivano anche come strumenti sacri o come emblemi della divinità. Poichè è dimostrato che realmente nell'età neolitica si prestò un culto all'*ascia*, e che se ne fabbricarono in grande o in piccolo talune le quali non possono essere che votive, così è verosimile che fosse pure un oggetto di culto la colossale cuspide o freccia trovata nella *grotta dell'orso.* » Si conserva attualmente nel Museo preistorico di Roma.

[2] Movers *Die Phoenizier* I 95 ff e 103 ff.

[3] Cfr. E. von Lasaulx *Prometheus Die Sage und ihr Sinn*, Würzburz 1843.

[4] Kuhn *Herabkunft* etc., Bunsen *Das Symbol des Kreuzes*, Burnouf *Science des religions* etc.

come il λόγος, la rivelazione divina, presso alcune popolazioni semitiche (i Fenici, ad esempio) sia appunto affidata e, quasi direi, racchiusa in quelle στῆλαι, che decifrate, secondo la tradizione, da personaggi mitologici, hanno servito di base alle cosmogonie e teologie posteriori. — Se si aggiunga a tutto ciò, che la pietra nelle tradizioni dei popoli arii ha un considerevole valore in quei miti, che secondo la più volgare opinione dei mitologi debbono riportarsi a fenomeni atmosferici, quali la tempesta (dove perciò vediamo la pietra funzionare ora come montagna celeste ossia la nuvola, ora come fulmine ecc. [1]); non troveremo strano che sia attribuita a certe pietre sacre anche la proprietà meravigliosa di produrre la pioggia in tempo di siccità. Basti citare il *lapis manalis* dei Romani, che si conservava presso il tempio di Marte fuor di porta Capena, e che (al dir di Festo) introdotto in città quando da qualche tempo non pioveva, ne conseguiva pioggia abbondante [2]. E del resto, quando la pietra rappresenta direttamente la montagna celeste, ossia la nuvola (che racchiude nel suo seno anche il fulmine) non ci maraviglieremo neppure di assistere al miracolo che fa sgorgare senz'altro acqua dalle pietre [3]. — Altre proprietà dei betili ci richiamano, se non erro, a questi stessi concetti. Se, difatti, Agni, il principio vitale per eccellenza, è racchiuso dentro la pietra, è naturale che il betilo debba considerarsi come una pietra animata. In realtà noi troviamo che in Sanconiatone [4] è dato ai betili l'appellativo di λίθοι ἔμψυχοι, spiegabilissima secondo la nostra ipotesi, per la quale non occorre valersi della congettura di Bochart [5], che trovando strana siffatta denominazione, opina il testo fenico di Sanconiatone avesse אבנים נשפים *lapides uncti* (sulla unzione dei

[1] Cfr. Schwartz *Der Ursprung der Mythologie* Berl. 1860 all'ind. s. v. *Stein.*
[2] Cfr. Boesigk *de baetyliis* p. 16.
[3] Sulla rupe mosaica e il suo significato cfr. Bunsen *Das Symbol des Kreuzes* etc.
[4] In Euseb. *Praep. evang.* I 10. Cfr. Des Brosses *Sur le culte de dieux fétiches* p. 116.
[5] Bochart *Phaleg et Canaan* lib. II cap. 2 *Op. omn.* p. 707. Cfr. Falconnet *Dissert. sur les baetyles* AIBL. VI p. 521-522.

betili vedi più oltre) e non אבנים נפשים λίθοι ἔμψυχοι, e che per errore sieno state trasposte le due lettere ש e פ. S'è già visto come il filosofo Isidoro (nella vita scritta da Damascio presso Fozio *l. c.*) spiegasse il miracolo dei movimenti aerei del betilo coll'ammettere che un qualche demone lo agitasse. — In connessione con questo concetto della divinità racchiusa nelle pietre sacre sta anche il fatto meraviglioso che certe pietre emettevano dei suoni speciali, onde di esse, per questo riguardo, oltre che per altri, potevasi usare ad ottenere responsi. Al concetto leggendario del bambino Agni, che, racchiuso nel suo ceppo, geme e vagisce aspettando che estratto dal seno materno sia nutrito del latte dovutogli (il burro nei sacrifizi indiani), qual riscontro più esatto potrebbe trovarsi che quello fornito da alcuni versi dei λυθικὰ di Orfeo, dove a proposito del siderite è detto:

> ὁππότε γάρ μιν πάγχι χαμῆς ἐν χείρεσι πάλλων
> ἐξαπίνης ὀρσῇ νεογίλου παιδὸς ἀΰτην
> μαίης ἐν κόλπῳ κεκληγότος ἀμφὶ γάλακτι.? [1]

Del betilo posseduto dal medico Eusebio sappiamo pure (Vita di Isid. sopra cit.) che φωνὴν ἠφίει λεπτοῦ συρίσματος, ἣν ἡρμήνευεν ὁ Εὐσέβιος. Quanto agli oracoli (che si potevano attendere dai betili anche interpretando i frequenti segni incisi sopra di essi) è da citare come probabile quello della pietra di Emesa [2]; ed è pur noto che Traiano nella guerra contro i Parti trasse oracolo dal betilo di Eliopoli consacrato al sole [3]; senza parlare dei betili egiziani ricordati da Iamblico [4], di ciò che dice Luciano *Cons. deor.*, che cioè ogni betilo purchè unto χρησμωδεῖ [5], e finalmente delle superstizioni analoghe che in tempi moderni hanno avuto

[1] Λυθικά v. 372 sgg. *Orphica* recens. G. Hermann Lips. 1805 p. 402.
[2] Pei luoghi v. sopr. e cfr. Boesigk *op. cit.* p. 8 segg. e p. 27.
[3] Macrob. *Saturn.* I cfr. Boesigk *op. cit.* p. 27.
[4] Falconnet *Diss. sur les baetyles* l. c. p. 526. La notizia di questi oracoli è tolta dal commentario di un Giuseppe Cristiano del V° secolo al libro di Iamblico *de myster. Aegyptior.* ed. Tom. Gale p. 215.
[5] Boesigk *op. cit.* p. 25-26.

corso per certe pietre, come quella di Roma che porta il nome di *Bocca della verità* [1].

Nel culto del fuoco ha, com'è noto, una importanza notevole l'uso di una sostanza grassa od oleosa (più specialmente il burro nel sacrifizio indiano ad Agnî), impiegata evidentemente per dare il primo nutrimento alla scintilla sviluppata o per mezzo della pietra o del legno. Anche nel culto delle pietre sacre l'olio veniva adoperato come elemento essenziale, tanto che il betilo non acquistava il suo valore di pietra sacra con tutti i meravigliosi attributi, se non quando venisse spalmato con olio [2]. Si ebbe dunque ben ragione di assegnare come necessario requisito per ottenere oracoli da una pietra, che questa fosse unta: πᾶς λίθος χρησμωδεῖ, ὃς ἂν ἐλαίῳ περιχύθη, dice Luciano *l. c.* — Un altro particolare del culto delle pietre sacre ci mostra ancor più chiaramente com'esso sia e parallelo a quello del legno e anche in istrettissimo rapporto con quello del fuoco. Il dio Mitra dei Persiani portava secondo Hieronym. *adv. Iovinian.* l'epiteto notevole di θεὸς ἐκ πέτρας. È probabile che a Mitra si alluda nei versi di Commodiano 1. *Instruct.* 13:

> Invictus *de petra natus* si deus habetur
> Nunc ergo terreno vos dedistis: date priori!
> Vicit petra deum, quaerendus est petrae creator.

La ragione di questo epiteto sta in ciò, che Mitra veniva considerato oltre che come divinità solare, anche quale principio

[1] De Brosses *Sur le culte de dieux fétiches* etc. — Altre proprietà maravigliose dei betili, sulle quali non occorre qui trattenersi, v. in Boesigk *op. cit. passim.* Notevole è quanto Plutarco *de flum.* 18, 3 dice a proposito delle pietre, simili al berillo, che trovavansi nel fiume Inaco dell'Argolide, le quali divenivano nere se toccate da spergiuro o da falso testimonio. Anche della pietra della Kâabah corre la tradizione che sia divenuta nera pei peccati degli uomini. Cfr. F. Lenormant *Sur le culte* etc.

[2] Pausan. X 24, 5; Damasc. ap. Phot. *Bibl.* cod. 242 p. 342 e 348 ed. Bekker; Theophr. *Charak.* 16; Lucian. *Alexand.* 30; Minut. Felic. *Octav.* p. 20 (Gronov.); Siculus Flaccus *De cond. agror.* p. 5; Clem. Alexandr. *Stromat.* VII 713; Arnob. *adv. gentes* I 39. — I. I. Bellermann *über die alte sitte steine zu salben* Erfurt 1773; Meiners *Geschichte d. R.* p. 150.

igneo; e sotto quest'ultimo aspetto si capisce perchè nel solstizio d'inverno il sacerdote del culto mitriaco estraesse mediante la percussione dalla pietra sacra o betilo adorato nel mitreo una scintilla riguardata come il dio nuovamente venuto alla luce [1]. È chiaro che in questo culto la pietra era venerata non in sè stessa, ma solo quanto conteneva dentro di sè il dio Mitra concepito essenzialmente come fuoco. Ma v'ha di più. La festa della nascita del dio Mitra coincide, oltre che pei suoi caratteri, anche per il tempo, colla tradizionale festa del Natale, e in questa chi funziona nell'identico modo che la pietra-betilo dei mitrei, l'elemento insomma da cui si sprigiona il bambino Agni datore di ogni felicità e prosperità ai mortali, è il famoso *ceppo*, oppure l'*albero del natale* [2]. — Del resto il parallelismo tra il culto del legno e quello della pietra ci viene indirettamente attestato anche da non pochi passi degli antichi, ove i due culti son ricordati insieme e quasi connessi tra loro. A proposito degli onori resi dagli antichissimi Fenici ad Usoos ed Ypsuranios, due personaggi cosmogonici della mitologia fenicia, si mettono insieme στῆλαι καὶ ῥάβδοι: cfr. Sanconiat. presso Euseb. *Praep. Evang.* I 10. Nei commentarii di Senofonte I 1, 14: τοὺς μὲν οὔθ' ἱερὸν οὔτε βωμὸν οὔτ' ἄλλο τῶν θείων οὐδὲν τιμᾶν, τοὺς δὲ καὶ λίθους καὶ ξύλα τὰ τυχόντα καὶ θηρία σέβεσθαι. In un luogo che Tom. Gale nella ediz. di Giamblico *de myster. Aegypt.* estrae dalle note di Niceforo a Sinesio p. 234, si afferma: δαίμονες ἐξ ἀέρος καὶ γῆς θέλγονται, οἱ μὲν τοῖς λίθοις, οἱ δὲ τοῖς βοτάνοις. Proclo infine nel libro *de magia* ci fa sapere che i demoni hanno più strette relazioni colle pietre che non colle piante [3]. — Aggiungerò anche

[1] Si trovano ancora *betuli* con sopra rappresentanze mitriache. F. Lenormant *Histoire ancienne de l'Orient* I⁹ p. 183 ne riporta uno interessante del Museo di Atene.

[2] Cfr. A. De Gubernatis *L'albero del natale* in *Rivista Europ.* Anno II fasc. 1, 1870 p. 293-299.

[3] Cfr. Boesigk *de baetyliis* p. 28. — Nella *vita Eligii* di *Audoenus Rotomagensis* († 683 o 689) presso Achery *Spicileg.* tom. 5 Paris 1661 p. 215 *bis*, 219: « Nullus Christianus ad fana vel ad *petras* vel ad fontes vel ad *arbores* luminaria faciat aut vota reddere praesumat. » — Altra corrispondenza tra legno e pietra potrebbe ricavarsi da questo,

che da quanto può ricavarsi da due significanti *pitture ercolanesi*, il culto del legno e quello della pietra erano intimamente connessi tra loro nelle religiose funzioni in onore di Bacco. Nella pittura ercolan. n. 17, dove appunto è rappresentata una scena dionisiaca, vediamo nel mezzo ergersi una colonna scanalata, con abaco e sopra a questo un altro pezzo cilindrico. I dotti ercolanesi son rimasti in dubbio sulla materia di questa colonna, che poteva esser così il legno come la pietra. Nella pittura n. 45, dove vediamo una consimile scena, sembra potersi ricavare dalla forma, che la colonna debba esser piuttosto di pietra che di legno. Intorno a questa colonna si intreccia un grosso albero legato con essa a metà per una fascia, nella quale è confitto un tirso, da cui pende nella parte inferiore un cembalo con bende. In basso sta un'ara o mensula ornata pure di fascia, con sopra un'erma e a sinistra un vaso. A quest'ara poi sta appoggiato a destra un ramo di palma, e dall'altra parte una scala triangolare fornita nella sua cima di nastri e di sarmenti di vite. In terra e a sinistra è un'asta, che ai nodi sembra una canna; e sotto la mensula un libro cinto di fascia. Da una parte e dall'altra della scena sta una persona coronata e munita di tirso. Notevole è in questa pittura il simbolo della scala, poichè questo stesso simbolo e vedesi rappresentato, come noteremo, in alcuni betili, e d'altra parte richiama al noto episodio di Giacobbe in *Genes.* XXVIII 12 sgg. Nella pittura n. 45, nel mezzo della terza fascia in campo nero, abbiamo un'analoga rappresentanza. « Sorge nel mezzo della pittura una grande ara di color di porfido, e la mensa, o abaco è concavo a modo di tazza: vi si appoggiano due bastoni da una parte, e dall'altra come un libro bislungo, e di color bianchiccio: di dietro all'ara s'alza una colonna bianca; e sopra si vede che vi era qualche cosa di color giallo, che ora più non si di-

che allato a molteplici leggende di trasformazioni di uomini o di eroi in legno o viceversa, si trovano leggende di trasformazioni in pietra e viceversa; su di che v. Fr. Schultze *Der Fetischismus* l. c.

stingue: intorno alla colonna è legato un nastro giallo: e più indietro sorge un albero, di cui compariscono due rami, i quali tengono in mezzo la colonna. Sull'ara versa del liquore da una tazza, a color d'oro, un vecchio con barba e capelli bianchi, coronato d'edera, che ha i suoi corimbi; è coverto tutto di bianco: tiene egli un lungo tirso, a cui è legata una benda bianca.» Che poi il culto del legno e quello della pietra, in quanto derivati dal culto del fuoco, si trovino così intimamente connessi nel culto di Dionysos, non recherà meraviglia, chi pensi come il culto del fuoco come principio vitale sia appunto la base fondamentale del culto dionisiaco, e si ricordi dei precipui risultati ottenuti da A. Kuhn *op. cit.* in proposito.

Altri argomenti, per quanto non troppo sicuri, possono forse ricavarsi anche dalla speciale forma esterna presentataci generalmente dai betili. Oltre la pietra rozza e naturale conosciuta sotto il nome di ἀργὸς λίθος [1], oltre alcune pietre aerolitiche o fossili, venivano comprese nel numero dei betili alcune pietre lavorate in speciali forme geometriche, quali il cono, la piramide, la sfera, il cilindro e via dicendo. A proposito del simbolismo racchiuso in alcuna di queste forme, gli antichi ci hanno tramandato notizie che richiamerebbero appunto o direttamente o indirettamente al concetto del fuoco. Così, mentre Arpocrate afferma che i Peoni adoravano il sole sotto forma di un disco [2], è d'altra

[1] Sull'imagine dell'Ercole beotico Pausan. IX 24, 3 dice: ὄντος οὐχὶ ἀγάλματος σὺν τέχνῃ, λίθου δὲ ἀργοῦ κατὰ τὸ ἀρχαῖον. Per quest'ultima espressione cfr. Pausan. VII 22, 4. Sembra per altro che la denominazione di ἀργὸς λίθος potesse estendersi anche alle pietre di una semplice forma geometrica e senza artificii: così a proposito della piramide del Ζεὺς μειλίχιος e della κίων dell'Ἄρτεμις πατρῴα, Pausania II 9, 6 adopera l'espressione σὺν τέχνῃ πεποιημένα οὐδεμιᾷ. — Ἀργὸς λίθος era pure l'Eros tespiense su cui v. Pausan. IX 2, 7. Cfr Daremberg et Saglio *Dictionnaire* etc. s. v. *Argoi lithoi.*

[2] Cfr. Boesigk *de baet.* p. 14, il quale a p. 5-6 accetta anche come probabile l'opinione di Bochart *l. c.*, che fa derivare la parola *Abaddir* da אבן דיר *lapis rotundus*, e cita in appoggio Plinio *NH* XXXVII 9. Del resto Δίσκος μέγιστος è chiamato Giove in Lycophr. *Cass.* v. 400, cfr. Tzetzes *ad h. v.*, su di che v. F. Lenormant *art. cit.* p. 645. — Sembra fosse un betilo anche la pietra in forma ovoide, con iscriz. greca, di Antibe, intorno alla quale v. Heuzey *Bullet. de l'Acad. des Inscript.* 1874 p. 61; *Mémoir. des antiqu. de France* 1874 p. 99; *Rév. arch. n. s.* XVII p. 361. Di forma rotonda era pure la pietra posseduta dall'Eusebio di cui parla Damascio nella vita di Isidoro *l. c.*

parte recisamente attestato da altri che la forma del cono e della piramide simboleggiavano il sole o il fuoco stesso [1]. Il disco o la forma sferica e sferoidale fu presa a simbolo del sole, forse per quel medesimo concetto che ha generato in ultima analisi

[1] Passi di Plinio, di Porfirio, di Ammiano Marcellino, ove si attesta che la piramide e l'obelisco rappresentano la natura del fuoco, mentre il cono rappresenta quella del sole, son raccolti in La Marmora *Voyage en Sardaigne* vol II p. 5; cfr. *Pitture d'Ercolano* n. 17 nelle not. — Forma conica è offerta dall'Apollon Agyieus di Ambracia (Pellerin *Méd. de peuples et de villes* I pl. XII n° 1; Gerhard *Griech. Myth.* p. 296), da molte imagini di Aphrodite, così greca, come orientale (Dodwell *Tour en Grèce* I p. 340; F. Lenormant *Première Civilisat.* II p. 385 e 388), per es. dall'Astarte di Golgos (Colonna Ceccaldi *Rev. Arch. n. s.* XXII p. 367 sgg.), dall'Astarte d'Aelia Capitolina (Lajard *Culte de Vénus* pl. XV n.° 9), dalla Tanith di Cartagine (Gesenius *Monum. Phoen.* tav. XXIII e XXIV; Hamaker *Diatribe monum. aliq. punic.* etc. tav. I n.[i] 1-4), dalla Dea a cui era consacrata la Giganteia di Gozo (La Marmora *Nouv. Annal. de l'Inst. arch.* I p. 10 sgg., *Monum. inéd. de la sect. franç. de l'Inst. Arch.* tab. II o, o', o''); non che infine dall'Artemide di Perga detta Manapsa (*Rev. Numism.* 1843 p. 272; Gerhard *Antike Bildwerke* tav. CCCVII, e *Akad. Abhandl.* tav. LIX, Waddington *Voy. en Asie Mineure* etc. p. 94 sgg.) e dal Bel o Belsamin del gran tempio di Palmira (De Vogüé *Syrie centrale inscript. sémit.* p. 85). — Di forma piramidale era invece l'Apollon Karinos nell'antico ginnasio dei Megaresi (Paus. I 44), il Zeus Meilichios di Sicione (Paus. II 9, 6; Lucian. de syr. dea 16, cfr. Böttiger *Ideen zur Kunstmyth.* II p. 125), e l'Astarte di Paphos (Tac. *Hist.* II 3, Philostr. *Vita Apoll. Tyan.* III 59, Maxim. Tyr. *Dissert.* VIII 8, Serv. *ad Aen.* I v. 270; citat. da F. Lenormant in DS. *Dictionnaire* etc. s. v. Baetylia. Dei moderni v., oltre allo stesso F. Lenormant *Monographie de la voie s. Eleus.* I 360-362, Münter *Tempel der Göttin zu Paphos* Copenh. 1824, Guigniaut *La Vénus de P.* nel t. IV della trad. di Tacito del Burnouf, e *Nouv. Galer. myth.* pl. LIV n.[i] 204-6, Lajard *Culte de Vénus* pl. I 10, 12, Gerhard. *Akad. Abhandl.* tav. XVI, 2. LIX, 11). — Quanto alle altre forme, il cui simbolismo non fa al caso nostro, è notevole che dei τετράγωνοι λίθοι, la forma cubica (sulla quale cfr. Hermas *Pastor III Similit.* IX, 2 e 12) era consacrata più specialmente a Cibele, quella parallelogrammatica ad Hermes (cfr. Villoison *not. a Cornutus de n. deor.* p. 245 e 280, Gerhard *De religione hermar.* Berol. 1845), e *Ueber Hermenbilde auf griech. Vasen* Berl. 1855.) Di questi τετράγωνοι λίθοι basti citare ad esempio le trenta pietre di Fare (Paus. VII 22, 4), il Zeus Teleios di Tegea in Arcadia (Paus. VIII 48, 4), l'Aphrodite Urania in Atene (Paus. I 19 2), le pietre innalzate a Dusares *divinità araba del fuoco* (Suid. Θευσάρης, Maxim. Tyr. *Dissert.* VIII 8; De Vogüé *Syrie centr.* p. 121), quelle innalzate ad Alath o Allât presso i Nabatei e gli Arabi (De Vogüé *op. cit. tex. nabat.* n. 6; Osiander *Zeitschrift der deutsch. morgenl. Gesellsch.* VII 480), non che gli *ançab* arabi in generale (Herodot. III 8; Maxim. *Tyr. Dissert.* VIII 8; Clem. Alexandr. *Protrept.* IV p. 46; Porphyr. *de abstin. carn.* II p. 203; Anton. Martyr. *Itin.* 38; cfr. Pococke *Specim. hist. arab.* p. 102; Osiander. *Zeitschr. l. c.* p. 500; F. Lenormant *Sur le culte payen de la Kâabah* etc. Lettres Assyriol. II p. 122). Infine sotto la forma di κίων, veniva adorata, oltre che la Giunone Argiva e Dioniso (cfr. Clem. Alex. *Strom.* VII 713) anche l'Artemis Patroa (Paus. II 9, 7); e sette kiones simboleggiavano i sette pianeti in Orcomeno (Paus. III 20). Quanto alle pietre sacre considerate come stele o cippi v. Rosenmüller *Altes und neues Morgenland* I p. 126, C. Fr. Hermann *Disputatio de terminis eorumque religione apud graecos* Gotting. MDCCCXLVI: per le Herme, oltre le memorie sopra cit. del Gerhard, v. H. Alexandri *explicat. tab. Heliac.* in *Graevii Thesaur.* V. p. 722; Creuzer *Symbolik u. Mythol.* I 5, 55; Boesigk *de baetyliis* p. 14; F. Fiedler *die Gripswalder Matronen-und Mercuriussteine* Bonn 1863.

l'ovo delle cosmogonie [1] e le varie costumanze di innalzar dischi di fuoco o simili in certe feste religiose specialmente della Germania [2]. Quanto poi alla ragione per la quale la piramide e il cono simboleggiavano o il sole o la sua potenza, ci fornisce abbondanti argomenti e materiali il prof. E. Schiaparelli nella mem. citata *Sul signific. simb. delle piramidi egiziane*. La piramide e il cono rappresentano il fascio dei raggi solari, che diramando appunto dal sole e protendendosi sulla terra acquistano la forma o della piramide o del cono, forse a seconda che la estensione della terra veniva considerata o quadrata o rotonda. Che poi questo concetto, che è manifesto pel significato simbolico delle piramidi egiziane, possa venire applicato ai piccoli betili, troveremo naturale, quando consideriamo che tra la piccola pietra sacra e il grosso edifizio piramidale non può farsi una divisione nettissima, e che per di più il culto delle piccole pietre si estese ben presto così agli edifizi che le comprendevano (cfr. la Kâabah), come alle montagne, alle rupi e via dicendo [3]. Anzi a convalidare

[1] E.-M.-O. Dognée *Les symboles antiques, L'oeuf* Bruxell. 1865. — Notevoli sono una tradizione e una superstizione tuttora sussistenti nell'India, che attestano un nesso tra il concetto racchiuso nel culto della pietra sferoidale e quello dell'uovo cosmogonico, e ci riportano quindi, sebbene indirettamente, alle origini del culto delle pietre da quello del fuoco. Sono così riferite dal Dognée a p. 17: « Dans le cycle des mythes de l'Inde où l'oeuf symbolise l'univers, existe encore une légende sacrée. Les mondes, placées dans une coquille immense, flottaient sur un océan infini: *Vamana*, incarnation de Brahma en jeune brahmine, fêla le frêle esquif. L'eau pénétrait et allait submerger l'univers par une déluge total, lorsque le dieu l'arrêta dans un vase et se hâta d'en laver les pieds de Vischnou. La coquille se raffermit, et cette eau purifiée coula dans le paradis de Devendre, puis descendant sur la terre et les ondes forma le fleuve à jamais sacré du Gange. — C'est par ce récit que les brahmines expliquent l'usage, encore en vigueur dans l'Inde moderne, qui fait rechercher avec soin parmi les cailloux du Gange ceux qui affectent la forme ovoïde. Les fidèles les gardent soigneusement et les portent au cou comme de précieuses amulettes. »

[2] Ne parla diffusamente il Kuhn *Herabkunft* etc. p. 48 ff.

[3] Sulle rupi e montagne sacre v. Strab. lib. VIII in Boesigk *de baet.* p. 14, ov'è detto che i Geti e i Daci adoravano una rupe per una divinità, e Max. Tyr. *Diss.* XXXVIII secondo cui i Cappadoci tenevano un monte per καὶ θεὸν καὶ ὅρκον καὶ ἄγαλμα. Cfr. anche Nonn. *Dionys.* XL v. 467 sqq., Euseb. *Praep. evang.* I 10. Dei moderni: Eckhel *DNV.* III p. 389-91; Pococke *Specimen hist. arab.* p. 161; Caussin de Perceval *Histoire des Arabes* I p. 242, III p. 269; Osiander *Zeitschr. cit.* p. 496. 498. 501; Movers *Die Phoenizier* I p. 8 ff e 667-671; De Vogüé *Syrie centr. inscript. sém.* p. 104 sgg.; F. Lenormant *Lettres assyriol.* II p. 123 e 306. Pel tempio v. F. Lenormant *op. cit.* II p. 150-154. Anche i luoghi disseminati

la stretta parentela che può sospettarsi tra i betili e le grandi costruzioni piramidali o coniche, potremo citare il fatto che, oltre alle piramidi, un riscontro al concetto del fuoco è da taluno notato negli stessi *nuraghe* sardi, il cui nome vuolsi derivare appunto dal semitico נור cioè *fuoco* [1].

Anche i molteplici simboli che si vedono tracciati generalmente sulle pietre sacre, dette perciò *lapides effigiati*, richiamano, almeno indirettamente, agli stessi concetti religiosi. — Uno di questi simboli è il *serpente* [2]. Ma il serpente, tra i molteplici valori che aveva così nella mitologia delle popolazioni arie, come nei concetti religiosi dei semiti, simboleggiava anche la caduta del fulmine, quindi una delle forme principali della discesa del fuoco [3]. Presso i semiti poi il serpente è specialmente simbolo della sapienza [4]: concetto che ci riporta a quello del λόγος divino disceso tra gli uomini, e quindi nuovamente alla caduta del fuoco. — Anche il simbolo della *scala*, che si riscontra non solo nei vasi dipinti [5], ma anche nei betili [6] e in altri oggetti, potrebbe riportarci alla medesima idea di un rapporto tra cielo e terra per la caduta del fuoco e la incarnazione di Agni, se in

di grosse pietre erano oggetto di venerazione: v. Damasc. in Phot. *Biblioth.* cod. 242 p. 342 (Bekker) e Jules Quicherat *Mélanges d'archéolog. et d'histoire* etc. Paris 1885 p. 100-101.

[1] Daniel. 3, 6. 11. 15. 17. 7, 9. — Le Marmora *Voyage en Sardaig.* II p. 117-60. Cfr. Ebers *Antichità sarde e loro provenienza* in *Annali dell'Ist. di corr. Arch.* 1883 p. 76-138 tav. 8.

[2] Movers *Die Phoenizier* I p. 105 sgg. — In Egitto, in Fenicia e in Gallia si trova unito col serpente l'uovo, o la pietra in forma ovoide. Cfr. l'*anguinum* dei Druidi, e quanto dice in proposito il Dognée *Les Symboles antiq.*, *L'oeuf* p. 39 sgg.

[3] Schwartz *Der Ursprung der Myth.* Berl. 1860 e specialm. il primo cap. *Die Schlangengottheiten* p. 26 ff.

[4] Movers *Die Phoenizier* I p. 499 ff.

[5] L'elenco di questi vasi può vedersi in Fr. Wieseler *de scala symbolo apud Graecos aliosque populos veteres* Gotting. 1863 p. 2-4.

[6] È notevole il cono pubblicato da F. Lajard *Recherches sur le culte, les symboles* etc. *de Vénus en Orient et en Occident* t. XV n. 11; p. 109 n. 6: « On y voit une échelle dont les divisions ou les éschelons sont au nombre *de huit;* elle est placée sur un autel et surmontée d'un astre devant lequel un prêtre accomplit un acte d'adoration. Cet astre est sans doute ici l'emblème de Mylitte ou d'Astartè, divinité que nous savons avoir été adorée chez les Phéniciens sous la forme d'un étoile, et dont le nom *Aschtoreth* ou *Astartè* paraît même avoir signifié astre ou étoile. » Cfr. Wieseler *De scala* etc. p. 16.

essa fosse veramente significato, come vuole alcuno « the sentiment of the Greeks respecting the fall of the souls, and the means which initiation offer'd of enabling them to rise again to that elevation, from which they had fallen. » [1] Ma il vero significato di questo simbolo, che pure, come abbiam visto, ricorre nelle scene dionisiache, non è ancora bene accertato, malgrado le accurate ricerche di Wieseler *op. cit.* — Più significanti sono invece i simboli del *phallos* e del *kteis* (ἐκτύπωμα Ἀφροδίτης). Il culto del fuoco, come principio vitale e germe fecondatore e generatore di tutte le cose, portava naturalmente a tali rappresentanze naturalistiche. Ed è appunto per questo che noi vediamo questi simboli, non solo tanto frequentemente usati nel culto dionisiaco, ma anche, dopo essere stati figurati sui betili [2], portare in seguito all'adorazione di quelli speciali modelli di conchiglie detti *hysterolithoi*, dove una impronta molto somigliante alla *hystera* si fece riconoscere dagli adoratori per il segno del κτείς [3]. — Altri simboli, quali il sole e la luna rappresentati insieme in una pietra stessa [4], il simbolo della trinità (su cui v. Burnouf *op. cit.*) nelle pietre sarde e sui *menhirs* [5] ecc. tralasciamo perchè di minore importanza al nostro scopo ed anche di valore molto incerto ed oscuro.

È notevole infine anche il fatto, che alcune divinità rappresentate sotto forma di pietra o sono direttamente divinità del fuoco, o in qualche modo a questo concetto si collegano per certi particolari [6]. In special modo presso i Semiti le divinità

[1] Italinsk. presso Wieseler *de scala* etc. p. 5. Cfr. *Genes.* XXVIII 12 sgg.

[2] Pei luoghi v. F. Lenormant *La légende de Semiramis* etc. p. 47-48, e *art. cit.* in DS. *Dictionnaire* etc.

[3] Il soggetto è trattato ampiam. dal Falconnet *Sur la pierre de la mère des dieux* AIBL XXIII p. 213 sgg. — Anche i fossili detti *Echiniti* furono nell'antichità oggetto di culto, secondo che ha stabilito il Falconnet stesso nell'altra mem. *sur les baetyles* AIBL VI p. 513 sgg.

[4] La Marmora *Voyage* etc. II p. 13-14.

[5] La Marmora *Voyage* etc. p. 5-6.

[6] Del resto, divinità di qualunque carattere furono venerate sotto forma di betili. Damasc. *Vita Isidor.* in Photii *Biblioth. l. c.*: τῶν βαιτύλων ἄλλον ἄλλῳ ἀνακεῖσθαι θεῷ, Κρόνῳ, Διί, Ἡλίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις.

rappresentate sotto forma di pietra sono spesse volte vere e proprie divinità del fuoco [1]. Occorre ricordare anche la tradizione riportataci da Sanconiatone presso Euseb. *l. c.*, secondo cui le due pietre sottomarine presso Tiro conosciute col nome di πέτραι ἀμβρόσιαι sarebbero state da Usoos, personaggio mitico di grande valore nelle leggende locali, elevate al *vento* (lo πνεῦμα che ricorre come elemento essenziale nel culto di Agni; cfr. Burnouf *op. cit.*) ed al *fuoco*. Il passo di Eusebio è talmente interessante al nostro proposito, che credo utile riferirlo: Εἶτα, φησί, τὸν Ὑψουράνιον οἰκῆσαι Τύρον, καλύβας τε ἐπινοῆσαι ἀπὸ καλάμων καὶ θρύων καὶ παπύρων, στασιάσαι δὲ πρὸς τὸν ἀδελφὸν Οὔσωον, ὃς σκέπην τῷ σώματι πρῶτος ἐκ δερμάτων ὧν ἴσχυσε συλλαβεῖν θηρίων εὗρε, ῥαγδαίων δὲ γενομένων ὄμβρων καὶ πνευμάτων, παρατριβέντα τὰ ἐν τῇ Τύρῳ δένδρα πῦρ ἀνάψαι καὶ τὴν αὐτόθι ὕλην καταφλέξαι· δένδρου δὲ λαβόμενον τὸν Οὔσωον καὶ ἀποκλαδεύσαντα, πρῶτον τολμῆσαι εἰς θάλασσαν ἐμβῆναι, ἀνιερῶσαι δὲ δύο στήλας πυρί τε καὶ πνεύματι καὶ κροσκυνῆσαι, ἅμα τε σπένδειν αὐταῖς ἐξ ὧν ἤγρευε θηρίων. Τούτων δὲ τελευτησάντων, τοὺς ἀπολειφθέντας φησὶ ῥάβδους αὐτοῖς ἀφιερῶσαι καὶ τὰς στήλας προσκυνεῖν καὶ τούτοις ἑορτὰς ἄγειν κατ᾽ ἔτος. In Grecia abbiamo invece, sotto forma di pietra, divinità che se non ci si offrono come divinità del fuoco, possono tuttavia ridursi il più delle volte a un simile concetto, tenuto conto della loro forma primitiva. Tale, per es., l'Eros tespiense, rappresentato sotto forma di ἀργὸς λίθος [2], se si ponga a riscontro con quello delle cosmogonie, cioè col sole o col principio igneo generatore delle cose [3]. Max Müller ha difatti cercato di provare [4], che l'equivalente indiano dell'Ἔρως greco deve essere cercato nella parola *árvat*, gen. *árvat-as*, che in sanscrito significa *cavallo*, ma che

[1] Münter *Religion der Karthager* Copenh. 1821; Movers *Die Phoenizier* I cap. IX (Moloch und die ihm verwandten Feuergottheiten) p. 322 ff.

[2] Paus. IX 2, 7.

[3] Cfr. F. Schoemann *de cupidine cosmogonico* in *Opusc. Acad.* vol II p. 60 sgg. Berol. MDCCCLVII.

[4] M. Müller *Essais sur la mythologie comparée* etc. trad. franç. par G. Perrot, Paris 1873, *Myth. comp.* p. 169 sgg.

nel vedico ci si mostra, oltre che nel significato di *cavallo* e di *cavaliere,* nel suo primitivo valore di *pronto, veloce, veemente,* ed è nome usato a denotare così il *sole,* come *Agni* [1].

Altri argomenti acconci a convalidare il nostro assunto e renderlo maggiormente probabile, non sarebbe forse difficile addurre, specialmente dopo l'accurato esame di alcune leggende, dove il culto del fuoco ci si manifesta come elemento essenziale [2]: credo però che quelli da me riferiti sieno già di qualche peso per giustificare e confortare l'ipotesi messa innanzi da Schwenck. Ma, se questa ipotesi è abbastanza convalidata dall'appoggio dei fatti, ne risulta che uno solo è il concetto generatore così del culto del legno come di quello della pietra, in quanto ambedue sono paralleli e derivati da quello del fuoco; e che perciò pietra e legno rappresentano presso gli antichi lo stesso concetto simbolico. D'altra parte, come esiste una tradizione secondo la quale gli uomini sarebbero nati dagli alberi, ne esiste un'altra secondo cui sarebbe nati dalle pietre. L'esistenza dunque di una terza tradizione, nella quale al concetto di pietra e a quello di albero si desse pari importanza in modo da accoppiarli insieme (che è quanto richiede l'interpretazione del proverbio da me prescelta) non solo è ammissibile per l'affinità, dirò così, esterna dei due concetti, ma è anche probabile per l'intimo nesso di parentela che corre tra ambedue, tenuto conto del loro identico modo di formazione.

VITTORIO PUNTONI

[1] Un curioso riscontro alle sette pietre nere nel principal tempio della città di Orchoe (Caldea) che rappresentavano i sette pianeti (su cui v. F. Lenormant *Compt. rend. de l'Acad. des Inscript.* 1868 p. 318-322) abbiamo nelle sette colonne rappresentanti i sette pianeti in Orcomeno, di cui v. Paus. III 20. È noto che il culto del fuoco si connesse posteriormente colle idee e colle pratiche del sabeismo.

[2] Inutile aggiungere che i medesimi concetti intorno al culto del fuoco, della pietra e del legno, e press'a poco gli stessi simboli, non ricorrono soltanto presso Arii e Semiti o altre popolazioni del vecchio mondo, ma anche tra popolazioni i cui rapporti con quelle non sapremmo come stabilire; veggasi, a proposito di questi culti presso le popolazioni indigene dell'America, quanto ne dice I. G. Müller *Geschichte der Amerikanischen Urreligionen* 2ª ediz. Basel 1867.

DEL PATTO SUCCESSORIO

STUDIO DI LEGISLAZIONE COMPARATA

---

1. Una istituzione giuridica che separa profondamente le legislazioni latine dalle germaniche è il PATTO SUCCESSORIO. Le prime lo escludono recisamente, le seconde tenacemente lo conservano. E siccome le ragioni che dagli interpreti latini si allegano contro il patto successorio sono di ordine più morale che giuridico, così tanto più ardua sembrerebbe che dovesse riuscire la giustificazione del patto successorio in diritto tedesco. Scelgo fra gl'interpreti del codice italiano il Mazzoni ed il Buniva e trascrivo le ragioni da loro allegate contro il patto successorio.

2. Il primo scrive: *Invero i patti di futura successione primieramente sono di per sè stessi contrari ai buoni costumi, e sorgente di pessime conseguenze; facendo essi nascere nella persona che per loro effetto dovrebbe conseguire la eredità, il desiderio della morte di colui al quale la eredità medesima appartiene quale avvenimento, che la porrebbe in condizione di entrare in possesso dei beni che formano oggetto dei patti anzidetti. Questo desiderio potrebbe in progresso di tempo divenire demone tentatore, causa di attentato alla esistenza di quello della cui eredità si tratta* [1].

Non altrimenti giudica il Buniva. *Difatti*, egli dice, *oltrechè ripugna al sistema generale del codice che la trasmissione a titolo gratuito dei proprii beni pel caso di morte segua per atto bilaterale, è per sè palese che i patti di cui favelliamo presentano facile occasione in colui a cui la eredità è promessa di desiderare*

[1] Cod. civ comm. I, p. 33.

la morte di chi gliela deve trasmettere ed eziandio di accaparrarsi le altrui successioni[1].

Ho voluto riportare per intero questi due passi di due capitalissimi scrittori di diritto moderno per porre in sodo: che la precipua ragione per la quale il patto successorio venne escluso dalla legislazione italiana, ed in genere dalle legislazioni latine moderne, fu la immoralità dell'atto; il timore che potesse servire di fomite alle avide voglie di un erede futuro, di esca per accendere nel medesimo il desiderio della morte di colui al quale la eredità appartiene. Nella proibizione del patto successorio la ragione morale la vince sui motivi giuridici. Posata così la quistione, sembrerebbe divenire oziosa ogni ulteriore discussione sul patto successorio, salvo l'augurare a quelle legislazioni che persistono ancora nel conservarlo che se ne liberino pienamente. Ma siccome nè queste sono disposte a farlo, nè gl'interpreti che le commentano si arrendono agli argomenti dei loro avversari; che anzi si accingono a dimostrare in contrario come la pretesa immoralità del patto successorio, e la sua inconvenienza giuridica non siano che l'effetto di volgari malintesi: così rimane in piedi tutta la importanza della quistione, la quale per altra via non può essere risoluta che analizzando sottilmente le varie ragioni o storiche o giuridiche o filosofiche per le quali da alcune legislazioni fu ammesso quell'istituto giuridico, da altre fu escluso per mezzo di condanna espressa e motivata.

3. Prima peraltro di entrare nella discussione dell'arduo problema, egli è mestieri ben determinare cosa s'intenda per patto successorio e quali siano le forme principali che assume nella pratica.

Il patto vero successorio è quello che più propriamente chiamasi istituzione contrattuale, cioè la istituzione diretta dell'erede fatta per mezzo di un contratto in cui uno dispone della sua eredità in favore di un altro che l'accetta ed acquista un diritto

[1] Delle successioni pag. 111.

irrevocabile ad ottenerla. Questa istituzione contrattuale può essere tanto unilaterale che reciproca.

Chiamasi semplicemente patto successorio quello in forza del quale uno dei contraenti si obliga in favore di un altro a disporre in un dato modo della sua eredità.

Si annovera finalmente fra i patti successorî propriamente detti la rinunzia alla futura eredità di un vivente, tanto che la rinunzia sia gratuita quanto che sia onerosa.

Di tutti questi casi in cui oggetto del contratto è la eredità di uno o di ambedue i contraenti, si tratta ordinariamente sotto la rubrica delle disposizioni di ultima volontà.

Havvi però un altra specie di patti successorî, di quelli cioè che si riferiscono alla eredità di un terzo vivente, e di questi a preferenza nei codici si tratta sotto la rubrica delle obligazioni, e specialmente sotto quella delle cose che possono essere oggetto di contratto.

Tanta è però l'affinità che corre fra queste due categorie di patti successorî che non è possibile separarli in una trattazione scientifica, purchè peraltro non si confondano fra loro nè in quanto alla sostanza nè in quanto alle norme che ne regolano l'applicazione.

4. È infatti provenuto dalla confusione fatta degli elementi che appartengono a queste due diverse categorie, che si è frainteso il diritto romano, e che tutta la quistione dei patti successorî siasi portata sopra un terreno che non era a tutti comune. Dagli interpreti delle legislazioni che escludono e condannano il patto successorio si allegano, come argomento validissimo, la opinione dei giureconsulti romani, e le decisioni contenute nei rescritti imperiali, senza peraltro curarsi di distinguere i varî casi in cui quelle opinioni e decreti venivano pronunciati. Ora essendo pur noi i primi a riconoscere l'altissimo valore storico e giuridico delle massime contenute nelle collezioni giustinianee, non siamo però meno severi nel giudicare se e come nei casi proposti debbano ricevere applicazione le massime del diritto romano.

CAP. I.

DIRITTO ROMANO E DIRITTO COMUNE

5. E cominciando dalla *istituzione contrattuale* possiamo recisamente affermare che in diritto romano era assolutamente nulla; onde la conseguenza che da una siffatta istituzione non poteva nascere azione veruna in favore dell'erede in essa chiamato. Gli imperatori Diocleziano e Massimiano giudicando di una istituzione fatta per mezzo di un istromento nuziale, rispondevano mancare assolutamente di azione colui che volesse far valere una tale disposizione [1].

Le forme dei testamenti erano siffattamente stabilite che senza l'osservanza di quelle, salvo alcuni casi speciali, le disposizioni di ultima volontà erano assolutamente nulle.

Ma non può negarsi che nel diritto primitivo la disposizione di ultima volontà non assumesse talora le forme esterne di un vero e proprio contratto, pur rimanendo di una natura giuridica pienamente diversa da quella di un contratto. La forma primitiva del testamento fatto per mancipazione è quella di un contratto fatto sotto la condizione implicita della morte del disponente. Ma questa forma fu per necessità presa ad imprestito dai contratti per far godere ai cittadini romani quella libera facoltà di disporre delle cose loro che formava una delle prerogative più nobili del *paterfamilias*.

Il testamento ordinario nei comizî non poteva farsi che due volte all'anno, e quello straordinario militare soltanto in tempo di guerra. Ora poteva bene avvenire che colui il quale *subita morte urgebatur*, e che non poteva servirsi nè dell'uno nè dell'altro

[1] ..... *Cum igitur adfirmes dotali instrumento pactum interpositum esse vice testamenti, ut post mortem mulieris bona eius ad te pertinerent, quae dotis titulo non sunt obligata; intelligis nulla te actione posse convenire heredes seu successores eius ut tibi restituantur quae nullo modo debentur* L. 5. C. de pactis conv. 5, 14.

modo di far testamento volesse pur disporre delle cose sue. Era mestieri ricercare un istituto di diritto pel quale indirettamente si potesse conseguire lo scopo medesimo, e questo istituto si offriva spontaneo nella donazione fatta ad un altro di tutto il suo patrimonio, colla incombenza di far dopo la sua morte quello cui egli avrebbe in un testamento provveduto a che si facesse. Insomma era la *donatio mortis causa* nella primitiva sua natura di donazione fatta *urgente mortis periculo*, risolubile naturalmente nel caso che il pericolo fosse stato superato. Ma siccome una siffatta donazione non avrebbe avuto valor giuridico senza la forma del nesso così la necessità che quella disposizione di ultima volontà assumesse le forme contrattuali della mancipazione [1]. In questo primo periodo le conseguenze giuridiche di questo surrogato del testamento publico e militare, erano che morendo in quel frangente il testatore, il compratore della eredità divenisse padrone della medesima; uscendo invece quello salvo ed incolume dal pericolo di morte, si risolvesse di diritto la donazione, e fosse il donatario costretto a riemancipare la eredità al donatore. Gaio chiama testamento questa forma di disporre perchè tale era nella sostanza, sebbene sia da notare che nella primitiva forma di donazione a causa di morte mancasse l'obligo giuridico nell'erede di adempiere alla volontà del defunto. Il compratore della eredità non era tenuto che da un vincolo morale, come chiaramente si desume dal fatto che la mancipazione si faceva ad un amico e che egli era pregato (*rogatus*) di voler in quel dato modo distribuire i beni ereditari. Quindi è che volendo pur ammettere che la primitiva forma della disposizione di ultima volontà fatta per *aes et libram* fosse contrattuale, è certo sempre che la sostanza non era affatto quella di un contratto, ma invece si risolveva pie-

[1] *Qui enim neque calatis comitiis neque in procinctu testamentum fecerat is, si subito morte urguebatur amico familiam suam, idest patrimonium suum mancipio dabat, qui eum rogabat quid cuique post mortem suam dari vellet. Quod testamentum dicitur per aes et libram, scilicet quia per mancipationem peragitur.* Gai. II. 102.

namente in una vera e propria donazione a causa di morte, fatta in quelle circostanze e con quelle condizioni in cui presso Omero Telemaco dona a Pireo [1].

Che se la sostanza contrattuale non l'ebbe il *testamentum per aes et libram* nella primitiva sua forma, tanto meno l'ebbe quel testamento quando assunse le forme complete della mancipazione e della nuncupazione, quando le apparenze contrattuali della mancipazione non rimanevano che *propter veteris iuris imitationem*. La istituzione contrattuale adunque fu assolutamente estranea al diritto romano non perchè in essa i giureconsulti vi riconoscessero alcun che d'immorale, ma pel motivo che, al pari della *testamentifactio*, la forma dei testamenti, siccome spettante al diritto pubblico, non poteva essere modificata per private convenzioni [2]. Il che trova conferma dal fatto che dove a quelle forme si faceva eccezione, si faceva parimenti eccezione al divieto dell'istituzione contrattuale. Infatti nella l. 19 C. de pact. 2, 3 si dichiara valida una istituzione contrattuale reciproca fatta fra due fratelli *ad discrimen praelii pergentes*.

6. Ma se in nessun periodo ebbe il diritto romano il patto successorio nella forma propriamente detta d'istituzione contrattuale, l'avrà almeno avuto sotto l'altra forma di una obligazione assunta verso altri di disporre o di non disporre in un dato modo della propria eredità? Concordemente i giureconsulti romani dichiararono essere assolutamente nulla ogni obligazione in cui le parti contraenti limitassero la loro facoltà di disporre per atti di ultima volontà.

Ma quale fu la ragione di un siffatto divieto? Forse quella più morale che giuridica d'impedire le luttuose conseguenze del *votum captandae mortis*, immorale per sè, e pericoloso nei suoi effetti? Questa è la opinione comune, la quale si appoggia ad

[1] Odiss. 17, 77.

[2] L. 3, D. Qui test. 28, 1. L'emptor familiae espressamente diceva: *quo tu iure testamentum facere possis, secundum legem publicam* Gai. II. 104.

alcuni frammenti del diritto romano. Si allega infatti la l. 61 D. de V. O. 45, 1 [1] per dimostrare che i romani considerarono la obligazione assunta di disporre in un dato modo della eredità come affetta dal *votum captandae mortis* e quindi contraria ai buoni costumi. Vediamo se tale realmente sia la opinione di Giuliano. Egli dice che è inutile una stipulazione così concepita « *se tu non mi farai erede mi prometti di darmi tanto* » perchè è *contra bonos mores*. Dunque, si conclude dai fautori della immoralità della convenzione semplice sopra una futura successione, anche secondo Giuliano l'obligazione, il cui oggetto è la eredità dei contraenti, è nulla perchè immorale. Sì, ripetiamo noi, era quella stipulazione immorale e quindi nulla, perchè concepita a quel modo. Se infatti il patto successorio in genere fosse stato proibito perchè immorale per sè, non poteva cader dubbio sulla inutilità di quella stipolazione, per la circostanza della pena aggiunta all'adempimeuto della condizione. Se invece il patto successorio fosse stato proibito per un' altra ragione non morale ma giuridica allora soltanto poteva sorgere il dubbio, se quella data forma la quale non cadeva sotto la proibizione della legge, non vi cadesse per la intenzione frodolenta delle parti.

Ora se noi giungeremo a dimostrare che la ragione giuridica della proibizione del patto successorio fu che per private disposizioni non era lecito ad alcuno di privarsi della facoltà di disporre, o di limitarne l'esercizio, in quanto che la *testamentifactio* era *non privati sed publici iuris*, sarà assai facile dedurre dal frammento di Giuliano la conferma della nostra teoria.

Poniamo, per ipotesi, dimostrato quel principio, e torniamo al frammento di Giuliano. Egli dovea giudicare di un caso in cui il patto successorio non conteneva un obligo per uno dei contraenti di disporre o non disporre in un dato modo della propria eredità. Lo stipolante rimanendo libero di disporre nel modo che

[1] *Stipulatio hoc modo concepta, si heredem me non feceris tantum dare spondes? inutilis est: quia contra bonos mores est.*

a lui piacesse non si era tolta in nessuna maniera la facoltà libera di testare. Quindi il dubbio se una tale convenzione fosse in contradizione col principio che non potesse giammai essere tolta o menomata a nessuno la libertà di testare. Ma se la forma studiata della stipolazione la sottraeva in certa guisa alla proibizione della legge, la intrinseca natura dell'atto ve la sottoponeva più ancora di una convenzione semplice colla quale si togliesse o si menomasse chiaramente la propria facoltà di testare. Ed ecco Giuliano ricorrere giustamente alla immoralità dell'atto, non in quanto il patto successorio contenesse necessariamente il *votum captandae mortis*, e quindi fosse immorale per sè, ma pel doppio motivo della frode alla legge, e della pena minacciata all'esercizio più solenne del diritto di proprietà.

Dal frammento di Giuliano concludo adunque che una convenzione relativa alla eredità dei contraenti sebbene non tolga la libertà ai medesimi di disporne, può essere nulla perchè immorale nelle circostanze in cui si è prodotta, e non perchè al patto successorio sia insito il *votum captandae mortis*.

7. Si allega inoltre la l. 30, C. de pactis 2, 3 in cui Giustiniano dice che, *huiusmodi pactiones odiosae esse videntur, et plenae tristissimi et periculosi eventus*, e che *secundum veteres regulas.... omnimodo huiusmodi pacti, quae contra bonos mores inita sunt repelli debent.* Ma Giustiniano non parla affatto in questa costituzione della eredità dei contraenti, sibbene della eredità di un terzo vivente. Caso questo interamente diverso e di cui avremo dopo occasione di occuparci. Si oppone la l. 4, C. de in. stip. 8, 39 in cui parimenti si qualifica come contraria ai buoni costumi la stipolazione *de successione futura* [1]. Ma si osserva in contrario: 1° che potrebbe il rescritto riferirsi o alla eredità futura di un terzo o, secondo la traduzione dei basilici, ad una

[1] *Ex eo instrumento nullam vos habere actionem* (in quo) *contra bonos mores de successione futura interposita fuit stipulatio manifestum est: cum omnia quae contra bonos mores, vel in pactum, vel in stipulationem deducuntur nullius momenti sint.*

specie d'istituzione captatoria [1]; 2° che in ogni caso il *contra bonos mores* non indicherebbe cosa immorale ma bensì contraria ai *mores populi* che non permettono ai cittadini l'abdicazione della loro facoltà di testare ed in genere della loro libertà [1]. Insomma il patto successorio in questi casi era riguardato come contrario ai buoni costumi, non in quanto conteneva un *votum captandae mortis* ma in quanto derogava all'esercizio di un diritto assicurato al cittadino dalla legge decemvirale. Era, come dice Cuiacio: *contra bonos mores populi romani* [2].

Finalmente si oppone la l. 11, C. de trans. 2-4 [3]. Agl'imperatori Valeriano e Gallieno ricorreva un tal Caiano perchè fosse annullata una transazione fatta con suo fratello intorno ad un fidecommesso cui erano reciprocamente chiamati « *si alter vestrum sine liberis excesserit vita.* » Da un analogo rescritto degl'imperatori Severo e Antonino [4] possiamo dedurre che a Caiano dopo fatta la transazione fosse nato un figlio. Come in questo rescritto così nell'altro di Valeriano e Gallieno si pronuncia la validità della transazione, pel motivo che *fratrum concordia remoto captandae mortis voto improbabili retinetur: et non potest eo casu rescindi tamquam circumventus sis.* Prima di tutto si osserva che non si tratta nel rescritto di Valeriano e Gallieno di un vero patto successorio, di una convenzione circa la futura eredità dei contraenti, ma della restituzione fideicommissaria della eredità altrui, e che qualora dovesse sempre trovarsi il *votum captandae*

[1] *Si qui pacti fuerint ut qui prius decesserit alteri bona sua relinquat inutile est quod factum est, cum sit contra bonos mores* (XLIII, 6, 4. Heimb. 2. 4 pag. 326).

[2] T. I, pag. 1026-B.

[3] *De fideicommisso a patre inter te et fratrem tuum vicissim dato, si alter vestrum sine liberis excesserit vita, interposita transactio rata est; cum fratrum concordia remoto captandae mortis alterius voto improbabili retinetur: et non potest eo casu rescindi, tamquam circumventus sis: cum pacto tali consenseris:* . . . . .

[4] *Conditionis incertum inter fratres non iniquis rationibus conventione finitum est. Cum igitur verbis fideicommissis petitum a patre tuo profitearis, ut si vita sine liberis decederet, hereditatem Licinio Frontoni restitueret: pactum eo tempore de sextante (Licinio) Frontoni dando, cum libero Philinus non sustulerit, interpositum, non idcirco potest iniquum videri, quod facta (sicut placuit) divisione diem suum, te filio eius superstite functus esset.* L. 1 C. de pact. 2, 3.

mortis nell'aspettativa certa di una eredità, non avrebbe potuto giammai aver luogo alcuna sostituzione fideicommissaria del genere di quelle indicate nella l. 1, C. de pactis, 2, 3 e nella l. 11, C. de trans. 2, 4. Che anzi tanto poco questo sospetto del desiderio della morte altrui nel caso concreto pesava nella bilancia del diritto romano, che nella giurisprudenza anteriore non sarebbe stato neppur lecito transigere in caso di fidecommesso vincolato alla condizione della sopravvenienza dei figli, pel motivo che altrimenti si sarebbe frodata la volontà del defunto [1]. Il diritto imperiale, rispettando la validità di quelle sostituzioni fidecommissarie, avrebbe derogato all'antico diritto soltanto nell'ammettere che i chiamati al fidecommesso reciproco potessero fra loro transigere prima che la condizione imposta dal testatore si verificasse; e ciò in vista di favorire la concordia fra i fratelli; la quale dal semplice sospetto di un riprovevole desiderio della morte dell'altro prima che la condizione si verificasse, poteva essere turbata. Gl' imperatori derogando ad una massima del diritto antico, per favorire la concordia delle famiglie giustamente avrebbero ricorso a questa ragione: che la transazione rimoveva il pericolo che vi poteva essere in quell'aspettativa di un riprovevole desiderio della immatura morte altrui. Che se niuna transazione vi fosse stata, quella sostituzione avrebbe avuto il suo pienissimo effetto.

In secondo luogo è da notare anche sotto un altro aspetto la differenza fra il caso contemplato nel rescritto imperiale, ed il patto successorio di cui trattiamo. Nel fidecommesso reciproco *si alter sine liberis decesserit* è un terzo che pone i due eredi fidecommissari in quella condizione in cui la morte avvenuta dell'uno senza figli avvantaggi l'altro, senza che questi nessuna gratitudine debba avere al primo ripetendo egli il suo diritto dal testatore. Nel patto successorio invece in cui l'un contraente si

[1] *Rogati invicem sibi si sine liberis decesserint, hereditatem restituere, altero decedente sine liberis hereditas ad eum pervenit, qui supervixit; nec ex eo pacisci contra voluntatem testatoris possunt. Paulus* R. S. IV, 1, 13.

è spontaneamente obligato in favore di un altro a disporre o non disporre in un dato modo della sua eredità, il *votum captandae mortis* in colui che da quel contratto trae vantaggio sarebbe sempre assai meno probabile.

Che se il pericolo delle insidie a colui della cui eredità si tratta dovesse determinare la proibizione del patto successorio, dovrebbe sostenersi che a più forte ragione fossero da proibire tutte quelle aspettative di eredità che o sono revocabili, o possono per date circostanze svanire, come sarebbero per esempio quelle che provengono da testamenti publici o nuncupativi e da successione legittima. Infatti mentre la irrevocabilità del patto successorio e delle sostituzioni fideicommissarie, delle obligazioni o diritti dipendenti dalla morte di chi ne gode, rassicurando il possessore futuro intorno al godimento certo del suo diritto, rende meno probabile in lui il pravo desiderio della morte dell'attuale possessore, la revocabilità, o possibile cessazione del diritto che si spera, potrebbe destare violentissimo il desiderio di chi aspetta per la morte di colui che potrebbe vivendo dissipare ogni sua aspettativa, o revocando il testamento già fatto, o facendolo se prima non vi avesse pensato.

Finalmente è da osservare che è molto dubbio che i due rescritti allegati, e specialmente quello di Severo ed Antonino, ci rappresentino lo stato giuridico di allora, dacchè oltre al sembrare impossibile che Paolo, il quale soppravvisse a Severo, enunciasse come vigente una massima abrogata da questo imperatore, la redazione medesima dei rescritti si rivela assai incerta tanto filologicamente che giuridicamente.

Dunque la ragione della proibizione del patto successorio non potè essere in diritto romano quella del desiderio della morte altrui e delle probabili insidie che ne fossero derivate. Ma esclusa questa, quale ne sarà stata la ragione? L'accennammo superiormente, ed ora non ci rimane che dimostrarlo coi testi del diritto romano.

8. Il motivo della proibizione fu determinato da questa massima: che non era lecito ai cittadini romani derogare per private convenzioni a quella libera facoltà che il diritto publico avea assicurato al cittadino per tutto il tempo della sua vita di disporre delle proprie sostanze pel tempo posteriore alla sua morte.

Un padre nell'istromento dotale avea convenuto che alla sua morte la eredità rimarrebbe divisa per eguali porzioni fra la figlia che andava a marito ed il fratello di lei. Malgrado però questa convenzione il padre fece testamento, e lui morto sorse questione fra il fratello e la sorella sostenendo questa la validità della convenzione, quello la validità del testamento [1]. La decisione imperiale fu favorevole al fratello. Ma per quale ragione? Per quella giuridica che la convenzione non poteva togliere al padre la libera facoltà di far testamento.

Ulpiano nella l. 52, § 9, D. pro socio 17, 2 enunciando il principio generale che la società non può protrarsi al di là della vita aggiunge che, *nec libertatem de supremis iudiciis constringere quis poterit, vel cognatum ulteriorem proximioribus praeferre.* Ed Ermogeniano generalizzando il principio dice che nei testamenti: *Nemo enim eam sibi potest legem dicere, ut a priore ei recedere non liceat* L. 22 D. de leg. III.

La l. 34, C. de trans. 2, 4 enuncia il principio generale della nullità del patto successorio senza addurne il motivo.

Fu vietata adunque ogni convenzione in forza della quale i contraenti si obligassero a disporre in un dato modo della propria eredità, però la ragione di decidere fu che non poteva per private convenzioni limitarsi la libera facoltà di testare derogando a quella legge fondamentale che: *ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremae exitum.*

[1] *Pactum quod dotali instrumento comprehensum est ut si pater vita fungeretur ex aequa portione ea, quae nubebat, cum fratre heres patris sui esset: neque ullam obligationem contrahere, neque libertatem testamenti faciendi mulieris patri potuit auferri.* L. 15. C. de pactis 2-3.

9. Una terza specie di patto successorio è la rinuncia ad un eredità cui per legge si avrebbe diritto a succedere, e che chiamasi dagli scrittori patto successorio negativo, ed anche questo fu vietato dalle leggi romane.

Certo è che nel patto successorio negativo non poteva neppure concepirsi il motivo del *votum captandae mortis*, e del pericolo delle insidie dacchè anzi la rinuncia ne toglieva perfino l'occasione. Ma se questo motivo neppur poteva pensarsi rimaneva escluso anche l'altro che avea suggerito la proibizione della convenzione semplice di disporre in un determinato modo, dacchè la libertà di colui alla cui futura eredità si era rinunziato se restava giuridicamente pienissima diveniva moralmente anche più ampia.

La ragione giuridica della proibizione delle rinuncie all'eredità future ci viene espressamente additata da Papiniano [1]. Egli dice che per private convenzioni non si può derogare all'ordine successorio che è di diritto publico. Questo motivo è implicitamente contenuto in un rescritto dell'imperatore Alessandro Severo pronunciato in simigliante specie [2].

Con non minore energia Giustiniano confermò l'antica teoria sulla invalidità di siffatte rinuncie anche se corrispettive. Sembra infatti che per questo la giurisprudenza antica non fosse concorde [3].

Riassumendo le cose fin qui discorse noi possiamo stabilire che alle tre forme sotto le quali poteva presentarsi il patto suc-

[1] *Pater instrumento dotali comprehendit filiam ita dotem accepisse, ne quid aliud ex hereditate patris speraret. Eam scripturam ius successionis non mutare constitit. Privatorum enim cautionem legum auctoritate non censeri* L. 16. D. de suis et legit. 38, 16.

[2] *Pactum dotali instrumento comprehensum ut contenta dote, quae in matrimonio collocabatur, nullum ad bona paterna regressum haberet, iuris auctoritate improbatur, nec intestato patri succedere filia ea ratione prohibetur. Dotem sane, quam accepit, fratribus qui in potestate manserunt, conferre debet.* L. 3. C. de coll. 6, 20.

[3] *Si quis a patre certas res, vel pecunias accepisset, et pactus fuisset, quatenus de inofficioso querela adversus testamentum paternum minime ab eo moveretur, et post obitum patris, filius cognito testamento paterno, non agnoverit eius iudicium sed oppugnandum putaverit vetere iurgio exploso, huiusmodi pacto filium minime gravari secundum Papiniani responsum.* L. 35, C. de inoff. test. 3, 28.

cessorio rispondevano in diritto tre principî generali contrarî. Infatti o trattavasi di vera istituzione contrattuale e questa era invalida perchè: *Hereditas extraneis testamento datur* e la forma del testamento dev' essere *secundum legem publicam*. O si trattava di obligazione assunta di disporre o non disporre in un dato modo e questa era parimenti nulla perchè: *nec libertatem de supremis iudicis constringere quis poterit*. O si trattava di rinuncia ad eredità future ed era anch' essa di niun effetto perchè la legge publica delle successioni intestate non poteva essere abrogata da private condizioni.

10. Fin qui discorremmo dei patti successorî il cui oggetto fosse la eredità futura dei contraenti; passiamo adesso al patto successorio che ha per oggetto la eredità di un terzo vivente. In questo caso constatiamo fin da principio il fatto che filosofi, moralisti e giureconsulti si trovarono sempre d'accordo nel riprovarne la odiosità e la immoralità. Seneca parlando della promessa solenne fatta vivente il padre da un fratello istituito erede all'altro fratello diseredato di rilasciargli la metà del patrimonio esclama « *est parricidarum foedus, nefariae spei pactum* » [1]. Eppure nella specie concreta poteva la odiosità del patto essere cancellata dalla cura amorosa del fratello.

Con Seneca concordano i giureconsulti. Giuliano diceva « *improbum esse eum qui solicitus est de vivi hereditate* [2] ». E più chiaramente Papiniano [3], facendo il caso di colui che avesse donata una parte della futura eredità di una parente che ancora viveva, dice che non solamente è nulla la donazione, ma che gli si debbono negare le azioni ereditarie « *quoniam adversus bonos mores et ius gentium festinasset* ». Che se avesse occupata già la eredità, Marciano aggiunge « *ei ut indigno aufertur hereditas* » [4].

[1] Decl. 6.
[2] L. 2, §. 2. D. de vulg. et pup. 28, 6, e. l. 27, §. 4. D. ad Sctum Trebell. 36, 1.
[3] L. 29, §. 2. D. de don. 39, 5.
[4] L. 30, eod.

Lo stesso Marciano nella l. 2 § 3. D. de his quae ut 34-94 [1] conferma la sua teoria, ma aggiunge come condizione d'invalidità la ignoranza del terzo « *ignorantis vivi* ». Resta dubbio se quell'aggettivo « *ignorantis* » fosse scritto da Marciano o non piuttosto interpolato da Giustiniano, da cui questa teoria sarebbe poi stata in ogni caso definitivamente stabilita. È certo però che era permessa la convenzione relativa ad eredità di terzi ancora viventi, qualora però queste non fossero persone individualmente determinate [2]. In tal caso mancava quella odiosità che era il motivo della proibizione.

11. Intanto però, già prima di Giustiniano, avea Costantino [3] sancito che valesse la divisione fatta fra i figli della futura eredità materna, ma per volontà della madre mantenuta fino alla morte. Onde la conseguenza che Giustiniano nel dichiarare valide le convenzioni relative ad eredità di terzi ancora viventi, ma che vi avessero consentito ed avessero in questo consenso perseverato « *usque ad extremum vitae spatium,* » altro non fece che generalizzare la eccezione introdotta da Costantino nel caso speciale della eredità materna [4]. Fuori di questa eccezione Giustiniano mantenne la regola generale. Anzi siccome dubitavasi se sotto quella regola cadesse la convenzione fatta sotto la duplice

[1] *Idem erit si quis vivi ignorantis bona, vel partem bonorum alicuius cognati donaverit: nam quasi indigno aufertur.*

[2] *De illo quaeritur si ita societas ut si qua iusta hereditas alterutri obevenerit, communis sit, quae iusta hereditas? utrum quae iure legitimo obvenerit an etiam ea quae testamento? Et probabilius est ad legitimam hereditatem tantum hoc pertinere.* L. 3, §. 2. D. pro socio 17, 2.

[3] *Nulli quidem de bonis usurpandis vivorum nec dividendi contra bonos mores concessa licentia est: sed si praecipiente matre bona eius inter se liberi diviserint placuit omnifariam nobis huiusmodi divisionem durare si modo usque ad extremum eius vivendi spatium voluntas eadem perseverare doceatur.* L. 2. C. Th. fam. herc. 2, 24. Questa costituzione non fu riportata nel codice da Giustiniano, ma egli vi allude nella l. 30, C. de pact. 2, 3.

[4] *Secundum itaque veteres regulas sancimus, omnimodo huiusmodi pacta quae contra bonos mores inita sunt repelli: et nichil ex his pactionibus observari, nisi ipse forte de cuius hereditate pactum est voluntatem suam eis accomodaverit et in ea usque ad extremum vitae suae spatium perseveraverit: tunc enim sublata acerbissima spe licebit eis illo sciente, et iubente huiusmodi pactiones servare: quod etiam anterioribus legibus et constitutionibus non erat incognitum licet a nobis clarius est introductum.* L. 30, C. de pactis 2, 3.

convenzione se il terzo premorrà ai contraenti, e se alla sua eredità saranno essi chiamati, Giustiniano espressamente dichiarò invalide siffatte convenzioni. La ragione poi di dubitare stava in ciò che la futura eredità del terzo vivente ed ignorante non era dedotta nella convenzione *quasi omnimoda hereditate ad eos perventura* [1].

Resta dunque dimostrato che ai tempi di Giustiniano era vietato il patto successorio relativo alla eredità di un terzo ancora vivente, pel motivo che era cosa odiosa ed immorale. Una eccezione alla regola si faceva nel caso che vi acconsentisse il terzo, e perseverasse nel suo consenso fino alla morte. La ragione della eccezione stava in ciò, che in tal caso era tolto il sospetto del *votum captandae mortis alienae*.

12. Se queste regole del diritto romano circa i patti successorî o positivi o negativi intorno alla propria o all' altrui eredità, consacrati nei codici Gregoriano ed Ermogeniano, Teodosiano e Giustinianeo, nella loro sostanza passarono nella tradizione latina e per questo nei moderni codici, non può d' altronde negarsi che durante questo lunghissimo corso non subissero gravi modificazioni sotto la influenza di cause che si attenevano all'ordine delle famiglie. Di queste vedremo poi, ma intanto, prima di abbandonare il campo del diritto romano, giova accennare ad alcuni passi di giureconsulti antichi che potevano rendere possibile la giustificazione fatta dagli interpreti per mezzo del diritto romano di teorie nuove e che a questo erano assolutamente estranee. Convengo coll' Hasse [2] che la validità riconosciuta dagl' imperatori Diocleziano e Massimiano alla reciproca istituzione contrattuale fatta fra due soldati, non importasse una vera e propria eccezione alla regola generale proibitiva dei patti successorî, ed altro non fosse che una conseguenza logica della esenzione accordata ai militari dalle forme solenni del testamento, ma

[1] L. 30, eod.

[2] Rhein. Mus. f. Iurispr. II pag. 163.

contuttociò non può negarsi che per gl' interpreti non fosse preziosa quella costituzione per giustificare col diritto romano le nuove teorie.

Così le leggi di Costantino e di Giustiniano intorno alla validità dei patti successorî relativi alla eredità di una terza persona vivente e consenziente, dovettero influire perchè nella pratica si riconoscessero validi i patti in forza dei quali i genitori avessero limitata la loro libera facoltà di disporre per testamento, per assicurare la eguaglianza fra i figli. Così si spiega la novella XIX di Leone in cui egli aspramente condannando la costituzione di Valeriano e Gallieno contenute nella l. 15 C. de pactis stabilisce che « *parentum nemo iura filiorum, quibus cum reliquis liberis aequalem hereditatis portionem servatum iri in nuptialibus contractibus spoponderit innovare tentet* ».

13. Intanto la teoria romana era stata accolta nelle collezioni del V secolo sebbene mancante di quelle distinzioni di casi e motivi che noi osservammo essere state fatte dei giureconsulti romani.

La legge romana dei Borgognoni [1] congiungendo insieme il patto successorio relativo alla eredità dei contraenti, e quello relativo alla eredità di un terzo vivente dice senz' altro « *De successione viventium, nec de sua, nec de aliena, quemquam pacisci posse; nec huiusmodi scripturam nomen pacti legibus vindicare secundum legem Gregoriani et Hermogeniani* ».

La legge romana dei Visigoti accolse la l. 2, tit. XXIV del codice Teodosiano da noi sopra riportata, colla seguente interpretazione « *Licet vivorum bona, ut dividantur, iniustum sit, tamen si mater vivens facultates suas filiis praeceperit et permiserit dividendas, et usque ad exitum vitae suae in eadem voluntate perstiterit divisio inter filios facta perduret* » [2].

[1] Lex Rom. Burg. XXXVIII, 16, ed. Barkow.

[2] Lex Rom. Visigoth. ed. Haenel. pag. 62.

Questa tradizione legislativa si manteneva intatta all'epoca dei primi glossatori del diritto giustinianeo come desumiamo dal manuale scolastico detto il Brachilogo in cui si legge « *Propter rem est inutile,* (pactum) *cum id, quod devenit in conventionem, est turpe, ut stuprum; vel contra bonis mores; vel contra legem ut pactum de futura hereditate* » [1].

Più preziosa è però la glossa aggiunta a questo paragrafo, dacchè non soltanto ci conferma la verità di quanto sostenemmo circa la ragione giuridica della proibizione dei patti relativi alla eredità dei contraenti, ma c'insegna come questa giusta teoria si mantenesse incorrotta nella tradizione della scuola. Infatti si legge in essa glossa che « *Pactum de futura hereditate est veluti si paciscor cum titio, ut me heredem instituat. Huiusmodi autem pactum idcirco non valet, quia libertatem testandi, quam unusquisque in suprema voluntate debet habere, quantum in ipso est, videtur auferre* » [2].

Ma dove l'antica teoria del diritto romano subì le più gravi modificazioni fu nelle rinuncie emesse alle future eredità. La quale cosa si spiega quando riflettasi che, se da un lato non poteva la rinuncia nè sembrare affetta della odiosa nota di avidità dell'altrui patrimonio, nè essere contraria alla libertà di testare, dall'altra parte favoriva grandemente quello spirito agnatizio e di conservazione dei beni nella famiglia che sotto la influenza dell'elemento germanico erasi svolto anche nei costumi dei popoli latini. Al quale riguardo è assai importante la comparazione fra il diritto civile ed il canonico; dacchè da essa si rileva come derogando questo per motivi di ordine religioso e morale in un caso speciale alla massima relativa alla invalidità dei patti *de non succedendo* — invalidità che avea per fondamento una ragione storica — fosse poi seguìto dal diritto civile ed ampliato nelle sue

[1] Lib. III, tit. 2, §. 3, ed. Böcking.
[2] Glossae et adn. ad lib. III, 80, 8, pag. 219, ed. cit.

conseguenze per provvedere ai bisogni nuovi che sorgevano dalle mutate condizioni sociali.

Nel capo 2 de pactis in VI, I. 18, Bonifacio VIII espressamente derogando all'antico diritto ordinava: che qualora la rinuncia fatta dalla figlia alla paterna eredità in occasione del matrimonio e della dote che riceveva fosse confermata con giuramento avesse pieno valore giuridico [1]. I motivi allegati dal Pontefice sono due. L'uno morale, che cioè questa rinuncia non ridonda in danno di alcuno, l'altro spirituale che cioè non reca danno all'eterna salute dei contraenti.

Il diritto canonico adunque non derogava al principio generale della invalidità delle rinuncie alle future eredità, ma lo confermava derogandovi nel caso in cui la rinuncia fatta in occasione del matrimonio fosse stata accompagnata dal giuramento. Che anzi la eccezione medesima veniva limitata dalla clausola che il giuramento non fosse stato prestato *nec vi nec dolo*. Nel quale caso per legge, e per interpretazione in quello di lesione oltre la metà, riprendevano la loro forza, la l. 3 C. de coll. 6, 20 e la l. 16 D. de suis et legit. 38, 16 [2].

14. Ora dopo spiegata tutta la rete legislativa e dottrinale relativa ai patti successorî positivi o negativi è opportuno, prima di passare alle teorie germaniche e prima di ritornare nel solco della tradizione latina moderna, esporre sinteticamente e nei principali suoi lineamenti la teoria che nella pratica applicazione si era formata nella età di mezzo intorno ai patti successorî.

In quanto alla istituzione contrattuale si era mantenuto fermo il principio che la eredità non potesse essere deferita se non per legge o per testamento, e s'invocava il rescritto di Diocleziano

[1] *Quamvis pactum patri factum a filia, dum nuptui tradebatur, ut dote contenta nullum ad bona paterna regressum haberet, improbet lex civilis: si tamen iuramento non vi, nec dolo praestito firmatum fuerit ab eadem, omnino servari debebit: cum non vergat in aeternae salutis dispendium, nec redundet in alterius detrimentum.*

[2] Reinffestuel, Ius Can. XXXV, §. 3, n. 80-84.

e Massimiano [1] interpretando la massima « *Hereditas extraneis testamento datur* » nel senso che agli estranei la eredità non poteva essere deferita che per testamento, mentre ai parenti poteva essere deferita per legge e per testamento [2]. « *Successio sive in toto sive in parte dari non potest pactis* » diceva il de Luca [3] appoggiandosi alla testimonianza concorde degli interpreti. Le ragioni poi della proibizione dei patti successorî in genere furono tratte dal diritto romano e ridotte a tre principali cioè: impedire il *votum captandae mortis*, tutelare l'ordine successorio determinato per legge, e conservare ai cittadini la preziosa libertà di disporre delle cose loro per atto di ultima volontà. La quale ultima fu la ragione vera e speciale della proibizione del patto successorio [4].

Lo spirito agnatizio però ed il desiderio della conservazione dei beni nella famiglia — dopo lunghi contrasti e sottili discussioni — riuscì a questo di affermare la validità delle convenzioni successorie reciproche quando mirassero allo scopo suaccennato, dando alla medesima per base la celebre l. 19 C. de pactis 2, 3 relativa alla convenzione reciproca di succedersi fatta fra commilitoni prima della battaglia [5]. Ma la tenacità colla quale nella tradizione del diritto privato latino si conservava l'antica massima di diritto publico che non potesse per private convenzioni togliersi la libera facoltà di testare, e la quale nella istituzione contrattuale si aggiungeva all'altra principale della necessità della forma testamentaria, fece sì che prevalesse nelle istituzioni successorie reciproche la celebre teorica di Bartolo [6] per la quale s'intendeva salva la libertà di testare quando il patto non comprendeva la universalità dei beni. La quale teorica fu introdotta

[1] L. 5, C. de pact. conv. 5, 14.
[2] Fabro, de err. pragm. Dec. 48. err. VII, 1, pag. 998.
[3] De fideic. Disc. 141, 8.
[4] De Luca, De fideic. Disc. 141, per tot.
[5] Fabro, De err. pragm. Dec. XIV, III, 7, pag. 175.
[6] Ad leg. 61, de V. O.

da Bartolo per impedire che la validità delle donazioni universali *mortis causa* fosse attaccata come fatta in frode alla proibizione dei patti successorî.

15. In quanto alla seconda specie di patti successorî, di quelli cioè che importavano la obligazione di disporre o non disporre in un dato modo della propria eredità, fu mantenuta la deroga fatta da Leone nella Nov. XIX alla l. 15 C. de pactis 2-3 nel caso cioè in cui si trattasse di una obligazione assunta dal padre colla quale si guarentisse la eguaglianza fra i figli nella sua successione. Il Bartolo commentando questa deroga di Leone diceva che il patto convenuto nell' istromento dotale di conservare nella successione la eguaglianza fra i figli era pienamente consentaneo al diritto naturale ed alle leggi positive concernenti le successioni intestate [1]. E dal Fabro [2] apprendiamo che « *Idque adeo verum est, ut vel sola promissione a patre facta intuitu futuri matrimonii de filio ex aequa portione instituendo patrem obliget detque filio actionem adversus fratrem ex asse institutum si matrimonium postea secutum sit licet eiusmodi promissio nec scripta fuerit nec iurata* ».

Alcuni interpreti però abbandonarono la ragione fondamentale della eguaglianza fra i figli, per seguire piuttosto l' altra occasionale del favore da accordarsi alle convenzionali matrimoniali, le quali altrimenti non seguirebbero se i contraenti non fossero certi del loro pieno adempimento. Onde la conseguenza che i patti successorî convenuti in occasione di un certo e determinato matrimonio dovessero valere anche nel caso in cui mancasse la condizione della eguaglianza dei figli nella futura successione, specialmente quando il patto fosse stato confermato con giuramento. Questa teoria peraltro rimase sempre vivamente combattuta da molti [3].

[1] Ad l. ult. C. de pact. et ad l. ult. C. de emanc. lib.
[2] Cod. Fabr. V. 9, Defin. 6 et 7.
[3] De Luca, De fideic. Disc. 213, 7, e seg. Fabro De err. pragm. Dec. XIV. Err. I. — Dec. XXVII. Err. III, 7 e seg.

Nel resto fu conservata la massima del diritto antico che cioè fossero nulle le obligazioni relative alla futura successione dei contraenti. Ma è da notare che il de Luca ricordando quest' antica massima le assegnava la vera ragione cioè che per private convenzioni non potevano i cittadini togliersi la libera facolta di testare, escludendo così quella assurda del « *votum captandae mortis* » [1]. In ossequio però alle nuove teorie le quali miravano a rendere meno efficaci le conseguenze del principio antico, osservava come la ragione della *intestabilità* provenisse soltanto « *a mera benignitate iuris humani, seu positivi romanorum* », e come alla medesima in ogni caso si potesse provvedere colla teorica di Bartolo sulla riserva di una quota parte per testare.

16. Alla invalidità delle rinuncie alle future eredità il diritto canonico avea derogato nel solo caso in cui la figlia ricevendo la dote nel matrimonio rinunciasse alla futura eredità paterna, e questa rinuncia confermasse con giuramento scientemente e spontaneamente prestato. Questa disposizione fu estesa alle rinuncie dei figli in genere quando concorressero le circostanze contemplate nel rescritto pontificio.

Un' applicazione più importante del medesimo rescritto fu quella relativa alla rinuncia fatta alla eredità intestata di una terza persona vivente, e la quale fu dichiarata valida se il terzo vi avesse consentito ed avesse perseverato nel consenso dato fino alla morte [2]. Tutta questa teoria delle rinuncie dei figli alle future eredità fu largamente applicata nel diritto comune del medio evo, sebbene il diritto statutario lo circondasse di maggiori guarentigie nel caso di figlie rinuncianti o di minori [3]. Nè queste disposizioni perdettero la loro importanza in quelle legislazioni nelle

[1] Disc. 213, 17. l. c.

[2] De Luca, De renunc. Disc. XIII, 3. Fabro Dec. XII. Err. IV, 16, 17, 18.

[3] Ad esempio, vedi il C. 151, Lib. I dello *Statutum Urbis* dei tempi del Pontefice Gregorio XIII.

quali prevalendo lo spirito agnatizio, le femmine erano escluse dalla successione, dacchè anche sotto il regime di quelle seguitarono queste ad emettere rinuncie dette *supererogatorie* all'effetto di prevenire quistioni relative alla interpretazione degli statuti [1].

17. Finalmente in quanto al patto successorio relativo alla eredità di una terza persona vivente fu conservata la disposizione del diritto Giustinianeo relativa alla validità del medesimo nel caso in cui il terzo avesse consentito, ed avesse perseverato nel consenso fino alla morte [2], e nell'altro caso in cui si fosse trattato di eredità di persone indeterminate a norma della l. 3 § 2. D. pro socio 17, 2 [3]. Nel resto si riteneva come invalido per il principale motivo che conteneva il *votum captandae mortis.*

Come osservammo poi nel § 16 la teoria Giustinianea sul consenso del terzo fu estesa al caso di rinuncia alla futura eredità del medesimo. Però la interpretazione ammise che il consenso della terza persona tanto nel caso di patto successorio positivo che negativo valesse anche se fosse prestato come ratifica di quanto si era fatto ad insaputa del terzo [4].

Da questa esposizione sintetica della giurisprudenza medievale intorno ai patti successorî chiaro apparisce come, pur restando fermi in teoria alcuni sommi principî del diritto romano, si fosse nella pratica svolta una dottrina al tutto nuova e più conforme alle mutate condizioni dei tempi, tanto nell'ordine publico che in quello delle famiglie, specialmente per la influenza di quell'elemento germanico di cui andiamo a trattare nel seguente capitolo.

(Continua)

CAMILLO RE

[1] Cass. di Roma 12 Febraio 1878, C. di appello di Bologna 29 Dicembre 1884 (Bettini XXXVIII, 2, 66).

[2] De Luca, De fideic. Disc. 141, 20.

[3] De Luca, l. c.

[4] Cod. Fabr. II, tit. 3, Defin. 10.

DOCUMENTI
PER LA STORIA ECCLESIASTICA E CIVILE DI ROMA

(Continuazione: v. fasc. preced. p. 101)

XII.

1188 Aug. 7 — Iohannes de Zambona conventione facta renuntiat procuratori Clementis papae III omnem litem de rebus tempore guerrae amissis.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. III n. 15*).

In nomine domini. Anno primo pontificatus domini Clementis III. pape, indictione VII. [1] mensis augusti die VII. Ego quidem Iohannes de Zambona hac presenti die nullo modo prohibente neque contradicente sed propria spontaneaque mea voluntate renuntio [2] et iure transhactionis per omnia [3] refuto tibi domino Cencio procuratori domini pape Clementis ad opus et utilitatem eiusdem domini pape totiusque Romane ecclesie ac suorum catholicorum successorum in perpetuum, id est omnem litem et petitionem, quam dicto domino pape feci vel facere potui seu quocunque modo potuissem tacite vel expressim de omnibus rebus meis ammissis [1], quas tempore guerre pape Lvcii et usque ad hec tempora perdidi, ita quod nichil contra dominum papam et eius curiam ac successores michi reservo pro eo, quod tecum domine [4] Cenci pro omni petitione [5] mea iure transhactionis certam conventionem feci et pro eo, quod precepto et voluntate suprascripti domini pape dedisti michi pro omni petitione mea XII libras proveniensium [6]. Et quia in rei veritate recepi, ideo hanc generalem refutationem facio tibi domino Cencio procuratori dicti domini pape ad opus et utilitatem eiusdem domini pape totiusque Romane ecclesie ac suorum catholicorum successorum in perpetuum, et promitto quod nullo in tempore nulloque loco inde opponam exceptioni non numerate vel non solute pecunie et de cetero suprascripta non usurum; et ab hac hora

[1] Così nell'originale — [2] *e* mutata da altra lettera — [3] *per omnia* dallo scrittore aggiunto sopra la riga — [4] *e* scritta sopra una altra lettera abrasa — [5] *p* ha un segno d'abbreviazione senza valore — [6] Nell'orig. *proū* .

inantea dictus dominus papa totaque Romana ecclesia ac successores quieti ac tranquilli et securi permaneant, et promitto pro me et meis heredibus et successoribus in perpetuum tibi domino Cencio ad opus et utilitatem dicti domini pape totiusque Romane ecclesie et successorum hanc generalem refutationem ratam et firmam habere et nullo modo contravenire, immo contra omnes homines defendere. Si non fecero vel noluero aut non potuero [1], componam ibi penam legitime stipulanti suprascripti pretii dupli et soluta pena hec chartula firma permaneat.

Tostus Petri Deusuossalūet.

Iohannes Petri Pantaleonis.

Iohannes de Bascio.

Stasius.

Petrus sancte Romane ecclesie scriniarius, sicut inveni in dictis bone patris mei memorie, taliter scripsi et fideliter exemplavi.

XIII.

(1188) — . . . renuntiat conventione facta procuratori Clementis papae III omnem litem de rebus tempore guerrae amissis.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. III n. 17*).

In nomine domini. Anno primo pontificatus domini Clementis III. pape, indictione VII . . . . [2] hac presenti die nullo modo prohibente neque contradicente set propria spontaneaque mea volu[ntate renuntio et iure transhactionis per omnia] refuto tibi domino Cencio procuratori domini pape Clementis ad opus et utili[tatem eiusdem domini pape totiusque Romane ecclesie ac suorum catholicorum successorum] in perpetuum, id est omnem li[tem et petitionem quam dicto domino] pape feci vel [facere potui seu quocunque modo potuissem tacite vel expressim] de omnibus rebus meis ammissis [3] quas tempore guerre pape Lvcii et usque ad hec tempora perdidi, ita quod ni[chil contra dominum papam et eius curiam] ac successores eius michi reservo pro eo, quod tecum domine Cenci pro omni petitione mea iure [transhactionis certam conventio]nem feci et pro eo, quod precepto et voluntate suprascripti

[1] *u* aggiunto sopra la riga — [2] La parte destra della carta è molto guasta; nella prima riga per una estensione di 13 centim. Anche le notizie scritte sul dorso sono illegibili, perciò il nome del rogatario non può esser supplito, nè anche la data precisa. Ma concordando i testi e le formole colla carta del « 1188 Agosto 7 », è probabile che anche questo istrumento sia del medesimo tempo.

domini pape dedisti michi pro omni petitione [mea . . . . Et quia in rei] veritate recepi, ideo generalem refutationem facio tibi domino C(encio) procuratori domini pape ad [opus et utilitatem eiusdem domini] pape totiusque Romane ecclesie ac successorum in perpetuum, et promitto quod nullo in tempore nulloque loco [inde opponam ex]ceptioni non solute vel non numerate pecunie et de cetero suprascripta non usurum; et ab hac hora [inantea dictus dominus] papa totaque Romana ecclesia ac successores quieti et tranquilli ac securi permaneant, et promitto pro me et meis heredibus et successoribus in perpetuum tibi domino C(encio) ad opus et utilitatem dicti [domini pape] totiusque Romane ecclesie et eius successorum hanc generalem refutationem ratam et firmam habere et nullo modo contravenire, immo contra omnes homines defendere. Si non fecero aut non potero [1] vel noluero componam ibi penam legitime stipulanti suprascripti pretii dupli et soluta pena hec chartula firma permaneat.

Tostus Petri Deusuossaluet.

Iohannes Petri Pantaleonis.

Iohannes de Bascio.

Stasius.

Petrus sancte Romane ecclesie scriniarius, sicut inveni in dictis bone memorie patris mei, taliter scripsi et fideliter exemplavi.

XIV.

1188 Oct. 5 — Gemma de Seniorecto, Comitissa et alii Romani conventione facta renuntiant procuratori Clementis papae III omnem litem de rebus in guerra amissis.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. III n. 11*).

In nomine domini. Anno primo pontificatus domini Clementis III. pape, indictione VII, mensis octobris die V. Nos quidem deper[dentes Montium] [2] et Beberatice et Colysei, scilicet Gemma de Seniorecto, Comitissa, Cencius Grossus et Gregorius frater eius, Io[hannes Militianus] in presentia huius scriniarii ac subscriptorum testium ad hoc specialiter rogatorum, hac presenti die nullo modo prohibente neque [contradicente sed] propria spontaneaque nostra voluntate renuntiamus et iure transhactionis refutamus ac generalem refutationem facimus tibi domino Cencio procuratori domini pape Clementis

[1] *e* scritta sopra altra lettera abrasa, probabilmente *o* — [2] Lacuna di 30 millim., *Montium* supplita dalla indicazione sul dorso della carta.

ad opus et utilitatem eiusdem domini pape totiusque Romane ecclesie ac suorum catholicorum successorum in perpetuum, id est omnem [litem] et petitionem quam dicto domino pape fecimus vel facere potuimus seu quocunque modo potuissemus tacite vel expressim [pro] omnibus petitionibus, quas coram cardinalibus ad hoc specialiter positis, scilicet domino Octaviano sanctorum Sergii et Bachi, domino [Petro Gallocia], domino Gregorio sancte Marie in Porticu, domino Johanne Malabranca, domino Gregorio sancte Marie in [Aquiro], de omnibus rebus nostris ammissis, quas tempore guerre pape Lucii et usque ad hec tempora perdidimus, ita quod nichil contra dominum papam et Romanam ecclesiam et successores eius nobis reservamus, pro eo quod cum dictis cardinalibus pro omnibus petitionibus nostris iure transhactionis certam conventionem fecimus et pro eo quod precepto et voluntate suprascripti domini pape Clementis dedisti nobis pro omni petitione nostra quam cum cardinalibus suprascriptis iure transhactionis convenimus: michi Gemme pro toto X solidos proveniensium, [michi] Comitisse pro toto XX solidos proveniensium, nobis [Cenc]io Grosso et Gregorio fratribus pro toto VII libras proveniensium, michi Iohanni Militiano pro toto XX [solidos] proveniensium. Et quia in rei veritate recepimus, ideo generalem refutationem facimus tibi domino Cencio ad opus et utilitatem predicti domini pape totiusque Romane ecclesie ac successorum in perpetuum, et promittimus quod nullo in tempore nulloque loco inde opponamus exceptioni non solute vel non numerate pecunie et de cetero suprascripta non usuros; et ab hac hora inantea dominus papa totaque Romana ecclesia et successores eius quieti et tranquilli ac securi permaneant, et promittimus pro nobis nostrisque heredibus et successoribus tibi domino Cencio ad opus et utilitatem suprascripti domini pape totiusque Romane ecclesie hanc generalem refutationem ratam et firmam habere et nullo modo contravenire, immo contra omnes homines defendere; supposita pena legitime stipulanti suprascripti precii dupli, et soluta pena hec chartula firma permaneat, quam scribendam rogavimus Petrum scriniarium mense et indictione suprascripta VII.

Obicio beati Petri canonicus.
Petrus de Cencio.
Iohannes Petri Pantaleonis.
Petrus Gregorii Malegrume.
Maorus.

Petrus sancte Romane ecclesie [1] complevi et absolvi.

[1] Così nell'originale, si supplisca *scriniarius*.

XV.

1188 Oct. 13 — Bartholomeus de Digna, Iohannes Bartholomei et alii conventione facta renuntiant procuratori Clementis papae III omnem litem de rebus tempore guerrae amissis.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. III n. 14*).

In nomine domini. Anno primo pontificatus domini Clementis III. pape, indictione VII., mensis octobris die XIII. Nos quidem deperdentes Areule et Caccabariorum [1], scilicet Bartholomeus de Digna, Iohannes Bartholomei frater eius, Gregorius Cecapatrem [2], Daniel Arcator, Bobo Campanarus, Iohannes Cencii de Caccabariis [1], Petrus Carzolinus, Petrus Iaquintelli, Filippus Romanus de Sassone, in presentia huius scriniarii ac subscriptorum testium ad hoc specialiter rogatorum, hac presenti die nullo modo prohibente neque contradicente sed propria spontaneaque nostra voluntate renuntiamus et iure transhactionis refutamus ac generalem refutationem facimus tibi domino Cencio procuratori domini pape Clementis ad opus et utilitatem eiusdem domini pape totiusque Romane ecclesie et suorum catholicorum successorum in perpetuum, id est omnem litem et petitionem quam dicto domino pape fecimus vel facere potuimus seu quocunque modo potuissemus tacite vel expressim pro omnibus petitionibus, quas coram cardinalibus ad hoc specialiter positis, scilicet domino Octaviano sanctorum Sergii et Bachi, domino Petro Gallocia, domino Gregorio sancte Marie in Porticu, domino Iohanne de Malabranca, domino Gregorio sancte Marie in Aquiro, de omnibus rebus nostris ammissis, quas tempore guerre pape Lucii et usque ad hec tempora perdidimus, ita quod nichil contra dominum papam et Romanam ecclesiam ac successores nobis reservamus, pro eo quod cum dictis cardinalibus pro omnibus petitionibus nostris iure transhactionis certam conventionem fecimus et pro eo quod precepto et voluntate suprascripti domini pape Clementis dedisti nobis pro omni petitione nostra, quam cum cardinalibus suprascriptis iure transhactionis convenimus: michi Bartholomeo de Digna pro medietate XIII libras proveniensium, michi Iohanni Bartholomei fratri eius pro medietate X libras proveniensium, michi Gregorio Cecapatrem [2] pro medietate XX solidos proveniensium, michi

[1] Nell' orig. *Caccab* — [2] Nell' orig. *Cecapatré*.

Danieli Arcatori pro medietate X solidos proveniensium, — Petrus Tancredi [1] obligavit se pro eo quod si in dapnum [2] aliquod dominus papa vel successores aliquo tempore venerint, de bonis suis se emendare promittit, — michi Boboni Campanaro pro medietate III libras proveniensium, mihi Iohanni Cencii de Caccabariis [3] pro medietate VI libras et mediam proveniensium, michi Petro Carzolino pro medietate XX solidos proveniensium, michi Petro Iaquintelli pro medietate VIII libras proveniensium, michi Filippo Romano de Sassone pro me et fratre meo et sorore mea, scilicet Nicolao et Petrucie, quibus datus sum tutor et confirmator a domino Iohanne Sassonis iudice et eius decreto et auctoritate in composita. Et quia in rei veritate recepimus, ideo generalem refutationem facimus tibi domino Cencio procuratori suprascripti domini pape Clementis ad opus et utilitatem eiusdem domini pape totiusque Romane ecclesie et successorum eius in perpetuum, et promittimus quod nullo in tempore nulloque loco inde opponamus exceptioni non solute vel non numerate pecunie et de cetero suprascripta non usuros; et ab hac hora inantea dominus papa totaque Romana ecclesia et successores eius quieti et tranquilli ac securi permaneant, et promittimus pro nobis nostrisque heredibus et successoribus tibi domino Cencio ad opus et utilitatem suprascripti domini pape totiusque Romane ecclesie ac successorum eius hanc generalem refutationem ratam et firmam habere et nullo modo aliquo tempore contravenire. Si non fecerimus vel noluerimus aut non potuerimus, componamus ibi penam legitime stipulanti suprascripti pretii dupli, et soluta pena hec chartula firma permaneat, quam scribere rogavimus Petrum scriniarium mense et indictione suprascripta VII.

Obicio sancti Petri canonicus.
Petrus de Cencio.
Iohannes Petri Pantaleonis.
Petrus Gregorii Malegrume.
Maorus.

Petrus sancte Romane ecclesie scriniarius complevi et absolvi.

[1] Le parole *Petrus Tancredi* fino ad *emendare promittit* sono forse per errore inserite in questo luogo — [2] Così nell'originale — [3] Nell'orig. *Caccab.*

XVI.

1188 Oct. 14 — Egidius Mancinus, Claudiana et Gregorius Petri de Crescentio de Transtiberim conventione facta renuntiant procuratori Clementis papae III omnem litem de rebus tempore guerrae amissis.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. III n. 18*).

[In nomine domini. Anno] primo pontificatus domini Clementis III. pape, indictione VII, mensis octobris die XIV. Nos quidem deperdentes Transtiberim, scil[icet Egidius Mancinus, Claudiana] uxor quondam Iohannis Crasselli, Gregorius Petri de Crescentio, in presentia huius scriniarii ac subscriptorum testium ad hoc specialiter [rogatorum, hac presenti die] nullo modo prohibente neque contradicente sed propria spontaneaque nostra voluntate renuntiamus et iure transhactionis refutamus ac generalem [refutationem facimus tibi domino Cencio] procuratori domini pape Clementis ad opus et utilitatem eiusdem domini pape totiusque Romane ecclesie ac suorum catholicorum successorum in perpetuum, id est omnem litem et petitionem quam dicto domino pape fecimus vel facere potuimus seu quocunque modo potuissemus tacite vel expressim pro omnibus petitionibus quas coram cardinalibus [ad hoc specialiter positis], scilicet domino Octaviano sanctorum Sergii et Bachi, domino Petro Gallocia, domino Gregorio sancte Marie in Porticu, domino Iohanne de Malabranca, domino Gregorio sancte Marie in Aquiro, de omnibus rebus nostris ammissis, quas tempore guerre pape Lucii et usque ad hec tempora perdidimus, ita quod nichil contra dominum papam et [Romanam ecc]lesiam ac successores eius nobis reservamus, pro eo quod cum dictis cardinalibus pro omnibus petitionibus nostris iure transhactionis certam conventionem fecimus [et pro eo quod] precepto et voluntate suprascripti domini pape Clementis dedisti nobis pro omni petitione nostra, quam cum cardinalibus suprascriptis iure transhactionis conve[nimus]: michi E[gi]dio Man[ci]no pro toto III libras proveniensium, michi Claudiane pro toto XX solidos proveniensium, michi Gregorio Petri de Crescentio [pro toto . . . solidos proveniensium]. Et [quia] in rei veritate recepimus, ideo generalem refutationem facimus tibi domino C(encio) procuratori domini pape ad opus et utilitatem eiusdem [domini] pape totiusque Romane ecclesie et successorum eius in perpetuum, et promittimus quod nullo tempore nulloque loco inde opponamus ex-

[cepti]oni non solute vel numerate pecunie et de cetero suprascripta non usuros; et ab hac hora inantea dominus papa totaque Romana ecclesia et successores eius quieti et tranquilli ac securi permaneant, et promittimus pro nobis nostrisque heredibus et successoribus tibi domino C(encio) ad opus et utilitatem dicti domini pape totiusque Romane ecclesie et successorum eius hanc generalem refutationem ratam et firmam habere et nullo modo contravenire, immo contra omnes homines defendere. Si non fecerimus vel non potuerimus aut noluerimus, componamus ibi penam legitime stipulanti suprascripti pretii dupli, et soluta pena hec chartula firma permaneat, quam scribendam rogavimus Petrum scriniarium mense et indictione suprascripta VII.

Obicio beati Petri canonicus.
Petrus de Cencio.
Iohannes Petri Pantaleonis.
Petrus Gregorii Malegrume.
Maorus.

Petrus sancte Romane ecclesie scriniarius complevi et absolvi.

XVII.

1188 Oct. 15 — Petrus Quatracie, Stefanus Cencii de Guittana et alii Romani conventione facta renuntiant procuratori Clementis papae III omnem litem de rebus tempore guerrae amissis.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. III n. 12*).

In nomine [domini]. Anno primo pontificatus domini Clementis III. pape, indictione VII, mensis octobris die XV. Nos quidem deperdentes [Pontis et Scorticlariorum, scilicet Petrus Quatracie], Stefanus [Cencii de Guittana], Petrus de Milo, in presentia huius scriniarii ac subscriptorum testium ad hoc specialiter rogatorum, hac presenti die nullo modo pro[hibente neque contra]dic[ente sed propria spontanea]que nostra voluntate renuntiamus et iure transhactionis refutamus ac generalem refutationem facimus tibi domino Cencio pro[curatori] domini [pape Clementis] ad opus [et uti]litatem eiusdem domini pape totiusque Romane ecclesie ac suorum catholicorum successorum in perpetuum, id est omnem litem et petitionem, quam dicto domino pape fecimus vel fa[cere potuimus seu] quocunque [pot]uissemus tacite vel expressim pro omnibus petitionibus quas coram cardinalibus ad hoc specialiter positis, sci-

licet domino Octaviano sanctorum Sergii et Bachi, [domino] Petro Gallocia, domino Gregorio sancte Marie in Porticu, domino Iohanne de Malabranca, domino Gregorio sancte Marie in Aquiro, de omnibus rebus nostris ammissis, quas [tempore guerre pape Lucii et] usque ad hec tempora perdidimus, ita quod nichil contra dominum papam Clementem et Romanam ecclesiam nobis reservamus, pro eo quod cum dictis cardinalibus pro omnibus pet[itionibus] nostris iure transhactionis certam conventionem fecimus et pro eo quod precepto et voluntate suprascripti domini pape dedisti nobis pro omni petitione nostra, quam cum cardinalibus [suprascriptis] iure transhactionis convenimus: michi Petro Quatracie pro toto III libras proveniensium, michi Stefano Cencii de Guittana pro toto XX libras proveniensium, michi Petro de Mi[lo pro] toto VIIII libras proveniensium. Et quia in rei veritate recepimus, ideo generalem refutationem facimus tibi domino Cencio procuratori domini pape Clementis ad opus [et utili]tatem eiusdem domini pape totiusque Romane ecclesie et suorum catholicorum successorum in perpetuum, et promittimus quod nullo in tempore nulloque loco inde opponamus exceptioni non solute vel non numerate pecunie et de cetero suprascripta non usuros; et ab hac hora inantea dominus papa totaque Romana ecclesia et successores eius quieti et tranquilli ac securi permaneant, et promittimus pro nobis nostrisque heredibus et successoribus tibi domino Cencio ad opus et utilitatem eiusdem domini pape totiusque Romane ecclesie et successorum eius hanc generalem refutationem ratam et firmam habere et nullo modo contravenire, immo contra omnes homines defendere. Si noluerimus vel non potuerimus aut non fecerimus, componamus ibi penam legitime stipulanti suprascripti pretii dupli, et soluta pena hec chartula firma permaneat, quam scribendam rogavimus Petrum scriarium [1], mense et indictione suprascripta VII.

Obicio beti [2] Petri canonicus.
Petrus de Cencio.
Iohannes Petri Pantaleonis.
Petrus Gregorii Malegrume.
Maorus.

Petrus sancte Romane ecclesie scriniarius complevi et absolvi.

[1] Così nell'orig. invece di *scriniariūm* — [2] Così nell'orig. invece di *beati*.

XVIII.

1188 Oct. 18 — Oddo de Ruffreda, Iohannes Saxo et alii Romani conventione facta renuntiant procuratori Clementis papae III omnem litem de rebus tempore guerrae amissis.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. III n. 19*).

[In] nomine domini. Anno primo pontificatus domini Clementis III. pape, indictione VII, mensis octobris die XVIII. Nos quidem deperdentes sancte Marie in [Aquiro] et Columpne, scilicet. Oddo de Ruffreda, Iohannes Saxo iudex, Angelus Iohannis Gregorii, Petrus Cacatus, Petrus Palatinus, in presentia [huius scriniarii] ac subscriptorum testium ad hoc specialiter rogatorum, hac presenti die nullo modo prohibente neque [contradicente] sed propria spontaneaque nostra [voluntate] renuntiamus et iure transhactionis refutamus ac generalem refutationem facimus tibi domino Cencio procura[tori] domini pape Clementis ad opus et utilitatem eiusdem domini pape totiusque Romane ecclesie et suorum catholicorum successorum in perpetuum, id [1] est omnem litem et petitionem, quam dicto domino pape fecimus vel facere potuimus seu quocumque modo potuissemus tacite vel expressim pro omnibus petitionibus quas coram cardinalibus ad hoc specialiter positis, scilicet domino Octaviano sanctorum Sergii et Bachi, domino Petro Gallocia, domino Gregorio sancte Marie in Porticu, domino Iohanne de Malabranca, domino Gregorio sancte Marie in Aquiro, de omnibus rebus nostris ammissis, quas tempore guerre pape Lucii et usque ad hec tempora perdidimus, ita quod nichil contra dominum papam et Romanam ecclesiam ac successores eius nobis reservamus, pro eo quod cum dictis cardinalibus pro omnibus petitionibus nostris iure transhactionis certam conventionem fecimus et pro eo quod precepto et voluntate domini pape Clementis dedisti nobis pro omni petitione nostra, quam cum cardinalibus suprascriptis iure transhactionis convenimus: michi Oddoni de Ruffreda pro toto XL solidos proveniensium, michi Iohanni Sassoni iudici pro toto XL solidos proveniensium, michi Angelo Iohannis Gregorii pro toto III libras [. . . solidos proveniensium], michi Petro Cacato pro toto X solidos proveniensium, michi Petro Palatino pro toto XIIII libras proveniensium. Et

[1] *d* corretto da *n*.

quia in rei veritate recepimus, ideo generalem refutationem facimus tibi domino C(encio) ad opus et utilitatem suprascripti domini pape totiusque Romane ecclesie et successorum eius, et promittimus quod nullo in tempore nulloque loco inde opponamus exceptioni non solute vel non numerate pecunie et de cetero suprascripta non usuros; et ab hac hora inantea dominus papa totaque Romana ecclesia et successores eius quieti et tranquilli ac securi permaneant, et promittimus pro nobis nostrisque heredibus et successoribus tibi domino C(encio) ad opus et utilitatem suprascripti domini pape totiusque Romane ecclesie et successorum hanc generalem refutationem ratam et firmam habere et nullo modo contra[venire, immo] contra omnes homines defendere. Si non fecerimus vel non potuerimus aut nolueimus [1], componamus ibi pro pena suprascripti pretii dupli, et soluta pena hec chartula firma permaneat, quam scribere rogavimus Petrum scriniarium, mense et indictione suprascripta VII.

Obicio sancti Petri canonicus.
Petrus de Cencio.
Iohannes Petri Pantaleonis.
Petrus Gregorii Malegrume.
Maorus.

Petrus sancte Romane ecclesie [2] complevi et absolvi.

XIX.

1188 Nov. 7 — Petrus de Nicolao, Agrestus et alii Romani conventione facta renuntiant procuratori Clementis papae III omnem litem de rebus tempore guerrae amissis.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. III n. 20*).

In nomine domini. Anno primo pontificatus domini Clementis III. pape, indictione VII, mensis novembris die VII. Nos quidem deperdentes Montium et Beberatice et Colysei, scilicet Petrus de Nicolao, Agrestus, Leo de Pallara et Trotta uxor mea, Petrus Henrici, Berardus [. . . . .] [3], Petrus de Aguto, Angelus de Anastasio, Romanus de Bonella, Petrus Facpìzza, Petrus Stefani Ciczaronis, Stefanus Baronis, Rainerius de Guilia, Iohannes Ilperini, Iohannes Rubeus de Colyseo, Petrus Gregorii Mancini, Iohannes Cencii, Nicolaus de Anastasio, in presentia huius scriniarii hac subscriptorum testium

[1] Così nell'orig. invece di *noluerimus* — [2] Si supplisca *scriniarius* — [3] Lacuna di 20 millim.; dee supplirsi un nome, forse *Petri*.

ad hoc specialiter rogatorum, hac presenti die nullo modo prohibente neque contradicente sed propria spontaneaque nostra voluntate renuntiamus ac iure transhactionis refutamus et generalem refutationem facimus tibi domino Cencio procuratori domini pape Clementis ad opus et utilitatem eiusdem domini pape totiusque Romane ecclesie ac suorum catholicorum successorum in perpetuum, id est omnem litem et petitionem quam dicto domino pape fecimus vel facere potuimus seu quocumque modo potuissemus tacite vel expressim pro omnibus petitionibus quas coram car[dinalibus ad] hoc specialiter positis, scilicet domino Octaviano sanctorum Sergii et Bachi, domino Petro Gallocia, domino Gregorio sancte Marie in Porticu, domino Iohanne de Malabranca, domino Gregorio sancte Marie in Aquiro, de omnibus rebus nostris ammissis, quas tempore guerre pape Lucii et usque ad hec tempora perdidimus, ita quod nichil contra dominum papam et Romanam ecclesiam et successores eius nobis reservamus, pro eo quod cum dictis cardinalibus pro omnibus petitionibus nostris iure transhactionis certam conventionem fecimus et pro eo quod precepto et voluntate suprascripti domini pape dedisti nobis pro omni petitione nostra, quam cum dictis cardinalibus iure transhactionis convenimus: michi Petro Nicolai pro medietate XII solidos et medium proveniensium, michi Agresto pro medietate X solidos proveniensium, michi Leoni et uxori mee pro medietate XX solidos proveniensium, michi Petro Henrici pro medietate V libras et mediam proveniensium, michi Berardo pro medietate V solidos proveniensium, michi Petro de Aguto pro medietate XV solidos proveniensium, michi Angelo pro medietate X solidos proveniensium, michi Romano pro medietate VIII libras proveniensium et remanent VI libre, michi Petro Facpizza pro medietate C solidos proveniensium, michi Petro Stefani pro medietate III libras et V solidos proveniensium, michi Stefano pro medietate XV solidos proveniensium, michi Rainerio pro medietate VIII libras proveniensium, michi Iohanni Ilperini pro medietate XXV libras proveniensium, michi Iohanni Rubeo pro medietate XXVII solidos et medium proveniensium, michi Petro Gregorii pro medietate VII libras et mediam proveniensium, michi Iohanni Cencii pro medietate III libras et mediam proveniensium, michi Nicolao pro medietate XVIII libras proveniensium. Et quia in rei veritate recepimus, ideo generalem refutationem facimus tibi domino C(encio) ad opus et utilitatem dicti domini pape totiusque Romane ecclesie et successorum in perpetuum, et promittimus quod nullo in tempore nulloque loco inde opponamus exceptioni non solute vel non numerate pecunie et de cetero suprascripta non usuros; et ab hac hora inantea dominus papa totaque Romana ecclesia et successores eius quieti et tranquilli ac securi permaneant, et promittimus pro

nobis nostrisque heredibus et successoribus tibi domino Cencio ad opus et utilitatem domini pape totiusque Romane ecclesie hanc generalem refutationem ratam et firmam habere ac contra omnes homines defendere sub pena suprascripte pecunie duple, et soluta pena hec chartula firma permaneat, quam scribendam rogavimus Petrum scriniarium mense et indictione suprascripta VII.

Obicio sancti Petri canonicus.

Petrus de Cencio.

Petrus Malegrume.

Maorus.

Petrus sancte Romane ecclesie scriniarius complevi et absolvi.

XX.

1189 Febr. 18 — Gregorius de Adelascia, Margarita et alii Romani conventione facta renuntiant procuratori Clementis papae III omnem litem de rebus tempore guerrae amissis.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. III n. 10*).

In nomine domini. Anno secundo pontificatus domini Clementis III. pape, indictione VII, mensis februarii die XVIII. Nos quidem deperdentes Ripe Marmorate et Insule, scilicet Gregorius de Adelascia, Margarita uxor Iohannis Titi, Nicolaus Petri de Cencio, Pandulfus filius quondam Pandulfi Corsi, Adhoara, Nicolaus Mugilonis, Rogerius Petri Leonis, Matheus Oddonis de Francone, Silvester frater Nicolai Fugerai, Gregorius de Ripis tutor filiorum Stefani Petri Leonis, scilicet Nicolai et Stefani datus a domino Milone iudice, Iohannes Nicolai Martini [1] de Iohanne, in presentia huius scriniarii ac subscriptorum testium ad hoc specialiter rogatorum, hac presenti die nullo modo prohibente neque contradicente sed propria spontaneaque nostra voluntate renuntiamus et iure transhactionis refutamus ac generalem refutationem facimus tibi domino Cencio procuratori domini pape Clementis ad opus et utilitatem eiusdem domini pape totiusque Romane ecclesie ac suorum catholicorum successorum in perpetuum, id est omnem litem et petitionem quam dicto domino pape fecimus vel facere potuimus seu quocumque modo potuissemus tacite vel expressim pro omnibus petitionibus nostris, quas coram cardinalibus ad hoc specialiter positis, scilicet domino Octaviano san-

[1] Nell' originale: *Mar.*

ctorum Sergii et Bachi, domino Petro Gallocia, domino Gregorio sancte Marie in Porticu, domino Iohanne Malabranca, domino Gregorio sancte Marie in Aquiro, de omnibus rebus nostris ammissis, quas tempore guerre pape Lucii et usque ad hec tempora perdidimus, ita quod nichil contra dominum papam et Romanam ecclesiam nobis reservamus, pro eo quod cum dictis cardinalibus pro omnibus petitionibus nostris iure transhactionis certam conventionem fecimus et pro eo, quod precepto et voluntate domini pape dedisti nobis pro omni petitione nostra, quam, cum cardinalibus suprascriptis iure transhactionis convenimus: michi Gregorio de Adescia [1] pro medietate XX libras proveniensium, michi Margarite pro medietate C solidos proveniensium, michi Nicolao Petri de Cencio pro toto XX solidos proveniensium, michi Pandulfo pro medietate XXVII libras et mediam proveniensium, nobis Adhoare et Nicolao Mugilonis pro medietate X solidos proveniensium, michi Rogerio Petri Leonis pro medietate III libras proveniensium, michi Matheo Oddonis de Francone pro medietate C solidos proveniensium, michi Silvestro pro toto VI libras proveniensium, michi Gregorio de Ripis V libras proveniensium et remanent XL solidi proveniensium, michi Iohanni Nicolai pro toto XXXV libras proveniensium. Et quia in rei veritate recepimus, ideo generalem refutationem facimus tibi domino C(encio) ad opus et utilitatem suprascripti domini pape totiusque Romane ecclesie ac successorum eius in perpetuum, et promittimus quod nullo in tempore nulloque loco inde opponamus exceptioni non solute vel non numerate pecunie et de cetero suprascripta non usuros; et ab hac hora inantea dominus papa totaque Romana ecclesia et successores eius quieti pacifici et tranquilli permaneant, et promittimus pro nobis nostrisque heredibus et successoribus tibi domino C(encio) ad opus et utilitatem predicti domini pape totiusque Romane ecclesie hanc generalem refutationem ratam perpetuo et firmam habere et nullo modo contravenire, immo contra omnes homines defendere. Si non fecerimus aut noluerimus vel non potuerimus, componamus ibi penam legitime stipulanti suprascripti pretii dupli, et soluta pena hec chartula firma permaneat, quam scribendam rogavimus Petrum scriniarium mense et indictione suprascripta VII.

Primuscerius [1].
Petrus de Cencio.
Magister Romanus.
Nicolaus Hostyarius.

Petrus sancte Romane [2] scriniarius complevi et absolvi.

[1] Così nell'originale — [2] Così nell'originale, si supplisca *ecclesie*.

XXI.

1221 Aug. 29 — Malabranca eiusque fratris filius Iacobus confitentur se ex occasione mutuationis inter Honorium papam III et ipsos factae ab eius camerario Synibaldo mille libras accepisse, quam ob rem et camerario et eius procuratori omne ius renuntiant.

(Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. III n. 24).

In nomine domini. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo XXI. et anno sexto pontificatus domini Honorii tertii pape, indictione VIIII, mensis augusti die XXVIIII. Nos quidem Malabranca filius quondam Conradi Malabrancæ nec non et Iacobus filius quondam Stephani, predicti domini Conradi filii, patruus quoque et nepos, coram Iohanne Leonis scriniario et subscriptis testibus ad hoc specialiter vocatis atque rogatis, confitemur accepisse a domino Synibaldo, dei gratia domini Honorii tertii pape camerario, videlicet omnes illas mille libras bonorum proveniensium senatus, quas ipse pro dicto domino papa procuratorio nomine mutuavit nobis, pro quibus ei pignus fecimus sicut per instrumentum manu huius eiusdem scriniarii scriptum apparet, quod in omnibus et per omnia confirmamus, de quibus nobis solvendis dictus dominus camerarius fideiussit et solvere promisit, quod iam fecisse legaliter confitemur. Unde propria nostra voluntate renuntiamus et in omnibus et per omnia generaliter refutamus tibi vero Iacobo Scarso mandato et procuratori denotati domini camerarii, ab eodem ad hoc specialiter constituto, ad opus et utilitatem eius eiusque heredum et successorum perpetuo, id est omne ius et omnem actionem personalem et in rem sive ypothecam, quod quamve adversus dictum dominum camerarium et in eius bonis habemus vel habere quoquomodo possemus seu etiam quicquid adversus eum et [in suis] bonis querere vel litigare possemus respectu vel iure omnium predictarum mille librarum et fructuum vel accessionum earum quas nobis pro dicto domino papa [mutuavit, ideoque] [1] tibi ut dictum est pro eo procuratorio nomine in omnibus et per omnia generaliter refutamus, pro eo quod coram predicto scriniario et subscriptis testibus ad hoc specialiter rogatis a dicto domino camerario et a te pro eo recepisse confitemur omnes predictas mille libras bonorum proveniensium senatus, de quibus nos bene quietos vocamus et non solute

[1] Lacuna di 25 millim.

pecunie exceptionem et omnem aliam exceptionem, si qua contra dictum dominum camerarium ad infringendam prephatam confessionem uti possemus, omnino refutamus et ipsum dominum camerarium et heredes et successores eius ab omni persona indempnes ex hac causa conservare tibi ut dictum est pro eo nomine pleiario sub pena totius predicte pecunie dupli et vinculo iuramenti a me Iacobo specialiter prestiti promittimus. Novissime autem pro nobis et nostris heredibus et successoribus tibi pro dicto domino camerario et eius heredibus et successoribus hanc confessionem et refutationem et quæ dicta sunt omnia observare defendere et adinplere nomine pleiarie et principalis obligationis promittimus, sub dicto vinculo iuramenti a me ut dictum est Iacobo specialiter prestiti et sub pena ab ambobus promissa totius predicte pecunie dupli, et soluta pena hec chartula firma permaneat, quam scribere rogavimus Iohannem Leonis scriniarium in mense et indictione suprascripta VIIII.

Testes vero rogati hii sunt: videlicet

Oddo Bobonis.
Angelus Iohannis Pellegrini.
Stephanus frater eius.
Iohannes Boni.
Iohannes Petri Iudeorum.
Pisois.

Ego Iohannes Leonis sancte Romane ecclesiæ scriniarius habens potestatem dandi tutores et curatores, emancipandi, etiam decretum interponendi et alimenta decernendi complevi et absolvi.

XXII.

Circa annum 1120 — Breve memoratorium de causa temporibus Paschalis papae II acta inter Albericum Sutrinum episcopum et Guidonem episcopum Tuscanum.

(Orig. in Arch. Vat., Arm. XIII caps. I n. 10).

Cum canonum et terrenarum legum scripta constet unicuique sua iura tribuere et eos arcere qui alieni iuris invasores esse cupiunt, et alios canonice et legaliter possidentes cum item commonere constet, ne incauta scientia sua bona amittant, nos clerici et laici [1] Centumcellensis ecclesie, videli-

[1] Dopo la parola *laici* il copista lasciò una lacuna di 10 millimetri per inserirvi in seguito qualche parola, ma che poi tralasciò di scrivere.

cet [1] et Rollandus filius Singoretti de Castellardo et [2] Rainerius Leonis filius et Rainerius Rollandi et Petrus iudex et Iohannes iudex, memoriam et recordationem ob posterorum tutelam de quibusdam nobis obiectis querimoniis concondíter [3] facimus. Igitur temporibus domni Paschalis secundi pape, cum Episcopus Sutrinus Albericus nomine sepissime conquestus fuerit eidem domino pontifici super æcclesia nostra Centumcellensi, ostendens sua ratione quod clerus et populus noster sui episcopatus iuris essent et sue pertinentie deberet [3] conscribi, tandem dominus papa precibus et innumeris illius querimoniis constrictus causam illam posuit in manu [3] episcoporum et cardinalium, et qualiter illi discernerent, taliter ea querimonia finem acciperet. Quapropter episcopi illi et cardinales secundum intellectum suum causam illam discutientes iudicaverunt, terram illam Centumcellensem Sutrino [4] episcopatui debere restitui. Sed [2] ad quod iudicium scilicet in sacro palatio Lateranensi nondum peractum, cum episcopus noster Tuscanus Guido nomine ex inproviso occurreret et reclamaret, videri sibi ex toto iniusta pati et ut ipsi indutias ponerent, impetrare nichil valuit, set tantum responsum est illi: hæc merito pati videris, quia usque [2] ter vocatus tua segnitie paratus adesse noluisti. Itaque cum hoc nobis nuntiatum fuisset, tristes curiam domini pape causa tale scrutandi iudicium adivimus et ostendimus nos nimis esse dolentes de iniusto iudicio nobis absentibus taliter illato, quia ista omnia nescientibus nobis et omnino inconsultis acciderant. Tunc dominus papa benigne intendens in nos et ortans monuit nos, ut dictum iudicium nullo modo nos terreret, sed tentores ad utilitatem nostri episcopatus, sicuti semper fueramus, tantum parati essemus ad reddendam rationem, si Sutrinus episcopus de eadem Centumcellensi terra aliquid obicere vellet et intulit [5], quia hoc iudicium nullo modo sine retractatione facta coram vobis [3] remanebit quod etiam precepit fieri, ut causa retractaretur [6]. Quocirca ei gratias egimus et pedes osculati sumus et insinuavimus nos libentissime et tunc et semper esse facturos quod etiam adinplere voluimus. Set Sutrinus episcopus habens occasionem, quod iam restitionem [3] suscepisset, precipiente ei domino papa ut rationem reciperet, ex toto rennuit [3]. Nos quoque per totum spatium quo sinodus tunc pacta est, institimus ut quamcumque vellet sumeret iustitiam, sed omnino noluit.

[1] Dopo la parola *videlicet* si nota nella seconda linea uno spazio in bianco di 80 millimetri, che si prolunga per altri 150 millimetri nel principio della terza linea. Questo spazio fu lasciato colla evidente intenzione d'inserire fra le due parole *videlicet..... et Rollàndus* una considerevole serie di nomi — [2] Aggiunto dal copista al disopra della linea — [3] Così nell'originale — [4] Si scorge che in questo luogo il documento fu raschiato per una larghezza di 15 millimetri — [5] La linea fu raschiata per 15 millimetri, e riempita colle parole *vellet et intulit* — [6] Segue una raschiatura di 110 millimetri.

Testes sunt: Iohannes episcopus Tusculanensis et Gregorius cardinalis apostolorum et Benedictus cardinalis tituli apostolorum [1] Eudoxie, et [dia]cones [1] cardinales Theobaldus æcclesiæ sanctorum Sergi et Bachi et Gregorius æcclesiæ sancte Luciæ, et dompnus Cinthius abbas sancte Marie in monasterio et Petrus prefectus Romanus et Guido de Golferamo et Romanus de Scotta et Petrus de Petro Crescentii iudicis, et plures alii clerici et laici qui tunc ad sinodum convenerant.

XXIII.

1154 Sept. 17 — Beraldus venundat Iohanni de Ricco terram in territorio Ciperani.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. III caps. VII n. 18*).

In nomine [3] domini dei eterni. Anno ab incarnatione eius MCLIIII, indictione II, mense septembris die XVII. Hac die ego Beraldus filius domini Landulfi bone memorie habitator et particeps castri Ciperani spontanee trado et venundo tibi Iohanni de Ricco, id est terram positam territorio Ciperani ad collem Amiconis cum introitu et exitu suo et cum omnibus suis pertinentiis. A primo latere Iohannes de Lucia inde habet perticas XXXIII, a secundo latere Girardus Tallacoppura inde habet perticas V, a tertio latere Iohannes Constantini inde habet perticas XXVI et pedes V, a quarto latere via inde habet perticas VI et pedem I. Hanc suprascriptam terram trado et venundo tibi predicto Iohanni de Ricco in omni vera dicisione sicut mihi pertinet, quia recepi a te solidos denariorum II mihique placabiles, tributa postestate a me faciendi quicquid tibi libet heredibusque tuis, et me meosque heredes obligo tibi tuisque heredibus defendere. Quod si non defendero aut litem intulero, obligo me meosque heredes solvere tibi tuisque heredibus duplum penali modo, pena soluta carta hec firma sit, quam scribendam rogavi Petrum iudicem et tabellionem castri Ciperani in mense et indictione suprascripta. Ego Beraldus qui iam iam cessi cartam venditionis fieri rogavi.

† Iohannes Infans rogatus testis.
† Lando de Romaldo rogatus testis.
† Tinmari rogatus testis.

Ego Petrus iudex et tabellio castri Ciperani complevi et finivi.

(*Continua*)

[1] Così nell'originale. Lo scrittore ha ripetuto qui la parola precedente. Si legga *card. tituli Eudoxie* — [2] Così nell'originale — [3] La forma della lettera *e* ha sempre molta somiglianza col dittongo *æ*.

CENNI BIBLIOGRAFICI

Mercante Francesco — *Sguardo al commercio. Preliminari ad un corso di diritto commerciale.* Venezia, tip. Emiliana, 1886.

È un manualetto che, sullo stampo di altri congeneri, serve a far conoscere in modo compendiosissimo le vicende del movimento industriale.

Questa operetta, quale preliminare ad un corso di diritto commerciale, esitiamo che possa accettarsi: poichè la maggior parte delle cose che vi si espongono direttamente si utilizza dalle discipline economiche, e solo indirettamente dalle scuole di diritto mercatorio. E perciò con piacere leggiamo che l'istesso Autore, forse di ciò persuaso, annuncia di prossima pubblicazione anche « Uno sguardo storico alla Legislatura Commerciale ».

F. C.

De Lalande H. — *Traité théorique et pratique du contrat d'assurance contre l'incéndie.* Paris, Thorin, 1885.

È una bell'opera teorico-pratica che in tredici capi riassume la dottrina e giurisprudenza prevalente in Francia sul contratto di assicurazione contro gl'incendî. È compilata dal ch. de Lalande con la collaborazione del sig. Abele Couturier, antico magistrato: vi si trova molta chiarezza ed ordine; e le opinioni che nelle singole controversie manifestano gli egregi autori sono informate a criterî che facilmente guadagnano la convinzione. Sebbene non costituisca che un lavoro di compilazione, può avere nondimeno molta importanza in Francia, ove il Codice Commerciale non ha rimosse, come segnatamente nel Belgio ed in Italia, le molte incertezze della giurisprudenza con apposite disposizioni. Ed anche nei paesi, nei quali la materia delle assicurazioni dai sinistri del fuoco ha ricevuta una codificazione, si studierà utilmente; poichè vi si apprende implicita la genesi delle nuove leggi, ed in qual maniera, nei casi in cui queste tacciano, le più gravi questioni sieno risolute.

F. C.

Dubois M. — *Les ligues Etolienne et Achéenne.* Paris, Thorin, 1885, pag. 239, in 8.

Il Dubois si propone, in questo suo scritto, di studiare la formazione territoriale, la interna costituzione e l'antagonismo dei due stati federali che apparvero sulla scena politica nel tempo in cui la Grecia combatteva le ultime lotte per la sua indipendenza. Gli avvenimenti de'quali si compone la storia delle leghe Etolica e Achea sono abbastanza noti, ma non erano stati, prima del Dubois, collegati metodicamente alla storia generale della Grecia. Il Dubois infatti, dimostra come, da un lato, la lega Etolica ebbe tanta importanza tra i Greci, che ad essa parteciparono molti popoli della Grecia centrale e settentrionale, e come, dall'altro

lato, una lega peloponnesiaca congiunse, sotto il nome comune di Achea, tutti i popoli della Grecia meridionale.

Lo studio della costituzione delle due leghe, cioè delle loro assemblee, dei magistrati federali ecc. conduce l'A. a concludere che, nelle due leghe, tanto il sistema rappresentativo delle città e dei popoli confederati, come pure l'organizzazione dell'autorità centrale e del potere esecutivo, offrono molti punti di contatto. Insomma i caratteri che le due confederazioni presentano non sono opposti; e la lega Etolica non fu sempre la lega democratica, nè la lega Achea fu sempre la lega aristocratica. È superfluo aggiungere che il libro del Dubois è scritto con quel rigore scientifico che l'argomento importante richiedeva e che ormai è divenuto un fatto costante nei libri che formano la biblioteca delle Scuole francesi di Atene e di Roma.

L. C.

Perroud Cl. — *De Syrticis emporiis*. Parisiis, Thorin, p. 226 in 8°.

Quanti emporii i Cartaginesi possedessero nelle due Sirti, quale fosse il nome e la situazione di ciascuno, e quanto copioso il movimento commerciale che vi si faceva; son questi i punti principali che il P. tratta nella prima parte del suo lavoro che potremo chiamare geografica e che è condotta assai bene, poichè si vede che l'A. ha studiato a fondo la geografia del litorale, servendosi di tutti i mezzi che la scienza metteva a sua disposizione. Nella seconda parte del lavoro, il P. narra, a gran tratti e per quanto gliene permette la scarsità delle fonti, la storia degli emporii sirtici, fino a quando questi dalle mani di Cartagine passarono, grazie ai Romani, in quelle di Masinissa. Questa seconda parte è inferiore alla prima perchè la congettura vi domina troppo. Ad ogni modo lo studio del P., al quale è aggiunta una buona carta degli emporii cartaginesi, è degno di molta considerazione e sarà letto con profitto da coloro che s'interessano alla storia di Cartagine.

L. C.

Hauvette-Besnault Am. — *De Archonte Rege*. Parisiis, Thorin, 1884, p. 124 in 8°.

In questo lavoro, l'A. ricerca l'origine dell'arconte re e ne studia le attribuzioni religiose e giudiziarie. Determinare l'epoca precisa in cui apparisce il βασιλεὺς (è questo il solo nome che esso porta) non è facile; lo troviamo nella pienezza delle sue funzioni dal tempo di Solone in poi, quando lo si vede presiedere i tre grandi tribunali di Atene: l'Areopago, gli Efeti e il Pritaneo. Lo studio presente è coscienzioso ed erudito; e se l'A. avesse posto a raffronto il βασιλεὺς degli Ateniesi col *rex sacrorum* dei Romani, mi pare che non avrebbe fatto opera inutile, ma rese più complete le ricerche intorno al suo argomento.

L. C.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

(dal 15 Marzo al 30 Giugno 1886)

Italiane

Annali di Statistica.

Archivio della Società romana di storia patria — Vol. IX (1886) fasc. 1, 2.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche.

— Rendiconti. Serie quarta, vol. II (1886) parte seconda fasc. 4-6.

— Notizie degli scavi. Gennaio-Luglio 1886.

Bullettino di archeologia cristiana.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XIV (1886) fasc. 7.

Bulletin de l'Institut international de statistique.

Corte (la) suprema di Roma — Anno XI (1886) fasc. 5-6.

Cultura (la), rivista di scienze, lettere ed arti.

Digesto (il) italiano — disp. 63, 64.

Enciclopedia giuridica italiana — fasc. 45-47.

Foro (il) italiano — Vol. XI (1886) fasc. 7-10.

Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia — Luglio-Settembre 1886.

Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia — Anno XXVI (1886) vol. I n. 25, 26; vol. II n. 1-13.

Mélanges d'archéologie et d'histoire — Sixième année (1886) fasc. 5.

Notizie degli scavi di antichità — Marzo, Aprile 1886.

Rassegna (la) italiana — Luglio-Settembre 1886.

Rivista italiana per le scienze giuridiche — Vol. I (1886) fasc. 3, 4.

Temi (la) romana — Anno VI (1886) fasc. 2-4.

Archivio giuridico. Pisa — Vol. XXXVI (1886) fasc. 5, 6; vol. XXXVII fasc. 1, 2.

Archivio storico italiano. Firenze — Serie quarta, tom. XVII fasc. 4, 5.

Archivio storico lombardo. Milano — Serie seconda, fasc. 10.

Archivio storico per le Marche e per l'Umbria. Foligno — Vol. III 1886 fasc. 1-2.

Archivio storico per le province napolitane. Napoli — Anno XI (1886) fasc. 2.

Archivio storico siciliano. Palermo.

Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Firenze.

Archivio veneto. Venezia — Anno XV fasc. 62.

Atti della R. Accademia Lucchese. Lucca.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XXI (1885-86) disp. 4.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia — Serie VI tomo 4° disp. 6-9.

Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino.

Atti della Società Ligure di storia patria. Genova.

Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le province Modenesi e Parmensi. Modena.

Circolo (il) giuridico. Palermo — Seconda serie, vol. VII (1886) n. 5-8.

Civiltà (la) Cattolica. Firenze — Luglio-Settembre 1886, quaderni n. 865-870.

Filangieri (il), rivista di giurisprudenza. Napoli — Anno XI (1886) parte I fasc. 6-7 parte II fasc. 26-35.

Memorie e Documenti per servire alla storia di Lucca. Lucca.

Miscellanea di storia italiana. Torino.

Rivista critica della letteratura italiana. Firenze.

Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino — Anno XIV fasc. 10-12; anno XV fasc. 1, 2.

Rivista storica italiana. Torino — Anno III (1886) fasc. 2.

Studi Senesi. Siena.

Straniere

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris.

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno IX (1886) n. 6-8.

Bulletin critique d'histoire, de littérature et de théologie. Paris — VII^e année (1886) n. 13-19.

Bulletin de correspondance africaine. Alger.

Bulletin du Cercle Saint-Simon (Société historique). Paris — IV^e année (1886) n. 14, 15.

Ciencia (la) Cristiana. Madrid — Serie 2^a, n. 84-89.

Controverse (la) et le Contemporain. Paris.

Historisches Jahrbuch. München — Vol. VII (1886) fasc. 3.

Journal du droit canon et de la jurisprudence canonique. Paris — VI^e année (1886) n. 6-8.

Journal du Palais. Paris — Année 1886, livraisons 5-7.

Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung. Innsbruck — Vol. VII (1886) fasc. 3.

— Ergänzungsband II, fasc. 1.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — X^e année (1886) n. 4.

Philologische Wochenschrift. Berlin — Vol. VI (1886) 27-40.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1886, livraisons 7-9.

— Partie technique. Année 1886, livraisons 7-9.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble — XIV^e année (1886) n. 7-9.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles. — Tom. XVIII (1886) n. 3.

Revue de l'Afrique française. Paris — fasc. 17, 18.

Revue générale du droit. Paris — X^e année (1886) livr. 3-4.

Revue historique. Paris — XI^e année (1886), tom. XXXI n. 2; tom. XXXII n. 1.

Revue des questions historiques. Paris — Fascicule 79.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. VII (1886) fasc. 3.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar.

LA BASILICA DI S. STEFANO ROTONDO
ED IL MONASTERO DI S. ERASMO SUL CELIO

SAGGIO UNICO

DELL'OPERA DI GREGORIO TERRIBILINI INTORNO ALLE CHIESE DI ROMA

EDITO ED ILLUSTRATO

È noto ai cultori dell'archeologia e della storia dell'eterna città, ed in specie agli studiosi delle sue memorie cristiane, che Gregorio Terribilini, sacerdote assai dotto fiorito nella prima metà del passato secolo, preparò una grandissima opera, la quale doveva abbracciare ogni maniera di notizie intorno alle chiese urbane e suburbane di Roma [1]. Ma dell'ingente lavoro rimane soltanto l'informe apparecchio in dieci volumi in quarto di carte varie e documenti disposti secondo l'ordine alfabetico dei nomi delle singole chiese, conservati dal Garampi, che ne diè l'uso al Cancellieri e li legò alla Casanatense, ove ora sono notati codd. XX, XI, 1-10 [2]. A cotesta fonte attingono quanti imprendono a scrivere delle chiese di Roma. In quale forma però avesse il Terribilini divisato adoperare il raccolto apparato, e se egli

[1] D'un'altra opera ideata dal Terribilini: « *Collectio veterum inscriptionum ad illustrandam romanorum pontificum historiam adornata* » ragiona il Mai, *Script. vet.* tomo V p. XIII. Di questa raccolta cominciata, ma non compiuta dall'autore esistono alquante carte nel cod. Vat. 9106 f. 39-44. All'edizione dei carmi di s. Damaso papa fatta dal Merenda furono soggiunte annotazioni storiche e critiche del Terribilini molto pregevoli. Altre carte sciolte di studii di lui intorno alle memorie sacre di Roma cristiana ho veduto nell'archivio Vaticano; ma nulla contengono di nuovo o notabile. Un diario manoscritto del Terribilini è conservato nel medesimo archivio (v. Armellini, Cronichetta 1886 p. 64).

[2] Il Cancellieri ad imitazione del Terribilini e profittando dell'apparato raccolto da lui compilò uno zibaldone alfabetico di notizie intorno alle chiese di Roma, conservato nei codici Vaticani 9163-9167.

avesse o no cominciato a tessere e svolgere la tela del grande lavoro e redigerne il testo, lo ignoravamo.

Scrivendo io testè per l'opera dei musaici delle chiese di Roma, splendidamente edita dalla casa Spithoever, l'illustrazione di quello dell' abside della chiesa celimontana di s. Stefano rotondo, ripresi in mano il codice Vaticano 9108 contenente schede di Gaetano Marini; nel quale io medesimo feci legare a carte 130-132', una memoria storica sulla predetta chiesa di s. Stefano. E gratissimo mi fu il ravvisare in quei fogli il saggio e campione autografo, fino ad ora unico, d'un intero capitolo dell'opera del Terribilini, redatto nella forma, che egli volle dare a tutto il corpo delle notizie sulle chiese urbane e suburbane. In cotesto capitolo concernente la chiesa celimontana di s. Stefano sono citati gli articoli spettanti a due chiese parimente dedicate al protomartire: una presso il Tevere (oggi appellata s. Maria del sole), una *in capite Africae* (sul Celio, distrutta), designate la prima col numero 1089, la seconda 946. Indi impariamo che l'autore, se non distese il testo di tutta l'opera, almeno ne dispose ordinatamente la materia in amplissima serie di mille ed assai più capi od articoli.

La quale serie non procedeva in ordine alfabetico; distando di 153 numeri l'uno dall'altro due articoli di chiese intitolate al medesimo santo *Stefano*. L'ordine adunque prescelto dal Terribilini fu certamente il topografico. Ed in fatti al capo sulla chiesa di s. Stefano rotondo è soggiunta una breve notizia circa il monastero di s. Erasmo, topograficamente contiguo alla basilica celimontana, alfabeticamente disgiunto per tutto l'intervallo che corre dalla lettera E alla S. Il Terribilini annotò la pianta topografica di Roma del Nolli, come ho dichiarato in questo medesimo periodico, anno 1883 p. 154. Quella insigne icnografia doveva certamente servire di base o guida alla classificazione topografica delle chiese urbane e della loro storia. La quale classificazione è razionale ed archeologica: l'ordine alfabetico, che

dietro l'esempio dello Schradero [1], del Severano [2], del Lonigo [3], del Martinelli [4] e del Zaccagni nel *Catalogus magnus ecclesiarum Urbis* [5] fu adottato dal Terribilini nei dieci volumi Casanatensi, era destinato soltanto alla preparazione, non all'ultima e definitiva forma della grande opera sulle chiese di Roma.

Parmi, che l'unico saggio superstite o fino ad oggi noto di una cotanta opera, al cui informe apparecchio tutto dì ricorrono gli eruditi, meriti d'essere dato alle stampe come campione del concetto e del metodo ideati dal Terribilini. Un altro motivo eziandio mi consiglia a siffatta pubblicazione. La basilica celimontana di s. Stefano è nel suo genere unica entro Roma per la singolarità del suo tipo architettonico circolare. Dell'origine e storia del quale edificio oggi si giudica assai diversamente da quello, che si facesse ai dì del Terribilini; quando tutti nella rotonda del Celimonzio cercavano ravvisare un monumento di Roma pagana ridotto poi e consacrato ad uso del culto cristiano, e solo variavano nel nome da restituire al presunto tempio o monumento pubblico. Oggi i più accurati e critici scrittori di cose d'arte, archeologia e storia consentono nel riconoscere cristiana e del secolo quinto la prima origine del monumento. Ma non tutto è chiarito circa la restituzione delle forme primitive e delle singole parti del sacro edificio. Laonde nel testo illustrante il musaico dell'abside, di che in principio ho fatto menzione, più volte invito i cultori dell'archeologia e dell'architettura ad un nuovo ed attento esame dell'argomento. Perchè sia meglio divulgata la notizia dei quesiti da me proposti in un'opera, che

[1] Schraderi (al. Schradaei), *Monumentorum Italiae, quae hoc nostro saeculo et a Christianis posita sunt, libri quatuor,* Helmaestadii 1592. L'autore percorse l'Italia negli anni 1556-1567.

[2] Cod. Vallic. G. 16.

[3] Il catalogo alfabetico di notizie sulle chiese di Roma composto da Michele Lonigo conservato in due codici, Barberiniano XXXVII, 53, Vallic. G. 36, è stato dato alla stampa dall' Armellini, Cronichetta a. 1884 p. 55 e segg.

[4] *Roma ex ethnica sacra,* Romae 1668.

[5] Mai, *Spicil. Rom.* IX p. 384-468.

a cagione della sua mole e del prezzo va per le mani di pochi, e sia chiarita la storia dell'insigne sacro edificio, stimo opportuno corredare di annotazioni critiche lo scritto del Terribilini, che m'accingo a dare in luce come campione dell'impresa da lui assunta ed apparecchiata. E la presente edizione sia stimolo a cercare negli archivi lo specchio generale dei mille e più articoli di cotesta opera, e qualche saggio di sua redazione simile a quello, che ora produco dal codice Vaticano 9108 f. 130-132'.

GREGORIO TERRIBILINI

CHIESA DI S. STEFANO ROTONDO, TITOLO CARDINALIZIO

È comune parere degli scrittori delle cose antiche di Roma, che la chiesa di s. Stefano fosse alcuno degli edifizj in tempo del gentilesimo innalzati. Romualdo Salernitano [1] e l' Anonimo del p. Montfaucon [2], ch' è forse Martin Polono, pare che vogliano alludere a questo tempio allor che scrissero: *In Coelio monte templum Scipionis, ante thermas Maximianas.* Ho sospetto, che per queste terme, espresse dagli autori, che sogliono chiamarsi *medii aevi*, debbano intendersi o gli acquedotti dell' acqua Claudia, o piuttosto le terme pubbliche annoverate da Sesto Rufo sul Celimontio [3], le quali sono forse quelle terme, di cui così parla Flaminio Vacca [4]: *Ho veduto cavare da San Stefano Rotondo sino allo Spedale di S. Gio. Laterano, e trovare molte stufe plebee, e muri graticolati con alcuni condotti di piombo* (*a*).

[1] Cod. Vatic. 3973.
[2] *Diar. Ital.* pag. 295.
[3] Ap. Nardinum lib. 3 cap. 5, *Roma Antica* pag. 90 edit. prima.
[4] *Memorie di varie antichità*, n. 107.

(*a*) Nel genuino testo delle *Mirabilia Urbis* le pretese terme Massimiane sul Celio non sono congiunte col *templum Scipionis,* ma con quello di Iside e Serapide (v. Jordan, *Topogr. der Stadt Rom* II p. 639). Il *templum Scipionis* delle *Mirabilia* anche dal Kiepert, come dal Terribilini, è identificato dubitativamente colla chiesa di s. Stefano rotondo nella pianta di Roma annessa al libro del Parthey, *Mirabilia Romae e codicibus Vaticanis emendata, Berolini* 1869. Ma quale sia l' edificio, nel medio evo detto o creduto *templum Scipionis*, è cosa al tutto ignota (v. Jordan, l. c. p. 515).

Flavio Biondo [1], seguito da Andrea Fulvio [2], da Bartolomeo Marliano [3] e da altri, crede che s. Stefano sul Celio fosse tempio di Fauno: ma fu ingannato il Biondo da un passo male inteso de' citati autori del mezzo tempo. Scrissero questi: *Sanctus Stephanus Rotundus fuit templum Fauni;* ma intesero di accennare s. Stefano rotondo presso il Tevere, non già questo sul Celio, come dimostreremo al numero 1089 (*b*).

Pompeo Ugonio [4] lo vuole piuttosto *tempio di Claudio, che incominciato da Agrippina, e quasi atterrato da Nerone, finì Vespasiano* [5], *e Publio Vittore mette nel primo luogo nella regione del Celimontio.* Il padre Alessandro Donati [6] siegue il parere dell' Ugonio, e lo conferma con un passo di Frontino, dove parla degli archi dell' acquedotto Neroniano: *Ii directi per Coelium montem juxta templum D. Claudii terminantur* [7].

Famiano Nardini [8], asserendo, che i suddetti archi di Nerone si estendono *più oltre s. Stefano, fin presso la chiesa di s. Gio. e Paolo*, crede, che il tempio di cui trattiamo fosse più tosto quel di Bacco, ovvero le terme pubbliche, o l' Armamentario, o il Macello di Nerone [9].

Francesco de' Ficoroni [10] lo giudica *tempio di Fauno, o di Giove Pellegrino, spettante alla Milizia pellegrina;* e ne accenna in prova una lapida del museo Kircheriano, in cui ei dice, che *con altre parole si legge « Quod peregre restitutus sit ».* Ma nella lapida accennata rinvenuta già nella villa de' signori Casali dicontro s. Stefano, e non già fra i suoi por-

[1] *Roma restaurata* lib. I n. 80.
[2] *De Urbis antiquitat.* lib. 2, pag. 113 edit. 1545.
[3] *Urbis Romae topograph. lib. 4 cap. IX pag. 72 edit. 1544 ab auctore emendatae.*
[4] *Istor. delle stazioni di Roma* pag. 289.
[5] Suetonius *in Vespas.* n. 9.
[6] *Roma vetus ac recens* lib. 3 cap. 12 pag. 324.
[7] *De aquaeduct.* lib. 1.
[8] *Roma Antica* lib. 3 cap. 7 pag. 100.
[9] Ibid. pag. 105.
[10] *Vestigi di Roma antica* pag. 90.

(*b*) Giustamente il Terribilini nega, che il *templum Fauni* del medio evo, cioè delle *Mirabilia Romae,* sia stato la chiesa rotonda di s. Stefano sul Celio, e promette dimostrare che fu quella parimente rotonda del medesimo nome presso il Tevere, oggi s. Maria del Sole (v. Jordan, loc. cit. p. 530).

tici esteriori, vedesi la seguente inscrizione favoritaci dal p. Contuccio Contucci custode del suddetto museo.

GENIO SANCTO
CASTRORVM
PEREGRINORVM
AV · ALEXANDER
ANALICLARIVS
QVOD · PEREGRE
CONSTITVTVS · VOVIT
AEDIL · CASTRORVM
LIBENS · SOLVIT (*c*)

Noi fra tante opinioni, seguiamo quella, che lo stima più tosto tempio di Claudio, che di altri. Poichè presso il vestibolo di questa chiesa, gli archi dell'antico acquedotto si abbassano, e mostrano nel loro abbassamento, che siano quelli di Nerone, che secondo Frontino presso il tempio di Claudio terminavano (*d*).

(*c*) Vedi il *Corpus inscr. Lat.* tom. VI n. 235. Nella linea 4 la lapide AVR; nella 5 si supplisca *c*ANALICLARIVS; nell' ultima la lapide *vo*TVM · LIBENS · SOLVIT. Il luogo preciso del trovamento di questa base votiva al genio delle *castra peregrinorum* è certificato dal Terribilini: intorno alle quali *castra* si consulti l' Henzen nel Bull. dell' Inst. arch. 1851 p. 113 e segg.

(*d*) Il tempio di Claudio *(Claudium)* oggi è da tutti riconosciuto presso la chiesa dei ss. Giovanni e Paolo. Il Nardini propose di ravvisare nell' edificio rotondo di s. Stefano il *macellum* di Nerone (Roma antica lib. III, 7). Il d' Agincourt confermò la proposta del Nardini e fece esplorazioni scavando il terreno attorno alla rotonda per restituire la forma primitiva del monumento (*Hist. de la décadence de l'art, Architecture* pl. XXII, LXV). Il Canina adottò la predetta opinione (Indic. topogr. di Roma 4ª ed. p. 83). L'architetto Francese Isabelle (*Les édifices circulaires*, Paris 1855 p. 86, pl. XXXVIII), esaminate la struttura e le singole parti dell' edificio, ha creduto poterne distinguere la costruzione primitiva, secondo lui in origine aperta e senza tetto nella parte centrale, dalle aggiunte e modificazioni del secolo V per adattare i due portici concentrici ed aperti del *macellum* all' uso di chiesa cristiana. Ma la nota medaglia di Nerone coll' epigrafe MAC*ellum* AVG. (Eckhel, *D. n.* VI p. 373) rappresenta il *macellum* da lui edificato coperto

Credesi che questo edifizio de' Gentili fosse ridotto ad uso sacro da Simplicio papa [1], e a Dio ad onor di s. Stefano dedicato; e si ricava da due inscrizioni [2], qui una volta esistenti, che Giovanni pontefice incominciasse ad ornarlo di marmi, e che il suo successore Felice IV con musaici e con marmi ne perfezionasse l'ornamento (*e*).

[1] Anastas. in *Simplicio* sect. 72, edit. Vatic.
[2] Ap. Gruterum pag. 1164 n. 17 et 20.

---

nel centro da altissimo tolo; non aperto, come suppose l'Isabelle. Del rimanente l'identificazione della rotonda celimontana col *macellum Aug.* della medaglia di Nerone è al tutto priva di fondamento (v. Becker, *Handbuch* I p. 503): e nulla in cotesto edificio ha l'impronta dell'età neroniana nè dei primi secoli dell'impero.

L'Huebsch (*Die altchristlichen Kirchen* p. 36-39, tav. XVI, 3-12, XVII, 1), esplorata la fabbrica dalle fondamenta, l'ha riconosciuta tutta opera del secolo quinto e cristiana. Ricostituendone le pianta primitiva ha posto quattro piccole absidi equidistanti nel muro estremo circolare, corrispondenti ad altrettanti spazii chiusi a guisa di cappelle laterali. Il principale di siffatti spazii o cappelle ha nella fronte quattro colonne assai più alte delle altre del medesimo cerchio, e la sua abside è ornata del mosaico rappresentante i martiri Primo e Feliciano. Il Rahn (*Ursprung des christl. Central-und-kuppelbaus* p. 53 e segg.) aderisce in tutto all' esposto dell' Huebsch circa l' origine e la forma primitiva della chiesa celimontana di s. Stefano e ne riproduce la pianta. Ma la sola abside adorna di musaico è antica, le altre sono immaginarie; nè nel muro circolare superstite se ne veggono le tracce. Ho fatto un cavo per certificare, se quell' abside appartiene alla prima costruzione della chiesa nel secolo quinto, ovvero fu aggiunta quando nel secolo settimo furono colà portati i corpi dei martiri Primo e Feliciano. Il cavo ha dimostrato ad evidenza, che l' abside è stata aggiunta poi, ed ha ostruito l' ingresso primitivo della rotonda, il quale fu allora mutato di posto. Adunque la pianta e la restituzione di cotesto insigne edificio cristiano alla forma pristina delle sue origini e fondazione nel secolo quinto debbono essere nuovamente studiate e delineate.

(*e*) Nella vita di Simplicio (*Lib. pont.* ed. Duchesne I p. 249) si legge: *Hic dedicavit basilicam s. Stephani in Coelio monte* (a. 468-482). Dei lavori fatti a compimento del sacro edificio dai papi Giovanni I (a. 523) e Felice VI (a. 526-539) abbiamo la testimonianza della seguente epigrafe quivi

Fu riparato di tempo in tempo con opportuni notabili ristoramenti da Adriano primo [1], da Innocenzo secondo [2] e da Niccolò quinto [3]: di cui nell' architrave della porta interior della chiesa leggesi ancora in due linee la seguente inscrizione.

ECCLESIAM HANC PROTOMARTYRIS STEPHANI . DIV ANTE COLLAPSAM
NICOLAVS V . PONT . MAX . EX INTEGRO INSTAVRAVIT M. CCCCLIII.

[1] Anastas. in *Hadr.* Sect. 347.
[2] Card. Aragon. *Script. rer. Ital.* Tom. III pag. 436.
[3] Dom. Georgius in *Vita Nicol. V* pag. 170.

---

vista e trascritta dall' anonimo, che raccolse iscrizioni nelle chiese di Roma circa l' anno 821 (cod. Vat. Pal. 833; *Inscr. christ.* II pag. 152 n. 29; Grut. 1164, 17):

Opus quod basilicae beati martyris Stephani defuit
a Iohanne epo marmoribus inchoatum iuvante dno
Felix papa addito musivo splendore scae
plebi di perfecit.

Adunque Giovanni I cominciò ad incrostare di marmi le pareti della basilica, ciò che al tempo della prima dedicazione del papa Simplicio non era stato fatto; ma chiamato da Teoderico a Ravenna, inviato da lui a Costantinopoli, nè poi tornato vivo alla sua sede, lasciò l' *opus inchoatum.* Il successore Felice IV lo compì *addito musivo splendore.* In fatti Flavio Biondo al principio del secolo XV vide la chiesa di s. Stefano priva di tetto, ma intera nel suo perimetro con ambi i portici concentrici, e nelle pareti dell' estremo recinto ammirò le incrostazioni di marmi e di musaici: *ecclesiam s. Stephani ... crustatis varii coloris marmore parietibus musivoque opere inter primas Urbis ecclesias ornatissimam fuisse iudicamus (Roma instaurata* I, 80). Le medesime preziose incrostazioni furono più minutamente descritte da Giovanni Rucellai Fiorentino, che visitò Roma nel giubileo del 1450: « *La chiesa di s. Stefano ritondo, tempio d' idoli tondo su 20 colonne con architravi aperto per tutto, et da torno uno andito con tetto, serrato di mattoni, con una cappella antica dallato con musaico et con tavolette et tondi di porfido et serpentino et fogliami di nachere et grappoli d'uve et tarsie ed altre gentileze* ». (Marcotti, Il giubileo dell'anno 1450 etc. nell' Arch. della soc. Rom. di storia patria, anno 1881 IV p. 573). Di decora-

Questa chiesa è così situata, che per avvicinarsi a lei si passa primieramente in uno scoperto, in capo del quale è il portico fondato sovra quattro colonne (*f*); nella prima entrata del tempio v' è una sedia di marmo alquanto rovi-

---

zioni parietarie in tavolette e tondi di porfidi e serpentini vediamo un campione della prima metà del secolo quinto in s. Sabina sull' Aventino ed è delineato nella grande opera dei musaici delle chiese di Roma edita dalla casa Spithoever. S. Stefano rotondo però, oltre le lastre di porfidi, serpentini ed altri marmi, ebbe ornamenti di commessi intagliati in nacchere (madreperle) ed altre nobili tarsie e *gentilezze*, come la basilica esquilina adornata da Giunio Basso console dell' a. 317, dedicata poi dal papa Simplicio all' apostolo Andrea (v. Bull. crist. 1871 p. 9 e segg. tav. I-IV). Tanto splendida e gentile decorazione, le cui vestigia rimanevano nel 1450, dee essere perita nel 1453; quando ricoperta di tetto e restaurata la chiesa, ristretto il perimetro della rotonda, l' estrema cinta di muro fu abbandonata. Di questo restauro Francesco di Giorgio di Martino testimone contemporaneo scrisse: (S. Stefano rotondo) « *fu ornatissimo, rafacionollo papa Nichola, ma molto più lo guastò* » (Trattato di architettura edito dal Promis in Torino 1841 I p. 98). I lavori di Nicola V debbono essere stati continuati od ampliati al tempo di Pio II, come si raccoglie da alcuni pagamenti segnati nei libri della Camera apostolica (Ad. Rossi nel Giorn. di erud. artistica, Perugia 1877 p. 142).

Il papa Felice IV, non pago degli ornamenti compiuti entro l'edificio, ne decorò eziandio il vestibolo ed il foro; il collettore sopra citato del secolo IX ce ne ha conservato la memoria epigrafica (*Inscr. christ.* II p. 152 n. 32; Grut. 1164, 20):

Dño iuvante felix eps di famulus forum basilicae
beati martyris stephani musivo et marmoribus decoravit.

Di cotesto foro, della sua posizione, dei nuovi ornamenti niuno, per quanto ricordo, ha trattato. Dee essere stato dinanzi all' ingresso primitivo della basilica, ove ora è l' abside, come sopra ho accennato. Un lato del foro dovè essere occupato dalla casa nobilissima dei Valerii Proculi e Severi, poi incorporata col monastero di s. Erasmo; di che dirò in un' appendice speciale a questo scritto del Terribilini. Tutto ciò richiede l' analisi dimostrativa architettonica e topografica dell' edificio rotondo e delle fabbriche circostanti; la quale spero sarà fatta da qualche studioso delle romane e cristiane antichità.

(*f*) Questo portico non sta dinanzi alla porta primitiva; ma dinanzi a quella, che le dovette essere sostituita nel secolo settimo, quando l' abside

nata, che servì ai Gentili per uso di bagno, ed ai papi per sedia pontificale nelle stazioni. Il tempio al di dentro è spazioso, in forma circolare con due ordini di colonne, che il suo portico rotondo attorno attorno sostentavano. Niccolò V col disegno di Bernardo Rossellino suo architetto [1] restrinse la chiesa [2], e il primo ordine esteriore delle colonne inserì nel muro, delle quali nondimeno così inserite se ne veggono ventotto liscie, e sei scannellate. Il secondo ordine ch'è in dentro minore, contiene venti colonne, tre delle quali sono senza base. Nel centro v'è l'altare dedicato a onor di s. Stefano, e ne' due lati vi son due colonne più grosse e più alte delle altre; che colle quattro del moderno portico suddetto sono in tutto 56 liscie di granito, e 6 scannellate di marmo pario (*g*).

[1] Vasari, *Vite de' Pittori* part. 2 pag. 321, edit. Bonon.
[2] Fulvius loc. cit.

---

occupò il luogo del primo ingresso, come sopra ho accennato. Il portico però non mi sembra del secolo settimo; forse appartiene ai restauri fatti da Innocenzo II nel secolo XII; del quale nelle vite raccolte dal cardinale d'Aragona si legge: *ecclesiam s. Stephani in Coelio monte prae nimia vetustate quassatam optime reparavit* (Muratori, *S. r. i.* III P. I p. 436; Watterich, *Vitae pont.* II p. 179).

(*g*) Gli archi del secondo ordine o portico circolare, chiuso da Niccolò V, sono impostati non direttamente sui capitelli parte ionici, parte corinzii delle colonne, ma sui dadi o guanciali sovrapposti; come nelle basiliche di Ravenna ed in altri edifici cristiani del secolo quinto volgente al fine e del sesto (v. Bull. crist. 1880 p. 147-168). I guanciali sopra le quattro colonne più alte d'ordine corinzio fronteggianti dinanzi allo spazio chiuso o cappella principale, ove è l'abside col musaico, e quelli delle quattro colonne parimente corinzie e scanalate rispondenti nel lato opposto, sono adorni in ambe le facce di croci a basso rilievo della foggia usitata dalla metà del secolo quinto al sesto. Siffatti tipi d'architettura e d'ornato convengono esattamente all'età di Simplicio. Le chiese rotonde o poligonali con cupola rotonda ebbero nell'architettura cristiana i loro primi tipi ed esempi in molti cubicoli dei cimiteri sotterranei, nei mausolei ed oratorî eretti sopra i cimiteri nel secolo quarto ed anche nella fine del terzo, e nei battisteri (v. Roma sott. III p. 89 e segg.; Kraus, *Real-Encykl. der christl. Alterthümer* II p. 701). In Roma la più antica chiesa intramurana di forma rotonda è quella di s. Stefano sul Celio. È evidente, che le otto colonne corinzie nei due punti opposti fornite di guanciali crocesegnati sono contemporanee della de-

Veggonsi le mura d'ogni intorno dipinte da Niccolò Cercignano dalle Pomerance di varie storie di martiri; ed in essi i paesi e le prospettive colorite son di Matteo da Siena [1]; le quali pitture furono intagliate in rame da Gio. Battista de' Cavalieri [2] l'anno 1585.

Sulla porta della sagrestia leggesi in pietra il nome di Gregorio XIII, nel cui pontificato ebbe la chiesa nuovo ristoro ed ornamento: GRE · XIII A · MDLXXX. Dove lavansi le mani i sacerdoti v'è notato NICOLAVS PAPA V · M · CCCCLIIII. E in terra v'è un'antica inscrizione, che per essere scorretta e mancante nel Grutero [3], noi qui intera la riportiamo:

AELIVS · IVLIVS
EVSEBIVS · ET · VLPIA
VICTORINA VIBI FECE
RVNT SIBI · ET LIBERIS
SVIS · ET LIBERTIS LI
BERTABVSQVE · PO
STERISQVE EORVM *(h)*.

Nell' altare de' ss. Primo e Feliciano v'è nella tribuna il musaico rappresentante questi due santi, che può vedersi presso monsignor Giovanni Ciampini [4]. Fu fatto ristorare dal signor cardinal Gentili *(i)*, che coll' architettura

[1] Baglioni, *Vit. de' Pittori* pag. 38, edit. 2.
[2] Crescimbeni, *Istor. di S. Gio. avanti Porta Latina* pag. 189.
[3] Pag. 791 num. 7.
[4] *Vet. moniment.* Tom. 2 tab. XXXII.

---

dicazione di che parla il libro pontificale nella vita di Simplicio; e definiscono la linea media ossia l'asse principale della rotonda. Tutti suppongono, che l'altare ed il presbiterio sieno stati nel centro: ma nè del tabernacolo, nè dei plutei ed amboni quivi rimane vestigio o memoria. Io dubito della verità di cotesta opinione; ed invito gli studiosi dell' antica architettura cristiana a farne nuovo ed attento esame.

(h) È nel *Corpus inscr. Lat.* VI, 10726 dalle schede del Marini, cod. Vat. 9121 f. 78; il quale però pende dal Terribilini. La copia autografa del Terribilini, trascritta poi dal Marini, è quella del presente scritto.

(i) Del ristauro di cotesto musaico ordinato dal cardinale Gentili l'unica testimonianza esplicita a me nota è la presente del Terribilini. Di tutto il musaico e della sua storia ed interpretazione si vegga il mio testo illustrativo della tavola cromolitografica nell' opera edita dalla casa Spithoever.

del signor Filippo Barigioni ha eretto di fini marmi il nuovo altare, dietro a cui scorgesi la seguente memoria già stampata dal p. Merati [1], e da monsignor Giorgi [2], che parla della nuova invenzione delle ossa di questi martiri (*k*).

CORPORA · SS · MM · PRIMI ET FELICIANI
EX ARENARIO NOMENTANO A THEODORO
PP · I · HVC TRANSLATA ATQ · AB · VRBANO PP.
VIII · AN · MDCXXV · INVENTA ANTONIVS
HVIVS ECCLESIÆ S · STEPHANI IN MONTE
CŒLIO PRÆSB · CARD · GENTILI SVB NOVO
ALTARI A SE EXCITATO ET CONSECRATO
SOLEMNI POMPA REPOSVIT
K · IVNY MDCCXXXVI.

Nel prossimo altare di s. Paolo primo eremita dalla banda del Vangelo v'è un deposito in marmo con statua giacente, e colonne di buon disegno con questa inscrizione:

CHRISTO SERVATORI
BERNARDINO CAPELLAE BASILICAE VATICA
NAE CANONICO DOCTRINA INTEGRITATE
RELIGIONE AC MORVM SVAVITATE INSIGNI
MARIVS MAFFEVS VOLATERRANV̄
ET IACOBVS SADOLETVS EX TESTAMENTO
CVRATORES AMICO BE · ME · POS ·
VIX · AN · LXIII · MEN · VI ·
OBIIT AN · SAL · M · D · XXIIII ·

[1] *In comment. ad Gavantum in Rubr. Brev. Rom. Sect. VII cap. VIII, ad diem IX Junii.*

[2] *In notis ad Annal. Baronii edit. Lucen. ad a. 906*, pag. 544.

(*k*) Dell'ultima invenzione dei corpi dei martiri Primo e Feliciano avvenuta nel 1736 parla il Giorgi anche nell'opera *De liturgia Rom. pont.* III p. 264 : cf. Cordara, *Collegii Germanici historia* p. 77. Le due *pittacia* in lamine di piombo opistografe rinvenute allora entro il sepolcro sono delineate nelle schede del Ghezzi (bibl. Angelica di Roma KK. 15, 14 f. 86): in una lamina da un lato era scritto *cor(pora)*, dall'altro *rel(iquiae) Pri(mi) et Fel(iciani)*. I corpi d'ambedue i martiri si dicono donati dal papa Sergio II ad Eremberto, che pose quello di s. Primo in Legiuno sul Lago Maggiore (v. Ciampini, *Vet. mon.* II p. 112; Marini ap. Mai, *Script. vet.* V p. 398, 6, cf. p. 469; De Vit, Il Lago Maggiore I P. I p. 218 e segg.). Secondo il

Presso l' altare del Crocifisso leggesi in terra la lapida sepolcrale d' un certo arciprete Benedetto diacono cardinale di s. Maria in Domnica, il quale noi sospettiamo che sia quel medesimo, che si sottoscrive ad un concilio di Giovanni pp. XII [1] (*l*). La lapida è riferita nella raccolta delle inscrizioni di Gio. Battista Doni [2], e da altri scrittori; la quale se fosse stata osservata da monsignor Domenico Giorgi [3], avrebbe creduta senza error di copista la sottoscrizion di Bonizone arciprete e cardinale di s. Lucia.

In tutti gli antichi calendarj [4] la stazione nella feria sesta dopo la seconda domenica di quaresima era (come è ancora a nostri tempi) in questa basilica; e s. Gregorio il Grande [5] nella intimazione per la settiforme litania ordina che le donne coniugate partano in processione da questa chiesa a quella di s. Maria. Si crede che divenisse titolo cardinalizio per surrogazione di quello di s. Matteo in Merulana ridotto allora in cattivo stato [6]; ma finor non abbiamo rinvenuto più antico cardinal prete, che un certo Benedetto, che nell' anno 993 si sottoscrive alla canonizzazione di s. Udalrico fatta da Giovanni pp. XV [7]. La cura di questa basilica fu presso il clero secolare;

[1] Ap. card. Baronium ad. a. 963, XII.
[2] Cl. XX pag. 539 n. 71.
[3] *De Liturg. Rom. Pontif.* tom. 2, pag. XX.
[4] Georgius *oper. cit. in append. Monum.* pag. 253 tom. 3.
[5] *Lib. XI. Ind. 6, ep. 2.* Vet. Edit.
[6] Crescimbeni oper. cit. pag. 370 fol. 132.
[7] Baronio all' a. 993, n. V.

---

costume di quell' età dee essere stato detto *corpora* in luogo di *reliquiae;* come nelle lamine plumbee trovate in Roma nell' a. 1735 in una faccia è scritto *cor(pora)*, in una *rel(iquiae)*.

(*l*) La lapide, alla quale allude il Terribilini, esiste tuttora al suo posto, e si legge nella raccolta edita del Doni XX, 71; ed anche più esattamente nel Crescimbeni, Storia di s. Maria in Cosmedin p. 70; nel Bianchini, Opuscoli II p. 221. Il Crescimbeni ed il Bianchini rettamente interpretano le sigle: ARCHIPBR BENEDICTVS DIAC · SCE · MARIE QA DOMICA: *archipresbyter Benedictus diaconiae sanctae Mariae quae appellatur Domnica;* non *archipresbyter diaconus*, come volle leggere il Terribilini, non avvertendo l' assurdo del congiungere questi due titoli nella medesima persona in lapide del secolo in circa decimo od undecimo. Degli *archipresbyteri* soggetti in ciascun titolo cardinalizio al cardinale titolare, istituzione nuova nel clero romano circa il secolo decimo o undecimo, v. Bull. crist. 1873 p. 39.

poichè nella conferma della elezione di Calisto papa II nell' anno 1119 si legge [1]: *Ego Gratianus Archipresbiter S. Stephani in Coelio Monte laudo et confirmo;* nell'anno 1389 erano canonici di questa collegiata [2] Angelo de Marroni, Antonio di Niccolò d'Agusta, Lorenzo de Teballesci, e Pietro di Giovanni Cintio de' Tedallini. In una scrittura di Zaccaria Ferrerio [3] a Leone X, vien registrata questa chiesa fra le altre che han posseduto in Roma i canonici regolari Lateranensi; ma crediamo che abbia confuso questa del monte Celio con quella di s. Stefano *in capite Africæ*, di cui parleremo al numero 946 (*m*). Niccolò V con sua bolla [4] in data del 1 di maggio dell'a. 1454, avendo soppresso il collegio de' canonici secolari, diede questa chiesa ai frati di s. Paolo primo eremita, che quà passarono da quella di s. Salvatore in Onda: e finalmente da Gregorio XIII con sua bolla [5] del 1 di Marzo 1578 fu conceduta al collegio Ungarico con tutti i suoi beni, dal quale presentemente si possiede.

MONASTERO DI S. ERASMO

Presso la suddetta chiesa di s. Stefano, v'era il monastero di s. Erasmo, in cui fu monaco Adeodato, che fatto papa lo accrebbe di nuovi edifizi [6] (*n*); dove fu strettamente racchiuso da' congiurati il pontefice Leone terzo [7]. *Di questo Monastero* (scrisse l' Ugonio [8]) *i vestigj e le ruine son quegli alti*

[1] *Ap. Mansium Concil. Veneto-Lab.* tom. 2, pag. 336.
[2] Crescimbeni op. cit. pag. 189.
[3] *Bullar. Lateranen.* pag. 236 edit. an. 1727.
[4] Georgius *in Vit. Nicol. V*, pag. 155.
[5] Ap. Crescimbeni cit. op. p. 177.
[6] Anastas. in *Adeodato* Sect. 138.
[7] Idem in *Leone III.*
[8] *Istor. della Staz.* p. 292.

(*m*) Della chiesa di s. Stefano *in capite Africae* v. Gatti, Del *Caput Africae* nella seconda regione di Roma (Ann. dell'Ist. arch. Germ. 1882 p. 200 e segg.), ove è luminosamente provato ciò che asserisce anche il Terribilini, nelle contese per la giurisdizione dei canonici Lateranensi sopra una chiesa di s. Stefano essere stata confusa la basilica rotonda celimontana con l'*ecclesia s. Stephani in capite Africae.*

(*n*) Nella vita di Adeodato (a. 672-676) si legge: *in monasterio s. Herasmi situm in Celiomonte, in quo concrevisse visus est sanctissimus vir, multa nova edificia augmentavit; sed et casalia conquisivit* (*Lib. pont.* ed. Duchesne I p. 346). Laonde quel monastero già esisteva, quando Adeo-

muri, che sono a man manca vicino all' entrata della chiesa, i quali dalla parte di dentro ritengono alcuni segni delle stanze et pitture antiche. Vien nominato in un diploma [1] di Ottone imp. l'anno 967, a favore della badia di Subiaco, che per lungo tempo n' ebbe il possesso, come costa da varie bolle pontificie riferite dal p. Cornelio Margarini [2]. Ma circa l' anno

[1] [Manca la citazione: vedi la nota (*o*)].
[2] *Bull. Casin.*

---

dato era adolescente nel principio in circa del secolo settimo. Della sua origine dirò in un articolo speciale soggiunto a questo scritto. Alle cure del papa Adeodato per il patrimonio del monastero predetto attribuisco l'epigrafe greca contenente il censo di molti fondi rustici (προαστείων, vocabolo equivalente alle *casalia* del libro pontificale), che fu trascritta nel Regesto Sublacense del secolo XI f. 165 (ed. Allodi e Levi p. 196); ed esisteva tuttora nel sito del monastero di s. Erasmo sul Celio nel secolo XVII (Fabretti, *Inscr.* p. 757 n. 629). Sono circa trenta anni, che io ne vidi un frammento (oggi perduto) fuori della porta Pinciana nella vigna del seminario romano. Nè faccia meraviglia, che sia ito a finire in luogo sì lontano dal Celio un frantume d' epigrafe spettante al monastero di s. Erasmo. Quella vigna appartenne fino al principio del corrente secolo al patrimonio del collegio Germanico, che parimente ebbe ed ha tuttora in dote la chiesa ed i beni di s. Stefano rotondo con le contigue rovine di s. Erasmo. Dalle quali fu portato quel marmo alla vigna suburbana in via Pinciana, come altri marmi sculti e adorni d' opera tessellata e musiva delle scuole dei marmorarii romani del medio evo furono colà trasferiti dall' antica chiesa di s. Apollinare, già sede del collegio Germanico. Il Duchesne ha pubblicato (l. c. p. 347) la mia copia del frammento greco e della sua restituzione *in integrum* fatta coll' aiuto del Regesto Sublacense e degli apografi della lapide tuttora intera nel secolo XVII (cf. Amaduzzi, *Anecd. litt.* IV p. 543; Kirchhoff, *C. I. Gr.* n. 8853). Intorno al valore di questo censo di fondi ed alla loro topografia v. Bull. d'arch. crist. 1873 p. 99, 108; e Tomassetti nell' Arch. della soc. Rom. di storia patria 1885 IV p. 245, 411.

(*o*) Le citazioni dei documenti ricordati nel testo del Terribilini ommesse da lui nelle note si possono supplire consultando l'accuratissima edizione del « Regesto Sublacense pubblicato da L. Allodi e G. Levi, Roma 1885 » p. 6 e segg.

1219 Landone abbate Sublacense lo concedette a certe monache [1]: e i testimoni della consegna tra gli altri furono questi: *Nicolaus Scotte, Petrus Advocati, Petrus Curiæ, Rom̅ Consules* (*p*). Sotto Martino papa V ancora esisteva la chiesa di s. Erasmo; mentre di essa fa menzione Niccolò Signorile [2] con una nota di reliquie de' santi, che allor possedeva.

Giacomo Mazzocchio, che stampò il suo libro [3] in Roma l'anno 1521, riferisce una lapida con indicare il luogo così: *In s. Erasmo prope s. Stephanum Rotundum.*

[1] [Manca la citazione, vedi la nota (*p*)].
[2] Fol. 65 v° [cod. Vat. 3536].
[3] *Epigram. antiqua Urbis* pag. XXX tergo.

(*p*) Del monastero di s. Erasmo concesso dall'abbate Landone *a certe monache*, vedi la « Cronaca Sublacense del p. Cherubino Mirzio da Treveri » pubblicata da monsignor Pietro Crostarosa e da D. Leone Allodi, Roma 1885 p. 311, 347, 412; cf. Zaccagni nel *Catal. magnus eccl. Urbis* ap. Mai, *Spicil.* IX p. 404.

G. B. de Rossi

LA CASA DEI VALERII SUL CELIO
E IL MONASTERO DI S. ERASMO

Presso la chiesa di s. Erasmo e sotto le rovine del suo monastero furono rinvenute negli anni 1554 e 1561 tavole enee di patronato e basi di statue degli Aradii Rufini Valerii Proculi del secolo quarto, tuttora al loro posto nell' atrio della casa di quegli illustri personaggi [1]. La base di statua dedicata a L. Valerio Poplicola Balbino Massimo console dell' a. 232 ovvero dell' omonimo console nel 253, tornata alla luce l' a. 1731 nella villa Casali prossima a s. Erasmo [2], appartiene evidentemente al medesimo gruppo di memorie domestiche dei Valerii Poplicoli Massimi e Proculi, fusi nel secolo quarto cogli Aradii Rufini. Cotesta base dimostra, che la nobile casa dei Valerii sul Celio non ebbe origine dagli Aradii Rufini fioriti nel secolo quarto; ma dai discendenti degli antichi Valerii Poplicoli, i quali almeno nella prima metà del secolo terzo già quivi abitavano [3]. In fatti Simmaco nell' epigramma a Valerio Proculo, uno dei nominati nei monumenti della casa celimontana, lo chiama *haud unquam indignum magnorum Poplicolarum* (*Epist.* I, 2). Adunque il Galletti [4] bene s' appose scrivendo, che il monastero di s. Erasmo

[1] V. *Corp. inscr. Lat.* VI p. 364-367.

[2] *C. I. L.* VI, 1532.

[3] La più antica memoria degli Aradii Rufini è forse quella di L. Aradio Roscio Rufino Saturnino Tiberiano, cui i Privernati dedicarono una statua nel loro foro, parmi nella seconda metà del secolo terzo (*C. I. L.* X, 6439; cf. Bull. d'arch. crist. 1878 p. 97). Un L. Valerio Proculo giunse ai sommi onori dell' ordine equestre circa la fine del secolo secondo o gli inizii del terzo (v. Huebner, *C. I. L.* II p. 265; Ferrero, Le armate romane p. 162-164): ma non sembra poter essere lo stipite dei Valerii Proculi fusi con gli Aradii Rufini nel secolo quarto, essendo costoro discesi dai Valerii Poplicoli Massimi consoli, nella cui casa celimontana abitarono.

[4] Del primicerio p. 136: Jordan, *Topogr.* II p. 410, 411.

sorse sul luogo dell'antica casa dei Valerii ed in qualche guisa ad essa succedette.

Un secolo e più dopo la scoperta delle basi e delle tavole di patronato degli Aradii Valerii, presso il medesimo luogo fu rinvenuta l'insigne lucerna di bronzo coll'epigrafe: DOMINVS LEGEM DAT VALERIO SEVERO, oggi conservata nel museo degli Uffizi in Firenze [1]. La coincidenza del nome d'un Valerio in siffatto luogo ed in sì raro cimelio non dee essere stimata fortuita. Il cognome *Severus* apparisce nei Valerii consolari fino dall'anno 124 [2]. Adunque un Valerio Severo convertito alla fede cristiana abitò sul Celio la casa dei suoi maggiori. Cerchiamo chi egli sia stato; se veramente sia disceso dagli antichi nobilissimi Valerii Poplicoli; e se solo ovvero con altri di sua famiglia e parentela sia stato seguace della fede cristiana.

Severo prefetto di Roma nel 382 dal Corsini fu appellato Flavio Placido Severo [3], traendone la nomenclatura da una base onoraria, che da molto tempo ho dimostrato essere stata interpolata da supplemento arbitrario precisamente nei nomi del per-

[1] Bellori, Lucerne p. 11 dice che questa lucerna fu trovata « nella vigna Morelli contigua a s. Stefano Rotondo, dove sono state trovate statue e marmi dei buoni tempi dell' impero »: cf. Fea, *Misc. filol. ant.* I p. CCXXXV; Bull. di arch. crist. a. 1868 p. 34, 35. All' epigrafe sopra recitata è soggiunta l'acclamazione EVTROPI VIVAS; la quale ho già dichiarato essere volta al medesimo Valerio Severo, appellato con soprannome d'uso famigliare *Eutropius* (v. Bull. crist. 1867 p. 27, 28). Dell' interpretazione iconografica di cotesta lucerna moltissimo è stato scritto; e sarebbe troppo lungo annoverare gli autori, che ne hanno variamente trattato (v. Garrucci, Arte crist. tav. 469, 1, tom. VI p. 104, 105). L'opinione mia è che la lucerna sia stata data, come strenna battesimale, a Valerio Severo quando accettò il giogo della legge evangelica e fu battezzato; e che egli medesimo sia in essa effigiato in atto di orante entro la mistica nave, al cui timone siede Gesù Cristo (v. Bull. crist. 1867 e 1868, ai luoghi citati; 1869 p. 45; 1876 p. 14, 54).

[2] Di C. Valerio Severo console suffetto nell' a. 124 v. Klein, *Fasti consulares* p. 62. Non cito al presente proposito Valerio Severo Cesare nel 305, Augusto nel 306; nè Valeria Severa prima moglie di Valentiniano I. Severo ebbe il nome di *Valerius* dagli Augusti, che lo associarono all' impero, non dagli antichi Poplicoli. Severa di Valentiniano I è chiamata da tutti i moderni Valeria sulla sola fede d' una medaglia finta dal Goltzio; e perciò le si dee togliere quel gentilizio inavvertitamente ripetuto anche dall' Eckhel *(D. n.* VIII p. 149), che proclamò la falsità della medaglia Goltziana. Socrate, unico storico che ce ne ha trasmesso il nome, la chiama soltanto Severa *(Hist. eccl.* IV, 31).

[3] *Ser. praef. Urbis*, p. 271.

sonaggio, cui la statua fu dedicata [1]. I veri nomi di quel prefetto furono *Valerius Severus*, come rettamente dedusse l'Hagenbuch [2] da un'epigrafe greca dedicatagli in Creta [3]. Il Franz volle mutare il ΒΑΛΗΡΙΟΝ ΣΕΒΗΡΟΝ dell'epigrafe Cretese in ΦΛΑΒΙΟΝ ΣΕΒΗΡΟΝ, ingannato dall'interpolazione del titolo onorario latino allegato dal Corsini [4]. Nulla si dee arbitrariamente mutare nella lezione dell'epigrafe greca di Creta: essa ci insegna il gentilizio Valerio del Severo prefetto di Roma nell'anno 382. Due soli anni dopo, una matrona cristiana di grado senatorio *(clarissimae memoriae femina)*, il cui nome è perduto, fu sepolta nella basilica Vaticana dal marito *Valerius....*, certamente *vir clarissimus;* probabilmente il Severo prefetto del 382 od un suo consanguineo [5]. D'una Valeria Severa *clarissima femina* cristiana vissuta circa questo medesimo tempo parleremo poi. Un'altra Valeria Severa parimente cristiana morì in Francia nel 347, fu onoratamente sepolta in Comminges nei Pirenei; nè mi sembra estranea ai Valerii Severi nobili Romani [6]. E del Valerio Severo prefetto di Roma nel 382 sono certe la cristianità e discendenza dai Valerii Poplicoli, illustrata da famose

[1] Ann. dell'Ist. 1849 p. 341; *C. I. L.* VI n. 1757.

[2] *Epist. epigr.* p. 222.

[3] Grut. 1102, 1. Il Corsini opinò, che cotesta epigrafe essendo stata posta in Creta, nei confini della prefettura dell'Oriente, debba riferirsi ad un prefetto della nuova Roma; ma non s'avvide, che essa spetta ad un gruppo di statue tutte erette dal medesimo consolare Ecumenio Dositeo Asclepiodoto a prefetti dell'antica Roma, del pretorio e consoli occidentali degli anni 382 e prossimi antecedenti e seguenti (v. *C. I. Gr.* 2593-2597). Nè Creta nel 382 apparteneva alla prefettura d'Oriente, ma a quella dell'Illirico, sovente unita con la prefettura dell'Italia. Della prefettura di Roma tenuta da Severo nell'a. 382 abbiamo un nuovo documento nella sincera direzione della legge unica *cod. Theod.* VI, 6, trovata dal Peyron nel palinsesto di Torino.

[4] *C. I. Gr.* n. 2595.

[5] V. *Inscr. christ.* I p. 150 n. 340.

[6] V. De Laurière, *Saint-Bertrand de Comminges (extrait des Comptes rendus du Congrès tenu à Toulouse par la société Fr. d'archéologie en Iuin 1874)*, Tours 1875 p. 78, 79; Le Blant, *Inscr. chrét. de la Gaule* II n. 596. In Saragozza di Spagna Prudenzio celebra la *sacerdotum domus infulata Valeriorum (Peristeph.* IV, 79, 80). Il Breviario di Saragozza edito l'a. 1572 ai 23 di Gennaio afferma, che cotesti Valerii Cristiani di Spagna erano della gente *consolare* di quel nome, *teste Prudentio.* Ma Prudenzio non loda la nobiltà della *domus infulata Valeriorum* di Saragozza: l'epiteto *infulata* allude alle infule sacerdotali di Valerio allora vescovo di quella città (cf. *Peristeph.* XI, 2).

e sante memorie della storia ecclesiastica dei secoli quarto e quinto.

Piniano marito della celebre Melania giuniore fu della gente Valeria. Paolino di Nola, lodandone la nobiltà, scrisse di lui:

> .... *prisco sanguine illustris puer*
> *Valerius ille consulari stemmate;*

ed espressamente notò, che Valerio padre di Piniano fu console cristiano [1]. Il quale non fu diverso dal Severo prefetto (di Roma): lo attestano Eraclide (*Paradis.* c. 49) e Palladio nell'istoria Lausiaca (c. 119) [2]. A lui il Garrucci (l. c.) attribuisce la lucerna celimontana. Ma nell'antica vita di Melania giuniore [3] si fa menzione d' un Severo fratello di Piniano, e perciò figliuolo del Severo prefetto. La lucerna adunque può essere attribuita od a Valerio Severo padre, prefetto di Roma nel 382, od all' omonimo figliuolo di lui fratello di Piniano. Essi erano della nobilissima gente dei Valerii Poplicoli: lo testifica in termini espressi Paolino (l. c.). Ed anche il padre di Melania giuniore aveva alcuna attinenza coi Valerii Poplicoli, essendo egli medesimo cognominato Poplicola [4]. Adunque la casa celimontana, donde sono tornati alla luce monumenti e cimelii dei Valerii Poplicoli, dei loro discendenti Aradii Rufini Valerii Proculi e dei Valeri Severi cristiani del secolo quarto, fu della famiglia, alla quale appartennero i celeberrimi santissimi coniugi Piniano e Melania giuniore. Ed ambedue probabilmente la abitarono e resero veneranda con la loro presenza e memoria.

[1] *Poem.* XXI v. 218 e segg.

[2] Il consolato di Valerio Severo padre di Piniano non è notato nei fasti: il Muratori (*ad Paulin. diss. VI)* lo stimò suffetto. Il Borghesi dapprima lo credette ordinario, ma illeggitimo e perciò cancellato dai fasti (*Oeuvres,* VII p. 116); poi mutò opinione (vedi l. c. VIII p. 261, 262).

[3] Surius *Vitae ss. 31 Jan.* Di questa vita e della storia di Piniano e Melania molto dovrei dire: vedi intanto Tillemont, *Mém. d'hist. eccl.* X p. 592, 603, 823; XIV p. 233, 234.

[4] Pallad. *Hist. Laus.* c. 117; cf. Mingarelli, *Anecd. fasciculus* p. 49. Un altro Valerio Poplicola *ab atavis* patrono di Benevento è nominato in una base di statua del secolo quarto, anno incerto (*C. I L.* IX, 1591).

D'altri nobili Valerii cristiani abbiamo notizie; le quali non debbono essere qui trasandate. Notissima è l'epigrafe cristiana di *Val(eria) Maxima domnipraedia* della *massa Mandelane(n)sis* (l'antica Mandela sulla via Valeria) con un *praetorium Hercul(i)s* (palazzo di villa), ove essa fece il sepolcro per sè e per una figliuola [1]. *Maxima* non è cognome fortuito in una matrona di nome Valeria: l'abbiamo già sopra letto nella più antica base di statua del gruppo dei monumenti celimontani dei Valerii; ed è antico e ripetuto nella genealogia dei Poplicoli fino dai tempi repubblicani [2]. Adunque cotesta *Valeria Maxima*, posseditrice di fondi e villa presso la via del nome di sua gente, non dee essere stimata estranea alla nobile famiglia, le cui memorie cristiane ora raccolgo. Più chiara anzi manifesta è la relazione con i Valerii, di che ragiono, d'un' altra matrona cristiana certamente nobile e di stirpe senatoria *(clarissima femina)*, madre di *Refrigerius clarissimus puer*, il quale nella puerizia cominciò la carriera degli onori dalla questura, come era diritto dei fanciulli nobilissimi [3]. Cotesta matrona depose il figliuolo nel cimitero di s. Zotico presso il territorio Labicano, ove i Valerii possedettero latifondi [4]; fu nomata *Valeria Severa Leontia clarissima femina*, e visse nella seconda metà in circa del secolo quarto, al tempo dei Valerii Severi cristiani sopra ricordati, coi quali ebbe senza dubbio stretto vincolo di parentela [5]. Il vetro delineato nel mio

[1] De Sanctis, Villa d'Orazio p. 34, 2. ed. p. 53; Chaupy, *Maison d'Horace* III p. 249; Nibby, Viaggio antiquario nei dintorni di Roma, I p. 199 (indi l'Orelli, *Inscr.* n. 104); Analisi della carta dei dintorni di Roma I p. XLII e 295; Guattani, Monum. Sabini III, p. 11. La menzione del *praetorium Herculis* male letta e non intesa dagli editori dee essere confrontata con i fondi nominati *casa Herculi* nel territorio di Tivoli (Marini, *Papiri* p. 234, 235).

[2] V. Mommsen, *C. I. L.* I p. 284: cf. Bull. crist. 1873 p. 93; Stevenson, Cimitero di Zotico p. 99.

[3] Così un *F. Val(erius) The(o)ponpus Romanus c(larissimus) p(uer)* sul suo sarcofago è detto *patricius natus, quaestor designatus* (Aquari nel Bull. arch. com. 1877 p. 149). Si noti, che cotesto sarcofago fu rinvenuto poco lungi dalla porta della città sulla via Latina (nella vigna Aquari); cioè nei sepolcreti suburbani più vicini al sito urbano della casa dei Valerii sul Celio.

[4] V. Bull. crist. 1872 p. 153, 154; 1873 p. 114.

[5] Dee essere stata figliuola d'un *Valerius Severus vir clarissimus* (forse del prefetto di Roma nel 382, o dell'omonimo giuniore fratello di Piniano); ed il cognome *Leontia*

Bull. crist. 1880 tav. V, 1 rappresenta una delle famiglie dei Valerii nobili cristiani del secolo quarto o degli inizii del quinto; ma non sappiamo quale fu il cognome del capo di quel gruppo, al quale l'acclamazione è diretta col solo gentilizio BALERI. Perciò non possiamo identificarlo con uno dei Valerii Severi cristiani abitanti sul Celimonzio [1].

Come e quando la nobilissima casa celimontana dei Valerii divenne monastero di s. Erasmo? Dopo il precedente raziocinio sorgerà spontanea nella mente dei lettori la congettura, che Piniano e Melania giuniore, i quali orbati dei figliuoli estinti in età immatura si votarono a Dio e distribuirono i beni del loro amplissimo patrimonio ai poveri, dotando chiese, ospizi e monasteri, abbiano mutato in pio luogo il sontuoso palazzo dei loro maggiori. Ma la discendenza dei Valerii non finì nei predetti santissimi coniugi. Viveva in pari tempo Valerio Severo fratello di Piniano; e s'oppose anche in modi illegali e violenti alla alienazione dei fondi rustici spettanti a Piniano ed a Melania. Nè è probabile, che la casa avita dei Valerii sia stata nei primi anni del secolo quinto distratta dal loro patrimonio per farne un cenobio o xenodochio, di che niuno fa menzione; mentre se ne sarebbe fatto non minore romore di quello, che levò lo xenodochio di Pammachio in Porto. Ciò dee essere avvenuto più tardi.

Circa il principio del secolo settimo il monastero di s. Erasmo certamente esisteva [2], nè appare indizio che fosse stato allora fondato. I cronisti del monastero di Subiaco da leggende e memorie apocrife di s. Placido discepolo di s. Benedetto, appresero ed affermarono la fondazione di s. Erasmo essere dovuta

trasse dalla stirpe materna, anch' essa senza dubbio nobile. Domizio Leonzio fu console nel 344. Dei Domizii Leonzii cristiani v. Roma sott. III p. 720.

[1] Di altri Valerii cristiani ho ragionato nella Roma sott. III p. 112; ma costoro non ebbero attinenza veruna coi Poplicoli.

[2] Vedi l' annotazione (*n*) alla memoria, che qui precede, del Terribilini sulla chiesa di s. Stefano rotondo.

a Tertullo patrizio padre di Placido nella casa di loro famiglia circa l'anno 542 [1]. Il Tomassetti avverte, che non dobbiamo essere troppo corrivi al rifiutare siffatta notizia [2]. Imperocchè i Valerii Proculi, le cui basi onorarie e tavole di patronato furono dissotterrate, ove poi sorse la chiesa col cenobio di s. Erasmo, usarono il soprannome *Populonius*, ed il medesimo agnome fu adottato da *Attius Insteius Tertullus* contemporaneo dei Valerii Proculi (*C. I. L.* VI, 1697). Laonde alcuna attinenza dei Valerii celimontani cogli Insteii Tertulli a lui sembra probabile; le notizie di quegli apocrifi potendo avere fondamento in tradizioni antiche [3]. Io potrei aggiungere, che il cognome *Severus* usitato dai Valerii cristiani del secolo quarto fu accoppiato con quello di *Placidus* da un personaggio di quell'età (*C. I. L.* VI, 1757), che il Borghesi dapprima sospettò essere stato figliuolo propriamente del Valerio Severo prefetto di Roma nel 382; cioè d'uno dei nobili cristiani che abitarono nel luogo divenuto poi cenobio di s. Erasmo. Ma il Borghesi, fatta più matura riflessione, ritrattò quel sospetto [4].

Ecco però un documento storico, ignoto a quanti hanno scritto del monastero di s. Erasmo, che lo dimostrerebbe fiorente alla fine del secolo sesto (alla cui metà i cronisti Sublacensi ne assegnano le prime origini), se la cronologia ne fosse stabilmente certificata. Il Morcelli, pubblicando la vita di Gregorio vescovo Agrigentino scritta in greco da Leonzio egumeno di s. Saba sull'Aventino, volle riordinarne la cronologia. In cotesta vita è narrato, che Gregorio venne a Roma e professò vita cenobitica (come nelle laure dei monaci Sabaiti di Palestina) nel monastero romano di s. Saba; ed indi fuggì e si nascose tra i monaci di s. Erasmo,

[1] V. Cronaca Sublacense del p. Cherubino Mirzio da Treveri ed. da Monsig. Crostarosa e Don Leone Allodi, Roma 1885, p. 67, 410, 624. Della leggenda di s. Placido v. Monsignor Lancia di Brolo, Storia della chiesa in Sicilia I p. 340 e segg.

[2] Arch. della soc. Rom. di st. patria II 1878 p. 142, 143.

[3] Anche alcuni degli Insteii Tertulli chiarissimi, come i Valerii Severi, fino dal secolo quarto dierono il nome alla fede cristiana; v. Borghesi, *Oeuvres* VI p. 140.

[4] V. Borghesi, l. c. VII p. 116; VIII p. 261, 262.

per sottrarsi alla dignità episcopale, alla quale il pontefice lo voleva eleggere. L'abbate del luogo lo trasse dal nascondiglio nell'orto, ove s'era appiattato, e lo condusse all' aula del monastero, ove gli fu intimata l'elezione all'episcopato. Ciò avvenne, secondo i calcoli del Morcelli, nell' anno 590 [1]. Se è così, l' edificio di s. Erasmo con il suo orto e la comunità dei monaci sarebbero già stati esistenti e fiorenti verso la fine del secolo sesto. Parmi, che quei monaci fossero Greci. Imperocchè Gregorio monaco Sabaita quivi cercò ricovero: e nel secolo seguente il censo dei fondi del monastero inciso in marmo fu scritto in greco.

Ma il ch. Mg.r Lancia di Brolo ha testè impugnato la cronologia del Morcelli rispetto a Gregorio vescovo di Agrigento ed alla sua vita. E con ragioni, la cui forza non dee essere dissimulata, ha proposto che si debbano distinguere due omonimi vescovi Agrigentini; l'uno della fine del secolo sesto, l'altro del settimo [2]. Al secondo il dotto prelato attribuisce la storia sopra accennata: e perciò la menzione quivi fatta del monastero di s. Erasmo discenderebbe nel corso dei tempi di un intero secolo. I cronisti Sublacensi narrano, che i Benedettini cacciati da Subiaco furono ospitati in s. Erasmo dall' anno in circa 601 al 705 [3]. Da documenti certi consta soltanto, che il monastero di s. Erasmo già deserto fu unito e commendato a quello di Subiaco nell'anno 938 [4].

Mutata nel secolo sesto o negli inizii del settimo la casa dei Valerii in cenobio, non ne fu abolito il nome nè posta in obblio la memoria. Nel *Liber pontificalis*, vita di Stefano III (a. 768), è nominato lo *xenodochium Valerii;* nella vita di Leone III è

[1] Morcelli, *S. Gregorii II pontificis Agrigentinorum libri decem explanationum ecclesiasticarum*, Venet. 1791 p. LVII, LVIII, CXIV.

[2] Storia della chiesa in Sicilia II p. 38-57.

[3] V. la Cronaca Sublacense sopra citata p. 626, 628.

[4] V. Regesto Sublacense pubblicato da L. Allodi e G. Levi, Roma 1885 p. 63 e segg. La bolla, che in questo regesto per errore dell' amanuense è attribuita a Giovanni VII (che sarebbe perciò di due secoli e più anteriore all' a. 938), confermante al monastero di Subiaco il possesso di s. Erasmo, è di Giovanni XVIII e dell' a. 1005 (l. c. p. 20).

appellato in plurale *a Valeris* [1]. Adunque un ospizio di pellegrini denominato *a Valeriis* e *Valerii* esisteva in Roma nel secolo ottavo. Il Duchesne lo ha sagacemente annoverato fra i quattro xenodochii, che nella vita di Stefano II sono additati come *antiquitus* istituiti, ed *a diuturnis et longinquis temporibus* negletti furono riordinati nell' a. 752 [2]. Il Vignoli ne cercò il sito prima nella regione dell' Aventino, ove fu un *vicus Valeri* [3]; poi sul dorso Quirinale presso la Torre delle milizie, perocchè nello *xenodochium a Valeriis* esisteva un *oratorium sancti Abbacyri*, ed una chiesa di cotesto nome durò per lunga età nella salita di Magnanapoli presso la torre predetta [4]. Ma il sito dello *xenodochium a Valeriis* o *Valerii* era vicino al Laterano; ciò è chiarito dalle sedizioni e violenze avvenute per la successione a Paolo I (a. 768), nelle quali Waldiperto prete barbaramente cecato e mutilato nel campo Lateranense fu portato a quello xenodochio, ove morì [5]. Precisamente la via, che menava lungo gli archi degli acquedotti celimontani alla casa dei Valerii, partiva dal campo Lateranense: e da questo al monastero di s. Erasmo era breve tragitto. Dopo il secolo nono cessa ogni menzione dell'antica casa e dello xenodochio dei Valerii [6].

G. B. De Rossi

[1] V. Duchesne, *Lib. pont.* I p. 456, 482; Bianchini, *Anastasii vitae pont. in Leone III* sect. 408 dal cod. Vat. Pal. 1811.

[2] Duchesne, l. c. p. 440, 456.

[3] Vignoli, *Lib. pont.* II p. 146. Il *vicus Valeri* è noto per la base capitolina, *C. I. L.* VI, 975 col. 2 v. 51

[4] Vignoli, l. c. p. 295.

[5] *Lib. pont.* ed. Duchesne I p. 473, 482.

[6] Vedi i documenti dei secoli X, XI concernenti il monastero di s. Erasmo nel Regesto Sublacense ed. citata p. 6 e segg. Per gli anni 1299-1374 v. Galletti, cod. Vat. 7953 f. 38. D'una pretesa chiesa di s. Ermo (Erasmo) a piè dell' Aventino, v. Bull. crist. 1878 p. 62, 63.

TEORETRO ED IPOBOLO

CONSIDERAZIONI SOPRA DUE FRAMMENTI CONTENUTI NEL CODICE VATICANO 845 (FOL. 140-106)

L'illustre Bartolomeo Capasso nel suo dotto lavoro sulla Novella di Ruggiero re di Sicilia e di Puglia promulgata in greco nel 1150 [1], dava la seguente descrizione del Codice Vaticano 845:

1) fol. 1-95. Ius canonicum, sive potius Nomocanon, quo Calabriae sive magnae Greciae provincia olim utebatur, ut plurimum autem sunt leges civiles. Incipit: Πότε γίνεται μνηστία κατὰ τὸν νόμον τῶν χριστιανῶν (Est lex περὶ μνηστίας). — Explicit: καὶ ὅσην ζημίαν ἐποίησε τῷ ἐργαστηρίῳ αὗτου ἀποδότω ἀυτῷ. (Sunt Κεφάλαια νόμου γεωργικοῦ κατὰ ῾ἐκλογὴν ἐκ τῆς Ἰουστινιανοῦ βίβλου).

2) fol. 95-104. Glossaria latino-graeca (Λέξεις ῥομαϊκαί).

3) fol. 104-113. Capita legis Rhodiae (Κεφάλαια τοῦ νόμου ῥοδίου).

4) fol. 113-116. Circa munera sacrorum (Περὶ δωρεῶν πενθερῶν).

5) fol. 116-139. Tractatus Michaelis Pselli ad regem Ducam, qui est compendium per summa capita legum omnium.

6) fol. 139-140. Menandri poetae comici sententiae selectae (γνόμαε μονόστιχοι) et sententiae Gregorii Nazianzeni.

7) fol. 140-141. De donis viri ad uxorem (Περὶ Θεορέτρου). Incipit: Τό θεόρετρον ὅ δίδοσιν ὁ ἀνὴρ τῇ γυναικαί (sic) κ. τ. λ. Explicit: νοησθωσοι ἡ ὑπόθεσις).

A questa descrizione il Capasso aggiungeva altri più ampî particolari che riguardano quella parte del Codice Vaticano dal fol. 106 al fol. 116 ed ove si contengono la detta Novella e parecchie altre leggi.

[1] *B. Capasso.* Novella di Ruggiero re di Sicilia e di Puglia promulgata in greco nel 1150 ed ora per la prima volta edita dai codd. delle biblioteche di S. Marco in Venezia e Vaticana di Roma con la traduzione latina ed alcune osservazioni. (Napoli 1867, vol. IX degli Atti dell'Accademia Pontaniana).

I detti due frammenti sul teoretro (Περὶ θεορέτρου) e sull'ipobolo (Περὶ τοῦ ὑποβόλου) venivano, in seguito, e propriamente nell'aprile del corrente anno, pubblicati, tradotti ed illustrati dall'egregio Prof. Brandileone [1].

Ecco il testo e la traduzione dei frammenti:

Περὶ θεορέτρου

Τὸ θεόρετρον, ὅ δίδοσιν ὁ ἀνὴρ γυναικὶ, τοιοῦτον ἐστὶν. εἰς τὸ παλαιὸν, ὅταν ἐδίδου ἡ γυνὴ τὴν ἑαυτῆς προῖκα τῷ ἀνδρὶ, οὐκ ἐδίδου αὐτῷ ταύτην σώαν, αλλ' ἀντὶ τῶν οβ' νομισμάτων, ἤγουν α' λίτρας, ἐδίδου μόνα νομίσματα ξς, τὰ δὲ λοιπὰ ς' νομίσματα, τα πρὸς ἀναπλήρωσιν τῆς λίτρας, ἐδίδου ἐφ' ἑαυτοῦ ὁ ἀνὴρ ἐκ τῶν ἰδίων καὶ ἐποίει σώαν τὴν προῖκα πᾶσαν τῆς γυναικὸς· εἴτε εἰς δύο λίτρας ἔπεν ὡς οὕτω ἡ προίξ, εἴτε εἰς τρεῖς, εἴτε εἰς πλείους. ἀλλ' οἱ μετὰ ταῦτα νομοθέναι ἐλθόντες ἐκέλευσαν μηκέτι οὕτως γίνεσθαι, ἀλλὰ τὴν μὲν προῖκα σώαν δίδωσθαι τῷ ἀνδρὶ παρὰ τῆς γυναικὸς· ὅταν δὲ μέλλει, διαζυγίου ὑπερδίποτε γενομένου, ἀντιστρέψαι τὴν λήτραν τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρα αὐτῇ, [δίδοσθαι] ἀφ' ἑαυτοῦ κατὰ λήτραν τῆς κροικὸς νομίσματα ς'· καὶ ταύτα εἰσὶ τὸ λεγόμενον θεώρετρον. τοῦτο δὲ τὸ θεώρετρον λαμβάνει ἀεὶ ἡ γυνὴ μετὰ καὶ τῆς προικὸς αὐτῆς ἀπὸ τοῖ ἀνδρὸς, καὶ ὥσπερ τῆς προικὸς οἶτως καὶ τοῦ θεορέτρου δεσπόζει τελείως ἡ γυνὴ, εἴτε ἄπες τελευτήσει ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, εἴτε ἐπὶ πεσὶν, εἴτε δευτερογαμήσει, εἴτε καὶ

De theoretro

Theoretrum, quod vir dat mulieri, hujusce naturae est. Antiquitus, quando tradebat mulier dotem suam viro, haud integram ipsam ei dabat, sed pro 72 numismatibus, scilicet una libra, dabat tantum nomismata 66; reliqua vero 6 nomismata, quae deerant ad libram implendam, vir ipse ex rebus suis addebat et reddebat integram totam dotem mulieris: sive ad duas, vel tres, vel plures libras dos ascenderet. Sed qui subsecuti sunt legislatores hoc nullo modo amplius fieri, integramque dotem viro a muliere praestari jusserunt; quum vero, divortio quomodocumque interveniente, uxori vir ipsius libram restituere deberet, ab ipso praeter dotis libram nomismata sex (dari); et hoc est quod dicitur theoretrum. Hoc vero theoretrum mulier semper accipit a viro una cum dote ipsius, et sic uti dote, ita et theoretro potitur omnino mulier, sive absque liberis vir eius moriatur, sive liberis extantibus, sive ad secundas ipsa nuptias transeat sive etiam non: pars enim dotis hoc erat antiquitus, uti dictum, et propterea

[1] *F. Brandileone.* Frammenti di legislazione normanna e di giurisprudenza bizantina nell'Italia meridionale. Note 1ª e 2ª Atti Acc. dei Lincei. Serie IV, fasc. 8 e 9 aprile 1886.

μὴ· μέρος γὰρ ἦν τοῦτο τῆς προικὸς τὸ παλαιὸν ὡς εἴρηταί, καὶ εἰκότος τὸ αὐτὸ δίκαιον ἔχει ἐπὶ τῷ θεωρέτρῳ ἡ γυνὴ ἤ καὶ ἐπὶ τῇ προικί.

Περὶ τοῦ ὑποβόλου

Τὸ ὑπόυολον, ὅ δίδοσιν ὁ ἀνὴρ τῇ γυναικὶ προτελευτῶν αὐτῆς, τοιοῦτον ἦν τὸ παλαιὸν, ὅ ἐξ ἀπαιδίας ἦν κάσος, οὐ μὴν τὸ ὑπόβολον ἦν δὲ τοιοῦτον, συνεφώνη ὁ ἀνὴρ πρὸς τὴν γυναῖκα, ὁμοίως καὶ ἡ γυνὴ προς τὸν ἄνδρα, ὡς, ἐάν τις αὐτῶν προτελεύτήσει καὶ καταλήψει τὸν ἕτερον ἄπαιδα, λήψεται εἰς παριγορίαν τῆς ἀπαιδίας περιλυμπανόμενος, ἡ μὲν ἡ γυνὴ εἴη, το τέταρτον τῆς οὐσίας τοῦ ἀνδρὸς, εἰ δὲ ὁ ἀνὴρ, τὸ τέταρτον τῆς προικὸς τῆς γυναικὸς, καὶ ἑκάτερος ἀπεκέρδενεν ὅ ἐλάμβανεν καὶ ἐλογίζετο τοῦτο εἰς παραμύθιον τῆς ἀτυχίας τῆς ἀπαιδίας. ἀλλ' οἱ μεταῦτα νομοθέται τοῦτο μὲν ἐπαύσαντο παντελῶς, ἀντὶ δὲ τούτο ἐνομοθέτησαν τὴν μὲν γυναῖκα μηδὲν ζημιοῦσθαι, εἴτε ἄπαις εἴτε ἐπὶ πεσὶ προτελευτήσῃ τοῦ ἀνδρὸς, κἂν ὁ ἀνὴρ προτελευτήσει αὐτὸς, τὸν δὲ ἄνδρα, εἰ μὲν προαποθάνει ἡ γυνὴ τοῦ ἀνδρὸς, εἴτε ἄπαις εἴτε ἐπὶ παίδων, μηδὲν αὐτὴν ζημιοῦσθαι· εἰ δὲ αὐτὸς προαποθάνει τῆς γυναικὸς, τινικαύτα λαμβάνειν ἀπὸ τῆς οὐσίας τοῦ ἀνδρὸς τὴν γυναῖκα, εἴτε ἄπαις ἔμηνεν ἐξ αὐτοῦ εἴτε κατέλειψεν αὐτῇ παῖδας, οὐ μόνον τὴν προῖκα αὐτῆς καὶ θεοραιτρον, ὡς προείπωμεν, ἀλλὰ καί τι μέρος ἕτερον ῥητὸν ὑπὲρ ὑποβόλου, τουτέστι προγαμιέας δωρεᾶς, καθὼς διλαδὴ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ γάμου συμφωνήσουσιν· εἰ μὲν γαρ μὴ εἰπῶσι

idem ius mulier habet in theoretro, quod et in dote.

De hypobolo

Hypobolum, quod vir mulieri dat ei praemoriens, tale olim erat, quod erat κάσος ἐξ ἀπαιδίας, non autem hypobolum erat tale. Vir cum muliere pariterque mulier cum viro conveniebat, ut, si quis eorum praemoriens alterum sine liberis reliquisset, superstes ad orbitatis solatium, si quidem uxor esset, quartam partem substantiae viri, si autem vir, totidem ex dote uxoris acciperet, et unusquisque accepta lucraretur haberetque in solatium pro infelici liberorum orbitate. Sed qui subsecuti sunt legislatores hoc omnino sustulerunt et ejus vice edixerunt mulierem quidem non puniri, sive absque liberis sive liberis extantibus vir ejus praemortuus fuerit, neque virum puniri, si mulier ante ipsum mortua sive sine liberis sive cum liberis; si ipse uxori praemoriatur, tunc ex viri substantia uxorem, sive ipsa liberos ab eo susceperit sive non, accipere non solum dotem suam et theoretrum, ut antea diximus, sed et alteram partem dictam super hypobolum, idest ante nuptialem donationem, iuxta id quod aperte occasione nuptiarum convenerunt. Quod si hypoboli quantitatem expresse non dicant, illud doti aequale accipite, scilicet, quanta est dos mulieris, tantum et hypobolum esse accipite. Sin autem expresse con-

ῥητῶς περὶ τοῦ ὑποβόλου πόσόν ἐστιν, νοήτε ἰσοστάτιον τῆς προικὸς, ἤγουν ὅση ἐστιν ἡ προίξ τῆς γυναικὸς, τοιοῦτον νοήτε καὶ τὸ ὑπόβολον· εἰ δὲ ῥητῶς συμφωνήσουσιν πρὸς τὸ τρίτον τυχὸν τῆς προικὸς, εἰ πρὸς τὸ τέταρτον, ἀπαιτεῖται τὸ τοιοῦτον πρὸς τὸ μέρος τοῦ ἀνδρὸς μετὰ θανάτου αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει καὶ τοῦτο ἡ γυνή. καὶ εἰ μὲν ἔχει παῖδας ἐξ αὐτοῦ εἰ γυνὴ καὶ οὐ δευτερογαμήσει, ἔχει τοῦ ὑποβόλου μόνην χρῆσιν καὶ μίαν μήραν ἐξ αὐτοῦ κατὰ δεσποτίαν, μοιράζει γὰρ τὴν τούτου δεσποτίαν μετὰ τῶν παίδων ἐπίσης κατὰ κεφαλήν. εἰ δὲ δευτερογαμήσει, μόνην χρῆσιν ἔχει τοῦ ὑποβόλου μέχρι τέλους ζωῆς αὐτῆς, εἰ δὲ δεσποτεία ὅλη περιέρχεται εἰς τοὺς παῖδας αὐτῆς, ὡς πρᾶγμα πατῷον, εἰ μὲν οὐκ ἔχει παῖδας, εἴτε δευτερογαμήσει εἴτε οὐ δευτερογαμήσει, οὐ μόνον κατὰ χρῆσιν, ἀλλὰ κατὰ δεσποτείαν κερδένει τὸ ὑτόβολον ἡ γυνή. τοῦτο δὲ οὐ μόνον ὑπόβολον καλεῖται, ἀλλὰ καὶ πρὸ γάμου δωρεά· γαμικὰ τοίνυν κέρδι λέγονται τῆς γυναικὸς τὸ ὑπόβολον καὶ τὸ θεώρετρον.

venerint circa tertiam forte, vel quartam partem dotis, hanc petit et accipit mulier ex viri parte post mortem ejus. Et si mulier liberos ex ipso habeat neque ad secundas nuptias migret, hypoboli usum fructum tantum habet et unam partem ex eo in proprietatem, dividit enim ejus proprietatem cum liberis aequaliter per capita. Sin autem secundas nuptias contraxerit, usumfructum tantum hypoboli habeat usque ad vitae suae exitum; tota vero ejus proprietas, tanquam res paterna, liberis reservetur. Quod si liberos non habuerit, sive ad secundas nuptias transierit sive non, non solum usum fructum sed et proprietatem hypoboli mulier lucretur. Hoc vero non solum hypobolum, sed et antenuptialis donatio dicitur: propterea nuptialia mulieris lucra hypobolum atque theoretrum appellantur.

Ἕδνα δὲ καλοῦνται τὰ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀῤῥαβῶνος διδόμενα ἀῤῥαβωνικὰ τῇ γυναικὶ παρὰ τοῦ ἀνδρὸς εἰς δωρεὰν ὅταν φιλήσει αὐτήν.

Edna dicuntur quae arrhae occasione mulieri in donum dantur a viro, quando deosculatur eam.

Διὰ τοῦτο δαὶ δίδοται τὸ ὑπόβολον τῇ γυναικὶ ὅτι χρᾶται τῇ προικὶ αὐτῆς ὁ ἀνήρ [1].

Propterea datur hypobolum mulieri, quod vir ejus dote utitur.

Teoretro ed ipobolo, istituti di puro dritto bizantino, ebbero attuazione nell'Italia meridionale? Nell'affermativa: quando ed in

[1] In questi frammenti è notevole l'uso promiscuo dell' ει, η, ι, οι. Sul proposito v. Capasso l. c. p. 26 nota 4.

quali regioni? Ecco una duplice quistione che si presenta spontanea, epperò di grande importanza, poichè mette capo in un grave argomento qual'è quello di determinare quanta parte abbia avuto il dritto bizantino nello svolgimento della legislazione nell'Italia meridionale.

Il Prof. Brandileone scrive: « Per formarci un'idea della pratica applicabilità dei medesimi (teoretro ed ipobolo) nelle nostre contrade e del tempo in cui ciò potè aver luogo, parmi necessario osservare l'aspetto sotto il quale ci si presentano i due istituti dell'ipobolo e del teoretro, nel Prochiron legum e nelle carte matrimoniali e in altri atti stipulati in greco nelle nostre contrade dipendenti, o ch'erano già dipese dall'impero bizantino, dai quali documenti o conosciamo con certezza la data, o possiamo con molta verosimiglianza argomentarla (l. c. 266) » [1].

« In quanto al *Prochiron legum* in esso l'ipobolo e il teoretro, sebbene nominati entrambi, pure hanno perduto la loro esistenza autonoma, o meglio tutto si è confuso in un istitituto, che piglia indistintamente il nome di ὑπόβολον, θεώρετρον, προγαμιαία δωρέα (l. c. d. 267) ».

In quanto agli altri atti egli cita le carte seguenti:

LXIII (an. 1097). Basilio dà alla moglie del fratello λογων θεορέτρου β' μόδια χωραφίων.

XCIX (an. 1126). Theogno, vedova di Gregorio Trasimondo, dà al monastero di S. Giovanni de Calveto i beni ereditati dal marito διὰ τὸ καταγραφὲν παρ' αὐτοῦ θεόρετρον.

CLXXXVII (an. 1176). Ugone figlio di Matteo Sabuto dà alla moglie τὴν πρὸ γάμου δωρεὰν ἤτι τὸ θεόρετρον αὐτης la terza parte di un feudo e la terza parte dei mobili e degli immobili presenti e futuri.

CXCII (an. 1179). Ulo, figlia di Nicola Regino, lascia, nel suo testamento, al marito Basilio Profeta τὸ θεόρετρον ἅπαν, ὅπερ μοὶ ἐκατεγράψατο.

CDXIV (an. 1182 in Acri). Giovanni, Nicola ed Urso fratelli, di cognome Politi, donano ad una Chiesa un fondo ad essi pervenuto εἰς θεόρετρον τῆς ἡμῶν μητρὸς.

[1] In proposito ci piace ricordare che l'illustre Prof. G. de Blasiis, pel primo, ha dimostrato l'importanza delle carte bizantine nella storia giuridica. V. il dotto lavoro: *Le pergamene degli Archivî di Napoli e di Palermo*. Arch. Stor. Ital. serie III T. III p. 1 anno 1866.

CCXXI (an. 1185). Sichelgaita, figlia del presbitero Andrea, dichiara di dover pagare alla Chiesa di S. Fantino un danaro all'anno διὰ τὸ ἀμπέλιον τὸ ἅπερ μοι ἐκατέλειπεν ὁ εμος ἀνὴρ εἰς θεόρεθρον καὶ τουτον το ἀμπέλιον οὐ δύναμαι κρατισαι πλέον ει μη εἰς τὴν ζωην μου.

CCXLVI (an. 1198 in Aieta). Giovanni Scollando, signore di Aieta, nel suo testamento ricorda alcune terre, che costituivano il θεόρερτον di sua madre, e dice: καθότι ὁ πατήρ μου αὐτὰ ἄφηκεν αὐτῆς, οἵτως καὶ ἐγὼ στέργω αὐτῆς του εχειν αὐτω καὶ ποιήτω η τι κελεύει καὶ βούλεται, indi ordina che parte di un'altra terra vada per il θεόρετρον di sua moglie.

CCLXI (an. 1211 in Gerace). Giovanni Condonicolao, nel contratto nuziale, dice di dare alla moglie τὴν πρωγάμου δωρεὰν εἶτι τὸ θεόρετρον ἀμπέλων χιλιάδαν μίαν... καὶ χοράφιον μοδίων δέκα... καὶ τό τρίτον μέρος τοῦ περιυολέου... καὶ τὸ ἡμίσιον τοῦ οσπτίου.

CCLXVII (an. 1214, in Catanzaro). Baldovino, padre dello sposo, assegna alla nuora λόγῳ θεορέθρου αὐτῆς τάριχ χιλια πεντακώσια.

CCLXXV (an. 1226 in Catanzaro). Ugone Lupuno assegna alla moglie nella scritta nuziale λόγῳ θεορέθρου αὐτῇ τάρια χιλοια.

CCCIV (an. 1267 in Catanzaro). Gualtiero Scilliano assegna nel contratto nuziale alla sposa λόγῳ θεορέτρου χρυσοῦν ὀνκεΐας ἕπτα.

CCCXXVII (a. 1273, in Reggio). Gualtiero Monafaca costituisce alla sua sposa διὰ θεορέτρου αὐτης, ἢ διὰ γάμου δωρεὰν τὸ ἥμισυ πάντων τῶν αὐτοῦ ἀγαθῶν.

CCCXXX (a. 1283 in Seminara). Andrea Carcarello assegna alla sposa εἰς θεόρετρον una vigna.

App. XVI (a. 1251, in Umbriatico). Benedetto di Vallelonga dà alla nuora otto moggia di terra διὰ θεόρετρον αὐτῆς.

E nel Cusa, Diplomi greci ed arabi di Sicilia:

Doc. a. 1171, una donna dice: ὁ ἀνήρ μου... ὅτι με ἔλαβεν εἰς νόμημον γυνὴν... δέδωκέν μοι ἕν οἴκημα εἰς θεόρετρον (p. 362).

Doc. a. 1223 (contratto nuziale) la madre dello sposo dà alla sposa il θεόρετρον di tari 150 (p. 636).

Quindi aggiunge: « La riprova della unificazione dei due istituti, avvenuta nelle contrade dell'Italia meridionale, l'abbiamo nelle carte del *Syllabus graecarum membranarum* del Trinchera, nelle quali, per regola generale, la *donatio*, o *contradote* data dal marito alla moglie, è indistintamente indicata con le denomina-

zioni di θεώρετρον, o di προγαμιαία δωρεα, e nelle quali vedesi anche, appunto secondo la norma riassunta dal *Prochiron legum*, costituita in una carta (προικοσυμβόλαιον) fatta dallo sposo o da chi la dava per lui, che sta sempre in correlazione con l' altra carta (ἀντιπροῖκιων) fatta dalla sposa per la sua dote, o da chi la dava per lei ».

Poi riporta le seguenti quattro carte del Syllabus:

CLXX (an. 1166 in Cerchiara). Niceta figlio di Sergio Villarita, dá alla nuora διὰ τὸν ὑπόβολον αὐτῆς νόμισμα ἕν... λὸγῳ δε αὐτῆς θοερέτρου τὸ τέταρτον μέρος ὅπερ νην ἔχω καὶ μέλλω ὑποκτῆσαι ἄχρι βίου ζωῆς μου.

CCXL (an. 1196, in Cerchiara). Pietro, figlio di Lucifero di Giona, dà alla sua sposa λόγῳ ὑποβόλου αὐτῆς νομίσματα ὄκτω, λόγῳ δὲ αὐτῆς θεορέτρου τὸ τρίτον μέρος τῆς οὐσίας μοῦ ἐξ ὧν νὺν ἔχω καὶ μέλλω σὺν αὐτῇ ὑποκτείσαι.

CCLXXXIX (an. 1233 in Cotrone). Costantino Cuccia di Leone dice di aver assegnato alla moglie metà di una casa ed una vigna nel contratto nuziale ης (l. εἰς) ὑπόβολον καὶ θεόρὲτρον, senz' altra specificazione,

App. VII (an. 1191 in Gallipoli). Irene, Stefano e Giorgio madre e fratelli dello sposo, di cognome Lorotomo, costituiscono alla sposa ὑπόβολον θεόρετρον, dandole una casa con diversi mobili e due pezzi di vigna λόγου ὑποβόλου, e due once d'oro di tarì siciliani θεορέτρου ἕνεκα.

Quindi soggiunge: « È vero, che in alcune di queste carte (e sono le quattro ora citate) troviamo stabilita certa differenza fra il teoretro e l' ipobolo, ma sono esse precisamente, che, s' io non m'inganno, ci aiutano a stabilire il processo di trasformazione, a traverso il quale si venne compiendo nelle nostre contrade la unificazione dei due istituti bizantini. Difatti in esse, redatte evidentemente fra Greci, come vedesi dal nome dei contraenti, ed in luoghi sottoposti senza notevoli interruzioni alla signoria orientale, già possiamo osservare che la differenza fra il teoretro e l' ipobolo è più apparente che reale e per nulla corrispondente a quella indicataci dai fonti bizantini e dai frammenti vaticani; perchè mentre questi fanno dell' ipobolo la vera *donatio propter nuptias* del marito alla moglie, e ci ritraggono il teoretro come un dono invariabilmente fissato al dodicesimo della dote, quelle

carte invece ci fanno sapere che già nell'Italia meridionale le parti si erano scambiate, essendo il teoretro diventato la vera *donatio* e rimanendo l'ipobolo a significare un dono accessorio del marito alla moglie.

« E la ragione del fatto a me pare si debba cercarla nei continui contatti e nei rapporti molteplici fra la gente sottoposta all'impero bizantino e la gente longobarda.

« Tra la *morgengabe,* o dono mattinale di questa, e il teoretro di quella, vi era la grande affinità, che i beni passavano nell'assoluto dominio della donna; ed all'avvicinamento dei due istituti avvenuto nelle nostre contrade accenna senza dubbio la frase del *Prochiron legum,* il quale dice che la προγαμιαία δωρεά si dava alla sposa διὰ τὴν φθορίαν τῆς παρθενείας frase che ricorda la caratteristica della *morgengabe,* che fu detta *pretium virginitatis* [1]. In seguito di tale avvicinamento, i viventi a diritto bizantino sentirono la necessità di accrescere il loro teoretro e di diminuire l'ipobolo, così come abbiamo visto nelle quattro ultime carte; e gli altri, o sia i viventi a diritto longobardo, divenuti greci solo nell'esteriorità della lingua, altro non fecero che cambiare in *teoretro* il nome della loro morgengabe. E poichè in seguito al distacco di questi paesi dall'impero d'Oriente, gli elementi greci perdettero sempre più forza ed influenza, che furono invece guadagnate dagli elementi neolatini, la forma che gli ultimi avevano dato all'istituto fu quella che sopravvisse, come abbiamo veduto negli esempî, sino alla fine del secolo decimoterzo.

« Se dunque, nell'Italia meridionale, le condizioni di questo istituto furono tali nella pratica e nella giurisprudenza, quali ci sono ritratte dalle carte e dal *Prochiron legum,* dai principî del secolo XI in poi, ne segue che i due frammenti, che adesso pubblichiamo, non potettero esser composti in quest'epoca, nè trovare allora la loro pratica applicabilità. Essi, per conseguenza, deb-

[1] Questo concetto più tardi penetrò anche in Grecia, come si può vedere in Armenopulo IV, 13, 3. Cfr. Ducange Glossar. V. θεώρητρον et in App.

bono riferirsi al periodo precedente; e siccome dalla Πεῖρα sappiamo che il teoretro era un istituto sorto di recente e il primo ricordo risale alla metà del secolo X, così non mi pare affatto improbabile ch' essi siano stati composti verso la fine del secolo X, quando, dopo le vittorie riportate dai Greci sopra Ottone II (982), la dominazione bizantina si affermò con grande prevalenza in tutta l' Italia meridionale (l. c. p. 270) ».

Le ragioni addotte in sostegno di tale opinione poggiano sopra un fatto: la trasformazione.

Esse però per convincerci dovrebbero presupporre assiomatico il fatto che, sol perchè ipobolo e teoretro significano la stessa cosa nelle carte e nel *Prochiron legum*, dovettero esser distinti nell' Italia meridionale con i caratteri che leggonsi nei frammenti vaticani e ciò, propriamente, verso la fine del secolo decimo. Ma per avvenire ciò, fra i due fatti, dell'esser i due istituti prima distinti nella sostanza e poi nella sola forma, correr vi dovrebbe un vincolo di causalità di tal natura che il secondo fatto non potesse accadere se non nel caso che fosse avvenuto il primo.

Il Prof. Brandileone, paragonata la forma degli istituti nei frammenti vaticani con quella degli stessi nel *Prochiron legum* e nelle carte citate e, trovando una sensibile difformità tra la prima e la seconda forma, ricorre alla trasformazione. Questa però presuppone un altro fatto che rimane indimostrato, cioè l' attuazione degli istituti, nell' Italia meridionale, quali leggonsi nei frammenti vaticani.

I contatti sorti tra greci e longobardi che fanno accrescere ai primi il teoretro e diminuire l' ipobolo, e che inducono i secondi a chiamar teoretro la morgengabe, non sono fatti sufficienti per istabilire quel rapporto di causalità.

Da tali fatti può dedursi la possibilità della trasformazione, ma non può dimostrarsi che questa sia realmente avvenuta e, per giunta, nell' Italia meridionale.

Ma oltre a ciò troppo breve sarebbe stato il tempo per operare la supposta trasformazione; perchè, dato e non concesso che quegli istituti contenuti nei frammenti, avessero avuto attuazione nell'Italia meridionale verso la fine del secolo decimo, già nei principî dell'undecimo sarebbero trasformati.

A dimostrare ciò addurremo due ragioni.

1. Il Brandileone scrive:

« Nel *Prochiron legum*... l'ipobolo e il teoretro, sebbene nominati entrambi, pure hanno perduto la loro esistenza autonoma, o meglio tutto si è confuso in un istituto, che piglia indistintamente il nome di ὑπόβολον, θεώρετρον, προγαμιαία δωρεά, come si rileva dalla considerazione dei luoghi seguenti. Parlando delle scritte matrimoniali, il *Prochiron*, a differenza del luogo corrispondente dell'Ecloga (II, 3), che ne vuol tre, (una per la dote, una per la *donatio*, e un'altra, in cui l'uomo assicuri alla donna il κάσον) [1], dice debbano farsene soltanto due, una dalla sposa per la sua dote, e un'altra da parte dello sposo, che deve dichiarare τὴν ποσότητα τοῦ ὑποβόλου, τουτέστι τῆς προγαμιαίας δωρεὰς, ἥν μέλλει ἔχειν ἡ κόρη διὰ τὴν φθορίαν τῆς παρθενείας (fol. 4[a1]). Del teoretro, come vedesi, non è affatto parola; nè vi si accenna poco più giù, nel luogo innanzi riferito, dove si parla della restituzione della dote da farsi dal marito superstite senza figli agli eredi della moglie, e del guadagno che faceva la vedova restata del pari senza figli. E nello stesso titolo, riferendosi la disposizione dell'Ecloga (II, 5), per la quale davasi ai figli facoltà di abbandonare la madre, che passava a seconde nozze, e di prendere tutti i beni paterni, lasciando ad essa soltanto la dote σὺν τῇ ἀποχαρισθείσῃ παρ' αὐτοῦ (ἀνδρὸς) ἐν ἐπαυξήσει τῆς προικὸς αυτῆς δωρεᾷ, ossia l'ipobolo, o *donatio* a lei fatta dal marito, invece di quest'ultima frase, se ne adopera un'altra, la quale, per la sua generalità, può intendersi e dell'ipobolo e del teoretro, e si dice

[1] Cfr. A. Γ. Μομφερράτου Πραγματεία περὶ προγαμιαίας δωρεὰς κατὰ τὸ ῥωμαϊκον καὶ ἰδίως κατὰ τὸ βυζαντιακὸν δίκαιον (ἐν 'Αθηναῖς, 1844) p. 69.

che i figli, dopo aver preso i beni paterni, non darebbero altro alla madre, εἰ μὴ τὴν προῖκα... καὶ ἐκεῖνα τὰ πράγματα, ἅπερ, ἐχάρησεν αὐτῇ ὁ πατὴρ αὐτῶν, ὅταν ἔλαβε ταύτην γυναῖκα (fol. 4[b2]). Ma la confusione avvenuta fra i due istituti risulta anche più espressamente e chiaramente dâ altri luoghi. A fol. 7[a1] è detto che la moglie dell'adultero, in assenza di figli, debba avere τὸ θεώρετρον, τὴν προγαμιαίαν δωρεὰν; nel qual passo una delle due voci, così disgiunte, come sono nel ms., è certo una glossa posteriore infiltratasi nel testo, la quale però corrispondeva allo stato reale delle cose, che ci si rivela sopratutto nel luogo seguente, in cui vediamo adoperato un egual trattamento per tutto ciò, che il marito aveva donato alla moglie: (fol. 7[b1]) αὗται ὑπάρχουσιν αἱ αἰτίαι, δι' ὧν δικαίως δύναται ἡ γυνὴ χωρισθῆναι ἀπὸ τοῦ ἰδίου ἀνδρὸς, καὶ ἐξ ὧν δύναται λαβεῖν τὴν προῖκα αὐτῆς καὶ ἅπασαν τὴν προγαμιαίαν δωρεαν, καὶ εἴ τι ἄλλο ἔχαρισεν αὐτῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς πρὸ τοῦ πταίσματος. Nella quale ultima frase si accenna evidentemente al teoretro assimilato all'ipobolo... (l. c. p. 267) ».

Dunque anche nel *Prochiron legum* i due istituti sono confusi in uno che piglia indistintamente il nome di θεώρετρον, ὑποβόλον.

2. Lo stesso Prof. Brandileone scrive:

« Nell' Italia meridionale le condizioni di questo istituto furono tali nella pratica e nella giurisprudenza, quali ci sono ritratte dalle carte e dal *Prochiron legum*, dai principii del secolo XI in poi ».

Ora posti questi due fatti: 1) che i frammenti vaticani dovettero trovare applicabilità alla fine del secolo X e dopo il 982; 2) che la confusione od assimilazione dei due istituti in uno solo s'incontra nei principî del secolo XI nelle carte citate e nel *Prochiron;* la trasformazione avrebbe dovuto compiersi in un tempo brevissimo.

Ora se le vicende politiche possono mutare, in breve tempo, l'ordinamento dello stato e costituire un nuovo dritto pubblico, non possono però mutare, nel tempo istesso, l'ordinamento della

vita civile sostituendo un nuovo dritto che regoli i privati rapporti.

È perciò che nelle legislazioni barbariche durate in Italia si contengono, in massima parte, disposizioni generali di dritto pubpubblico e di dritto penale, lasciando alle leggi e consuetudini speciali dei varî popoli il regolare i rapporti di dritto privato: quindi la personalità del dritto, specialmente privato, e le professioni di legge nel medio evo.

Se dunque non alla sola volontà del greco *basileus*, ma ai rapporti durati tra greci e longobardi attribuir si deve l'applicabilità dei due istituti e la loro successiva trasformazione, il tempo assegnato al compimento di questi due fatti è insufficiente.

Per altro, il Prof. Brandileone in altro suo lavoro [1] ritiene che il *Prochiron legum* fu composto tra la fine del X e i principî del secolo XI, e riconosce delle interpolazioni posteriori avvenute nel testo del manoscritto le quali « dapprima erano glosse o scolii marginali od interlineari e poi, per l'ignoranza del copista, entrarono a far parte del testo » ed aggiunge: « Di simili se ne incontrano in moltissimi luoghi del *Prochiron legum* e sono riconoscibili al τουτέστιν che li precede, o al non essere in armonia con la sintassi del periodo, nel quale si sono infiltrati. Essi perciò non possono essere contemporanei della prima redazione del nostro manuale (il *Prochiron*) e derivano sicuramente dallo studio posteriore fatto intorno ad esso (l. c. p. 93, 94, 95). In conseguenza, » egli opina: « che le glosse e le interpolazioni ebbero origine nella revisione o rimaneggiamento che il manuale ebbe a subire nei primi anni del regno di Ruggiero normanno (l. c. p. 96) ».

Ciò posto, la ragione da noi addotta non avrebbe fondamento nel caso si dimostrasse che tutti i luoghi del *Prochiron legum* che accennano ad assimilazione e confusione tra teoretro ed ipo-

[1] Il dritto greco romano nell'Italia meridionale sotto la dominazione normanna.

bolo, sono interpolazioni avvenute nei primi anni di re Ruggiero, ma ciò non si verifica come sembra, che per due luoghi soltanto di quelli citati, appunto riconoscibili al τουτέστιν dal quale sono preceduti. Oltre a ciò il Prof. Brandileone ha notato nel suo lavoro sui frammenti vaticani, i luoghi che gli sembrano interpolati posteriormente nel testo, ma non sono tutti i luoghi che egli cita in sostegno della fusione avvenuta tra ipobolo e teoretro. Vuolsi poi notare che il fatto delle interpolazioni nei primi anni del regno di re Ruggiero rimane sempre nel campo della probabilità, come avverte il citato scrittore (l. c. p. 96).

Ma havvi un' altra considerazione a fare che conforta la nostra tesi.

Prendiamo ad esaminare i frammenti sul teoretro e l'ipobolo; essi accennano chiaramente a due forme distinte dell' istituto:

a) Τὸ θεόρετρον, ὅ δίδοσιν ὁ ἀνὴρ γυναικὶ, τοιοῦτον ἐστὶν. εἰς τὸ παλαιὸν, ὅταν ἐδίδου ἡ γυνὴ τὴν ἑαυτῆς προῖκα τῷ ἀνδρὶ, οὐκ ἐδίδου αὐτῷ ταύτην σώαν, αλλ' ἀντὶ τῶν οβ' νομισμάτων, ἤγουν α' λιτρας, ἐδίδου μόνα νομίσματα ξς', τὰ δὲ λοιπὰ ς' νομίσματα, τὰ πρὸς ἀναπλήρωσιν τῆς λίτρας, ἐδίδου ἐφ' ἑαυτοῦ ὁ ἀνὴρ ἐκ τῶν ἰδίων καὶ ἐποίει σώαν τὴν προῖκα πᾶσαν τῆς γυναικὸς...

Ed in fine si aggiunge che (il teoretro) μέρος γὰρ ἦν τοῦτο τῆς προικὸς τὸ παλαιὸν.

b) ἀλλ' οἱ μετὰ ταῦτα νωμοθέναι ἐλθόντες ἐκέλευσαν μηκέτι οὕτως γίνεσθαι, ἀλλὰ τὴν μὲν προῖκα σώαν δίδωσθαι τῷ ἀνδρὶ παρὰ τῆς γυναικὸς. ὅταν δὲ μέλλει, διαζυγίου ὅπερδίποτε γεγομένου, ἀντιστρέψαι τὴν λήτραν τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρα αὐτῆ (δίδοσθαι) αφ' ἑαυτοῦ κατὰ λήτραν τῆς προικὸς νομίσματα ς'. καὶ ταύτα εἰσὶ τὸ λεγόμενον θεώρετρον...

Ciò posto, ammettiamo, per poco, che il frammento si riferisca alla fine del secolo decimo, e che il primo ricordo del teoretro risalga alla metà di detto secolo, quale conseguenza avremo?

Che l'avverbio τὸ παλαιὸν (antiquitus), che leggesi nel frammento, starebbe per indicare un periodo, al massimo, di trentacinque o quaranta anni, ora ciò è inammessibile.

Così anche nel frammento sull'ipobolo si distinguono due forme dell'istituto.

a) Τὸ ὑπόυολον, ὅ δίδοσιν ὁ ἀνὴρ τῇ γυναικὶ προτελευτῶν αὐτῆς, τοιοῦτον ἦν τὸ παλαιὸν, ὅ ἐξ ἀπαιδίας ἦν κάσος, οὐ μὴν τὸ ὑπόβολον ἦν δὲ τοιοῦτον. συνεφώνη ὁ ἀνὴρ πρὸς τὴν γυναῖκα, ὁμοίως καὶ ἡ γυνὴ προς τὸν ἄνδρα, ὡς, ἐάν τις αὑτῶν προτελευτήσει καὶ καταλήψει τὸν ἕτερον ἄπαιδα, λήψεται εἰς παριγορίαν τῆς ἀπαιδίας περιλυμπανόμενος, ἡ μὲν ἡ γυνὴ εἴη, τὸ τέταρτον τῆς οὐσίας τοῦ ἀνδρὸς, εἰ δὲ ὁ ἀνὴρ, τὸ τέταρτον τῆς προικὸς τῆς γυναικὸς, καὶ ἑκάτερος ἀπεκὲρδενεν ὅ ἐλάμβανεν καὶ ἐλογίζετο τοῦτο εἰς παραμύθιον τῆς ἀτυχίας τῆς ἀπαιδίας.

b) ἄλλ' οἱ μεταῦτα νομοθέται τοῦτο μὲν επαύσαντο παντελῶς, ἀντὶ δὲ τούτου ἑνομοθέτησαν τὴν μὲν γυναῖκα μηδὲν ζημιοῦσθαι, εἴτε ἄπαις εἴτε ἐπὶ πεσὶ προτελευτήση τοῦ ἀνδρὸς, κἂν ὁ ἀνὴρ προτελευτήσει αὐτὸς, τὸν δὲ ἄνδρα, εἰ μὲν προαποθάνει ἡ γυνὴ τοῦ ἀνδρὸς, εἴτε ἄπαις εἴτε ἐπί παίδων, μηδὲν αὐτὴν ζημιοῦσθαι· εἰ δὲ αὐτὸς προαποθάνει τῆς γυναικὸς, τινικαύτα λαμβάνειν ἀπὸ τῆς οὐσίας τοῦ ἀνδρὸς τὴν γυναῖκα, εἴτε ἄπαις ἔμηνεν ἐξ αὐτοῦ εἴτε κατέλειψεν αὐτῇ παῖδας, οὐ μόνον τὴν προῖκα αὐτῆς καὶ θεοραιτρον, ὡς προείπωμεν, ἀλλὰ καί τι μέρος ἕτερον ῥητὸν ὑπὲρ ὑποβόλου, τουτέστι προγαμιέας δωρεᾶς, καθὼς διλαδὴ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ γάμου συμφωνήσουσιν, ecc.

Tali forme sono prova sicura della trasformazione innanzi accennata.

La prima forma, tanto nel teoretro che nell'ipobolo, ci appare, nei frammenti, come un ricordo storico poichè l'allontana nel passato l'avverbio τὸ παλαιὸν, l'altra forma è dell'epoca nella quale furono compilati i frammenti:

Τὸ θεόρετρον... τοιοῦτον ἐστὶν... καὶ ταύτα εἰσὶ λεγόμενον θεώρετρον.

E per l'ipobolo:

Τουτέστι προγαμιεας δωρέᾶς... τοῦτο δὲ οὐ μόνον ὑπόβολον καλεῖται, ἀλλα καὶ πρὸ γάμου δωρεὰ ecc.

In questa seconda forma ci si presenta l'ipobolo in una carta matrimoniale del 1260 fatta in Castrovillari, la prima volta pub-

blicata dal ch. archeologo Giulio Minervini [1] con altri diplomi greci.

Vi leggiamo:

Τῇ θυγατρὶ τοῦ Γουαλτεριου ῆς Περγούλης ὀνόματος Σαρακίνᾳ τῇ ἐμοὶ... νομικως δεδωμενη, συγγράφᾳ τὸν προῖκα παροντα εποιησάμεν ἐν τῷ τὰ ἐδνὰ χαριζόμενα παρ' ἐμοῦ επογραφονται. Εν πρώτω, δίδωμι ἀυτῇ δὶα νυμφοσόλου ἀυτῆς όγκιας μιας χρυσοῦ, δὶα δὲ τοῦ τῆς αὐτῆς ὑποβολου ἐξ ὧν ἑχω νῦν καὶ αμφοτερω ὁφειλομεν ὑποκτήσασθαι τόσοῦτον κινητον ὁσον ἀκινητον, καὶ αὐτοκινητον πραγματων το τριτον μέρος.

Ora quando si tenga conto:

1° Che conformemente a ciò che leggesi in questa carta, nella seconda parte del detto frammento vaticano si legge:

Ἕδνα δὲ καλοῦνται τὰ ἐν τῷ καιρῷ τοῦ ἀῤῥαβῶνος διδόμενα ἀῤῥαβωνικὰ τῇ γυναικὶ παρὰ τοῦ ἀνδρὸς εἰς δωρεὰν ὅταν φιλήσει αὐτὴν;

2° Che il nome Ἕδνα o Ἕδνα (r. ἐδανός?) comprende, come il genere la specie, l'altro: ὑπόβολον [2]: difatti le parole ora citate del frammento sono seguite da queste altre:

Δὶὰ τοῦτο δαὶ δίδοται τὸ ὑπόβολον τῇ γυναικὶ ὅτι χρᾶται τῇ προικὶ αὐτῆς ὁ ἀνηρ.

3° Che nel frammento medesimo l'ipobolo può convenirsi uguale alla terza parte della dote:

Εἰ δὲ ῥητῶς συμφωνήσουσιν πρὸς τὸ τρίτον τυχὸν τῆς προικὸς;

appare chiaro che gli stessi caratteri dell'ipobolo, descritto nella seconda parte del frammento, si rinvengono nella detta

[1] Iulii Minervini I. C. In quatuor graeca diplomata nunc prima edita ecc. Napoli MDCCCXL (non è ricordata dal Prof. Brandileone).

[2] Ἕδνα, leggesi nel Ducange, donatio propter nuptias, σπονσάλια, in Glossis Gr. lat. v. Cujac. lib. 6 observ. cap. 6 (Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis. T. I, p. 350).

carta matrimoniale fatta in Castrovillari nel 1260, e quindi deve conchiudersi che i frammenti citati non possono riferirsi alla fine del secolo decimo, nè può ammettersi quella trasformazione avvenuta tra la fine di tal secolo ed il principio del seguente.

Anzi la carta matrimoniale or mentovata, nella quale l'ipobolo ci si presenta non come un dono accessorio, ma come una *donatio propter nuptias*, e le altre carte del *Syllabus*, nelle quali l'ipobolo non è tale, perchè confuso col teoretro, ci dimostrano che non può ammettersi una trasformazione degli istituti, nelle regioni che risentirono l'influenza del dritto bizantino, identica e nel tempo stesso avvenuta, e che quindi vuoi per questo fatto, vuoi per la mancanza di documenti all'uopo, non può affermarsi con precisione in che tempo tali frammenti bizantini furono attuati nell'Italia meridionale. Certa cosa è che, per le ragioni addotte, non possono riferirsi alla fine del secolo decimo.

In quanto alle regioni, il Prof. Brandileone non accenna in quali propriamente si attuassero le disposizioni contenute in detti frammenti. Egli parla dell'unificazione di tali istituti « avvenuta nelle contrade dell'Italia meridionale » (v. frammenti di legislazione ecc. p. 268 v. pure p. 269) ed in altro luogo dice: « Disgraziatamente la povertà delle notizie intorno alla vita ed alla coltura delle città *appule e calabresi*, nei secoli nono e decimo, non ci mette in grado di determinare con qualche certezza il luogo, dove si studiava il diritto bizantino e, tenendosi conto dei bisogni della *pratica locale*, si compilavano scritti come quelli avanzatici nei frammenti e nel Prochiron legum » (l. c. p. 270).

Ora ci sembra che nella Calabria, terra d'Otranto e qualche luogo di Sicilia, ma specialmente nella Calabria, non può dubitarsi che tali istituti abbiano avuta applicabilità: di fatti le regioni cui si riferiscono le carte sono:

Turano, Stilo, S. Lucido, Castelvetere, Acri, Cerchiara, Aieta, Gerace, Catanzaro, Cotrone, Castrovillari, Gallipoli e Messina.

Non crediamo però che tali istituti si attuassero nelle città appule nei contratti che avean luogo tra greci e pugliesi, e che questi mutassero in teoretro il nome della loro *morgengabe*.

Così troviamo nell'opera del Prologo [1]:

VI (luglio 1006, marzo 983).

Rinnovazione d'una carta fatta nel mese di marzo dell'anno 983, nella quale si stipulava un contratto di compravendita di 58 ordini di vigne, poste nel chiuso del Fiumicello, pel prezzo di 12 solidi Costantiniani.

Incomincia:

« In nomine domini quadragesimo tercio anno imperii domini basyli et domini constantini imperatoribus nostris mense iulio quarta indictione - brebe emissum a me smaragdus iudex ex civitate trane. »

Vi si legge:

« que *legibus* michi pertinet habere in ea que prelegitur quas tibi vendit ipse vir meus per finis sicut prelegitur per ipsum meum *morgingaph.* quod eodem viro meo michi factum habuit sicut prelegitur ecc. »

E la misura della *morgengabe* si desume dalle altre parole: « dum congruum est michi venumdare ipsa *quarta* racione mea que per legibus michi pertinet habere in ea que prelegitur ecc. »

I nomi riportati nel contratto sono: *calopetrus* filius iohanni; *smaragdus* iudex; *simeon protabularius; paonus* iudex; *lilius* filius muscati; *iophantus;* anatra; *ambrosius; musandus; andronicus; rodostamus; bisantius* (l. c. p. 29).

E dello stesso anno 983 abbiamo altro documento dal Codice Diplomatico Cavense:

CCCXLVIII. a. d. 983 - Ianuario - indictio XI - 26 Imperii Basilii et 20 Constantini fratris eius. Donatio tertiae partis ecclesiae S. S. Ap. Philippi et Iacobi cum terra praedictae Ecclesiae coniuncta in loco qui dicitur Lamacupa, facta Stephano clerico filio Theoderici presbyteri a Symeone presbytero filio Adelchisi, una cum Falcone filio eius e Luceria. Ipsa quoque uxor supradicti

[1] Le carte che si conservano nell'archivio metropolitano della città di Trani.

Falconis, nomine Dilecta, filia quondam Mari, consentientibus viro et fratribus eius Ioanne et Petro, coram iudice Sadelfrit, donat etiam eidem Stephano tertiam partem Ecclesiae et suum morgencab, recepto ab omnibus launegilt camiso uno (arca III. n. 92 p. 181 vol. II).

Il documento è di Luceria o Lucera di Puglia. Vi si legge:

« Quam et ego mulier nomine dilecta filia quoddam mari et uxore scilicet nominati falconi unanimiter declaramus eum predicto viro meo, quia *in die copulationis nostre* de omnibus rebus et facultatibus suis *quartam* partem me abere manifesto, sicut *in lex langobardorum continet...* de quo pro constabiliscendam anc nostram donationem recepimus a te qui supra donatorem nostrum *launegilt* camiso uno. »

E dallo stesso:

CCCCXXXIIV a. 990. Decembri. Ind. IV. 34 Imperii Basilii et 29 Constantini fratris eius - Venditio terrae apud flumen *Salsulam* in territorio lucerino facta Mario Poterisso et Ado germanis filiis quondam Garempoti a Ioanne clerico et iudice, et a Truppoaldo filio quondam Petri iudicis, et ab Auria filia quondam Azzari, pro duobus aureis solidis constantinianis deithatis et nobem millia ex rame bona (arca IV n. 56, vol. II, p. 311).

Leggesi in questa carta:

Quam et ego mulier nomine Auria... quia habeo ibi *quartam* partem pertinentem in ipsa predicta terra emissum a predicto petro iudicem vir meus per suum *scriptum murgincahp* ab illo michi firmatum.

CCXXIX a. 965. februario. Ind. VIII. 6 Imperii Basilii et Constantini. Traditio Morgincaph facta *Bisantiae* filiae Magni ex civitate Melphi ab Urso filio Ioannis pertinentiis civitatis tranensis (Arca II n. 99 loc. cit. p. 21).

Vi si legge:

Tunc in alia die botorum nostrorum ante amicos et parentes *secundum* ritus *gentis nostre langobardorum* per hunc videlicet scriptum et a testibus roboratum, do adque trado tivi predicte uxori mee *morgincap*, hoc *est quartam pars* ex omnibus rebus supstantiis meis stavilibus et movilibus, tam quod

modo abeo, quam quod amodo in antea parare aut conquirere potuero undecumque vel quomodocumque [1].

DXXV a. 999 Ianuario. Ind. XII - 43 Basilii Imperatoris — Venditio terrae in loco sub monte Presbitero apud Luceriam a Nandolfo, filio Ioannis facta Mario vitrico ejus, pro sex miliarensibus, coram Ottone iudice, et consentiente Alferana uxore praedicti Nandolfi (Arca V. n. 26, III p. 93).

Vi leggiamo:

« et, dum obsecratus sum ab alferana filia petri uxor scilicet mea, ut ipsa sua quartam partem, que de ipsa terra ecc.

DCXXVI a. 1009 - Decembri. Ind. VIII. 53 Imper. Basilii. — *Memoratorium,* quo pacta, conditiones, supellectiles, atque servitia describuntur pro matrimonio ineundo inter Maionem filium q. Maielgari et Fresam nepotem cuiusdam clerici nomine *Deusdedit* e Luceria (Arca VI n. L, v. IV p. 154).

Vi si legge:

Ut alia die postquam sibi. tulerit uxorem eadem supradicta fresa nepotem meam, tunc emitteret atque firmaret eidem nepoti mee *secundum legem et consuetudinem terre istius scriptum morgincap,* quod est *quartam* videlicet partem ex omnibus rebus supstantiis suis ecc...

Ea ratione, ut si dies bocatio ebenerit, et ipsa nepote mea uxore sua ex oc seculo hobierit, et sine eredes excesserit, et filium vel filiam non reliquerit, ut quantum deportaberit ipsa nepote mea uxore sua, ut quantum ex inde paruerit illo tempore, quando de hoc seculo excesserit, et inventum exinde fuerit, totum et integrum rebertatur aput nos et nostris eredibus, sine contradictione ipsius magi vel de eius eredibus (vol. IV p. 155).

DCXLVIII a. 1012. Januario. X Ind. 55 Basilii Imper. — Octavianus filius q. Joannis Judicis, et Poto filius *Leonis* Judicis nec non Lervisa et Grima eorum uxores, vendunt octo miliarisis ex rame domumculam, quam Luceriae possident Ferro Magistro (Arca VI n. 26, p. 190 vol. IV).

Vi leggiamo:

Declarati enim sumus, quia *in die copulationis* nostre de omnibus rebus et facultatibus eorum *quartam* partem nobis emiserunt per eorum scriptum *murgincab* ab illis nobis *firmatum.*

[1] Havvi la seguente sottoscrizione: † Ego *Kaloiohannes* clericus et iudex.

DCXLIX a. 1012 - Februario - Ind. X. 55 Basilii Imper. — Joannellus filius Ioannis, adhuc puer, nimia egestate laborans, Judicis consensu ut sibi id facere liceat, vendit *Poterisio* filio Garempoti, uno aureo solido constantiniano sexque miliarisis ex rame, partem ecclesiae S. S. Philippi et Jacobi et horti in vico Lamacupa Luceriae (Arca VI n. 27, p. 192 vol. IV).

Vi si legge:

Unde ego supradicta maria genitricem eiusdem infantuli, declaro me *quartam* partem habere in ipsa predicta sorte de ipso filio meo de ipsa ecclesia et de ipso ortale pertinentem michi, et quod *traditum* abuit michi supradicto iohanne viro meo.

DCLXVIII - a. 1013 septembri. Ind. XII. 57 Basilii Imper. — Ioannes filius q. Lucerini, et Ursa uxor eius, Rossemanno filio Michaelis vendunt uno aureo soli solido soterico holotarco parvam domum iuxta murum urbis Luceriae (Arca VI n. 46, p. 226 vol. IV).

Vi leggiamo:

... et ego mulier... que sum uxor eius, clarefacio enim, quia in *die copulationis* nostre de omnibus rebus et facultatibus suis *quartam* partem michi emisit per suum *scriptum murgincap* hab illo michi firmatum (Lucera).

DCLXXIX - a. 1014 - Augusto. Ind. XII. 58 Basilii Imper. — Arnelfrid filius Ragenguardi emit septem solidis constantinianis domum, quam Luceriae habent Adelmannus filius q. Jonnis et Maria uxor eius filia q. Joannis (Arca VI n. 57 p. 243 vol. IV).

Vi leggiamo:

Ego mulier nomine maria, que sum uxor eius et filia quondam iohanni declaro enim quia in *die copulationis* nostre de omnibus rebus et facultatibus suis *quartam* partem michi emisit per suum *scriptum murgincab* ab illo michi firmatum.

DCCLVIII. a. 1024. decembri Ind. VIII. 66 Basilii Imper. et Constantini fratris eius (arca VII. n. 16. p. 84). Petrus filius q. Sadelfrit Judicis eiusque uxor Adelberga filia Ragemfrit, uno aureo solido soterico holotarco, vendunt *Michaeli Macedoni* et comiti forcam victualium iuxta plateam publicam urbis Luceriae.

In questa carta si accenna alla *quarta* come nelle precedenti.

MXXIV a. 1043. augusto Ind. XI. 2. Constantini (Arca IX n. 30). — Dauferius filius q. Falconis et Deseia uxor eius, filia Teudelgardi presbyteri, terram quam possidet prope Ecclesiam S. Jacobi Luceriae, cum vinea *Potonis* filii *Poterissi* permutant.

Vi leggiamo:

... quapropter et ego mulier nomine diseia uxor videlicet que sum supranominatus dauferi, et filia teudelgardo presbiter, declaro enim quia in *die copulationis* nostre... in *coniugio copulabit* de omnibus rebus et facultatibus suis *quartam* partem e manifesto habere, *sicut in lex longobardorum continet.*

A queste carte possiamo aggiungerne anche altre, pubblicate dal Prologo.

X - maggio 1033 compravendita di un granaio soprano di una casa posta in Trani pel prezzo di 18 solidi e mezzo.

Comincia:

In nomine domini, quinto anno imperii domini romano sanctissimo imperatori nostro.

Vi si legge:

Quam et pertinet michi que supra mulieri habere iterum *quartam* partem in iam dictam quartam partem de predicta casa per ipsum *meum morgincaph.* quod antea hos annos michi fecit. atque tradidit in *die coniuncionis* nostre quando me sibi copulavit uxorem predictus vir meus (l. c. p. 40).

XIV - agosto 1053. contratto di compravendita di una vigna posta in contrada *Pozzo Ocleano* pel prezzo di 14 schifati.

Comincia:

In nomine domini nostri ihesu xristi duodecimo anno imperii domino constantino monomaco sanctissimo imperatori nostro mense augusto sexta indictione.

Vi si legge:

« pertinente michi qui supra maio per cartulam emptionis, et mihi que supra mulier pertinet ibidem habere *quartam* partem per ipsum *meum mor-*

gingapt, quod ipse qui supra vir meus michi fecit atque tradidit ante hos annos in die coniunxionis nostre.

Le sottoscrizioni seguono così:

✝ Ρωμανὸς ὁ ριθεις κριτὴς.
✝ Πε. τρως. ὁ. του. Αμουρου. τιου. υιος.
✝ Ego mandus.
✝ Ego dardanus.
(L. c. p. 40).

E nei Monumenta Regii Neapolitani Archivii troviamo questa carta:

DXLI - Bernardus filius quondam *Deusdede* et Maria mater eius praedium in territorio urbis *Baccaritiae* (nella Capitanata) positum Ecclesiae s. Petri a. 1112.

Vi si legge:

Clarefacimus nos ante petrum iudice aliosque subscriptos testes. quia habemus rebus idem una petia de terra infra pertinentiis de iam dicta civitate secus flumen acilonis in locum qui vocatur vadus de albano, qui nobis pertinet per successionem paterne hereditatis, et mihi iam dicta mulier pertinet integram *quartam* partem per *scriptum meum morgincap secundum ritum gentis nostre longobardorum*... actum in civitate baccaritia feliciter,
✝ Ego petrus iudex me subscripsi.
✝ Ego *iohannes teudi* sum testis.
✝ Ego amato sum testis.
✝ Ego Malfreda presbyter sum testis.
(Mon. R. Neap. Arch. vol. V).

XXXIII. giugno 1131. Amplissima donazione di varii beni, fatta da Alessio figlio di Grifone Imperiale Protonobilissimo della città di Trani a diversi suoi parenti, coll'obbligo del pagamento di molti e vistosi legati, che distintamente si enumerano.

Vi leggiamo:

Etiam (do, trado) et omnes alias res meas stabiles et mobiles quas habeo intus eadem civitate vel de foris ubicumque. Ex quibus predictis reliqua quarta

pertinet flave uxori mee filie *petrizii* iudicis per morgingap a me sibi traditum.

Ecco i nomi scritti nel contratto:

Alexius, grifonus, iohannes, petrus, grisilius, murus, *petritius* (petrizius), *iohannes turmarcha,* romoaldus, *curconius,* ubaldus, *ioannacius,* melia, *churamaria, petracca,* garza.

Ecco le sottoscrizioni:

† Judex non merito sed nomine consto *Petracca.*

† Testis consisto scripto *Visantius* isto.

† Actor non damnes firmat quia certa Johannes.

LIV - Lunedì 15 luglio 1163. Testamento di Rosa figlia di Laudato e moglie di Nicola figlio di Fasano. (Trani).

Vi leggiamo:

Ut post obitum meum omnes res mee stabiles et mobiles et quod in rebus eiusdem viri mei *iure morgincapitis* seu quocumque alio modo pertinet sint semeonis filioli mei nuper nati pro successione et anima mea, cui inter etatem sine liberis mortuo Risa filia mea germana sua succedat. ambobus itaque inter etatem sine liberis deficientibus de pecunia mea dotali decem solidatas ducalium nostrates et unum bictulum demetrie nepti mee filie falconis et marie sorori mee pro anima mea dimitto. Reliquis vero rebus et pecunia meis dotalibus et mantello ab eodem viro meo dari obligato inter quas nec *morgincap* nec *mephium* intelligatur equaliter tripartitis. Una sit fabrice sancti nicolai peregrini. Relique vero due sint gloriosi filii... pro anima mea cuius gloriosi uxor nec iure morgincapitis nec quolibet alio modo quodcumque inde consequi possit. Verum donec idem filiolus meus legitimus fuerit vel si eo moriente quousque predicta filia mea nupserit omnes iam dicte res mee sint in cura donnule genitricis mee et predicti iohannis germani mei, et eidem filio meo legitimo effecto vel si ad eandem sororem suam eius successio ut predictum est devoluta fuerit ea dantur ecc. ecc.

LXXXVI - 20 giugno 1195. Testamento di Tottadonna moglie di Luciano Rubezzo della città di Trani.

Vi si legge:

Eidem etiam viro meo *morgingap* ab eo michi traditum pro anima mea dimitto. *Meffii* quoque mantelli et palludelli... inter me et cum... obligatorum liberationem do, lego.

XCI - 25 settembre 1199. Testamento di Luisa moglie di Roberto Guarana della città di Trani.

Vi leggiamo:

Cui etiam viro meo quicquid habeo mihi traditum et *mephium* ab eo pro me obligatum et omnes rationes et iustitias tam in persona quam et in rebus mihi competentes pro anima mea dimitto.

È noto poi che, assai prima della fondazione della monarchia normanna, ebbe Bari le sue consuetudini o leggi che dir si vogliano recate in iscritto, come dimostra il Petroni [1].

Ora in tali consuetudini leggiamo:

Rubr. III de testibus n. 10: Licet vivae vocis testimonio sit credendum; tamen interdum fides testium minus sufficienter iudicatur, utpote si dos petatur, si *morgincap* traditum dicatur, aut *meffium* ecc. ecc.... in his casibus quilibet testis expellatur.

Rubr. IV de fide instrumentorum n. 3: Et in his, quae matrimoniis sunt annexa, ut in dote, in *meffio,* et in *murgincapite*, quibus propter cohaerentium matrimonii praerogativa succurritur.

Rubr. X de poenis in contractibus appositis. Si parla del pari di *meffio.*

Rubr. XII De donationibus inter virum et uxorem et de sponsalibus.

1. Si mariti morte matrimonium fuerit dissolutum, secundum leges *quartam* et *meffium* mulier petere poterit et habere. Mulieris autem morte soluto coniugio, atrocitas legis benigna interpretatione nostrae consuetudinis emendata est, ut in alterius captando pars mulieris habeat optionem. Hoc si extranei agant. Filii autem si sponsalitiam donationem matris exquirunt, cuiuscumque sint matrimonii, contra patrem vel victricum veniunt ad utrumque, cum personam matris et locum tenere filii videantur.

5. *Quarta* tradita mulieri per suum *morgincap* ab omnibus debitis est immunis, cum ad tres partes hoc redundet, nisi traditiones *morgincapitis* praecesserit hypotheca: tunc enim tota res tenetur obnoxia, cum sit totaliter obligata. *Meffium,* cum debitorum mole deprimitur, creditoribus pro rata debiti res communicat maritales.

6. In matrimoniis, quae destructionem patriae praecesserunt [2], et *Quarta* creditur tradita, et *Meffium* obligatum: nec instrumentorum in hac parte suf-

[1] Storia di Bari vol. I, p. 250; vol. II, p. 425.

[2] Si allude qui alla distruzione della città operata da re Guglielmo I.

fragiis indigemus, que fortuitis casibus, et generali excidio perdidisse credimus: sed tantum de *Quartam* traditione iuretur; de *Meffio* autem, si de eius quantitate quaeratur, iudicis taxatione, et mulieris vei haeredum iuramento, prout convenire videbitur, statuitur. Si vero post patriae infortunium matrimonia contracta dicantur, sine instrumentis nec *Quartam* nec *Meffium* poterit postulari: excipitur si de mora lis fuerit contestata, et obligatione, quae in *Meffio* facta, et *Morgincapitis* quaesita; tunc enim inter moras iudicii matrimonio dissoluto, *Quarta* peti poterit, ac si tradita cum iuris sollemnitate fuisset: ubi autem nullum instrumentum apparet, et nulla contestatio talis occurrit, ad solum negantis recurritur iuramentum.

7. In omnibus rebus immobilibus, in quibus matrimonii tempore maritus habuerit usumfructum, licet dominus non sit, si tamen dominus esse credatur, et partem mulieris non certioraverit, mulier et haeres eius *Quartam* poterit vindicare.

8. Pro *Meffio* sola persona principalis exquiritur, nec ad fideiussores actio inspecta benignitatis ratione transfertur.

9. Extincta muliere, viro superstite, et actio sponsalitiae donationis extincta est, nisi filiis existentibus, qui matris videntur sustinere personam, et nisi pignoratio aut litis praecesserit contestatio. Sed si maritus praemoriatur mulieri, actio quaeritur cum effectu, et semel acquisita, quandocumque mulier praemoriatur, ad haeredes illaesa transmittitur, licet nulla litis contestatio, nullaque pignoratio sit sequuta.

10. Marito ad inopiam vergente, ab eo mulier *Quartam* suam ad suas et suorum alimonias poterit vindicare: contra emptores autem vel alios a marito causam habentes, nulla facultas dabitur actionis, pro qua expectandus est obitus maritalis.

11. Sponsalitia donatio quandocumque poterit, volente tamen muliere, secundum naturam actionis vel obligationis exquiri, si tamen cum marito cohabitaverit. Sed si destituat virum, vel destituatur a viro, interim cessat donationis exactio.

12. Si matrimonii tempore de bonis suis immobilibus maritus, uxore non consentiente, vendiderit aut in alium aliquo alienationis iure transtelerit; post solutum matrimonium mulier non poterit vendita iure *Morgincapitis* defalcare, sed de maritalibus rebus, si inveniuntur, unde ei indemnitas reservari.

13. Mulier *Quartam* de singulis rebus per minutias poterit vindicari, nisi sint res aliquae, quae non possint divisioni commode subiacere; tunc enim in una re integra sibi *Quarta* solvetur [1].

[1] Non abbiam creduto di aggiungere i numeri 2, 3, 4 della detta Rubr. XII, nè il numero 6 della Rubrica XIII, perchè, come ritiene il Petroni, è probabile siano stati aggiunti posteriormente.

Tutte queste carte dunque, che si riferiscono alla Capitanata ed alla Puglia, e le consuetudini di Bari, s'informano, pei rapporti matrimoniali relativi ai beni, al dritto longobardo: difatti in esse si parla sempre di *morgengabe, quarta, meffio* e mai di teoretro ed ipobolo.

Se poi si tenga conto che le consuetudini baresi, come giustamente ritiene il Prologo [1], ebbero autorità in quasi tutta la Puglia, come quelle di città che per lungo tempo stette a capo dell'intera regione [2], con grande probabilità si può dedurre che nella Puglia, propriamente detta, non ebbero attuazione i nominati due istituti di dritto bizantino nei contratti avvenuti tra greci e pugliesi; e si può affermare che i viventi a dritto longobardo non cambiarono in teoretro il nome della loro *morgengabe.*

ALBERTO DE GASPARIS

[1] L. c. p. 20.

[2] Scrive il Grande: « La città di Bari sin dal nono secolo successe ad Otranto nell'essere la sede principale del dominio greco in queste contrade. Dalla tavola generale dei comandanti greci di Puglia e Calabria edita da Troiano Spinelli in Napoli nel 1762, si ha la serie di cinquantaquattro di essi, che dall'anno 876 all'anno 1069 risedettero in Bari (V. Collana di opere scelte di scrittori di Terra d'Otranto — vol. 1. nota 13 al poema di Guglielmo Appulo).

DEL PATTO SUCCESSORIO

STUDIO DI LEGISLAZIONE COMPARATA

(*V. fasc. preced. p. 171*)

CAP. II.

DIRITTO GERMANICO

18. È a tutti notissimo che per l'antico diritto germanico non si ammetteva altra successione ereditaria che quella intestata o legittima, pel motivo che la famiglia avea un diritto positivo ed attuale di successione sulla eredità di ciascheduno dei suoi membri. *Heredes tamen successoresque sui cuique liberi, et nullum testamentum* [1].

Era questa l'antitesi perfetta della legge decemvirale. *Paterfamilias uti legassit super pecunia tutelave suae rei ita ius esto.* Ma siccome, secondo la retta opinione dell'Hasse [2], il *nullum testamentum* di Tacito deve prendersi in senso assoluto; così, in mancanza di documenti storici, dobbiamo congetturare che nel diritto primitivo tedesco fosse sconosciuta qualunque forma di atto fra vivi, per la quale indirettamente si potesse derogare al diritto della famiglia sul complesso dei beni dell'individuo. Con ciò non intendo già di dire che l'individuo non avesse facoltà veruna di disporre vivente delle cose sue a titolo oneroso o gratuito, dacchè può sicuramente ritenersi che per le cose mobili di acquisto l'attuale possessore avesse piena facoltà di disporne. La intestabilità, e quindi la incapacità di disporre, dovea riferirsi soltanto alla eredità, cioè al complesso dei beni aviti o di famiglia tanto immobili che mobili.

[1] Tacit., De mor. germ. XXI.
[2] L. c. pag. 169.

19. Ma come la rigidità del principio di diritto romano sull' assoluta ed illimitata libertà di testare, dovette alquanto piegarsi in omaggio ai diritti della famiglia, così la rigidità dell' opposto principio, sulla incapacità assoluta di disporre della propria eredità, dovette piegarsi dinnanzi al diritto della proprietà individuale. Però siccome al principio della *intestabilità* rispondeva l' altro relativo al concetto giuridico della eredità e dell' erede, anche esso in antitesi perfetta col diritto romano, così non potè, neppure come ipotesi, affacciarsi alla mente dei popoli tedeschi la idea di una disposizione a causa di morte in cui il cittadino dettasse la legge sulle sue cose pel tempo posteriore alla sua morte, e indicasse l' erede futuro. *Gott, nicht der Mensch macht die Erben.*

Come unico mezzo per mitigare, in casi eccezionali, la severità del principio relativo al diritto assoluto della famiglia ed all' assoluta incapacità di disporre nell' individuo, dovea prima presentarsi la forma semplice di un contratto oneroso e poi quella di una *donatio mortis causa.*

Non abbiamo documenti certi per dimostrare che tale fosse la condizione di fatto nei tempi anteriori alle collezioni delle leggi scritte e compilate nel medio evo, ma da queste e dalla natura medesima delle cose, ben possiamo desumere che alcune eccezioni alla inalienabilità dei beni aviti od ereditari, provenienti da reali necessità della vita, si trovassero già nelle consuetudini germaniche.

20. Ciò premesso vediamo quali fossero le fasi percorse da siffatte eccezioni, e come nel consolidamento di queste si svolgesse la istituzione giuridica del patto successorio. Bisogna però avvertire che le fonti legislative tedesche dell' alto medio evo, donde trarremo la esposizione storica del patto successorio, pervennero a noi non nel loro testo genuino e primitivo, ma riformate e modificate sotto la influenza specialmente del diritto romano e del diritto canonico. Onde la conseguenza che talvolta

potremo meglio dedurre il vero carattere del diritto germanico dalle più tarde collezioni del basso medio evo. La sostanza di queste eccezioni nelle antiche collezioni germaniche non è affatto quella di contratto successorio, dacchè il momento della morte, non v'entra come elemento giuridico. La sostanza è quella di un contratto ordinario il quale si stringe e si perfeziona durante la vita dei contraenti, e la eredità si considera come un obbietto che è in commercio anche durante la vita del titolare.

A tale proposito è necessario ricordare che se il diritto tedesco non pervenne mai ad avere della eredità e dell'erede quel giusto concetto giuridico che n'ebbero i romani, purtuttavia n'ebbero uno ben definito della natura e della origine dei beni medesimi, sicchè potesse la eredità nel suo complessivo significato divenire oggetto di determinate disposizioni [1].

21. Di questo complesso di beni non poteva disporre l'individuo a danno dei suoi parenti, dacchè esso dei beni famigliari non era che possessore ed usufruttuario. Questo principio lo troviamo espresso recisamente nella legge Sassone colle seguenti parole: *Nulli liceat traditionem hereditatis suae facere.... ut heredem suum exheredem faciat.* [2] Ma la istessa legge Sassone c'insegna come a questo principio generale fossero state fatte varie eccezioni. Storicamente la prima eccezione dovette farsi in favore di colui che per gravi strettezze economiche si fosse trovato nelle necessità di alienare il suo patrimonio di famiglia: *nisi forte necessitate coactus, ut ab illo qui hoc susceperit sustentetur.*

Però nell'acquisto è preferito il prossimo erede, ed in sua mancanza il patrono, se lo ha, dacchè se questi si offrono ad acquistare alle medesime condizioni di un estraneo, è giusto che

[1] È prezioso a questo riguardo un capitolare di Ludovico I dove leggesi.... *venditionem rei immobilis hoc est terrarum vinearum atque sylvarum servorumque qui iam casati sunt, sive caeterarum rerum quae hereditatis nomine censentur.* Mon. Germ. I. pag. 357, 58.

[2] Lex Saxonum tit. 62 e 64 ediz. Merkel.

per tal mezzo si salvi, da un lato il diritto collettivo della famiglia e dall' altro quello dell' individuo al proprio sostentamento [1]. Questo diritto di prelazione del più prossimo erede lo vedremo conservato nella più tarda tradizione germanica.

Se però oltre la sostanza si consideri la forma in cui questa eccezione si concretava, la medesima non è certamente quella di un contratto successorio, dacchè la dimissione dei beni è fatta per mezzo di una solennità che partecipa della *cessio* in *iure e della mancipatio* di diritto romano. Nella forma germanica è evidente la influenza del diritto romano favorita dall'elemento omogeneo del diritto germanico [2].

22. Per quale via si pervenne alla istituzione di un vero contratto successorio? Non è certo possibile riconoscere a traverso l'intricatissimo labirinto delle collezioni giuridiche, dal medio evo fino a Carlomagno, tutti i passi della giurisprudenza relativamente alla nostra quistione, ma alcuni punti principalissimi non è difficile rintracciarli.

Il bisogno repentino di danaro per disgrazia economica, per partenza a qualche militare spedizione, frequentissime a quei tempi, o per altra ragione di simile specie avea fatta sorgere la necessità di una eccezione al principio generale della incapacità a disporre

[1] *Si hereditatem suam necessitate coactus vendere voluerit, offerat eam primo proximo suo, si ille eam emere noluerit, offerat tutori suo, qui tunc a rege super ipsas res constitutus est: si nec ille voluerit vendat eam cuicumque libuerit.* Cap. 64.

[2] La legge Salica ci ha conservato il più bell' esempio di questa forma dacchè a lato delle solennità della *cessio in iure e della mancipatio* si colloca quella per cui si manifesta il diritto del prossimo erede. *De adfathamire hoc convenit observare, ut thunginus aut contenarius mallum indicant et scutum in ipso mallo habere debent et tres homines tres causas demandare debent, et postea requirant hominem qui ei non perteneat et sic fistucam in laisum iactet, et ipse in cuius laisum fistucam iactavit de furtuna sua quantum dare voluerit ant totam furtunam cui voluerit dare. Ipse in cuius laisum fistucam iactavit in casa ipsius manere debet et hospites tres sascipere debet et de facultate sua de quantum ei datur in potestatem suam habere debet. Et postea ipse cui scutum creditum est ista omnia cum testibus collectis agere debet postea aut ante regem aut in mallum illi cui furtuna sua deputavit reddere debet et accipiat fistucam in mallo ipso ante XII menses quos heredes appellavit in laisum iactet nec minus nec maius quantum ei ereditum est. Et si contra hoc aliquis aliquid dicere voluerit, debent tres testes iurati dicere, quod ibi fuissent in mallo......* Cap. 46, ediz. Merkel.

in vita del patrimonio di famiglia, salvando il diritto di questa per mezzo della prelazione accordata al più prossimo erede. Un altro bisogno sociale, che è a tutti i popoli comune, e che nel germanico rimase sempre come elemento essenziale di vita civile e politica, è quello della conservazione della famiglia, del nome e delle tradizioni della medesima. Ora se lo spirito di conservazione della famiglia avea nei popoli tedeschi impedito che si svolgessero le disposizioni di ultima volontà, questo stesso spirito dovea esigere che si trovasse un modo artificiale per continuare la famiglia, quando che il naturale della procreazione venisse a mancare.

In tutte le collezioni antiche di diritto tedesco troviamo che si è provveduto a questo caso, permettendo a colui che non ha discendenza di destinare o un parente, se v'è, o un estraneo il quale dopo la morte di lui colle sostanze avite, erediti il nome i diritti e i doveri della famiglia.

Il mezzo in cui questo provvedimento si attua è quello dell'adozione, ma dalla forma assunta da questa desumiamo che la successione al patrimonio non era una conseguenza tacita dell'adozione medesima, ma n'era lo scopo principale ed espresso [1]. Si rivela insomma anche qui la differenza fra il concetto tutto giuridico della eredità in diritto romano, e quello tutto materiale del diritto germanico. Inoltre, se da un lato, nella forma rituale dell'adozione, l'elemento contrattuale si manifesta evidente nel passaggio attuale, immediato ed irrevocabile della eredità — che se più tardi potè essere simbolico in origine fu al certo reale — dall'altro non meno evidente si manifesta l'elemento ereditario nella nomina espressa dell'adottato ad erede futuro dell'adottante.

[1] Lex Ripuar. tit. 48 De homine qui sine heredibus moritur. *Si quis procreationem filiorum vel filiarum non habuerit, omnem facultatem suam in praesentia Regis, sive vir mulieri vel mulier viro, seu cuiuunque libet de proximis vel extraneis adoptare in hereditatem vel adfatimi per scripturarum seriem seu per traditionem, et testibus adhibitis secundum legem Ripuariam licentiam habeat.*

23. Ma la influenza generale del diritto canonico e la maggiore e più speciale influenza che il diritto romano esercitava nei paesi latini sull'elemento germanico, se non fece sorgere propriamente la istituzione giuridica del testamento romano, ne svolse completamente la idea fondamentale di disposizione a causa di morte, di provvedimento dato in ordine al proprio patrimonio pel tempo posteriore alla morte. La forma in cui si concretò questa idea fu necessariamente quella più semplice e rudimentale della donazione universale a causa di morte, a questo scopo adoperata di sostituire il testamento romano e favorire specialmente le disposizioni fatte per causa pia.

24. È nella legislazione longobarda che si manifesta già matura questa nuova forma di disporre, sottoposta però al vincolo della irrevocabilità. Nell' editto di Rotari, contemplandosi il caso in cui il donatore si trovi in gravi ristrettezze economiche, si prescrive che sia questo autorizzato a disporre delle cose donate, purchè prima abbia interpellato il donatario se intende di soccorrerlo [1].

Per legge la revocabilità della *donatio mortis causa* si ammette nel solo caso di sopravvenienza di figli, o d'ingratitudine del donatario [2].

L'elemento della irrevocabilità esclude ogni idea di testamento, il cui carattere giuridico è la revocabilità, mentre quell'elemento medesimo genera l' idea di contratto. Ma è ben d'avvertire che se in questa forma germanica della tradizione o donazione *mortis causa*, non possono riscontrarsi i caratteri del testamento, non possono parimenti riconoscervisi quelli di un vero

[1] *Si quis res suas thingaverit, et dixerit in ipso thinx lide laib idest quod in die obitus sui reliquerit non disperget res ipsas postea doloso animo nisi fruatur eas cum rationem. Et si talis ei evenerit necessitas, ut terra cum mancipia aut sine mancipia vindere aut locum pignoris ponere debeat, dieat prius illi cui thingavit. Ecce vedis, quia necessitate compulsus res istas vado dare; si tibi vedetur, subveni mihi, et res istas conservo in tua potestatem. Tunc si noluerit ei subvenire, quod alii dederit sit illi stabilem et firmum qui acceperit.* Rh. Regis ed. c. 173.

[2] C. 171, 174.

contratto successorio, quale si svolse in epoca assai più tarda. In questa epoca si ha una vera *donatio mortis causa* irrevocabile — salvo casi dalla legge preveduti — assoggettata a forme solenni determinate sotto pena di nullità [1]. Il diritto dell' erede prossimiore cessa di essere un diritto privato per assumere le forme romane della legittima [2].

25. Questo modo di disporre delle cose proprie per l'epoca posteriore alla morte, lo troviamo confermato ed ampliato sotto il regno franco; ma dai documenti di quel tempo posti a confronto con quelli precedentemente allegati, desumiamo che se talvolta il donatario rivestiva la qualità giuridica di erede, o perchè l'atto interceduto importava naturalmente questa conseguenza come nell'adozione, o perchè espressamente onorato di questo titolo dal donatore, si davano casi in cui la qualifica ereditaria rimaneva all' erede intestato, salvo a lui l' obbligo di adempiere o di rispettare la fatta donazione.

Di queste donazioni *mortis causa* sembra che talvolta se ne abusasse, onde la conseguenza che trattandosi di eredi legittimi orfani o poveri, intervenisse l'autorità pubblica per dichiararle nulle [3].

26. Non possiamo però lasciare questo periodo senza notare, che se in questa *donatio mortis causa* secondo il diritto germanico stava il germe del contratto successorio, nel favore accordato alla pia causa deve parimenti collocarsi quello del testamento [4].

[1] *De donatione quae sine launechild aut sine thingatione facta est minime stare deveat . . . . et qui fuerit propinquus parens ipse succedat et si ille supraestis fuerit qui ipsam donationem sine launechild dedit, possit eam a se recollegere.* Ed. Luitpr. 73.

[2] Ed. Roth. 168, 169, 170.

[3] *Statutum est ut nullus quilibet ecclesiasticus ab his personis res deinceps accipere praesumat, quarum liberi aut propinqui hac inconsulta oblatione possint rerum propriarum exheredari.* Capit. Lud. I. an. 816.

Propter istius itaque pacis concordiam conservandam placuit nobis de orfanis et pauperibus, qui debite vel indebite dicuntur amisisse hereditatem paterni vel materni iuris ad se legibus pertinentem si alicubi inventi fuerint quos patres vel matres propter traditiones illorum exheredes fecerunt aliorum scilicet suasionibus ant petitionibus vel aliquo ingenio ammisso volumus atque decrevimus emendari. Capit. Lud. et Loth. Mon. Germ. I, 31, pag. 297.

[4] *Si quislibet langobardus, ut habit casus humanae fragilitatis, egrotaverit, quamquam in lectolo reiaceat, potestatem habeat dum vivit et recte loqui potest pro anima sua iudi-*

Lo avvertivamo in principio e la esposizione fin qui fatta lo conferma, che il diritto puro germanico non può desumersi dalle collezioni di leggi che ci rimasero compilate quando l'elemento latino, giovandosi del terreno proprio su cui trovavasi, aveva esercitato una influenza preponderante sull'elemento dominatore germanico.

27. Il carattere di questo diritto possiamo meglio desumerlo da quelle collezioni, le quali benchè di data assai più tarda, e benchè compilate in un tempo in cui la influenza del diritto romano dovea esercitarsi validamente sul suolo germanico per i rapporti interceduti fra la dinastia Sveva ed i giuristi italiani, pur tuttavia siccome svoltesi sul suolo nazionale dovettero attingere più largamente alle tradizioni antiche e popolari.

Uno dei più importanti monumenti di questo genere è lo specchio di Sassonia, ed in esso domina incontrastato il principio del diritto collettivo della famiglia sul patrimonio ereditario dell' individuo. L' erede unico e vero è l' erede intestato e senza il consenso di questo, pronunciato dinnanzi al giudice, a nessuno è lecito disporre dei beni formanti il patrimonio famigliare; che se ciò avvenisse non solo la disposizione sarebbe nulla, ma il patrimonio ceduto si devolverebbe immediatamente all'erede cui la eredità sarebbe spettata.

Va diversamente la cosa per le cose mobili, dacchè per esse è ammessa la facoltà di alienarle, qualora l'alienante abbia raggiunta la età militare e si trovi in istato di esercitar la milizia [1].

candi vel dispensandi de rebus suis quid aut qualiter cui voluerit et quod iudicaverit stabilem debeat permanere. Ed. Liutpr. I. 6. IV. 19..

[1] *Sine heredum consensu, et legitimo iudiciali termino, nulli servum aut proprietatem (eigen Gut - les propres) alienare licet..... Donet autem si quis haec praetacta contra iustitiam sine heredum consensu, haeres qui fuerit, ipsam proprietatem veris sententiis postulet et eam quasi donator obiisset, obtinebit eo quod alienavit; quod de iure alienare non potuit. Omnia mobilia vel semoventia potest quis sine heredum consensu alienare, quamdiu praecinctus gladio et clypeo, suum dextrarium seu equum, sine iuvamine alicuius ascendere poterit, dummodo dextrarius et strepa ei teneatur, pedibusque eius lapis vel truncus, cubitum in altitudine habens, supponatur. Cum id facere nequiverit, alienandi, conferendi seu donandi, ant quicquam faciendi cum quo id haeredibus post mortem suam auferri posset, nullam habebit potestatem.* Lib. I. art. 52. (trad. Lud.)

L'intervento poi dell'erede prossimo è anche più essenziale della presenza del giudice, dacchè vale l'alienazione dei beni propri senza il concorso del giudice, purchè vi abbiano consentito gli eredi, e sia stata solennemente riservata da questa alienazione una metà delle cose immobili [1].

Dunque per lo specchio di Sassonia la successione ordinaria nei beni di famiglia è quella che ha luogo *iure cognationis*. La proprietà di questo patrimonio risiede nella famiglia, e l'individuo non può disporne senza l'assenso della medesima. La forma però che assume questa facoltà di disporre non è certo quella di un testamento, di cui non si ha traccia nello specchio di Sassonia, ma bensì quella di un' ordinaria alienazione fatta per mezzo della *cessio in iure* a titolo oneroso o gratuito. Nella quale ordinaria alienazione non possono certo riconoscersi gli elementi di un vero contratto successorio, come tanto meno possono riconoscervisi pel caso di mobili, pei quali altro modo di alienazione non è concepibile che quello per il quale il padrone se ne spoglia attualmente [2].

28. È nell'articolo 30 [3] del libro II che questi elementi si manifestano, dacchè ivi si provvede propriamente al caso, in cui alcuno reclami l'altrui eredità, non perchè deferitagli *iure cognationis*, ma perchè dovutagli *iure promissionis vel donationis*. La interpretazione però di questo articolo non è pacifica. La glossa v'intravvide un caso di adozione e vi applicò tutte le regole dell'adozione romana. Altri assai erroneamente ne limitò la estensione alle sole cose mobili contemplate nell' arti-

[1] *Sine iudicis licentia potest qui suam alienare proprietatem (sein eigen) dummodo alienationi ab heredibus assensus praebeatur et dummodo ab alienatore dimidietas mansi et soli, idest curiae fundi in qua currus verti poterit reservetur, de quo satis iudici fiat.* Lib. I. art. 35.

[2] Erroneamente il Sydow (Darstell. des Erbr. n. den Grundl. des Sachsenp. pag. 306) riconobbe nell' art. 52 sopracitato un patto successorio.

[3] *Hereditatem seu successionem qui sibi non iure cognationis, sed promissionis seu donationis deberi dicit, hac pro irregulari habeatur nisi promissio huiusmodi coram iudicio sit confirmata.* Lib. II, art. 30.

colo 52 Lib. I sopra riferito. L'Eineccio [1] vi riconobbe un patto successorio, ma relativo alla eredità di un terzo. L'Hasse [2] vi riscontrò un'attuale indicazione dell'erede o meglio un'attuale attribuzione della eredità come nel capitolo 46 della legge Salica superiormente riportata.

In primo luogo è d'avvertire che l'articolo 30, includendo il concetto ereditario, si riporta ad ogni modo e necessariamente ad una disposizione di ultima volontà concretata in un patto successorio o in una donazione *mortis causa.*

A me sembra poi che questo articolo si riferisca alla eredità in genere. A quel complesso cioè di beni che potevano andare sotto il nome di eredità, dacchè, se è vero che non è ivi fatta menzione dei beni patrimoniali (*eîgen*) è pur vero altresì che non contiene, come non poteva contenere, limitazione veruna ai beni mobili (*farende haab*). Si oppone che ivi non è fatta menzione dell'assenso prestato dagli eredi, il quale se sotto pena di nullità era richiesto nelle alienazioni ordinarie ed attuali, tanto più dovea esserlo in un contratto successorio. Ma deve pure osservarsi che questo consenso è implicitamente preveduto, dacchè il tribunale non avrebbe pronunciata la sua sentenza se non vi fossero intervenuti i futuri chiamati. Si trattava ivi di stabilire che le donazioni *mortis causa* o i contratti successori non avessero valore senza l'autorizzazione del tribunale e l'insinuazione negli atti del medesimo. Il consenso dei futuri chiamati era un presupposto, dovendosi questo avere per regola generale, e quindi anche nelle alienazioni ordinarie a titolo oneroso. Nè si risponda che questo articolo sarebbe in contradizione coll'articolo 34 del libro I ove si dichiara che l'autorizzazione del tribunale non è sempre essenziale, dacchè bisogna avvertire: 1° che in questo articolo si parla di ordinarie alienazioni fra vivi a titolo oneroso, 2° che questo articolo conterrebbe sempre una eccezione

[1] Elem. iuv. Germ. II. 6. pag. 159.
[2] L. c. pag. 188.

pel caso in cui fosse riservata la metà del patrimonio famigliare.

Rimane dunque assodato che nell'articolo 30 v'è il germe primo di un vero contratto successorio positivo, in forza del quale l'uno dei contraenti non si obbliga di nominare in seguito, ma nomina attualmente, colui che dovrà raccogliere il suo patrimonio dopo la morte, di cui intanto però conserva il possesso ed il godimento. Egli contrae l'obbligo di conservarlo, e l'altro contraente acquista sul medesimo un diritto che gli viene assicurato dalla natura reale del diritto medesimo.

29. Secondo l' Hasse contemplerebbe il caso di patto successorio negativo o rinunciativo l'articolo 13 del lib. I [1]. Infatti, premessa in esso la ipotesi del concorso nella paterna successione dei figli emancipati e non emancipati, ed imposto e questi ultimi l'obbligo della collazione, si soggiunge che i medesimi non avranno diritto a concorrere nella eredità, qualora vi avessero rinunciato. Il testo in realtà non parla espressamente di rinuncia fatta prima o dopo la morte del padre, ma la disposizione non avrebbe senso giuridico nella ipotesi di rinuncia posteriore alla morte del medesimo.

Questa rinuncia poteva essere fatta per convenzione privata giurata, o dinnanzi al giudice. Nel quale ultimo caso però non si ammetteva prova in contrario.

È probabile poi che la validità della rinunzia convenzionale giurata si dovesse alla influenza del diritto canonico.

[1] *Emancipati liberi post parentum obitum ad divisionem hereditatis cum non emancipatis minime admittuntur: nisi prius mediante iuramento, omnium bonorum cum quibus emancipati fuerint (exceptis tamen utensilibus et rebus expeditoriis) fecerint collationem. Etsi cum bonis immobilibus emancipati fuerint, pro his se non poterunt sacramentaliter liberare. Si vero divisioni hereditatis renunciarunt carere debent ea, nisi se iuratorie conentur expurgare. Pro renunciatione autem iudicialiter facta, si probari valeat, non poterunt iurare. Scultetus etiam contra suum paganum in huiusmodi causa vice iudicis, in officio testificetur.* Dalla lezione tedesca si desume meglio che l'articolo contempla tanto i figli emancipati che le figlie dotate: *Sundert der Vater und die Mutter einen ihrer Göhn oder Döchter von ihn mit ihrem Gut.... wollen sie nach Vaters oder Mutter Tode, ihr Erbtheil wieder ansprechen, der Bruder gegen den Bruder, oder die benannte Tochter gegen der unausgestatten Schwester...*

In ogni caso però conterrebbe la sostanza di un patto successorio negativo il consenso prestato dai futuri chiamati per l' alienazione dei beni famigliari o per la disposizione dei medesimi a causa di morte, anzi io credo che storicamente sia questa la prima specie di rinuncia ad una futura eredità.

30. Le rinuncie propriamente dette si avevano spesso in occasione della emancipazione che per le femmine avveniva a causa di matrimonio. Infatti la rinuncia alla futura eredità paterna era il correspettivo della porzione o dote ricevuta in occasione della emancipazione. La quale rinuncia, come vedemmo, se fatta dinnanzi al giudice non ammetteva prova in contrario. Lo spirito di conservazione dei beni nella famiglia dovea rendere frequentissimi questi patti in occasione del matrimonio delle figlie. Nello specchio di Sassonia oltrecchè nel sopraccitato luogo, troviamo fatta menzione di questi patti nell' articolo 23 in cui si provvede ai lucri nuziali della moglie nel caso di premorienza del marito. Per bene intendere queste convenzioni matrimoniali è necessario ricordare: che nelle consuetudini germaniche il marito assegnava alla moglie una dote [1], la quale se consistente in beni mobili poteva essere costituita senza il consenso degli eredi del marito, se consistente in immobili non valeva senza il consenso di questi e senza l' autorizzazione del tribunale [2]. Alla morte del marito la moglie superstite acquistava come lucro nuziale la definitiva proprietà dei beni mobili a lei assegnati in dote, ed

[1] *Nunc intellige, quid unusquisque vir militaris, in suam uxorem, sine heredum assensu, nomine dotis possit erogare* . . . . *Dotem mulier proprio obtinet iuramento. Ad probandam vero eius possessionem testibus indigebit..... Omnes qui de militari non consistunt progenie, non nisi suum validiorem equum, vel aliud animal campestre, dotis nomine in suas uxores possunt erogare. Dotem mulier obtinet cum iuramento sine aliquo teste.* Lib. I. art. 20.

[2] *Licite etiam datur dotalitium mulieribus in virorum proprietatibus, cum consensu haeredum, in iudicüs, in quibus sunt situatae.... Dotalitia mulieribus nemo rumpere potest, neque haeredes iam nati, nec posthumi nisi arbores fructiferas succiderent, vel ascriptitios (servos) bonorum propellerent, vel qualicumque modo in alium dotalitii transferrent dominium.....* Art. 21.

in quanto agli immobili ne acquistava parimenti la proprietà, soggetta però questa alle regole generali del diritto collettivo della famiglia.

31. Queste disposizioni dello specchio di Sassonia sono importanti, non solo perchè ci dimostrano come le private convenzioni circa le future eredità avessere luogo specialmente in occasione dei matrimoni, ma anche pel motivo che ci rivelano come l'antica e genuina tradizione germanica si conservasse intatta in queste tarde collezioni del medio evo. Infatti la sostanza degli articoli sopraccitati e relativi alla dotazione fatta dai mariti alle mogli, e del diritto degli eredi del marito di assentire alle medesime, si trova scolpita da Tacito nelle seguenti parole: *Dotem non uxor marito sed uxori maritus offert. Intersunt parentes et propinqui, ac munera probant.*

32. Un' altra istituzione tutta propria dei costumi germanici somministrò un terreno propizio allo svolgimento dei patti successorî, cioè i *pacta confraternitatis (Erbverbruderung)*, i quali, se in epoca più tarda divennero esclusivo dominio del diritto pubblico, in origine appartennero anche al privato.

Il pactum confraternitatis era un accordo fatto fra due famiglie nobili in forza del quale si conveniva che estinguendosi nell'una la linea agnatizia il nome, i titoli, le insegne ed il patrimonio passasse nell'altra. Nei tempi più rimoti questa convenzione partecipava dell'adozione e della donazione *mortis causa*, ma nei tempi più recenti, cominciando dal secolo XV, prese la forma e la sostanza di un vero contratto successorio reciproco [1]. Un'altra istituzione, la quale però non apparisce, almeno nelle collezioni di diritto, prima del secolo XV, e che potè come il *pactum confraternitatis* fornire occasione all'applicazione del patto successorio è l'*unio prolium (Einkindschaft)*, la quale consi-

[1] Beseler, Die Lehre von den Erbverträgen I. 222, II. 90.

[2] Beseler, op. cit. II. 2 Gerber, De unione prolium. Seuffert's Archiv. II. n. 67: XV n. 29, 230: XVI n. 56: XXIII n. 232 XXV. n. 138: XXVI. n. 136, 248.

steva in un contratto fra il binubo, con figli, ed il secondo coniuge, in forza del quale venivano assicurati ai figli del primo letto, diritti successorî dirimpetto al patrigno o alla matrigna uguali a quelli che competono ai figli legittimi e naturali. Quest' istituto giuridico, sebbene da alcuni fosse considerato come un adozione, purtuttavia per la forma, per lo scopo, e per il posto attribuitogli nei libri di diritto fu da una scuola più numerosa riguardato come un patto successorio [2]. Riassumendo però le disposizioni dello specchio di Sassonia ben possiamo concludere: che se in esso sono contemplati e disciplinati contratti relativi alle future successioni (*Gescheffte*), questi non potrebbero in nessun modo chiamarsi istituzioni contrattuali, dacchè rimane fermo che unico erede è quello del sangue, e l'autorizzazione che egli deve dare alle alienazioni attuali o condizionate al caso di morte, è una conferma di quel principio.

34. Per la storia del patto successorio è minore la importanza dello specchio di Svevia, però possiamo dal medesimo dedurre: che il diritto collettivo della famiglia il quale si esercitava per mezzo del consenso degli eredi intestati richiesto per la validità delle alienazioni dei beni patrimoniali, si andava affievolendo e ritirandosi di fronte al concetto romano della libera disposizione; concetto che col testamento andava introducendosi sul suolo germanico. Una disposizione però che manca nello specchio di Sassonia si trova in quello di Svevia, ed è relativa al divieto di alienare la futura eredità di un terzo [1].

35. Questa esposizione storica del diritto germanico relativa alle forme nelle quali s'incarnava il principio della libertà di disporre pel tempo posteriore alla morte, giova per isciogliere una grave quistione circa la causa onde provenne il contratto successorio, e circa il tempo in cui questo istituto prese una

[1] .... *Also mag auch nyemand dem andern kein Erbe geben der es nicht geerbt hat* Cap. 278.

forma determinata ed autonoma a lato della successione per legge o per testamento.

Il Beseler con altri sostenne che il contratto successorio (all'infuori delle rinuncie) non fu conosciuto dai popoli tedeschi (*keine währe Erbverträge gekannt*) prima del secolo XVI. Le donazioni *mortis causa*, delle quali si trovano indiscutibili e marcate traccie nelle collezioni giuridiche tedesche dell'alto medio evo, nulla avevano che fare coi veri contratti successorî. Per le medesime il donatario acquistava un diritto reale sulle cose donate, restando riservato il possesso ed il godimento al donatore durante la sua vita. In quanto poi a quei contratti che nelle particolari occasioni di conclusione di matrimonio, di patti di fratellanza, di unione delle proli, questi poterono servire di fondamento perchè i giuristi vi appoggiassero sopra la loro teoria dei patti successori, ma non bastano per concludere che nell'antico diritto tedesco fossero in vigore questi patti, tanto più che a quell'epoca non possono con certezza riferirsi che le convenzioni matrimoniali (*pacta dotalia de successione*). Il patto successorio non fu che una creazione dei giuristi tedeschi del secolo XVI, al quale fu dato il prestigio dell'antichità perchè meglio resistesse alla influenza del diritto romano. La opinione del Beseler fu contradetta dall'Albrecht [1], il quale sostenne avere il patto successorio le sue naturali radici nell'antiche consuetudini germaniche, e non aver fatto altro la giurisprudenza del secolo XVI e XVII che dar forma scientifica a quelle consuetudini, elevando così il patto successorio ad istituto giuridico. In ogni caso egli osserva, ed in ciò è seguito dall'Hartmann [2], che la opinione dei giuristi potrà riuscire a dar forma concreta e giuridica ad una istituzione già esistente nei costumi, ma non ad arricchire il diritto positivo di una dottrina interamente nuova. Questo fenomeno,

[1] Rezens. in Schneider's Krit. Iahrb. fur Deutsche Rechtsw. Iahrg. VI. 1842, pag. 321.

[2] Zur Lehre von den Erbverträg. und von den gemeinsch. testam. Braunschweig 1860, pag. 19.

sarebbe oggi possibile perchè il diritto positivo come lo scientifico si sovrappone inorganicamente ai costumi, piuttostochè sorgere dai medesimi e rifletterne le sembianze, sarebbe assurdo il concepirlo in quel periodo del diritto germanico.

36. La esposizione storica che noi abbiamo tracciata dà piena ragione alla teoria di Albrecht e di Hartmann che è poi la comune opinione. Il patto successorio, nella sua sostanza, si trovava già fino da antichissimo tempo nel fondo del diritto germanico come istituzione nella quale si sforzava, quanto meglio poteva, il principio del diritto individuale di correggere il predominio del diritto collettivo della famiglia. Ma come ordinariamente avviene nella genesi di un istituto giuridico nuovo, il patto successorio non ebbe, fino al secolo XVI, una forma autonoma ed indipendente, ma prese ad imprestito quelle preesistenti di altri istituti, facendole servire allo scopo cui esso mirava di attenuare la rigida applicazione del diritto degli eredi intestati. Nè questa forma autonoma ed indipendente di modo di acquistare la eredità, come l' ebbe poi e l' ha presentemente nelle legislazioni germaniche, poteva riceverla in quel tempo in cui alla disposizione di ultima volontà non si dava nè si poteva dare quel valore che ebbe poi, e quando, per la influenza dottrinale e legislativa del diritto romano introdottosi il testamento nel diritto germanico, si comprese la natura e la estensione degli atti di ultima volontà. Per questa via soltanto potè il contratto successorio cominciare a prendere, dopo lunghi contrasti e dopo sparito il diritto del prossimo erede, una forma autonoma ed indipendente per mezzo della quale fu collocato poi nel sistema giuridico fra i modi di succedere nella eredità dei defunti a lato del testamento e della legge. Forse distinguendo fra contratto successorio in genere e istituzione contrattuale si perverrebbe a mettere d' accordo il Beseler coll' Albrecht.

37. Questo processo storico trova un confronto importantissimo nella storia del diritto romano, sebbene le due correnti

procedessero in senso diametralmente opposto. Il diritto romano partito dal principio rigido ed assoluto della illimitata facoltà del padre di famiglia di disporre delle cose sue pel tempo posteriore alla morte, senza riguardo veruno alla famiglia, compresi i figli, per l'opera lenta ma costante della giurisprudenza pervenne a concretare il diritto collettivo della famiglia nell'istituto della porzione legittima. Ma quante non furono le fasi per le quali passò il diritto della famiglia prima di concretarsi in quell'istituto giuridico della porzione legittima? Così la legislazione germanica partita alla sua volta dal diritto assoluto della famiglia, per mezzo di vie indirette pervenne a concretare il diritto individuale nell'istituto del contratto successorio. Il quale peraltro non assunse una forma sua propria se non assai tardi e per opera dei giuristi del secolo XVII e XVIII. Dai quali apprendiamo pure che il contratto successorio in genere non si stabilì pacificamente nel sistema del diritto germanico, ma come reazione contro la influenza prevalente del diritto romano, divenuto diritto imperiale [1]; reazione però, che non giunse ad impedire che in parecchie legislazioni particolari il patto successorio non rimanesse vietato [2]. E dico non rimanesse vietato, dacchè non ritengo che sia una metafora ma che contenga un fatto reale la espressione di Hofacker [3], che la validità dei patti successorî fu riammessa nella prassi universale *iure postliminii*. Fra la fine del secolo XV e gl'inizi del secolo XVI avvenne quella che dagli storici del diritto tedesco vien chiamata l'epoca della recezione del diritto romano, e per quanto riguarda il nostro soggetto l'epoca della introduzione del vero testamento romano.

[1] *Sic in Germania hodie per mores vulgatum est ut non attenta amplius iuris civilis veteris constitutione pacta successoria valeant. Mevius Dec. P. III. dec. 270. Germani successionem pactitiam numqam improbarunt, potius ea contra irruens ius romanum servata.* Koch, Succ. ab int. civ. § 7. Schilter, Exerc. ad P. VIII, p. 40. Berger, Occ. iur. Lib. II. tit. 4, th. 48 nota I, Wernher, Sel. obs. T. II. P. VII obs. 145. Boehmer, Exercit. ad. P. T. IV. exerc. 71.

[2] Gruchot, Preuss. Erbr. II. pag. 325.

[3] Princ. iur. civ. § 1401.

Dalla legge sul notariato di Massimiliano I dell'anno 1512 nella quale si stabiliscono le solennità del testamento, desumiamo che il medesimo aveva ricevuta nella pratica larga applicazione. Col testamento romano si dovette svolgere necessariamente la idea della successione universale per volontà del defunto, ma dagli scritti rimastici dei giureconsulti della seconda metà del XV secolo impariamo, che nel contratto successorio non solo non fu riconosciuta la forza di trasferire il diritto ereditario come il testamento, ma che, contenutolo negli stretti limiti di quei casi particolari cui sopra accennammo delle convenzioni matrimoniali e della unione delle proli (*Einkindschaft*), si cercò di vestirlo anche in quei casi di forma romana [1].

Contro questo indirizzo si levò la scuola tedesca del secolo XVII che rivendicando al diritto germanico la istituzione del patto successorio lo generalizzò elevandolo a modo di acquistare la eredità. *Ingruente quidem iure romano controversiam eis moverunt (pactis successoriis) Icti romanarum rerum cupidi: Sed tam altas radices mos patrius egerat, ut evertere eum incassum tentarunt.... Sed ineptiis his sensim sensimque explosis, pacta quoque successoria, exculto melius iure domestico postliminii iure sunt restituta. Quae quidem veritates hodie in universum fere agnitae in communem Germaniae praxim transierunt, atqe adeo effecerunt ut adversus placita antiquiorum Ictorum, nunc quis ad non condendum testamentum, vel conditum non revocandum, efficaciter se obligare valeat* [2].

Il concetto giuridico, cui si era per questa via pervenuti, lo riassume un responso della facoltà giuridica di Vittemberga dell'anno 1710; che cioè, secondo il diritto presentemente vigente in tutta la Germania, le successioni universali possono essere deferite non solo per testamento, per codicillo

[1] Eichhorn, Deuts. Staats. u. Rechtsg. III, §. 435, n. 1.
[2] Hofacker, l. c.

o per donazioni o causa di morte, ma eziandio per patto *inter vivos* [1].

39. Intanto, siccome per la erronea e prevalente dottrina che i patti successorî in genere fossero stati dai romani proibiti per una ragione di pubblica moralità, perchè cioè facilmente inducenti al *votum captandae mortis* e per conseguenza pieni di pericoli *(pleni periculosi eventus)* d'insidie alla vita altrui, si era sostenuta la invalidità dei medesimi, così si cercò un' altra ragione, egualmente di ordine morale, per sostenerne la validità, e questa fu la scrupolosità tradizionale dei popoli germanici nel serbare la fede alle fatte promesse, *et horum rationem summam iurique naturae proximiorem fidem esse servandam* [2]. Ragione questa che storicamente tanto ha che fare colla validità del patto successorio, quanto l'altra del *votum captandae mortis* colla proibizione del medesimo. Per la quale scandalizzati i giuristi tedeschi esclamavano: *Incredibilis romanorum improbitas, quae vitae eorum, quorum hereditatem sperabant, insidiabantur et varia contra illam remedia excogitata recensentur* [3].

40. Questo svolgimento storico del patto successorio fu assai diligentemente riassunto dal Walter [4]. Egli infatti osserva che dopo la recezione del diritto romano si trovarono nella pratica l'una a lato dell'altra la forma testamentaria romana, e la forma contrattuale germanica. I dottori che professavano il diritto germanico tentarono di respingere la forma testamentaria mantenendo soltanto le disposizioni irrevocabili, ma ciò non riuscì loro. Per contrario fu fieramente combattuta dai giuristi di nuova scuola la validità dei patti successorî, come condannati dal diritto

[1] ...... *nach denen heutigen, durch ganz Teutschland eingefuhrten Rechten die successiones universales nicht allein durch Testamente, Codicille und Schenkungen auf den Todesfall, sondern auch per contractus und pacta inter vivos hinterlassen werden können.* Gruchot, op. cit. II pag. 322, n. 1.

[2] Schilter Exerc. ad. P. VIII. § 40. *Maiores autem nostri nihil prius nihil antiquius existimaverunt quam fidem datam servare* Groenewegen, De leg. abrog...... ad l. 15, c. 2, 3.

[3] Leyser, Medit. ad Pand. Spec. 43. m. 5.

[4] System, des germ deutsch. Privatr. p. 401.

romano; ma anche questo sforzo rimase senza effetto. Però siccome la primitiva forma di alienazione attuale era andata fuori di uso a cagione degli incomodi che arrecava, rimase in piedi la pura forma della istituzione contrattuale. La quale, frequentemente adoperata nelle convenzioni matrimoniali, portò la giurisprudenza dal secolo XVII in poi ad emanciparsi dal diritto romano per difendere la validità dei patti successorî, finchè poi questa validità fu proclamata come una massima generale del diritto tedesco. Ritengo poi che abbia ragione l' Hartmann quando sostiene che la teoria del patto successorio considerato come istituzione contrattuale e come modo di deferire la eredità, non sia stata completamente assodata che in epoca recentissima ad in occasione delle moderne codificazioni. Di ciò parleremo nella terza parte del nostro lavoro, adesso esponiamo in brevissimi tratti il cacattere del patto o contratto successorio, quale fu plasmato dalla consuetudine e dalla dottrina del secolo XVII.

41. Ricordiamo come per lo specchio di Sassonia il contratto relativo alle future eredità ci si palesi come un modo di derogare in alcuni casi e sotto alcune condizioni al diritto collettivo della famiglia, senza che neppure baleni la idea che il contratto possa fare le veci della legge nella successione come il testamento romano.

Ricordiamo anche come queste deroghe avessero luogo in alcuni casi speciali, cioè nella parificazione dei figli di diversi matrimoni, nei patti di famiglia, e con maggiore frequenza nelle convenzioni matrimoniali; e come rimanesse sempre in pieno vigore il diritto collettivo della famiglia rappresentato dal prossimo erede. Onde la conseguenza, giustamente dedotta dal Sydow [1], che volendo ridurre a sistema la informe giurisprudenza dello specchio di Sassonia; di contratti aventi per iscopo una eredità futura non si potrebbero classificare che due specie, cioè l' acquisitivo

[1] Darstellung des Erbrechts nach den Grunds. des Sachsensp. pag. 306.

ed il rinunciativo, essendo che il conservativo — che ebbe poi per la introduzione dei testamenti, e per l'abragazione del diritto del prossimo erede, larga applicazione — non potè neppure escogitarsi, come altresì sarebbe assurdo il pensare al contratto relativo alla eredità di un terzo.

Dagli statuti del secolo XVII noi rileviamo che la teoria del diritto romano avea fatta una larghissima breccia nelle tradizioni germaniche relative ai patti successorî, dacchè si scorge che i medesimi per prendere la rivincita ed impedire che gli ultimi anelli di quelle tradizioni venissero spezzati, si raccoglievano a difendere il patto successorio nelle convenzioni matrimoniali, dalle quali, secondo la espressione di Eschbach [1], tutti gli sforzi dei romanisti non riuscirono a snidarlo, e nelle quali si salvò in Francia nei paesi di diritto germanico sotto il titolo d'istituzione contrattuale.

42. Fra i vari statuti riportati dal Gruchot [2] scelgo due soltanto che caratterizzano meglio questa legislazione transitoria e di resistenza. In quello del Nassau dell'anno 1616 esplicitamente si dice: che sebbene il diritto imperiale vieti i patti successorî, purtuttavia seguendo la consuetudine generale si ammettono quelli fatti in occasione di matrimonio.

Similmente nello statuto riformato dell'Anhalt dell'anno 1666 [3] si stabilisce: che sebbene la eredità non possa essere deferita per patto, purtuttavia secondo un'antica consuetudine si ammette che in occasione del matrimonio possa l'una parte assicurare all'altra, pel tempo posteriore alla morte, la intiera sua eredità o una parte della medesima.

[1] Notice historique sur l'Institution contractuelle. Revue de legisl. T. XI pag. 127 e seg.

[2] *Ob Wol die Erbschafften vermöge der gemeinen Kaiserlichen Rechten, durch solche Pacta nicht hönnen vermacht werden: So setzen, ordnen und wollen wir doch, dass, dessen ohnerachtet, dem allgemeinen gebrauch nach, solche Eheberedungen....* Th. IV. Cap. 6, p. 2.

[3] *Obwohl sonst Rechtens, dass Erbschaften durch Pacta nicht gegeben werden können, so ist durch langen Gebrauch eingeführet dass die Eheberedungen.... kunftig gehalten werden.* Tit. 36.

Fra la fine del secolo XVII ed il principio del XVIII la corrente germanica avea prevalso completamente sulla romana, e la validità del patto successorio, senza neppure distinguere le varie specie in cui la dottrina l'avea distribuito, divenne massima generale e di diritto comune [1] e di cui la dottrina ne allargò la sfera per guisa da rendere indispensabile una salutare reazione, per mezzo della quale fosse tracciato un solco determinato che riconducesse entro limiti più ragionevoli l' aberrante istituzione. Questa reazione ebbe principio coi primi codici del secolo XVIII, e fu compiuta dagli ultimi del nostro secolo. Del quale importantissimo periodo tratteremo nella terza parte della nostra monografia, la quale è destinata ad esporre lo stato delle moderne legislazioni.

43. Siccome peraltro per bene intendere la importanza delle disposizioni contenute nei codici moderni relativamente al patto successorio, è necessario ben tenere presente alla memoria lo stato della giurisprudenza che su queste istituzioni erasi formata per opera degli scrittori vissuti in Germania fra il XVII e XVIII secolo, così tracceremo nei principalissimi suoi lineamenti la comune dottrina di quest' epoca circa il patto successorio.

Dal sopraccitato responso della facoltà giuridica di Vittemberga dell' anno 1710 desumemmo già come il patto successorio si fosse elevato a modo di deferire la eredità a lato del testamento e della legge pur conservando la sua natura contrattuale. Infatti la dottrina lo definisce per un contratto in forza del quale i contraenti dispongono di una eredità non ancora deferita e di cui il titolare è ancora vivente [2].

[1] *Pacta successoria moribus hodiernis indistincte valent, etsi facultatem testandi auferant* Wernher, Sel. obs. T. II, P. VII. 065, 145. *Verum hodie omnia pacta successoria quae modo ex alia ratione cum legibus non pugnant, valent. Neque opus est ut cum DD. inter pacta successoria affirmativa et negativa, item conservativa, adquisitiva, dispositiva et renunciativa distinguamus cum quemadmodum diximus iure Germanico omnia pacta successoria in genere valeant....* Leyser, Med. ad Pand. spec. 43 m. 5.

[2] Kurz, De pactis success. § 2, Streker, De doctrina successionis pactitiae, M. 1, p. 3.

La prima distinzione dei patti successorî era quella di patti *affermativi* e di patti *negativi* o *rinunciativi*, a seconda che facevano conseguire una eredità futura o escludevano dalla medesima.

Una prima distinzione degli affermativi era in *dispositivi*, *acquisitivi* o *conservativi*. I dispositivi per questa scuola erano quelli che si riferivano alla eredità di un terzo vivente, ma avendoli una scuola più recente esclusi dalla materia successoria per non avere di comune con questa che l'oggetto dedotto in convenzione, il vocabolo di dispositivo fu applicato piuttosto a quei patti successorî nei quali i contraenti non stipolavano a proprio favore la delazione della loro eredità, ma a favore di un terzo. E siccome a questo terzo la eredità non poteva essere acquistata che indirettamente in forza cioè di un obbligo assunto dal contraente a cui favore si era fatto il patto successorio, di restituire la eredità al terzo, così anche più propriamente questi patti furono detti *restitutivi*.

Del resto assai controversa era la quistione fra gli scrittori di diritto tedesco circa la validità o la invalidità del patto relativo alla eredità di un terzo vivente ed ignorante. Secondo ciò cui sopra accennammo, a me sembra assolutamente aberrante della natura del diritto originario tedesco una siffatta convenzione.

Forse all'epoca della recezione la teoria romana del consenso prestato dall'autore della eredità e di cui se ne ha traccia nei capitolari, consolidatasi nella pratica, fu poi combattuta dagli scrittori tedeschi per dar luogo alla dottrina della validità incondizionata di tutti i patti successorî [1].

I patti acquisitivi si avevano quando in forza del contratto l'una parte, o vicendevolmente ambedue acquistavano un diritto attuale ed irrevocabile sulla futura loro eredità. I patti conser-

[1] Hasse, l. c. pag. 228. Gruchot, op. cit. II, pag. 405.

vativi erano finalmente quelli in forza dei quali veniva assicurato *in omnem eventum* per mezzo di un contratto un diritto successorio eventuale già preesistente, per esempio, quando un fratello che non avea figli discendenti o ascendenti assicurava per mezzo di un contratto la eredità ad un altro fratello. Questa specie di patti valeva anche per elidere le conseguenze che pervenivano dall' impedimento a succedere per causa d' indegnità [1].

Una seconda distinzione dei patti affermativi era in patti *universali* o *particolari* a seconda che si riferivano alla intiera eredità, o ad una parte della medesima, finalmente si distinguevano i patti affermativi in *semplici* e *misti* a seconda che si facevano per atto fra vivi, o per atto a causa di morte. Ed è importante questa distinzione dacchè se fatti per atto a causa di morte necessariamente partecipavano della natura delle disposizioni di ultima volontà. In teoria questa distinzione era avversata pel motivo che i patti aventi la forma di disposizioni di ultime volontà, davano occasione a frequenti ed inestricabili liti [2]. Nella pratica poi erano principalmente ristretti al caso di convenzioni matrimoniali [3].

43. Per la capacità a disporre o a succedere non si dimanda la *testamentifactio,* ma la capacità di contrarre e la capitale differenza che distingue il patto successorio dal testamento è la irrevocabitità del primo e la revocabilità del secondo.

In quanto alla forma bastava che il consenso dei contraenti fosse serio e libero, senza che si richiedesse per la manifestazione del medesimo solennità veruna esteriore di scrittura, di autorizzazione giudiziale, di giuramento. Per la prova del consenso prestato era sufficiente la disposizione di due testimoni presenti all' atto.

[1] Stryk, De success. d. 8, C. 3, §. 3 Kurz, De pactis success. § 4.

[2] *Videtur esse inventum glossatorum et causidicorum, qui ex captione verborum, magna alta iuriumque discrimina effinxerunt non alio fine, quam ut pro libitu actus evertere lites excitare, vel cautelas suas velut alexipharmaca vendere, atque ita commentis commenta eludere possint,* Titius ad Lauterbach, obs. 774.

[3] Hombek, Dissert de orig. atque indole distinctionis pactorum dotalium in simplicia et mixta eorumque recta interpretatione.

Che se talvolta fu richiesta la presenza di cinque testimoni ciò si dovette alla forma speciale voluta dare al patto successorio di atto di ultima volontà.

La condizione giuridica poi dell' erede contrattuale era quella medesima dell' erede testamentario o legittimo.

44. In quanto alle rinuncie dobbiamo parimenti osservare: che in Germania non assunsero la forma di patto successorio e non si elevarono a istituto indipendente da ogni regola del diritto civile o canonico se non per opera dei giuristi del XVII secolo. Le rinuncie formarono così una categoria speciale chiamata dei patti successorî negativi: *dergleichen Verzichten (deren obiectum in einer zukunftig und angehofter succession und Erbschaft bestehet) seynd in der That nichts anders als pacta successoria et quidem negativa* [1], patti successorî, secondo la opinione di quei giuristi, derivanti dalle consuetudini tedesche e soggetti soltanto alle regole tradizionali delle medesime. *Quid ergo circa eiusmodi pacta (hereditatis renunciativa) anxie laboramus, aut ad scrupolosa Legum romanarum scita recurrimus, ubi ex Iuris domestici principiis decisio in promtu est. Aut quid privatorum pacta lacessimus cum Illustrium personarum conventiones ex eodem Iuris patrii principio defendamus? Ex quo illud etiam consequitur, ad validitatem eiusmodi pactorum nec iurisiurandi vinculo opus esse, quod quidem Ius canonicum exigit; cum ne hoc quidem ea in parte moribus Germaniae generalibus praelatum, et eorum rationem summam fidem iniuratam licet, servandam, reiectam esse ostendi possit. Quocirca peculiaris licet consuetudo loci haud appareat, non tamen ex peregrinis, sed domesticis iisque universalibus principiis eiusmodi conventionum materia determinari oportet* [2].

[1] Kreyttmayr, op. cit. Th. III, Kap. II. § 2, n. 1.

[2] Wernher, Op. cit. T. I. P. II obs. 430. Mevii Decis. III. 270 Mueller, Obs. practic. ad Leys. Obs. 164.

45. Nell' antico diritto vedemmo già che le rinuncie fatte in occasione di matrimonio e di emancipazione, o dovevano essere autorizzate dal tribunale o almeno confermate con giuramento. Nel periodo però di cui presentemente trattiamo sorse gravissima la quistione circa la forma che la rinuncia dovesse avere per la sua validità, e se almeno dovesse essere confermata con giuramento secondo le regole del diritto canonico. Prevalse però per le rinuncie la dottrina medesima dei patti successorî affermativi, cioè che nessuna forma speciale fosse imposta per la validità delle medesime.

Non probata reliqua iuris civilis observantia mores sequimur, qui cum sine omni iuramento sinunt validam hereditatis renunciationem [1]. E tanto più facilmente si venne a questa conseguenza in quanto che la prestazione del giuramento era divenuta una clausola che ordinariamente s'inseriva nell'atto di rinuncia quando che il medesimo fosse scritto. Una tale dottrina non impediva però che in varie legislazioni particolari non fossero prescritte alcune forme determinate e specialmente quella dell'autorizzazione del tribunale [2]. Le moderne legislazioni tedesche, allo stesso modo che vedremo essersi fatto nei patti successorî affermativi, stabilirono con maggiore precisione le regole secondo le quali la rinuncia dovesse essere celebrata sotto pena di nullità. Come il patto successorio affermativo si mantenne in Francia nei paesi di diritto germanico nelle convenzioni matrimoniali e pervenne ad assumere una forma sua propria che per antonomasia fu chiamata la *istituzione contrattuale*, così parimenti nelle convenzioni matrimoniali si mantenne il patto successorio negativo, cioè la rinuncia alle future successioni fatta dalle figlie in occasione del matrimonio e della dote in esse ricevuta.

La ragione di questa eccezione alla massima accolta in tutta la Francia, che cioè non poteva rinunciarsi all' eredità non an-

[1] Mevii, Decis. III. 270. Kreittmayr, l. c. pag. 717.
[2] Gruchot, l. c. p. 398.

cora deferita, fu sempre quella della conservazione dei beni nella famiglia allo scopo di perpetuare lo splendore e la condizione sociale della medesima. Al quale scopo fu ammesso, anche sebbene con assai minor frequenza, che i più giovani dei figli potessero rinunciare alla futura eredità paterna in favore del primogenito. In quanto alla forma non si era prescritta alcuna speciale. Ordinariamente le rinuncie si emettevano nel contratto istesso di matrimonio, ma non era questa una essenziale condizione.

Piuttosto un requisito sostanziale era questo che le rinuncie non dovessero essere gratuite. Variavano però le costumanze nell' assegnare le quantità della dote. Nei paesi di diritto romano si era presa per misura costante la porzione legittima, e questa regola era stata seguita ancora da alcune costumanze [1].

(Continua).

CAMILLO RE.

[1] Pothier, Traité de succ. IV. pag. 296 e seg.

STATUTO INEDITO DI VEIANO

PARTECIPAZIONE ALLA STORIA DEL DIRITTO STATUTARIO NELLA PROVINCIA ROMANA

I.

Veiano, già Viano, piccolo comune del circondario di Viterbo, fu sempre, dal suo nascere fino ai nostri giorni, un luogo di signorìa baronale [1].

Varie famiglie lo ebbero a feudo [2], fra le quali quella degli Anguillara sembra averlo posseduto per prima. Di questa casa stimiamo che fosse un tal Leone, che nel 1262, scrivendosi fra i testimonî di un documento [3], si dichiarava figlio del visconte di Veiano [4]. In ogni modo certa è la dominazione degli Anguillara pel secolo XV: del conte Averso lo afferma la cronaca viterbese di Nicola Della Tuccia, all'anno 1454 [5]; e dei figli di esso conte dice la stessa cronaca, all'anno 1465, che Veiano con altri luoghi fu loro tolto dalle genti del papa, perchè essi aveano scacciato di Caprarola Menelao Di Vico, figlio di Giacomo, cioè dell'ultimo prefetto urbano di questa famiglia [6].

[1] Veiano da Veio, non perchè colonia dell'antica città, ma perchè situato sul lembo del vastissimo agro Veientano. G. Tomassetti, *Campagna Romana nel medio evo*, p. 269.

[2] Anguillara, Cibo, Santacroce, Borgia, Orsini, Altieri.

[3] Il documento è una transazione fra il comune di Viterbo e Pietro di Vico prefetto di Roma. C. Calisse. *Storia dei Prefetti Di Vico*. Append. Docum. LVI.

[4] *Dno Leone quondam vicecomitis Viani....*

[5] *Era detto conte* (Averso) *signore di Vetralla, Ronciglione, Caprarola, Iovi, Capranica, Viano, Bieda, Monterano, Vico, Vicarello, Stigliano, Carcari e S. Severo.*

[6] *Venerdì 28 di detto mese* (giugno 1465) *esso cardinale* (legato del Patrimonio) *fe' bandir la guerra contro Francesco e Deifobo figli del conte Averso.... In spazio di 11 dì perderno quelli giovani Cerveteri, Viano....*

Dei beni tolti agli Anguillara Innocenzo VIII, con bolla del 21 Febbraio 1490, formò una contea, di cui diede l'investitura a Franceschetto Cibo: ma questi, morto appena il pontefice, si affrettò a vendere il tutto agli Orsini. Con un primo contratto, dei 3 settembre 1492, vendette a Gentile Orsini, per 40,000 ducati, l'Anguillara, Cerveteri, Monterano e Viano coi territori di Rota e d'Ischia [1]: ma con un altro contratto, stipolato a Firenze ai 2 Gennaio del 1493, modificò il primo, togliendo dalla vendita l'Anguillara, ponendovi invece Stigliano, e diminuendo il prezzo a 30,000 ducati [2].

In questo contratto Giorgio Santacroce romano fu procuratore dell'Orsini; e lui stesso troviamo subito dopo divenuto signore di Veiano e del distretto, il quale, come dichiara lo statuto, si estendeva ai castelli oggi non più esistenti di Alteto e d'Ischia, e a quelli anche di Rota [3] e di Oriolo [4].

Ciò avvenne per concessione degli Orsini, i quali, conoscendo i disegni di Cesare Borgia, non vollero, con troppo rapido aumento della loro potenza, destarne la gelosia. Ma questa era

[1] « *Franc. Cibo — vendidit — D. Gentili Virginio Ursino de Aragonia Baroni Rom. Seren. Regis Ferdinandi Generali Capitaneo Tagliacotii Albeque comiti — castrum Cerveteris — Monterani — Viani — tenimentum castri diruti sive casalis Rote — partem Ischie, totum et integrum castrum Anguillarie.* » Pergam. orig. nell' Arch. Orsini T. 97. F. n. 8. F. GREGOROVIUS, *Storia della Città di Roma*, XIII, IV, § 4.

[2] « *Magn. et excellens Dnus Franc. Cibo genuensis fel. rec. D. Innoc. Papae VIII nepos, dominus et verus patronus castrorum Cerveteris, Monterani, Viani, Balneorum Stiliani, Casalis, Rotae et partis tenimenti Ischiae, vendit illmo Dno Gentili Virginio Ursino de Aragonia Talliacotii Albacque comiti serenissimi regis Ferdinandi armorum gen. capit. licet absenti et magn. viris Dno Georgio Sanctae Crucis de Urbe et Dno Sancti de Vetulis de Curcumello eius procuratoribus etc. pretium XXX millia ducatus auri in auro de Camera. MCCCCXCIII. ind. XI. II. ianuar. Actum Florentiae in populo Sci Proculi in domo praefati dni Francisci...... testibus, etc. Bernardinus ser Antonii de abbatonibus de Rocchettis Sabinensis dioecesis notarius rogatus.* » GALLETTI. *Famiglie.* Cod. Vatic. 7972, parte 3, trascritto *ex Arch. Secr. Capitol. T. LXVII. membr. origin. 6.*

[3] Alla fine del secolo XIII, Rota apparteneva ai Signori della Tolfa Vecchia, i quali riconoscevano la signoria del comune di Corneto. Da questi signori passò agli Anguillara, e sembra in danno dei diritti dei Cornetani. Fu poi unito quel territorio al distretto di Veiano, quando questo fu innalzato a contea da Innocenzo VIII. I documenti relativi si trovano nella *Margarita Cornetana* e, in parte, nel ms. del GALLETTI Cod. Vatic. 7931.

[4] *Verbum districtus hic et semper intelligatur oppidum cum toto suo territorio etiam Lischia et Alteto Oriolo et Rota.* Lib. II. cap. 20.

già desta: e il drago, che divorava i serpenti minori, non tardò ad assalire i nuovi possedimenti di casa Orsini, e, travolgendo nella guerra gli amici ancora e gli alleati di essa, giunse fino a Veiano, e ne distrusse la rocca novellamente edificata da Giorgio.

La ricostruì nel 1518 Onofrio Santacroce, figlio e successore di Giorgio: del qual fatto portò fino a noi la memoria una lapide che tuttora si legge sul torrione settentrionale della rocca stessa, oggi miseramente destinata a perire. Dice così:

STRVXERAT · ARCEM · GE
ORGIVS · PATER · DIRVIT · ALEX · VI · PONT · MAX ·
EREXIT · A · FVNDAMEN
TIS · HONVFRIVS
FILIVS · AN · SAL · M ·
D · XVIII ·

Onofrio morì ai 21 ottobre del 1551 [1], e lasciò quattro figli. Suo primo successore fu Scipione, vescovo di Cervia: morto questo, ai 19 di marzo del 1583 [2], ebbe la signorìa di Veiano l'altro figlio di Onofrio, Giorgio II.

[1] Fu sepolto a Veiano, nella cappella della famiglia, dove si conserva ancora questa epigrafe:

HONOFRIO CRVCEIO GEORGII FILIO
VIANI DOMINVS III (*a*)
FILII QVATVOR SEPVLCHRVM HOC
CVM SACELLO EX TESTAMENTO F.
VIXIT ANNOS LIX MENS II. D. XXV
MORTVVS EST DIE XXI OCTOBRIS
MDLI.

(*a*) I. Franceschetto Cibo. II Giorgio Santacroce. III. Onofrio Santacroce. Sotto gli Anguillara Veiano non era il titolo della signoria.

[2] Nella stessa cappella:

SCIPIO CRVCEIVS SIVE SANTACRVCIVS
EPISCOPVS CERVIAE HONOFRII FILIVS
VIANI DOMINVS IIII HIC SEPVLTVS EST
OBIIT NATALI SVO DIE XVIIII MARTII
M . D . LXXXIII . ET ANNO RESTITVTO
NATVS EST DIE IX MARTII M . D . XV.

Questi signori, Onofrio, Scipione e Giorgio II, furono gli autori dello statuto di Veiano, che prendiamo ad esaminare.

Onofrio, morendo, ordinò in testamento ai suoi figli che si dessero cura della compilazione degli statuti. E Scipione, perchè impedito a far ciò dalle occupazioni del suo episcopale ministero, trovandosi nell'estate del 1571 a Veiano, scrisse a dì 1° settembre a suo fratello Giorgio una lettera, colla quale a lui, come a quello che doveva essere il suo successore, dava l'incarico di riformare il vecchio, e comporre il nuovo libro degli statuti.

La lettera è la seguente [1]:

In nomine Sanctae Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen.

Scipio Sanctacrucius Dei et Apostolicae sedis gratia Episcopus Cervien. nec non Viani dominus quartus Georgio suo fratri germano Salutem.

Cum librum statutorum huiusce nostri castri Viani nuper in manibus haberemus, offendimus multas paginas, quamvis pecudinas, ita vetustate maculatas atque corrosas, ut litterae vix dignoscerentur ac legi possent; multa etiam capitula partim nova, partim declarata a Nobis ac praecessoribus nostris adiecta et in separatis quaternionibus conscripta; quae si suis locis reponerentur, totum librum confundere ac dissuere necesse esset; praeterea nonnulla etiam nunc reformanda ac declaranda supersunt iuxta praesentium temporum ac morem vicinorum oppidorum, aliqua etiam ob longam desuetudinem penitus tollenda. Quocirca totum librum transcribere cum praedictis capitulis factis et faciendis suoque loco inserendis necessarium duximus. Sed cum magna cura et occupatio nostri Episcopatus ad praesens ita nos detineat ut hoc perficere non possimus, tibi Georgio fratri nostro dilectissimo, ad quem iuxta testamentum Dni Honophrii patris nostri

[1] Si trova inedita in principio del codice che contiene gli statuti, e che in appresso viene descritto.

talis cura, impeditis nobis, praecipue pertinet, quique etiam post obitum nostrum in locum nostrum successurus es; hoc negotium totum commisimus ac delegamus. Tu autem iuris horum temporum consuetudinis communisque iuris cognitione adhibita dabis operam ut quam celerrime hoc quod optamus ad finem perducatur. Vale. Datum in arce praedicti nostri castri Viani die prima septembris. Anno salutis millesimo quingentesimo septuagesimo primo, Dominii autem nostri anno XX.

Giorgio, col concorso di due giureconsulti, si pose subito all'opera: e non andò guari che, compiuta la compilazione del nuovo libro degli statuti, la presentò a suo fratello; il quale, approvatala, la sottoscrisse, ed ordinò che se ne facesse una copia, e che questa si conservasse come legge del paese.

Allo stesso libro degli statuti precede questa dichiarazione di Giorgio:

Ego Georgius de Sancta Cruce lectis litteris suprascriptis delegationis Reverendi Episcopi Cervien. mei germani fratris, statim duos egregios iurisconsultos advocavi: ac simul congregati solum Deum prae oculis habentes, vetus statutum oppidi Viani una cum declarationibus, extensionibus et additionibus factis a praecessoribus nostris, nec non a praefato Reverendo Episcopo legimus ac diligenter singula perpendimus et examinavimus, nec non aliqua obscura dilucidavimus, aliqua nimis rigorosa mitigavimus, nonnulla desueta ac parum necessaria resecavimus, tandemque totum opus ad finem perduximus, et praedicto episcopo ostendimus, qui omnia approbavit, ac manu propria in calce libri se subscripsit, praecepitque ut in novo libro, litteris bene formatis, ad perpetuam memoriam transcriberentur, quod nos etiam ut fieret diligenter curavimus ante diem primum mensis novembris anno salutis millesimo quingentesimo septuagesimo primo.

II.

Nel 1571, a dì primo di novembre, fu dunque compiuta, dopo un lavoro di due mesi appena, la riforma dello statuto veianese, il quale però già esisteva, ed era anzi già molto antico; dichiarandosi dai compilatori che molte sue parti erano divenute inutili per lungo abbandono, e che altre non erano più corrispondenti alle mutate condizioni dei tempi.

Cosa facile ci sembra l'assegnare allo statuto di Veiano il posto, che dovrebbe occupare nella generale classificazione degli statuti della provincia romana.

In ogni statuto è contenuta tutta la legislazione del luogo a cui quello appartiene: diritto pubblico e diritto privato, e l'uno e l'altro con tutte le proprie ramificazioni.

Se si ha riguardo al diritto pubblico, tutti gli statuti si dividono in due gruppi: da un lato quelli dei comuni liberi, quelli dei comuni baronali dall'altro. La differenza ne è sostanziale. Nei primi, essendo il popolo che governa sè stesso, la costituzione ha per base la libertà, e la legge è fatta per la difesa dei diritti, per la soddisfazione dei bisogni popolari: negli altri la legge è data dal barone ai vassalli, ed è tale per conseguenza che gl'interessi di quello più che di questi ne debbano essere favoriti.

Nel diritto privato non può essere criterio di distinzione la materia civile nè la criminale, perchè in tutti gli statuti ha l'una e l'altra presso a poco i medesimi caratteri. Nota invece sicura di classificazione è pel diritto privato la materia rurale, la quale è assai sviluppata negli statuti dei comuni di campagna, e manca quasi del tutto in quelli dei comuni dediti all'industria e al commercio.

Finalmente gli statuti possono classificarsi ancora secondo la legislazione che, nelle loro particolari disposizioni, hanno tolto ad esemplare. Per Veiano abbiamo veduto che Scipione Santa-

croce dice doversi tener sott'occhio gli statuti dei comuni vicini. Questi erano i feudi degli Orsini, di cui i Santacroce erano anche alleati e parenti: di maniera che noi stimiamo che lo statuto di Veiano sia fra quelli che hanno a base lo statuto antico di Campagnano, il quale dagli Orsini era stato non molto innanzi esteso anche a Cerveteri, a Bracciano, all' Anguillara e ad altri loro possedimenti [1].

Lo statuto dunque di Veiano apparterrebbe al gruppo degli statuti baronali, rurali, foggiati su quello di Campagnano.

È diviso in cinque libri: 1° degli offici pubblici, 2° de' giudizi civili, 3° *de criminalibus*, 4° *de damnis*, 5° *de extraordinariis*. I libri sono divisi in punti che non sono numerati a capitoli od articoli, ma hanno soltanto le rubriche, per indicazione di ciò che trattano. Però nella copia manoscritta che fu posta a nostra disposizione, e che crediamo non sia l' unica che si conservi dello statuto, la numerazione dei capitoli è stata aggiunta da un' altra mano, che non è quella da cui uscirono i bei caratteri del codice, come pure son di altra mano le numerose note marginali. Da ciò e dai segni manifesti che portano i fogli del lungo uso che fu fatto del libro, argomentiamo che sia copia dello statuto originale, e che di essa si siano serviti i magistrati veianesi, quando lo statuto era ancora in vigore.

III.

Rileviamo il quadro del reggimento politico di Veiano, quale ci si dimostra nello statuto.

A capo di tutti il *Signore*. La sovranità stessa della Chiesa non si manifesta che per qualche tassa imposta ai castellani [2]. Il signore è la fonte legislativa, riforma e concede gli statuti,

[1] C. Re, *Statuto inedito della città di Bracciano*, negli *Studi e documenti di Storia e Diritto*, anno VI, pag. 187.

[2] Lib. I. c. 4; II. 23.

e dove questi son deficienti è la sua volontà che decide [1]: egli ha il supremo potere giudiziario, lo delega ai magistrati, e se lo riserba pei casi di maggiore importanza [2]: suo è il diritto di amministrare, e la pubblica amministrazione è infatti regolata secondo le norme ch'ei detta [3]. La legge non è fatta per lui; egli e le persone della sua famiglia le sono superiori [4]. Il signore si considera, per conseguenze di remoti principî di diritto, come padrone di tutto: quindi gli si deve da tutto il distretto veianese una parte dei frutti del suolo [5]; in certi casi partecipa alla successione de' suoi vassalli [6]; a questi impone tasse ed angarie [7]; percepisce i dazi [8]; si forma il privilegio di quelle industrie che vuole, massime delle mole [9] e dei forni [10].

Dobbiamo però qui dichiarar subito che l'impressione che dell'autorità del signore si riceve dagli statuti, è quella meglio di un protettore che di un padrone. Egli stesso nello stabilire quelle prerogative che, secondo il diritto di quei tempi, gli eran dovute, ma che, secondo la ragion di natura, potevan sembrare tiranniche; si dà cura di giustificarle per motivi di pubblico vantaggio. Il diritto, a cagion di esempio, che ha il signore di partecipare all'eredità de' suoi vassalli, quando muoiano senza testamento, nè abbiano eredi di linea retta; si dice che è in retribuzione dei pesi che il signore stesso ha di mantenere la chiesa assai povera e il parroco, di conservare le mure castellane, di stipendiare i magistrati; pesi a cui non può sobbarcarsi la comunità, per le tasse camerali e per la povertà degli abitanti; la quale è tanta, che egli stesso, il signore, non può da essi terrazzani aver ciò a cui ha diritto, in giornate di lavoro ed in altri servigi; ma deve altronde e a prezzo cercarsi gli operai [11].

Poteva similmente sembrare ingiusto il divieto che niuno fra veianesi avesse il diritto di aprire il forno. Ma dice lo statuto

[1] Lib. III. c. 1, 2, 7, 10, 14. — [2] Lib. I. c. 4; III. 30. — [3] Lib. I. c. 2, 3, 4 e seg. — [4] Lib. V. c. 13. — [5] Lib. V. c. 16. — [6] Lib. II. c. 23. — [7] Lib. I. c. 4; V. 9. — [8] Lib. V. c. 11. — [9] Lib. V. c. 7. — [10] Lib. V. c. 19. — [11] Lib. II. c. 23.

che l'esercizio dei forni cessò di esser di diritto comune, dopo che nessuno più volle intraprendere questa industria, a causa di una tassa che Onofrio vi aveva imposto, pel mantenimento della rocca. Perchè il pane non mancasse, dovette allora il signore del paese aprir egli un forno, e provvederlo di grano; ma in compenso ne volle avere il privilegio, *tanto più*, dice, *che i Veianesi hanno già sperimentato come, in tempo di carestia, da noi si venda il pane a mite prezzo ed a misura abbondante* [1].

Così ancora era legge che, allorquando il signore affermava avere un suo vassallo commesso un delitto, dovesse questo delitto ritenersi *notorio*, e senza altro procedersi alla punizione. Legge pericolosa: ma, aggiunge lo statuto, il signore può lasciarsi portar dall'ira; e perciò sarà saggio il potestà, se, avendo ricevuto un tale ordine, indugierà ad eseguirlo, fino a tanto che la passione abbia ceduto il luogo alla libertà del consiglio [2].

Queste e simili disposizioni, moderatrici dell' autorità del signore, troviamo nello statuto di Veiano, che Giorgio Santacroce dichiara di aver compilato *solum Deum prae oculis habentes*: e ciò valga per coloro, se ve ne sono, che compiangono, come i più miserevoli, gli uomini dei secoli passati, perchè soggetti all' autorità di un feudatario. Non siamo partigiani d'istituzioni che hanno vissuto la lor giusta vita: diciamo però che, per la loro epoca, furono tali istituzioni, assai più che volgarmente non si creda, giovevoli alla felicità dei popoli. Evitiamo confronti: ma i Veianesi di oggi, poichè parliamo del loro statuto, non muterebbero volentieri la loro presente solitudine collo splendore, che doveva recar seco, per quanto piccola, una corte? non sarebbero felici, se ai loro bisogni, qualunque fossero essi, trovassero rimedio col salir soltanto le scale della rocca?

L' autorità delegata dal signore era esercitata dai magistrati componenti la *Curia*, ossia Communità di Veiano.

[1] Lib. V. c. 19. — [2] Lib. III. c. 3.

Primo magistrato era il *Potestà*, che veniva eletto dal signore, e teneva il suo ufficio ordinariamente per sei mesi, ma anche per maggior tempo, se fosse così al signore piaciuto. Il potestà aveva giurisdizione su tutto il distretto veianese, cioè anche sui territori di Alteto, Ischia e Rota. Non aveva salario fisso sulle entrate del comune; ma percepiva un emolumento, vario secondo la qualità degli atti, dalle persone che ne richiedevano l'opera [1].

Vi erano poi quattro *Anziani*, che si eleggevano a sorte, due per anno, il giorno di s. Stefano, fra i possidenti di almeno centocinquanta scudi in beni stabili nel distretto. Loro ufficio era quello di provvedere che fosse osservato lo statuto, eseguite le sentenze, pagate le tasse camerali, mantenuta la tranquillità, scoperti i rei, rispettati gli ordini del potestà e del signore. Niuno poteva scusarsene, se non per impedimento riconosciuto legittimo: ma non potevano d'altra parte aver questa carica nè i minori di 25 anni, nè padre e figlio contemporaneamente, nè due fratelli [2].

Il *Cancelliere* era il notaio e il segretario della curia: ne stipolava gli atti, registrava i conti, scriveva le lettere, faceva le relazioni dei consigli. Era eletto dal consiglio particolare, e salariato dal pubblico [3].

Il *Camerario* o Tesoriere custodiva il denaro, conservava i libri dei conti, e rimaneva in officio a beneplacito del signore e degli anziani [4].

Il *Gastaldo* finalmente era il pubblico banditore ed usciere: e poichè, sia per l'officio ingrato, sia per la scarsa retribuzione, non si trovava facilmente chi volesse esser gastaldo; gli anziani dovevano, quando il gastaldo mancava, costringere i terrazzani a sostenerne per turno le veci [5].

Si trova anche nello statuto di Veiano l'istituzione del sindacato per i magistrati usciti di carica, ed il sistema di pu-

[1] Lib. I. c. 1, 2. — [2] Lib. I. c. 4; II. 12, 18. — [3] Lib. I. c. 4, 7. — [4] Lib. I. c. 4, 6. — [5] Lib. I. c. 4, 8.

nirne le colpe meno gravi col far loro perdere una parte del salario.

Insieme agli officiali che abbiamo nominato, gli affari pubblici si trattavano anche dal *Consiglio*, il quale era o particolare o generale. Il *Consiglio particolare* si componeva di otto persone nominate dagli anziani, fra coloro che possedevano beni stabili nel distretto, del valore almeno di 150 scudi; e provvedeva a quelle cose che, o per loro poca importanza, o per troppa urgenza, non davano opportunità di convocare il consiglio generale. I consiglieri duravano in officio ad arbitrio del signore e degli anziani; quelli che mancavano alle adunanze eran puniti di multa; ma per poter prendere una deliberazione bastava che fossero presenti anche soltanto due di loro [1].

Nel *Consiglio generale* avean seggio tutti gl'iscritti nella *matricola*, ossia tutti coloro che nel distretto di Veiano eran proprietari di fondi valutati almeno a 50 scudi. Il giorno precedente, il gastaldo bandiva l'adunanza del consiglio, e questa aveva poi luogo al suono della campana del comune. Il cancelliere faceva la proposta di ciò che aveva da trattarsi: i consiglieri parlavano per ragion di età: due giulî di multa a chi interrompeva gli oratori, o diceva cosa fuor di proposito: chi approvava metteva nell'urna una fava, un lupino chi era di sentenza contraria: la presenza del potestà convalidava le deliberazioni, e il cancelliere ne conservava memoria nei suoi registri [2].

IV.

Il libro secondo, che tratta dei giudizi civili, e il terzo, che riguarda quelli criminali, non hanno per il nostro studio un gran valore, perchè le disposizioni che contengono sono comuni, almeno in quanto è all'indole loro, a tutti gli statuti del tempo.

[1] Lib. I. c. 4, 5. — [2] Lib. I. c. 1, 5, 6, 7.

In materia civile si danno regole, secondo il diritto comune, per le successioni, la tutela, le obbligazioni dei minori, i diritti dei coniugi, le prestazioni degli alimenti, le prescrizioni e cose simili. Nel penale prevalgono le idee del tempo, conseguenze in gran parte di antichi principî di diritto germanico. Si conosce nei giudizi penali tanto il metodo inquisitorio, quanto quel dell' accusa, e si distinguono i casi in cui l' uno o l'altro od ambedue insieme si debbano seguire. Le pene sono per lo più pecuniarie; le fisiche, assai fiere, son per coloro che non han da pagare o pei delitti maggiori.

La qualità della persona che commette il reato, o che ne è vittima; l' averlo commesso alla presenza delle autorità; di giorno o di notte; per le vie, o in casa altrui, o in chiesa; d' inverno, o quando le campagne danno i frutti; son tutte condizioni che ora aggravano, or diminuiscono le pene.

Altra nota comune a tutta la legislazione statutaria, e perciò anche a questa di Veiano, è il suo ispirarsi ai sentimenti religiosi; tanto che la legge civile in taluni punti non è che il compimento, la sanzione della legge ecclesiastica. Il diritto civile dichiara validi i legati pii, anche quando non sia valido il testamento in cui sono istituiti [1]: lascia, per eccezione, il diritto romano, e si accosta al canonico nel computo dei gradi di parentela, perchè questi han relazione col sacramento del matrimonio [2]. Il diritto penale considera come maggiore fra i reati la bestemmia, severamente punita [3]: reato è il darsi in giorno di festa ad un lavoro, che il parroco abbia dichiarato illecito [4]: in tempo di messa non può farsi strepito, non solo dentro la chiesa, ma neppur sulla piazza adiacente; che se alcuno osasse in questo tempo profferir bestemmia, è senza altro mandato al tribunale dell' inquisizione [5]. A spese del pubblico patrimonio doveva essere mantenuto il culto [6]: e vi era

[1] Lib. II. c. 23. — [2] Lib. II. c. 17. — [3] Lib. II. c. 7. — [4] Lib. II. c. 8. — [5] Lib. V. c. 14. — [6] Lib. V. c. 11.

a tal proposito anche la legge che alla chiesa del paese dovessero i girovaghi venditori di panni pagare, per ogni qualità della loro merce, *otto baiocchi* di gabella: prima che pagassero, la loro mercanzia non poteva uscire dalle porte di Veiano [1], il cui guardiano era mallevadore, col suo salario, dell' osservanza della legge [2].

Di maggiore importanza sono il libro quarto ed il quinto: de' quali l' uno, col titolo *de damnis*, e l' altro, che parla *de extraordinariis*, raccolgono tutta la legislazione agricola del comune, la quale abbiamo già osservato che è la nota caratteristica di tutto lo statuto. Sarebbe inutile riferir qui tutte le disposizioni che riguardano il raccolto, la vendemmia [3], la tritatura [4], i confini [5], le relazioni di vicinanza [6], i pascoli [7], i danni del bestiame [8] ed altri simili oggetti.

I bisogni dell' agricoltura erano i maggiori, e potrebbe dirsi gli unici bisogni della piccola società veianese: quindi era cosa naturale che la legge se ne dovesse particolarmente occupare, e con savie disposizioni ne assicurasse la soddisfazione e la tutela.

Dobbiamo aggiungere, per toccar tutti i punti dello statuto, che non mancano provvedimenti per tutelare quel piccolo commercio che vi poteva essere a Veiano, a cui riguardo la legge era eminentemente, come oggi direbbesi, protettrice; come non si manca altresì di provvedere alla nettezza ed alla tranquillità del paese.

Questo punto darebbe opportunità ad osservare come molti degli odierni costumi popolari abbiano radice in costumanze antichissime.

Le donne, a mo' d' esempio, la sera del sabato, dovevano spazzar la strada dinanzi alla porta della lor casa [9]; costume non ancora del tutto scomparso. Le fornaie anche allora *comandavano (imperare)*, cioè avvisavano a chi doveva farlo, esser

[1] Lib. V. c. 17. — [2] Lib. V. c. 6. — [3] Lib. V. c. 21. — [4] Lib. V. c. 26. — [5] Lib. III. c. 29; IV. 4. — [6] Lib. IV. c. 6. — [7] Lib. V. c. 13. — [8] Lib. IV. c. 1 — [9] Lib. V. c. 10.

ora di fare il pane: però mentre quelle del *prato*, cioè della parte più alta del paese chiamata il *prato* ancor oggi, potevano portare al forno del signore, per ogni persona, quattro tavole e mezza di pane; le fornaie del *borgo*, della parte più bassa sottoposta al castello, non potevano recarvi che quattro tavole soltanto [1]. Lo statuto dice ancora che è costumanza antica del paese *in matrimonio viduae pulsare tintinabula, cornua, aliave instrumenta in contemptum, vel alia iniuriosa facere vel dicere;* e vieta di farlo [2]. Ma fu divieto inutile, chè l'usanza dura oggi non men che allora vigorosa; e le oscure viuzze del paese risuonano terribilmente del più disordinato fracasso, quando taluno ha voluto sciogliersi dalle bende vedovili: ultima eco dello sfavore con cui le seconde nozze erano, in tempi antichi, guardate dalla Chiesa, dallo Stato e dalla coscienza popolare.

V.

Chiudiamo questo studio sullo statuto di Veiano con un cenno delle condizioni, quali in esso appariscono, della proprietà territoriale. A questa direttamente non appartengono che poche disposizioni dello statuto; ma sono tali che ne fanno con sufficiente esattezza conoscere lo stato.

La proprietà vi si mostra ancora, non diremo come fondamento, ma come necessario attributo della perfetta condizione dell'uomo. Chi non è proprietario, non può esser cittadino *cum honoribus et oneribus* [3], non può essere eletto anziano, non può entrare nel consiglio generale, e molto meno in quello particolare [4].

La proprietà è la base della garanzia, del credito, che può di sè offrire una persona; e invero i proprietari di terre non erano obbligati nei giudizi civili a presentare i loro fideiussori [5]. Quindi la

[1] Lib. V. c. 25. — [2] Lib. III. c. 27. — [3] Lib. I. c. 4. — [4] Lib. I. c. 5. — [5] Lib. II. c. 9.

legge è tutta intenta a tutelare la proprietà, fonte di così preziosi diritti: le punizioni che s'infliggono al ladro sono le più atroci non solo, ma anche le più ignominiose [1].

Tutta la proprietà del territorio Veianese era divisa fra il comune - *bannita comunitatis, agri publici oppidi, terrae publicae* [2], - il signore - *bona illustrium dominorum, bannitae dominorum castri* [3] - ed i privati. Però questi tre gruppi di terre non erano così fra loro separati, da non avere scambievoli relazioni: i proprietari, per il fatto delle terre possedute, avevano reciprocamente diritti e doveri sanzionati dallo statuto.

Bisogna tornar col pensiero a tempi assai remoti, e nei regolamenti della proprietà, che stiamo esaminando, riconoscere le conseguenze dei principî che in quei remoti tempi vigevano. Intendiamo ricordare il tempo in cui la proprietà era comune; in cui, prima di giungere ad essere dell'individuo, era stata successivamente dello stato, del villaggio, della famiglia [4]. Il fatto stesso che nel territorio di Veiano (e ciò vale anche per ogni altro luogo) vi eran pubblici campi, dove i veianesi potevano liberamente pascolare, ma non i forestieri [5]; è prova di ciò che diciamo, dell'essere stati quivi applicati principî giuridici, che hanno radice nella comunione della proprietà, esistita in tempi ed in luoghi lontani.

Il signore era succeduto nel diritto dello stato: quindi egli apparisce come padrone di tutto il territorio, e come custode della sua unità. Il veianese che avesse voluto alienare il suo fondo ad uno straniero, doveva averne prima ottenuta licenza dal signore: altrimenti nulla era l'alienazione, e la terza parte del fondo veniva in proprietà del comune [6]. Ed abbiam già veduto che il signore in taluni casi aveva il diritto di esser l'erede dei suoi vassalli [7]; che tutti i lavoratori del territorio dovevano dargli una parte dei prodotti, cioè la tredicesima [8]; per il pascolo dei

[1] Lib. III. c. 23. — [2] Lib. IV. c. 1, 2; V. 23 — [3] Lib. IV. c. 3. — [4] F. Schupfer, *L'Allodio.* Cap. I, II. — [5] Lib. V. c. 13. — [6] Lib. II, c. 20. — [7] Lib. II. c. 23. — [8] Lib. V. c. 16.

porci su tutto il distretto doveva avere, alla vigilia di natale, *un baiocco per capo* [1].

Per ciò stesso i veianesi potevano considerarsi, sotto qualche riguardo, come possessori di terreni, che una volta erano stati comuni. Il fatto, ripetiamolo, non si era quivi avverato, ma se ne avevano le conseguenze, e lo statuto le approva. Dura ancora oggi il costume che, dopo raccolti i frutti dei campi, e specialmente dopo la vendemmia, sia lécito a tutti l' entrare nei terreni degli altri, e prendervi ciò che il proprietario — difficilmente avviene — vi abbia lasciato. I confinanti erano mallevadori pei danni sofferti dal fondo del vicino, quando non se ne scopriva l' autore; per più fondi limitrofi si poneva un solo custode pagato da tutti i proprietari; e di questi i meno dovevano accettare, anche a loro malgrado, e pagare quel custode, che ai più era piaciuto di porvi [2]. I parenti di un proprietario che avesse voluto vendere il suo terreno, dovevano essere interrogati se volevano acquistarlo essi, e a pari condizioni dovevano essere preferiti: altrimenti potevano rivendicare il fondo dalle mani dell' estraneo acquirente [3]. In statuti di epoca più antica [4], questo diritto si trova esteso anche ai proprietari limitrofi; e forse tale disposizione vigeva nell' antico statuto di Veiano, ma fu tolta dal Santacroce nella riforma del 1571. Perocchè il limitare ai soli parenti, e fino al terzo grado, il diritto di preferenza nelle alienazioni delle terre, e toglierlo ai proprietari confinanti, che già lo avevano goduto; è un progresso nella storia della proprietà, è un avanzamento sulla via che doveva condurre la proprietà stessa a quel grado d' indipendenza che ha oggi: avanzamento e progresso per avventura corrispondenti a quelli che si fecero, quando dalla comunione del villaggio la proprietà si restrinse a quella della famiglia.

Ma ciò non basta: per rendersi ragione di tutto il sistema di questa proprietà di cui parliamo, quale era a tempo degli

[1] Lib. V. cap. 16. — [2] Lib. V. c. 20. — [3] Lib. II, c. 17. — [4] In quello di Civitavecchia, per esempio. Lib. I. c. 28.

statuti, quale in gran parte è ancora oggi; bisogna ricorrere anche al ricordo delle costumanze feudali. Da principio la proprietà era nuda, non dava alla persona che il diritto sulla cosa, non usciva dalla sfera del diritto privato. Ma avvenne che, per il sopraggiungere delle costumanze barbariche, più non fosse fra il diritto privato ed il pubblico esattamente delineato il confine: la proprietà esce dal suo campo; si veste di qualità non propria; s' innalza ad essere, sotto alcuni riguardi, istituzione di diritto pubblico; dà alla persona ben altri diritti, che non siano quelli di sola padronanza sulla cosa; da romana diventa germanica. Passano secoli, ed avviene la reazione; gli attributi non naturali alla proprietà a poco a poco, e assai lentamente, se ne distaccano; la proprietà rientra noi suoi confini; torna ad esser nuda, semplice, determinata, quale oggi la vediamo; da germanica torna a diventare romana. Ma di tutto questo progressivo mutamento le tracce, le conseguenze non possono essere svanite: se fu facile staccar dalla terra diritti non proprî; non fu facile, nè era giusto, staccarli tutti dalla persona che ne aveva il godimento, la quale in gran parte li conservò. E poichè, per le mutate condizioni sociali, questi conservati diritti non potevan più essere politici, feudali; dovettero restringersi al campo del diritto privato, e divennero, trovandosi a contatto della proprietà, diritti reali. I quali appunto sono quelli di cui dicevamo doversi tener conto nello studio della proprietà. Il signore di Veiano non può oggi vietare ai veianesi, non più suoi vassalli, di aprir forni e mole; ma il forno e la mola son di sua proprietà. Ai veianesi non può sorgere più in mente che le terre del signore siano una specie di agro pubblico, da lui posseduto come investito di tutti i diritti della comunità; ma hanno il diritto di accedere a queste terre per seminarvi, per pascervi, per farvi legna. Tutto ciò sarebbe degno di studio assai vasto e profondo: qui basti averlo appena toccato.

Aggiungeremo soltanto un ultimo esempio, a dimostrar meglio la verità di questa trasformazione del diritto.

A Capodimonte di Castro, piccolo comune pur del circondario di Viterbo, vi è un prato, detto della *Cavalleria Urbana*, sul quale i proprietari soffrono la servitù, che, in talune stagioni dell' anno, vi vadano per il pascolo alcune famiglie del luogo. L'origine di tale servitù è che, nei tempi indietro, il signore di Capodimonte, che era dei Farnese, volle, ad onore della sua persona, formare uno squadrone di cavalieri; e a questi, per loro minor disagio, concedette che, quando erano in arme, conducessero i cavalli destinati al servigio a pascolare in un suo prato, in quello di cui parliamo. Oggi non è più luogo a parlar di cavalleria a servigio di un signore: ma i discendenti di quei cavalieri, appunto per l'opera feudale da essi prestata, hanno oggi contro il proprietario un diritto reale, riconosciuto dal codice.

CARLO CALISSE.

DOCUMENTI
PER LA STORIA ECCLESIASTICA E CIVILE DI ROMA

(Continuazione: v. fasc. preced. p. 195)

XXIV.

1161 Febr. 10 — Leo et Masarellus iudices dividunt heredidatem Landulfi inter Adinulfum et alterum Landinulfum.

1162 Maii 25 — Addunt confirmationem donationis a Landinulfo ecclesiae Anagniae factae.

(*Orig. in Arch. Vat. Armar. XIII caps. IV n. 1*)

[In nomine] domini. Nos Leo et Massarellus iudices consensu advocatorum absolvimus Adinulfum a petitione invasionis et medietatis hereditatis Landulfi et precipimus ipsam [1] hereditatem dividendam inter ipsum et Landinulfum in quinque partes: tres Adinulfus cum fratre, et duas Landinulfus liberas habeat; quod divisum est iuste remaneat, quod indivisum, dividatur, habita ratione eorum que deteriorata vel alienata sunt, ut sibi inputet qui deterioravit vel alienavit. Praeterea siquidem intuitu future successionis Adinulfus dederit uel dimiserit Landinulfo, quod ostendere vel probare possit, ad eum revertatur. Data ad portam Triuensis, anno dominice incarnationis MCLXI, pontificatus domini Alexandri tertii pape anno secundo, indictione nona, mensis Februarii die decima, facta inter eos stipulatione decem librarum sub pleiis [2] Liuto ex parte Landinulfi, Roffredo ab Adinulfo. Testibus Petro Donidei, Leonasio, Rollando.

In nomine domini. Nos Leo et Massarellus iudices damus possessionem momentariam domino Nauclerio Anagnino episcopo omnium rerum donatarum eclesie sancte Marie et sibi a Landinulfo per publicum instrumentum Anagnie

[1] Corretto da *ipā* — [2] invece di *plegiis*.

confectum a Benedicto scriniario, omnium que sunt in Trebe Felectino, Valle de Petra, Colle alte, Genna atque Monteporcario, reservata questione proprietatis ecclesiis Treuensibus atque nepotibus Landinulfi. Data ad portam Treuie, temporibus domini Alexandri tertii pape anno tertio, indictione decima, mense madii die vicesima quinta.

XXV.

1176 Oct. 17. — Alexander papa III qui quondam Petro Fraiapane ex conventione cum ipso facta debitor centum et triginta librarum remanserat, petente Rainone tutore filiorum Petri, eorundem novercae Mariae hanc pecuniam persolvit.

(*Orig. in Arch. Vat. Armar. XIII caps. VI n. 15*)

In nomine domini nostri Iesu Christi, Anno incarnationis eius MCLXXVI, pontificatus domini Alexandri tertii pape anno octavo decimo, indictione decima, mensis Octubris die septima decima. Cum predictus dominus papa convenisset cum Petro Fraiapane de solvendis quingentis libris proveniensium ipsi Petro et Gratiano nepoti suo pro dampnis propriis que ipsi pro ecclesia passi fuerant, quibus iam trecentas septuaginta persolverat, soli Petro de centum triginta debitor remansit, sicut in [1] instrumento domini pape bulla signato continebatur et idem dominus papa et Raino Fraiapane tutor filiorum Petri Fraiapanis Oddonis silicet [2] et sororum recognoscebant in presentia iudicum Baronis et Ildicii et testium subscriptorum. Set predictus tutor rogabat dominum papam, ut illas centum triginta libras quas pupillis filiis Petri debebat, solveret creditrici et noverce eorum, Marie sorori Landulfi de Ceccano et quondam uxori Petri patris eorum, cui ipsi pupilli pro dote quam patri dederat debitores erant, pro quo debito tertia pars pignoris Nimphe ipsi Marie testamento mariti pignori obligata erat. Dominus vero papa ad postulationem tutoris et ex sententia predictorum iudicum ac pro utilitate pupillorum, videlicet ut pignus non modice eis fructuosum liberaretur, illas centum triginta libras prefate Marie persolvit. Et Raino tutor pro pupillis [3] renuntiationem quam pater eorum facere promiserat, domino pape fecit, ut de cetero neque idem pupilli neque heredes eorum nec de dampnis propriis nec de pecunia pro eis promissa, que tota soluta est, contra ecclesiam aliquam moveant questionem, et ut ipsi minores

[1] Precede *s* che fu subito cancellato — [2] Così nell'originale — [3] Nell'orig. *pillis* senza segno d'abbreviazione.

semper hoc ratum habeant, idem Raino tertiam Nimphe, que uxori Petri [1] obligata [2] fuerat, ecclesie obligavit. Fructus tamen idem minores capiant, nisi vellent a renuntiatione recedere. Testes rogati sunt Ionathas de Gabiniano, Petrus de Babuco, Fortunatus, Petrus de Palliano, Iohannes Landini, Trasmundus Oggerii.

Et ego Ildicius Anagninus iudex et scriniarius rogatus hoc instrumentum manu propria [3] scripsi.

XXVI.

1178 Ian. 11, 27 — Alexander papa III concedit Adinulfo, Landulfo et Stulto, filiis Gregorii Pagani, castrum Falbaterie in feudum.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. XIII caps. VI n. 2*).

(Muratori, *Antiquitates* I, 629 ex copia)

[In] nomine domini nostri Iesu Christi. anno incarnationis eius M. C. LXX. VIII, pontificatus domini Alexandri [tertii pape] anno nono decimo, indictione XI, mensis Ianuarii die XI. Adinulfus [4] et [Landul]fus filii Gregorii Pagani non vi coacti nec dolo inducti set libero arbitrio et voluntate [propria] renuntiaverunt iuri si quod habebant in castro Falbaterie quocumque iure sive hereditario [ex suc]cessione videlicet patris seu matris vel aliorum seu iure acquisitionis et omni omnino iuri [proprieta]tis et possessionis, pignoris seu ypothece, et remiserunt hoc domino pape Alexandro et Ro[mane ecclesie in pre]sentia dominorum cardinalium Iohannis presbyteri cardinalis sancti Marci et Petri presbyteri car[dinalis] sancte Susanne, et [I]acinti diaconi cardinalis sancte Marie in Cosmidin et Cencii diaconi cardinalis sancti Adriani, presente etiam fratre Francone domini pape camerario. Et dominus papa pro se et successoribus suis concessit predictis fratribus iam dictum castrum Falbaterie in feodum usque ad vigin[t]i novem annos, quo tempore transacto castrum illut omni modo liberum ad ecclesiam redeat et pre[dicti] fratres vel eorum successores de eodem castro sint ad mandatum summi pontificis, qui eo tempore [fue]rit, ita quod in potestate eiusdem summi pontificis sit, vel eis concedere vel auferre. Et predic[t]i fratres se de cetero castrum idem nomine ecclesie possidere promiserut [5] et pro hac concessione trecentas [libr]as proveniensium prescrito [6] domino pape persolverunt, et insuper ser-

[1] *Petri* dallo scrittore aggiunto sopra la riga — [2] Nell'orig. *obliga* senza segno d'abbreviazione — [3] Corretto da *propra* — [4] Nell'originale segue *Stultus*, ma fu subito cancellato — [5] Così nell'originale invece di *promiserunt* — [6] Così nell'originale.

vitium, quod pro eodem castro Romane ecclesie [exhibere con]sueverunt, reddere promiserunt. Promiserunt etiam, quod si quas possessiones de tenimento Cepera[ni] tenerent, super quibus inquietarentur, si clarum esset eis quod iniuste tenerent sine controversia redderent, si vero non esset eis clarum, iustitiam ad mandatum domini pape facerent. Omnia autem supradicta ab eis promissa iuramento corporaliter prestito firmaverunt. Preterea obligaverunt se idem fratres in pe[nam] quadrigentarum librarum proveniensium fratri Franconi legitime stipulanti, si omnia que promiserunt [no]n observarent. His interfuerunt Petrus et Fortunatus domini pape Hostiarii, Cencius Gregorii, Jacobus Condoini, Guido Incisor, qui omnes rogati sunt testes. Postea vero XXVII die predicti mensis venit [1] Stul[tus] frater supradictorum duorum et in presentia predicti domini Cencii cardinalis et domini Hugutionis diaconi car[din]alis sancti Angeli et fratris Franconis camerarii, renuntiavit, promisit, iuravit per omnia sicut Adinulfus et Landulfus fratres fecerant. Cui, sicut et prioribus, a domino papa concessum est castrum. Iuramento huius hii interfuerunt: Leo de Sunnino, Petrus Gregorii, Otdo Benedicti de Bona, Rainaldus de Pose, Petrus Hostiarius, qui omnes rogati sunt testes. [E]t ego Ildicius iudex et scriniarius rogatus hoc instrumentum manu propria scripsi.

XXVII.

1178 Iun. 12 — Eudochya uxor quondam Oddonis Fraiapanis et tutrix Manuelis filii satisfactione recepta renuntiat Alexandro papae III omnem de damnis Oddoni factis litem.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. XIII caps. VI n. 6*)

In nomine domini. Anno XVIIII. pontificatus domini Alexandri III. pape, indictione XI., mense iunii die XII. Ego quidem Eudochya uxor quondam domini Oddonis Fraiapanis [. . . . . .], [2] tutrix Manuelis filii mei data ei a domino Petro de Rustico dativo iudice, in presentia quidem dominorum iudicum Oddonis, Iohannis, P[etr]i [. . . . . .] [2] de Anagnia dativorum, ratam habens et firmam finem seu transhactionem quam fecistis cum Leone Fraiapane privigno meo et mecum [.... [3] de dec]reto et auctoritate [pre]dictorum iudicum renuntio et per omnia refuto tibi prenominato domino pape Alexandro

[1] *venit* nell'originale ripetuto e poi cancellato — [2] Lacuna di 12 millim. — [3] Mancano alcune lettere.

tuisque successoribus et Romane ecclesie in perpetuum, [quic]quid p[etii] vel p[e]tere potui usque in presentem diem nomine predicti filii mei ex universis dampnis predicto quondam viro meo qualitercumque et ubicumque occa[sione Ro]mane curie datis tam infra urbem quam extra, preter Ancaranum et Olibanum, pro eo quod de mandato atque precepto predictorum iudicum [tuum] decretum et auctoritatem in eorum quoque presentia et subscriptorum testium dedisti et cum omni integritate solvisti et deliberasti michi ad opus [Manuelis] predicti filii mei ducentas et quinquaginta libras proveniensium supra tres [par]tes reddituum Beneuenti quos per tres annos pro parte sua predictus [vir] meus habuit. Quam prefixam pecuniam ad habundantem [ca]utel[am] decreto predictorum iudicum deposui ad opus et utilitatem prenominati filii mei apud priorem et conventum canonice Lateranensis. Ideoque si qua privilegia inde facta apparuerint pro parte prescripti filii mei, sint ipso iure vacua et irrita, ita quod de cetero numquam a me vel ab ipso filio meo neque a nostris heredibus vel a nobis persona submissa seu submittenda vos aut successores vestri et Romana ecclesia de predictis dampnis aliquam aliquando patiamini questionem vel requisitionem sive litis ca[lum]niam, set perpetuo quieti et transquilli modis omnibus permaneatis. Promitto etiam pro me et predicto filio meo et pro nostris heredibus tibi tuisque successoribus omnia suprascripta nos observaturos et nullo modo contraventuros sub pena suprascripte pecunie duple, et soluta pena hec chartula firma permaneat, quam scribere rogavi Cencium scriniarium, mense et indictione suprascripta XI.

[O]ddo de Franco.
[O]ddo de Insula.
[. . . . .].
[. . . . .].
[. . . . . .] de Candulfo. [1]

(S.T.) Cencius sancte Romane ecclesie scriniarius habens iurisdictionem dandi tutores curatores et emancipandi, decretum interponendi et alimenta decernendi, complevi et absolvi.

[1] Lacuna di 13 millim.

XXVIII.

1179 Iun. 22 — Cencius Fraiapane Alexandrum papam III, si ei parentes sui litem intulerint, pro parte sua defendere promittit.

(*Orig. in Arch. Vat. Arm. III caps. III n. 8*)

(✝) In nomine domini. Anno XX. pontificatus domini Alexandri III. pape, indictione XII., mensis iunii die XXII. Ego quidem Cencius Fraiapane propria spontaneaque mea voluntate promitto tibi domino pape Alexandro predicto tuisque successoribus [et] ecclesie Romanę in perpetuum, videlicet quod si heredes domini Cencii Fraiapanis bone memorie quondam patrui mei et heredes Raynonis Fraiapanis litem vel molestiam vobis intulerint de duabus partibus [. . . . .] [1] quae dicitur militia, pro medietate earundem duarum partium [. . . .] [2] rationabiliter defendere promitto [. . . . . Et si] [3] defendere nol[uimus] vel non potuimus [et dam]pnum inde rationabiliter sustuleritis, [quantum] fuerit dampnum predictum duarum partium, tantum pro medietate [. . . . .] [4] vobis [. . . . . . .] [5] restaurare promitto. Quae omnia pro me et meis heredibus promitto [vobis vestrisque] successoribus [. . . . .]rum [6] sub pena futuri dampni dupli, et soluta pena hec chartula firma permaneat, [quam] scribere rogavi Cencium scriniarium mense [et indictione suprascripta] XII.

Oddo de Monticellis,
Octav. de [. . . . .]
Oddo de [. . . . .]
Iohannes Capparone.
Bobo [. . . . .]

Cencius sancte Romane ecclesie scriniarius hab[ens potestatem dandi tutores et] curatores et emancipandi, decre[tum] interponendi et ali[menta decernendi], com[plevi] et absolvi.

[1] Lacuna di 35 millim. — [2] Lacuna di 8 millim. — [3] Lacuna di 24 millim. (*Et si* = 9 mm.) — [4] Lacuna di 40 millim. — [5] Lacuna di 23 millim. — [6] Lacuna di 66 millim.

XXIX.

1179 Oct. 11 — Alexander papa III permutat bona cum Rainone de Tusculano.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. XIII caps. VI n. 5*)

(MURATORI, *Antiquitates* I, 141 ex copia).

(+) In nomine domini nostri Iesu Christi, anno incarnationis eius M. C. LXXVIIII pontificatus domini Alexandri tertii pape anno XXI, indictione XIII, mensis Octubris die XI. Dominus papa Alexander de propria voluntate et dominorum cardinalium consensu, Ubaldi silicet [1] Hostiensis episcopi, Teodini Portuensis episcopi, Iohannis presbyteri cardinalis sanctorum Iohannis et Pauli, Alberti presbyteri cardinalis et cancellarii, Mathei presbyteri cardinalis sancti Marcelli, Gratiani diaconi cardinalis sancti Cosme et aliorum permutavit cum nobili viro Rainone de Tusculano, et ipse dominus papa dedit ei eiusque heredibus in perpetuum ad proprietatem castrum Norme cum arce et domibus terris vineis pascuis aquis et piscariis ac silvis et omnibus suis tenimentis et pertinentiis, similiter et Viculum cum omnibus, sicut superius dictum est, utilitatibus et pertinentiis suis, Et dominus Raino dedit predicto domino pape et ecclesie Romane ad proprietatem in perpetuum castrum Lariani cum arce, quam dominus papa tunc per eum tenebat et cum domibus terris vineis silvis aquis pascuis et cum omnibus suis [2] tenimentis et pertinentiis. Et tradita est ab utraque parte possessio, ut dominus papa deinceps et Romana curia castrum Lariani cum arce et suis pertinentiis proprietatis iure libere habeat et possideat, et dominus Raino et eius heredes castrum Norme et Viculum cum omnibus eorum pertinentiis et utilitatibus proprietatis iure libere habeant et possideant. Possessiones autem, que de tenimento Lariani obligate erant, dominus papa sua pecunia recolligere debet si non escedat summam ducentarum librarum proveniensium. Si vero hanc summam escedit, superfluum dominus Raino solvere debet. Conventum est etiam utriusque partis consensu, ut liceat domino pape eiusque successoribus a tali permutationis contractu si voluerint resilire et reddito Lariano cum arce et tenimentis suis et meliorationibus domino Rainoni vel eius heredibus, recipiant Normam cum arce et Viculum cum eorum tenimentis et meliora-

[1] Così nell'originale — [2] *suis* nell'originale ripetuto e poi cancellato.

tionibus, nullis hinc inde pro meliorationibus factis redditis vel detractis expensis. Pecuniam tamen quam pro dissolutione pignorum ante hunc contractum obligatorum dominus papa creditoribus solverit, dominus Raino vel eius heredes dissoluto contractu domino pape et curie Romane restituat. Domino vero Rainoni et eius heredibus nullo tempore liceat invito domino papa vel eius successoribus a tali contractu recedere. Et dominus papa obligavit se suosque successores domino Raino [1] stipulanti in penam quinquaginta librarum auri, si umquam contra huius contractus tenorem facerent, aut si quod dedit legitime, contra omnem personam non defenderent, aut si de Viculo eum etiam per guerram [2] sicut sibi promiserat non iuvaret, si forte Landus Saulis aut eius consanguinei eorumque [3] successores guerram de Viculo sibi fecerint, vel eius heredibus. Et dominus Raino similitèr obligavit se suosque heredes in similem penam predicto domino pape stipulanti, si ipse aut sui heredes contra talem contractum facerent, aut si, quod dedit legitime, contra omnem personam non defenderent. Interfuerunt huic contractui frater Franco domini pape camerarius, Galiota menescalcus, Petrus hostiarius, Paulus panettarius, Giffredus buttillerius, Loffridus Vetulus, Iohannes Iuelis, Mantiettus, Robertus Naturalis, qui omnes rogati sunt testes.

Interfuerunt et iudices Ildicius et Bulgarellus Anagnini et Gregorius Coranus.

Et ego Ildicius Anagninus iudex et scriniarius rogatus ab utraque parte hoc instrumentum manu propria scripsi.

XXX.

Circa annum 1185 — Conventio facta inter Cencium Fraiapane suo et curiae Romanae nomine et Rainonem de Tusculano de commutandis Terracina, Tusculano aliisque locis.

(*Orig. in Arch. Vat. Arm. XI. caps. VII n. XXXVI*)

In nomine domini. Ego C(encius) Fraiapane pro me et Oddone fratre meo iuro, quia curia Romana et nos dabimus tibi Rainoni de Tusculano Terracinam hoc modo: Traversam trademus tibi aut tuo nuntio cui volueris, homines ipsius terre fidelitatem tibi iurare faciemus et dabimus tibi Roccam de Cercegio cum insula et tenimento sancti Felicis et cum omnibus tenimentis

[1] Così nell'originale. — [2] *u* aggiunto sopra la riga — [3] *que* aggiunto dallo scrittore.

s[uprascriptarum] ipsarum terrarum ab inc id est [a] tertio die mensis iulii usque ad adsumtionem virginis Marie, nisi mors aut impedimentum obstiterit, sed impedimento transacto quamcitius poterimus ipsum complebimus.[1] Et faciemus tibi de ac re fieri privilegium proprietatis[2] ac [. . . .][3] et faciemus tibi fieri privilegium locationis et ipsam locationem compleri de Sig[nio] cum tenimento viculi Cora et Norma, et ut hoc fiat, studebimus modis omnibus in quantum potuerimus bona fide asque fraude; et assecurabimus tibi in hoc sacramento vitam et membra et mala captione[4] et terras tuas tuas[4] quas modo habes vel inantea habebis, et alia tua bona non tollemus nec tollere faciemus; et si aliquis aufere[4] ceperit, tam per nos te iuvabimus quam per terram quam vel modo habemus vel inantea deo annuente abebimus et per totum nostrum posse usque ad finem scismatis. Et si usque ad prefatum terminum absumtionis vel impedimentum supervenerit usque quo transeat et traditio fiat, tibi aliqua guerra ab urbe vel aliunde fiat, nostris aut curie expensis te et terram tuam defendemus secundum quod magna aut massima necessitas fuerit,[5] hec omnia bona fide et asque[4] fraude et malo ingenio.

Et ego Rainon de Tussculano iuro tibi domino C(encio) Fraiapani, quia ego dabo curie Romane et tibi et domino Ottoni fratri tuo Tussculanum et Roccam de Monte Gavo cum tenimentis suis, in quibus tenimentis totum tenimentum de Gibella continetur, excepto quantum de[6] tenimento de Algido in ea Rocca fuit quod michi remanet, quia pro hoc tenimento vos debitis michi dare c. libras proveniensium usque ad nativitatem domini, nisi curie Romane placuerit illut cambium facere et complere quod inter dominum papam Eugenium et patrem meum dispositum fuit, quia tunc de his c. libris liberaremini, et puplice proprietatis istrumentum[4] curie et vobis faciam ut ratio et usus postulat. Et quia plus valet Tussculanum cum Rocca de Monte Gavo quam Terracina et Cercegium, omne legitimum auxilium inde renuntio. Et assecuro vobis vitam et membra et malam captionem et terras vestras quas modo habetis vel inantea abebitis vel acquiretis, non tollam neque tollere faciam, et si aliquis vobis aufferre ceperit, tam per me quam per totam terram meam quam modo habeo vel inantea abuero et per totum meum posse iuvabo usque ad finem scismatis, hec omnia bona fide asque[4] fraude et malo ingenio.

Preterea inter ambas partes convenit, quod dominus Otto et dominus C(encius) quod Roccam de Monte Gavo domini[4] Iohanni de Supino dent

[1] *ipsum complebimus* sopra altre parole abrase — [2] *proprietatis* aggiunto da altra mano sopra la riga — [3] Lacuna di 5 millim. — [4] Così nell'originale — [5] Nell'originale *fueit* — [6] *quantum de* aggiunto sopra la riga dalla stessa mano che scrisse *proprietatis*.

custodiendam usque quo curia [1] Signium et Coram et Normam habeat, et quam primum habere potuerit [2] domino Rainoni tribuat et tunc dominus Iohannes Roccam restituat; usufructus tamen Rocce a die presenti a domino Rainone non est requirendus. Hec conventio facta est inter dominum C(encium) Fraiapanem et dominum R(ainonem) de Tussculano. Dominus namque C(encius) dedit Roccam que vocatur de Papa [3] ad tenendum domino Iohanni de Supino, hoc pacto ut quondam dominus papa Alexander faciet privilegium domino Rainoni de Tussculano de Terracina cum suis tenimentis et de tenimento sancti Felicis et de insula cum suis tenimentis et de Cercegio cum suis tenimentis huc usque ad festum secundum sancte Marie de Agusto, et si hoc non perficietur hinc usque ad predictum festum [4] ut superius dictum est dominus Iohannes de Supino restituam Roccam domino Rainoni, eo salvo quod in quoquamque tempore privilegium perficietur, Rocca restituatur domino Cinthio; quod se observaturum dominus Iohannes de Supino sacramento corporaliter prestito promisit. Et si de [5] tenimento sancti Felicis privilegium infra predictum tempus [6] perfici non potuerit, in sequenti alio anno perficietur et ideo Rocca pro eo non currat. Item convenerunt de pignoribus, videlicet de tenimento quod est obligatum Iohanni Bonello et Petro de Blasio, scilicet et Gasale [12] sancti Iodici et Pisscaria [7] de Sclavis et de tenimento quod est obligatum domine Marie Iohannis de Bulgamino; si dominus Rainon solvat predictis creditoribus, detinant predicta pignora, donec solvatur ei a domino Cinthio.

XXXI.

1195 Ian. 11 — Milo et Rainucius filii quondam Iohannis Capparonis solutione recepta renuntiant Cinthio cardinali et camerario Coelestini papae III Civitatem Castellanam et Montem Altum iure pignoris eis obligatos.

(*Orig. in Arch. Vat., Armar. XIII caps. I n.* 7)

In nomine domini. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo nonagesimo quinto et anno quarto pontificatus domini Celestini III. pape, indictione XIII, mensis Ianuarii die XI. Nos quidem Milo et Rainucius germani fratres filii quondam Iohannis Caparronis, scilicet ego Rainuucius [8] unacum

[1] *curia* aggiunto sopra la riga dalla stessa mano che scrisse *proprietatis* — [2] Nell'originale *potucit* — [3] *de Papa* messo dal primo scrittore sopra la riga invece del nome cancellato *de Monte Gavo* — [4] *festum* sopra altra parola abrasa — [5] *de* aggiunto sopra la riga dalla stessa mano che scrisse *proprietatis* — [6] *tempus* sopra altra parola abrasa — [7] Nell'originale *Gasal, Pisscaia* — [8] Così nell'originale.

dicto Milone fratre et curatore meo in hoc mihi a manibus dominorum iudicum dato, videlicet Sassonis primicherii, Oddonis Iohannis Pazzi secundicherii et Iohannis Sassonis archarii atque Petri Romani de scriniario et Petri Pauli Rubei dativorum in eorundem presentia et per eorum auctoritatem atque decretum, quantum ad me Rainucium pertinet, in presentia etiam advocatorum domini Petri de Iudice et Pauli Consulini ac testium subscriptorum, in presentia quoque dominorum cardinalium videlicet domini Cinthii tituli sancti Laurentii in Lucina presbyteri cardinalis et domini Fidantii presbyteri cardinalis tituli sancti Marcelli propria nostra voluntate renuntiamus et generaliter refutamus vobis domino Cinthio dei gratia ecclesie sancte Lucie Insilice diacono cardinali et domini pape camerario, mandato quoque et procuratori predicti domini pape Celestini ad opus et utilitatem eius eiusque successorum ac totius Romane ecclesie perpetuo, idest omnes illas centum XXV marchas boni argenti quas nobis nunc usque Romana ecclesia et specialiter predictus dominus papa debuit, pro quibus prelibato olim patri nostro et aliis suis consortibus quondam dominus papa Adrianus quartus obligavit et iure pignoris tradidit civitatem Castellanam et universum comitatum eius atque Montem altum, sicut per privilegium ipsius domini pape Adriani apparet, quod, quantum ad nos pertinet, cassum ammodo et inutile sit et nullius momenti penitus habeatur. Quodcumque itaque ius et quamcumque actionem personalem et in rem sive ypothecariam adversus Romanam ecclesiam et specialiter adversus dictum dominum papam Celestinum et in omni patrimonio ecclesie Romane et specialiter in predictis pignoribus nobis hactenus obligatis tam iure vel occasione prefixe sortis nobis competentis, quam etiam respectu lucri, usurarum, fructuum vel accessionum eius et poenæ et omnis causæ habemus vel habere quoquomodo possemus, vobis ut dictum est pro dicto domino pape et suis successoribus procuratorio nomine generaliter in omnibus et per omnia refutamus et dicta pignora quantum ad nos pertinet et specialiter civitatem Castellanam et quicquid in ea intus et deforis habemus, predicto iure pignoris deliberamus et ab omni iugo obligationis absolvimus et relaxamus, et restitutionem domorum terrarum et vinearum aliarumque causarum, quas in dicta civitate Castella [1] intus et deforis usque modo tam in corporibus quam in actionibus constitutas tenuimus, quam etiam restitutionem ipsi domino pape per eius subdiaconum iam fecimus, in omnibus et per omnia confirmamus. Preterea cedimus et mandamus vobis pro dicto domino papa et suis successoribus ut dictum est procuratorio nomine, omne ius et omnem

[1] Così nell'originale.

actionem personalem et in rem tam etiam ad agendum quam excipiendum, quod quamve in omnibus predictis pignoribus habemus et adversus quamcumque personam eorundem respectu habere quoquo possemus modo, ita ut quicquid usque modo nostro iure et nomine agere vel excipere possemus, vos ammodo nomine et iure predicti domini pape agatis et excipiatis, et ut utili et directa possitis actione [1] intendere, vos in re predicti domini pape procuratorem facimus. Hanc autem refutationem et quæ dicta sunt omnia vobis ut dictum est facimus, ideo, quod vos pro ipso domino papa et ex suo argento ut dictum est procuratorio nomine mihi Miloni pro medietate et mihi Rainucio et dicto fratri et curatori meo pro me pro altera medietate decreto predictorum iudicum, quantum ad portionem mei Rainucii pertinet redditis datis atque persolvitis prelibatas centum XXV marchas argenti, de quibus omnibus et de omni nostro iure sortis fructuum et usurarum et omnis cause nos bene quietos vocamus et non solute pecunie vel argenti exceptionem omnino refutamus; de quibus etiam XX libras Lucie . . . . [2] sorori nostræ solvimus, quas ex hoc argento pater olim noster ei in suo testamento . . . [3] dari percepit. Ideoque ammodo dictus dominus papa et tota Romana ecclesia quiete semper et pacifice ex hac causa permaneat. Ad hec autem promittimus vobis ut dictum est nomine [4] procuratorio, si aliquo in tempore per dictam sororem nostram vel per eius successores vel heredes vel per aliam quamlibet personam seu etiam per obligationem concessionem vel alienationem a dicto olim patre nostro vel a nobis factam, ex hac causa predictus dominus papa et successores eius vel ecclesia Romana dampnum aliquod patientur, quanti erit dampnum, tantum in nostris bonis eis placentibus sine iuris offensa et alicuius curie proclamatione, iure pignoris anecterint propria vendicent, et si contradicere voluerimus, a iure quod in eisdem bonis habuimus, cadamus et ipsum dampnum duplum emendare teneamur; pro quo dampno si acciderit et subscripta pena si inciderimus, omnia nostra bona que habemus ubilibet et habebimus vobis pro dicto domino papa et suis successoribus obligamus et pro nobis et nostris heredibus et successoribus precario possidemus a dicto domino papa et suis successoribus. Idem tactis sacrosanctis evangeliis iuramus et promittimus nullo in tempore plus vel maiorem summam petere, ipsi domino pape et suis successoribus vel ecclesie Romane, et hanc refutationem et quæ dicta sunt omnia observare et contra ea neque ratione deceptionis neque minoris etatis, quantum ad me Rainucium pertinet, nec aliter ullo modo venire, et specialiter ego Rainucius iuro, ex quo legitimum XXV annorum

[1] Nell'originale: *actione actione* — [2] precede uno spazio vuoto di 30 millim. — [3] Nell'originale *tt.* [4] aggiunto dallo scrittore stesso fra *est* e *procuratorio*.

etatem habuero, confirmare, si a dicto domino papa et suis successoribus excitatus ero. Novissime autem tam pro nobis quam pro nostris heredibus et successoribus vobis pro dicto domino papa et suis successoribus et tota ecclesia Romana hanc refutationem et quæ dicta sunt omnia observare defendere et adinplere promittimus, sub dicto iuramenti et sub pena suprascriptae argenti summe duple et soluta pena hec chartula firma permaneat, quam scribere rogavimus Iohannem Leonis scriniarium in mense et indictione suprascripta XII.

Petrus Sarracenus domini pape senescalcus testis.
Petrus Sarracenus Johannis Skinardi testis.
Bartholomeus de Verula testis.
Iohannes Gregorii testis.
Bellushomo testis.

Johannes Leonis sancte Romane ecclesie scriniarius habens potestatem dandi tutores et curatores, emancipandi etiam, decretum interponendi et alimenta decernendi complevi et absolvi.

XXXII.

1200 Iun. — Petrus Iohannis Adae et Romanus Alkerutii renuntiant Octaviano camerario papae omnem litem de rebus quondam apud montem Fortinum amissis.

(*Orig. in Arch. Vat., Arm. III caps. III n. 2*)

In nomine domini. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo, et anno tertio pontificatus domini Innocentii tertii pape, indictione tertia, mensis Iunii die [. . .]. [1] Nos quidem Petrus Iohannis Adae causidicus et Romanus Alkerutii, ambo simul et pariter pro nobis et omnibus consociis nostris, qui hoc facere mand[averunt] in presentia domini Iohannis Bartholomei causidici et subscriptorum testium, propria nostra voluntate renuntiamus et generaliter in omnibus et per omnia refutamus vobis domino [Octavi]ano dei gratia domini pape camerario ad opus et utilitatem ipsius predicti domini pape et totius curie Romane et specialiter omnium camppaninorum c[uiuslibet] civitatis vel castri eorumque heredum et successorum perpetuo, procuratorio nomine, id est omnem litem et petitionem quam usque modo nos et consocii nostri ipsi domino pape et specialiter camppaninis fecimus et fecerunt, petivimus et petie-

[1] Lacuna di 8 millim.

runt, petere vel facere modo quolibet potuimus et potuerunt, videlicet de universis b[onis] vel rebus mobilibus, quas quondam apud montem Fortinum ammisimus, quas omnes ipsos camppaninos habuisse dicebamus, quodcumque itaque ius et quamcumque actionem personalem et in rem adversus dictum dominum papam et totam Romanam curiam, et specialiter adversus omnes camppaninos, et in eorum bonis respectu vel iure omnium predictarum rerum, quas apud dictum montem Fortinum ammisimus nos cum consociis nostris habemus vel habere quoquomodo possemus, tam nos quam consocii nostri vobis ut dictum est pro eis procuratorio nomine generaliter refutamus; pro eo quod a predictis camppaninis et a vobis pro eis omnes res nostras et nostrorum sociorum, quas habuerunt, sacramento eorum i[am] accepisse confitemur coram subscriptis testibus ad hoc specialiter rogatis, de quibus nos pro nobis [et] omnibus consociis nostris bene quietos vocamus et omnem exceptionem, si qua uti possemus ad infringenda quae dicta sunt et inferius continentur, omnino refutamus, et ammodo dictus dominus papa et tota curia Romana et specialiter omnes campanini utriusque sexus ex hac causa quieti semper et pacifici [per]maneant. Insuper [nos] ambo fideiubemus et vobis pro ipso domino pape et omnibus campaninis ut dictum est procuratorio nomine, nomine bonae et legalis ple[iarie] promittimus, si aliquo in tempore aliquis sociorum nostrorum vel quelibet persona tam [intus] quam de foris ex hac [cau]sa ipsum dominum papam et successores eius aut ipsos campaninos vel heredes seu successores [eo]rum modo quolibet molestaverit, eum vel eam quiescere faciemus. Si noluerimus vel non potuerimus et predicte persone, scilicet d[ominus] papa vel [cam]panini vel heredes seu successores eorum unus vel plures, dampnum aliquod de iure p[ati]entur, tam inpensarum nomine qu[am] aliter, quanti erit dampnum, tantum auctoritate propria et sine alicuius curie proclamatione et eorum iuris lesionem, nostris bonis eis placentibus iure pignoris et pleiarie nomine iudicent et si [con]tradicere [ve]limus a [iu]re quod in eisdem bonis habuimus, omnino cadamus et ipsum dampnum duplum solvere promittimus et teneamur, et refutamus [in] hoc omne iuris vel legum seu boni usus auxilium quod pro nobis in hac causa introductum est et specialiter illi ad[iu]torio, quod non liceat nobis dicere, ut prius principales debitores, exinde nos inter[ces]sores conveniant, nec etiam nobis liceat ad infringenda que dicta sunt aliquam exceptionem [promov]ere. Novissime autem tam pro nobis quam pro omnibus consociis nostris et nostris et eorum heredibus et successoribus vobis ut dictum est procuratorio nomine pro ipso domino papa et tota curia Romana et ipsis campaninis et eorum heredibus et successoribus que dicta sunt omnia obser[vare atte]ndere et [adim]plere promit-

timus sub pena quatuor librarum boni auri, et soluta pena hec chartula [fir]ma per[maneat]. Quam scribere feci Iohannem Leonis scriniarium in mense et indictione suprascripta tertia.

Petrus Doenei testis.

Bobo Bobonis testis.

[. . . . . .] [1] testis.

Passer [. . . . .] [2] testis.

[. . .] [3] velinus Donadei testis.

Ego Iohannes Leonis sancte Romane ecclesie scriniarius, habens potestatem dandi tutores et curatores e[man]cipandi et decretum interponendi et alimenta de[cern]endi, complevi et ab[solvi].

XXXIII.

1204 Apr. 20 — Philippus et Bartholomeus filii Lombardi solutione accepta renuntiant Octaviano Innocentii papae III consobrino et camerario tertiam partem castri Nimpharum.

(*Or. in Arch. Vat., Armar. XIII caps. VI n. 11*)

(Muratori, *Antiquitates* I, 677)

In nomine domini. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo quarto, et anno VII. pontificatus domini Innocentii tertii pape, indictione VII. mensis aprilis die XX. Nos quidem Philippus et Bartholomeus fratres, filii quondam Lombardi, presente et consentiente in hoc nobis domina Aldruda sorore nostra, uxore quondam Scotii Paparonis cognati nostri et omne suum ius et omnem actionem vel exceptionem quod quasve in omnibus subscriptis rebus habere quoquomodo videtur, tam respectu ususfructus subscriptarum rerum, quem ei Iohannes Paparonis filius olim eius reliquid, quam etiam aliter cuiuslibet rei vel cause occasione omnino refutante concedente atque donante, ante presentiam domini Iohannis Obicionis et Henrici Transtiberim iudicum dativorum et Nicolai Tulli causidici et testium subscriptorum ad hoc specialiter rogatorum propria nostra voluntate renuntiamus et in omnibus et per omnia generaliter refutamus et possessionem, quam ex subscriptis rebus dominus papa vel alter pro eo habet, modis omnibus confirmamus vobis vero domino

[1] Lacuna di 30 millimetri — [2] Lacuna di 23 millim. — [3] Lacuna di 10 millim.

Octauiano dei gratia predicti domini pape Innocentii tertii consoprino et camerario mandato quoque et procuratori ipsius domini pape ad hoc specialiter constituto, ad opus et utilitatem eius eiusque successorum et totius Romane ecclesie perpetuo, id est: illam eandem tertiam integram partem pro indiviso vel plus, si nobis modo quolibet pertinet, videlicet totius castri Nimpharum cum tenimentis et pertinentiis suis intus et deforis, quam dominus Oddo filius quondam domini Petri Fraiapanis predicto Scotto Paparoni cognato nostro pro quingentis XXX libris proveniensium senatus vendidit et in solutum concessit ac tradidit, sicut per instrumentum manu Iohannis Boni scriniarii conscriptum apparet, quod vobis ad maiorem curam damus; que vero tertia pars dicti castri cum omni iure quod dictus olim Scottus in dicto castro intus et deforis habuit, nobis pertinet ex testamento Iohannis Paparonis nepotis nostri filiique olim dicti Scotti, sicut pariter per instrumentum manu dicti Iohannis Boni scriniarii conscriptum apparet, quod etiam vobis ad maiorem cautelam damus; quodcumque itaque ius et quamcumque actionem personalem et in rem sive ypothecam, tam etiam ad agendum quam ad excipiendum quod quamve in toto dicto castro cum tenimentis et pertinentiis suis intus et deforis et specialiter in dicta tertia parte ipsius castri nobis ut dictum est competit vel eius respectu adversus quamcumque personam habemus vel habere quoquomodo possemus, videlicet iure vel occasione tam suprascriptae concessionis venditionis et in solutum dationis ipsi olim predicto Scotto a predicto domino Oddone factae, quam etiam respectu vel iure denotati legati, quod nobis predictus olim nepos noster in suo testamento reliquid, vobis ut dictum est pro dicto domino papa et successoribus eius procuratorio nomine refutamus cedimus et mandamus, ita ut quicquid hactenus in dicto castro et pertinentiis suis intus et deforis et respectu eius adversus quamcumque personam nostro iure et nomine agere uel excipere seu exercere possemus, ipse dominus papa et successores eius suo iure et nomine exerceant agant ammodo et excipiant et eum tamquam dominum procuratorem in sua re constituimus, ut in loco iure et privilegio nostro succedant. Hanc autem refutationem concessionem et mandatum vobis ut dictum est facimus pro quingentis triginta libris bonorum proveniensium senatus, quas nobis de mandato dicti domini pape et pro eo atque de sua pecunia ut dictum est procuratorio nomine datis atque persoluitis pro omni nostro iure, quod nobis in dicto castro cum suis pertinentiis intus et deforis competit uel competere possit quoquomodo. De quibus et de omni nostro iure nos bene quietos et pacatos vocamus et non solute pecunie exceptioni omnino refutamus. Quarum autem quatringente libre minus VIII libre sunt ex illis octingentis libris proveniensium senatus quas Bobo Bonifilius pro dicto castro

recolligendo in deposito habuit, ideoque ammodo dictus dominus papa vel alter pro eo potestatem [1] et licentiam habeat dictam portionem nostram denotati castri cum tenimentis et pertinentiis suis intus et de foris tenere et facere ex ea quicquid voluerit semper. Insuper sub pena totius predicte pecunie duple nobis pro dicto domino papa nomine bonae et legalis pleiarie promittimus, hoc nostrum ius an ipsam prelibatam portionem nostram dicti castri nulli alii persone obligasse concessisse nec aliter alienasse. Preterea vobis pro dicto domino papa et successoribus eius procuratorio nomine ut dictum est pignori ponimus et obligamus et pro nobis et nostris heredibus et successoribus quantum ad subscriptum dampnum si acciderit pertinet, ammodo procario [2] et eius nomine possidemus, videlicet omnes res et possessiones nostras mobiles et immobiles seseque moventes, quas infra urbem et deforis habemus vel habebimus; ita tamen si per obligationem concessionem vel quamlibet alienationem tam a nobis quam a dicto olim Scotto cognato nostro et Iohanne filio suo nepoteque nostro vel etiam a dicta domina Aldruda sorore nostra quantum ad usumfructum pertinet modo quolibet factam, aliquo quod absit in tempore dictus dominus papa et successores eius ex hac causa dampnum aliquod de iure, tam inpensarum nomine, quam aliter patientur, quanti erit dampnum, tantum in rebus et possessionibus nostris eis placentibus iure pignoris et pleiarie nomine anecterint propria [3] nostroque mandato quod nos [4] eis facimus videlicet capiendo et alienando et eis in omnibus satisfaciendo. Et si contradicere temptaverimus a iure quod in eisdem rebus habebimus omnino cadamus et ipsum dampnum duplum nomine bone et legalis pleiarie pene nomine solvere et dare ipsi domino pape et successoribus eius per vos procuratorio nomine promittimus. Et in hiis omnibus refutamus omne iuris vel legum seu boni usus auxilium, quod pro nobis in hac causa introductum est, ita quod nullum ius nullamque actionem vel exceptionem adversus dictum dominum papam et successores eius ad infringenda quae dicta sunt valeamus opponere. Novissime autem pro nobis et heredibus et successoribus nostris vobis pro dicto domino papa successoribus [5] eius procuratorio nomine ut dictum est, que dicta sunt omnia observare adinplere et contra nulla ratione venire promittimus sub pena legitima ex stipulatu promissa totius suprascriptae pecunie duple, et soluta pena hac chartula firma permaneat. Quam scribere rogavimus Iohannem Leonis scriniarium, in mense et indictione suprascripta VII.

[1] Nell'orig. *poīt.* — [2] Così nell'originale invece di *precario* — [3] Così nell'originale — [4] Nell'orig. *nō.* — [5] Da supplire: [*et*] *successoribus.*

Testes: Girardus Scrofani, Iohannes Oddonis Romani, Rainerius Iohannis Pauli, Iohannes Bobonis Bonifilius, Siginulphus de Buzzella, [1] Adhinulphus Oddonis.

Ego Iohannes Leonis sancte Romane ecclesie scriniarius habens potestatem dandi tutores et curatores, emancipandi etiam, decretum interponendi et alimenta decernendi, complevi et absolvi.

XXXIV.

1215 Aug. 28 — Gimundus de Fommone et Leo de Anticulo, renuntiantes in presentia cardinalium Stephani et Guale omne ius suum, recognoscunt castrum Fommonis ecclesiae Romanae pertinere.

(*Orig. in Arch. Vatic., Armar. XIII caps. VI n. 8*)

In nomine domini nostri Jesu Christi, Anno MCCXV, pontificatus domini Innocentii tertii pape anno XVIII, indictione tertia mensis augusti die XXVIII. Dominus Gimundus de Fommone, nullo modo inductus nec aliqua vi coactus sed libero arbitrio spontaneaque sua bona voluntate, in presentia domini Stephani domini pape camerarii et domini Guale sacrosancte Romane ecclesie presbyterorum cardinalium, refutavit remisit cessit adque donavit omne ius omnemque actionem, quod vel quam visus erat habere in arce et castro Fommonis vel in toto eius territorio possessionibus cultis et incultis montibus aquis pascuis silvis, in iurisdictione et dominio sacrosancte Romane ecclesie, per manus dictorum dominorum cardinalium per infulam capitis sui eos nomine ipsius ecclesie investiens, recognoscens nichilhominus dictam arcem et castrum ad proprietatem Romane ecclesie pertinere et ad ipsum et ad antecessores suos nullo alio iure spectare, nisi castellanie nomine, quia ipsum castrum antecessores sui a romana ecclesia tantum commendationis nomine et custodie susceperunt. Que omnia ita esse et se perpetuo firma habere, tactis sacrosanctis evvangeliis iureiurando firmavit. Item eodem die et terminis supradictis dominus Leo de Anticulo in presentia supradictorum cardinalium sua sponte sincera voluntate cessit adque donavit omne ius et actionem, quod vel quam in supradicta arce et castro Fommonis et in toto eius territorio visus erat habere, quocumque iure et ratione sacrosancte Romane ecclesie per manus venerabilium patrum supradictorum cardinalium, exceptis mobilibus rebus,

[1] Ovvero: *Burrella.*

quas dominus Gimundus cum nepotibus suis de dote matris sue visi sunt retinere, sicut predictus Leo dicebat, asserens similiter et adfirmans dictam arcem et castrum ad ius et proprietatem Romane ecclesie pertinere et ad patrem avum et proavum suum castellanie et custodie iure spectasse, usque dum mater sua per dominum Gregorium de Fommone fuit violenter eiecta. De quo iure et ratione sibi competenti per infulam proprii capitis predictos dominos cardinales nomine Romane ecclesie corporaliter investivit. Et adfirmavit iureiurando corporaliter prestito, predicta omnia ita esse et perpetuo se rata habere. Ad que omnia comprobanda hiis interfuerunt et rogati sunt testes: Petrus Lodoisii, magister Roffridus Uberti, Trasmundus Theobaldi de Anagni, Nycolaus Berbicis, Andreas Vetulus, Andreas Guilielmi de Pandulfo, Loffridus Tortus, Berardus Iohannis Iohelis, Iohannes Guittone de Aletro, Iohannes Vetulus de Ponza, testes.

Ego Iohannes Mel scriniarius civitatis Anagnie, ab utraque parte et testibus rogatus hoc instrumentum manu propria scripsi et signum nominis mei feci.

XXXV.

1224 Dec. 9 — Populus Centumcellensis Honorium papam III eiusque successores veros et legitimos terrae Contumcellensis dominos recognoscit.

(*Orig. in Arch. Vatic., Armar. XIII caps. I n. 9.*)

(Theiner, *Cod. diplom.* I, 81 n. 234 ex Cencio Camerario
et Reg. Curiae Patrimonii B. Petri in Tuscia)

In nomine domini. Anno dominice incarnationis millesimo CCXXIIII et anno VIIII. pontificatus domini Honorii tertii pape, indictione XIII mensis decembris die VIIII. Cum omnium habere memoriam et in nullo penitus deviare potius sit divinitatis quam humanitatis, ideo que inferius sunt scripta, promissa data liberaliter et concessa a populo Centumcellensi specialiter ad hoc coadunato breviter duximus denotanda. Hac presenti die populus Centumcellensis simul ad sonum canpane coadunatus, non coacti nec dolo vel [ali]qua fraude inducti set libera et spontanea v[oluntate], concessit dedit et tradidit domino pape Honorio tertio et successoribus suis nomine Romane ecclesie per istos videlicet dominum Iohannem Capucium et dominum Rolandum de Campania domini pape capellanos specialiter ad terram illam et populum ad hoc trasmissos, [1] in perpetuum liberum dominium et plenum ius ac iurisdictionem omni-

[1] Così nell'originale.

modam et plenariam; licet [a]lias Romana ecclesia semper ibi dominium habuerit super terra Centumcellensi, volens ipse populus dominum papam nomine Romane ecclesie [p]lenum dominium habere intus et extra in silvis pratis pascuis seu pasturis bandis et sanguine, in omnibus aliis [ad e]andem terram seu castrum pertinentibus, sicut unquam verus et legitimus dominus in aliquo liberum et plenum dominium habere [con]suevit. Quam concessionem et traditionem dictus populus Centumcellensis domino pape Honorio et Romane ecclesie per tales scilicet [1] [dom]inum Iohannem Capucium et dominum Rolandum de Canpania, domini pape capellanos, fecerunt in perpetuum pro multe bengnitatis [2] et mansuetudinis gratia, quam dominus papa Honorius tertius per tempora sibi inpendere consueuit, et specialiter pro debitis illis, que dominus papa Honorius de mera gratia sua pro exoneranda predicta terra vel castro a creditoribus quibus obligata tenebatur plenarie exsolvit; promittens dictus populus Centumcellensis supra dicta omnia perpetuo et fideliter observare nec predictam terram Centumcellensem ad ipsum dominum papam et Romanam ecclesiam immediate pertinentem et iura vel iurisdictiones eius minuere uel fraudare concedere vel infeudare seu aliquo modo alienare, sine ipsius domini pape speciali licentia et mandato; salvis tamen dicto populo bonis et iustis modis et usibus seu consuetudinibus approbatis infra ipsum castrum.

Quam scribere rogaverunt Leonardum sancte Romane ecclesie scriniarius [2] in mense et indictione predicta XIII.

Testes autem qui interfuerunt sunt hji: videlicet dominus Arlesius archipresbyter sancti Petri Centumcellensis, presbyter Rainaldus eiusdem ecclesie sancti Petri, Guido eiusdem ecclesie canonicus, Riccardus presbyter Crugentanus, Leonardus scutifer domini Iohannis Capucii.

Ego Leonardus sancte Romane ecclesie scriniarius his omnibus supradictis interfui rogatus, scripsi complevi et absolvi.

[1] Nell' originale *si* senza segno d'abbreviazione — [2] Così nell' originale.

(Continua)

OPERE PERVENUTE IN DONO ALL'ACCADEMIA

NEL CORSO DELL' ANNO 1886

Bandettini Teresa (Amarilli Etrusca), *Poesie estemporanee*. Volumi tre. — Lucca, tip. Bertini, 1835.

Carini Isidoro, *Le lettere e i regesti de' Papi in ordine al loro primato.* — Roma, tip. Monaldi, 1885.

Indici e cataloghi pubblicati dal Ministero della pubblica Istruzione:

Vol. IV. *I manoscritti della R. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze — Codici Palatini.* Vol. I fascicoli 1, 2, 3 e 4.

Vol. V. *Inventario dei manoscritti italiani delle Biblioteche di Francia.* — Vol. I. *Manoscritti italiani della Biblioteca Nazionale di Parigi.*

Marcellino (p.) da Civezza M. O., *Il romano pontificato nella storia d' Italia.* — Firenze, tip. Ricci, 1886.

Matraia Giuseppe, *Lucca nel mille duecento.* — Lucca, tip. Guidotti, 1843.

Mercante Francesco, *Sguardo storico al commercio. Preliminari ad un corso di diritto commerciale.* — Venezia, tip. Emiliana, 1886.

Nolhac (de) Pierre, *Le* Canzoniere *autographe de Petrarque.* — Paris, libr. Klincksieck, 1886.

Orti y Lara J. M., *Lógica.* — Madrid, 1885.

Piaggia Carlo, *Dell' arrivo fra i Niam-Niam, e del soggiorno sul Lago Tzana in Abissinia.* — Lucca, tip. Giusti, 1877.

Pubblicazioni del Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio, e della Direzione generale della Statistica.

Bilanci comunali per l' anno 1884. Parte I. — Roma, tip. dell' Opinione, 1886.

Bilanci provinciali per gli anni 1883, 1884. — Roma, tip. Romana, 1886.

Movimento della delinquenza per gli anni 1873-84. — Roma, tip. eredi Botta, 1886.

Movimento dello stato civile 1885. — Roma, tip. Elzeviriana, 1886.

Statistica dell' emigrazione italiana per gli anni 1884-85. — Roma, tip. della Camera dei deputati, 1886.

Statistica giudiziaria civile e commerciale per l' anno 1883. — Roma, tip. Botta, 1886.

Statistica delle opere pie e delle spese di beneficenza sostenute dai Comuni e dalle Province. Vol. I, Piemonte. — Roma, tip. di s. Michele, 1886.

Statistica delle tasse comunali per gli anni 1881-1884. — Roma, tip. Metastasio, 1886.

Regestum Clementis papae V ex Vaticanis archetypis SS. D. N. Leonis XIII pont. max. iussu et munificentia nunc primum editum cura et studio monachorum Ordinis s. Benedicti. Vol. primum. — Romae, ex typ. Vaticana, 1885.

Rivalta avv. Valentino, *Storia e sistema del diritto dei teatri secondo l' etica ed i principii delle leggi canoniche e civili.* — Bologna, tip. Zanichelli, 1886.

Statuti della R. Accademia Lucchese di scienze. lettere ed arti. — Lucca, tip. Giusti, 1880.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

(dal 1º Ottobre al 31 Dicembre 1886)

Italiane

Annali di Statistica. Serie terza, vol. 16. — Serie quarta, fasc. 4-8.

Archivio della Società romana di storia patria — Vol. IX (1886) fasc. 3-4.

Atti della R. Accademia dei Lincei. Serie quarta. Rendiconti, vol. II (1886) fasc. 7-12.
— Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quarta, vol. II parte 2ª, fasc. 8, 9.

Bullettino di archeologia cristiana.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XIV (1886) fasc. 8-12.

Bulletin de l'Institut international de statistique.

Corte (la) suprema di Roma — Anno XI (1886) fasc. 7-9.

Digesto (il) italiano — disp. 65-70.

Enciclopedia giuridica italiana — fasc. 45-47.

Foro (il) italiano — Vol. XI (1886) fasc. 11-17.

Gazzetta Ufficiale del regno d'Italia — Ottobre-Dicembre 1886.

Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia — Anno XXVI (1886) vol. II n. 14-24.

Mélanges d'archéologie et d'histoire.

Notizie degli scavi di antichità — Maggio-Settembre 1886.

Rassegna (la) italiana — Ottobre-Dicembre 1886.

Rivista italiana per le scienze giuridiche — Vol. I (1886) fasc. 5.

Temi (la) romana — Anno VI (1886) fasc. 5, 6.

Archivio giuridico. Pisa — Vol. XXXVII fasc. 3, 4.

Archivio storico italiano. Firenze — Serie quarta, tom. XVII fasc. 6.

Archivio storico lombardo. Milano — Serie seconda, fasc. 11.

Archivio storico per le Marche e per l'Umbria. Foligno.

Archivio storico per le province napolitane. Napoli — Anno XI (1886) fasc. 3.

Archivio storico siciliano. Palermo — Anno X, fasc. 3, 4.

Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino. Firenze.

Archivio veneto. Venezia — Anno XVI fasc. 63.

Atti della R. Accademia Lucchese. Lucca.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XXI (1885-86) disp. 4-7.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia.

Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino.

Atti della Società Ligure di storia patria. Genova.

Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le province Modenesi e Parmensi. Modena — Serie terza, vol. IV, parte prima.

Circolo (il) giuridico. Palermo — Seconda serie, vol. VII (1886) n. 9-11.

Civiltà (la) Cattolica. Firenze — Ottobre-Dicembre 1886, quaderni n. 871-876.

Filangieri (il), rivista di giurisprudenza. Napoli — Anno XI (1886) parte I fasc. 8-10, parte II fasc. 36-43.

Memorie e Documenti per servire alla storia di Lucca. Lucca.

Miscellanea di storia italiana. Torino.

Rivista critica della letteratura italiana. Firenze — Anno III, n. 5, 6.

Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino.

Rivista storica italiana. Torino.

Studi Senesi. Siena.

Straniere

Bibliotheca philologica classica. Berlin — Anno XIII (1886), fasc. 1-3.

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris.

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno IX (1886) n. 9-11.

Bulletin critique d'histoire, de littérature et de théologie. Paris — VII^e année (1886) n. 20-24.

Bulletin de correspondance africaine. Alger — Année III, fasc. 5, 6.

Bulletin du Cercle Saint-Simon (Société historique). Paris — IV^e année (1886) n. 17.

Ciencia (la) Cristiana. Madrid — Serie 2^a, n. 90-95.

Controverse (la) et le Contemporain. Paris.

Historisches Jahrbuch. München — Vol. VII (1886) fasc. 4.

Journal du droit canon et de la jurisprudence canonique. Paris — VI^e année (1886) n. 9-11.

Journal du Palais. Paris — Année 1886, livraisons 8-10.

Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung. Innsbruck — Vol. VII (1886) fasc. 4.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — X^e année (1886) n. 5, 6.

Philologische Wochenschrift. Berlin — Vol. VI (1886) n. 41-52.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1886, tom. XXIV, livraisons 4-6.

— Partie technique. Année 1886, tom. XII, livraisons 10-12.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble — XIV^e année (1886) n. 10-12.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles. — Tom. XVIII (1886) n. 4, 5.

Revue de l'Afrique française. Paris — fasc. 19.

Revue générale du droit. Paris — X^e année (1886) livr. 5.

Revue historique. Paris — XI^e année (1886), tom. XXXII n. 2; tom. XXXIII n. 1.

Revue des questions historiques. Paris — Fascicules 80, 81.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. VII (1886) fasc. 4.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar — Vol. VII (1886) fasc. 2, 3.

INDICE DEL VOLUME SETTIMO

(ANNO 1886)

—

DOCUMENTI

OSSERVAZIONI

SUL

REGESTO TIBURTINO

(*Continuazione:* fogli 17-24).

---

quatuor untias suprascripti Laveriani, Spejani atque Ancessani cum Castello suo, vel cum omni jure et proprietate eorum et omnibus ad se pertinentibus constituti via Tiburtina milliario ab urbe Roma plus minus vigesimo quinto territorio Tiburtino coherentes in . . . consortes octo untiarum juris Gratiosi juri (l. *viri*) honesti, et inter affines, fundus qui appellatur Momordianum juris Comitis Comodi, et si qui alii affines sunt, aut ab origine fuerunt, et quidquid est in perpetuum, sicut optime maximeque sunt, et a meis auctoribus, proauctoribusque meis bono optimo et inconcusso jure possesse sunt et usque in hodiernum diem possidentur, una cum omni jure professionum et tributarium, quas mihi obvenisse profiteor ex successione Desiderii clarissimi viri inter alios memoralis. De quibus quatuor untiis fundi supradicti Laveriani, Spejani et Ancessani cum castello suo inde pro indiviso cum omnibus ad se pertinentibus quinque mihi dierum retineo usufructum, que retentio ipsius ususfructus prefato Monasterio eiusque auctoribus (l. *actoribus*) pro sollemni et legitima traditione constare sanxerunt, (*post*) transactum vero usumfructum meum superius designatum antefatum Monasterium habeat, teneat, possideat jure dominioque suo, in perpetuum vendicet, et defendat. In qua donationis pagina spondeo, atque promitto numquam me, heredes, successoresque meos, nec per aliam quamlibet dolosam, fictitiamque personam pro cujuslibet legis interventu contrariam inferre voluntatem. Quam largitatis meae paginam omni vi, dolo, metu et circunscriptione cessante Deusdedit viro nobili Notario (l. *honesto Noto*) Rogatorioque meo scribendam mandavi, cuique subtus manu mea subscripsi, et testibus a me rogatis obtuli *su*scribendam. Allegandi etiam gestis, quibus tibi placuerit, non expectari (l. *expectata*) deinceps professione mea ex more concedi licentiam sub stipulatione et spontione solemnitate (l. *sollemniter*) interposita, imperante Domino Nostro Mauritio Tiberio perpetuo Augusto anno sexto post Consulatum ejusdem Domini nostri anno quarto Indictione sexta vigesima octava die mensis Decembris.

Actum Rome die et Consulatu supra scripto.

Ego Gregorius peccator S. R. E. Diaconus huic donationi a me facte in prefato Monasterio de suprascriptis fundis ad omnia suprascripta relegi, consensi, et subscripsi, et testes ut scriberentur rogavi (l. *subscriberent conrogavi*).

Ego Romanus vir clarissimus huic donationi quatuor untiarum fundi suprascripti Laveriani, Spejani et Ancessani cum Castello suo, et omnibus ad se pertinentibus in integrum facte a suprascripto Gregorio Diacono Sedis Apostolice in suprascripto Monasterio Sancti Andree Apostoli rogatus ab eodem Gregorio, qui coram me subscripsit, ipsius presentia testis subscripsi, et hanc donationem ab eo predicto Maximiano Abbati traditam vidi.

Ego Romanus vir nobilis et tabellarius (l. *honestus et tabellio*) urbis Rome huic donationi quatuor unciarum fundi suprascripti Laveriani, Spejani, et Ancessani cum castello suo et omnibus ad se pertinentibus in integrum facte a suprascripto Diacono Sedis Apostolice in suprascripto Monasterio Sancti Andree Apostoli rogatus ab eodem Gregorio, qui coram me subscripsit, ipsius presentia testis subscripsi, et hanc donationem ab eo predicto Maximiano Abbati traditam vidi.

Ego Bonifacius Lector Tituli Sancte Marie huic donationi quatuor unciarum fundi suprascripti Laveriani, Spejani, Ancessani cum Castello suo, et omnibus ad se pertinentibus in integrum facte a supradicto Gregorio Diacono Sedis Apostolice in suprascripto Monasterio Sancti Andree Apostoli rogatus ab eodem Gregorio, qui coram me subscripsit, ipsius presentia testis (*suscripsi*), et hanc donationem ab eo predicto Maximiano Abbati traditam vidi.

Falconius Scriniarius S. R. E. hec, que superius leguntur, ex antiquiori tomo, quod Deusdedit S. R. E. Scriniarius descripserat, compleverat, et absolverat, quatenus emarcuerant, et fere jam deperierant, rogatu Domini Ruberti venerabilis Abbatis Monasterii Sanctorum Andree et Gregorii de Clivo Scauri, ne ex toto consumarentur, dicerpsi, et in hanc transferri curavi.

Di questo papiro ch'era logoro e consumato dagli anni, fece copia il notaio Falconio circa l'anno 1125, e questa o altra che fosse si conservò in un codice che appartenne ai Frangipani, donde lo trassero gli Annalisti Camaldolesi (T. 4 p. 600) e quinci il Marini (*Papiri* n. 89 p. 137), e lo Spangenberg (*Jur. Rom. tab. negot.* p. 196, Lipsiae 1822). Con questo Gregorio I il 28 Decembre del 587, non 588 come corresse il Marini (p. 292), essendo ancora cardinale diacono della chiesa romana, donò al monastero di S. Andrea al clivo di Scauro, nella persona dell'abbate Massimiano e dei suoi successori quattro oncie o sia la terza parte dei fondi Laveriano, Speiano, e Ancessano col suo castello, che erano sulla via Tiburtina, e lungi 25 miglia da Roma. Le altre otto oncie o due terze parti dei detti fondi appartenevano a Grazioso, e confinavano col fondo Mancardiano, che possedeva il conte Comodo. Dichiarando Gregorio che possedeva quei fondi per diritto di successione di Desiderio uomo chiarissimo, vale a dire

Senatore Romano, ed essendo stati divisi per una terza parte a lui e per due terze parti a Grazioso, convien dire che ambedue questi personaggi fossero della sua parentela, il che non fu ancora osservato da alcuno, e i PP. Maurini, perchè non conobbero questo papiro, ne tacquero nella vita di Lui (S. Greg. *Opp.* T. IV L. I, c. 1, p. 199). Non così possiamo dire del Conte Comodo, perchè non si conosce che il fondo Moncardiano da lui posseduto e col quale confinavano i detti tre fondi, provenisse dalla eredità di Desiderio.

Non sapendo se questi fondi abbiano conservato il nome antico, non si può indicare ove fossero, ma notandosi ch' erano venticinque miglia da Roma, siamo assicurati che erano cinque miglia dopo di Tivoli dove compievansi venti miglia da Roma, e la via consolare tiburtina. Quale fosse la via che col nome di Tiburtina conduceva ai suddetti fondi, parmi che non possa essere altra che quella che conduceva agli antichi oppidi, in luogo dei quali poi sorsero S. Gregorio e Casape, e che quei fondi siano da cercarsi nei loro territori o vicino ad essi, e che la via sebbene non acconcia ai carri, si chiamasse Tiburtina perchè i loro abitatori per essa andavano a Tivoli. Ma poichè la distanza di 25 miglia indicata nel papiro è minore di quella che veramente hanno S. Gregorio e Casape da Roma, conviene osservare che se si ascende a questi luoghi per la via di Poli, che certamente è antica, si accorcia la via di circa tre miglia, e in questa guisa la misura segnata nel papiro conviene colla distanza de' luoghi da Roma, poichè chi vi andava direttamente non aveva d' uopo di passare per Tivoli, e si poteva chiamar Tiburtina poichè da ponte Lucano in poi era continuazione di quella. Se per congettura poniamo che il fondo Spejano fosse in vicinanza di Casape, che secondo il Nibby (T. I p. 416) apparisce essere un antico vico rifabbricato nel secolo XIII, ma che nel secolo X è indicato col nome di *Casa Coriculi*, e nell'XI con quello di *Casa Corbuli*, e che come egli stimò, fossero ambedue corrotti da *Casa Periculi*,

onde derivasse quel di Casape, è da avvertire che il nome di *Casa Periculi* non si trova in alcun luogo e solamente dal Nibby imaginato per dedurne l'etimologia, laddove il *fundus Spejanus* derivando da *Spejus, Spejanum,* come *Veianus* da *Veiae, Seianus* da *Seius, Baianus* da *Baiae, Celeianus* da *Celeiae,* ci indica derivazione da nome di luogo, il cui casale forse dicevasi *Casa Spei,* e che dileguatasi nel linguaggio popolare per maggiore facilità di pronunzia la sibilante, ne venisse *Casape.* E questa origine non è punto improbabile, se si pensa che il nome derivasse al luogo da una edicola o sacello della Dea *Spes,* come parimente l'ebbero altri luoghi del Tiburtino denominati da divinità; quali furono *Casa Herculis, Casa Martis,* che si conservarono per lungo tempo e sono nelle carte del secolo X. Meno durò quel di *Casa Spei* che nel detto secolo si trova mutato in quel di *Casa Corbuli* o *Casa Coriculi,* dai quali non può derivare Casape, e non indicavano il nome del possessore, mentre l'antico nome come più inveterato nell'uso del popolo, benchè alterato, si conservò fino a noi. Se vera mi pare l'etimologia di Casape, non abbiamo però la certezza che i fondi donati da Gregorio fossero in questi luoghi. *Laverianum* era il fondo di un qualche Laberio: *Ancessanum,* in cui la particella *an, ana* negativa dei vetusti dialetti italici, c'indica un nome antico dato al luogo da qualche speciale circostanza. E questo doveva essere sulla cima di un colle, dove era edificato il castello.

Questo documento comincia in forma di lettera scritta da Gregorio a Massimiano abbate di S. Andrea, che fu poi Vescovo di Siracusa, ma prosegue secondo la forma ordinaria degli atti di donazione e fu steso da Deusdedit Notaio che si dice *Rogatorio* perchè come spiegò il Marini così dicevansi i notai dall'essere chiesti o pregati di scrivere l'atto (p. 269). Avvertì il Marini che il preambolo di questa lettera è il medesimo che si legge nella Bolla di Gregorio II che è tuttora scolpita e affissa nell'atrio della basilica Vaticana (Cenni *Bullar. Vatic.* T. I; S. Greg. *Oper.* T. IV p. 327) e mostrò chiaro per altri esempi che talora il

principio di una bolla pontificia servì d'esempio e si usò in altre dei Papi successori (p. 293).

Per indicare che il donatore lasciava al monastero la terza parte dei fondi, il notaio usò la formola *quatuor videlicet in integrum principales untias trium fundorum* che il Marini confessò di non ben comprendere che cosa siasi voluto indicare colla voce *principales*, se forse queste oncie non erano quelle che per prime dovevano essere scelte dal donatario o dall'enfiteuta (p. 294), ma più veramente le spiegò dopo lo Spangenberg scrivendo: " *unciae in integrum sive in integro vocabantur quae inter se cohaerebant nec in diversis fundi partibus modo huc modo illuc, dispersae jacebant. Unciae principales erant partes fundi principalis, exclusis accessoriis fundi, ex. gr. subsecivis* (*Iur. Rom. tab. negot.* p. 34, Lipsiae 1822). Descrivendo i confini, oltre che questi toccavano i fondi di Grazioso ch'era padrone delle altre due terze parti dei fondi medesimi, e il fondo Moncardiano che apparteneva al Conte Comodo, del quale non ha altrove notizia, il notaio segnò in generale gli altri confini colla usata formola et *qua quemque tangit et populum,* che come avvertì il Marini essendo scritta per iniziali, non furono intese dal Falconio e mutate *in quidquid est in perpetuum.* Le formole che si leggono in questo papiro si trovano parimente usate in altri (cf. Marini p. 294), e richiede speciale soltanto che l' elogio con cui si accompagna il nome di Desiderio uomo chiarissimo e che come già dissi dovette essere parente di Gregorio, dicendolo *inter alias memoralis* si illustra colla formola *recordabilis memoriae vir* d' una iscrizione (Marini. ib. p. 295), onde appare che *memoralis* è invece di *memorabilis.*

Nelle altre formole che, con termini generali o particolari, assicuravano la donazione contro qualunque preteso diritto o frode con cui il donatore medesimo o i suoi successori potessero addurre per renderla invalida e non si effettuasse ovvero si volesse annullata, si aggiunge che non sarebbe stata impugnata giammai nè dal donatore per sè, nè per mezzo di alcuna *ficticia*

persona, che è formola che rare volte si incontra, ma che pare significare lo stesso coll'altra *submissa magna vel parva persona*, che dipoi spesso fu usata, e più volte troviamo nei documenti tiburtini sopra allegati. Quindi dichiarando che l'atto era stato liberamente, senza timore, inganno e circonvenzione (*circumscriptione*) fatto scrivere dal notaio Deusdedit, e affinchè la donazione avesse maggiore autorità e non si potesse impugnare, dovendo essere presentata alla curia per essere insinuata, cioè riconosciuta sincera, fosse in qualunque luogo il donatario volesse, scritta negli atti pubblici (*allegandi etiam gestis municipalibus quibus tibi placuerit*), dichiara che anche senza sua dichiarazione ed espressa licenza potesse farlo: ed è formola consueta che si ritrova in molte carte (Spangenberg pag. 46).

Alla donazione sottoscrivono Gregorio approvando quanto in essa si contiene, e come prescrive la legge di Giustiniano, tre testimoni. Manca però la firma del notaio, perchè il papiro, come attesta il notaio che ne fece la copia, essendo marcido e quasi consunto, doveva esser perito.

A questo papiro apporta non poca luce un altro, che parimente fu già del monastero di S. Gregorio, e che pubblicato dagli Annalisti Camaldolesi (T. IV, p. 603) e più correttamente dal Marini (*Pap.* n. CV p. 165) illustra notabilmente la storia e la topografia di una parte del territorio Tiburtino. Perciò quantunque già edito come il precedente, merita che qui lo trascriva per la sua importanza ed anche affinchè sia meno imperfetta la collezione dei documenti che mi sono proposto di fare.

In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi anno Deo propîtio pontificatus Domini Johannis Summi Pontificis et universalis quartidecimi Pape in sacratissima Sede Beati Petri Apostoli primo Indictione duodecima mense . . . . die quartodecimo. Quidquid enim vita possidetur, quamvis dulcius videatur, cito cum amatur, relinquetur, proinde ut meliora appetat, que sibi eternaliter lucrari debeat. Proinde ego Rosa nobilissima femina una cum Ste-

phano Sancte Romane Ecclesie Scriniario talia considerans, sub infirmitate detenta cum Deo favente, plenoque sensu, atque libero arbitrio, in quantum vires suppetunt, a presenti die dono, cedo, trado, largior pro omnipotentis Dei amore, et redemptione anime mee, et meorum delictorum veniam merear adipiscar, proinde offero vobis Domino Johannes religioso Abbati ven. Monasterii Sancti Andree Apostoli et Sancti Gregorii, quod vocatur Clivus Scauri, et per te in eodem ven. Monasterio, ejusque successoribus in perpetuum, idest omnem portionem meam mihi in int. competen. quod est . . . . . de inferius ascriptis fundis in int. terris, videlicet fundum, qui vocatur Ancesano come Ecclesia Sancti Gregorii, in quo est Castello novo, seu et fundum Sacram, fundum Casacorvuli, nec non fundum Speiano cum Eccl. S. Lucie, fundum Elianum, fundum centum vigera (l. *jugera*), item et fundum Lavarano, fundum Vivianum, et fundum Paretulo, et fundum Laciano, similiter fundum Balle, sive suis aliis vocabulis nuncupentur, omnibus in integrum sibi invicem coherentibus uno solo constituto, cum casis, vineis, terris, campis, pratis, pascuis, salectis, arboribus pomiferis, fructiferis, vel infructiferis, diversi generis, puteis, fontibus, rivis aque perennis, edificiis, parietinis, columnis, adiunctis, adiacentibusque suis, cultum vel incultum, vacuum et plenum, et cum omnibus eorum pertinentiis posito territorio Tiburtino milliario ab Urbe Roma plus minus vigesimo quarto . . . . . et Monte in integrum, qui dicitur Vulturella, in quo est Ecclesia Sancte Marie cum pelagis (l. *plagis)* et appendicibus suis, sicuti in circuitu ipsius Montis tenere et extendere videtur, quod sunt terris et silvis, montibus et collibus, cultum vel incultum, vacuum et plenum, et cum omnibus a supradicto Monte generaliter et in integrum pertinentibus, posito in dicto territorio Tiburtino milliario ab Urbe Roma plus minus vigesimo quinto, et inter affines ab uno latere casalis, qui vocatur Bisciano, et a secundo latere casale qui vocatur Illice, et a tertio latere Valle, que est iure Monasterii Sancti Benedicti, et a quarto latere Pociano, et a quinto latere fundus, qui vocatur Pratale, et a sexto latere fundum qui vocatur Savianum, et a septimo latere Ecclesia Sancti Angeli, qui ponitur in Fajano et exinde dividentes a Penestrina juris supradicti Monasterii, sicuti mihi evenit suprascripta portio mea de omnibus immobilibus locis, quantum infrascriptis affinibus pertinere videtur de fundis et casalibus cultum vel incultum ad ipsam portionem pertinentium, quod est . . . . . sic eos vobis integre concedo atque trado et largior in perpetuum, ut superius dictum est, pro redemptione anime mee, et filia mea bone memorie, et meorum veniam delictorum, a presenti die habeatis, teneatis, possideatis, atque fruatis, vestro jure vindicetis, defendatis pro omnibus

numquam a me, neque ab heredibus meis, aut a me summissa persona magna vel parva contra vobis vestrisque successoribus aliquam aliquando habebitis questionem, aut calumniam, sed in omni tempore ab omni homine, et in omni loco, ubi vobis vestrisque successoribus necesse fuerit stare me una cum heredibus meis et defendere promitto vobis vestrisque successoribus, in qua et jurata dico per Dominum omnipotentem, Sancteque Sedis Apostolice Dominum Johannem Sanctissimum Papam hec omnia, que hujus cartule donationis a die presenti seriem textus eloquitur inviolabiliter conservare, atque adimplere promitto. Si enim, quod absit, et quoquo tempore si ego vel heredibus meis contra vobis, vestrisque successoribus, aut contra hanc a presenti die donationis cartulam, quam sponte fieri rogavi, agere, vel causare, vel litigare voluerit per quovis ingenio, tunc non solum perjurii reatum incurram, verum etiam daturam me promitto una cum heredibus meis, vobis vestrisque successoribus ante omnis litis initium pene nomine auri purissimi libras tres, et post penam absolutionis manentem hec a die presentis donationis cartule seriem in suam maneat firmitatem. Quam scribendam rogavi Albinum scriniarium Sancte Romane Ecclesie in mense et Indictione suprascripta duodecima.

Signum ✠ manu suprascripta Rose donatrice. ✠ Stephanus Domini gratia Scriniarius Sedis Apostolice. ✠ Sergius Scanno. ✠ Benedictus Domini gratia Scriniarius Sancte Romane Ecclesie. ✠ Johannis nobili viro. ✠ Jugibaldo nobili viro. ✠ Hadrianus pro oc uc Dominico.

Ego N. Scriniarius Sancte Romane Ecclesie, sicut inveni in tomo carticineo jam pene consumpto scriptum per manum Albini Scriniarii, ita scripsi, et in hanc transtuli cartam.

Appartiene all'anno 984, che fu il primo ed il solo di Giovanni XIV, e in cui correva l'indizione duedecima. Non si legge in qual mese sia stato scritto questo papiro, benchè sia certo che è dei primi quattro mesi dell'anno, perchè sappiamo che morì il 20 di Agosto, quattro mesi dopo che fu chiuso in Castel S. Angelo (Jaffè p. 336-7). Manca la data cronologica degli anni dell'impero, perchè Ottone II era morto nel Decembre del 983 ed ancora non gli era succeduto nell'impero Ottone III che già contava l'anno 2° come re di Germania e d'Italia.

Con questa donazione Rosa, nobilissima donna, concede in perpetuo al monastero di S. Andrea e Gregorio al clivo di Scauro,

e per esso all'abbate Giovanni e suoi successori, i fondi che gli erano toccati come parte di eredità dei beni immobili. Ancesano colla chiesa di S. Gregorio col castello nuovo, che deve essere il paese moderno di S. Gregorio, i fondi Speiano colla chiesa di S. Lucia, e Laverano che già abbiamo veduti donati da S. Gregorio, ai quali ora si aggiungono i fondi Sacra, Casacorvoli, Eliano, Cento iugeri, Vibiano, Paretulo, Laciano e Valle, dei quali alcuni forse furono compresi entro i confini della donazione già riferita di S. Gregorio, e che ora appariscono in questa in cui furono più minutamente specificati. Confrontando insieme i due atti si rileva che Ancessano era il luogo che dalla chiesa prese poi il nome di S. Gregorio; Casacorvuli, che nel diploma di Ottone III al monastero del clivo di Scauro an. 992 è detto Casa Coriculi (Ann. Camald. III. p. 605) e Casa Corbuli nella Bolla di Bonifacio VIII inserita in quella di Innocenzo IV del 1249 (ib. V p. 343), deve essere il nome antico, che essendo presso il fondo Speiano comprendendo in uno i nomi di *Casa* e di *Spes* fu detto Casape. Laveranum, Elianum, Lacianum, Vivianum, ci mostrano l'origine loro da *Laberius*, *Elius*, *Vibius*, *Lacius*. *Paretulo* forse da *pareticulus* o *parieticulus*, da *paries*, e Balle furono dette da circostanze locali. I quali fondi erano fra di loro l'uno all'altro congiunti, ed ora in molte altre parti divisi dovevano formare il territorio che ora è proprio dei Comuni di S. Gregorio e di Casape. Oltre ai fondi or nominati la medesima Rosa fa dono del monte *Vulturella*, ove è la chiesa di S. Maria coll'intero suo circuito che confinava coi territori di Bisciano, testè mutato in Pisoniano, di Illice, che nella Bolla di Benedetto VII è detto fondum *Ilianum* per *Illicianum*, il cui castello ora è distrutto, colla *Valle* del Giovenzano posseduta dal monastero di Subiaco, col fondo Paciano che è nominato nella Bolla di Benedetto VII (R. T. p. 35, l. 17) ove era una chiesa di S. Pietro, coi fondi *Pratale*, *Saviano* e il monte *Faiano*, sulla cui cima era la chiesa

dell'Arcangelo S. Michele, e quindi dividevasi dalla via Prenestina ove possèdeva il monastero di S. Benedetto.

Il monte Affliano su cui era il monastero detto S. Angelo di Valle Arcese, (Nibby I, 30) dalla chiesa dedicata a San Michele che fu ingrandita e riedificata da Sergio II (844-847) di cui ci dà notizia il Libro Pontificale: " *Basilicam sancti Arcangeli, quae* „ *in cacumine Fojani montis est constituta, largiorem quam pridem* „ *fuerat a fundamentis perfecit, ac radiantibus picturis luculente pingi* „ *jussit, ac sarta tecta ejus noviter restauravit* (*In Serg. II* p. 490), nella Bolla di Benedetto VII è detto *Fajanum* (R. T. p. 36 l. 22), nel Diploma di Ottone III al monastero di S. Gregorio in Roma *fundum Flagiano* (Ann. Camald. III, 605), nella Bolla di Innocenzo IV, (an. 1249) inserita in quella di Bonifacio VIII del 1299 al monastero di S. Gregorio si nomina la chiesa di S. Giorgio *in suburbio Castri Flajani* (Ann. Camald. V, 343). Sembra pertanto che questi nomi siano alterazione di *Aefliano,* nome antico che ci è noto per la celebre iscrizione del santuario della Dea Bona ch'era sulla vetta del monte (Nibby I p. 25; Doni cl. I n. 121 p. 42; Orelli 1523). Però più naturalmente Faiano e Flagiano deduconsi da *Flaccus* ch'era nome proprio di una delle vette della medesima catena fra l'Aefliano e il Ripali, e questo in quella parte dove per una gola o valle si separa dal monte Vulturella, ritiene ancora il nome di Flaccia o forca di Flaccia, dove Cabral e Re stimarono che fosse la villa di Acilio Flacco (p. 130), e dove poco lungi lungo il dorso del Ripali discende al piano, ovvero *ad prata,* era già una chiesa di S. Pietro che pagava la decima al vescovo e che nel 1505 ancora dicevasi in *Flaccis* (Reg. degli intr. del Vesc. f. 17). Onde è più agevole a dire che da *Flaccus* sia derivato *Flaccianus* e quindi *Flagianus* e *Faianus,* e resta escluso *Fabianus* da cui il Nibby ancorchè dubitativamente credeva che derivasse (II, 311).

Il monte *Faiano* segnava adunque uno dei confini del monte *Vulturella* all'occidente, e vuolsi notare che essendosi mutato que-

sto nome in Mentorella, ora sotto questo nome si comprende la sola parte orientale di esso, mentre che dall'esame di non pochi documenti antichi si conosce che col nome di Vulturella si comprendeva, benchè avesse diversi nomi in varie parti, tutta quella massa di monti che uniti insieme cominciano sopra Pisoniano colla punta della Mentorella, ed aveva per confini il fosso della valle Fontiniana, quello della via che da Ciciliano va a Tivoli, e volgendo per la valle per la quale si va a S. Gregorio si congiungeva al monte Faiano, avendo per confine a mezzodì la strada di Palestrina. Questa estesissima denominazione, che necessariamente comprendeva altre delle sue varie parti, dovette venire in uso dall'essere considerata come una sola massa, appartenente ad illustre e potente famiglia, ed infatti in questa carta vediamo che nel 984 era proprietà di una donna della famiglia dei signori di Palestrina. L'origine del nome di Vulturella è chiara, ma non lo troviamo prima del 706 nella Bolla di Giovanni VII all'abbate di Subiaco (Reg. Subl. f. 18-24) quindi in quella di Leone VII del 936 (R. S. f. 47) di Giovanni XII del 958 (Murat. V, p. 461) e in altre, e non mai quello di Wultuilla che nelle carte apparisce solamente nella Bolla di Gregorio I che i critici non ammettono come sincera, e nelle due iscrizioni del medesimo tempo che si leggono nella chiesa di S. Maria della Mentorella. In quella scolpita in marmo

MEN*se* . OC*tobri*
D*ie* . XXIIII
DEDICATI
O BEATE MA
RIE INWLTVILLA

e nell' altra eguale che è nella tavola scolpita in legno che secondo la tradizione rappresenta la dedicazione della più antica chiesa fatta da S. Silvestro, e che fu senza dubbio scolpita dal medesimo artefice, che vi lasciò il suo nome

MAGISTE
RGVILLHEL
MVS FECIT
OC OPVS

Queste iscrizioni sono del secolo XI, e non trovandosi prima di queste che in un monumento della cui sincerità si dubita, si ha un'altra prova per dubitarne maggiormente, e fa conoscere come errasse il Nibby (II, 329) che dando fede alla Bolla di Gregorio I stimò che Wultuilla fosse *termine gotico*, mentre che non è se non una corruzione di Vulturella. Queste osservazioni ci conducono ad esaminare la Bolla di Gregorio I che, tenuta per alterata dal Marini, dal Muratori, dal Jaffè, dal Mabillon, non lasciò per questo d'essere tenuta per sincera da vari scrittori, fra i quali certamente il più illustre fu il Nibby.

I due documenti che seguono benchè di anni diversi, essendo l'uno del 953 e l'altro del 1031, sono così collegati insieme, che non si possono disgiungere senza che s'interrompa la serie storica delle notizie d'una parte del Tiburtino. Ambedue si sarebbero dovuti ritrovare nel Regesto di Tivoli, ma forse erano nel quaderno smarrito, ovvero restarono ignoti al notaio Romano che lo compilò. Gli troviamo invece in quel di Subiaco, dove sono riferiti al f. 219; certo molto importava a quei monaci di conservare la memoria del modo legittimo per cui erano venuti in possesso di quattro distretti che servivano ad unire in un solo corpo i fondi che possedevano sulla sinistra dell'Aniene. Questi atti, mancandovi le solite formole e l'attestazione del notaio, sembrano ambedue imperfetti, ma veramente non sono che *brevia recordationis* con cui s'intese di conservare memoria di ciò che loro importava.

Charta de Marano et de Sambuci. et de Cantorano.

Anno deo propitio pontificatus domni Agapiti summi pontifici et universalis iunioris Pape. In sacratissima sede beati petri apostoli anno viij. Indictione xj mense Madio die xj. Placuit igitur cum Xp̄i auxilio atque convenit

Inter domnus Iohannes Sanctissimus episcopus Sanctae ecclesiae tyburtine. Consentiente sibi cunctos cleros ven. episcopio ejusdem a magni usque ad parvi. et te diversis Leonem domini gratia humilis monachus atque abbas ex ven. monasterio sancti Benedicti atque sancte Scholastice qui ponitur in Sublacu. tuisque successoribus. ex preceptione domni Agapiti iunioris Pape. Idest fundos iiij. in integrum. fundum qui appellatur Cantoranu. seu fundum buzinianum. et fundum sancte felicitatis. Sicuti extenditur usque in fluvium. nec non et fundum Maranum cum omnibus ad se pertinentibus.

Cetera desunt.

L'indizione XI e l'anno VIII di Agapito II, che aveva cominciato nel mese di Aprile, assicurano che questa carta è del 953. Dal tenore di essa si intende che i monaci, possedendo la Massa Giavenzana e altre terre ad essa contigue del territorio tiburtino, dovevano ricevere non lieve incomodo, da che queste rimanevano separate dagli altri loro fondi, perchè vi si frapponevano i castelli e le terre di Cantorano, Bulziniano, Santa Felicita e Marano che appartenevano al vescovo di Tivoli. Molto da prima gli abbati di Subiaco avevano cercato di ottenere quei luoghi, e Niccolò I intorno all'anno 868 aveva lor conceduto Marano e S. Felicita (*Reg. Subl.* f. 51; *Bull. Magn.* Coquelines, p. 199). Nell'884 il duca Cesario, *eminentissimus consul et dux*, sotto forma di donazione restituì all'abbadia di S. Scolastica con Marano anche Canterano che suo padre Pipino vestarario aveva ottenuto da non sappiamo qual papa insieme con una gran parte dei beni del monastero di Subiaco (*Reg. Subl.* f. 8). Come avvenisse che questi fondi fossero tolti alla chiesa e dati a laici, si spiega forse pensando che debba essere accaduto da che intorno all' 840 essendo stata incenerita dai Saraceni (*a Saracenis destructum ex integro*, Dipl. di Ott. I) o nell'847, come afferma il Mirzio, la badia di Subiaco e dispersi i monaci, e non essendo più chi ne godesse i frutti, il papa volendo rimunerare, e forse mosso da raccomandazioni di potenti rimeritare chi l' aveva servito, gli concedesse, quali beni vacanti, di occuparli a proprio vantaggio. Canterano, detto *Anterranum* nella

Bolla di Benedetto VII del 979 (v. s. p. 34, 35), Bulziniano e Marano furono anche confermati a S. Benedetto nel 916 da Giovanni X (*Reg. Subl.* f. 27), da Leone VII nel 939 (*Reg. Subl.* f. 52), da Giovanni XII nel 958 (*Reg. Subl.* f. 54; Muratori, Diss. V, col. 462) e raffermati còn diploma di Ottone I nel 967 (*Reg. Subl.* f. 1; Murat. Diss. V, col. 465). Benchè i monaci avessero ottenute queste e sì autorevoli concessioni, non poterono mai ottenere il possesso di quei luoghi, che la chiesa di Tivoli, già privata di quella parte che formava l'abbazia di Subiaco, tuttora conservava, e forse dovette più volte venire a contrasto coll'abbate e impedire che non gli occupasse. Ma ai monaci, a dir vero, erano necessari per unire e congiungere i loro fondi, e per riuscire nell'intento si rivolsero ad Agapito II. Questi acconsentì alla loro domanda, e comandò a Giovanni vescovo di Tivoli (*ex praeceptione domni Agapiti junioris Papae*) che concedesse in enfiteusi perpetua al monastero di Subiaco i quattro fondi già detti; ed egli per ubbidire al pontefice il 28 Maggio del 953, adunato tutto il suo clero, propose e gli fu consentito di cedere i luoghi domandati a S. Benedetto. Certamente il vescovo ed il clero, se diedero il consenso per ubbidire al papa, non debbono averlo dato di buon animo, e il comune, che vedeva diminuire la sua autorità col perdere una parte del suo territorio, dovette opporsi perchè non si effettuasse. Qual che ne fosse la cagione, i fondi non furono ceduti, e continuarono ad appartenere alla chiesa di Tivoli, alla quale furono confermati da Benedetto VII nel 978 (*Reg. Tib.* p. 37, 5), da Giovanni XV nel 991 (*ivi* p. 47, 3) e da Giovanni XIX nel 1029 (*ivi* p. 63, 34). Fino a questo adunque il vescovo di Tivoli aveva piena balìa di diritto e di fatto sopra i fondi sopra nominati, ma i monaci aspettavano una occasione propizia per ottenerli, e questa venne nel 1031, quando essendo abbate Benedetto, ottennero che Giovanni XIX comandasse al vescovo Giovanni IV (*ex praeceptione domni Iohannis sanctissimi Pape*) di concedere in enfiteusi perpetua all'abbate Benedetto i sopradetti luoghi; e il vescovo adunato il

clero e avutone il consenso, la cosa riuscì più felicemente che al tempo di Agapito II, perchè vi fu aggiunta la Rocca del monte Crufo, ossia Rocca Canterano, e col consenso del clero di Tivoli e forse con quello, almeno tacito, del Comune, fu fatta ai monaci la tanto desiderata cessione. Ecco come sta descritto nel Regesto Sublacense a p. 219.

Charta de Cantoranu et de rocca et de bulzianu. et fundum sancte felicitatis

Anno Deo propitio pontificatus domni Iohannis summi pontifici et universali xviiij. Pape. In sacratissima sede beati Petri apostoli. anno vj [1] Indictione xiiij. mense Maij die xxviij. Placuit igitur cum Christi auxilio atque convenit inter Iohannes sanctissimus episcopus sancte ecclesie tiburtine. consentientes sibi cunctos cleros ecclesiarum a magno usque ad parvo. ejusdem episcopij. et te diverso domno benedicto domini gratia humilis Abbas. Ven. monast. sancti Benedicti confessoris Christi atque sancte Scolastice germani et socii. qui ponitur in Sublaco. tuisque successoribus imperpetuum. emphitheuseus persolvendam ex preceptione domni Iohanni sanctissimi Pape. sicut et susceperunt benedictus suprascripto domini gratia humilis abbas suisque successoribus jure emphitheuseus imperpetuum possidendam. Id est fundoras in integrum iiij.or fundum Cantorano in quo est castellum cum ecclesiis et mansionibus. vineis. terris. silvis. montibus et collibus. plagis et agrestibus. vallibus. planis. aquis aquarumque decursibus. cultum vel incultum. vacuum et plenum. Simulque et concedimus in suprascripto monasterio rocca in integrum que est posita in monte de grufo cum ecclesie atque edificiis. mansionibus. vineis. terris. silvis. montibus et collibus. vel excelsis tres montibus plagis. et cum agrestis locis. arboribus fructiferis vel infructiferis diversis generis. Puteis. fontibus. rivis. ripis. atque perennis. edificiis appendicibus. parietinis cultum vel incultum. vacuum et plenum. omnia et in omnibus generaliter in integrum ad eos pertinentibus; Nec non et fundum Bulzibianum. et fundum sancte felicitatis. sicuti extenditur usque in fluvium. Nec non et fundum Marano. in integrum. cum casis et vineis. seu terris et silvis. campis. pratis. pascuis. arboribus fructiferis vel infructiferis diversis generis. puteis. fontibus. rivis aque perennis. cultum vel incultum. et cum omnibus a suprascriptis fundis generaliter pertinentibus. constituti territorio sublaciano miliario a civitate tiburtina plus minus xviij. Iuris suprascripti vener. episcopij.

Desunt cetera

[1] Si deve leggere *anno vij*, e non *vj*, di Giovanni XIX.

Questo documento, ove si corregga l'anno VI in VII del pontificato di Giovanni XIX, va di pieno accordo colle altre note cronologiche, e ci assicura che è del 1031. Il Cappelletti (*Le chiese d'Ital.* vol. VI p. 665) non conobbe questo atto, ma prese come tale un capo della cronaca del Mirzio (c. XI, f. 54), nel quale questi fece un breve sunto di esso, che egli attribuisce al 1039, mentre il Mirzio non scrisse alcun anno, ma scrisse soltanto *eodem anno* e leggendolo attentamente si conosce che riferisce la cessione dei detti fondi all'anno 1029. Essendo chiaro che è errore del Mirzio, che dipoi fu seguito dal Crocchianti e dal Cappelletti, non ci fermeremo a provare che nel 1031 era vescovo quel Giovanni che è il IV, e contemporaneo di Benedetto abbate di Subiaco. Mancando i due atti nel fine, fa sospettare che ambedue le volte, benchè fosse stato dato il consenso di cedere i fondi domandati all' abbazia, ed anzi la seconda volta vi si aggiungesse quello di Rocca Canterano, non avessero potuto convenire sulla quota del canone annuo che per l'enfiteusi di cui veniva investita, la badia di S. Scolastica doveva pagare all'episcopio di S. Lorenzo. Perciò si scrisse l'atto, come memoria della solenne adesione che al comando papale aveva data la Chiesa di Tivoli, ma non fu compito, perchè vi mancava una condizione principalissima. Forse i monaci tardarono ancora a entrarne in possesso; ma se vi fu difficoltà o dissensione, certamente non vi fu lungo ritardo.

Cantorano, che taluno sognò avere origine ebraica, è dal latino *Cantorianum*, vale a dire fondo della gente *Cantoria*. Sembra che da prima fosse così detta questa parte del monte Crufo, se può meritare fede la bolla di Nicolò I dell' 858 ovvero 864 (*Bullar. Magn.* p. 199; Murat. *Antiq. Ital.* V, 470), benchè l'Jaffè la collochi fra le spurie (p. 945), nella quale si legge *montem Cantoranum* in vece dei due paesi che vi stanno sopra ed hanno lo stesso nome. Ritroviamo però che Cantorano, cogli altri luoghi già detti, venne conceduto al monastero di Subiaco da Giovanni X nel 958 (Murat. *Ant. Ital.* V, p. 462) e da Benedetto VIII nel 1015 (*Reg. Subl.*

f. 38 e seq.) nella cui Bolla è da osservare che dicesi ancora *Casale qui vocatur Cantorano cum montibus et collis fundis et casalibus cum aquimolis, una cum valle sua que vocatur avenio, atque monte qui vocatur Petra ad castellum faciendum*, donde sembra che derivasse il nome di *Vignole* che ora si dà alla parte più alta della valle che è subito dietro a Canterano e che messa nella parte più bassa ad oliveti ne discende ripida nella Cona; e il monte che dicesi *Petra* forse è quella rupe che sovrasta al paese e che dicono *moritana*, della quale certamente non vi era luogo più acconcio. Il Mirzio riferendo nella sua cronaca (c. XI. f. 54) un sunto dell'enfiteusi sopra arrecata scrisse che era stato ceduto *fundum Cantoranum in quo est castellum cum ecclesia et colonia sua,* che nell' Ansaloni (*Stor. di Tiv.* Ms. vol. 2. p. 153) e nel Giustiniani (*Vesc. e Governat. di Tiv.* Roma 1665 p. 39) erroneamente si legge *columna sua*, mentre nell'atto si legge *in quo est castellum cum ecclesiis et mansionibus,* e così sparisce la colonna che non si saprebbe dire, ancorchè vi fosse stata, a qual fine avesse dovuto essere nominata.

Di memorie antiche Canterano non conserva che due iscrizioni le quali bastano a farne fede che era un pago o un vico romano. La prima è scolpita sopra un dado di pietra, che già doveva sostenere qualche oggetto, e fu edita dal ch. Fabio Gori (*Viagg. fra Subiaco e Tiv.* p. 20).

P · FLAVIVS · P · L · HILARVS · PRAENES · ·
Q · CORDIVS · Q · L · HILARVS · D · MP · F

La seconda fu da me ritrovata in un gradino della scala di abitazione dell'Arciprete, ma non è che un frammento finora inedito.

ACIENDVM · QVRAVET · GRADV

Ambedue servirono a designare qualche opera pubblica. Nella prima i due liberti *Hilarus*, l' uno di Publio Flavio e Palestrinate,

l'altro di Quinto Cordio, sembrano essere stati i due maestri del pago che ad uso pubblico fecero non sappiamo quale opera, se le sigle D · MP · F giustamente s' interpretano *de multaticia pecunia fecerunt*, benchè non apparisca alcun indizio di punto fra le due lettere di mezzo. Dal nome di uno di questi o di altro maestro o di persona incaricata da essi era forse preceduta la linea superstite del frammento accennato, perchè certamente colla voce *gradus* ne viene indicata un' opera di pubblica utilità che doveva farsi dai magistrati pagani. Chi visita quel luogo subito ne comprende il senso, perchè essendo la maggior parte delle vie sul declivio del colle, sì per alleviare la fatica, e sì per impedire che le acque non le scoscendano, sono fatte a cordonata e a gradoni, e così senza dubbio dovevano essere fatte anticamente. I gradi adunque dei quali parla l' epigrafe erano gli scaglioni che reggevano e addolcivano il ripido pendio delle vie, e naturalmente si esclude qualsivoglia altro significato od uso dei *gradus*. La formola poi *faciendum quravet* indica un' opera pubblica, e l' ortografia arcaica *quravet* per *curavit* c' insegna che possiamo ascriverla al tempo di Augusto, e forse anche prima. Non ne adduco esempi perchè sono notissimi.

La cessione fatta dal vescovo Giovanni al Monastero di Subiaco comprende in secondo luogo *rocca in integrum que est posita in monte de grufo cum ecclesie atque edificiis* ecc. S' intende senza dubbio di Rocca Canterano che torreggia sull' alto di una delle costiere che partono dal Monte Crufo, sulla quale più in basso è Canterano [1]. Questi due luoghi formarono per lungo tempo un solo comune; le loro memorie raramente distinguono l' uno dall' altro, ma quattro iscrizioni ci mostrano che la Rocca era abitata fino dall' età dei Romani. Al piede della salita che conduce alla Rocca serve di pavimento sul piano dei gradini della cappella detta del Brecciaro una lapide in cui si legge :

[1] Dal docum. a p. 72 Reg. Tib. la rocca del monte Rufo non è quella di Canterano

NIVS · ST · F ANI HESIA
NIVS · T · F ANI SALV
NIVS · T · F ANI POL
NIVS · M · F ANI RV

Primo a pubblicarla fu il Canonico Iannucelli (*Mem. di Sub.* p. 452), quindi il ch. Fabio Gori (*Viagg.* ecc. p. 30), la cui stampa però nella prima linea ha T invece di ST, e nella seconda, come l'Iannucelli, I in luogo di T. Qual sia il gentilizio di questi quattro ingenui è incerto; insolito è il cognome HESIA··· del quale forse manca finora un confronto; gli altri si compiono facilmente in SAL*vius*, POL*lio*, RV*fus*. Mentre l' iscrizione è scritta con caratteri profondamente scolpiti, quelli, che indicano la tribù, sono tali che possono chiamarsi graffiti, anche perchè la pietra è logora per l' attrito dei piedi, e i caratteri sono più piccoli. La tribù Aniense è la consueta degli abitatori della valle dell'Aniene. Nella facciata della chiesa parrocchiale è murata capovolta una tavola di marmo scorniciata nella quale è inciso con bellissime lettere:

C · VETILIVS · C · L
NICO
VETILIA · C · L
FLORA

(Gori *viagg.* p. 30. Iannucelli p. 452) e dentro alla chiesa sopra un cippo che sostiene la conca battesimale

CLOVENTIA
T · F
TITIENIA · M · F
MAXVMA

ove si avverta la retta lezione della terza linea che dal Gori (l. c.) era stata letta TITIENANIF.

Poco sotto della parocchia, nel muro di una casa detta di Merlitto, è murato capovolto il frammento seguente

FLAVIA · Q · L · A
FLAVIAE . . . . . . ·

Tutte queste iscrizioni sono scolpite con così bella paleografia, che si possono ascrivere al secolo di Augusto, ma essendo da osservare che le lettere oltre ad essere profondamente scolpite, hanno un non so che di proprio che dimostra una paleografia locale che in quei luoghi si conservò forse più a lungo che altrove, si possono credere scolpite nel secondo secolo.

Non so dove propriamente fosse il fondo *Bulsinianum* che per lungo tempo i Monaci di Subiaco agognarono di unire cogli altri fondi alla giurisdizione della loro Badìa. Dal luogo e dall'ordine in che è sempre nominato nelle carte, convien dire che così si denominasse un tratto di quella distesa di fondi che stanno fra il territorio di Canterano e quel di Marano. Il nome però è variamente enunciato o corrotto secondo le varie scritture. Nella Bolla di Giovanni XII del 958 (Murat. *Ant. Ital.* V. col. 462, *Reg. Subl.* f. 54) è detto Bulsiniano, e in quella di Leone VII del 939 si legge *Bulzeanum* (*Reg. Subl.* f. 52. v.), *Bulziniano* in quella di Benedetto VII del 978 (*Reg. Tib.* 47, 6), di Giovanni XV (*ib.* 47, 3), di Giovanni XIX del 1029 (*ib.* 63, 34); che il Mirzio nella *Chronica* cambiò in *Buccianum* (c. XI. f. 54), il *Chronicon Sublacense* in *Bulzanum* (Murat. *Chron. Subl.* Q. I. S. XXIV. p. 137), e il Giustiniani seguendo il Mirzio in *Cecilianum* (*De' Vescovi di Tiv.* p. 37), luogo discosto che fu sempre nella giurisdizione civile e spirituale di Tivoli, non mai sotto a quella del Monastero di Subiaco. Confrontando insieme queste varianti e la maggiore autorità dei documenti, si conosce che il vero nome del fondo in quei tempi era *Bulsinianum* da *Volsinianum* derivatosi dalla gente Volsinia.

Il fondo di S. Felicita, che colla medesima carta venne ceduto al Monastero di Subiaco, è presso Marano e si estendeva fino al

fiume, comprendendo la chiesa che ancora è intitolata al suo nome, ed era propriamente situata nel fondo *Atranum ubi ponitur basilica sancte Felicitatis*, come si legge nell'elenco del 945 dei beni che ogni anno erano obbligati a pagare un canone all'Episcopio di Tivoli (*Reg. Tib.* 26. 14) e che nel medesimo documento è detto *Aterano* (*ib.* 20, 26) e sembra fosse dato in enfiteusi ad un certo Probino chierico. *Atranum* è sincopato di *Ateranum, Aterianum* derivato come l' *Aternano* di Principato cit. da *Aterius* (Flecchia *Nomi loc. del Napolit.* pag. 18 e 57) antico gentilizio romano (De Vit *Onomast. Ateria*). Questa chiesa col casale ossia gruppo di case che le stavano attorno è antichissima, e senza far conto di una bolla falsa o almeno molto interpolata di Giovanni VII, del 705, all' abbate Stefano di Subiaco (*Reg. Subl.* f. 18-24) è ricordata con Marano ed Anticoli in quella di Nicolò I del 863 all'abbate Azone (*Bull. Magn.* I. p. 199 ed. Rom. *Reg. Subl.* f. 51) ove è da notare che in essa si dice che si concedono al monastero tutti i beni quivi nominati come erano nella Bolla di Papa Zaccaria, che noi non conosciamo; ma questo cenno ne mostra che la basilica di S. Felicita già esisteva ed era insieme con quei fondi in possesso del monastero fra il 741 e il 752, ed era anzi più antica; è quindi parimente nominata nelle Bolle di Giovanni X del 916 all' abbate Leone (*Reg. Subl.* f. 27) e di Benedetto VIII del 1015 all' abate Giovanni (*Reg. Subl.* f. 38 v.), nella quale sono da notare le parole: *Casale Sancte Felicitatis ipsa ecclesia cum montibus et collibus sicut pergit ad castellum qui vocatur antiquo*, poichè da questa parola venne il nome di *Anticulum, Anticoli* che sta a poche miglia distante da Santa Felicita. Da ultimo la ricorda ancora la Bolla di Pasquale II del 1115 (Murat. *Chron. Subl.* 7. XXIV. p. 949). Essendo tutti questi documenti di conferma, ricognizione e protezione dei beni dell' Abbadia, che i monaci già possedevano, dimostrano che per sottrarli a nuove usurpazioni, si domandavano e concedevano queste Bolle, affinchè fossero tutelati dalla autorità pontificia e dalle censure ch' essa fulminava

contro chi glieli avesse usurpati e lo tentasse in avvenire. Quello che l' abbate Benedetto aveva domandato al papa Giovanni XIX, ed ora gli concedeva il Vescovo Giovanni, non era già il possesso di fondi che il monastero già possedeva, ma la giurisdizione spirituale che apparteneva all' episcopio di S. Lorenzo e quei proventi che solevano toccare a chi esercitava qualche atto di spirituale giurisdizione. Per segno di sudditanza verso del vescovo il sacerdote che ufficiava S. Felicita doveva dare ogni anno per tre fondi un paio di polli e dieci ova (*Reg. Tib.* 20, 25, 26, 15). Perciò mentre nelle bolle concedute al monastero si enumeravano i fondi che possedeva, quasi contemporaneamente Benedetto VII nel 978, Giovanni XV nel 991, e Giovanni XIX nel 1029 (*Reg. Tib.* 37, 6, 47, 4, 63, 35), riconoscevano e confermavano sopra di essi l' autorità episcopale, e poichè questa trapassò all'abbate di Santa Scolastica intorno all' anno 1031, in segno dell' autorità che già aveva su quei luoghi il vescovo, l'abbate doveva offrirgli ogni anno, ovvero almeno una volta in segno di soggezione, una somma o una cosa qualunque secondo i patti convenuti, e che per mala sorte non sappiamo quali fossero.

In quinto luogo fra le terre cedute all' abbazia sublacense è Marano che secondo la frequente sparizione dell' *i*, dopo la *r*, venne da *Marianum*, e mostra la origine da un *Marius* possessore del fondo (Flecchia *Nomi loc. del Napolit.* p. 8 e 34). Una volta si trova detto *fundus Maranorum* per *Marianorum*, ed altre erroneamente *fundus Marana*. La prima volta che lo troviamo accennato è nella Bolla di Nicolò I all' abbate Leone nel 858 (Murat. *Ant. Ital.* V. col. 470) e quindi in altra del medesimo Papa di qualche anno dopo all' abbate Azone (*Bull. Magn.* I. p. 198 ed. Rom.), nella quale è detto *Castellum*. Nell' 884 è compreso coi fondi che il Duce Cesario dona o meglio restituisce al monastero di Subiaco (*Reg. Subl.* f. 8). Nel 939 Leone VII (*Reg. Sub.* f. 52 v.) e nel 958 Giovanni XII lo confermano all'abate Leone (Murat. V. col. 462), e finalmente nel 1053 l' abbate Uberto lo ricorda come

proprio del monastero nella iscrizione del chiostro di S. Scolastica, e nel 1115 in una Bolla che è inserita nel *Chronicon Sublacense* (Murat. R. I. S. XXIV col. 949). Per le usurpazioni alle quali andò soggetto questo castello, o delle cessioni che ad estranei ne fecero i pontefici, si vegga il Nibby (*Anal.* III. p. 293). Infine vuolsi notare che i fondi, che furono domandati dall'abbate di Subiaco e dei quali finora si è discorso, erano insieme l'uno all'altro congiunti, *omnes sibi invicem coherentibus*, come si legge nella Bolla di Benedetto VII del 978 colla quale gli riconosce come appartenenti all'episcopio di S. Lorenzo (*Reg. Tib.* p. 37, 7), e in quelle di Giovanni XV del 991 (*ib.* p. 47, 5) e di Giovanni XIX del 1029 (*ib.* p. 63, 26).

Per più motivi, come si vedrà, è importante il documento che segue, e ci fu conservato nel Regesto di Subiaco f. 178 v. e ne diede un sunto il Mirzio c. 9.

CHARTA DE RASE DVO DE VINEA IN PORPORAV

Anno quarto Imperij domni Ottoni piissimi Imperatoris et perpetui Augusti mensis Aprilis dies XIII. Indictione VIII. post discessum Leonis Sanctissimi et VIII. PP. Quoniam certum est me gizo viro honesto natione territorio Amiternino modo habitatore Civitate tiburtina . hac die cessisse et cessi atque tradidi nec non et venundavi . Nullo mihi cogente neque contradicente aut vim faciente . sed propria spontaneaque mea voluntate vobis domno georgius dudum secundicerius et modo monachus et abbas de monasterio Sci benedicti quod ponitur in Sublaco . atque Sanctae . barbare quod est positum in civitate tiburtina et per te in cunctis aliis Abbatibus atque monachis successoribus vestris in eodem monasterio Imperpetuum . Idest vinea rase due petia una in integrum cum introito et exoito suo . et cum omnibus ad eam pertinentibus . posita territorio tiburtino . In fundum qui vocatur purpurano transfluvio . miliario a civitate tiburtina plus minus unius; et inter affines ab uno latere vinea de ustati et a secundo vinea de tiburtinis et a tertio vinea de agati honesta femina . et a quarto vinea que donavit suprascripto venditore In praedicto monasterio . unde anc cessio venditionis charte teneo per charta partionaria . et novas et vetulas vobis concessi in eodem monasterio Imperpetuum ; Pro qua

etiam suprascripta vinea accepi pretium ego suprascripto gizo a vobis domino georgio suprascripto abbate . coram presentiam subscriptorum testium in argento mancosos numero sex bonos et obtimos pro unoquoque mancoso denarios XXX . nobisque placabiles . In omnem veram decisione . et ab hodierna die licentiam et potestatem habeatis . Introeundi Utendi . fruendi . vel quicquit facere aut peragere volueritis . In vestra vestrisque successoribus sit potestate ; et nunquam a me neque ab heredibus meis neque ad me submissa magna parvaque persona aliquam aliquando abebitis questione aut calumpnia . Sed in omni tempore ab omni homine et in omni loco ubi vobis vestrisque successoribus necesse fuerit stare me una cum heredibus meis et defendere promitto . In qua et Iuratus dico per deum omnipotentem sancteque sedis apostolice et principatum domni ottoni magni imperatoris . hec omnia que hujus cessio venditionis seriem textus eloquitur . Inviolabiliter conservare atque adimplere promitto ; Si enim quod absit et quoquo tempore ego vel heredibus meis . contra vobis vestrisque successoribus aut contra hujus cessio venditionis charte seriem quam sponte fieri rogavi agere vel causare presumpsero pro quovis modis ingenii quod sensum humanum capere vel intelligere potest . et minime defendere noluero aut non potuero . vel amplius pretium vobis vestrisque successoribus quesiero . Tunc non solum perjurii reatum incurram . verum etiam me promitto una cum heredibus meis in suprascripto monasterio ante omnem litis initium pena nomine ipsum pretium in dupplum . et post penam absolutionis hanc cessio venditionis seriem in suam nichilominus maneat firmitatem ; Quam scribendam rogavi stephanus scriniarius hujus civitatis tiburtina In Mense et Indictione suprascripta octaba . ✠ signum manum suprascripto gizo qui hanc chartam fieri rogavit et signum sancte ✠ feci et testes qui subscriberent rogavi.

Martinus filius sergij testis. Stephanus filius Leoni . testis. Mundo testis. Rodo filius mundo . testis. Iohanes filius mundo testis. Stephanus scriniarius et tabellio complevit et absolvit.

L' anno IV dell' imperatore Ottone I, e l' indizione VIII, e la dichiarazione che ai 13 di Aprile già era morto Leone VIII che era passato di vita prima del 20 Febraio concorrono ad accertare che questa carta fu scritta nel 965. È però da notare che Leone VIII era papa illegittimo, perchè fu per violenza di Ottone eletto mentre ancora viveva Giovanni XII, e nel 965 viveva Benedetto V esule in Amburgo e privato anche della dignità e del grado sacerdotale per opera del medesimo Ottone, mentre

legalmente era stato eletto pontefice nel Maggio del 964; prevalendo però in Roma e nel suo ducato le forze di Ottone che più volte in quegli anni venne coll' esercito a Roma, Leone VIII fu come che sia tenuto qual Papa, e pertanto non fa meraviglia che il notaio tiburtino, obbedendo come il popolo a chi più poteva, segnasse fra le note cronologiche il nome dell' intruso pontefice.

Era allora eletto da poco abbate di Subiaco quel Giorgio, che malamente da alcuni è detto Gregorio, che aveva abbracciata la vita monastica dopo che per circa quaranta anni era stato secondicerio della sede apostolica, e che come si impara dal Regesto sublacense giovò grandemente a quel monastero nei dieci anni circa che n' ebbe il governo, coll' acquisto di nuovi fondi, e ricuperando quelli che gli erano stati usurpati. Oltre al titolo di abbate sublacense prende anche quello di S. Barbara di Tivoli, che era un piccolo monastero unito a quella chiesa. Di essa ne fanno menzione parecchie bolle, come quella di Nicolò I o II del 858 o 864 (Murat. Diss. V. p. 467) e quella di Giovanni X del 916, in cui leggiamo: *Monasterium Sce Barbare et Sci Anastasi*, onde appare che fosse dedicata anche a questo santo (Murat. Diss. 65), in altre però non apparisce che il solo nome della Santa, come nella Bolla di Leone VII del 936 (Murat. Diss. 73. *Reg. Subl.* f. 49), in questa carta del 965, nel Diploma di Ottone I del 967 (Murat. *Ant. It.* V. p. 467), nella Bolla di Gregorio V del 996 (Murat. Diss. 73. p. 943) e di Pasquale II del 1115 (R. I. S. T. 24. *Chronic. Subl.* p. 950) [1].

Gizone d'Amiterno, ma abitatore di Tivoli, pertanto vende all'abate Georgio due piccoli tratti di vigna che diconsi *rase*, il cui significato fu ignoto al Du Cange, ma che l' Henschel nelle aggiunte diede sotto di *Rascia*, ed indica un tratto di vigna più lungo che largo. Un chiaro esempio che ne determina manifestamente il senso, si ha in un altra carta sublacense del 1025

[1] Bolla di Gregorio IV a Subiaco *cellam S. Barb.* in Tivoli a. 828 Reg. Subl. f. 30 v.

(*Reg. Subl.* f. 180 v.), dove queste striscie di vigna sono dette *rase* e *raselle: Prima rasa abet ordines numero LIV. Per latitudo vitis numero XI. Secunda tertia et quarta rasella per unamquamque rasella abente per longitudo ordines numero V et per latitudo insimul vitis numero X.* Queste vigne erano poste nel fondo *Purporano*, che derivato da *Purpura* sembra aver ricevuto il nome dal cognome di antico possessore, e la cui postura era di là dell'Aniene ad un miglio da Tivoli, confinando, come insegna la Bolla di Benedetto VII col fiume e coi fondi Africano, Pluzano e Laureto (p. 33, 26). Il prezzo pagato per questo fondo fu di sei mancosi d'argento, computato ciascuno di essi a trenta denari. Questo documento è stimabile pel ragguaglio che ci mostra che il mancoso d'argento aveva coi denari.

(Il seguito di questo commento manca.)

Pochi anni dopo, cioè nel 983, il monastero di S. Cosimato di Cave ebbe contrario un altro famoso placito pronunziato nell'appartamento pontificio presso la Basilica Vaticana da Benedetto VII, assistito dai messi dell'imperatore e dai più cospicui personaggi di Roma. Ne fu cagione la domanda che l'abbate di Subiaco, tre anni prima aveva sporta al Papa nel palazzo lateranense, e che in detto anno rinnovò per mezzo di due monaci, richiedendo che fosse restituita al suo monastero una grandissima parte dei suoi beni, che conceduti e confermati con bolle di vari papi, il principe *Alberico* avea conceduti al monastero di Cave. Fatto il giudizio, il monastero di Subiaco ricuperò i beni che gli erano stati usurpati, e fu steso questo placito che il Muratori pubblicò nel vol. I delle Antichità Italiche del medio evo a pag. 379, e che qui si riferisce nuovamente dal Regesto Sublacense a f. 191, perchè è uno dei documenti più notabili di quei due insigni cenobi, e ci rivela e conferma varie cose della civile e giuridica amministrazione di quel tempo.

Charta refutationis . de arsule de rubianu . de anticulo et de aliis fundis que refutavit Leo abbas de Sanctorum Cosmae et Damiani ad mon̄ Sancti Benedicti.

Anno pontificatus domni benedicti summi pontifici et universalis, VII . pape in sacratissima sede beati petri apostoli . anno VIIII . Sive domno Octone Magno imperii sui coronationis . Quinto X . anno adstat hujus Aprelis mensis adest indictione XI.^ma Et ea que legaliter diffinita sunt ante presentia dativorum judicum iterum non   et quia humana mens semper in cogitatione presentem nullo modo perfectam valet ubique haberi memoriam . Ideo eruditissimi sanxerunt ut per scripturarum seriem testantur ea que ab ipsis fuerint omnem totius litis amoveant questionem . Hanc judicati paginam esse adscriptam viventibus asserentibusque judicibus . sacratissime urbis Rome . qualiter in presentia predicti sanctissimi pape et venerabilium episcoporum et diversi gradus clericorum Apostolice Sedis . nec non et multorum illustrium virorum quorum nomina inferius propriis manibus subnotantur, et hic presens incipi nomina . Videlicet jam dicto presul una cum geribertus Sanctae toronensis ecclesia episcopus . Petrus episcopus papiensis ecclesiae . his enim ambobus per consensu pontifici hac jussione imperatori acurat audiendi veritatem commissi sunt . Gregorius sanctae Albanensis ecclesie episcopus . Leo sancte Ostiensis ecclesie episcopus . Iohanes virum venerabilem abbas monasterij sanctae Mariae que situm est a Farfa. Roizi prudentissimus abbas monasterij beati pauli apostoli . Petrus presbiter et abbas sancti confessoris adque pontifici basilis . Iohanes venerabilis diaconus sanctae romane ecclesie . Stephanus dei providentia sancte sedis Apostolicae primicerius. Leo dei pietas arcario sanctae summe apostolice Sedis . Aczoni domini gratia protoscrinius et apocrisiarius sanctae Sedis apostolicae . Rigizo et Benedictus dativorum judicibus . Iohanes consul qui vocatur de primicerius . Sergius comes palatii Aczo qui de abbo nominatur . Iohanes de primicerius . Berardus comes civitatis tiburtinae . Agino . his omnibus et plures astantibus in basilica beati petri apostolorum principum intro Ospitale in co usualis est nominati pape dormiendum in eorum presentia evenit bendictus humilis presbiter hac prepositum venerabilis Monasterij beati patris Benedicti et Sanctae Scolasticae quod ponitur in Sublaco . una cum Iohanes presbiter et monacho atque petrus item monacho Omnes hi pro ex persona illorum Abbati quem ibi minime aderant propter graviora infirmitatem quam sui corporis districtum habebat . Set predictis his tribus nominatis monachi majori et perscrutatori suprascripti Monasterij sunt preclamaverunt in conventu jam dicti presuli dicentes . Domine Sanctissime Papa et vos omnes deprecamus vestre clementie ut audiatis atque intendatis nostre postulationis

quem nunc modo per triennium annum . in vestro sacro lateranensis palatio egimus . et modo vestri auris palesint . audiendi dicimus de iste Leoni abbate monasterij sanctorum Cosme et Damiani qui ponitur in cave . que nostri monasteri invidiatus est . et eam res quem sanctorum tuorum antecessorum hujus cathedrae apostolorum Petri pro privilegiis hac preceptis ex vestri scrinij nostro monasterio concesserunt hic distraere hac disrumpere cupit . quia omnem passivilitatem sui monasteri alienavit et nostri quod caput est monasteri in eodem dissipationem cupis videre . Tunc nominato presul simul cum judicibus adversum Leoni abbati dixerunt . Cur tu tanta superstitione contra monasterium sancti Benedicti egit qui renuum corda cuncti hominibus antequam loqueretur scrutabant et ex ejus doctrina vos debetis consequi . In beatis gregorius loquitur dicens . saltim si tua dimittere non vis . aliena vide nequaquam appetere : ad hec Leoni abbas dicens Nole deus ut ego illorum locis licet vel aliquam possibilitatem monasterij sancti benedicti abstulissem . Set ea que isti postulant sicuti in nostro continet privilegio ita detineo . Iudices dixerunt . Coram nobis proferant scriptiones et ea que anteriores appareant in ipsis constat ; Tunc Leoni abbati proferent suam scriptionem in manu judicis dicens : videte si nobis justum est non litis amplius faciam . Tunc Stephanus primicerius legere cepit . Iohanem diaconum audito quod tempore Alberici olim romani patricii fuissem ascriptam . ait . sufficit nobis . Iterum modo videamus sancti monasterij Benedicti scriptiones . Eadem ora benedictus sacerdos ac prepositus suis privilegiis hac precepta ostendit. Tunc suprascriptus Iohanne diaconus et judicibus pariter apprehenderunt ipse et incipiebant legere ; primum inventum est ut in suprascripto monasterio sancti Benedicti confirmatum fuisset locis que subter nominandi sunt ; a Zacharie sancte memorie . Secundum a Sanctissimi papa Gregorij ; tertium pie memorie Nycolay Rome presul ; quartum confirmationis papae Benedicti et ceteri a Lodoyci et Caroli imperatoris constitutum est . Audito domni Septimi presuli nomina et eorum sanctae operationis et summe imperatoris virtutem quod ei non aliut nisi per illorum sanctitatis et remunerationis anime concessisse dicens ; Qui hec frangere cupit aut aliquem minuare sine consensu fratrum voluerint dubium non sit ut a regno dei possit accedere ; Tunc presul benedictus una cum episcopi et judicibus dicens . Locis omnibus nominandi sunt ; Et invenerunt massa juventiana . seu seminario . Item locum qui vocatur sancti paulini cum ecclesia sancti petri . incipiente ab aqua et arco qui vocatur ferrata . seu monte qui vocatur raviano in quo ecclesia fuit sancte Marie . Atque monte qui vocatur Arsule nec non pantana que dicitur Rudimundi . et locum in quo est aqua que dicitur bullica . simulque serra que dicitur Sancti Iohanni . pari modo

et alium qui et anticulo vocatur . et monte qui vocatur Crufo . omnia sibi invicem coherentes . Cum autem has locis nominatis omnes cum illorum terminibus in jam factis privilegiorum . omnes dicunt a jam nominato Leoni abbati et a sua congregatione que ibi aderant . te audientes atque videntes in istis locis vestri monasterii nil pertinet si non est consensu hoc fratrum . tantum enim sic legere audistis nominatis locis in monasterio sancti benedicti cuius res est presens refutent ; Iam suprascriptus Leo abbas cum cognovisset veritatem per baculum cunctis locis que supra legitur cum sua simul congregatione . a servitori monasterio sancti benedicti in omnibus refutavi . Tunc presul similiter ex una parte investivit dicens . Omnem rem sancte ecclesie de qua oblata fuerant ut predictum est . peritus revertatur . et in ipsius dominio sub vestrorumque successorum vestrarumque potestatem sint omnem ambiguitatem permaneat . cum omnibus rebus quos a suprascriptis locis pertinent . Tali vero ab omnibus judicibus dativis sanccitum et inviolabiliter est diffinitum ; Hoc siquidem judicatum precipiente domno Benedicto summo pontifice et universalis pape michi Benedicto scriniarius sanctae Romane ecclesiae predictis judicibus et datibis consentiendo et promulgando scribere dictaverunt ; In quo omnes jam nominati propriis manibus . pro ampliora et firmiora stabilitatem subscriserunt sub die anno in mense et indictione suprascripta . XI.ª

✠ Ego Benedictus sancte Catholicae et apostolice papa VII . presul.

✠ Ego Geribertus sancte turunensis ecclesie episcopus huic judicati perpetualiter charte interfui.

✠ Petrus papiensis ecclesiae episcopus huic judicati paginum perpetualiter sicut supra legitur interfui.

✠ Ego Iohanes indignus diaconus sanctae romane ecclesiae interfui et sucripsi.

✠ Gregorius episcopus sanctae Albanensis ecclesiae huic refutationis charta interfui et sucripsi.

✠ Leo ostiensis episcopus huic refutationi sicut superius memoratum est interfui et sucripsi.

✠ Stephanus nutu dei narniensis ecclesiae episcopus huic refutationis charta interfui.

✠ Stephanus dei providentia primicerius huic refutationis charta interfui.

✠ Leo domini gratia vocatus arcario sancte apostolice Sedis huic refutationis charta interfui.

✠ Aczo dei pietate protoscriniarius missus et pocrisiarius romane aecclesie interfui et sucripsi.

Rigizo nutu dei datibus judex huic refutationis charta interfui.

Benedictus datibus judex in hanc breve memoratorie manus sucripsi.

Sergius comes palatii huic refutationi interfui.

Berardus inclitus Comes tiburtine interfui et sucripsi.

Iohannes in dei nomine Consul et dux huic refutationis chartae interfui.

Aguino nobilis viro huic refutationi interfui.

Ego Benedictus domini gratia scriniarius sancte romane ecclesiae et scriptor hujus post omnium testium subscriptionem et traditionem complevi et absolvi.

Il Muratori lo accennò pure negli Annali al suo anno 983, e notò che l' anno XV di Ottone contandosi dalla coronazione romana deve leggersi *decimo sexto*, e nelle dissertazioni l. cit. Il Giniberto, messo dell' imperatore, non era vescovo di Tours ma di Tortona [1].

Sebbene presiedesse al giudizio il pontefice e vi fossero presenti due vescovi per volere dell'imperatore e illustri personaggi, la sentenza *fu sancita* e *inviolabilmente definita dai giudici dativi;* e questi per comando del papa e di tutti i giudici e dei dativi in ispecie, la fecero stendere e promulgare. La numerosa adunanza di tante illustri persone che facevano corona al pontefice mostra quale fosse l' importanza di questo giudizio, e quanto la giustizia di esso fosse a cuore dell' imperatore, che avendo sotto la sua protezione il Monastero di Subiaco, vi mandò i vescovi Giniberto di Tortona e Pietro di Pavia affinchè cogli altri giudici accuratamente conoscessero la verità. Fra le persone che v' intervennero, ritroviamo Berardo Conte di Tivoli, e fu senza dubbio perchè la lite che si discuteva versava in parte su luoghi che erano soggetti alla sua giurisdizione.

Con questa sentenza fu annullato il privilegio con cui il principe Alberico aveva con abuso di potere dato al monastero di Cave i beni che quel di Subiaco da molto prima possedeva e gli

[1] Nel primo abbozzo di questo commento il p. Bruzza aveva fatto alcune osservazioni sui giudici dativi e sul loro numero, che essendo dipendenti da una falsa lezione dell' atto, dal medesimo Bruzza rifiutata, non dovevano essere conservate; e perciò sono state ommesse. (Nota della Direz.)

erano stati legalmente confermati dai papi Zaccaria, Gregorio e Niccolò I, e poco prima dal vivente Benedetto VII, e dagli imperatori Ludovico e Carlo. Così tornò al monastero di S. Benedetto il vasto territorio che gli era stato usurpato.

Molti sono in Italia i comuni ed i luoghi che hanno nome derivato dalla pianta del sambuco che forse prima della coltivazione vi vegetava (Flecchia *Nomi locali d' Italia deriv. dalle piante.* Atti R. Ac. delle Sc. vol. XV 1880 p. 839), e nel Lazio il castello di Sambuci (Nibby *Anal.* III, 59) del quale scrisse il Corsignani (*de Aniene et oppido Sambuci* Roma 1718). Nel tempo di mezzo era detto *Sambuculum* (36, 46), *Sambucum* (Greg. V an. 832. *Bull. Magn.* I. p. 275 ed. Taur.), *Sambuceta* (24, 26), *Sambuculus* (Benedetto VII an. 978 alla chiesa di Tivoli), *Sambucula* (lapida di S. Scolast. an. 1052), come sempre si vede nelle carte ed è inciso nella lapide del monastero di S. Scolastica. Il documento che segue mostra chiaramente che tal nome gli venne da un fondo, che fu motivo di grande litigio fra i monaci di Subiaco e quelli del monastero dei SS. Cosma e Damiano di Cave, e credo opportuno di qui pubblicarlo trascritto dal Regesto Sublacense (f. 193) perchè importa anche alla storia di Tivoli.

Charta Refutationis Castrum Sambuci . que fecit leo ven . abbas mon̄ sanctorum Cosme et Damiani ad Georgius dudum secundicerius et abbas Venerabilis Mon̄ Sancti Benedicti qui ponitur in Sublaco.

Anno Deo propitio pontificatus domni Iohannis summi pontifici tertio decimo pape . in sacratissima sede beati petri apostoli anno . VI.° Imperante domno Ottone piissimo imperatore augusto a deo coronato pacifico imperatore anno X. post ejus consulato regnantes cum eo domno ottoni nobo imperatore ejusque filio . anno quarto . Indictione XIIII.ª mense martio die XX.ª quoniam certum est nos Domno Leone humilis presbiter et monachus atque abbas ven. monast. sanctorum xp̄i martyrum cosme et damiani quod situm est in cabe una per consensum et voluntatem cuncta congregatione fratrum eiusdem venerab. monasterii seu benedictus filius quidem arnoni . Item combinus filius qui dicitur demetrius . atque sergius . et romanus . et Leo diaconus

sancte tiburtine ecclesie germanis fratribus . pro se et pro germane sue filiis quidem leone scarampone . nec non et rocco et benedictus . Item et milo germanis fratribus ; hac die decessissemus et decisimus atque in omnibus deliberavimus et definibimus . nullo nobis cogentem neque contradicentem vel suadentem aut vim facientem sed propria et spontaneaque nostra voluntate . Vobis Domnus Georgius dudum secundicerius et modo monachus . et abbas vener. monasterii Sancti Benedicti . et Sancte Scolastice . quod situm est in Sublacu . et per te in cunctisque aliis abbatibus tuisque successoribus seu fratrum commanentibus in eodem monasterio in perpetuum Id est fundum qui vocatur Sambucum . cum terris . et silvis . campis . pratis . pascuis . arboribus pumiferis fructiferis vel infructiferis edificiis parietinis antiquis ajacentibusque suis collibus et montibus atque plagis . rivis . puteis . fontibus cultum vel incultum et cum ecclesia Sancti Thome indirecti posita cum omnibus a suprascriptis fundora seu loca vel vocabula generaliter et in integros pertinentibus . posita territorio tiburtino miliario a Cives tiburtina plus minus septimo . et inter affines . ab uno latere . flumicellu . et a secundo latere limite majore qui est sub sancti Thomae indirecti positu et de inde per ipso limite ascendentes in cilio montis . et a III latere cacumen montium . et a IIII° latere limite majore et ara marmorea . ad casale qui vocatur orsanu . de quibus supra scriptis fundora inter nos magnum ortum fuit litidium . et ad placitum venimus de is multis iam vicibus nos nostras ostendentes moniminas . quos vel tuo venerab. monasterio similiter . tunc ne sacramenta quod absit et qualivet partem inter nos perijurij crimen incurreret . et tunc nobiliores homines deum timentes nostris et vestris amicis hoccurrentibus ad pacem et consortiarum partium nos unanimiter perduxerunt et nos quos per leonem humilis abbas supra scripti monasterij Sancti cosme et Damiani cum meis monachis seu benedictus de arno et combinus de demetrius . Item sergius et romanus et Leone diacono germanis . Atque rocco pro se et pro consortibus eorum de suprascripto fundo qui vocatur Sambuculum in integros permaneat in suprascripto vener. monasterio Sancti Benedicti et Sancte Scolastice quod situm est in Sublaco tibi vel tuo monasterio contradedimus per hanc plenariam et inrevocabilem securitatem deliberationisque charte coram presentiam Amizo sanctissimo episcopo sanctae tiburtinae ecclesia seu gratianu dux et comes civitate tiburtina in vice sanctissimo domno Iohannis et angelico tertio X^{mi} pape et in presentia subscriptoris testium et aliis plures nobiliores homines commanentibus cives tiburtina . Et ego qui supra georgius dudum secundicerius et modo monachus et abbas suprascripti monasterii Sancti Benedicti et Sancte Scolastice quod situm est in Sublaco una cum meis monachis . similiter charta securitatis vobis suprascriptis contradedimus de fundo

qui vocatur luciano sive quibus aliis vocabulis nuncupatur fini limite majore qui est sub sancto thome et fini flumicello . et fini flogu et ascendentes usque in cacumen montium . et cum omnibus ad eas pertinentibus sicuti infra affines constat iam dicto fundo qui vocatur Luciano sic eos vobis vel successoribus et heredes vestris in soprascripto venerab. monasterio sancti Cosme et Damiani refutabimus et tradimus per chartam securitatis in perpetuum . Nam quod absit si qualibet tempore qualicumque moniminas de suprascripto fundo qui vocatur Sambuculum quod vobis vel vestro monasterio sancti Benedicti et sancte Scolastice contradedimus a nos et successoribus et heredibus nostris contra tibi tuisque successoribus vel tuo monasterio litigandam obstensa sit omnia absque rovorem firmitatis eas decernimus permanere quousque sine molestia sit ostensas hanc plenariam et inrevocabiles securitatem deliverationisque charte quapropter futura cautela ejusque successoribus et ab odierna dies usque in perpetuum emittimus de suprascripto fundo qui vocatur Sambuculu sive quibus aliis vocabulis nuncupatur omnia sicuti infra affines constat in omnem veram decisionem . hanc plenariam et inrevocabiles securitatem deliberationisque charte . Quod nullo quoque tempore numquam a nobis neque a successoribus nostris et heredibus nostris per nullam scripturarum aut quocumque modum aliquam aliquando abetis questionem aut calumpniam . Sed in omni tempore a nos nostrisque successoribus et heredibus nostris securis et quietis permaneatis in qua et juratus dicimus per deum omnipotentem sancteque sedis apostolice seu salutem urbis et coangelicus domnus Iohannis sanctissimus tertius decimus pape atque principatus a deo coronato domno octoni magni imperatoribus et omnia que hujus plenariam et inrevocabiles securitatem deliverationisque charte seriem et textus alloquitur inviolabiliter conservare atque adimplere promittimus. Si enim quod absit quoquo tempore nos vel successoribus nostris et heredibus nostris contra tibi tuisque successoribus aut contra hanc plenariam et inrevocabiles securitate deliberationisque charte quam sponte fieri rogavit aiere aut causare presumsero pro quovis modis inienio qui sensumanu capere . vel intelligere poterint ; Tunc non solum perjuriis reatum incurrat verum etiam daturis nos promittimus . una cum successoribus et heredibus nostris tibi . tuisque successoribus . ante omne litis initium pene nomine auri uncias XII.[cim] ebrities . Et post penam absolutionis manentem hanc plenariam et inrevocabiles securitatem . deliberationisque charte seriens in suam nihilominus maneat firmitatem ; Quam scribendam rogavit Stephanus in dei nomine virum et tabellio usus cives tiburtina . in qua et nos qui supra subtus manu propria subscrisimus et testes qui subscriberent ro-

gavimus et a vobis qui supra contradedimus in mense et Indictione suprascribta XIIII.

✠ Leo presbiter et monachus atque abbas ven. monast. SS. xp̄i martyrum cosme et damiani qui ponitur in cave in hanc plenariam et inrevocabilem securitatem deliberationisque charte de fundo qui vocatur sambuculo in integro cum ecclesia Sancti Thome et cum omnibus ad eos pertinentibus facta a me in vobis georgius dudum secundicerius et modo monachus et abbas ven. mon. Sancti Benedicti et Sancte Scolastice quod situm est in Sublaco et per te in cunctis aliis abbatibus vestrisque successoribus seu fratrum commanentibus in eodem monasterio in perpetuum sicut superius legitur manum meam subscrisi et testes subscribere rogavi.

✠ ego Iohannes presbiter et monachus atque prepositus ven. monast. sanctorum Christi martyrum cosme et damiani qui ponitur in cave in hanc plenariam et inrevocabilis securitatis deliberationisque charte sicut superius legitur consensi et subscripsi.

✠ Benedictus presbiter et monachus atque decanus ven. monast. Sanctor. Christi martyrum Cosme et Damiani in hanc plenariam securitatemque charte consensi et subscripsi.

✠ Sergius nobilis vir filius Demetrius in hanc plenariam et inrevocabilem securitatis deliberationisque chartam sicut superius legitur testes subscripsi et tradita vidi.

✠ Adrianus nobilis vir filius Sergius in hanc sicut supra.

✠ Arno nobilis vir filius Stephani in hanc sicut supra legitur.

✠ Azzo nobilis vir filius Sergius sicut supra legitur.

✠ Iohannes nobilis vir filius gottiffredus in hanc plenariam et inrevocabiles securitatis deliberationisque charte sicut superius legitur teste subscripsi et traditam vidi.

Stephanus in dei nomine vir et tabellio usus cives tiburtine scriptor huius charte post testium subscriptiones et traditionis complevi et absolvi.

Le note cronologiche assegnano questa carta all' anno 971. Era allora abbate di S. Scolastica Georgio, che il Mirzio nella cronaca ms. e con lui l'Iannucelli (*Mem. di Subiaco* ecc. p. 127) scambiarono con Gregorio, il quale (vedi Mabillon an. 967) ottenne il diploma di *privilegio da Ottone I* (cf. Murat. Diss. 20 e Diss. 65). Rinunciato l' ufficio di secondicerio della chiesa romana, fattosi monaco e divenuto abbate, giovò grandemente

quel monastero con acquisti di terre e col ricuperamento dei beni che gli erano stati usurpati. Di esso ha raccolto le memorie il Galletti (*del Primicero* p. 100 - 104), essendo che il monastero di S. Scolastica per concessione di vari pontefici, Gregorio IV an. 832 (*Bull. Magn.* I. p. 275 ed. Taur.), Giovanni VII an. 706 (*Reg.* f. 18 a 24), Benedetto V an. 973 (*Reg. S.* f. 38), Onorio III an. 1217 (Margarini *Bull. Cass.* T. 2. p. 248), Clemente III an. 1189 (p. 218 *ivi*), possedeva già il fondo Sambuci ed era venuto, non sappiamo in qual modo, ai monaci di S. Cosimato e ne avevano parte alcuni consorti laici, l'abbate Georgio lo richiese e fu dopo lunga contesa, che alla presenza d'Amizzone vescovo di Tivoli e di Graziano Conte di Tivoli i due abbati convennero fra di loro che quel di Cave rassegnasse a quel di Subiaco l'intero fondo Sambuci, e questi a quello e ai suoi consorti il fondo Luciano che gli era affine dalla parte che sta incontro a Ciciliano; e ne fu fatta solenne promessa e scritta la presente carta [1].

La quale è preziosa per molti rispetti, ma principalmente, sebbene non sappia se ancora sia stato avvertito, per la menzione di Graziano *dux et comes civitate tiburtina in vice sanctissimi domni Johanne et angelico tertio X^mi pape,* donde appare chiarissimo che col titolo di Conte governava la città e il territorio di Tivoli da parte del papa, come sovrano di esso. Perciò presiedeva anche ai giudizi, massime ai più gravi come era questo, e vedemmo in quello della carta del 911 già riferita nella quale non è dubbio che l'*Adrianus clarissimus comes* assistito da altri giudici era il Conte di Tivoli che giudicava per l'autorità che aveva ricevuta dal Papa, come sovrano. Nel 983 era Conte un *Berardus* che esplicitamente vien detto *comes civitatis tiburtine,* e assistette in Roma al placito che alla presenza di Benedetto VII fu tenuto presso alla basilica vaticana e al quale intervennero insigni per-

1 Errò il notaio scrivendo che il fondo Sambuci è lontano sette miglia da Tivoli, mentre doveva dir nove; chè tante sono e si leggono segnate in altri antichi istrumenti.

sonaggi, e fu posto fine alla lite che da vari anni agitavasi fra il monastero di Subiaco e quello di S. Cosimato di Cave. Da ciò si rileva come nel secolo X fossero governate le città che appartenevano alla signoria pontificia.

Il fondo che fu oggetto di lunghe controversie, e ch' ebbero fine con questo atto, è così bene determinato ne' suoi termini topografici che facilmente lo riconosce chi li riscontri sul luogo. Era nella valle che da Sambuci va infino ai piedi della rupe di Ciciliano, in mezzo alla quale scorre il Giovenzano che nella carta è detto *flumicellum*, ed avendo questo per confine a mezzodì si stendeva al nord fino alla cima dei monti. I due lati minori di questo quadrilatero erano chiusi da due limiti maggiori, l' uno a levante, dove fra questo e un altro confine detto *flogu* era il fondo Luciano, col quale credo che da questa parte avesse termine il territorio di Sambuci, dove come al presente ha fine sotto di Ciciliano, e confina con quel di Cerreto. Quella parte estrema del fondo dove era la chiesa di S. Tomaso, la riconosco in quel tratto che ora dicesi le *disertine*, e quivi era il limite che per attestato della nostra carta era sotto a S. Tomaso e lo divideva dal fondo Luciano. Una bolla di Gregorio IV dell' 832 (*Bull. Magn.* I p. 275 ed. Taur.) la dice *in solitudine posita,* ma la prima denominazione è la più comune (Giovanni VII an. 706 (*Reg. Subl.* f. 18 a 24), Benedetto V an. 973 (*ivi* f. 33), Gregorio V an. 996 (Muratori *Ant.* V p. 943). Il limite opposto si pone all'*ara marmorea* (nominata anche nella bolla di Benedetto VIII del 1015, che in quella di Giovanni VII si dice *casa marmorea*) *ad casale qui vocatur orfana*, e questo termine e quello di S. Tomaso si pongono *in campo,* cioè nel piano della valle, lungo il quale scorre il Giovenzano e va la strada fra Ciciliano e Sambuci. Pare però che da questo fondo fosse separato il paese o castello di Sambuci se pure il limite maggiore da questo lato non era al di là del paese. Di questa ara e del casale *orfana* non ho trovato nè memorie nè alcun vestigio sul luogo. Probabilmente questa che fu detta ara

o casa marmorea era un' antico sepolcro che allora sussisteva ancora in molta parte. Fu creduto che Sambuci fosse nominato nella Bolla di Benedetto VII come possessione appartenente al vescovato di Tivoli, ma non si osservò che non è già nominato l' intero fondo, ma solamente sette oncie del fondo che appartenevano a privati, per le quali dovevano pagare annualmente insieme 8 denari (cf. supra p. 24, 26, 36). Perciò si vede che i monaci di S. Scolastica godevano liberamente il loro fondo senza alcun peso verso il vescovo di Tivoli. Nel 1505 il registro delle decime donate al vescovato nota che Sambuci dovea dare quella del grano, della spelta e d' altri prodotti.

DICHIARAZIONE DEI SINGOLI DOCUMENTI

Innanzi alla Bolla di Benedetto VII, colla quale comincia il Regesto [1], è la miniatura, che per mala sorte è assai corrotta dall'umido, ma non tanto che non vi si riconosca il Pontefice che seduto, posando i piedi sopra cuscino che è sopra del suppedaneo, e col capo nudo circondato da nimbo, porge per mezzo del vescovo labicano Giovanni la Bolla di privilegio al vescovo di Tivoli Giovanni che l'aveva impetrata, e ne raccoglie l'estremità [2]. Non sappiamo se l'originale fosse in papiro o in pergamena; la forma di rotolo svolto si adatta egualmente all'uno o all' altra. Leggesi in essa ✠ BENEDICTVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM... Dietro al capo del papa è scritto il suo nome *Ben*EDICTVS P̅P̅. Sotto ai piedi del vescovo che è nel mezzo: *Iohannes ep̅c. sc̅e Lavicane eccl̅e*, e dal lato sinistro del capo dell'altro vescovo si conosce che vi era scritto *Iohannes eps Sanctae Tiburtine Ecclesie.* Fra il papa e il vescovo Labicano: *Preceptum* ... Come il Papa così i vescovi hanno il capo ornato di nimbo, che il Marini chiama diadema (p. 229), colla differenza che quello del papa è di color giallo ed alquanto più grande di quelli degli altri due che sono di color verde l'uno e giallo l'altro.

Nelle tavole seguenti vedremo altri papi e vescovi, che oltre alla tiara e alla mitra sono egualmente ornati di nimbo. Come che questo fosse da prima usato per significare eccellenza di santità e dato a Cristo, alla Vergine e agli angeli, e poscia ai santi, fu come segno di potestà dato anche ai principi, e come indizio di autorità spirituale ai ministri ecclesiastici (De Rossi Bull. 1876 p. 9. Garrucci Vetri p. 36. Nicolai Nimbi degli ant. nelle Simbole del Gori). Questa bolla di Benedetto VII è dell'anno IV del

[1] Docum. V pag. 32 e segg.

[2] L'esatta riproduzione cromolitografica di questo dipinto è data nella tav. II.

suo pontificato, e quinto dell' impero di Ottone, e questi anni convenendo colla indizione seconda ci assicurano che fu data nel 978 o 979. Benchè l'Ughelli l'accennò senza riferirla, restò inedita fino al Marini che la pubblicò nelle note ai Papiri p. 229.

Fù più volte osservato dal Marini (Pap. p. 222, 224, 229, 235, 293 e altrove) che le bolle pontificie e Lettere scritte in papiro cominciano col medesimo proemio, perchè gli scriniari della cancelleria apostolica le trascrivevano dai loro formulari o da quelli del Libro diurno. Nelle bolle che sono in questo codice ne abbiamo un esempio singolarissimo, perchè tre di esse, oltre a questa di Benedetto VII, quella di Giovanni XV del 985 e di Giovanni XVIIII del 1029 cominciano col medesimo preambolo, che si legge, ma più corretto, nel *Liber diurnus* (Cap. VII. V. ed. Migne p. 107). Il quale preambolo vediamo parimente usato in una di Stefano IV o V dell'817 (Reg. Farf. n. 224 p. 183) e di Pasquale I del medesimo anno (l. c. n. 225 p. 186), ed ambedue sono a favore del monastero di Farfa; ed altre sono nel Bollario Romano di Stefano II del 752 (ed. Tor. I p. 329) pel monastero di S. Vincenzo al Volturno, di Agapito II del 950 pel monastero Cuxanense, di Giovanni XII del 962 per quel del Volturno (t. I p. 410), di Benedetto VII pel Gemblacense (Bull. Rom. I p. 448) e di Giovanni XV pel Cuxanense del 985 (l. c. p. 452), di Sergio IV del 1011 pel S. Vincenzo al Volturno (l. c. I. p. 491) e di Giovanni XIX che concede l'isola di Grado al Patriarca d'Aquileia del 1027 (l. c. t. I. p. 541). Oltre ai quali esempi altri ne cita il Marini.

Dal tenore di questa Bolla si conosce che la chiesa di Tivoli aveva già ottenuto dai pontefici altre bolle di privilegio che gli assicuravano il possesso dei suoi diritti temporali e spirituali in tutta la diocesi. Ciò si arguisce chiaramente dalla formola *confirmamus* con cui comincia la Bolla, e dal leggersi poco dopo a proposito di uno o due fondi *sicuti per alia precepta tenetis*. Queste bolle erano probabilmente quelle dei papi Nicolò, Giovanni e

Leone, che *iam vetustate consumptae ne funditus delerentur*, furono insieme comprese nel documento n. II compilato dal vescovo Oberto nel 945.

Dopo le formole di conferma generale dei diritti dell'episcopio sopra tutta la diocesi comincia l'enumerazione dei luoghi della città, dividendola in tre regioni. Non sappiamo se questa divisione accenni alla partizione ecclesiastica delle parocchie o alla civile in cui era divisa la città prima dell'ampliamento delle regioni, quando al tempo di Federico II fu di gran tratto ingrandita e cinta di nuove mura. Parmi però che l'antica divisione in tre regioni fosse civile secondo l'uso del medio evo, in cui le città erano divise in regioni o quartieri denominati dalle porte alle quali erano vicini, da nomi di santi, o delle fazioni. Sciolto il romano impero, venuti i barbari, le città provvedevano a se stesse. Agli antichi vici successero i quartieri, e in questi stava la forza essendo che erano armati, ed uniti sotto un solo gonfalone per regione. La circoscrizione era importante perchè non si confondessero. La prima regione era denominata dal foro, ch'era l'antico romano, e del quale dovevano sussistere ancora insigni avanzi nel luogo ove già era l'antica chiesa di S. Paolo e dove ora in luogo di quella sorge il magnifico seminario (Re e Cabral p. 5) e dove furono trovati parecchi marmi onorari. In questa regione era il *vicus patricius*, denominato a somiglianza di quello di Roma dalla qualità delle persone che vi abitavano. Questo vico si trova pur nominato in un documento del Regesto Farfense del 1003, al quale si dona una casa *intra civitatem Tyburtinam in regione que vocatur vicus Patricius* (Reg. Farf. n. 453. Galletti *Gabio ant.* p. 143). Il vedere denominata la regione col nome di foro, e con quello altresì di vico patrizio, dimostra che, come nella bolla fu compreso nella regione del foro, era pure prossimo ad esso, e che per essere una delle contrade notabili, fu talora preso l'uno per l'altro. In questa regione era l'Euripo corrottamente mutato in Oripo, cioè un rivo d'acqua derivato dall'Aniene del quale sussi-

ste ancora il canale che conduce l'acqua al lavatoio alla sinistra del duomo, e bene si nomina dopo di esso la Chiesa di S. Alessandro che era già nel luogo prossimo a quello ora indicato. Antichissima era questa chiesa che è indicata nella iscrizione seguente e che il Crocchiante (p. 111) vide nel pavimento della chiesa di S. Pietro, ed ora è nella scala del palazzo Boschi (Lupi, *Ep. s. Sev.* p. 24):

LOCVS LETE CVM FILIIS SVIS PROCLANVM ET GEMVLVM
HIC REQVIEXCIT IN PACE
LOCVM QVEM SIBI COMPARABIRVM IN ORATVRIV
SANCTI ALEXSANDRI QVI SE ANIMAS SVAS HIC CON
MENDABERV SVB IMPERIVM DOMNI ERACLI IMPER(*a*)
TORIS PIISSIMI INDICTIONE PRIMA
HIC REQVIESCIT IN PACE
. . . .
DIT ET INCVRRAT IN TIPO SAFFIRE ET IIACI
A ET QVI EVM LOCVM SINE PARENTIS
APERVERIT.

Il nome dell'imperatore Eraclio che regnò dal 610 al 640 ci da indizio del tempo, ma non dell'anno in cui l'iscrizione fu posta; perchè l'indizione prima ricorse tanto nell'anno 613 quanto nel 628, ad uno dei quali anni la lapide appartiene (Ansaloni St. di Tiv. MS. T. 2 p. 33). Di questa chiesa fa menzione il *Regestum membranaceo* di tutti i beni della chiesa della Diocesi di Tivoli compilato nel 1402 (Arch. vesc.) dal quale impariamo che aveva una rendita di lire 29 e soldi 15, ed il Regesto cartaceo del 1483 nel quale è la lista dei censi, ove si vede che le sue entrate si erano vieppiù assottigliate fino a soldi 8 e denari 10 (Arch. vesc.); quindi non ne trovo più memoria. E non è maraviglia che la chiesa, non avendo di che mantenersi e riparare ai propri danni, finisse per andare in rovina e fosse poscia distrutta e convertita in edifizio profano. È cosa ben dolorosa a pensare che un monumento

di cristiana antichità, che certamente era dedicato al martire papa Alessandro, protettore di Tivoli, fosse lasciato perire.

Quindi la Bolla fa menzione dei molini e di un acquedotto antico ch'era presso all'episcopio della chiesa di *S. Paolo*, che già dicemmo fabbricata dove era l'antico foro ed ove ora è il Seminario, e della regione o contrada *Formello* coi suoi scalini, perchè essendo la strada in salita per renderla più agevole, era fatta a *gradoni* o cordonata, come ancora sono alcune nella città. Determinati i luoghi principali della regione prima, ne determina i confini. Da un lato era la *strada pubblica*, quella cioè del Clivo Tiburtino, ora detta di S. Valerio che discendeva alla porta maggiore della quale resta ancora un magnifico avanzo fino a porta oscura, dall'altro il muro della città, la chiesa di *S. Pantaleone e la torre e scala marmorea* (Cf. Doc. IV ann. 954 *turricella cum scala marmorea*, Marini Pap. p. 316). Di questi luoghi fa memoria un atto più antico di questa bolla e che è stampato sotto il n. 22 del codice, ove si legge che nel 954 il vescovo Giovanni diede a fitto fino alla terza generazione a Pietro uomo magnifico e ai suoi figli *Turricella cum scala marmorea a solo ad summum, oratorium Sancti Pantaleonis super Pusterula cum scala marmorea et duobus cubucellis* col censo annuo di quattro denari romani. Dei quali luoghi non so se più vi sia traccia, giacchè da molti anni anche la chiesa scomparve, forse per la ragione medesima che quella di S. Alessandro, cioè per la sua povertà, poichè nella lista dei censi del 1483 non aveva di entrata che soldi 8 e due denari (Ansaloni l. c.). Di quivi il confine ascendeva per la strada pubblica fino al muro antico di S. Paolo, che doveva essere uno di quelli che fiancheggiavano gli edifizi del foro, e passando per mezzo ad esso, saliva fino al muro della città, che prima di Federico II doveva cingerla sopra la ripa del fiume sulla linea delle chiese ora distrutte da S. Valerio a S. Lucia. Onde si vede che la regione prima aveva quasi la forma di quadrilatero i cui lati maggiori erano il Clivo Tiburtino, ossia strada di S. Valerio,

e la via che da S. Paolo discendeva alla pusterla presso la chiesa di S. Pantaleone, e i minori da ambe le parti toccavano i muri della città. La seconda regione era fuori della città e denominavasi *plazzula* della quale ora rimane il nome nelle piaggie che come è noto si dà ancora a quel luogo che fuori della porta maggiore comprende quel tratto che discende fin dove la via fuori di porta del colle si biforca in due, cioè quella che costeggiando il monte va a ponte Lucano, e l'antico clivo che discende all'Aquaria. Diede il nome di S. Pietro in placula a una chiesa, la quale vi possedeva un forno nel 1402 (*Reg. Tib.* p. 18). Questa aveva per confini da un lato il muro esterno della città, dall'altro la strada che quasi direttamente andava alla pusterla detta di Vesta, e dal terzo e quarto lato il monastero di S. Benedetto.

Benchè questa regione fosse in parte fuori della città si conosce che già era piena di case e popolata, e si considerava come tale già fosse, e infatti più tardi venne in essa compresa quando si edificò la porta del colle. Vuolsi però osservare che questa non è da confondere coll'altra regione Plagula o Plazzula, che è fuori un miglio dalla città dove era la chiesa di Sant'Angelo sul monte che è appresso al Catillo. Sembra che questa regione abbracciasse quella parte della città che è a sinistra di chi sale per la via di S. Valerio e andasse fino alle mura.

La terza regione era quella di *Castro Vetere*, che comprendeva le due diaconie di *S. Maria* e di *S. Giorgio* e che aveva come al presente per confine il fosso che conduce l'acqua in Vesta ed è cavalcato dal ponte e d'ambe le parti il muro della città. *Castro Vetere* è detto " *civitatem veterem* „ *que vocatur Albula* (Galletti, *Gabio* da carta farfense 1003) *loco qui vocatur Marini* (Ansaloni, p. 159).

Dopo la descrizione della città divisa in tre regioni, enumera i fondi che rispondevano all'episcopio, ed erano fuori e nei contorni di essa. I due primi sono i fondi che con nomi certamente antichi sono detti Lipiano e Lambrione ed erano coerenti e messi

a viti e olive, ed in uno di essi era il trullo. La determinazione dei loro confini era da una parte la strada che saliva a porta oscura, dalla seconda la vigna Votano, e dalla terza la strada che discende dalla città fino alla prima via ch'era selciata. Da ciò si conosce che la vigna che ora è fra le due strade era allora soggetta a canone verso l'episcopio, come l'altra in cui è il trullo o ninfeo che alcuni dissero tempio della Dea Tosse, ma che al solo aspetto si riconosce per un ninfeo. Quale dei due fondi quali oggi li riconosciamo per questa Bolla, fosse il *Lipiano* e quale il *Lambrione* non sappiam dire. Da una postilla aggiunta in margine al codice dalla medesima mano che lo scrisse, sappiamo che quel luogo nel secolo XII dicevasi *episcopium* dall'esserne padrone la sede episcopale, che come notai sopra gli era stato già confermato per altre bolle, e che ivi era la chiesa di S. Maria di porta oscura.

Più discosto dalla città era un altro fondo che sembra fosse al di là del fiume, con cui confinava, con *pentoma* maggiore, col fondo di *Quintiliolo,* e con *Camarti.* Questo fondo dicevasi *Pozzalia* ed anche *Elefante,* con *Cervinariola.* Il nome di Pozzaglia anticamente Putealia, dalle acque che quivi abbondano, dura tuttora, ma non il soprannome di Elefante che, o da qualche imagine di quell'animale, o per motivo che ignoriamo era stato dato a quel luogo. Nel Regesto della chiesa Tiburtina dell'anno 1402 si legge che questo fondo apparteneva a un *Theodorus dux* che pagava per esso un annuo canone all'episcopio. Dei suoi confini quello di Quintiliolo ricorda i Quintilii Tiburtini; il Camarti corrotto per *Casa Martis* sembra quel medesimo che Valila nel 471 lasciò per dote alla chiesa di S. Maria in Cornuta.

Delle *pentome* o *pentime* ne vedremo altre nel territorio tiburtino, e questa col dirsi *maior* accenna che non lungi da quivi doveva esservene un altra detta *minor.* Le antiche pentime erano, come stima il ch. Tomassetti, un aggregato di poche case campestri forse di quattro o cinque che così furono denominate con vocabolo bizan-

tino (*Della Camp. di Roma* vol. I). Segue il fondo *bluzano* o pluzano scritto in ambi i modi che aveva per confini il fiume, nuovamente il fondo Camarti e quelli di *Cervinariola* e *Porporano.* Cervinariola è diminutivo di Cervinaria, gente nota per parecchie antiche iscrizioni (De Vit. Onom.). Nel primo lato era chiuso dal fondo *Porporano,* ch'era proprio dell'episcopio, che una carta del *Regestum Sublacense* (f. 196 ?) dice ch'era *trans fluvium territ. Tyburt. milliario a civitate unius:* da altra carta del 965 appare che un Giovanni Amiternino di Tivoli vendette all'ab. Gregorio per 30 denari (Mirzio c. 9) una vigna ch'era nel medesimo luogo di *Porporano* che confinava al fondo *africano* che nel 1402 apparteneva alla chiesa di S. Cecilia, e misurava dodici coppe di terra *(Reg. Tib.).* Dal secondo lato era il fiume, dal terzo il *Pluzano* già nominato e dal quarto il *laureto* che è ricordato fra i censuari dell'episcopio nella *chartula pensionum* del 945.

Dopo avere descritti i beni ch'erano intorno alla città trapassa ad enumerare una massa di tre fondi, ch'erano contigui, cioè il fondo *pertusolo rosario,* il fondo *Giuliano* e l'*Oriano* che stavano in *campo maggiore,* e confinavano collo *Staphiliano,* colla strada ove era il *ponticello,* colla *crepidine,* col fondo *Piranti* [1] e con una *colonnetta.* Di questi fondi non se ha alcuna notizia, ma dalla menzione del campo maggiore sembra che questo campo o regione fosse il *campus tiburtinus,* dove secondo una cronaca già del card. Garampi si sa che nel 752 venne Astolfo con Poso Longobardi per trattare una lega con quei di Tivoli e di Preneste contro i Romani (Ansal. T. 2 p. 76, Petrini, Memor. Prenestine p. 393). Questi beni erano ancora dell'episcopio nel 1505, indicati col nome generale di *campo Tiburtino* nel registro dei fondi, nè so se gli possedesse interamente o fossero soggetti a canone verso di esso. Che questo si dicesse campo maggiore e fosse fra le acque Albule e il ponticello ovvero il ponte dell'Aquoria, come ancora pensò l'An-

[1] Nella Bolla di Giovanni XIX; *Piranis* o *Piranius,* Marini.

saloni, lo prova il dirsi nella Bolla che in due dei fondi nominati era la chiesa di S. Valentino e confinava da un lato colla strada che andava al ponticello, e più ancora il documento di questo Regesto che è dell'anno 990 ed è pubblicato al n. 15. Con esso il vescovo Amizzone diede a titolo libellario un terreno sementivo, ch'era nel fondo detto San Valentino, con cripta e mura antiche al terzo miglio della città, avendo per confine uno *staphile lapideum*, che è lo stesso che lo *staphiliano* della Bolla ed era un termine di pietra quivi innalzato per indicarlo, ed una crepidine come nella Bolla, con crepingini come in questo atto, che divideva le terre di varie persone fra le quali quelle di prete Benedetto e di Romano fratelli, ai quali il vescovo concedeva il fondo col canone annuo di un moggio e di due soldi.

Dalle terre ch'erano all'occidente della città la Bolla passa ad enumerare quelle che sono a destra dell'Aniene sui monti, e cominciando dal monte detto del Vescovo fino al Peschiavatore; e nell'interno di questa catena il fondo *Suberetula*, talora corrottamente *Soneritula* ed ora *Servitula*, *Soberitula* (*Reg.* del 1402); la chiesa di S. Pietro de Placula vi possedeva un oliveto, che è una valletta sul monte detto del Vescovo, sopra Valera, dove ancora stanno alcune piante del *quercus suber* che accenna manifestamente l'origine del suo nome. Su questo monte doveva essere il fondo *ara magna*, del quale non so indicare il luogo, e il fondo *Bissianum*, che altre volte vedremo nominato in questa Bolla, da non confondersi col paese di Bissiano e Bisciano che ora dicesi Pisoniana sotto al monte della Mentorella. L'aggiunta, che in esso era la chiesa di S. Angelo, ne determina il sito, perchè altro non è che di S. Angelo in Piavola.

Questa chiesa sul principio del secolo XII era stata occupata dai Tiburtini a danno del monastero di S. Paolo, il cui abate presentò le sue lagnanze al concilio generale Lateranense, sotto Innocenzo II l'anno 1139 chiedendo che fosse restituito. In questa carta pubblicata dal Galletti (Capena append. sul castello di

Civitucola p. 66) si legge *beati angeli in Plaiule,* e dalla Bolla di Gregorio VII, in cui si legge *monasterium sancti angeli positum in monte qui vocatur Plaiule,* sembra come giustamente parve al Galletti ch'egli fosse autore e largitore di essa al monastero di San Paolo.

Erullia è sotto S. Angelo in Piavola nel fondo o gola di quel burrone che è al lato destro della presente cascata donde precipita l'Aniene, ed ancora è coltivato; prima vi erano alcuni molini. Nel diploma di Ottone I del 947, che è nel Regesto Sublacense, dicesi trullo questo luogo ove quel monastero aveva due molini. Dal fondo della valle risale alla cima del monte Servitula sulla quale è un lungo tratto di piano, in cui si riconoscono gli *agri montium* rammemorati nella Bolla verso la *Castaneola,* che è a levante del monte ed ove confina con quello di S. Angelo. Quindi seguono i fondi *compitum, Turinianum,* che certamente è diverso da quello che è nominato in fine di questa Bolla, e che pare fosse nel Sublacense, *janule, gimelle, Septem viis, matre saccula, Pracli, planulae* ch'erano l'uno all'altro congiunti, dei quali non so indicare il luogo, benchè sia quasi certo che fossero tutti in questi monti. I loro nomi sono derivati dagli antichi latini, ma quasi tutti da circostanze di luogo e da appellazioni volgari delle quali non si può ovvero è malagevole indagare l'origine. Lo stesso è in parte dei fondi seguenti, ove si nomina per primo il *Valera,* che forse prese il nome che tuttora si conserva alla regione dal tratto dell'antica Valeria che costeggia il monte e lo mantiene al di là di Servitula fino presso a Vicovaro. Quindi viene la descrizione di un altro gruppo di fondi, ch'erano insieme collegati, e sono *casa petra, tufolo, Tortiliano, Orioli* che parimente si mantiene alla strada Valeria pel tratto che dalla porta della città corre fino a *Valera,* e che volgarmente fu mutato in *Reali.* Poco lungi, anzi in questo tratto medesimo, doveva essere un luogo detto San Pastore, che non è da confondere colla regione che è in altra parte del territorio tiburtino; qui si pone una vi-

gna, e presso ad essa la chiesa di S. Agnese che rifatta dura tuttora. Appresso ricorda una vigna, senza nome, che dicesi circondata da chiusura, il che forse indica che si trovava sulla via, ed era dalla parte del fiume come dimostra l'aggiungersi che aveva *grotte e molini* antichi, ed era unita ad un terreno seminativo che dicevansi in *criptola.* Un fondo *criptule* del territorio Tiburtino è nominato nel Reg. Sublac. Queste grotte non erano altro che parte di antichi edifizi che sebbene ruinati servivano ancora per ricovero o per ripostiglio. Quindi i fondi che dicevasi *cornu, Vineola, caput Leonis, Antoniano* ove era una chiesa denominata S. Maria *in pesile,* che nel 1402 è ricordata come vicina a *Suberetola* nel Regesto episcopale, diverso da quella che è presso a Manitula nel territorio di Castel Madama. *Cariniano,* che forse è quello che ancora dicesi *Carignano* tre miglia prima di Vicovaro, il fondo *Lama* colla chiesa di S. Gennaro, il *Rubeto* o *Roveto* colla chiesa di S. Maria, *Valle petrosa;* e questi formavano come una massa, ed erano coerenti fra loro, e l'episcopato se non ne riceveva l'intero frutto, aveva però come sopra molti altri il diritto di riscuoterne un canone.

La Bolla qui abbandona la via Valeria per descrivere i fondi al mezzogiorno di Tivoli, e ritornarvi dopo nuovamente a notare quelli ch'erano più lontani sulla medesima via. Fra questi fondi adunque nomina prima il *Rosarum* che ha altri omonimi nel territorio di Tivoli, il *Reianum* colla pieve o parocchia di S. *Pietro,* la chiesa di S. *Tomaso* apostolo, che è la pieve di S. Stefano detto Severino, e la pieve di S. *Vincenzo.* Che la chiesa dedicata a S. Severino sia quella medesima della quale il libro Pontificale fu autore Onorio primo, che la edificò nel 626, lo rende molto probabile il sapere che era a 20 miglia da Roma e ad un miglio fuori della città (Anastas. T. 2. p. 700). Quindi segna il casale *Gualdo,* e i fondi *Ceserano* e *Paterno* i cui nomi durano tuttora, e confinavano col fondo *Maeroniano* ove era una chiesa dedicata a S. Maria. *Ceserano* si vuole derivato da *Caesonianum,* e infatti fu ivi ri-

trovata una iscrizione nella quale sono nominati i Caesonii (Volpi *Vet. Lat.* T. 1. p. 339) anzi il Nibby afferma che vi furono ritrovate due basi con tal nome (T. 1. p. 466); questo fondo è distante un miglio da ponte Lucano andando verso il monte, ove ancora sono ruderi di antichi edifizi (Volpi L. V. L. 18, p. 515, T. 1 parte 2). *Paterno* in una carta *appellatur Pentima,* donde parmi che fosse luogo di alcune case. Si trova sulla strada che da *Favale* mette alla via romana. Prossimo doveva essere il fondo *cripta tabulicin* detto forse così da una casuccia o capanna di legno, e *canneto* che si trova in luogo ora detto *Ripuzzoli.*

Questa massa di beni aveva per confine la *via pubblica, paterno, il fiume* e *carrorea* sia che questo nome le fosse dato da una via carreggiabile o da una cava di pietre. Il fondo *Silicata* deve aver presa la denominazione dalla vicinanza della via lastricata di selci, il fondo *Panicianum* da *Panicium,* panico, che vi si coltivava, e di cui fa memoria l'editto di Diocleziano, ovvero anche da una famiglia il cui gentilizio derivasse da questa voce. Un fondo *paniciano* è pur nominato dal Liber pontificalis nella vita di Simmaco, (*Lib. Pont.*) che il De Sanctis credette assegnare al luogo dove è la chiesa di S. Pietro vecchio presso Vicovaro (Dissert. 1ª sopra la villa d'Orazio, Roma 1784 p. 50). Il fondo *Cacavelli* ci è indicato dal moderno *Cacavello* che confina con Pisani sopra la villa Adriana, una cui vigna era parimente soggetta a canone verso l'episcopio ed è notata nel Regesto del 945.

I confini di questi fondi erano da una parte la strada che partiva da ponte Lucano, la strada che andava a un palazzo antico, la via pubblica e il fondo di un Costanzo che per la prima volta si trova in questa Bolla. Un'altro gruppo di fondi era formato da *Zetula,* che era proprio dell'episcopio per donazione, dal fondo *turricla,* un cui omonimo, se pur non è il medesimo, era presso Castelarciane (Nibby p. 573), dal fondo di *Cecilio,* dall'oliveto *Seriano,* dal fondo *Belbiniano* colla chiesa di S. Vittorino, che ancora si mantiene in venerazione e dal fondo *Mallica,* e tutti

palesano l'antica origine dalla lingua latina. Avevano insieme per confini da un lato un *bosco*, da un' altro un rivo che andava al ponte di *Marino*, la *lombricata* e il rivo *pozzulo*.

Dai luoghi che da mezzogiorno e ponente stanno ai piedi del monte sul quale è Tivoli, la Bolla risale alle parti più lontane della diocesi che stanno ad oriente. Vediamo qui confermarglisi intera la via *Marsicana*, col qual nome parmi indicata quella parte della Valeria che da Arsoli andava nei Marsi, ovvero che da altro luogo si staccava da essa. Del fondo *Campo rotundo* non trovo altra menzione; al contrario il *fund. pensionis* dove era una chiesa di *S. Maria* e di *S. Severino* si legge nella *Cartula pensionum*. Il fondo *Quippini* che era anche denominato colla plebe di S. Stefano *Cornuti*, che io prendo per nomi propri di persone, dalle quali passarono al fondo che nella cartula è detto semplicemente *fundum pensioni*, nella medesima è identificato col fondo *Cornuti*, *olibetum in Cornuti seu in pensioni*, come nel *Breve collationum: Hospitale S. Petri in Neroni de olibeto in cornuti seu in pensioni*. Che *fundum Cornuti* fosse sulla Valeria è chiaro dal breve o dalla cartula, ove si ha: *F. Cosconi, via Valeria, olibetum in cornuti*. Vuolsi notare che l'ospedale di S. Pietro dicesi in Nerone perchè probabilmente derivò il nome dall' imperatore che avendo fatte tante e grandi opere a Subiaco, altre forse ne fece lungo la via Valeria, ove era il fondo già posseduto da un Cornuto, cognome di famiglia anche nobilissima che gli diede il nome. Il qual fondo non è da confondere con altro di egual nome che vedremo nominato altrove nella descrizione dei fondi che si ritrovano in altra valle. Questo fondo Cornuti non era un piccolo fondo, ma una plebe la cui chiesa era dedicata a S. Stefano, come il fondo *Pariano*, che doveva essergli prossimo; aveva la chiesa di Santa Maria, il fondo *circulo*, quella dedicata a *S. Benedetto* e a *S. Anastasio* che non ho potuto rinvenire ove fossero. Segue il fondo *Aqua ferrata* che probabilmente era dove ora si trova l'osteria della *ferrata*, detta anche della *spiaggia*, e che chiamata anticamente *ad lamnas*, ebbe

il nome volgare di ferrata dalla sorgente ferruginosa che nasce alle sponde dell'Aniene e dopo pochi passi vi entra. Che veramente lo fosse, lo dimostra la vicinanza dei fondi *paterno, marano* e *mons paterni* ai quali senza dubbio era vicino. Il fondo *Paterno* deve essere stato così detto dal cognome di una persona dal quale parimente deve averlo preso il monte, *Mons Paterni;* e sembra quel medesimo che è nominato nella carta cornuziana, e che nel 984 un Cesareo restituì al monastero di Subiaco, dopo che per vari anni lo aveva tenuto come padrone (p. 120). Altri fondi del Tiburtino portano il medesimo nome; di quello che è nel piano di Tivoli già si è detto, di un'altro si dirà altrove.

Marano conserva l'antico nome, e come luogo notevole è nominato in parecchie bolle date a favore di Subiaco, in quelle di Nicolò I dell'anno 867, di Giovanni X del 916 (Reg. Subl. f. 25), di Leone VII del 939. Il Mirzio racconta che nel 953 l'ab. Giovanni conquistò Marano a Subiaco, ma non ne ebbe sicuro dominio finchè il vescovo Giovanni di Tivoli per volontà di papa Agapito gli diede, e per quanto pare, con enfiteusi perpetua la signoria nel 1039. Secondo però che si legge nel *Liber pontificalis* fu dato all'abazia di Subiaco dal pontefice Nicolò (Anastas. p. 166). In quel tempo non ritornò più sotto la giurisdizione del vescovo Tiburtino, e restò dipendente dall'abbate di S. Scolastica. Il Nibby pensò che quel fondo fosse detto Marano da Marianus perchè anticamente fosse proprietà di Mario (T. 2, p. 292). Dopo questi luoghi si enumeravano *Casa Martis,* di cui non si ha altra notizia, ma che in un fondo presso Tivoli abbiamo congetturato essere mutato in *Camarti,* e il fondo *Vegete quod est casa proiectici* che con *Butiliano* che segue è nominato nella carta Cornuziana. Osservando che questi erano coerenti coi già nominati si conosce che il patrimonio che Valila assegnò alla chiesa di S. Maria di Cornuta era in questi luoghi, come lo provano ancora i seguenti fondi *Batiliano* e *Colicianum* che parimente sono ricordati nella suddetta carta. Fra i confini di questi fondi, che forse apparte-

nevano alla massa intermarana della quale si parla nella Bolla di Papa Giovanni XV è nominato il *fossato maggiore*, il *pontem Marini*, il fondo *Callicianum* e il *fundum Paulini*. Il nome di Calliciano si trova altre volte nel territorio di Tivoli nel fosso a destra sotto Sambuci, ove è un monte che dicesi ora di *Calliziano*, un casale *Calicianum* non lungi dalla Volturella nel cronico sublacense, e un *fundum Callicianum* nella Bolla di Pasquale II a favore di Subiaco nel 1115 (Chron. Subl. p. 129). Il fondo però della chiesa di S. Maria in Cornuta, che sembra il medesimo di questa Bolla, era divenuto non sappiamo nè come nè quando *iuris sancte romane ecclesie*.

Fra i confini dei sopradetti beni era il *fundum Paulini* che in una Bolla di papa Nicolò I è dato al monastero di Subiaco (*Casa Paulini*) e stava vicino a una chiesa di S. Pietro che dicesi in *desertis posita* (p. 97) ma col nome di *fundum Paulini* ricorre in Bolla di Giovanni X del 916 (p. 90). Una *Casa Pauli iuxta fluvium Sublaco*, non pare che sia da confondere specialmente per la diversità del luogo, con questa (p. 93, 99). I fondi ora descritti sembra che fossero una parte di quelli ch'erano compresi nella massa *intermarana* che è nominata più volte nelle bolle che ne confermano il possesso a S. Benedetto. Ora sembra che descriva una parte di quelli della massa *Giavenzana*, che come la prima pare aver preso il nome di *Marano*, così questa lo ebbe dal rivo *Giavenzano* che dalle falde della Volturella, e accresciuta dalle acque dei colli di Pisoniano e di Gerano, passa per Sambuci ed entra nell'Aniene vicino a S. Cosimato. La descrizione dei beni comincia da quelli ch'erano agli ultimi confini della massa. Quelli che diconsi *Prata maiora* erano, come si rileva da una pergamena dal 18 luglio 1590 dell'archivio Capitolare di Tivoli, dove già stava la chiesa di S. Pietro in Flaccis (*Ecclesia Sci Petri de Flaccis in loco qui dicitur Prata*) ed ove ora è il casino Lolli sul monte Ripoli. Queste prata non voglionsi confondere con un possesso di

eguale nome che è dopo gli oliveti, sotto Monticelli fra questo paese e la strada antica romana.

Del fondo Baraniano non ho notizia, ma i confini mostrano ch'era poco lungi, perchè da una parte toccava il rivo (non sappiamo quale) fino a un'antico acquedotto, che deve essere alcuno di quelli dei quali ancora si vedono cospicui avanzi. Da un'altra parte era *Monetula*. Questo luogo che è sotto Castel Madama, a due miglia e mezzo da esso, e sopra un piccolo colle, atto alla difesa, indica la ragione del nome, che dagli scrittori del medio evo, fu detto *Monicula* (Bolla nel Chron. Subl., di Pasquale II an. 1115) *Monecula* (Bolla di Giovanni VII. an. 706 Reg. Subl. e Chron. Subl.), S. Maria in *Monitula* (Ansal. T. 2 p. 101. Catasto dei beni di Tiv. 1535. Lista dei censi del 1483), e come nella nostra Bolla *Monetula* nel diploma di Ottone I an. 967 a favore del monastero di Subiaco al quale era stata lasciata da un certo Caloleo. Da questi nomi di poco variati si vede che quel monticello fu detto *munitula* da *munire*, e lo confermano le sostruzioni arcaiche che alcuni dicono ciclopiche o pelasgiche che lo circondano da uno o più lati. Il fondo *Romani*, ch'era un altro dei confini, era quello dove ora è *Castelmadama* ch'ebbe principio dopo la distruzione di Castel Apollonio. Col nome di *Romani* è nominato nella Bolla di Giovanni X nel 916, di Leone VII in quelle del 936, e del 939, e nominandovi le chiese di *S. Angelo* e di *S. Felice* in quella di Papa Giovanni XII a Leone ab. Sublacense nel 958. Ma il fondo Romani distinguevasi in maggiore e minore (Bolla di Giov. VII. an. 706); il *maggiore* già citato nel diploma di Ottone I.

Mentre ancora sussisteva *Castrum Apollonio* già era innalzato il castello *nuovo* di S. Angelo, il quale Crescenzio Prefetto di Roma aggiudicò e confermò al monastero di Subiaco, con due parti di *Romani* maggiore e minore di S. Felice, nell'anno 1033 o 1034 (Chron. Subl.), e diviso in *maiore et minore* è menzionato parimente nel 1052. Onde si vede che contemporaneamente esistevano l'antico *Castrum Apollonio*, e il nuovo di S. Angelo, che

ora è solo col nome di Castelmadama. Il quarto lato andava al *Tevere*, cioè all'Aniene, che allora qualche volta così denominavasi, e che diede luogo al moderno nome di Teverone, e quindi seguiva una linea che andava ad altri archi di acquedotti che mi sembrano quelli che ancora si vedono nella valle degli *Arci* fino al *ponticello* cioè al ponte degli *Arci* dove l'acqua della valle entra nell'Aniene. A questi termini era affine una vigna chiusa, che doveva essere sul colle, nella estrema parte dove il Ripoli finiva toccando l'Aniene e posta al di sopra di *porta Adriana.* Qual porta fosse questa, non ne abbiamo notizia, ma pare probabile che fosse quell'arco che dicesi della *Torretta* (vedi *Cartula pensionum*) sotto al quale tuttora si passa, e che nell'età di mezzo era chiusa con porta e munita dall'alto di torre, come è certo che avesse il nome di Adriano da quello dell'imperatore. Non sapendosi che Adriano edificasse in questi luoghi, e che vi facesse acquedotti per condurre nuove acque a Roma, poichè i quattro acquedotti dell'Aniene antico e nuovo, della marcia e della claudia che in questi luoghi sono l'uno all'altro vicini, e per cuniculi s'internano nel monte per riuscire nella parte opposta, già erano compiuti dai suoi antecessori; il nome di Adriano dato ad uno degli archi che serviva da porta, non può esserle venuto che da qualche restauro fatto agli acquedotti, e del quale gli antichi non hanno fatto menzione. Confermasi alla chiesa Tiburtina il *fundum Cicci* che nella lista dei beni censuarii, ricorre due volte, coi nomi di *Cicci* e di *Cecci,* che ne palesa il nome proprio di chi lo possedeva, il *fundum Aflorum* che nella detta lista è unito con *Piciano,* il fondo *Ciculonum* il *fundum Pacciani* che a vicenda confinavano insieme, il fondo *Zizinni* colla chiesa di *S. Maria* e di *S. Giovanni,* il fondo *Marcianello* e il casale di *S. Quirico.*

Avendo nel 1053 Donna Imilia rinunziato a S. Benedetto quella parte di questo territorio, che aveva non sappiamo come occupato, ritroviamo in quell'atto ricordato il *Castrum S. Angeli,* il fondo *colle malo,* ora Collemari, i fondi *romani* maggiore e mi-

nore, il fondo di S. Maria in *Zizinni,* il fondo *Ballicotti* che sembra lo stesso che *valle longa,* il fondo *Columbella* per *Columnella* (Reg. Subl. f. 78. Petrini Mem. Pren. p. 400. Murat. 2 p. 139).

Il fondo *Columnella* e tutti insieme erano chiusi dalla *via pubblica,* dal fondo *Apollonio* dal f. *Romani,* da *Valle lunga* e dalla forma onde l'acqua o l'acquedotto andava per retta linea nella via pubblica. Questi confini e il nome di *S. Quirico* dimostrano che i fondi enumerati appartenevano a quella parte del territorio S. Angelo ora Castelmadama che aveva per confine il f. Apollonio, Romani, valle lunga, cioè la valle degli arci, e una parte di acquedotto dove è da notare, che ancora vi scorreva l'acqua. Il fondo *Zizinni,* nel 939, era compreso nella massa *Intermarana* e *Giovenzana* (Leone VII all'ab. Leone Reg. Subl.) e nel 1053, come leggesi in una carta del Reg. Sublacense f. 78, aveva una chiesa di S. Valerio e Zizinni, donde ebbe nome il fondo e la parrocchia di S. Maria e S. Giovanni (cf. Petrini, Mem. prenest. p. 400, Murat. *Ant. ved. an.* 2 p. 139 p. 202 e 128). Dai quali documenti si manifesta, che non è da confondersi col fondo di egual nome in Albano (*fund. Aproniano et Zizinni in Albanense* Reg. Subl. 172), ch'era stato donato da Donna Imilia (Reg. cit. 177). Il Vescovo Amizone (an. 985-996) condivide il dominio di Zizinni e della plebe di S. Maria, affermando, che era a cinque miglia da Tivoli, e ne stabilisce i confini alla *columna marmorea,* al rivo detto *de sera,* al monte *Bovarano,* al campicello *Boleniano,* al fondo *Rigilione* e . . . . . La distanza dalla città e i nomi di vari luoghi ne assicurano che tutti erano nel territorio che ora è di Castelmadama sulle colline che declinano fino al fosso della via Empolitana, il che fa d'uopo notare affinchè la chiesa di S. Valerio e Sizinnio colla pieve di S. Maria e S. Giovanni in Valle cotta, non si confonda con quelle ora dirute che erano poco lungi da Ceciliano, al di là del clivo le cui acque discendono nel Giovenzano.

Il fondo Zizinio, nel quale era un vico colla chiesa di *S. Valerio* e *Zizinio,* e colla pieve di *S. Maria* e *S. Giovanni,* non è da

confondere con altro fondo di egual nome che il monastero di Subiaco possedeva in Albano (p. 179) e gli era stato donato da Imilia (Reg. Subl. f. 78 nel 1053; Petrini Mem. di Palestr. p. 400; Murat. 2. 139).

Fin qui si è trovato nelle carte dell'autore il primo abbozzo del commento critico, storico e topografico al Regesto Tiburtino. Per il seguito esiste soltanto una preziosa selva di spogli da libri stampati e manoscritti, di osservazioni fatte sui luoghi, di epigrafi antiche e del medio evo. La quale raccolta essendo semplice apparecchio nè ordinato, nè vagliato, non può in quel modo essere messa in luce; e per dare a siffatti spogli alcuna forma degna della edizione, sarebbe d'uopo farvi sopra uno studio ed un lavoro, che quasi equivarrebbe al continuare e compire l'opera rimasta sventuratamente imperfetta.

INDICE DEL VOLUME